BOLLETTINO UFFICIALE

n. 22
DELL'1 GIUGNO 2016

Anno LIII n. 22

Sommario Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

Sommario Parte Terza Gare, avvisi e concorsi

Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

16_22_1_DPR_103_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 19 maggio 2016, n. 0103/Pres.

Regolamento recante le modalità attuative per la gestione informatizzata dell'agevolazione fiscale per gli olii minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella selvicoltura, piscicoltura e nella florovivaistica in attuazione dell'articolo 3, comma 36 bis, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2011)).

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, "Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2001)", con particolare riferimento all'articolo 7, comma 24, di istituzione del Sistema Informativo Agricolo del Friuli-Venezia Giulia (S.I.AGRI.FVG);

VISTO il D.M. 14 dicembre 2001, n. 454, "Regolamento concernente le modalità di gestione dell'agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica";

VISTO il proprio decreto 13 settembre 2004, n. 0291/Pres., "Regolamento di esecuzione del comma 29, dell'art. 7, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 per l' attivazione del S.I.Agri.FVG - Sistema Informativo Agricolo del Friuli-Venezia Giulia";

VISTA la legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22, "Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2011)" ed in particolare l'articolo 3, comma 36 bis, ai sensi del quale l'Amministrazione regionale favorisce il processo di informatizzazione della gestione dell'agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, delegata ai sensi del comma 36, e ne definisce con regolamento le modalità attuative;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 22 aprile 2016, n. 667, "DM 30.12.2015. Determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra, ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte o dell'esenzione dell'accisa. Revoca DGR 303/2012";

RITENUTO necessario, pertanto, emanare il regolamento recante le modalità attuative per la gestione informatizzata dell'agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella selvicoltura, piscicoltura e nella florovivaistica, così come previsto dall'articolo 3, comma 36 bis, della succitata legge regionale 22/2010;

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 28 aprile 2016, n. 700 con la quale la Giunta medesima ha approvato il "Regolamento recante le modalità attuative per la gestione informatizzata dell'agevolazione fiscale per gli olii minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella selvicoltura,

piscicoltura e nella florovivaistica in attuazione dell'articolo 3, comma 36 bis, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2011))";

DECRETA

1. È emanato il "Regolamento recante le modalità attuative per la gestione informatizzata dell'agevolazione fiscale per gli olii minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella selvicoltura, piscicoltura e nella florovivaistica in attuazione dell'articolo 3, comma 36 bis, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2011))", nel testo allegato al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante e sostanziale.
2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

16_22_1_DPR_103_2_ALL1

Regolamento recante le modalità attuative per la gestione informatizzata dell'agevolazione fiscale per gli olii minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella selvicoltura, piscicoltura e nella florovivaistica in attuazione dell'articolo 3, comma 36 bis, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2011))

Articolo 1 - Finalità e applicazione

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 3, comma 36 bis, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2011)) stabilisce le modalità attuative per la gestione informatizzata dell'agevolazione fiscale per gli olii minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella selvicoltura, piscicoltura e nella florovivaistica di cui al decreto ministeriale 14 dicembre 2001, n. 454, (Regolamento concernente le modalità di gestione dell'agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica.), di seguito agevolazione.
2. Il presente regolamento si fonda su principi di semplificazione e di completa informatizzazione delle procedure attualmente utilizzate al fine della riduzione degli oneri amministrativi a carico dei richiedenti l'agevolazione.

Articolo 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si utilizzano le definizioni che seguono.
    a) Servizio regionale competente: il Servizio competente in materia di carburanti agricoli della Direzione centrale competente in materia di risorse agricole e forestali.

b) SIAGRI: il Sistema Informativo Agricolo del Friuli Venezia Giulia di cui all'articolo 7, comma 24, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2001)).

c) Applicativo: l'applicativo informatico contenuto nel SIAGRI per la gestione dell'agevolazione fiscale per gli olii minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella selvicoltura, piscicoltura e nella florovivaistica.

d) Soggetti delegati: i soggetti che operano in nome e per conto della Regione sulla base di una convenzione.

e) SIAN: il Sistema Informativo Agricolo Nazionale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173).

f) Beneficiari Conto Terzi (CT): i soggetti beneficiari di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto ministeriale 454/2001, che effettuano per conto terzi le lavorazioni che danno origine ad una assegnazione di carburante agevolato.

g) Beneficiari Conto Proprio (CP): i soggetti beneficiari di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto ministeriale 454/2001, diversi dai Beneficiari CT che effettuano per conto proprio le lavorazioni che danno origine ad una assegnazione di carburante agevolato.

h) Richiesta: il documento cartaceo contenente le informazioni per la concessione del carburante agevolato presentata dal richiedente al Soggetto delegato.

i) Domanda: la domanda, sottoscritta dal richiedente, prodotta dal SIAGRI a seguito dell'inserimento dei dati riportati nella richiesta.

j) FAS: foglio di assegnazione prodotto dal SIAGRI, che contiene le informazioni necessarie ai rifornitori per provvedere alla consegna del carburante agevolato al beneficiario.

k) Piano colturale: le tipologie di colture e relative superfici messe a disposizione dal SIAN attraverso meccanismi di interscambio.

l) Lavorazioni: le operazioni colturali che determinano l'assegnazione di carburante agevolato sulla base delle disposizione regionali vigenti.

m) Macchine e attrezzi: le macchine adibite a lavori agricoli, gli impianti e le attrezzature destinate ad essere impiegate nelle attività agricole e forestali, le macchine per la prima trasformazione dei prodotti agricoli, nonché gli impianti di riscaldamento delle serre e dei locali adibiti ad attività di produzione di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto ministeriale 454/2001.

n) Allevamenti: gli impianti destinati all'allevamento del bestiame presenti sulla Banca Dati Nazionale dell'Anagrafe Zootecnica (BDN) detenuta dal Ministero della salute e gli impianti di allevamento ittico.

o) Cisterne: i depositi aziendali adibiti allo stoccaggio esclusivo del carburante agevolato per agricoltura.

p) Fabbisogno: il quantitativo massimo di carburante agevolato assegnabile in funzione delle lavorazioni effettuate sulle colture e relative superfici coltivate e delle attività di allevamento.

q) Assegnazione: quantitativo di carburante agevolato determinato da una domanda e acquistabile da un beneficiario.

r) Libretto: le informazioni presenti e conservate a sistema relative alla determinazione dell'assegnazione e al rifornimento.

s) Rifornitori: i soggetti registrati a SIAGRI, che commercializzano ai beneficiari i prodotti denaturati per l'agricoltura.

t) Rifornimento: il quantitativo di carburante agevolato che viene consegnato dal rifornitore al beneficiario in un'unica soluzione.

u) Consumi: il quantitativo di carburante agevolato utilizzato in un anno solare per gli usi agevolati per i quali era stato richiesto.

v) Consumi medi: i quantitativi medi dei prodotti petroliferi per ettaro e per ogni tipo di coltivazione determinati ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21, (Proroga del regime speciale in materia di IVA per i produttori agricoli), convertito in legge dall'articolo 1 legge 14 aprile 2000, n. 92.

w) Residuo: quantitativo di carburante agevolato derivante dalla differenza tra il carburante rifornito, anche in anni precedenti, e quello consumato al 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 3 - Richiedenti

1. I richiedenti, per poter presentare domanda di agevolazione sugli olii minerali sono tenuti ad avere:
   a) nel caso di un beneficiario CP, un fascicolo aziendale valido su SIAN;
   b) nel caso di un beneficiario CT, un fascicolo del contoterzista sul SIAGRI così come previsto dal manuale delle procedure del SIAGRI stesso.

Articolo 4 - Richiesta

1. La richiesta di assegnazione di carburante agevolato è presentata dai beneficiari ai soggetti delegati utilizzando la modulistica messa a disposizione dalla Regione sul proprio sito internet.

Articolo 5 - Domanda

1. L'agevolazione fiscale è concessa a seguito di una domanda da parte del richiedente presentata sul SIAGRI FVG per il tramite dei soggetti delegati e abilitati a sistema.
2. Le domande dei beneficiari CP sono così suddivise:
   a) domanda di anticipo CP;
   b) domanda principale CP;
   c) domanda di revisione CP;
   d) domanda straordinaria CP.
3. Le domande dei beneficiari CT sono così suddivise:
   a) domanda di anticipo CT;
   b) domanda principale CT;
   c) domanda di revisione CT.
4. Prima di procedere all'inserimento di una qualsiasi domanda sono verificate ed eventualmente aggiornate sul SIAGRI le seguenti informazioni aziendali:
   a) piano colturale;
   b) macchine e attrezzi;
   c) ubicazione cisterne;
   d) rifornimenti effettuati;
   e) consumi.
5. L'assegnazione per la singola lavorazione è possibile nel solo caso in cui siano disponibili in azienda le macchine e gli attrezzi necessari alla lavorazione stessa.
6. Le informazioni relative ai rifornimenti sono inserite sul SIAGRI dai rifornitori che accedono con una specifica utenza.

7. Nel caso di prenotazione ancora attiva di un quantitativo indicato in un FAS non è possibile presentare alcuna domanda.

Articolo 6 - Domanda di anticipo CP e CT

1. La domanda di anticipo precede la domanda principale e può essere presentata una sola volta nell'anno entro il 30 giugno.
2. A seguito di una domanda di anticipo sono assegnati i seguenti quantitativi:
   a) il 50% del fabbisogno dell'anno precedente per il CP;
   b) il 50% dell'assegnato nell'anno precedente per il CT.
3. I beneficiari che non hanno avuto una assegnazione nell'anno precedente non possono presentare una domanda di anticipo.

Articolo 7 - Domanda principale CP

1. La domanda principale CP contiene le informazioni, riferite all'anno in corso previste dal decreto ministeriale 454/2001 e in particolare:
   a) il piano colturale aggiornato;
   b) le lavorazioni per coltura e le relative superfici;
   c) la consistenza degli allevamenti;
   d) altre eventuali informazioni necessarie a stabilire il corretto quantitativo di carburante agevolato assegnabile.
2. La richiesta che dà seguito alla domanda principale è presentata:
   a) entro la data del 30 giugno di ogni anno per i beneficiari che hanno ottenuto una assegnazione a seguito di domanda di anticipo;
   b) entro l'anno in corso nel caso non vi sia stata alcuna assegnazione in anticipo.
3. Nel caso di cui al comma 2, lettera b), e di richiesta presentata oltre il 30 giugno, l'assegnazione sarà calcolata unicamente per le lavorazioni ancora effettuabili dalla data di presentazione della richiesta stessa e fino al termine dell'anno solare.
4. L'assegnazione principale è effettuata sulla base dei consumi medi e tiene conto di eventuali residui e di trasferimenti di carburante da altre aziende.
5. Nel caso di mancata presentazione della domanda principale, a seguito di assegnazione in anticipo, il richiedente è considerato inadempiente ai sensi del decreto ministeriale 454/2001.

Articolo 8 - Domanda di revisione CP

1. Alla domanda principale possono seguire una o più domande di revisione CP. La nuova assegnazione sostituisce le precedenti.
2. L'assegnazione di revisione CP viene effettuata sulla base delle nuove informazioni presenti a sistema.

Articolo 9 - Domanda di assegnazione straordinaria CP

1. Alla domanda principale può seguire, nel caso di eventi eccezionali riconosciuti con provvedimento regionale, una domanda straordinaria CP. La nuova assegnazione sostituisce le precedenti.
2. L'assegnazione straordinaria CP viene effettuata sulla base dei quantitativi indicati nel provvedimento regionale.

Articolo 10 - Domanda principale CT

1. La domanda principale CT, nel caso di beneficiari che abbiano avuto nel corso dell'anno precedente una assegnazione o che abbiano residui in cisterna, contiene le informazioni previste dal decreto ministeriale

454/2001 atte alla giustificazione dei consumi rispetto al quantitativo utilizzato nell'anno precedente e in particolare:

a) denominazione e Codice unico azienda agricola (CUAA) dei clienti per i quali è stata effettuata una lavorazione;

b) il piano colturale aggiornato dei clienti;

c) le lavorazioni per colture effettuate ai clienti e le relative superfici.

2. Nel caso di attività CT aperta nel corso dell'anno e nel caso di attività CT che nel corso dell'anno precedente non ha avuto una assegnazione e non vi siano residui da giustificare, la domanda principale contiene, al fine dell'assegnazione, il solo quantitativo richiesto.

3. La richiesta che dà seguito alla domanda principale è presentata entro la data del 30 giugno di ogni anno.

4. L'assegnazione principale è effettuata sulla base dei consumi medi e tiene conto di eventuali residui e di trasferimenti di carburante da altre aziende.

Articolo 11 - Domanda di revisione CT

1. Alla domanda principale CT possono seguire una o più domande di revisione CT. La domanda di revisione è funzionale all'assegnazione, nell'anno in corso, di un ulteriore quantitativo di carburante agevolato.

2. L'assegnazione di revisione CT viene effettuata sulla base del quantitativo richiesto.

Articolo 12 - Domanda di agevolazione e FAS

1. A seguito dell'assegnazione di un quantitativo di carburante agevolato, il sistema produce la stampa:

a) della domanda che è sottoscritta dal richiedente e conservata presso i soggetti delegati;

b) del FAS contenente il quantitativo assegnato da far pervenire al rifornitore per la successiva consegna del carburante.

2. Il FAS più recente annulla e sostituisce quello precedente, ancorché il quantitativo assegnato non risulti completamente rifornito.

Articolo 13 - Libretto

1. Al fine di favorire la completa informatizzazione della gestione dell'agevolazione fiscale per gli olii minerali impiegati nei lavori agricoli, l'applicativo tiene luogo del libretto di cui al decreto ministeriale 454/2001. I dati di cui all'articolo 3 comma 2 e all'articolo 6 comma 1, del medesimo decreto ministeriale sono presenti e conservati a sistema.

Articolo 14 - Rifornitori

1. Il rifornitore richiede l'accesso al SIAGRI sulla base dei ruoli previsti per gli stessi nel manuale delle procedure ed effettua il rifornimento sulla base dei quantitativi indicati nel FAS più recente.

2. Il rifornitore, nel giorno previsto della consegna del carburante agevolato, è tenuto a inserire sul SIAGRI, a titolo di prenotazione, il quantitativo di carburante che presumibilmente si intende consegnare al beneficiario e che è indicato nei documenti fiscali previsti.

3. Il rifornitore entro il giorno successivo al rifornimento, registra sul SIAGRI il quantitativo di carburante effettivamente consegnato.

4. La prenotazione alla quale non segue la registrazione del quantitativo effettivamente consegnato entro il giorno successivo, viene bloccata a sistema. Il rifornitore invia al Servizio competente le informazioni per l'inserimento a sistema del rifornimento qualora effettivamente avvenuto, ovvero per la cancellazione della prenotazione nel caso il rifornimento non sia avvenuto.

5. La differenza tra quantitativo prenotato e quello effettivamente consegnato è resa disponibile a sistema per una nuova successiva prenotazione, nonché per un nuovo rifornimento.

Articolo 15 - Trasferimento di carburante

1. L'applicativo, nel caso di beneficiari di una assegnazione che chiudono l'attività agricola o gli eredi nel caso di decesso del titolare dell'impresa, consente il trasferimento dei quantitativi non consumati ad un altro beneficiario.

Articolo 16 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI

16_22_1_DPR_104_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 19 maggio 2016, n. 0104/Pres.

Regolamento recante criteri e modalità per l'autorizzazione dei ricoveri e delle prestazioni connesse a favore di cittadini stranieri, provenienti da paesi non appartenenti all'Unione europea, in attuazione dell'articolo 21, comma 5 della legge regionale 9 dicembre 2015, n. 31 (Norme per l'integrazione sociale delle persone straniere immigrate).

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 9 dicembre 2015, n. 31 recante norme per l'integrazione sociale delle persone straniere immigrate;

VISTO, in particolare, l'articolo 21, comma 5 della succitata legge regionale 31/2015 il quale prevede che:

- la Regione rimborsa, agli Enti del servizio sanitario regionale, gli oneri sostenuti per i ricoveri e le prestazioni concesse a favore di cittadini stranieri, provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea e con i quali non sono previsti accordi di reciprocità relativi all'assistenza sanitaria, affetti da patologie le cui cure non possano essere erogate nel Paese di residenza, in conformità a quanto previsto dall' articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ("Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero");
- un'apposita Commissione, istituita senza oneri per la Regione, presso la Direzione competente in materia di salute e protezione sociale, seleziona le richieste in relazione alla gravità clinica e alla priorità di intervento;
- il Direttore centrale competente in materia di salute e protezione sociale, autorizza i ricoveri selezionati dalla Commissione sulla base della disponibilità di bilancio annualmente definita;
- con regolamento sono definiti i criteri e le modalità per la costituzione della Commissione e per l'autorizzazione dei ricoveri;
- a integrazione delle risorse regionali appositamente stanziate possono essere utilizzati eventuali specifici finanziamenti statali;

VISTO il "Regolamento recante criteri e modalità per l'autorizzazione dei ricoveri e delle prestazioni connesse a favore di cittadini stranieri, provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea, in attuazione dell'articolo 21, comma 5 della legge regionale 9 dicembre 2015 , n. 31 (Norme per l'integrazione sociale delle persone straniere immigrate)" predisposto dalla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia;

RITENUTO di emanare il sopradetto regolamento;

VISTO l'articolo 28, comma 10 della succitata legge regionale 31/2015, il quale dispone che, per le finalità di cui all'articolo 21, comma 5, è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2016 a carico del capitolo 5018 di nuova istituzione, a decorrere dall'anno 2016, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2015-2017 con la denominazione "Rimborsi agli Enti del servizio sanitario regionale degli oneri sostenuti per i ricoveri umanitari";

VISTI:

- l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
- la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'articolo 14, comma 1, lettera r);
- la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 769 del 4 maggio 2016;

DECRETA

1. È emanato il "Regolamento recante criteri e modalità per l'autorizzazione dei ricoveri e delle prestazioni connesse a favore di cittadini stranieri, provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea, in attuazione dell'articolo 21, comma 5 della legge regionale 9 dicembre 2015, n. 31 (Norme per l'integrazione sociale delle persone straniere immigrate)" nel testo allegato al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

16_22_1_DPR_104_2_ALL1

Regolamento recante criteri e modalità per l'autorizzazione dei ricoveri e delle prestazioni connesse a favore di cittadini stranieri, provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea, in attuazione dell'articolo 21, comma 5 della legge regionale 9 dicembre 2015, n. 31 (Norme per l'integrazione sociale delle persone straniere immigrate).

INDICE

Art. 1 (Oggetto e finalità)

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 21, comma 5 della legge regionale 9 dicembre 2015, n. 31 (Norme per l'integrazione sociale delle persone straniere immigrate), disciplina i criteri e le modalità per la costituzione della Commissione e per l'autorizzazione dei ricoveri a favore di cittadini stranieri provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea e con i quali non sono previsti accordi di reciprocità relativi all'assistenza sanitaria, affetti da patologie le cui cure non possano essere erogate nel Paese di residenza.

Art. 2 (Definizioni)

1. Ai fini delle presente regolamento si intende per:

a) soggetto richiedente: il soggetto giuridico che può presentare la richiesta di autorizzazione al ricovero;

b) beneficiario: la persona fisica che beneficia della prestazione di ricovero;

c) struttura sanitaria regionale: la struttura pubblica con sede sul territorio regionale che fornirà la prestazione di ricovero.

Art. 3 (Soggetti richiedenti)

1. Possono presentare richiesta di autorizzazione al ricovero di cui al presente regolamento gli Enti del servizio sanitario regionale.

Art. 4 (Requisiti dei beneficiari)

1. Il beneficiario per il quale è presentata richiesta di autorizzazione al ricovero deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere cittadino e residente in un Paese non appartenente all'Unione Europea e con il quale non sussistono rapporti convenzionali o accordi bilaterali con l'Italia in materia di assistenza sanitaria;

b) essere affetto da una patologia severa non a carattere cronico, il cui trattamento riveste carattere di urgenza (pericolo di vita, aggravamento della malattia comportante grave disabilità fisica) e non può essere erogato nel Paese di residenza;

c) non essere in possesso dei requisiti per l'ottenimento del permesso di soggiorno per motivi familiari previsto dal Titolo IV del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico sull'immigrazione);

d) entrare in territorio italiano unicamente per essere sottoposto al trattamento sanitario autorizzato con rilascio del permesso di soggiorno per cure mediche ai sensi dell'articolo 36, comma 2 del decreto legislativo 286/1998.

Art. 5 (Modalità per la presentazione della richiesta)

1. Il soggetto richiedente presenta la richiesta, redatta secondo il modello di cui all'allegato A, alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia, di seguito Direzione.

2. La richiesta, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente, contiene:

a) i dati anagrafici del beneficiario e l'indicazione della sua data di arrivo in Italia;

b) la dichiarazione di impegno da parte del soggetto richiedente che tutte le procedure burocratiche per l'ottenimento del visto di ingresso in Italia saranno regolarmente espletate;

c) la dichiarazione di impegno da parte del soggetto richiedente a provvedere, con risorse esterne al Fondo sanitario regionale, agli oneri relativi al trasporto, viaggio, soggiorno del beneficiario ed eventualmente del suo accompagnatore fino alla fine del percorso di cura e al successivo rientro al Paese di residenza nonché alle spese connesse alla prestazioni sanitarie relative al ricovero eccedenti l'ammontare del rimborso regionale.

3. Alla richiesta deve essere allegata la seguente documentazione:

a) una relazione clinica, sottoscritta da un medico di una struttura sanitaria del Paese di provenienza, accompagnata dalla traduzione in lingua italiana o inglese, attestante le condizioni di salute del soggetto interessato e il carattere di urgenza del ricovero, corredata dalla documentazione che si ritiene utile ai fini dell'inquadramento della patologia;

b) una dichiarazione, sottoscritta da un medico di una struttura sanitaria del Paese di provenienza ovvero altra idonea documentazione attestante la non disponibilità di cure adeguate alla complessità della situazione clinica nel Paese di residenza;

c) la dichiarazione del beneficiario o, se minore, del suo rappresentante legale, di non essere in possesso dei titoli per l'ottenimento del permesso di soggiorno per motivi familiari previsto dal Titolo IV del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico sull'immigrazione) e che egli richiede l'ingresso unicamente per essere sottoposto al trattamento sanitario preventivamente autorizzato ai sensi del presente regolamento;

d) l'indicazione del costo previsto per l'intervento di ricovero, calcolato secondo il sistema di classificazione del "Diagnosis-Related Group (DRG)", correlato alla prestazione di ricovero richiesta e alle eventuali ulteriori prestazioni a essa collegate.

e) l'informativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali").

Art. 6 (Istruttoria della richiesta e costituzione della Commissione di valutazione)

1. La richiesta è valutata da un'apposita Commissione, costituita presso la Direzione con decreto del Direttore centrale, la quale valuta la completezza della documentazione, la sussistenza delle condizioni e dei requisiti previsti dal presente regolamento e provvede a richiedere eventuali integrazioni.

2. La Commissione è composta da un medico specializzato in medicina legale e delle assicurazioni e da due dipendenti della Direzione.

3. Entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, la Direzione comunica al soggetto richiedente l'accoglimento della richiesta o il suo eventuale diniego.

4. Le richieste sono finanziate sino all'esaurimento delle risorse disponibili. Nel caso di presentazione di più richieste che esauriscono le risorse stanziate, è attribuita priorità alle richieste che coinvolgono pazienti minori e a quelle che rivestono maggiore carattere di urgenza per il rischio di sopravvivenza o di grave disabilità fisica qualora non sia sottoposto al trattamento richiesto.

5. La Direzione, contestualmente alla comunicazione di cui al comma 3, provvede a indicare l'importo del rimborso assentito per l'intervento, previa verifica della correttezza del "Diagnosis-Related Group" (DRG), correlato alla prestazione di ricovero accolta e alle eventuali ulteriori prestazioni a essa collegate e della disponibilità residua di bilancio.

Art. 7 (Spese ammissibili)

1. Sono ammissibili a rimborso le seguenti tipologie di spesa:

a) i costi relativi al ricovero comprensivi delle indagini diagnostiche e delle terapie farmacologiche o riabilitative connesse all'intervento nella misura prevista dal tariffario regionale delle prestazioni di ricovero ospedaliero in vigore;

b) i costi relativi alle prestazioni eseguite in regime ambulatoriale, connesse all'intervento, nella misura prevista dal tariffario regionale in vigore;

c) i costi relativi alla terapia farmacologica connessa all'intervento prescritta all'atto della dimissione del paziente per un periodo non superiore a 60 giorni.

2. La terapia farmacologica prescritta all'atto della dimissione del paziente è effettuata per il tramite della farmacia ospedaliera.

3 Qualora, successivamente alla presentazione della richiesta e prima della liquidazione del rimborso, emergano costi ulteriori o diversi rispetto a quelli originariamente indicati, il soggetto richiedente può integrare la richiesta con apposita comunicazione alla Direzione. In tal caso, fermo restando i limiti previsti all'articolo 10, la Commissione, entro quindici giorni, provvede a una nuova valutazione di conformità dei costi, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, dandone comunicazione al soggetto richiedente.

Art. 8 (Liquidazione del rimborso)

1. La richiesta di rimborso delle spese di ricovero è trasmessa, da parte della struttura sanitaria regionale interessata, alla Direzione al termine del ricovero ovvero al momento in cui non è più necessario effettuare ulteriori ricoveri o prestazioni sanitarie correlate.

2. La richiesta di rimborso è corredata dalla seguente documentazione:

a) copia della scheda nosologica relativa al ricovero effettuato ovvero altra idonea documentazione in caso di prestazione eseguita in regime ambulatoriale o in caso di somministrazione di farmaci attraverso la struttura ospedaliera;

b) la dichiarazione, redatta secondo il modello di cui all'allegato B:

1) della spesa totale della prestazione di ricovero effettuata e delle eventuali ulteriori prestazioni connesse, calcolato secondo il sistema di classificazione del "Diagnosis-Related Group (DRG)" ovvero nella misura prevista dal tariffario regionale in vigore;

2) della spesa coperta dal rimborso regionale;

3) dell'importo dell'eventuale cofinanziamento a copertura della spesa totale dell'intervento di ricovero, qualora eccedente il rimborso regionale concesso.

3. La Direzione, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, provvede al rimborso a favore della struttura sanitaria regionale sulla base della documentazione di cui ai commi precedenti e nei limiti dell'importo massimo, previsto annualmente per ciascun ricovero.

4. Il rimborso non può esser concesso per spese sostenute nell'anno solare precedente a quello della richiesta.

Art. 9 (Richiesta di nuovo ricovero)

1. Nel caso di necessità di un ulteriore ricovero, anche se collegato alla medesima patologia, qualora il paziente, dopo le dimissioni, sia rientrato nel Paese di provenienza, è necessario presentare una nuova richiesta.

2. Nel caso di necessità di ulteriore ricovero collegato alla medesima patologia, qualora il paziente dopo le dimissioni non sia rientrato nel Paese di provenienza, è sufficiente una integrazione della precedente richiesta, da parte del soggetto richiedente, contenente la documentazione rilasciata dalla struttura sanitaria regionale interessata che attesti le ragioni, le modalità, la durata del nuovo ricovero e il costo previsto calcolato secondo il sistema di classificazione del "Diagnosis-Related Group" (DRG).

3. Entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione, la Commissione valuta l'accoglibilità dell'integrazione richiesta o il suo eventuale diniego e la Direzione ne dà comunicazione al soggetto richiedente.

4. Ove, contestualmente alla comunicazione di cui al comma 2, la Commissione stia procedendo alla valutazione di altra richiesta e le disponibilità finanziarie non consentano la finanziabilità di entrambi gli interventi, la medesima Commissione valuta, sulla base degli elementi clinici, quale sia il ricovero a cui attribuire la priorità.

Art. 10 (Risorse disponibili)

1 Il limite massimo previsto per ciascun ricovero è definito annualmente con decreto del direttore centrale della Direzione, tenuto conto delle risorse stanziate nel relativo capitolo di spesa.

Art. 11 (Disposizione transitoria)

1 Per l'annualità 2016 il limite massimo previsto per ciascun ricovero è pari a Euro 30.000,00.

Art. 12 (Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Allegato A

Rif. Art. 5 Regolamento

Marca
da
bollo
(*ove ricorra*)

Alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria,
politiche sociali e famiglia
Riva Nazario Sauro, 8
34124 - Trieste

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE AL RICOVERO E ALLE PRESTAZIONI CONNESSE A FAVORE DI CITTADINI STRANIERI, PROVENIENTI DA PAESI NON APPARTENENTI ALL'UNIONE EUROPEA, AI SENSI DEL REGOLAMENTO REGIONALE EMANATO IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 21, COMMA 5 DELLA LEGGE REGIONALE 9 DICEMBRE 2015 , N. 31 (NORME PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE DELLE PERSONE STRANIERE IMMIGRATE).

Il sottoscritto ______________________________nato/a a______________________________il ______________________, in qualità di legale rappresentante del/della____
____

presenta richiesta autorizzazione al ricovero e alle prestazioni connesse ai sensi del Regolamento regionale emanato in attuazione dell'articolo 21, comma 5 della legge regionale 9 dicembre 2015, n. 31 (norme per l'integrazione sociale delle persone straniere immigrate).

A tal fine **dichiara** che il beneficiario del ricovero è: (dati anagrafici del soggetto da ricoverare – *iniziali del nome e del cognome, data di nascita, Stato estero di nascita e residenza)*

____
____
____
____
____
____
____
____
____

Il sottoscritto, in nome e per conto dell'Ente richiedente, **si impegna** a:

- espletare tutte le procedure burocratiche necessarie all'ottenimento del visto di ingresso in Italia del beneficiario;
- provvedere, con risorse esterne al Fondo sanitario regionale, agli oneri relativi al trasporto, viaggio, soggiorno del beneficiario ed eventualmente del suo accompagnatore fino alla fine del percorso di cura e al successivo rientro al Paese di residenza nonché alle spese connesse alla prestazioni sanitarie relative al ricovero eccedenti l'ammontare del rimborso regionale.

Dichiara di essere a conoscenza della normativa che regola la fattispecie in oggetto e che all'esecuzione dell'intervento sanitario non consegue l'iscrizione, né obbligatoria né volontaria, al Servizio Sanitario Regionale.

Il sottoscritto comunica che la data di arrivo in Italia del beneficiario è ____________________
e che il medesimo beneficiario sarà ricoverato presso la seguente struttura sanitaria regionale
____
____
____

Allega alla presente dichiarazione i seguenti documenti:

a) una relazione clinica, sottoscritta dal medico di struttura sanitaria del Paese di provenienza, e relativa traduzione in lingua italiana o inglese, attestante le condizioni di salute del soggetto interessato e il carattere di urgenza del ricovero, corredata dalla documentazione utile ai fini dell'inquadramento della patologia;

b) una dichiarazione, sottoscritta da un medico di una struttura sanitaria del Paese di provenienza ovvero altra idonea documentazione attestante la non disponibilità di cure adeguate alla complessità della situazione clinica nel Paese di residenza;

c) la dichiarazione del beneficiario o, se minore, del suo rappresentante legale, di non essere in possesso dei titoli per l'ottenimento del permesso di soggiorno per motivi familiari previsto dal Titolo IV del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico sull'immigrazione) e che egli richiede l'ingresso unicamente per essere sottoposto al trattamento sanitario preventivamente autorizzato ai sensi del presente regolamento;

d) l'indicazione del costo previsto per l'intervento di ricovero, calcolato secondo il sistema di classificazione del "Diagnosis-Related Group (DRG)", correlato alla prestazione di ricovero e alle eventuali ulteriori prestazioni a essa collegate;

e) l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003 debitamente compilata e sottoscritta dal beneficiario ovvero, se minore, dal suo rappresentante legale;

f) fotocopia del passaporto del beneficiario e di quello dell'eventuale accompagnatore in corso di validità.

(*luogo e data*) ________, lì ____________

Firma e timbro del
Legale rappresentante

____

Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003

Gentile Signore/a,

Desideriamo informarLa che il decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 ("*Codice in materia di protezione dei dati personali*") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e a tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Pertanto, ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, Le forniamo le seguenti informazioni:

1. I dati personali, anche sensibili, che la riguardano verranno trattati per il solo procedimento afferente la richiesta di autorizzazione di ricovero ai sensi del "Regolamento recante criteri e modalità per l'autorizzazione dei ricoveri e delle prestazioni connesse a favore di cittadini stranieri, provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea, in attuazione dell'articolo 21, comma 5 della legge regionale 9 dicembre 2015, n. 31 (Norme per l'integrazione sociale delle persone straniere immigrate)".

2. Il trattamento sarà effettuato con modalità cartacea e informatizzata.

3. Il conferimento dei dati, necessario per attuare le finalità sopraindicate, è facoltativo. Tuttavia, il mancato e/o errato conferimento degli stessi, in tutto o in parte, comporta l'impossibilita da parte dell'Amministrazione regionale di procedere alla regolare istruttoria della pratica e, quindi, all'eventuale autorizzazione all'assistenza sanitaria per ragioni umanitarie.

4. I dati personali e sensibili non possono essere diffusi ma possono essere comunicati, per le finalità soprariportate, alla Commissione che valuterà la richiesta e alle strutture sanitarie regionali che forniranno la prestazione di ricovero. Tali dati, resi anonimi, potranno essere elaborati in forma aggregata, anche per finalità statistiche.

5. Il titolare del trattamento è: Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, con sede a Trieste in Piazza Unità d'Italia, 1.

6. Il responsabile del trattamento è: Direttore centrale della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, con sede a Trieste in Riva Nazario Sauro, 8.

7. Le competono tutti i diritti previsti dall'articolo 7 del D.Lgs. n. 196/2003. Lei potrà, quindi, chiedere al responsabile del trattamento la correzione e l'integrazione dei propri dati e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco.

Per ricezione e presa visione, firma leggibile del paziente cittadino straniero
(*se minorenne è necessaria la firma del genitore esercente la potestà genitoriale o tutore legale*).

Luogo e data ______________________________ Firma____________________________

Decreto Legislativo n.196/2003, Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali e altri diritti

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

a) dell'origine dei dati personali;

b) delle finalità e modalità del trattamento;

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere:

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Allegato B

Rif. Art. 8 Regolamento

Alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria,
politiche sociali e famiglia
Riva Nazario Sauro, 8
34124 - Trieste

DICHIARAZIONE AI FINI DELLA LIQUIDAZIONE DEL RIMBORSO PER INTERVENTI DI RICOVERO UMANITARI AI SENSI DEL REGOLAMENTO REGIONALE EMANATO IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 21, COMMA 5 DELLA LEGGE REGIONALE 9 DICEMBRE 2015 , N. 31 (NORME PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE DELLE PERSONE STRANIERE IMMIGRATE).

Il/la sottoscritto/a____________________

nato/a ____________ il ____________.e residente a____________, in qualità di legale rappresentante della ____________________

____

DICHIARA CHE

a) la spesa totale della prestazione di ricovero effettuata e delle eventuali ulteriori prestazioni connesse, a favore del beneficiario (*indicare le iniziali*) ________, calcolata secondo il sistema di classificazione del "Diagnosis-Related Group (DRG)" ovvero nella misura prevista dal tariffario regionale in vigore è pari a Euro ____________ ed è conforme alla scheda nosologica ovvero ad altra idonea documentazione sanitaria;

b) la spesa sostenuta per il ricovero del medesimo beneficiario, coperta dal rimborso regionale è pari a Euro ________ ed è conforme alle voci di spesa ammissibili e autorizzate dalla Commissione ai sensi dell'articolo 6 e 7 del Regolamento;

c) (*da compilare solo nel caso in cui il costo totale dell'intervento di ricovero ecceda il rimborso regionale concesso*) che le spese eccedenti il rimborso regionale concesso sono state finanziate da ____________________

____

(*luogo e data*) ________, lì ________

Firma e timbro del
Legale rappresentante

____

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI

16_22_1_DPR_105_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 19 maggio 2016, n. 0105/Pres.

Regolamento in materia di anticipazioni di cassa agli istituti scolastici paritari sui contributi annuali ad essi assegnati dallo Stato, in attuazione dell'articolo 15, comma 4 bis, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011).

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 15, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 "Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2011)", il quale autorizza l'Amministrazione regionale a concedere agli istituti scolastici paritari della regione anticipazioni di cassa sui contributi annuali ad essi assegnati dallo Stato per le loro attività istituzionali;
VISTO il successivo comma 4 bis, del medesimo articolo 15 della legge regionale 22/2010, come introdotto dall'articolo 4, comma 6, della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 33 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2016-2018), il quale dispone che con regolamento regionale, emanato previo parere della competente Commissione consiliare, sono definiti i criteri di assegnazione, i termini e le modalità di attuazione dell'intervento di cui al comma 1;
VISTO il "Regolamento in materia di anticipazioni di cassa agli istituti scolastici paritari sui contributi annuali ad essi assegnati dallo Stato, in attuazione dell'articolo 15, comma 4 bis, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011)" approvato un via preliminare con deliberazione della Giunta regionale n. 600 di data 8 aprile 2016 e successivamente sottoposto all'esame della competente Commissione consiliare come prescritto dal citato articolo 15, comma 4 bis, della legge regionale 15/2010;
VISTA la nota prot. 4991 del 26 aprile 2016 trasmessa dal Consiglio regionale con la quale si comunica che la VI Commissione consiliare permanente, nella seduta del 21 aprile 2016, ha espresso parere favorevole a maggioranza sulla deliberazione della Giunta regionale n. 600 di data 8 aprile 2016;
VISTO l'articolo 42 dello Statuto speciale di autonomia;
VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia);
SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 744 del 4 maggio 2016;

DECRETA

1. È emanato il "Regolamento in materia di anticipazioni di cassa agli istituti scolastici paritari sui contributi annuali ad essi assegnati dallo Stato, in attuazione dell'articolo 15, comma 4 bis, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011)", nel testo allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

16_22_1_DPR_105_2_ALL1

Regolamento in materia di anticipazioni di cassa agli istituti scolastici paritari sui contributi annuali ad essi assegnati dallo Stato, in attuazione dell'articolo 15, comma 4 bis, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011).

art. 1 oggetto

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 15, comma 4 bis, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), definisce i criteri di assegnazione, i termini e le modalità di erogazione delle anticipazioni di cassa agli istituti scolastici paritari del Friuli Venezia Giulia sui contributi annuali ad essi assegnati dallo Stato per le loro attività istituzionali.

art. 2 beneficiari e requisiti

1. I beneficiari sono gli istituti scolastici paritari, appartenenti al sistema nazionale d'istruzione ai sensi dell'art. 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione), di seguito denominati scuole, aventi la sede legale o le sedi didattiche nel territorio del Friuli Venezia Giulia.
2. Sono condizioni per la concessione dell'anticipazione:
   a) avere sede legale o sede didattica nel territorio del Friuli Venezia Giulia;
   b) non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione o di non aver presentato domanda di concordato preventivo e non aver in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
   c) documentare un effettivo fabbisogno finanziario all'anticipazione;
   d) assumere formale impegno alla restituzione dell'anticipazione all'Amministrazione regionale entro il 30 novembre dell'anno di concessione;
   e). essere in regola con la restituzione dell'anticipazione concessa negli anni precedenti;
   f) aver beneficiato del contributo statale nell'anno scolastico precedente a quello di riferimento;
   g) pubblicare sul sito web l'ultimo bilancio approvato;
   h) pubblicare sul sito web il numero degli alunni con disabilità.
3 . L'anticipazione non è concessa:
   a) alle scuole a cui la parità scolastica è stata riconosciuta o ripristinata a decorrere dall'anno scolastico di riferimento;
   b) alle scuole che a decorrere dall'anno scolastico di riferimento hanno subito la chiusura o sono state statalizzate.
4. Come previsto dall'articolo 15, comma 4, della legge regionale 22/2010, l'anticipazione non è subordinata alla presentazione di idonee garanzie patrimoniali.

art. 3 criteri per la concessione dell'anticipazione

1. L'importo dell'anticipazione è pari al settanta per cento del contributo statale effettivamente assegnato a ciascuna scuola nell'esercizio precedente a quello di riferimento.
2. Alle scuole che nel corso dell'anno scolastico di riferimento hanno subito una chiusura parziale di classi l'anticipazione è concessa nella misura pari al 40% del contributo statale effettivamente assegnato alle singole scuole nell'anno scolastico precedente a quello di riferimento.

art. 4 modalità di presentazione della domanda

1. Le scuole presentano domanda al Servizio competente in materia di istruzione tra il 1° gennaio ed il 31 gennaio di ogni anno con una delle seguenti modalità:
   a) a mezzo posta elettronica certificata (PEC);
   b) in forma cartacea.
2. La domanda, presentata con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo, è corredata dalla seguente documentazione:
   a) dichiarazione di formale impegno alla sistematica restituzione dell'anticipazione all'Amministrazione regionale entro il 30 novembre dell'anno di concessione;
   b) attestazione di trovarsi in situazione di effettivo fabbisogno dell'anticipazione, debitamente documentata con:
   1) situazione di cassa al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si effettua la richiesta;
   2) previsione delle entrate e delle uscite di cassa nel primo semestre dell'anno in cui si effettua la richiesta.
3. Le scuole gestite da società di persone, di capitali o cooperative allegano alla domanda una dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione o di non aver presentato domanda di concordato preventivo e di non aver in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.
4. Le scuole gestite da soggetti diversi da quelli di cui al comma 3 allegano alla domanda una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell' articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, di aver avuto un bilancio in attivo, approvato dagli organi competenti, negli ultimi tre esercizi. Nel caso di ente di nuova costituzione si fa riferimento agli ultimi bilanci approvati.
5. Le scuole gestite da Comuni non sono tenute alla presentazione dell'attestazione di cui al comma 2, lettera b), e della dichiarazione di cui al comma 4.
6. La domanda e le dichiarazioni di cui al comma 2 sono sottoscritte dal legale rappresentante della scuola o da soggetto munito di mandato e poteri di firma.
7. Ai fini della presentazione della domanda, il Vicedirettore centrale competente in materia di istruzione, con proprio decreto, approva la modulistica da utilizzare per la richiesta dell'anticipazione.

art. 5 termini del procedimento

1. Il Servizio competente in materia di istruzione concede l'anticipazione entro novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda, debitamente corredata da tutti gli allegati.

art. 6 restituzione dell'anticipazione

1. L'anticipazione deve essere restituita entro il 30 novembre dell'anno di concessione.
2. Qualora le anticipazioni non siano restituite entro i termini stabiliti dal comma 1 le somme sono maggiorate degli interessi calcolati in base al tasso di cui all'articolo 49, comma 5, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), fatto salvo il diritto di procedere all'esecuzione forzata del credito, previa iscrizione a ruolo degli importi dovuti.

art. 7 restituzione dell'anticipazione nel caso di trasferimento dei fondi statali direttamente alla Regione

1. Nel caso in cui i fondi statali spettanti alle scuole siano trasferiti direttamente dallo Stato alla Regione, l'anticipazione è restituita mediante compensazione con il contributo statale trasferito alla Regione, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, della legge regionale 22/2010.
2. Il Servizio competente in materia di istruzione provvede al pagamento del saldo spettante alla scuola e derivante dalla differenza tra l'anticipazione concessa e i fondi statali trasferiti, entro sessanta giorni dalla data del provvedimento statale di trasferimento dei fondi.
3. Qualora l'importo dell'anticipazione concessa sia superiore al contributo statale effettivamente assegnato e trasferito alla Regione, la scuola provvede al pagamento della differenza spettante alla

Regione e derivante dalla differenza tra l'anticipazione concessa e i fondi statali effettivamente trasferiti alla Regione, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta da parte del Servizio competente in materia di istruzione.

art. 8 ispezioni e controlli a campione

1. Il Servizio competente in materia di istruzione dispone ispezioni e controlli a campione ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000.

art. 9 rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applica la legge regionale 7/2000.

art. 10 disposizione transitoria

1. Per l'anno 2016 l'anticipazione è concessa solo nel caso in cui alla data di entrata in vigore del presente regolamento le scuole non abbiano già ottenuto almeno il cinquanta per cento del contributo statale spettante per l'esercizio in corso.

2. Per l'anno 2016 la domanda per ottenere l'anticipazione di cassa è presentata entro il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

art. 11 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI

16_22_1_DPR_106_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 19 maggio 2016, n. 0106/Pres.

LR 2/2011, art. 5. DPReg. n. 052/Pres. del 9 marzo 2015. Conferenza del sistema universitario regionale. Aggiornamento composizione.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 17 febbraio 2011, n. 2 (Finanziamenti al sistema universitario regionale) e, in particolare, l'articolo 5 che disciplina l'istituzione della Conferenza del sistema universitario regionale, di seguito Conferenza;
VISTO il proprio decreto n. 052/Pres. del 9 marzo 2015 con cui, su conforme deliberazione della Giunta regionale, viene ricostituita la Conferenza, con la seguente composizione:
Presidente:
- il Presidente della Regione o l'Assessore delegato;
Componenti:
- il Rettore dell'Università degli Studi di Trieste, attualmente prof. Maurizio Fermeglia;
- il Rettore dell'Università degli Studi di Udine, attualmente prof. Alberto Felice De Toni;
- il Direttore della SISSA di Trieste, attualmente prof. Guido Martinelli;
- il Direttore del Conservatorio di musica di Trieste, attualmente prof. Massimo Parovel;
- il Direttore del Conservatorio di musica di Udine, attualmente Mo. Paolo Pellarin.

DATO ATTO che gli incarichi di Direttore della SISSA di Trieste e di Direttore del Conservatorio di musica di Trieste sono stati rispettivamente attribuiti al prof. Stefano Ruffo e al prof. Roberto Turrin, in sostituzione dei Direttori uscenti prof. Guido Martinelli e prof. Massimo Parovel;
DATO ATTO che sono state rese le dichiarazioni ai sensi dell'articolo 7 bis ante della legge regionale 23 giugno 1978 n. 75 e che, ai fini di quanto disposto dall'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non sussistono situazioni di incompatibilità per la nomina dei componenti sopra indicati, come da dichiarazioni inerenti all'oggetto, rese dagli interessati;
RAVVISATA, pertanto, la necessità di modificare il summenzionato decreto, aggiornando la composizione della Conferenza alla luce delle modifiche nell'attribuzione dei predetti incarichi;
VISTO il proprio decreto n. 0159/Pres. del 3 agosto 2015 di modifica del proprio decreto n. 052/Pres. del 9 marzo 2015, con cui si è disposto che le funzioni di segretario della Conferenza del sistema universitario regionale siano svolte da un dipendente di categoria non inferiore a D appartenente alla Direzione centrale competente in materia di università e ricerca;
VISTA altresì la deliberazione della Giunta regionale n. 1446 adottata nel corso della seduta del 17 luglio 2015, in forza della quale presso la Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università è stata istituita l'Area istruzione, alta formazione e ricerca a decorrere dalla data del 30 luglio 2015;
RAVVISATA quindi l'opportunità di modificare l'attribuzione delle funzioni di segretario in relazione al nuovo assetto organizzativo della Direzione;
SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 599 di data 8 aprile 2016;

DECRETA

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lett. c) della legge regionale 2/2011, è nominato a far parte della Conferenza del sistema universitario regionale il Direttore della SISSA di Trieste prof. Stefano Ruffo in sostituzione del Direttore uscente prof. Guido Martinelli.
2. Ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lett. d) della legge regionale 2/2011, è nominato a far parte della Conferenza del sistema universitario regionale il Direttore del Conservatorio di musica di Trieste prof. Roberto Turrin in sostituzione del Direttore uscente prof. Massimo Parovel.
3. Le funzioni di segretario della Conferenza del sistema universitario regionale sono svolte da un dipendente di categoria non inferiore a D appartenente all'Area istruzione, alta formazione e ricerca della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

16_22_1_DPR_107_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 19 maggio 2016, n. 0107/Pres.

Delibera Cipe n. 19/2008. Aggiornamento della composizione del Nucleo regionale dei conti pubblici territoriali del Friuli Venezia Giulia.

IL PRESIDENTE

VISTA la deliberazione CIPE n. 19 del 21 febbraio 2008, recante "Quadro Strategico Nazionale 2007-2013 - Definizione delle procedure e delle modalità di attuazione del meccanismo premiale e di sostegno collegato ai Conti Pubblici Territoriali";
VISTO in particolare il punto B. dell'Allegato 2 della sopraccitata delibera CIPE, il quale stabilisce che: "I Nuclei regionali dei Conti Pubblici Territoriali sono costituiti da personale delle singole Amministrazioni regionali, individuati con nomina dei Presidenti regionali";
RICHIAMATO il proprio decreto n. 029/Pres. del 26 gennaio 2009 di istituzione del Nucleo Regionale Conti Pubblici Territoriali;
PRESO ATTO che con successivi propri decreti n. 0282/Pres. del 16 ottobre 2009, n. 0260/Pres. del 25 novembre 2010 e n. 0259/Pres. del 12 dicembre 2012 la composizione del Nucleo è stata integrata e variata;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1922 del 1 ottobre 2015 di approvazione dell'articolazione organizzativa generale dell'Amministrazione regionale e della declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2666 del 29 dicembre 2015 di modifica dell'articolazione organizzativa generale dell'Amministrazione regionale e della declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali;
ATTESO che, a seguito dell'attuazione delle deliberazione di cui sopra, è stata attuata una riorganizzazione delle strutture dell'Amministrazione regionale ed in particolare il Servizio programmazione finanziaria è stato cambiato in Servizio entrate, tributi e programmazione finanziaria a decorrere dal 1 febbraio 2016;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2671 del 29 dicembre 2015 di rinnovo della dott.sa Roberta Clericuzio quale Direttore del Servizio risorse finanziarie, servizio che a decorrere dal 1 febbraio 2016 ha assunto la denominazione Servizio entrate tributi e programmazione finanziaria della Direzione centrale finanze, patrimonio e programmazione, a decorrere dal 13 gennaio 2016;
RILEVATO altresì che la sig.ra Katia Delponte, nominata quale componente del Nucleo Regionale Conti Pubblici Territoriali con proprio decreto n. 029/Pres. del 26 gennaio 2009 in quanto all'epoca assegnata al Servizio programmazione finanziaria - Servizio questo le cui funzioni sono confluite ora nel Servizio entrate tributi e programmazione finanziaria della Direzione centrale finanze, patrimonio e programmazione - è stata assegnata ad altro incarico presso l'Ufficio tavolare di Monfalcone, Servizio libro fondiario e usi civici del Segretariato generale;
RITENUTO necessario sostituire il Responsabile del Nucleo Regionale dei Conti Pubblici Territoriali con il nuovo Direttore del Servizio entrate tributi e programmazione finanziaria della Direzione Centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie, dott.ssa Roberta Clericuzio, nonché aggiornare la composizione del Nucleo Regionale dei Conti Pubblici Territoriali;
VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

DECRETA

1. Viene nominato quale Responsabile del Nucleo Regionale Conti Pubblici Territoriali della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, la dott.ssa Roberta Clericuzio, Dirigente regionale del Servizio entrate tributi e programmazione finanziaria della Direzione Centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
2. Viene nominata quale componente del Nucleo Regionale Conti Pubblici Territoriali della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, la dott.sa Barbara Pitocchi.
3. A seguito della variazione della composizione del Nucleo Regionale Conti Pubblici Territoriali della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, di cui ai punti 1 e 2, si dà atto che la composizione del Nucleo è la seguente:
- dott.sa Roberta Clericuzio - Responsabile Nucleo Regionale Conti Pubblici Territoriali, Dirigente regionale del Servizio entrate tributi e programmazione finanziaria della Direzione Centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie della Regione Autonoma

Friuli Venezia Giulia;
- dott. Pietro Canale - Amministratore Nucleo Regionale Conti Pubblici Territoriali, dipendente regionale presso il Servizio entrate tributi e programmazione finanziaria della Direzione Centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
- dott.ssa Annamaria Taverna - Amministratore Nucleo Regionale Conti Pubblici Territoriali, dipendente regionale presso il Servizio entrate tributi e programmazione finanziaria della Direzione Centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
- dott.sa Barbara Pitocchi - Amministratore Nucleo Regionale Conti Pubblici Territoriali, dipendente regionale presso il Servizio entrate tributi e programmazione finanziaria della Direzione Centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
- sig.ra Elisabetta Pocusta - Amministratore Nucleo Regionale Conti Pubblici Territoriali, dipendente regionale presso il Servizio entrate tributi e programmazione finanziaria della Direzione Centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

16_22_1_DPR_108_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 23 maggio 2016, n. 0108/Pres.

Regolamento in materia di concessione e di erogazione dell'incentivo per il sostegno delle attività svolte dall'Università popolare di Trieste, in attuazione dell'articolo 27 bis della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali).

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 27 bis (Attività dell'Università Popolare di Trieste), della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), che prevede che la Regione concorra con lo Stato a promuovere la conservazione e lo sviluppo del patrimonio culturale e linguistico del gruppo etnico italiano dei Paesi di cui all'ex Jugoslavia, e i rapporti dello stesso gruppo con la nazione italiana, e a tal fine concorre a sostenere le attività svolte dall'Università Popolare di Trieste a sostegno di particolari e qualificati progetti da attuarsi nell'ambito dei rapporti culturali con tale gruppo etnico;
VISTO, in particolare, il comma 4 del sopra citato articolo che prevede che con regolamento regionale, sentita la Commissione consiliare competente, siano definite le modalità di attuazione del sostegno suddetto, le modalità di esercizio delle funzioni delegate e i criteri di riparto delle risorse destinate ai soggetti rappresentativi del gruppo etnico italiano dei Paesi di cui all'ex Jugoslavia;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 740 del 28 aprile 2016 con la quale è stato approvato in via preliminare il "Regolamento in materia di concessione ed erogazione dell'incentivo per il sostegno delle attività svolte dall'Università popolare di Trieste in attuazione dell'articolo 27 bis della legge regionale 11 agosto 2014 n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)";
VISTO, altresì, che ai sensi delle disposizioni sopra menzionate è necessario acquisire il parere della Commissione consiliare competente;
PRESO ATTO che nella seduta del 9 maggio 2016 la V Commissione consiliare permanente, subordinandolo ad alcune modifiche, ha espresso parere favorevole sul testo del regolamento approvato in via preliminare con la citata deliberazione di Giunta regionale 740/2016;
CONSIDERATO che al testo del regolamento sono state apportate le modifiche così come richieste in sede di V commissione consiliare permanente;
VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);
VISTO l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale 13 maggio 2016, n. 823;

DECRETA

1. È emanato il "Regolamento in materia di concessione ed erogazione dell'incentivo per il sostegno delle attività svolte dall'Università popolare di Trieste in attuazione dell'articolo 27 bis della legge regionale 11 agosto 2014 n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)" nel testo allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

16_22_1_DPR_108_2_ALL1

Regolamento in materia di concessione e di erogazione dell'incentivo per il sostegno delle attività svolte dall'Università Popolare di Trieste, in attuazione dell'articolo 27 bis della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali).

Capo V

Disposizioni in materia di controlli e di revoca del contributo

Capo VI

Disposizioni transitorie e finali

Capo I
Disposizioni generali

Articolo 1
(Oggetto)

1. Il presente Regolamento, in attuazione dell'articolo 27 bis della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), di seguito denominata legge, e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n° 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, detta disposizioni in materia di sostegno finanziario alle attività svolte dall'Università Popolare di Trieste, di seguito denominata U.P.T., per promuovere la conservazione e lo sviluppo del patrimonio culturale e linguistico del gruppo etnico italiano dei Paesi di cui all'articolo articolo 27 bis, comma 1, della legge e i rapporti dello stesso gruppo con la nazione italiana, da realizzare mediante la stipula di un'apposita convenzione di durata triennale.
2. Il sostegno finanziario di cui al primo comma è altresì finalizzato al funzionamento e allo sviluppo delle attività dei soggetti rappresentativi del gruppo etnico italiano dei Paesi di cui all'articolo 27 bis, comma 1, della legge, di seguito denominati soggetti rappresentativi, e a tale scopo l'U.P.T. esercita le funzioni amministrative ad essa delegate dalla Regione.
3. Il presente Regolamento disciplina specificatamente:
a) le modalità di attuazione del sostegno di cui all'articolo 27 bis, comma 1, della legge;
b) i criteri minimi della Convenzione di cui all'articolo 27 bis , comma 2, della legge;
c) le modalità di esercizio delle funzioni delegate relative agli interventi contributivi e i criteri di riparto delle risorse destinate ai soggetti rappresentativi di cui al comma 2 del presente articolo.

Articolo 2
(Finalità)

1. In applicazione a quanto disposto dall'articolo 27 bis della legge, la Regione concorre con lo Stato a promuovere la conservazione e lo sviluppo del patrimonio culturale e linguistico del gruppo etnico italiano dei Paesi di cui all'articolo 27 bis, comma 1, della legge, i rapporti dello stesso gruppo con la nazione italiana, e a tal fine concorre a sostenere le attività svolte dall'U.P.T. e per il funzionamento e lo sviluppo delle attività dei soggetti rappresentativi, anche attraverso l'esercizio di funzioni amministrative delegate dalla Regione alla stessa, relative agli interventi contributivi.

Articolo 3
(Utile ragionevole)

1. In applicazione di quanto disposto dagli articoli 53, comma 7, e 2, comma 1, n. 142) del Regolamento (UE) 651/2014, si intende per utile ragionevole tipicamente ottenuto dai beneficiari nel settore interessato dal presente Regolamento, quello ottenuto applicando all'ammontare dei costi generati dall'attività istituzionale oggetto di contributo, il tasso EURIRS (Euro Interest Rate Swap – Tasso per gli Swap su interessi) a 10 anni, così come calcolato dalla Federazione Bancaria Europea nel giorno antecedente a quello dell'approvazione del rendiconto dell'incentivo, maggiorato dell'1 per cento.

2. Il tasso di riferimento per il calcolo dell'utile ragionevole, di cui al comma 1, può essere modificato annualmente con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione.
3. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 33 della legge, l'importo del finanziamento non può superare quanto necessario per coprire le perdite di esercizio e un utile ragionevole, ai sensi del regolamento (UE) 651/2014. Se il finanziamento eccede l'utile ragionevole, il contributo è rideterminato applicando allo stesso una riduzione pari all'importo eccedente. Se l'utile o l'avanzo comportano la restituzione di una somma di denaro, gli interessi sono dovuti solo successivamente allo scadere del termine fissato nella richiesta di restituzione.

Capo II
Modalità di attuazione degli interventi di sostegno all'U.P.T. e criteri minimi della Convenzione
Articolo 4
(Sostegno regionale)

1. La Regione dispone a favore dell'U.P.T. un finanziamento annuo da utilizzare secondo gli indirizzi e le modalità definiti in un'apposita convenzione di durata triennale ed in ragione di appositi programmi annuali di intervento, approvati con deliberazione della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 27 bis, comma 2, della legge.

Articolo 5
(Attività dell'U.P.T.)

1. Gli interventi promossi dall'U.P.T. saranno volti principalmente allo sviluppo delle seguenti attività:
a)grandi eventi artistici culturali e socio economici
b)la concessione di borse di studio e di borse-libro;
c)la fornitura di libri, pellicole, giornali, periodici, mezzi e materiali audiovisivi, sussidi didattici;
d)l'organizzazione di corsi, seminari, congressi, convegni e conferenze;
e)l'organizzazione di viaggi di istruzione e di studio;
f) la rappresentazione e lo scambio di spettacoli musicali, di prosa e folcloristici;
g) la proiezione di film e documentari;
h) l'organizzazione di mostre d'arte;
i) la concessione di premi per l'arte e la cultura;
j)la pubblicazione di opere, saggi, studi;
k) la messa a disposizione in rete, tramite apposita sezione dedicata del proprio sito internet, del materiale documentale concernente le attività di studio e gli interventi proposti;
l) ogni altra utile iniziativa per lo sviluppo del gruppo etnico italiano nei Paesi, di cui all'articolo 27 bis, comma 1, della legge e per la tutela del suo patrimonio culturale e linguistico.
2. Gli interventi e le attività di cui al primo comma saranno finalizzati in particolare a sostenere il mondo scolastico della Comunità Nazionale presente nei Paesi di cui all'articolo 27 bis, comma 1, della legge per la formazione dei giovani studenti connazionali, a favorire la realizzazione delle attività artistiche, folcloristiche e culturali programmate dalla Comunità Nazionale Italiana nei Paesi di cui all'articolo 27 bis, comma 1, della legge nonché dalle sedi distaccate e dalle Istituzioni della C.N.I.

Articolo 6
(Convenzione tra Regione e l'U.P.T.)

1. La Convenzione ha durata triennale e disciplina i termini e le modalità di attuazione del finanziamento annuale di cui all'articolo 4, in conformità ai criteri minimi fissati dall'articolo 7 del presente Regolamento.
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 26, lo schema di Convenzione è approvato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge finanziaria regionale, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di attività culturali.
3. La Convenzione è sottoscritta nel termine di trenta giorni dall'approvazione della deliberazione di cui al comma 2.
4. La validità triennale della Convenzione sarà sottoposta alla condizione dell'approvazione del Programma annuale di intervento approvato con delibera di Giunta, così come previsto dall'articolo 27 bis, comma 2, della legge.

Articolo 7
(Criteri minimi della Convenzione)

1. Sono criteri minimi della Convenzione:
a) le modalità e la tempistica di trasferimento all'U.P.T. e ai soggetti rappresentativi della quota del finanziamento annuale di cui sono destinatari;
b) le modalità di coordinamento delle attività da parte della Regione;
c) le modalità di pubblicizzazione del sostegno regionale oggetto di Convenzione;
d) l'assunzione da parte dell'U.P.T. di tutte le responsabilità verso terzi nel caso di danni provocati nel corso della realizzazione delle iniziative, sollevando la Regione da ogni responsabilità.

Articolo 8
(Termini e modalità di presentazione del Programma annuale di intervento)

1. L'U.P.T. entro trenta giorni dalla sottoscrizione della Convenzione, presenta al Servizio competente in materia di attività culturali un Programma annuale di intervento, di seguito denominato Programma. Il Programma è definito avuto riguardo allo stanziamento espressamente previsto a tal fine dal bilancio regionale e contempla il quadro economico-finanziario relativo agli interventi previsti nell'esercizio di riferimento dall'U.P.T. Il Programma, sottoscritto dal legale rappresentante, equivale a domanda di concessione del finanziamento regionale, è presentato esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) ed è corredato della documentazione di seguito elencata, redatta su modulistica conforme a quella approvata con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali:
a) il quadro economico-finanziario preventivo relativo al funzionamento e allo sviluppo delle attività previste nell'esercizio di riferimento, articolato nelle voci di spesa ammissibili di cui all'articolo 11 nei limiti delle percentuali massime ivi fissate, e nel rispetto dei principi generali di cui all'articolo 10;
b) la descrizione delle attività e degli interventi previsti;
c) il bilancio preventivo dell'annualità cui si riferisce il finanziamento regionale. Nel caso in cui, al momento della presentazione della domanda, il bilancio preventivo non sia ancora stato approvato, esso è sostituito da un piano finanziario preventivo delle entrate e delle uscite relativo all'annualità cui si riferisce l'incentivo. Il bilancio preventivo è trasmesso al Servizio immediatamente dopo la sua approvazione;
d) la fotocopia del documento d'identità in corso di validità del legale rappresentante.
2. Il Programma deve riportare l'esatta determinazione delle quote di finanziamento annuale all'U.P.T. e dei contributi da assegnare ai soggetti rappresentativi destinati a promuovere la

conservazione e lo sviluppo del patrimonio culturale e linguistico del gruppo etnico italiano dei Paesi di cui all'articolo 27 bis, comma 1, della legge, fatta comunque salva l'indicazione di diverse quote di finanziamento previste dalla Legge di stabilità e dalla Legge di assestamento del bilancio per l'anno di riferimento;

3. Il Programma deve essere approvato con deliberazione della Giunta regionale, così come previsto dall'articolo 27 bis, comma 2, della legge. Qualora il Programma venga respinto dalla Giunta regionale, l'U.P.T. può ripresentarlo apportando le opportune modifiche, correzioni ed integrazioni al fine di sottoporlo nuovamente all'approvazione della Giunta regionale.

4. Per le annualità successive alla prima, si applicano le modalità di presentazione del Programma previste dai precedenti commi del presente articolo.

Articolo 9
(Concessione e liquidazione della quota di finanziamento annuale destinata al funzionamento e allo sviluppo delle attività dell'U.P.T.)

1. La quota di finanziamento regionale annuale di cui all'articolo 4 è concessa dal Servizio competente in materia di attività culturali ed è liquidata all'U.P.T. in un'unica soluzione anticipata, su richiesta della stessa, corrispondente all'importo complessivo della quota prevista entro novanta giorni dall'approvazione del Programma di cui all'articolo 8, compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e di crescita, ai sensi dell'articolo 27 bis, comma 2, della legge.
2. Il pagamento dell'incentivo è subordinato alla non pendenza nei confronti del soggetto beneficiario di un ordine di recupero che sia l'effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.

Articolo 10
(Principi generali per l'ammissibilità dei costi)

1. Sono ammissibili i costi sostenuti dall'U.P.T. che rispettano i seguenti principi generali:
a) siano relativi al funzionamento e allo sviluppo delle attività realizzate, così come da Programma annuale approvato dalla Giunta regionale;
b) siano generati durante l'esercizio di riferimento del Programma annuale approvato e sostenuti entro il termine di presentazione del rendiconto.
2. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 32 ter della legge:
a) sono rendicontabili anche le spese sostenute nel periodo compreso fra l'inizio dell'anno di concessione dell'incentivo e la data di presentazione del Programma ai sensi dell'articolo 8, comma 1;
b) le iniziative destinatarie degli incentivi possono svolgersi anche al di fuori del territorio regionale e nazionale.

Articolo 11
(Costi ammissibili)

1. Sono ammissibili, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti tipologie di costi:
a) costi direttamente collegabili all'attività oggetto di contributo, quali: costi di ospitalità, rimborsi spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute dal beneficiario per soggetti determinati quali, a titolo esemplificativo, attori, musicisti, cantanti, relatori, studiosi e artisti in genere;

retribuzione lorda del personale del beneficiario impiegato in mansioni relative all'attività oggetto di incentivo e relativi oneri sociali a carico del beneficiario stesso; costi per l'acquisto di beni strumentali non ammortizzabili necessari alla realizzazione dell'attività; costi per il noleggio o per la locazione finanziaria di beni strumentali ammortizzabili necessari alla realizzazione dell'attività, esclusa la spesa per il riscatto dei beni; costi per l'acquisto, l'abbonamento e la manutenzione di materiale audiovisivo, cinematografico e librario; spese per l'allestimento di strutture architettoniche mobili utilizzate per l'attività; costi per l'accesso a opere protette dal diritto d'autore e ad altri contenuti protetti da diritti di proprietà intellettuale; canoni di locazione e spese di assicurazione per immobili utilizzati per l'attività; costi per il trasporto o la spedizione di strumenti e di altre attrezzature e connesse spese assicurative; costi promozionali e pubblicitari; costi per affissioni; costi di stampa; costi per coppe e premi per concorsi; costi per migliorare l'accesso del pubblico alle attività istituzionali, compresi i costi di digitalizzazione e di utilizzo delle nuove tecnologie;
b) costi di rappresentanza, costituiti esclusivamente da costi per rinfreschi, catering o allestimenti ornamentali, per un importo complessivo non superiore al 5 per cento del contributo concesso;
c) costi per compensi, a titolo esemplificativo, ad attori, musicisti, cantanti, relatori, studiosi e artisti in genere, inclusi oneri fiscali, previdenziali, assicurativi qualora siano obbligatori per legge e nella misura in cui rimangono effettivamente a carico del beneficiario;
d) costi per compensi ad altri soggetti che operano per conto del beneficiario, per prestazioni di consulenza e di sostegno forniti da consulenti esterni e da fornitori di servizi, direttamente imputabili all'attività finanziata, che risultano indispensabili e correlate all'attività stessa;
e) costi generali di funzionamento del beneficiario, ed in particolare costi per la fornitura di elettricità, gas ed acqua; canoni di locazione, spese condominiali e spese di assicurazione per immobili destinati alla sede legale e alle sedi operative; costi per l'acquisto di beni strumentali non ammortizzabili; costi per il noleggio o per la locazione finanziaria di beni strumentali ammortizzabili, esclusa la spesa per il riscatto dei beni; costi di pulizia e di manutenzione dei locali delle sedi; spese telefoniche; costi relativi al sito internet e per assistenza e manutenzione tecnica della rete e delle apparecchiature informatiche e multimediali; spese postali; spese di cancelleria; spese bancarie; retribuzione lorda del personale impiegato nell'amministrazione e nella segreteria del beneficiario e relativi oneri sociali a carico del soggetto medesimo; costi per i servizi professionali di consulenza all'amministrazione; costi relativi agli automezzi intestati al beneficiario.

Articolo 12
(Costi non ammissibili)

1. Non sono ammissibili i seguenti costi:
a) Imposta sul Valore Aggiunto (IVA), salvo che costituisca un costo a carico del soggetto beneficiario;
b) tasse e imposte al cui versamento è tenuto il beneficiario, salvo quanto previsto dalle lettere a), c) ed e) del comma 1 dell'articolo 11;
c) contributi in natura;
d) costi per l'acquisto di beni immobili, mobili registrati e beni strumentali ammortizzabili;
e) ammende, sanzioni, penali ed interessi;
f) altri costi privi di una specifica destinazione;
g) liberalità, necrologi, doni e omaggi;
h) costi per oneri finanziari;
i) costi per la pubblicazione di quotidiani e periodici, sia cartacei che elettronici, configurabili come attività a carattere commerciale.

Articolo 13
(Documentazione giustificativa di spesa)

1. La documentazione giustificativa della spesa è intestata all'U.P.T. ed è annullata in originale dalla stessa, con l'indicazione che la spesa è stata sostenuta, anche solo parzialmente, con contributo regionale e riportando gli estremi del decreto di concessione.
2. La documentazione giustificativa della spesa è costituita dalle fatture o documenti equivalenti, corredati del documento attestante l'avvenuto pagamento, quale l'estratto conto. Ai fini della prova dell'avvenuto pagamento, non è ammessa la dichiarazione di quietanza del soggetto che ha emesso il documento fiscale, salvo i casi in cui è consentito il pagamento in contanti.
3. E' ammesso il pagamento di spese in contanti entro il limite di legge. In tali casi la fattura è quietanzata e sottoscritta dal fornitore e reca la data di pagamento, ovvero il fornitore rilascia dichiarazione liberatoria che riporta i medesimi dati.
4. Gli scontrini fiscali sono ammessi quale documento giustificativo della spesa solo se provano che i costi sostenuti sono riferibili al beneficiario e permettono di conoscere la natura del bene o servizio acquistato.
5. I rimborsi di spese sono comprovati da dichiarazione attestante i dati relativi al soggetto rimborsato e la causa del viaggio cui si riferisce il rimborso. Il beneficiario tiene a disposizione per eventuali controlli fatture o altri documenti contabili aventi valore probatorio equivalente che comprovano la spesa sostenuta dal soggetto rimborsato.
6. Il pagamento delle retribuzioni di lavoro dipendente è comprovato attraverso il modulo F24 e le buste paga o il CUD relativi al lavoratore.
7. Nel caso di F24 cumulativi, un prospetto analitico redatto dal soggetto rappresentativo dettaglia la composizione del pagamento.
8. Le spese di ospitalità sono comprovate da documentazione recante le generalità dei soggetti ospitati, la durata ed il luogo di svolgimento dell'iniziativa per la quale i soggetti sono stati ospitati, la natura dei costi sostenuti.
9. Le spese telefoniche sono documentate con abbonamento intestato al beneficiario e, nel caso di ricariche telefoniche, dal pagamento dal quale risulta il numero di telefono ricaricato, che deve essere intestato al beneficiario stesso.

Capo III
Modalità di esercizio delle funzioni amministrative delegate dalla Regione all'U.P.T. a favore di soggetti rappresentativi e criteri di riparto delle risorse

Articolo 14
(Sostegno alle attività dei soggetti rappresentativi)

1. Ai sensi dell'articolo 27 bis, comma 3, della legge, la Regione delega all'U.P.T. l'esercizio di funzioni amministrative relative agli interventi contributivi a favore dei soggetti rappresentativi del gruppo etnico italiano dei Paesi ivi richiamati.
2. Per le finalità di cui all'articolo 27 bis, comma 1 della legge, gli interventi promossi dai soggetti rappresentativi saranno volti principalmente allo sviluppo delle attività di cui all'articolo 5 del presente Regolamento.

Articolo 15

(Modalità per la determinazione delle quote di finanziamento annuali destinate ai soggetti rappresentativi)

1. La determinazione delle quote di finanziamento annuale destinate al funzionamento e allo sviluppo delle attività dei soggetti rappresentativi, viene declinata nella Convenzione di cui all'art. 6 del presente Regolamento

Articolo 16

(Criteri di riparto delle quote di finanziamento annuali destinate ai soggetti rappresentativi)

1. L'U.P.T., delegata dalla Regione ai sensi dell'articolo 27 bis, comma 3, della legge, provvede a ripartire tra i soggetti rappresentativi le quote del finanziamento annuali, nel rispetto degli obiettivi stabiliti in Convenzione e dei principi di trasparenza e imparzialità.
2. Le procedure di riparto di cui al comma 1 devono rispettare principalmente i seguenti criteri:
a) qualità delle proposte culturali e grado di innovatività delle stesse;
b) grado di rilevanza territoriale (locale, regionale, nazionale o sovranazionale) delle attività e manifestazioni proposte;
c) ottimizzazione delle risorse, intesa sia come congruenza delle risorse economiche e umane con gli obiettivi prefissati, sia come sinergia tra soggetti rappresentativi per il perseguimento di obiettivi comuni;
d) spesa storica destinata ai singoli soggetti rappresentativi, rilevata dai finanziamenti regionali ad essi rivolti e dagli incentivi ad essi corrisposti dall'U.P.T. negli ultimi cinque anni.

Articolo 17

(Procedimento contributivo per la concessione di incentivi ai soggetti rappresentativi)

1. I soggetti rappresentativi presentano domanda di incentivo all'U.P.T., allegando alla stessa il programma delle attività o manifestazioni proposte ed un preventivo di spesa, da cui desumere gli elementi per la valutazione dei criteri di cui all'articolo 16, comma 2, e dei criteri dettagliati nella Convenzione ai sensi dell'articolo 7,comma 1, lettera c).
2. Le domande sono valutate e selezionate dall'U.P.T. mediante la procedura valutativa a bando disciplinata dall'articolo 36, comma 3, della legge regionale 20 marzo n.7, (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
3. L'U.P.T. comunica ai soggetti rappresentativi l'esito del procedimento valutativo, esponendo i motivi dell'eventuale inammissibilità delle domande, e trasmette l'eventuale provvedimento di concessione dell'incentivo entro novanta giorni dalla presentazione della relativa domanda.
4. L'U.P.T. liquida un acconto dell'incentivo concesso per un ammontare massimo pari al settanta per cento dello stesso. L'importo rimanente è liquidato entro novanta giorni dall'approvazione del rendiconto dell'incentivo di cui all'articolo 19 del presente Regolamento.
5. L'U.P.T. comunica gli atti di riparto alla Regione e contestualmente li pubblica sul proprio sito internet in una sezione dedicata.
6. L'U.P.T. pubblica in una sezione dedicata del proprio sito internet l'elenco dei soggetti rappresentativi beneficiari dei finanziamenti con una precisa descrizione degli interventi proposti dagli stessi e la dettagliata indicazione degli importi ricevuti nell'annualità di riferimento. L'U.P.T. si impegna altresì a mantenere aggiornata detta sezione attraverso la pubblicazione di eventuali foto, video, rassegne stampa ed altri materiali utili alla diffusione delle attività e manifestazioni realizzate dai soggetti rappresentativi.

7. Salvo quanto previsto dal presente Regolamento, il procedimento contributivo è disciplinato dalle disposizioni della legge regionale 7/2000, ove applicabili.

Articolo 18
(Costi ammissibili e termini e modalità di rendicontazione relativa all'attività dei soggetti rappresentativi)

1. I soggetti rappresentativi rendicontano all'U.P.T. l'incentivo ad essi spettante sulla base del riparto di cui all'articolo 16, comma 1, secondo le disposizioni contenute nel Capo III, Titolo II, della legge regionale 7/2000, presentando un elenco delle spese sostenute entro il termine stabilito nel provvedimento di concessione di cui all'articolo 17, comma 3. A tale elenco è allegata, per ogni attività o manifestazione realizzata, una breve relazione illustrativa riepilogativa, con la descrizione dei risultati conseguiti, da cui emergano i fini di pubblico interesse perseguiti.
2. I costi ammissibili e non ammissibili a rendiconto e le modalità di documentazione della spesa sono disciplinati dagli articoli 11, 12 e 13 del presente Regolamento.
3. L'U.P.T. controlla il rendiconto di cui al comma 1 e comunica ai soggetti rappresentativi l'esito del procedimento di approvazione dello stesso entro novanta giorni dalla presentazione del rendiconto.

Capo IV
Disposizioni in materia di rendicontazione del contributo da parte dell'U.P.T.

Articolo 19
(Modalità di presentazione ed approvazione del rendiconto)

1. L'U.P.T. deve presentare a titolo di rendiconto della quota di finanziamento annuale di cui all'articolo 4 del presente Regolamento, ai sensi dell'articolo 43 del legge regionale 7/2000, l'elenco analitico della documentazione giustificativa di spesa entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di concessione del finanziamento regionale, esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC). Detto rendiconto può essere oggetto di eventuale verifica contabile a campione a mezzo di apposito controllo disposto dal Servizio competente in materia di attività culturali, così come stabilito dalla legge regionale 7/2000.
2. L'elenco analitico, redatto su modello conforme a quello approvato con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali, riporta distintamente i documenti giustificativi di spesa intestati al beneficiario.
3. Ai sensi dell'articolo 32 della legge, le spese sono rendicontate fino all'ammontare dell'incentivo concesso.
4. Al rendiconto sono allegati:
a) il quadro economico consuntivo degli interventi relativi al funzionamento e allo sviluppo delle attività dell'U.P.T., realizzati nell'annualità oggetto finanziamento, su modello conforme a quello approvato con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali;
b) la relazione illustrativa riepilogativa e dettagliata degli interventi, relativi al funzionamento e allo sviluppo delle attività realizzate e svolte nell'annualità oggetto di finanziamento, con la descrizione dei risultati conseguiti in ordine alle finalità e agli obiettivi fissati nella Convenzione, da cui emergano i fini di pubblico interesse perseguiti;
c) il bilancio consuntivo annuale del beneficiario.

5. L'eventuale proroga del termine di cui al comma 1, potrà essere concessa dalla Regione a seguito di presentazione da parte del soggetto beneficiario di motivata richiesta trasmessa prima della scadenza del termine stesso.
6. Il rendiconto è approvato entro novanta giorni dalla data di presentazione.

Articolo 20
(Modalità di rendicontazione della quota di finanziamento annuale destinata al funzionamento e allo sviluppo delle attività dei soggetti rappresentativi)

1. A titolo di rendiconto della quota di finanziamento annuale destinata al funzionamento e allo sviluppo delle attività dei soggetti rappresentativi, l'U.P.T. deve presentare alla Regione l'elenco delle rendicontazioni presentate dai soggetti rappresentativi. L'invio della suddetta documentazione deve essere effettuato nei tempi e nei modi previsti dall'articolo 19.
2. L'U.P.T. tiene a disposizione del Servizio competente in materia di attività culturali tutti gli elenchi analitici della documentazione giustificativa di spesa e le relazioni illustrative riepilogative trasmessi dai soggetti rappresentativi ai sensi dell'art. 18 comma 1, da sottoporre a verifica contabile a campione a mezzo di apposito controllo disposto dal Servizio.
3. L'eventuale proroga del termine di cui al comma 1, potrà essere concessa dalla Regione a seguito di presentazione da parte dell'U.P.T. di motivata richiesta trasmessa prima della scadenza del termine stesso.
4. Il rendiconto di cui al comma 1 è approvato dalla Regione entro novanta giorni dalla data di presentazione.

Capo V
Disposizioni in materia di controlli e di revoca del contributo

Articolo 21
(Rideterminazione, revoca e restituzione dell'incentivo)

1. Il contributo è rideterminato nel caso in cui venga rendicontata una spesa inferiore all'incentivo concesso. In tal caso, sulla somma liquidata anticipatamente in eccesso si calcolano gli interessi a partire dalla data di liquidazione stessa.
2. Il contributo è revocato qualora dall'esame delle relazioni allegate al rendiconto emerga che i fini di pubblico interesse perseguiti non siano stati raggiunti.
3. Il contributo è rideterminato anche nel caso previsto dall'articolo 3, comma 3, del presente Regolamento.

Articolo 22
(Modalità dei controlli a campione)

1. Il Servizio competente in materia di attività culturali può disporre verifiche contabili a campione sulla documentazione presentata a rendiconto ai sensi dell'articolo 43 della legge regionale 7/2000.
2. Possono altresì essere disposte in qualunque momento le ispezioni ed i controlli di cui all'articolo 44 della legge regionale 7/2000.

Articolo 23
(Documentazione comprovante la realizzazione dell'attività)

1. L'U.P.T. tiene a disposizione del Servizio competente in materia di attività culturali, presso la propria sede o attraverso la pubblicazione sul proprio sito internet, la documentazione

comprovante la realizzazione delle attività proprie e di quelle promosse dai soggetti rappresentativi per cui è stato concesso l'incentivo regionale quali, in particolare, rassegne stampa, pubblicazioni, video, da cui emerga l'evidenza data alla contribuzione regionale.

Capo VI
Disposizioni transitorie e finali

Articolo 24
(*Aiuti di Stato*)

Il finanziamento regionale disciplinato dal presente Regolamento, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 36 della Legge, è concesso in esenzione, ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento (UE) 651/2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato.

Articolo 25
(Promozione delle iniziative)

1. La comunicazione relativa alle attività finanziate dovrà evidenziare il sostegno della Regione al settore oggetto della convenzione. La partecipazione della Regione dovrà essere evidenziata in tutto il materiale realizzato e in ogni forma di comunicazione relativi alle attività previste, anche mediante il saluto delle autorità regionali. Le indicazioni relative alla comunicazione, fornite dal Servizio competente in materia di attività culturali secondo le direttive in ordine all'immagine coordinata della Regione, dovranno essere rigorosamente osservate dall'U.P.T..

Articolo 26
(*Disposizione transitoria*)

1. Per l'anno 2016 il termine per l'approvazione degli schemi di Convenzione, di cui all'articolo 6, decorre dall'entrata in vigore del presente Regolamento. La Convenzione avrà validità triennale, ai sensi dell'articolo 27 bis, comma 2, della legge.

Articolo 27
(*Rinvio*)

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alla legge regionale 7/2000.

Articolo 28
(*Entrata in vigore*)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI

16_22_1_DPR_109_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 23 maggio 2016, n. 0109/Pres.

Regolamento in materia di concessione e di erogazione dell'incentivo per il sostegno dell'Orchestra Mitteleuropa a favore dell'Orchestra regionale del Friuli Venezia Giulia - Associazione culturale no profit, in attuazione dell'articolo 12 bis della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali).

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 12 bis (Orchestra Mitteleuropa del Friuli Venezia Giulia), della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), che prevede che la Regione, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura musicale e la crescita professionale e artistica dei musicisti del Friuli Venezia Giulia e, in particolare, di valorizzare il talento dei musicisti formati nei Conservatori regionali, sostiene, attraverso l'Orchestra Regionale del Friuli Venezia Giulia-Associazione culturale no profit, l'attività dell'Orchestra Mitteleuropa;
VISTO, in particolare, il comma 3 del sopra citato articolo che prevede che con regolamento regionale, sentita la Commissione consiliare competente, siano definite le modalità di attuazione del sostegno suddetto;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 739 del 28 aprile 2016 con la quale è stato approvato in via preliminare il "Regolamento in materia di concessione ed erogazione dell'incentivo per il sostegno dell'Orchestra Mitteleuropa a favore dell'Orchestra Regionale del Friuli Venezia Giulia-Associazione culturale no profit, in attuazione dell'articolo 12 bis della legge regionale 11 agosto 2014 n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)";
VISTO, altresì, che ai sensi delle disposizioni sopra menzionate è necessario acquisire il parere della Commissione consiliare competente;
PRESO ATTO che nella seduta del 9 maggio 2016 la V Commissione consiliare permanente ha espresso parere favorevole sul testo del regolamento approvato in via preliminare con la citata deliberazione di Giunta regionale 739/2016;
VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);
VISTO l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;
SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale 13 maggio n. 825;

DECRETA

1. È emanato il "Regolamento in materia di concessione ed erogazione dell'incentivo per il sostegno dell'Orchestra Mitteleuropa a favore dell'Orchestra Regionale del Friuli Venezia Giulia-Associazione culturale no profit, in attuazione dell'articolo 12 bis della legge regionale 11 agosto 2014 n° 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)" nel testo allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

16_22_1_DPR_109_2_ALL1

Regolamento in materia di concessione e di erogazione dell'incentivo per il sostegno dell'Orchestra Mitteleuropa a favore dell'Orchestra Regionale del Friuli Venezia Giulia - Associazione Culturale no profit, in attuazione dell'articolo 12 bis della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali).

Capo I
Disposizioni generali

Articolo 1
(Oggetto)

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 12 bis della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), di seguito denominata legge, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, detta disposizioni in materia di sostegno finanziario all'attività dell'Orchestra Mitteleuropa del Friuli Venezia Giulia, di seguito denominata Orchestra, attraverso l'Orchestra Regionale del Friuli Venezia Giulia - Associazione Culturale no profit, di seguito denominata Associazione, da realizzare mediante la stipula di un'apposita Convenzione di durata triennale disciplinando, in particolare, i seguenti aspetti:
a) modalità di attuazione del sostegno di cui all'articolo 12 bis, comma 1, della legge;
b) criteri minimi della Convenzione di cui all'articolo 12 bis, comma 2, della legge.

Articolo 2
(*Finalità*)

1.La Regione sostiene, attraverso l'Associazione, l'attività dell'Orchestra, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura musicale e la crescita professionale ed artistica dei musicisti del Friuli Venezia Giulia e, in particolare, di valorizzare il talento dei musicisti formati nei Conservatori regionali.

Articolo 3
(*Utile ragionevole*)

1. In applicazione di quanto disposto dagli articoli 53, comma 7, e 2, comma 1, n. 142, del Regolamento (UE) 651/2014, si intende per utile ragionevole tipicamente ottenuto dai beneficiari nel settore interessato dal presente Regolamento, quello ottenuto applicando all'ammontare dei costi generati dall'attività istituzionale oggetto di contributo il tasso EURIRS (Euro Interest Rate Swap – Tasso per gli Swap su interessi) a 10 anni, così come calcolato dalla Federazione Bancaria Europea nel giorno antecedente a quello di approvazione del rendiconto dell'incentivo, maggiorato dell'1 per cento.
2. Il tasso di riferimento per il calcolo dell'utile ragionevole, di cui al comma 1, può essere modificato annualmente con decreto del Direttore Centrale competente in materia di cultura da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione.
3. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 33 della legge, l'importo del finanziamento non può superare quanto necessario per coprire le perdite di esercizio e un utile ragionevole, ai sensi del regolamento (UE) 651/2014. Se il finanziamento eccede l'utile ragionevole il contributo è rideterminato applicando allo stesso una riduzione pari all'importo eccedente. Se l'utile o l'avanzo comportano la restituzione di una somma di denaro gli interessi sono dovuti solo successivamente allo scadere del termine fissato nella richiesta di restituzione.

Capo II
Modalità di attuazione degli interventi di sostegno e criteri minimi della Convenzione con l'Associazione

Articolo 4
(*Sostegno regionale*)

1.La Regione dispone a favore dell'Associazione un finanziamento annuo da utilizzare secondo gli indirizzi e le modalità definiti in un'apposita Convenzione di durata triennale ed in ragione di appositi programmi annuali di intervento, approvati con deliberazione della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 12 bis, comma 2, della legge.

Articolo 5
(Convenzione tra la Regione e l'Associazione)

1. La Convenzione triennale disciplina i termini e le modalità di attuazione del finanziamento annuale di cui all'articolo 4, in conformità ai criteri minimi fissati dall'articolo 6.
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 18, comma 1, lo schema di Convenzione è approvato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge finanziaria regionale, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di attività culturali.
3. La Convenzione è sottoscritta nel termine di trenta giorni dall'approvazione della deliberazione di cui al comma 2.
4. La validità triennale della Convenzione sarà sottoposta alla condizione dell'approvazione del programma annuale di intervento approvato con delibera di Giunta previsto dall'articolo 12 bis, comma 2, della legge.

Articolo 6
(*Criteri minimi della Convenzione*)

1. Sono criteri minimi della Convenzione:
a) gli obiettivi dell'intervento di sostegno;
b) le modalità e la tempistica di trasferimento all'Associazione della quota del finanziamento annuale di cui è destinataria;
c) le modalità di coordinamento delle attività da parte della Regione;
d) l'assunzione da parte dell'Associazione di tutte le responsabilità verso terzi nel caso di danni provocati nel corso della realizzazione delle iniziative, sollevando la Regione da ogni responsabilità.

Articolo 7
(*Termini e modalità di presentazione del Programma annuale di intervento*)

1. L'Associazione, entro trenta giorni dalla sottoscrizione della Convenzione, propone un Programma annuale di intervento al Servizio competente in materia di attività culturali, di seguito denominato Programma. Il Programma è definito avuto riguardo allo stanziamento espressamente previsto a tal fine dal bilancio regionale e contempla il quadro economico-finanziario relativo agli interventi previsti nell'esercizio di riferimento dall'Associazione. Il Programma, sottoscritto dal legale rappresentante, e che equivale a domanda di concessione del finanziamento regionale, è presentato esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) ed è corredato della documentazione di seguito elencata, redatta su modulistica conforme a quella approvata con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali:
a) il quadro economico-finanziario preventivo relativo agli interventi di funzionamento e di sviluppo delle attività, di cui all'articolo 4, previsti nell'esercizio di riferimento, articolato nelle voci di spesa ammissibili di cui all'articolo 10 nei limiti delle percentuali massime ivi fissate, e nel rispetto dei principi generali di cui all'articolo 9;

b) la descrizione delle attività e degli interventi previsti;
c) il bilancio preventivo dell'annualità cui si riferisce il finanziamento regionale. Nel caso in cui, al momento della presentazione della domanda, il bilancio preventivo non sia ancora stato approvato, esso è sostituito da un piano finanziario preventivo delle entrate e delle uscite relativo all'annualità cui si riferisce l'incentivo. Il bilancio preventivo è trasmesso al Servizio immediatamente dopo la sua approvazione;
d) la fotocopia del documento d'identità in corso di validità del legale rappresentante.
2. Il Programma deve essere approvato con deliberazione della Giunta regionale, così come previsto dal secondo comma dell'articolo 12 bis della legge. Qualora il programma annuale venga respinto dalla Giunta regionale, l'Associazione può ripresentare nuovamente il Programma con le opportune modifiche, correzioni ed integrazioni da sottoporre nuovamente all'approvazione della Giunta regionale.
3. Per le annualità successive alla prima, si applicano le modalità di presentazione del Programma annuale di intervento previste dal secondo comma del presente articolo.

Articolo 8
(Concessione e liquidazione della quota di finanziamento annuale destinata al funzionamento e allo sviluppo delle attività dell'Associazione)

1. La quota di finanziamento regionale annuale di cui all'articolo 4 è concessa dal Servizio competente in materia di attività culturali ed è liquidata all'Associazione in un'unica soluzione anticipata, su richiesta della stessa, corrispondente all'importo complessivo della quota prevista entro novanta giorni dall'approvazione del Programma di cui all'articolo 7, compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e di crescita, ai sensi dell'articolo 12 bis comma 2 della legge.
2. Il pagamento dell'incentivo è subordinato alla non pendenza nei confronti del beneficiario di un ordine di recupero che sia l'effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.

Articolo 9
(*Principi generali per l'ammissibilità dei costi*)

1. Sono ammissibili i costi sostenuti dall'Associazione, che rispettano i seguenti principi generali:
a) siano relativi al funzionamento e allo sviluppo delle attività realizzate, così come descritte nel Programma annuale approvato dalla Giunta regionale;
b) siano generati durante l'esercizio di riferimento e sostenuti entro il termine di presentazione del rendiconto.
2. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 32 ter della legge:
a) sono rendicontabili anche le spese sostenute nel periodo compreso fra l'inizio dell'anno di concessione dell'incentivo e la data di presentazione del Programma ai sensi dell'articolo 8, comma 1;
b) le iniziative destinatarie degli incentivi possono svolgersi anche al di fuori del territorio regionale e nazionale.

Articolo 10
(*Costi ammissibili*)

1. Sono ammissibili, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti tipologie di costi:

a) costi direttamente collegabili all'attività oggetto di contributo, quali: costi di ospitalità, rimborsi di spese di viaggio, vitto e alloggio, sostenute dal beneficiario per soggetti determinati quali, a titolo esemplificativo, attori, musicisti, cantanti, relatori, studiosi e artisti in genere; costo del personale del beneficiario impiegato in mansioni relative all'attività oggetto di incentivo e relativi oneri sociali a carico del beneficiario stesso; costi per l'acquisto di beni strumentali necessari alla realizzazione dell'attività; costi per il noleggio o per la locazione finanziaria di beni strumentali necessari alla realizzazione dell'attività, esclusa la spesa per il riscatto dei beni; costi per l'acquisto, l'abbonamento e la manutenzione di materiale audiovisivo, cinematografico e librario; spese per l'allestimento di strutture architettoniche mobili utilizzate per l'attività; costi per l'accesso a opere protette dal diritto d'autore e ad altri contenuti protetti da diritti di proprietà intellettuale; canoni di locazione e spese di assicurazione per immobili utilizzati per l'attività; costi per il trasporto o la spedizione di strumenti e di altre attrezzature e connesse spese assicurative; costi promozionali e pubblicitari; costi per affissioni; costi di stampa; costi per coppe e premi per concorsi; costi per migliorare l'accesso del pubblico alle attività istituzionali, compresi i costi di digitalizzazione e di utilizzo delle nuove tecnologie;
b) costi di rappresentanza, costituiti esclusivamente da costi per rinfreschi, catering o allestimenti ornamentali, per un importo complessivo non superiore al 5 per cento del contributo concesso;
c) costi per compensi, a titolo esemplificativo, ad attori, musicisti, cantanti, relatori, studiosi e artisti in genere, inclusi oneri fiscali, previdenziali, assicurativi qualora siano obbligatori per legge e nella misura in cui rimangono effettivamente a carico del beneficiario;
d) costi per compensi ad altri soggetti che operano per conto del beneficiario, per prestazioni di consulenza e di sostegno forniti da consulenti esterni e da fornitori di servizi, direttamente imputabili all'attività finanziata, che risultano indispensabili e correlate all'attività stessa;
e) costi generali di funzionamento del beneficiario, ed in particolare costi per la fornitura di elettricità, gas ed acqua; canoni di locazione, spese condominiali e spese di assicurazione per immobili destinati alla sede legale e alle sedi operative; costi per l'acquisto di beni strumentali; costi per il noleggio o per la locazione finanziaria di beni strumentali, esclusa la spesa per il riscatto dei beni; costi di pulizia e di manutenzione dei locali delle sedi; spese telefoniche; costi relative al sito internet e per assistenza e manutenzione tecnica della rete e delle apparecchiature informatiche e multimediali; spese postali; spese di cancelleria; spese bancarie; costi del personale impiegato nell'amministrazione e nella segreteria del beneficiario e relativi oneri sociali a carico del soggetto medesimo; costi per i servizi professionali di consulenza all'amministrazione; costi relativi agli automezzi intestati al beneficiario.
2. Le spese sostenute per l'acquisto di beni strumentali di cui alle lettere a) ed e) del comma 1 sono ammissibili nella misura massima del 20 per cento dell'importo dell'incentivo.

Articolo 11
(*Costi non ammissibili*)

1. Non sono ammissibili i seguenti costi:
a) imposta sul valore aggiunto (IVA), salvo che costituisca un costo a carico del soggetto beneficiario;
b) tasse e imposte al cui versamento sono tenuti i beneficiari, salvo quanto previsto dalle lettere a), c) ed e) del comma 1 dell'articolo 10;
c) contributi in natura;
d) ammende, sanzioni, penali ed interessi;
e) altri costi privi di una specifica destinazione;
f) liberalità, necrologi, doni e omaggi;
g) costi per oneri finanziari;

Articolo 12
(*Documentazione giustificativa di spesa*)

1. La documentazione giustificativa della spesa è intestata al soggetto beneficiario, ed è annullata in originale dallo stesso, con l'indicazione che la spesa è stata sostenuta, anche solo parzialmente, con contributo regionale e riportando gli estremi del decreto di concessione.
2. La documentazione giustificativa della spesa è costituita dalla fattura o documento equivalente, corredati del documento attestante l'avvenuto pagamento, quale l'estratto conto. Ai fini della prova dell'avvenuto pagamento, non è ammessa la dichiarazione di quietanza del soggetto che ha emesso il documento fiscale, salvo i casi in cui è consentito il pagamento in contanti.
3. E' ammesso il pagamento di spese in contanti entro il limite di legge. In tali casi la fattura è quietanzata e sottoscritta dal fornitore e reca la data di pagamento, ovvero il fornitore rilascia dichiarazione liberatoria che riporta i medesimi dati.
4. Gli scontrini fiscali sono ammessi quale documento giustificativo della spesa solo se provano che i costi sostenuti sono riferibili al beneficiario e permettono di conoscere la natura del bene o servizio acquistato.
5. I rimborsi di spese sono comprovati da dichiarazione attestante i dati relativi al soggetto rimborsato e la causa del viaggio cui si riferisce il rimborso. Il soggetto beneficiario tiene a disposizione per eventuali controlli fatture o altri documenti contabili aventi valore probatorio equivalente che comprovano la spesa sostenuta dal soggetto rimborsato.
6. Il pagamento delle retribuzioni di lavoro dipendente è comprovato attraverso il modulo F24 e le buste paga o il CUD relativo al lavoratore.
7. Nel caso di F24 cumulativi, un prospetto analitico redatto dal beneficiario dettaglia la composizione del pagamento.
8. Le spese di ospitalità sono comprovate da documentazione recante le generalità dei soggetti ospitati, la durata ed il luogo di svolgimento dell'iniziativa per la quale i soggetti sono stati ospitati, la natura dei costi sostenuti.
9. Le spese telefoniche sono documentate con abbonamento intestato al soggetto rappresentativo e, nel caso di ricariche telefoniche, dal pagamento dal quale risulta il numero di telefono ricaricato, che deve essere intestato al beneficiario.

Articolo 13
(*Modalità di presentazione ed approvazione del rendiconto*)

1. L'Associazione deve presentare, a titolo di rendiconto della quota di finanziamento annuale destinata al funzionamento e allo sviluppo delle attività dell'Orchestra, l'elenco analitico della documentazione giustificativa di spesa da sottoporre ad eventuale verifica contabile a campione a mezzo di apposito controllo disposto dal Servizio regionale competente. Il rendiconto va presentato esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC), entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di concessione del finanziamento regionale, ai sensi dell'articolo 43 del legge regionale 7/2000.
2. L'elenco analitico, redatto su modello conforme a quello approvato con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali, riporta distintamente i documenti giustificativi di spesa intestati al beneficiario.
3. Ai sensi dell'articolo 32 della legge, le spese sono rendicontate fino all'ammontare dell'incentivo concesso.
4. Al rendiconto sono allegati:
a) il quadro economico consuntivo degli interventi relativi al funzionamento e allo sviluppo delle attività del beneficiario, realizzati nell'annualità oggetto finanziamento, su modello conforme a quello approvato con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali;

b) la relazione illustrativa riepilogativa e dettagliata degli interventi, relativi al funzionamento e allo sviluppo delle attività del beneficiario, realizzati e svolti nell'annualità oggetto di finanziamento, con la descrizione dei risultati conseguiti in ordine alle finalità e agli obiettivi fissati nella Convenzione, da cui emergano i fini di pubblico interesse perseguiti;
c) il bilancio consuntivo annuale del beneficiario;
5. L'eventuale proroga del termine di cui al comma 1, potrà essere concessa dalla Regione a seguito di presentazione da parte del beneficiario di motivata richiesta trasmessa prima della scadenza del termine stesso.
6. Il rendiconto è approvato entro novanta giorni dalla data di presentazione.

Capo III
Disposizioni in materia di controlli e di revoca del contributo

Articolo 14
(Rideterminazione, revoca e restituzione dell'incentivo)

1. Il contributo è rideterminato nel caso in cui venga rendicontata una spesa inferiore all'incentivo concesso. In tal caso, sulla somma liquidata anticipatamente in eccesso si calcolano gli interessi a partire dalla data di liquidazione stessa.
2. Il contributo è revocato qualora dall'esame delle relazioni allegate al rendiconto, emerga che i fini di pubblico interesse perseguiti non siano stati raggiunti.
3. Il contributo è rideterminato anche nel caso previsto dall'articolo 3, comma 3 del presente Regolamento.

Articolo 15
(*Modalità dei controlli a campione*)

1. Il Servizio regionale competente in materia di attività culturali può disporre verifiche contabili a campione sulla documentazione presentata a rendiconto ai sensi dell'articolo 43 della legge regionale 7/2000.
2. Possono altresì essere disposte in qualunque momento le ispezioni ed i controlli di cui all'articolo 44 della legge regionale 7/2000.

Articolo 16
(*Documentazione comprovante la realizzazione dell'attività*)

1. L'Associazione tiene a disposizione del Servizio competente in materia di attività culturali, presso la propria sede, la documentazione comprovante la realizzazione dell'attività per cui è stato concesso l'incentivo e, in particolare, rassegne stampa, pubblicazioni, video, da cui emerga l'evidenza data alla contribuzione regionale.

Capo IV
Disposizioni transitorie e finali

Articolo 17
(*Aiuti di Stato*)

Il finanziamento regionale disciplinato dal presente Regolamento, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 36 della legge, è concesso in esenzione, ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento (UE) 651/2014.

Articolo 18
(Promozione delle iniziative)

1. La comunicazione relativa alle attività finanziate dovrà evidenziare il sostegno della Regione al settore oggetto della convenzione. La partecipazione della Regione dovrà essere evidenziata in tutto il materiale realizzato e in ogni forma di comunicazione relativi alle attività previste, anche mediante il saluto delle autorità regionali. Le indicazioni relative alla comunicazione, fornite dal Servizio regionale competente in materia di attività culturali secondo le direttive in ordine all'immagine coordinata della Regione, dovranno essere rigorosamente osservate dall'Associazione.

Articolo 19
(*Disposizione transitoria*)

1. Per l'anno 2016, il termine per l'approvazione degli schemi di Convenzione, di cui all'articolo 6, decorre dall'entrata in vigore del presente Regolamento. La Convenzione avrà validità triennale, ai sensi dell'articolo 12 bis, comma 2 della legge.

Articolo 20
(*Rinvio*)

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alla legge regionale 7/2000.

Articolo 21
(*Entrata in vigore*)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI

16_22_1_DPR_110_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 23 maggio 2016, n. 0110/Pres.
Regolamento in materia di finanziamento annuale ad attività di rilevanza regionale di associazioni dei profughi istriani, fiumani e dalmati aventi sede nel territorio regionale, e della federazione delle medesime, in attuazione dell'articolo 27, comma 4, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali).

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 27 (Valorizzazione della memoria storica), della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), che prevede che la Regione sostenga l'organizzazione di manifestazioni e la gestione di attività culturali e didattiche ai fini della conservazione e della valorizzazione della cultura e delle tradizioni italiane dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia da parte delle associazioni dei profughi istriani, fiumani e dalmati aventi sede nel territorio regionale, nonché della federazione delle medesime promossa, con riguardo al ruolo svolto, anche in collaborazione con organi e istituzioni statali e regionali, e che tale sostegno sia effettuato tramite il finanziamento annuale ad attività di rilevanza regionale, a favore di soggetti almeno di rilevanza regionale;
VISTO, in particolare, il comma 4 del sopra citato articolo che prevede che con regolamento regionale, sentita la Commissione consiliare competente, siano stabiliti i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, le modalità di selezione dei soggetti da ammettere a finanziamento, la composizione e i compiti della commissione valutativa, le modalità di quantificazione della quota delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione del finanziamento e le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di verifiche e controlli e le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali anticipi, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento ed i termini del procedimento;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 677 del 22 aprile 2016 con la quale è stato approvato in via preliminare il "Regolamento in materia di finanziamento annuale ad attività di rilevanza regionale di associazioni dei profughi istriani, fiumani e dalmati aventi sede nel territorio regionale, e della federazione delle medesime, in attuazione dell'articolo 27, comma 4, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)";
VISTO, altresì, che ai sensi delle disposizioni sopra menzionate è necessario acquisire il parere della Commissione consiliare competente;
PRESO ATTO che nella seduta del 9 maggio 2016 la V Commissione consiliare permanente, subordinandolo ad alcune modifiche, ha espresso parere favorevole sul testo del regolamento approvato in via preliminare con la citata deliberazione di Giunta regionale 677/2016;
CONSIDERATO che al testo del regolamento sono state apportate le modifiche così come richieste in sede di V commissione consiliare permanente;
VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);
VISTO l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;
SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale 13 maggio 2016, n. 822;

DECRETA

1. È emanato il "Regolamento in materia di finanziamento annuale ad attività di rilevanza regionale di associazioni dei profughi istriani, fiumani e dalmati aventi sede nel territorio regionale, e della federazione delle medesime, in attuazione dell'articolo 27, comma 4, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)" nel testo allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

16_22_1_DPR_110_2_ALL1

Regolamento in materia di finanziamento annuale ad attività di rilevanza regionale di associazioni dei profughi istriani, fiumani e dalmati aventi sede nel territorio regionale, e della federazione delle medesime, in attuazione dell'articolo 27, comma 4, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)

Titolo I disposizioni comuni

Art. 1 finalità e oggetto

1. Il presente regolamento in attuazione dell'articolo 27, commi 1, lettera a), 2, lettera a), 3 e 4, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), di seguito denominata legge, e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, detta disposizioni in materia di concessione e di liquidazione degli incentivi per il finanziamento annuale alle attività di rilevanza regionale delle associazioni dei profughi istriani, fiumani e dalmati aventi sede nel territorio regionale, e della federazione delle medesime promossa, con riguardo al ruolo svolto, anche in collaborazione con organi e istituzioni statali e regionali, per l'organizzazione di manifestazioni e la gestione di attività culturali e didattiche ai fini della conservazione e della valorizzazione della cultura e delle tradizioni italiane dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia.
2. In particolare, il presente regolamento stabilisce:
a) i requisiti dei soggetti di rilevanza almeno regionale per l'ammissione al finanziamento annuale;
b) i termini e le modalità di presentazione delle domande di finanziamento annuale ad attività di rilevanza regionale;
c) le modalità di selezione dei soggetti da ammettere a finanziamento, e le modalità di quantificazione della quota delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto;
d) la composizione e i compiti della commissione valutativa delle domande di finanziamento;
e) le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione del finanziamento e le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse;
f) le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali anticipi;
g) eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento;
h) i termini e le modalità di presentazione dei rendiconti relativi agli incentivi concessi;
i) le modalità di verifiche e controlli;
j) i termini del procedimento

Art. 2 definizioni

Ai fini del presente regolamento si intendono:
a) per associazioni dei profughi istriani, fiumani e dalmati, le associazioni riconosciute o non riconosciute come persone giuridiche, e i comitati, nei cui atti costitutivi o statuti sia previsto come scopo statutario la finalità di conservare e valorizzare la cultura e le tradizioni italiane dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia;

b) per federazioni di associazioni dei profughi istriani, fiumani e dalmati, la federazione delle associazioni di cui alla lettera a), promossa, con riguardo al ruolo svolto, anche in collaborazione con organi e istituzioni statali e regionali;

c) per utile ragionevole, in applicazione di quanto disposto dagli articoli 53, comma 7, e 2, comma 1, n. 142), del Regolamento (UE) n. 651/2014, quello ottenuto applicando all'ammontare dei costi generati dalle attività finanziate il tasso EURIRS (Euro Interest Rate Swap – Tasso per gli Swap su interessi) a 10 anni, così come calcolato dalla Federazione Bancaria Europea nel giorno antecedente a quello dell'approvazione del rendiconto dell'incentivo, maggiorato dell'1 per cento. Il tasso di riferimento per il calcolo dell'utile ragionevole può essere adeguato annualmente con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 3 modalità di comunicazione degli atti del procedimento

1. Le comunicazioni al soggetto beneficiario relative al procedimento amministrativo di concessione e di liquidazione dell'incentivo avvengono esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata (PEC).

Titolo II requisiti per l'ammissione al finanziamento

Art. 4 requisiti per l'ammissione al finanziamento

1. Possono accedere ai finanziamenti di cui al Titolo III le associazioni dei profughi istriani, fiumani e dalmati aventi sede nel territorio regionale, o le federazioni delle medesime associazioni, come definite dall'articolo 2, e di seguito indicate per brevità associazioni, che organizzano manifestazioni e gestiscono attività culturali e didattiche ai fini della conservazione e della valorizzazione della cultura e delle tradizioni italiane dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia. Le associazioni possono accedere ai finanziamenti anche per il tramite di forme associative, anche temporanee, diverse dalle federazioni, purché i componenti di tali forme associative siano tutti qualificabili come associazioni dei profughi istriani, fiumani e dalmati definite dall'articolo 2.
2. Le associazioni debbono possedere, da almeno due anni decorrenti dal momento della presentazione della domanda di incentivo, i seguenti requisiti:

a) disponibilità, a qualsiasi titolo, di una sede;

b) aver organizzato, promosso e gestito attività culturali e didattiche ai fini della conservazione e della valorizzazione della cultura e delle tradizioni italiane dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia, in modo prevalente rispetto ad altre attività;

c) aver organizzato e promosso almeno tre manifestazioni o eventi annuali di natura culturale o didattica finalizzati alla conservazione e alla valorizzazione della cultura e delle tradizioni italiane dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia;

d) presenza certificata di un numero corrispondente ad almeno 300 partecipanti complessivi alle manifestazioni o eventi di cui alla lettera c);

e) produzione di materiali di promozione e di informazione sulle attività e sulle manifestazioni o eventi, quali periodici, strumenti anche multimediali di documentazione permanente, cataloghi, pubblicazioni, anche in formato digitale;
f) produzione di ricerche, studi, ecc. relativi alla cultura e alle tradizioni italiane dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia;
g) presenza di un qualificato Direttivo composto da comprovati esperti relativamente alla cultura e alle tradizioni italiane dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia.

3. I soggetti di cui al comma 1 devono altresì possedere i seguenti requisiti:
a) non essere in situazione di difficoltà, come definita dall'articolo 2, numero 18), del Regolamento (CE) 17 giugno 2014, n. 651/2014, ai sensi di quanto previsto articolo 1, comma 4, lettera c) del medesimo Regolamento (CE) 17 giugno 2014, n. 651/2014;
b) non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300).
4. I soggetti di cui al comma 1 devono avere, al momento della liquidazione dell'incentivo, la propria sede legale o una sede operativa in Friuli Venezia Giulia.

Art. 5 verifica del possesso dei requisiti di ammissione

1. Il Servizio effettua idonei controlli circa il possesso dei requisiti di ammissione al finanziamento di cui all'articolo 4, con le modalità previste dall'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), a campione o in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presentate ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera e), a comprova del possesso dei medesimi requisiti di ammissione.
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, nel caso in cui sia riscontrato il non possesso di uno o più dei requisiti di ammissione richiesti, il Servizio dell'Amministrazione regionale competente in materia di attività culturali, di seguito denominato Servizio, revoca l'incentivo eventualmente già concesso ai sensi dell'articolo 12, comma 4.

Titolo III finanziamento annuale alle attività di rilevanza regionale

Capo I domanda, determinazione, concessione e liquidazione dell'incentivo

Art. 6 modalità e termini di presentazione della domanda

1. Ai fini dell'accesso agli incentivi annuali per le attività di rilevanza regionale, le associazioni, in possesso dei requisiti di ammissione di cui al medesimo articolo 4, presentano domanda al Servizio, esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC).

2. La domanda di incentivo, redatta su modello conforme a quello approvato con decreto del Direttore del Servizio, da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito web istituzionale della Regione, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto istante e con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo, è corredata della seguente documentazione, redatta su modulistica conforme a quella approvata con decreto del Direttore del Servizio:
a) copia conforme all'originale dell'atto costitutivo e dello statuto dell'associazione, in forma di atto pubblico o di scrittura privata registrata, nonché l'elenco delle cariche sociali, qualora non già in possesso dell'Amministrazione regionale oppure se variata successivamente all'ultima trasmissione;
b) relazione riepilogativa sulle caratteristiche e sull'attività svolta dall'associazione nei due anni antecedenti alla data di presentazione della domanda;
c) relazione annuale, che descriva le attività di rilevanza regionale che si intendono realizzare nell'annualità per cui è chiesto l'incentivo, da cui emergano i fini di pubblico interesse perseguiti, e che contenga i dati e gli elementi funzionali alla valutazione degli indicatori di dimensione qualitativa e quantitativa, come specificati dagli allegati A e B;
d) bilancio preventivo approvato dell'annualità cui si riferisce l'incentivo, con il dettaglio del preventivo analitico di impiego dell'incentivo, ripartito nelle voci di spesa ammissibili di cui all'articolo 14, e rispettoso dei principi generali di cui all'articolo 13. L'incentivo non può superare il fabbisogno di finanziamento stimato, oltre a un utile ragionevole, pari alla differenza tra i costi previsti e le entrate complessive previste, al netto dell'incentivo regionale richiesto. Nel caso in cui, al momento della presentazione della domanda, il bilancio preventivo non sia ancora stato approvato, esso è sostituito da un piano finanziario preventivo delle entrate e delle uscite relativo all'annualità cui si riferisce l'incentivo. Il bilancio preventivo è trasmesso al Servizio immediatamente dopo la sua approvazione;
e) dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, comprovante:

1) il possesso dei requisiti per l'ammissione agli incentivi di cui all'articolo 4, comma 2;

2) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 3;

3) la titolarità o non titolarità della partita IVA e l'eventuale natura di costo a carico del soggetto beneficiario dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), anche solo parziale, ai fini dell'ammissibilità dei costi;

4) l'assoggettabilità o non assoggettabilità alla ritenuta a titolo d'acconto dell'imposta sul reddito delle società (IRES) pari al 4 per cento dell'importo dell'incentivo, ai sensi dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), con le relative motivazioni;

5) nel solo caso in cui sulla domanda inviata a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) sia stata scansionata la marca da bollo, annullata a cura del soggetto richiedente, e che quindi l'assolvimento dell'imposta di bollo non sia stato effettuato attraverso altre modalità di pagamento (pagamento telematico, versamento su c/c postale, modello F23), l'indicazione di aver ritualmente assolto al pagamento

dell'imposta di bollo e di aver provveduto all'annullamento della marca da bollo, riportando tutti i dati relativi all'identificativo della marca;

6) la non pendenza, nei confronti dell'associazione, di un ordine di recupero che sia l'effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno;

f) fotocopia del documento d'identità in corso di validità del legale rappresentante dell'associazione.

3. Salvo quanto previsto dall'articolo 19, la domanda di incentivo di cui al comma 2 è presentata entro il termine perentorio del 1 marzo di ogni anno.

4. La domanda è inammissibile nei casi in cui:

a) la domanda sia presentata oltre il termine di scadenza;

b) la domanda sia presentata da soggetti diversi da quelli indicati dall'articolo 4, comma 1;

c) la domanda sia priva della sottoscrizione del legale rappresentante del soggetto beneficiario.

5. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il Servizio ne dà comunicazione al richiedente indicandone le cause e assegnando un termine non superiore a trenta giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione. La domanda è inammissibile qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della stessa decorra inutilmente.

Art. 7 istruttoria della domanda di incentivo e commissione di valutazione

1. Il Servizio accerta l'ammissibilità delle domande di incentivo e verifica la regolarità formale e la completezza delle stesse, con particolare riferimento al possesso in capo ai richiedenti dei requisiti di cui all'articolo 4.

2. Le domande risultate ammissibili in esito all'attività istruttoria di cui al comma 1 sono valutate, secondo il sistema ed i criteri di cui all'articolo 8, da una commissione di valutazione nominata con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura, e composta dal medesimo o da un suo delegato, con la funzione di presidente, dal Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali o da un suo delegato, con la funzione di vice presidente, e da un dipendente della Direzione centrale competente in materia di cultura di categoria non inferiore a D. La commissione ha sede presso il Servizio, che assicura anche le funzioni di segreteria. Le funzioni di verbalizzazione sono svolte da un dipendente del Servizio.

3. Ai sensi dell'articolo 6, comma 6, della legge, della commissione di valutazione può far parte, previa verifica da parte del Servizio dell'assenza di cause di incompatibilità, anche l'esperto nel settore della cultura umanistica della Commissione regionale per la cultura, di cui all'articolo 6, comma 2, lettera c), della legge. Tale soggetto, come previsto dall'articolo 6, comma 5, della legge, svolge l'incarico a titolo gratuito, salvo il riconoscimento del solo rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali.

Art. 8 sistema di valutazione delle domande e criteri per la determinazione dell'incentivo

1. Le relazioni annuali allegate alle domande di incentivo sono valutate attribuendo alle attività proposte un punteggio numerico, articolato secondo gli indicatori, categorie e fasce di punteggio di dimensione qualitativa di cui all'allegato A e gli indicatori, categorie e fasce di punteggio di dimensione quantitativa di cui all'allegato B.
2. Qualora il punteggio numerico attribuito in base agli indicatori dell'allegato A risulti inferiore a punti 24, il soggetto istante non accede agli incentivi per l'annualità a cui si riferisce la domanda di contributo.
3. Qualora il punteggio numerico attribuito in base agli indicatori degli allegati A e B risulti inferiore a punti 36, il soggetto istante non accede agli incentivi per l'annualità a cui si riferisce la domanda di contributo.
4. Salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, nella determinazione dell'entità dei contributi, si applicano i seguenti criteri:
a) una quota pari al sessanta per cento dello stanziamento è ripartita in modo proporzionale sulla base dei punteggio complessivo assegnato ad ogni associazione in riferimento alle categorie e fasce dell'indicatore dell'allegato A;
b) una quota pari al quaranta per cento dello stanziamento è ripartita in misura proporzionale sulla base dei punteggio complessivo assegnato ad ogni associazione in riferimento alle categorie e fasce degli indicatori dell'allegato B.
5. La commissione di valutazione trasmette gli esiti della valutazione stessa, con la relativa determinazione dell'entità dei contributi, al Servizio.

Art. 9 determinazione e accettazione dell'incentivo, piano finanziario preventivo delle entrate e delle uscite ed eventuale rimodulazione della relazione annuale

1. Con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura, emanato entro novanta giorni dal termine di cui all'articolo 6, comma 3, comunicato ai beneficiari a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) e pubblicato sul sito web istituzionale della Regione, viene adottato l'elenco dei soggetti di rilevanza regionale ammissibili a finanziamento, con la determinazione dell'esatta entità dell'incentivo assegnato, nonché l'eventuale elenco dei soggetti non ammissibili a incentivo, con la sintesi delle motivazioni di non ammissibilità.
2. Il soggetto beneficiario comunica al Servizio, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1, l'accettazione o la rinuncia all'incentivo. La mancata comunicazione nel termine previsto equivale a rinuncia all'incentivo.
3. Nel caso in cui uno o più dei soggetti beneficiari rinuncino all'incentivo, il Servizio effettua un nuovo calcolo dell'esatta entità dell'incentivo assegnato agli altri soggetti beneficiari, ripartendo l'importo non accettato sulla base dei criteri di cui all'articolo 8, comma 4, e comunicando l'esito di tale nuovo calcolo ai soggetti beneficiari.
4. L'incentivo non può essere superiore al fabbisogno di finanziamento di cui all'articolo 6, comma 2, lettera d). Nel caso in cui l'incentivo risulti superiore a tale fabbisogno di finanziamento, esso viene ridotto automaticamente a tale valore.
5. Successivamente, con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura, comunicato ai beneficiari a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) e pubblicato sul sito web istituzionale della Regione, le risorse finanziarie disponibili vengono ripartite a favore dei soggetti beneficiari. Con tale atto di riparto il procedimento contributivo si conclude, anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, comma 336, lettera a), della

legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Disposizione per la formazione del bilancio pluriennale e annuale (Legge finanziaria 2013)).

Art. 10 concessione e liquidazione dell'incentivo e termini del procedimento

1. Il Servizio concede l'incentivo e, su richiesta del beneficiario, liquida un importo corrispondente al 70 per cento dello stesso incentivo, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 9, comma 2, compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e di crescita.
2. Il Servizio liquida la quota rimanente dell'incentivo entro sessanta giorni dall'approvazione del rendiconto dell'impiego dell'incentivo assegnato per le medesime finalità dal Servizio regionale competente in materia di attività culturali nell'esercizio precedente, compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e di crescita. Qualora nell'esercizio precedente tale incentivo non sia stato assegnato, la quota rimanente è erogata successivamente all'approvazione del rendiconto relativo all'incentivo assegnato nell'esercizio corrente.
3. Il pagamento dell'incentivo è subordinato alla non pendenza, nei confronti dell'associazione, di un ordine di recupero che sia l'effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.
4. Ai sensi di quanto previsto all'articolo 4, comma 4, la liquidazione è subordinata alla presentazione da parte del beneficiario dell'incentivo di una dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, comprovante l'ubicazione della sede legale o di una sede operativa in Friuli Venezia Giulia.

Capo II rendicontazione degli incentivi

Art.11 modalità e termine di presentazione e di approvazione del rendiconto

1. Entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di concessione dell'incentivo, il soggetto beneficiario presenta al Servizio, esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC), il rendiconto dell'incentivo concesso. Il mancato rispetto del termine finale del 30 giugno comporta la revoca del contributo.
2. La rendicontazione è presentata ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II, capo III, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
3. Ai sensi dell'articolo 32 della legge, le spese relative agli incentivi di cui al presente regolamento sono rendicontate fino all'ammontare dell'incentivo concesso.
4. Ai sensi dell'articolo 32 ter della legge:
a) sono rendicontabili, qualora ammissibili, anche le spese sostenute nel periodo compreso fra l'inizio dell'anno di concessione dell'incentivo e la data di presentazione della domanda;

b) le iniziative destinatarie degli incentivi possono svolgersi anche al di fuori del territorio regionale e nazionale.
5. Al rendiconto è allegato:
a) il bilancio consuntivo approvato del soggetto beneficiario relativo dell'annualità cui si riferisce l'incentivo;
b) una relazione riepilogativa delle attività del soggetto beneficiario realizzate nell'annualità cui si riferisce l'incentivo, da cui emerga il perseguimento delle finalità di pubblico interesse.
6. Il Servizio approva il rendiconto entro centoventi giorni dalla data di presentazione.

Art. 12 rideterminazione e revoca dell'incentivo

1. Anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 33 della legge, qualora, dall'esame del bilancio consuntivo di cui all'articolo 11, comma 5, lettera a), emerga che l'importo dell'incentivo ha superato quanto necessario per coprire il fabbisogno di finanziamento, oltre a un utile ragionevole, l'incentivo è conseguentemente rideterminato, applicando allo stesso una riduzione pari all'importo che eccede tale fabbisogno.
2. Qualora venga rendicontata una spesa inferiore all'incentivo concesso, l'incentivo è conseguentemente ridotto fino all'ammontare della spesa rendicontata.
3. Qualora, a seguito dell'esame della relazione riepilogativa di cui all'articolo 11, comma 5, lettera b), vengano riscontrate modifiche sostanziali alle attività che si erano programmate nella relazione annuale prevista dall'articolo 6, comma 2, lettera c), idonee ad influire *ex post* in senso peggiorativo sulle fasce di punteggio numerico attribuite, ovvero, a seguito dell'esame della relazione riepilogativa di cui all'articolo 11, comma 5, lettera b), venga riscontrato il mancato raggiungimento delle finalità di pubblico interesse, l'incentivo è revocato.
4. L'incentivo è revocato anche nell'ipotesi prevista dall'articolo 5, comma 2, e nel caso in cui non vengano rispettate le condizioni previste dall'articolo 10, commi 3 e 4.

Capo III ammissibilità della spesa

Art. 13 principi generali per l'ammissibilità delle spese

1. Le spese per essere ammissibili rispettano i seguenti principi generali:
   a) sono relative alle attività finanziate;
   b) sono riferibili al periodo di svolgimento delle attività finanziate e sono sostenute entro il termine di presentazione del rendiconto;
   c) sono sostenute dal soggetto che riceve il finanziamento.

Art. 14 spese ammissibili

1. Sono ammissibili, a titolo esemplificativo e non tassativo, le seguenti tipologie di spese:
a) spese direttamente collegabili alle attività delle associazioni, quali la retribuzione lorda del personale del soggetto beneficiario, assunto o altrimenti contrattualizzato, con

qualsiasi tipo di contratto di lavoro o di prestazione d'opera, che sia stato impiegato in mansioni relative all'attività dell'associazione diverse da quelle di amministrazione e di segreteria, e relativi oneri sociali a carico del soggetto beneficiario, nonché il rimborso di spese di viaggio, di vitto e di alloggio sostenute da tali soggetti; spese per l'acquisto di beni strumentali; spese per il noleggio o per la locazione finanziaria di beni strumentali, escluse le spese per il riscatto dei beni; spese per l'allestimento di strutture architettoniche mobili e scenografie; spese per l'acquisto di costumi; spese per l'acquisto di strumenti musicali; spese per l'accesso a opere protette dal diritto d'autore e ad altri contenuti protetti da diritti di proprietà intellettuale; spese per il trasporto o la spedizione di strumenti e di altre attrezzature e connesse spese assicurative; spese promozionali e pubblicitarie; spese per affissioni; spese di stampa; spese per premi per concorsi; spese per oneri di sicurezza e per servizi antincendio;
b) spese di rappresentanza, costituite da spese per rinfreschi, catering, allestimenti ornamentali, omaggi, incontri conviviali;
c) spese per compensi corrisposti a soggetti diversi da quelli elencati alla lettera a), quali, a titolo esemplificativo, relatori, scrittori, ricercatori, studiosi, giornalisti, storici, oppure attori, registi, cantanti, musicisti, e artisti in genere, anche per incarichi di docenza, e relativi oneri fiscali, previdenziali, assicurativi qualora essi siano obbligatori per legge e nella misura in cui rimangono effettivamente a carico del soggetto beneficiario, nonché il rimborso di spese di viaggio, di vitto e di alloggio sostenute da tali soggetti;
d) spese per compensi ad altri soggetti che operano per conto del soggetto beneficiario, per prestazioni di consulenza e di sostegno forniti da consulenti esterni e da fornitori di servizi, diverse da quelle elencate alla lettera e), che risultino indispensabili ed imputabili al soggetto beneficiario;
e) spese generali di funzionamento, e, in particolare, costi per la fornitura di elettricità, gas ed acqua; canoni di locazione, spese condominiali e spese di assicurazione per immobili destinati alla sede legale e alle sedi operative; spese per l'acquisto di beni strumentali destinati alla sede legale o alle sedi operative; spese per il noleggio o per la locazione finanziaria di beni strumentali destinati alla sede legale o alle sedi operative, escluse le spese per il riscatto dei beni; spese di pulizia e di manutenzione dei locali delle sedi; spese telefoniche; spese relative al sito internet e per assistenza e manutenzione tecnica della rete e delle apparecchiature informatiche e multimediali; spese postali; spese di cancelleria; spese bancarie; retribuzione lorda del personale impiegato esclusivamente nell'amministrazione e nella segreteria, e relativi oneri sociali a carico del soggetto beneficiario, nonché il rimborso di spese di viaggio, di vitto e di alloggio sostenute da tali soggetti; spese per i servizi professionali di consulenza all'amministrazione; spese relative agli automezzi intestati all'associazione.
2. Le spese di rappresentanza di cui alla lettera b) del comma 1 sono ammissibili nella misura massima del 5 per cento dell'importo dell'incentivo.
3. Le spese per il rimborso delle spese di viaggio, di vitto e di alloggio sostenute dai soggetti di cui alla lettera a) del comma 1 sono ammissibili nella misura massima del 5 per cento dell'importo dell'incentivo.
4. Le spese generali di funzionamento di cui alla lettera e) del comma 1 sono ammissibili nella misura massima del 50 per cento dell'importo dell'incentivo.

5. Le spese sostenute per l'acquisto di beni strumentali di cui alle lettere a) ed e) del comma 1 sono ammissibili nella misura massima del 20 per cento dell'importo dell'incentivo.

Art. 15 spese non ammissibili

1. Non sono ammissibili le seguenti spese:
a) imposta sul valore aggiunto (IVA), salvo che costituisca un costo a carico del soggetto beneficiario;
b) spese per l'acquisto di beni immobili e mobili registrati;
c) ammende, sanzioni, penali ed interessi;
d) altre spese prive di una specifica destinazione o che si qualifichino come contributi o liberalità o donazioni a favore di altri soggetti;
e) spese per oneri finanziari.

Art. 16 documentazione giustificativa delle spese

1. La documentazione giustificativa delle spese è intestata al soggetto beneficiario ed è annullata in originale dallo stesso, con l'indicazione che la spesa è stata sostenuta, anche solo parzialmente, con contributo regionale e riportando gli estremi del decreto di concessione.
2. La documentazione giustificativa delle spese è costituita dalla fattura o documento equivalente, corredati del documento attestante l'avvenuto pagamento, quale l'estratto conto. Ai fini della prova dell'avvenuto pagamento, non è ammessa la dichiarazione di quietanza del soggetto che ha emesso il documento fiscale, salvo i casi in cui è consentito il pagamento in contanti.
3. E' ammesso il pagamento di spese in contanti entro il limite di legge. In tali casi la fattura è quietanzata e sottoscritta dal fornitore e reca la data di pagamento, ovvero il fornitore rilascia dichiarazione liberatoria che riporta i medesimi dati.
4. Gli scontrini fiscali sono ammessi quale documento giustificativo della spesa solo se provano che i costi sostenuti sono riferibili al soggetto beneficiario e permettono di conoscere la natura del bene o servizio acquistato.
5. Sono ammissibili esclusivamente i rimborsi di spese sostenute per vitto (esclusivamente pranzo e cena), alloggio e viaggio (titoli di trasporto pubblico, rimborsi chilometrici, pedaggi autostradali). Non sono ammissibili spese sostenute dal soggetto rimborsato per conto di altri soggetti. I rimborsi di spese sono comprovati da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante i dati relativi al soggetto rimborsato e la causa e la data del viaggio cui si riferisce il rimborso. Il soggetto beneficiario tiene a disposizione per eventuali controlli fatture o altri documenti contabili aventi valore probatorio equivalente che comprovano la spesa sostenuta dal soggetto rimborsato.
6. Il pagamento delle retribuzioni di lavoro dipendente è comprovato dalle busta paga, e, quanto agli oneri fiscali, previdenziali, assicurativi, dal modulo F24 o dal CUD relativo al lavoratore.
7. Nel caso di F24 cumulativi, un prospetto analitico redatto dal soggetto beneficiario dettaglia la composizione del pagamento.

8. Le spese di ospitalità sono comprovate da documentazione recante le generalità dei soggetti ospitati, la durata ed il luogo di svolgimento dell'iniziativa per la quale i soggetti sono stati ospitati, la natura dei costi sostenuti.
9. Le spese telefoniche sono documentate con abbonamento intestato al soggetto beneficiario e, nel caso di ricariche telefoniche, dal pagamento risulta il numero di telefono ricaricato, che deve essere intestato al soggetto beneficiario.

Art. 17 documentazione comprovante la realizzazione dell'attività

1. Il soggetto beneficiario tiene a disposizione del Servizio, presso la propria sede, la documentazione comprovante la realizzazione dell'attività per cui è stato concesso l'incentivo e, in particolare, rassegne stampa, pubblicazioni, video, inviti, newsletter, comunicazioni digitali e via *web* e *social media*, e da cui emerga l'evidenza data alla contribuzione regionale.

Titolo IV disposizioni transitorie e finali

Art. 18 rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applica la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

Art. 19 disposizione transitoria

1. La domanda di incentivo per l'anno 2016 è presentata entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 20 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Allegato A
(riferito all'articolo 8, comma 1)
Indicatore di dimensione qualitativa

Categoria:	**Fascia A 20 punti**	**Fascia B 16punti**	**Fascia C 10punti**	**Fascia D 6 punti**	**Fascia E 0 punti**
1) qualità delle attività che l'associazione intende realizzare, con particolare riferimento alla qualificata attività di conservazione e della valorizzazione della cultura e delle tradizioni italiane dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia	ottima	buona	discreta	sufficien te	insufficien te
2) grado di innovatività ed originalità dell'attività da realizzare	ottimo	buono	discreto	sufficien te	insufficien te

Categoria:	**Fascia A 10 punti**	**Fascia B 8 punti**	**Fascia C 5 punti**	**Fascia D 3 punti**	**Fascia E 0 punti**
3) produzione editoriale, attestata da pubblicazioni, ricerche, studi, ecc., relativi alla cultura e alle tradizioni italiane dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia;	eccellente	adeguat a	sufficien te	scarsa	assente
4) attività promozionale, attestata da materiali di promozione e di informazione sulle attività e sulle manifestazioni o eventi, quali periodici, strumenti anche multimediali di documentazione permanente, cataloghi,	eccellente	adeguat a	sufficien te	scarsa	assente

pubblicazioni, anche in formato digitale, ecc.					
5) presenza di contributi pubblici e privati diversi dagli incentivi regionali	elevata	di alta intensa	di media intensità	scarsa	assente
6) collaborazione nell'organizzazione di festival, concerti, attività espositive, spettacoli dal vivo, ecc., anche all'estero	elevata	di alta intensa	di media intensità	scarsa	assente
7) curriculum vitae dei componenti del Direttivo	eccellente	buono	discreto	sufficien te	insufficien te
8) partnership con istituzioni pubbliche e private di alta qualificazione (università, enti o istituti di ricerca storica, ecc.)	ottima	buona	discreta	sufficien te	scarsa
9) promozione e pubblicizzazione delle attività attraverso la gestione di siti internet multimediali	ottima	buona	discreta	sufficien te	scarsa

Allegato B
(riferito all'articolo 8, comma 1)
Indicatore di dimensione quantitativa

Categoria:	**Fascia A (10 punti)**	**Fascia B (8 punti)**	**Fascia C (5 punti)**	**Fascia D (3 punti)**	**Fascia E (0 punti)**
1) numero di manifestazioni o eventi annuali di natura culturale o didattica finalizzati alla conservazione e alla valorizzazione della cultura e delle tradizioni italiane dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia	più di 10	da 8 a 9	da 6 a 7	da 4 a 5	meno di 5
2) presenza di pubblico complessivo alle manifestazioni o eventi annuali di natura culturale o didattica di cui al n.1	più di 1200	da 801 a 1200	da 601 a 800	da 400 a 600	meno di 400
3) numero di associati o volontari in modo specifico addetto alle manifestazioni e alle attività culturali e didattiche dell'associazione	più di 3	3	2	1	nessuno
4) numero di realtà associative del territorio regionale che si prevede di coinvolgere nell'organizzazione delle manifestazioni o eventi annuali di natura	più di 6	6	5	4	meno di 3

culturale o didattica di cui al n.1					
5) numero di giorni alla settimana di apertura al pubblico della sede dell'associazione o delle plurime sedi (in tal caso da intendersi come somma dei giorni di apertura delle diverse sedi)	più di 4 giorni	4 giorni	3 giorni	2 giorni	1 giorno
6) capacità di copertura del territorio regionale nell'organizzazione delle manifestazioni o eventi annuali di natura culturale o didattica di cui al n.1	Tutte le Province del FVG	Tre Province	Due Province	Una Provincia	//
7) consistenza del patrimonio bibliotecario (presenza di archivio, altro materiale e documentazione)	ottimo	buono	discreto	sufficien te	scarso

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI

16_22_1_DPR_111_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 23 maggio 2016, n. 0111/Pres.

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 1 agosto 2012, n. 158 (Regolamento concernente modalità e criteri per la concessione di contributi in favore di organismi regionali che gestiscono sistemi di certificazione forestale per il funzionamento degli stessi organismi, il mantenimento, l'incremento della certificazione forestale regionale e per stimolare e favorire un sempre maggiore utilizzo del legname certificato, in attuazione dell'articolo 19 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali)).

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali) ed in particolare, l'articolo 19 della stessa;
VISTO il proprio decreto 1 agosto 2012, n. 0158/Pres., con il quale è stato emanato il "Regolamento concernente modalità e criteri per la concessione di contributi in favore di organismi regionali che gestiscono sistemi di certificazione forestale per il funzionamento degli stessi organismi, il mantenimento, l'incremento della certificazione forestale regionale e per stimolare e favorire un sempre maggiore utilizzo del legname certificato, in attuazione dell'articolo 19 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali)";
VISTO il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 352/1 del 24 dicembre 2013;
CONSIDERATO l'obbligo di adeguare alla normativa comunitaria sopra richiamata il proprio decreto n. 0158/Pres./2012;
VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale emanato con proprio decreto 27 agosto 2007, n. 0277/Pres.;
VISTO l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia.);
SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 813 del 13 maggio 2016, con cui è stato approvato il "Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 1 agosto 2012, n. 158 (Regolamento concernente modalità e criteri per la concessione di contributi in favore di organismi regionali che gestiscono sistemi di certificazione forestale per il funzionamento degli stessi organismi, il mantenimento, l'incremento della certificazione forestale regionale e per stimolare e favorire un sempre maggiore utilizzo del legname certificato, in attuazione dell'articolo 19 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali))";

DECRETA

1. È emanato il "Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 1 agosto 2012, n. 158 (Regolamento concernente modalità e criteri per la concessione di contributi in favore di organismi regionali che gestiscono sistemi di certificazione forestale per il funzionamento degli stessi organismi, il mantenimento, l'incremento della certificazione forestale regionale e per stimolare e favorire un sempre maggiore utilizzo del legname certificato, in attuazione dell'articolo 19 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali))" nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

16_22_1_DPR_111_2_ALL1

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 1 agosto 2012, n. 158 (Regolamento concernente modalità e criteri per la concessione di contributi in favore di organismi regionali che gestiscono sistemi di certificazione forestale per il funzionamento degli stessi organismi, il mantenimento, l'incremento della certificazione forestale regionale e per stimolare e favorire un sempre maggiore utilizzo del legname certificato, in attuazione dell'articolo 19 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali))

Articolo 1 oggetto
1. Il presente regolamento dispone modifiche al regolamento concernente modalità e criteri per la concessione di contributi in favore di organismi regionali che gestiscono sistemi di certificazione forestale per il funzionamento degli stessi organismi, il mantenimento, l'incremento della certificazione forestale regionale e per stimolare e favorire un sempre maggiore utilizzo del legname certificato, in attuazione dell'articolo 19 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), emanato con decreto del Presidente della Regione 1 agosto 2012, n. 158.

Articolo 2 sostituzione dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione n. 158/2012
1. L'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 1 agosto 2012, n. 158 (Regolamento concernente modalità e criteri per la concessione di contributi in favore di organismi regionali che gestiscono sistemi di certificazione forestale per il funzionamento degli stessi organismi, il mantenimento, l'incremento della certificazione forestale regionale e per stimolare e favorire un sempre maggiore utilizzo del legname certificato, in attuazione dell'articolo 19 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali)), è sostituito dal seguente:
<<**Articolo 2** (Regime di aiuto)
1. I contributi di cui al presente regolamento sono concessi a titolo de minimis, secondo quanto previsto dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 352/1 del 24 dicembre 2013.
2. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1407/2013, l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi a un'impresa unica non può superare l'importo di 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.
3. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1407/2013, per impresa unica si intende l'insieme delle imprese tra le quali esiste almeno una delle seguenti relazioni, nonché le imprese tra le quali intercorre una delle seguenti relazioni, per il tramite di una o più altre imprese:
a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.>>.

Articolo 3 modifiche all'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione n. 158/2012

1. Al comma 1 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione n. 158/2012 le parole: <<risorse rurali, agroalimentari e forestali>> sono sostituite dalle seguenti: <<competente in materia di risorse forestali>> e le parole: <<gestione forestale e produzione legnosa>> dalle seguenti: <<competente in materia di foreste>>.

Articolo 4 modifica all'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione n. 158/2012
1. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione n. 158/2012 le parole: <<10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi)>> sono sostituite dalle seguenti: <<16 bis della legge regionale n.7/2000>>.

Articolo 5 modifiche all'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione n. 158/2012
1. All'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione n. 158/2012 sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla rubrica la parola: <<erogazione>> è sostituita dalla seguente: <<liquidazione>>;
b) al comma 1 la parola: <<erogato>> è sostituita dalla seguente: <<liquidato>>;
c) il comma 2 è abrogato.

Articolo 6 sostituzione dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione n. 158/2012
1. L'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione n. 158/2012 è sostituito dal seguente:
<< **Articolo 10** (Cumulo degli aiuti)
1. Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 1407/2013, gli aiuti concessi ai sensi del presente regolamento possono essere cumulati con aiuti de minimis concessi a norma di altri regolamenti de minimis, a condizione che non venga superato il massimale di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del medesimo regolamento.
2. Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1407/2013, gli aiuti de minimis sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili fino alle intensità di contributi massimi consentiti dalla normativa comunitaria.>>.

Articolo 7 abrogazione dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione n. 158/2012
1. L'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione n. 158/2012 è abrogato.

Articolo 8 entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI

16_22_1_DPR_112_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 23 maggio 2016, n. 0112/Pres.

DPR n. 361/2000, art. 2. Fondazione "Opera Colledani - Bulian" - Valvasone Arzene (PN). Approvazione di modifiche statutarie.

IL PRESIDENTE

PREMESSO che con proprio decreto n. 0409/Pres. del 22 dicembre 2006 l'istituzione di pubblica assistenza e beneficenza "Fondazione Colledani-Bulian" con sede a Valvasone (PN) è stata depubblicizzata e trasformata in Fondazione di diritto privato con la denominazione di Fondazione "Opera Colledani-Bulian" e ne è stato approvato lo statuto;
PRESO ATTO che a seguito dell'entrata in vigore dal 1° gennaio 2015 della legge regionale 5 novembre 2014, n. 20 "Istituzione del Comune di Valvasone Arzene mediante fusione dei Comuni di Arzene e Valvasone, ai sensi dell'articolo 7, primo comma, numero 3), dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia", la sede della Fondazione ora è sita nel nuovo Comune denominato Valvasone Arzene.
VISTA la domanda del 20 aprile 2016 con cui il Presidente della Fondazione, che è iscritta al n. 154 del Registro regionale delle persone giuridiche, ha chiesto l'approvazione delle modifiche statutarie deliberate dal Consiglio di amministrazione del 23 marzo 2016;
VISTO il verbale di detto Consiglio, a rogito del dott. Romano Jus, notaio in Pordenone, rep. n. 141578, racc. n. 35598, ivi registrato l'8 aprile 2016 al n. 3655/1T;
RILEVATO che le suddette modifiche statutarie sono dirette a recepire nuove esigenze organizzative;
RICONOSCIUTA l'opportunità di accogliere la richiesta;
VISTA l'assenza di rilievi da parte della Direzione centrale salute, integrazione socio-sanitaria, politiche sociali e famiglia;
VISTO l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;
VISTI gli articoli 4, 8 e 42 dello Statuto della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

DECRETA

1. Sono approvate le modifiche statutarie della Fondazione "Opera Colledani-Bulian", con sede a Valvasone Arzene (PN), deliberate dal Consiglio di amministrazione del 23 marzo 2016.
2. Il nuovo statuto, il cui testo viene allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, produrrà effetti a seguito dell'iscrizione del presente provvedimento nel Registro regionale delle persone giuridiche.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

16_22_1_DPR_112_2_ALL1

Statuto della Fondazione "Opera Colledani-Bulian" - Valvasone Arzene

Art. 1 denominazine, sede, origine

LA CASA ALBERGO PER ANZIANI, denominata FONDAZIONE "COLLEDANI- BULIAN", è nata dal testamento olografo della Signora Nerina COLLEDANI-BULIAN, pubblicato il 29.12.1967. Con Decreto dell'Assessore per le Autonomie Locali n. 23 del 05.10.1992, l'Ente viene eretto in Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficienza di cui alla Legge n. 6972 del 17 luglio 1890.
Successivamente depubblicizzata, si è costituita in VALVASONE ora VALVASONE ARZENE, con sede in via Borgo San Antonio, n. 9 in Fondazione di diritto privato, ai sensi dell'art. 19 della Legge Regionale 11.12.2003, n. 19, denominata Fondazione "OPERA COLLEDANI-BULIAN".

Art. 2 scopi

La Fondazione si prefigge lo scopo di realizzare opere e servizi a favore, in via prioritaria, di persone anziane del Comune di Valvasone Arzene ed a quanti hanno domicilio di soccorso in qualunque altro Comune.
La Fondazione non ha scopo di lucro, ha autonomia statutaria, patrimoniale, contabile, gestionale e tec-

nica ed opera con criteri imprenditoriali improntando la propria attività gestionale a criteri di efficienza, efficacia, economicità, perseguendo l'equilibrio tra costi e ricavi.
La Fondazione può collaborare con Enti pubblici e privati, Fondazioni, Aziende pubbliche di servizi alla persona A.S.P., Enti locali, imprese ed associazioni pubbliche e private stipulando apposite convenzioni, e ciò al fine di conseguire i fini istituzionali nonché provvedere alla gestione e manutenzione del proprio patrimonio.
La Fondazione si prefigge in particolare lo scopo di accogliere in forma residenziale soggetti anziani autosufficienti e parzialmente autosufficienti. Non potranno essere ospitate persone affette da malattie infettive e persone che siano socialmente pericolose.
La Fondazione persegue anche l'accoglimento diurno di persone per la somministrazione di pasti, per servizi di igiene personale, per la partecipazione ai momenti di socializzazione e animazione.
Per brevi periodi di tempo è possibile l'accoglimento in forma residenziale e semiresidenziale di persone usualmente assistite in famiglia (funzione respiro) in locali appositamente predisposti.
La Fondazione può mettere a disposizione di terzi locali, aree ed attrezzature per finalità sociali e/o assistenziali, fatto salvo il prioritario soddisfacimento delle esigenze degli ospiti residenti.

Art. 3 ammissione

Le norme disciplinanti le modalità di presentazione delle domande di ricovero ed i criteri di priorità per l'ammissione, le prestazioni delle garanzie per il pagamento delle rette dovute dai ricoverati e l'importo delle stessa saranno stabilite nell'apposito Regolamento di gestione, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Art. 4 patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito da:
- Beni caduti nella successione della defunta Colledani-Bulian Nerina;
- Donazioni, liberalità, lasciti testamentari che verranno disposti a favore della Fondazione con specifica destinazione alla realizzazione di opere e servizi a favore delle persone anziane ospitate.

Art. 5 mezzi finanziari

La Fondazione trae i mezzi per l'attuazione delle proprie finalità, per l'amministrazione e la gestione da:
- Ricavo proveniente dalle rette di ricovero;
- Contributi ed elargizioni straordinari di enti pubblici e privati, da donazioni, liberalità, lasciti testamentari che non abbiano specifica destinazione a patrimonio;
- Concorsi di spesa e compartecipazioni nell'organizzazione di eventi in favore degli ospiti da parte di enti e privati;
- Sponsorizzazioni o altre forme di finanziamento e/o concessione di fondi.

Art. 5 bis bilancio e contabilità

La Fondazione adotta la contabilità economica ed il budget previsionale costituisce programma per la gestione della spesa.
Il Consiglio di Amministrazione nel quarto trimestre di ciascun anno deve approvare il budget previsionale per l'anno successivo e nel secondo trimestre il bilancio consuntivo di esercizio.
Ogni nuova spesa non prevista nel budget previsionale deve essere autorizzata dal Consiglio di Amministrazione.
In caso di necessità e somma urgenza il Presidente può effettuare la spesa ma deve riferirne in consiglio per la ratifica nella prima seduta utile, ovvero entro 60 (sessanta giorni) e comunque entro il termine dell'esercizio.

Art. 6 organi

Sono organi della Fondazione:
- Il Presidente, il Vice Presidente ed il Consiglio di Amministrazione, i quali durano in carica cinque anni e sono rieleggibili;
- il Revisore dei conti.
- I consiglieri non possono restare in carica per più di 3 (tre) mandati consecutivi purché ciascun mandato abbia avuto durata non inferiore a 2 (due) anni.
La carica di consigliere può essere retribuita con un gettone di presenza, per ogni seduta del Consiglio, nella misura non superiore al 70% dell'importo dei gettoni di presenza spettanti ai consiglieri del Comune in cui ha sede la Fondazione ed è deliberato dal Consiglio di Amministrazione.
Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta un rimborso delle spese vive di viaggio sostenute per la partecipazione ad attività di interesse dell'Ente diverse dalle sedute del Consiglio, che si svolgano al di fuori del territorio comunale di VALVASONE ARZENE e siano espressamente autorizzate dal Presidente.

Art. 7 nomina del Presidente

Il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti e può essere riconfermato per un ulteriore mandato consecutivo.
E' nominato nella prima seduta del Consiglio rinnovato da tenersi entro 15 giorni dalla comunicazione di designazione dei nuovi membri.
La convocazione è disposta dal membro più anziano di età e gli argomenti posti all'ordine del giorno della seduta sono: nomina del Presidente, nomina del Vice Presidente, verifica di eventuali cause di incompatibilità.
La sua opera può essere retribuita nella misura massima del 30% della indennità prevista per il Sindaco del Comune in cui ha sede la Fondazione ed è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.
Nel caso di vacanza della carica di Presidente per dimissioni da Presidente, rimanendo peraltro consigliere, il Vice Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione per la nomina del nuovo Presidente entro il termine di 15 giorni.
Nel caso di vacanza della carica di Presidente anche per dimissioni da Consigliere o per altra causa il Vice Presidente, o in sua assenza o contemporanee dimissioni il consigliere più anziano di età, convoca il Consiglio di Amministrazione per la nomina del nuovo Presidente entro 15 giorni dalla notifica della designazione di un nuovo consigliere da parte dell'ente competente alla surroga.
Il procedimento di cui ai precedenti commi 5) e 6) trova applicazione anche in caso di dimissioni del Vice Presidente.

Art. 8 compiti del Presidente

Spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione di rappresentare l'Ente, di curare l'esecuzione delle delibere adottate dal Consiglio, sospendere per gravi ed urgenti motivi i dipendenti e di prendere in ogni caso di urgenza tutti i provvedimenti reclamati dal bisogno, salvo riferirne in consiglio in adunanza da convocare entro il termine massimo di 60 (sessanta) giorni.
Spetta inoltre al Presidente:
- Convocare e presiedere le adunanze del Consiglio di Amministrazione fissando il relativo ordine del giorno e curandone la comunicazione a ciascun membro;
- Esercitare la superiore vigilanza sul buon andamento dei servizi erogati dalla Fondazione;
- Assumere tutti i provvedimenti reclamati dal bisogno e dalla attività gestionale ordinaria;
- Concludere e sottoscrivere nell'interesse della Fondazione tutti i contratti. La sottoscrizione di contratti che comportano impegni di spesa pluriennali superiori a due esercizi deve essere autorizzata dal Consiglio di Amministrazione.

Il bilancio di previsione costituisce, in capo al Presidente, autorizzazione operativa in materia gestionale della Fondazione.

Art. 9 Vice Presidente

In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il Vice Presidente, nominato dal Consiglio di Amministrazione.
Il Vice Presidente può esercitare tutte le funzioni del Presidente assente o impedito per non più di 90 (novanta) giorni consecutivi, termine entro il quale deve convocare il Consiglio di Amministrazione per la nomina di un nuovo Presidente.

Art. 10 nomina del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 (cinque) membri compreso il Presidente così designati:
- n. 4 (quattro) nominati dal Sindaco del Comune di Valvasone Arzene su indicazione dal Consiglio Comunale, di cui 1 (uno) dalle minoranze consiliari;
- n. 1 (uno) di comune accordo dalla Parrocchia SS.mo Cuore di Cristo di Valvasone, dalla Parrocchia San Michele Arcangelo di Arzene e dalla Parrocchia San Lorenzo Martire di San Lorenzo di Arzene residente nel territorio del Comune di Valvasone Arzene.

Il Consiglio di Amministrazione entra in carica il giorno dell'insediamento e dura in carica 5 anni. Il Sindaco di Valvasone Arzene deve designare i membri del Consiglio di Amministrazione della Fondazione entro 60 giorni dalla scadenza del mandato.
Nel caso di dimissioni di 1 o 2 consiglieri gli Enti preposti alla designazione dei sostituti debbono provvedervi entro 60 giorni dalla comunicazione delle dimissioni.
Nel caso di inerzia degli Enti preposti alla nomina dei consiglieri, il consiglio di Amministrazione può cooptare a far parte del consesso un soggetto avente i requisiti idonei a ricoprire la carica per il tempo residuo del mandato.
Le dimissioni contemporanee della maggioranza dei Consiglieri presentate al protocollo della Fondazione comportano la decadenza del Consiglio che deve essere rinnovato nel termine di 60 giorni. Il Presidente ed il Vice Presidente restano in carica per l'ordinaria gestione sino all'insediamento del nuovo Consiglio.

Art. 11 adunanze del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio deve riunirsi almeno quattro volte all'anno.
Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono ordinarie e straordinarie. Le prime hanno luogo per l'approvazione rispettivamente del bilancio di esercizio, del budget previsionale, delle rette di ricovero e delle tariffe dei servizi, delle eventuali indennità di carica, dei regolamenti interni.
Le adunanze sono convocate con appositi avvisi del Presidente unitamente all'elenco degli argomenti da trattare.
Gli avvisi sono recapitati all'indirizzo indicato da ciascun consigliere al momento dell'insediamento ovvero trasmessi a mezzo di strumenti informatici almeno cinque giorni liberi prima delle adunanze ordinarie ed almeno tre giorni liberi per le adunanze straordinarie. Negli stessi termini sono depositati presso l'Ufficio amministrativo a disposizione dei consiglieri tutti gli atti relativi agli argomenti da trattare indicati nell'ordine del giorno.

Art. 12 deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Le deliberazioni del Consiglio devono essere prese con l'intervento della metà più uno di coloro che lo compongono a maggioranza assoluta dei voti favorevoli espressi dagli intervenuti. Le votazioni si faranno per appello nominale e a voti palesi. Hanno sempre luogo a voti segreti quando si tratti di questioni concernenti persone.
Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono private salvo diversa disposizione del Consiglio stesso.
Il Consiglio, con il voto favorevole di tutti i componenti in carica, può discutere e deliberare anche su argomenti non inseriti all'ordine del giorno.
Gli argomenti oggetto delle deliberazioni del Consiglio vengono pubblicati sul sito istituzionale della Fondazione.

Art. 13 processi verbali

I processi verbali sono redatti dal Segretario e sono firmati dal Presidente e dall'estensore.
In caso di assenza o impedimento del Segretario i verbali sono redatti da un consigliere che ne cura anche gli adempimenti successivi previsti dall'art. 17 dello Statuto.

Art. 14 potere deliberativo

Il Consiglio di Amministrazione delibera su tutti i provvedimenti che ritiene finalizzati al raggiungimento degli scopi della Fondazione.

Art. 15 decadenza dei Consiglieri

I membri del Consiglio che senza giustificato motivo non intervengano per tre sedute consecutive, previo formale invito a giustificare le assenze entro il termine di 30 (trenta) giorni decadono dalla carica.
La contestazione di eventuali cause di incompatibilità contestate per iscritto ad un consigliere devono essere discusse in apposita adunanza da tenersi entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla contestazione.
La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione e comunicata entro 15 (quindici) giorni all'Ente che deve provvedere alla nomina di un nuovo consigliere, ai sensi del precedente art. 10.
Il Comune di Valvasone Arzene e le Parrocchie di Arzene, San Lorenzo di Arzene e di Valvasone che provvedono alla nomina dei consiglieri possono revocarli solo per il venir meno dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale.

Art. 16 Revisore dei conti - nomina e competenze

Il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina di un Revisore effettivo e di uno supplente iscritti al Registro dei revisori contabili. Al Revisore spettano le funzioni di controllo sull'attività della Fondazione con particolare riguardo agli aspetti finanziari; ha diritto ad intervenire ad ogni seduta del Consiglio di Amministrazione. Sul budget preventivo e sul bilancio di esercizio redige apposita relazione. Il Revisore dura in carica cinque anni e non può essere rinominato.

Art. 17 il Segretario

Il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina di un Segretario che ha il compito di verbalizzare gli argomenti trattati e le deliberazioni assunte nelle adunanze, pubblicare il relativo verbale per un periodo non inferiore a 15 (quindici) giorni all'Albo della Fondazione e sul sito informatico dopo la sua approvazione.
Il Segretario sottoscrive il verbale delle adunanze unitamente al Presidente.
Cura la trasmissione, per opportuna conoscenza, delle deliberazioni di approvazione del bilancio di esercizio al Sindaco del Comune di Valvasone Arzene.
Spetta al Segretario la regolare tenuta del registro protocollo delle carte e documenti della Fondazione nonché la tenuta del registro delle fatture attive e passive e dell'inventario dei beni.

Art. 18 modifiche statutarie

Ogni modifica al presente statuto verrà apportata dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi membri.
La proposta di modifica dello statuto della Fondazione deve acquisire il parere non vincolante del Consiglio Comunale di Valvasone Arzene. Detto parere deve essere espresso nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla richiesta.

Art. 19 scioglimento

In caso di scioglimento della Fondazione "OPERA COLLEDANI-BULIAN" il Comune di Valvasone Arzene subentra nella titolarità del patrimonio della Fondazione.

Art. 20 legislazione applicabile

Per le materie non contemplate nel presente Statuto di osservano le disposizioni legislative ed i regolamenti in vigore.

Art. 21 norma transitoria

L'art. 5 bis trova applicazione a decorrere dall'esercizio 2017. Nell'esercizio 2016 il bilancio finanziario verrà affiancato dal bilancio economico.

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI

16_22_1_DPR_113_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 23 maggio 2016, n. 0113/Pres.

LR 23/1997, art. 23. Comune di Grado (GO). Sostituzione del Commissario straordinario.

IL PRESIDENTE

VISTO il proprio decreto 18 settembre 2015, n. 0191/Pres., con il quale è stato sciolto il Consiglio comunale del Comune di Grado e nominato il dott. Claudio Kovatsch quale Commissario per l'esercizio delle funzioni del Sindaco, della Giunta e del Consiglio comunale dell'ente in parola, fino alle elezioni degli organi ordinari dell'ente;
VISTA la nota pervenuta via P.E.C. il 28 aprile 2016, con la quale il dott. Claudio Kovatsch rassegna le dimissioni dalle funzioni di Commissario, con decorrenza 2 maggio 2016;
VISTO il decreto dell'Assessore alle autonomie locali e coordinamento delle riforme, comparto unico, sistemi informativi, caccia e risorse ittiche, delegato alla Protezione civile, n. 544/AAL del 2 maggio 2016, con il quale, ai sensi dell'articolo 23, comma 6, della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23, è stata nominata la dott.ssa Anna D'Angelo quale Commissario per la provvisoria amministrazione del Comune di Grado fino alla data del decreto del Presidente della Regione, adottato ai sensi del comma 2 dell'articolo 23, della medesima legge regionale;
VISTO l'articolo 23 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23, ed in particolare il comma 2, il quale prevede che i provvedimenti di scioglimento dei consigli provinciali e comunali e di nomina dei relativi commissari sono adottati dal Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali;
RITENUTO di confermare la dott.ssa Anna D'Angelo, già nominata Commissario per la provvisoria amministrazione del Comune di Grado in sostituzione del dott. Claudio Kovatsch con il decreto assessorile sopracitato, quale persona idonea ad assicurare, con la dovuta competenza, l'amministrazione dell'Ente fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge;
VISTO il decreto dell'Assessore alle autonomie locali e coordinamento delle riforme, comparto unico, sistemi informativi, caccia e risorse ittiche, delegato alla Protezione civile n. 398/AAL del 5 aprile 2016, con il quale sono stati convocati i comizi elettorali per il rinnovo degli organi del Comune di Grado per la giornata di domenica 5 giugno 2016;
VISTO lo Statuto di autonomia;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 4 maggio 2016, n. 747;

DECRETA

1. La dott.ssa Anna D'Angelo è nominata Commissario straordinario per la provvisoria amministrazione del Comune di Grado in sostituzione del dott. Claudio Kovatsch, con gli stessi poteri conferiti a quest'ul-

timo e fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.
2. Al predetto Commissario è riconosciuta l'indennità di carica prevista dall'articolo 23, comma 4, della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23. Allo stesso si applica altresì la normativa vigente in materia di rimborso spese e indennità di missione per gli amministratori dell'ente commissariato.
3. Il presente decreto è trasmesso al Comune di Grado, al Commissario del Governo nella Regione Friuli Venezia Giulia ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Gorizia nonché pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

16_22_1_DPR_114_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 24 maggio 2016, n. 0114/Pres.

Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Regione 16 novembre 2010, n. 0245/Pres. (Regolamento recante criteri e modalità per l'erogazione dei contributi all'Associazione della riserva di caccia o ad altro soggetto che esprime il Presidente del Distretto venatorio, in esecuzione degli articoli 18, comma 3, e 39, comma 1, lettera d), della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria)).

IL PRESIDENTE

VISTA la legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modifiche (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);
VISTA la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6, e successive modifiche (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria);
VISTO l'articolo 14, commi 1 e 2, della legge regionale 6/2008, il quale prevede l'individuazione, con deliberazione della Giunta regionale, di unità territoriali denominate riserve di caccia e l'assegnazione, da parte dell'Amministrazione regionale, del territorio corrispondente a ciascuna riserva di caccia a una associazione senza fine di lucro costituita tra i cacciatori ammessi a esercitare l'attività venatoria sul medesimo territorio;
VISTO l'articolo 23, comma 1, della legge regionale 6/2008, ai cui sensi la Regione autorizza l'istituzione di aziende faunistico-venatorie, senza fini di lucro, per finalità di miglioramento ambientale e faunistico, a favore di uno o più proprietari o conduttori che conferiscono i loro terreni al fine di goderne l'utilizzo a scopo venatorio;
VISTO l'articolo 17 della legge regionale 6/2008, il quale dispone l'istituzione, con deliberazione della Giunta regionale, dei distretti venatori, unità territoriali composte dalle Riserve di caccia, dalle aziende faunistico-venatorie e dagli altri organismi venatori il cui territorio ricade, in misura prevalente, nell'ambito territoriale di competenza del Distretto venatorio, il cui Presidente è eletto tra i legali rappresentanti dei soggetti suddetti;
VISTO l'articolo 18 della legge regionale 6/2008, il quale individua le funzioni dei distretti venatori e, in particolare, il comma 3, lettera b), il quale autorizza l'Amministrazione regionale a erogare, alla associazione della riserva di caccia o ad altro soggetto che esprime il Presidente del distretto venatorio, contributi per le spese concernenti la predisposizione del piano venatorio distrettuale (PVD) di cui all'articolo 13 della medesima legge, nella misura massima del 60 per cento della spesa ritenuta ammissibile;
VISTO l'articolo 39, comma 1, lettera d), della legge regionale 6/2008, il quale prevede che, con regolamento da emanarsi in esecuzione dell'articolo 18, comma 3, della medesima legge, sono individuati, tra l'altro, i criteri di riparto dello stanziamento del bilancio tra i Distretti venatori, i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi e le tipologie di spese ammissibili concernenti la predisposizione del PVD;
VISTO il proprio decreto 16 novembre 2010, n. 0245/Pres. "Regolamento recante criteri e modalità per l'erogazione dei contributi all'associazione della riserva di caccia o ad altro soggetto che esprime il Presidente del distretto venatorio, in esecuzione degli articoli 18, comma 3, e 39, comma 1, lettera d), della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria)";

VISTA la legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012) e, in particolare, l'articolo 2 che ha modificato la disciplina del termine del procedimento contenuta nell'articolo 5 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);
VISTA la Relazione politico-programmatica 2016-2018 e, in particolare, gli indirizzi per le attività relative al finanziamento dei distretti venatori per lo svolgimento dei compiti istituzionali e delle funzioni di rilievo pubblicistico di cui all'articolo 18 della legge regionale 6/2008, tra cui la predisposizione dei PVD;
VISTA la legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di stabilità 2016) e, in particolare, l'articolo 2, comma 51, il quale, in attuazione degli indirizzi suddetti, finanzia l'intervento relativo ai contributi ai distretti venatori per le spese concernenti la predisposizione dei PVD;
VISTA la legge regionale 11 marzo 2016, n. 3 (Norme di riordino delle funzioni delle Province in materia di vigilanza ambientale, forestale, ittica e venatoria, di ambiente, di caccia e pesca, di protezione civile, di edilizia scolastica, di istruzione e diritto allo studio, nonché di modifica di altre norme in materia di autonomie locali e di soggetti aggregatori della domanda) e, in particolare, l'articolo 28, comma 1, lettera i), il quale ha apportato modifiche all'articolo 13 della legge regionale 6/2008, semplificando la procedura di approvazione del PVD e modificandone i contenuti;
RITENUTO pertanto opportuno modificare l'articolo 8 e gli allegati C e D al regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 245/2010 e di introdurre la disciplina transitoria per l'anno 2016, al fine di definire con maggiore completezza l'iter procedimentale, perfezionandolo, semplificandolo e chiarendone e riducendone i termini e di rendere il testo più facilmente applicabile ai casi concreti e più facilmente e celermente fruibile dai beneficiari;
VISTO l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 19 maggio 2016, n. 868;

DECRETA

1. È emanato il "Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Regione 16 novembre 2010, n. 0245/Pres. (Regolamento recante criteri e modalità per l'erogazione dei contributi all'Associazione della riserva di caccia o ad altro soggetto che esprime il Presidente del distretto venatorio, in esecuzione degli articoli 18, comma 3, e 39, comma 1, lettera d), della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria))", nel testo allegato al presente decreto quale parte integrante e sostanziale.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

16_22_1_DPR_114_2_ALL1

Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Regione 16 novembre 2010, n. 245 (Regolamento recante criteri e modalità per l'erogazione dei contributi all'Associazione della riserva di caccia o ad altro soggetto che esprime il Presidente del distretto venatorio, in esecuzione degli articoli 18, comma 3, e 39, comma 1, lettera d), della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria)).

art. 1 sostituzione dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 245/2010

1. L'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 16 novembre 2010, n. 245 (Regolamento recante criteri e modalità per l'erogazione dei contributi all'Associazione della riserva di caccia o ad altro soggetto che esprime il Presidente del distretto venatorio, in esecuzione degli articoli 18, comma 3, e 39, comma 1, lettera d), della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria)) è sostituito dal seguente:

"Art. 8 Riparto delle risorse disponibili e criteri e modalità di concessione ed erogazione dei contributi

1. I beneficiari presentano al Servizio competente la domanda di contributo, in conformità alla vigente normativa in materia di bollo, corredata di preventivo di spesa e redatta secondo l'allegato C, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso relativo allo stanziamento delle risorse finanziarie e, in ogni caso, antecedentemente al sostenimento delle spese.
2. Le risorse disponibili sono ripartite fra i beneficiari in modo proporzionale alle spese preventivate ritenute ammissibili.
3. I contributi sono concessi, nella misura massima del 60 per cento della spesa preventivata ritenuta ammissibile, con decreto del Direttore del Servizio competente da adottarsi entro novanta giorni dal termine finale di presentazione delle domande. Qualora le relative risorse finanziarie siano stanziate unicamente con legge regionale di assestamento del bilancio, il termine di novanta giorni è ridotto a quarantacinque.
4. I beneficiari presentano la rendicontazione dell'intera spesa sostenuta, nel rispetto delle disposizioni di cui al titolo II, capo III, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), entro sessanta giorni dall'adozione della deliberazione della Giunta regionale che approva il PVD. Qualora il beneficiario del contributo sia l'associazione della riserva di caccia o l'azienda

faunistico-venatoria che esprime il Presidente del distretto venatorio avente la natura dei soggetti di cui all'articolo 43 della legge regionale 7/2000, la rendicontazione è redatta secondo l'allegato D.
5. Il Servizio competente dispone verifiche contabili a campione in misura non inferiore al 5 per cento delle rendicontazioni pervenute.
6. I contributi sono erogati con decreto del Direttore del Servizio competente, da adottarsi entro novanta giorni dal termine finale di presentazione delle rendicontazioni, nella misura massima del 60 per cento della spesa rendicontata ritenuta ammissibile.
7. Nel caso di ulteriore disponibilità delle risorse finanziarie nell'esercizio di presentazione della domanda di cui al comma 1, il contributo è concesso ed erogato, sulla base di tale domanda, sino alla concorrenza della misura massima di cui al comma 6, con decreto del Direttore del Servizio competente da adottarsi entro novanta giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso relativo allo stanziamento delle ulteriori risorse finanziarie.".

art. 2 sostituzione dell'allegato C al decreto del Presidente della Regione 245/2010

1. L'allegato C al decreto del Presidente della Regione 245/2010 è sostituito dall'allegato A al presente regolamento.

art. 3 sostituzione dell'allegato D al decreto del Presidente della Regione 245/2010

1. L'allegato D al decreto del Presidente della Regione 245/2010 è sostituito dall'allegato B al presente regolamento.

art. 4 disposizioni transitorie

1. Per l'anno 2016, la domanda di contributo di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 245/2010, come sostituito dall'articolo 1 del presente regolamento, è presentata entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo regolamento.
2. Per l'anno 2016, i contributi sono concessi entro trenta giorni dal termine finale di presentazione delle domande, la rendicontazione è presentata entro il termine fissato dai decreti di concessione dei contributi e i contributi sono erogati entro trenta giorni dal termine finale di presentazione delle rendicontazioni.

art. 5 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Allegato A (riferito all'art. 2)
Sostituzione dell'allegato C al d.p.reg. 245/2010

"Allegato C – Modello di domanda
(riferito all'art. 8, comma 1)

protocollo	Alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche Servizio caccia e risorse ittiche Via Sabbadini, 31 33100 Udine
marca da bollo	Contributo per la predisposizione del piano venatorio distrettuale, previsto dall'art. 18, comma 3, lettera b), della legge regionale 6/2008

Domanda

Il/la sottoscritto/a ____ in qualità di
Direttore della riserva di caccia di _______________________________________
o altro soggetto ____
che esprime il Presidente del distretto venatorio n° _________________
con sede a __________________________________ cap ___________ prov. _____
indirizzo ______________ n.______ cod. fisc. _______________________________

chiede, per le finalità previste dalla legge e dal regolamento, la concessione e l'erogazione del contributo per l'anno ___________, nella misura e con le modalità di cui all'art. 8 del regolamento e precisamente preventiva una spesa di € _______________.

Chiede che il pagamento avvenga sul conto corrente IBAN ___________________, intestato alla suddetta riserva o altro soggetto che esprime il Presidente del distretto venatorio.

Esonera l'Amministrazione e la Tesoreria regionali da ogni responsabilità per errori in cui le medesime possano incorrere in conseguenza di inesatte indicazioni contenute nella presente e per effetto di mancata comunicazione, nelle dovute forme, di eventuali variazioni successive.

Chiede di ricevere le comunicazioni inerenti al presente procedimento al sg. indirizzo:

città ____cap _________________prov. __________

via ____n. __________

e-mail ____PEC ____

tel. ____cell. ____

Allega copia di un documento di identità in corso di validità e preventivo di spesa.

Dichiara - ai sensi dell'art. 47 del d.p.r. n. 445/2000 s.m. (dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà), consapevole delle sanzioni penali per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci e della decadenza dai benefici previste, rispettivamente, dagli artt. 76 e 75 del medesimo decreto – che le informazioni rese corrispondono al vero.

Informativa ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 s.m.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dell'accoglimento della domanda. Essi sono trattati, su supporti cartacei e informatici, esclusivamente in relazione al presente procedimento e con modalità tali da garantirne la sicurezza e la riservatezza; sono comunicati soltanto ai soggetti previsti dalla normativa vigente. All'interessato spettano i diritti di cui all'art. 7 e ss. del d.lgs. cit. Titolare del trattamento è il Direttore centrale; responsabili del trattamento sono il Direttore del Servizio e, per la parte automatizzata, l'Insiel SPA.

data firma"

Allegato B (riferito all'art. 3)
Sostituzione dell'allegato D al d.p.reg. 245/2010

"Allegato D – Modello di rendiconto
(riferito all'art. 8, comma 4)

protocollo	Alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche Servizio caccia e risorse ittiche Via Sabbadini, 31 33100 Udine

Contributo per la predisposizione del piano venatorio distrettuale, previsto dall'art. 18, comma 3, lettera b), della legge regionale 6/2008

Rendiconto

Il/la sottoscritto/a ____ in qualità di *(compilare l'ipotesi che interessa):*

□ Direttore della riserva di caccia di ____
□ legale rappresentante dell'azienda faunistico-venatoria _____________________

che esprime il Presidente del distretto venatorio n° _________________

presenta a titolo di rendiconto il seguente elenco analitico della documentazione giustificativa della spesa, nel rispetto delle disposizioni previste dal titolo II, capo III, della l.r. 7/2000 s.m.:

fatt. n° __________________________________, emessa da __________________

pagata il _________________________________, importo € ___________________

Dichiara – ai sensi dell'art. 47 del d.p.r. n. 445/2000 s.m. (dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà)), consapevole delle sanzioni penali per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci e della decadenza dai benefici previste dal combinato disposto degli artt. 76 e 75 del medesimo decreto – quanto segue:

- le spese, comprovate da idonea documentazione giustificativa in proprio possesso, intestata alla riserva o all'azienda faunistico-venatoria che esprime il Presidente del distretto venatorio, sono state sostenute per le finalità previste dalla legge e dal regolamento;
- la spesa non coperta dal contributo regionale è stata *(compilare l'ipotesi che interessa)*:
  □ sostenuta con la quota di cui all'art. 17, comma 6, lettera b), della legge regionale 6/2008;
  □ finanziata per € ___________ dai seguenti altri soggetti pubblici o privati: ___________________

Allega copia di un documento di identità in corso di validità.

Data firma"

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI

16_22_1_DDS_COMP SIST AGROAL_1351_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio competitività sistema agro alimentare 25 maggio 2016, n. 1351

Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 15 dicembre 2015, articolo 9. Rilascio autorizzazioni per gli impianti viticoli.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
RICHIAMATO il disposto dell'articolo 11, comma 5, lettera a), della legge regionale 8 agosto 2007, n. 20 (Norme in materia di disciplina sanzionatoria in viticoltura, nonché modifiche alla legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali));
RICHIAMATO l'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2016, n. 23 (Regolamento di disciplina delle modalità tecnico - procedurali per il rilascio delle autorizzazioni alla variazione del potenziale produttivo viticolo aziendale e per le misurazioni delle superfici vitate in attuazione dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 20);
CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 15 dicembre 2015 (Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli) le autorizzazioni per nuovi impianti sono rilasciate ogni anno nella misura dell'1 per cento della superficie vitata nazionale dichiarata alla data del 31 luglio dell'anno precedente a quello in cui sono presentate le domande di autorizzazione. Le autorizzazioni hanno validità di tre anni dalla data del rilascio;
CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 15 dicembre 2015:
1. le autorizzazioni sono rilasciate dalle Regioni competenti entro il 1° giugno di ogni anno sulla base dell'elenco trasmesso dal Ministero;
2. qualora l'autorizzazione sia rilasciata per una superficie inferiore al 50 per cento della superficie richiesta, il richiedente può rifiutare tale autorizzazione entro 10 giorni dalla data della comunicazione senza incorrere in sanzioni. L'intenzione di rinunciare è comunicata alle Regioni ed al Ministero;
VISTA la nota del 17 maggio 2016, prot. n. 3246, con cui il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ha trasmesso l'elenco delle domande di autorizzazione 2016 per nuovi impianti viticoli relativi alla Regione Friuli Venezia Giulia, che riporta per ciascuna azienda agricola richiedente la superficie concessa;
RITENUTO necessario provvedere in attuazione dell'articolo 9 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 15 dicembre 2015 al rilascio delle autorizzazioni all'impianto dei vigneti entro il termine del 1° giugno 2016;
RITENUTO, per motivi di celerità ed economicità del procedimento di adottare un atto plurimo autorizzatorio, contenente per ciascuna azienda richiedente la relativa superficie autorizzata in conformità a quanto riportato nell'elenco trasmesso dal competente Ministero in data 17 maggio 2016, prot. n. 3246;
ATTESO che ai sensi dell'articolo 21 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) la pubblica amministrazione, nel caso sia necessario provvedere alla comunicazione di provvedimenti amministrativi limitativi della sfera giuridica dei destinatari e che per il numero dei suddetti destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, può provvedere mediante altre forme di pubblicità idonee;
CONSIDERATO che si rende necessario, stante la numerosità delle aziende interessate, provvedere con la massima celerità al rilascio delle suddette autorizzazioni e alla pubblicazione sul sito internet e sul Bollettino ufficiale della Regione del presente decreto in modo da consentire ai beneficiari interessati di rinunciare all'autorizzazione, come previsto dall'articolo 9, comma 2 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 15 dicembre 2015, entro 10 giorni dalla data di pubblicazione senza incorrere in sanzioni;
ATTESO che la facoltà di rinuncia può essere esercitata dalle aziende interessate utilizzando le funzionalità delle applicazioni messe a disposizione dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea) e che la rinuncia determina la decadenza dall'autorizzazione rilasciata con il presente atto;
RICHIAMATO il disposto dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,

n. 642 (Disciplina dell'imposta di bollo);
CONSIDERATO che, in attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), le informazioni relative al rilascio delle autorizzazioni oggetto del presente decreto sono pubblicate sul sito istituzionale della Regione Friuli Venezia Giulia, alla voce Amministrazione trasparente/ autorizzazione;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 277;

DECRETA

1. Sono rilasciate alle aziende riportate nella colonna 3 dell'elenco trasmesso con nota del 17 maggio 2016, prot. n. 3246, dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, allegato sub A) al presente decreto, le autorizzazioni all'impianto di nuovi vigneti per la superficie riportata per ciascuna azienda nella colonna 6 del medesimo elenco.
2. Le autorizzazioni hanno validità di tre anni dalla data del rilascio e non sono trasferibili ai sensi dell'articolo 66 del Regolamento (UE) n. 1308/2013. Sono fatti salvi i casi di successione mortis causa, cessione o fusione di azienda.
3. Le aziende di cui al punto 1 possono rinunciare all'autorizzazione, come previsto dall'articolo 9, comma 2 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 15 dicembre 2015 entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sul Bollettino ufficiale della Regione, utilizzando le funzionalità delle applicazioni messe a disposizione da Agea, senza incorrere in sanzioni, e sono tenute a comunicarlo alla Regione ed al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. La rinuncia all'autorizzazione determina la decadenza dal diritto di impianto del vigneto.
4. Salvo i casi di forza maggiore, in caso di mancato utilizzo dell'autorizzazione all'impianto entro il periodo di validità trovano applicazione le disposizioni sanzionatorie stabilite dall'articolo 11, comma 5, lettera a), della legge regionale 20/2007.
5. Per l'impianto dei vigneti potranno essere utilizzate le varietà di viti idonee alla coltivazione ricomprese nel decreto del Presidente della Regione n. 321 del 9 settembre 2003 e successive modificazioni e integrazioni, relativo alla classificazione delle varietà di viti.
6. Il Servizio competitività sistema agroalimentare aggiorna il Sistema informatico relativamente ai dati delle autorizzazioni rilasciate; le superfici impiantate sono iscritte nello schedario viticolo ai sensi della normativa vigente.
7. Il presente decreto è pubblicato sul sito internet e sul Bollettino ufficiale della Regione ed è comunicato ai Centri di assistenza agricola convenzionati con la Regione per lo svolgimento delle funzioni delegate nel settore vitivinicolo, affinché provvedano alla massima diffusione dello stesso presso le aziende agricole ubicate sul territorio regionale.
8. Avverso il presente provvedimento è esperibile il ricorso al TAR competente per territorio o il ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla pubblicazione.
Udine, 25 maggio 2016

URIZIO

16_22_1_DDS_COMP SIST AGROAL_1351_2_ALL1

1	2	3	4	5	6
n.POS.	Codice fiscale richiedente	Denominazione richiedente	Numero domanda	Superficie richiesta (mq)	Superficie autorizzata (mq)
1	00050830314	AZIENDA AGRICOLA TURCO S.R.L. - SOCIETA' AGRICOLA	65740110559	1.879.452	44.308
2	00071480933	VITICOLTORI FRIULANI LA DELIZIA SOCIETA' COOPERATIVA A	65740042729	170.000	4.008
3	00117120329	GENAGRICOLA S.P.A.	65740125391	500.000	11.787
4	00117610931	SOCIETA' AGRICOLA SANTA LUCIA - SOC.SEMPLICE	65740056612	1.200.000	28.290
5	00143840932	BAZZO GIAMPIETRO E BRAIDO CELESTINA AZ. AGR. S.S. AGRICOLA	65740001345	23.000	542
6	00218000321	AQUILA DEL TORRE S.R.L. - SOCIETA' AGRICOLA	65740054484	30.000	707
7	00219870300	CA' TULLIO SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA	65740034643	150.000	3.536
8	00250410305	SOCIETA' AGRICOLA SAVOIAN S.A.S. DI TULLIO ARMANI E C.	65740001683	200.000	4.715
9	00258340934	PARRO GIACINTO E NICOLO', MORAS BALBINA E BATTISTELLA RINA S	65740031383	10.000	236
10	00272790304	AZ. AGR. FONZAR ADELIO, LUCA, LUCIANO, DANIELA, E MICHELE	65740052207	30.000	707
11	00272890930	TURCHETTO RESI E PITTON ADA - SOCIETA' SEMPLICE -	65740104586	35.000	825
12	00274430933	PADOVAN F.LLI SOCIETA' AGRICOLA SOCIETA' SEMPLICE	65740038248	146.853	3.462
13	00279270938	SBRIZZI GIULIANO E C. SOC. SEMPLICE - AZ.AGR. F.LLI SBRIZZI	65740002558	150.000	3.536
14	00279380935	VOLPATTI IVANO E MASSIMO SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA	65740014520	50.000	1.179
15	00281210930	SOCIETA' AGRICOLA FABRIS MARINO PIETRO E C. SOCIETA' SEMPLIC	65740033975	20.000	471
16	00282670934	RUMIEL FRANCA E PERISAN ANNA - SOCIETA' SEMPLICE -	65740121564	50.000	1.179
17	00282820935	AZIENDA AGRICOLA CHEMELLO GIOVANNI E LUIGI DI ANGELO SILVANO	65740079648	300.000	7.072
18	00285260931	FATTORIA ALLE SORGENTI SNC DI BONALDO ENRICO & C. SOCIETA' A	65740038255	160.000	3.772
19	00288420938	I MAGREDI DI MICHELANGELO TOMBACCO & C.SA.S	65740127306	17.527	413
20	00301060315	SOCIETA' AGRICOLA GIRARDI DI GIRARDI ERMES & C. S.S.	65740106953	12.625	298
21	00307560292	AZIENDA AGRICOLA LA FOREDANA SRL	65740085058	646.024	15.230
22	00341650265	LA TORRE DI DONADONIBUS GIORGIO & C SNC - SOCIETA' AGRICOLA	65740100758	91.500	2.157
23	00357970318	SOCIETA' AGRICOLA RUSSIZ SUPERIORE SOCIETA' SEMPLICE	65740091346	50.000	1.179
24	00376160313	SOCIETA' AGRICOLA "BORGO TINTOR" DI GIOVANNI BORTOLUZZI & C.	65740107100	60.000	1.414
25	00395790314	CASTELVECCHIO - SOCIETA' AGRICOLA - A R.L.	65740057594	20.000	471
26	00409240314	AZ.AGRICOLA IL CARPINO - SOC. AGRICOLA SS	65740033124	3.500	83
27	00416230936	AZIENDA AGRICOLA S. BARTOLOMEO SOCIETA' SEMPLICE DI PILOTTO	65740110666	170.000	4.008
28	00431960319	AZIENDA AGRICOLA LORENZON DI ITALO E DARIO SOCIETA' SEMPLICE	65740090322	20.000	471
29	00437170301	AZIENDA AGRICOLA DEL POGGIO SOCIETA' SEMPLICE	65740033520	100.000	2.357
30	00450820931	NASCIMBEN VALTER E C. - SOCIETA' SEMPLICE -	65740008373	40.000	943
31	00455640938	SOCIETA' AGRICOLA CALDERAN DIEGO E C. SOC. SEMPLICE	65740006856	15.000	354
32	00469100317	SOCIETA' AGRICOLA FIEGL DI FIGELJ ALESSIO & C. SOCIETA' SEMP	65740082246	10.000	236
33	00469150312	BRAIDOT MATTEO SOCIETA' AGRICOLA S.S.	65740108041	70.000	1.650
34	00469770317	AZ.AGR.F.LLI BUZZINELLI BORIS E DAVID	65740122596	39.322	927
35	00483270310	SOC. AGRICOLA 'RIZ ALESSANDRO' DI RIZ ALESSANDRO & C. S.S.	65740011617	20.000	471
36	00492040316	VENICA & VENICA DI GIANNI E GIORGIO VENICA S.S. SOCIETA' AGR	65740121903	50.000	1.179
37	00492680939	DE MUNARI GIUSEPPE E DAVIDE - SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA	65740033918	80.000	1.886
38	00509300315	AZ. AG. MASUT DA RIVE DI GALLO FABRIZIO E GALLO MARCO S.S.	65740123321	40.000	943
39	00517450300	SOCIETA'AGRICOLA MORAS DI MORAS FRANCO E C. S.S.	65740078087	30.000	707
40	00522510304	SOCIETA' AGRICOLA LA FATTORIA VENCHIARET DI DIMINUTTO VALENT	65740021517	40.000	943
41	00544660939	AZIENDA AGRICOLA FRATELLI RUSA LEN ADRIANO ED ELISA SOCIETA'	65740034304	60.000	1.414
42	00575740931	AZIENDA AGRICOLA AL LUOGO DEL GIULIO - DI CALDERAN GRAZIANO	65740024800	20.000	471
43	00622230308	SOCIETA' AGRICOLA ZAMPARINI S.S.	65740089191	50.000	1.179
44	00624280301	SACCAVINI MARCO, CLAUDIO, VETTORETTI LOREDANA	65740003911	10.000	236
45	00624830303	AZ.AGR. GILDO DI ZORZUTTO E C.	65740109700	80.000	1.886
46	00626190300	SOCIETA' AGRICOLA BERTOLI UMBERTO ED ENORE S.S.	65740040061	100.000	2.357
47	00627520307	AZ.AGR. CEMULINI SILVIO,EUGENIO,PIERINO SS	65740125342	60.000	1.414
48	00632720306	SOCIETA' AGRICOLA CASSINA DARIO, ANDREA E ALESSIO	65740055085	25.000	589
49	00633460308	SOCIETA' AGRICOLA "CORSO LUCIANO, DI CORSO ROGER E MARCO S.S	65740026813	50.000	1.179
50	00636830309	AZIENDA AGRICOLA MATTIUSSI ALFEO, MATTIUSSI GIANNA E MICOLI	65740118693	110.000	2.593
51	00642140305	SOCIETA' AGRICOLA DI GASPERO E C. S.S.	65740044402	30.000	707
52	00812240307	AZ.AGR.RITTER DE ZAHONY S.S. SOCIETA' AGRICOLA	65740086502	1.238.654	29.201
53	00820360303	IACUZZI SANDRO E ANDREA	65740005809	7.000	165
54	00821010303	LA FRANCA - SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE DI CAMPION NICOLA	65740048486	200.000	4.715
55	00977020908	SOCIETA' AGRICOLA PANIGAI S.R.L.	65740047017	2.100.064	49.509
56	00985810308	AZIENDA AGRICOLA FRATELLI RABBIOSI S.R.L. - SOCIETA' AGRICOL	65740019941	433.300	10.215
57	00989430301	DE ECCHER SOCIETA' AGRICOLA A R.L.	65740062396	200.000	4.715
58	00998210306	AZ.AGR.BONATO FABRIS BISARO EMILIA E MORASSUTTI ALESSANDRO S	65740046225	100.000	2.357
59	01021010317	AZIENDA AGRICOLA BON DI ADRIANO E LUIGI	65740127637	13.000	306
60	01036500328	AZIENDA AGRICOLA KMETIJA DEBELIS	65740061075	1.000	24
61	01042970937	SOCIETA' AGRICOLA FLORIAN ARMANDO E C. S.S.	65740107050	100.000	2.357
62	01047060932	VIVAI PIANTE S.V.R. SOC. SEMPLICE AGRICOLA	65740004950	50.000	1.179
63	01048550931	CAMPAGNOLO CLAUDIO, CRISTIANO E LUCIANO - SOCIETA' SEMPLICE	65740035483	469.953	11.079
64	01048760936	AZIENDA AGRICOLA SANTA ELISABETTA DI DRIUSI ANTONIO E SILVAN	65740019826	150.000	3.536
65	01050520939	SOCIETA' AGRICOLA MARSON DI MARSON ALDO E C. S.S.	65740002160	50.000	1.179
66	01050850302	AZ.AGR. SCARBOLO DI SCARBOLO SERGIO E BLARZINO GABRIELLA	65740043222	8.000	189
67	01050990314	SOC.AGR.KOMJANC ALESSIO E FIGLI S.S.	65740017192	20.000	471
68	01059080307	AZ.AGR. PIVESSO CLAUDIO E PIVESSO GIULIANO	65740001691	30.000	707
69	01072820317	SOCIETA' AGRICOLA PARASCHOS DI PARASCHOS EVANGELOS & C. S.S.	65740124063	6.000	141
70	01078900931	EREDI MARSON FRANCESCO	65740044451	40.000	943
71	01084640935	SOCIETA'AGRICOLA ZECCHINI VITTORINO E MIRCO SOCIETA'SEMPLICE	65740044923	120.000	2.829
72	01092080314	RONCO DEI TASSI DI COSER FABIO & C. SOCIETA' SEMPLICE AGRICO	65740110732	10.000	236
73	01119510939	SOCIETA' AGRICOLA LE MONDE SRL	65740058691	50.000	1.179
74	01123130310	JERMANN DI SILVIO JERMANN SRL SOC.AGRICOLA	65740113157	30.000	707
75	01131580316	AI FEUDI NORD - SOCIETA' AGRICOLA - SRL	65740063238	40.000	943
76	01135010310	TENUTA LUISA DI LUISA EDDI E FIGLI SOCIETA' SEMPLICE AGRICOL	65740109791	80.000	1.886
77	01141610939	SOCIETA'AGRICOLA GUGLIELMIN PIETRO & C. SOC.SEMPLICE	65740047389	40.000	943
78	01144330311	SOCIETA' AGRICOLA VIGNE PRA' DI VIT	65740101897	15.633	369
79	01144380316	SOCIETA' AGRICOLA VIGNE MARGI S.S.	65740090082	10.000	236
80	01145840318	AZIENDA AGRICOLA LORENZON PRIMO DI LORENZON LUCIANO & C. SOC	65740037844	26.800	632
81	01147280935	VARASCHIN LORENZO E ANTONIO SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA	65740105740	500.000	11.787
82	01151340302	MONTE BALCONE DI GIAIOTTO A. & C. S.S.	65740043602	10.000	236
83	01151680939	BALDO LUIGI E PAOLO AZ. AGR. SOC. SEMPLICE	65740047405	100.000	2.357
84	01162180937	BOLZAN ANGELO E ANNA - SOCIETA' SEMPLICE	65740046423	70.000	1.650
85	01163780933	GAVA ROBERTO G. - DARIO E RAVAGNOLO LIDIA SOCIETA' SEMPLICE	65740106284	13.000	306
86	01164270934	SOCIETA' AGRICOLA ZUCCOLIN DESIO ATTILIO, EZIO EDDI E MATTEO	65740016525	10.000	236

1	2	3	4	5	6
n.POS.	**Codice fiscale richiedente**	**Denominazione richiedente**	**Numero domanda**	**Superficie richiesta (mq)**	**Superficie autorizzata (mq)**
87	01169940937	TESAN IVANO E MAXIMILIANO SOCIETA' SEMPLICE	65740078111	170.000	4.008
88	01170390932	AGRICOLA DORU DI FRANCESCON & C. SOC. SEMPLICE	65740033660	50.000	1.179
89	01171220310	SOCIETA' AGRICOLA LIS SABIS DI MARCO SCOLARIS & C. S.S. DENO	65740103273	100.000	2.357
90	01171400318	SOCIETA' AGRICOLA LA BELLANOTTE DI BENASSI PAOLO & C. S.S.	65740119360	10.000	236
91	01177920939	AZIENDA AGRICOLA CA' DE MOCENIGO DI ZACCARIOTTO ADRIANO E C.	65740136778	27.500	648
92	01182930931	FRESCHET EGIDIO E FORMAINI CHIARA AZ.AGR. SOC. SEMPLICE	65740074383	108.523	2.558
93	01186690937	AZIENDA AGRICOLA - VIVAI LINO PIVETTA DI PIVETTA DENIS & C.	65740125110	20.000	471
94	01197430935	RISERA SOCIETA' AGRICOLA SRL	65740091841	50.000	1.179
95	01232250934	FANTIN GIANNI E DIEGO - SOCIETA' SEMPLICE -	65740075976	90.000	2.122
96	01237180938	SASSO D'ORO DI MARESCUTTI E ZARA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA	65740014256	20.000	471
97	01243650932	AZIENDA AGRICOLA LA CONCHA DI MARESCUTTI E PASCUTTINI S.S.	65740028959	100.000	2.357
98	01262450933	SOCIETA' AGRICOLA D'ANDREA ILARIO E IGOR SOCIETA' SEMPLICE	65740058956	370.000	8.723
99	01274120938	RE ROBERTO E GINO AZ. AGR. SOC. SEMPLICE	65740005130	10.000	236
100	01288010935	SOCIETA' AGRICOLA FORNASIER ERMES E C. SOCIETA' SEMPLICE	65740014504	50.000	1.179
101	01289180935	VOLPATTI ALVIO E FIGLI SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA	65740009207	200.000	4.715
102	01297200303	AZ. AGR. MARINON DI G.F. E G.R.	65740002996	20.000	471
103	01299780930	LA CELESTE S.S. AGRICOLA DI D'ANDREA CELESTE E FIGLI	65740007003	40.000	943
104	01302160930	AZIENDA AGRICOLA PAOLI UMBERTO DI ROBERTO E MAURIZIO	65740058626	20.919	493
105	01303020935	FREGOLENT CLAUDIO MICHELE FLAVIANO S.S.	65740047140	50.000	1.179
106	01304740937	SOCIETA' AGRICOLA BIANCHI DENIS E IVAN S.S.	65740010734	100.000	2.357
107	01305480939	MORAS MANSUETO E RENZO	65740034577	25.000	589
108	01315310936	ZAGO AGRICOLA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA	65740121424	70.000	1.650
109	01326070933	MARCHI ANDREA E VOLPE ANNAMARIA SOC. SEMPLICE	65740075356	80.000	1.886
110	01335480933	SOCIETA' AGRICOLA BIANCHI GIOVANNI ENRICO EREDI S.S.	65740106359	30.000	707
111	01338270935	AZIENDA AGRICOLA PALAZZO ROSSO DI FADALTI EZIO E FADALTI ALD	65740113223	100.000	2.357
112	01339850305	LINO MIDOLINI S.R.L.	65740088623	59.700	1.407
113	01340320934	SOCIETA' AGRICOLA DEL RIZZO GIORGIO TARCISIO E DEL RIZZO PAO	65741109858	60.000	1.414
114	01342410931	IL CASONE SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE	65740071413	260.000	6.129
115	01342450937	AZ. AGR. DE NARDI ERMES E DIEGO SOCIETA' AGRICOLA SEMPLI	65740099877	100.000	2.357
116	01343840938	WELDAN VINAIOLI IN FRIULI DI BAGNAROL ELIA E FIGLI SOC. SEMP	65740080349	120.000	2.829
117	01345860934	AZIENDA AGRICOLA JESSICA DI DEL PUP ANTONIO E PAVA	65740009967	20.000	471
118	01381790300	TIRELLI FRANCO E GIULIANO	65740121721	100.000	2.357
119	01397040930	SOCIETA' AGRICOLA FOSSA MALA S.R.L.	65740008852	120.000	2.829
120	01398480937	FIDES S.R.L.	65740053288	7.000	165
121	01409860937	KLEOPHE S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA	65740086494	36.530	861
122	01412630939	AZIENDA AGRICOLA AI TEMPLARI SOCIETA' SEMPLICE DI IUS DR. DE	65740049757	121.800	2.871
123	01432450300	AZ. AGR. RONCHI S. GIUSEPPE DI ZORZETTIG FRANCESCO E FULVIO	65740017366	250.000	5.894
124	01432860938	FLORICOLTURA DANIELA DI CELOTTO GIANCARLO, RENZO E	65740089753	50.000	1.179
125	01435360936	HARBOR S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA	65740137669	460.000	10.844
126	01436800302	CISILINO PAOLO E TIZIANO S.S.	65740094258	160.000	3.772
127	01445900937	LOVISA ILLARIO E DIEGO SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA	65740038529	80.000	1.886
128	01459730931	SOCIETA' AGRICOLA EGGER ERNESTO E FIGLI S.S.	65740121713	50.000	1.179
129	01464210937	AZIENDA AGRICOLA FABBRO DI FABBRO STEFANO E C.S.S.	65740037398	40.000	943
130	01465580932	AZIENDA AGRICOLA GILO DI FENOS GIUSEPPE E STEFANO S.S.	65740002566	100.000	2.357
131	01468780935	AZIENDA AGRICOLA STELLA S.S.	65740032498	25.000	589
132	01469680936	SOCIETA' AGRICOLA BERTOIA SILVIO, ORNELLA CLAUDIA & BERTOIA	65740103497	66.558	1.569
133	01469870263	NINA SNC DI BERTACCHINI G. & C	65740079127	152.500	3.595
134	01472250933	D'ANDREA MASSIMO E STEFANO & C. SOCIETA' SEMPLICE	65740002459	30.000	707
135	01474970934	AZIENDA AGRICOLA BAGNAROL FRANCO & C. SOCIETA' SEMPLICE	65740086544	120.000	2.829
136	01476540933	I VINI DI EMILIO BULFON DI EMILIO BULFON & C. SOCIETA' SEMPL	65740060580	13.800	325
137	01485060931	D'ANDREA CLAUDIO E IANESELLI SONIA S.S.	65740005015	13.000	306
138	01488530930	SOCIETA' AGRICOLA BERNAVA S.R.L.	65740046209	319.479	7.532
139	01491560932	AZIENDA AGRICOLA BELTRAME ANDREA E C. S.S.	65740006880	100.000	2.357
140	01493170938	FABBRO VERENA, MARIO E BISUTTI GIULIANA SOCIETA' SEMPLICE	65740126456	30.000	707
141	01499860300	BORASO MICHELE, BORASO LUCIANO, BORASO AUGUSTO S.S.	65740038826	100.000	2.357
142	01502370933	FENOS DANNY E FIGLI SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA	65740087096	100.000	2.357
143	01507700936	SOCIETA' AGRICOLA GAVA DI GAVA FRANCO E C. S.S.	65740065175	170.000	4.008
144	01516940937	AZIENDA AGRICOLA FABRIS IVANO E STEFANO SOC. S.	65740001428	30.000	707
145	01517320931	AZIENDA AGRICOLA LE PALME DI D'ANDREA MICHELE & C. SS.	65740004620	150.000	3.536
146	01530320934	VIVAI TRUANT DI TRUANT TARCISIO E SERGIO SOCIETA' AGRICOLA S	65740126951	500.000	11.787
147	01561260934	MIDUNA S.R.L.	65740087484	250.000	5.894
148	01561470301	LORENZONETTO CAV. GUIDO SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA	65740011468	100.000	2.357
149	01570330934	AZIENDA AGRICOLA PUJATTI GEREMIA & C. S.S.A.	65740034486	70.000	1.650
150	01600770935	SOCIETA' AGRICOLA GEO DI GALLO MARCO & C. S.S.	65740056745	100.000	2.357
151	01603460930	S.C. SUNSHINE CONNECT S.R.L.	65740034619	25.000	589
152	01608810931	IL MOSTONE SOCIETA' SEMPLICE DI FREGOLENT ANTONIO & C.	65740034684	60.000	1.414
153	01611790930	ZANETTE DOMENICO, ANDREA E TOMASELLA MARIA SOCIETA' SEMPLICE	65740073740	30.000	707
154	01611850932	LUCCHESE SANDRO E COGO LORENA SOC.SEMPLICE AGRICOLA	65740031847	8.000	189
155	01617970932	AZ. AGR. BELLINI DI BALLIN C. & C. SOCIETA' SEMPLICE AGRICOL	65740047363	45.000	1.061
156	01621730934	SOCIETA' AGRICOLA VIVAN DI VIVAN ANTONIO E MICHELE SS	65740048346	30.000	707
157	01627970930	SOCIETA'AGRICOLA ANDREANA DI STEFANUTO RENZO & C. S.S.	65740110161	120.000	2.829
158	01630840930	SOCIETA' AGRICOLA FRISAN MASSIMO E MICHELE S.S.	65740002350	30.000	707
159	01631550934	SOCIETA' AGRICOLA VETTORELLO BERNARDINO & C. S.S.	65740056307	30.000	707
160	01639810934	SOCIETA' AGRICOLA D'ANDREA ROBERTO E MARCO S.S.	65740073120	10.000	236
161	01642800930	SOCIETA' AGRICOLA GAIA SS	65740032787	60.000	1.414
162	01642990939	SOCIETA' AGRICOLA RUBERT DI RUBERT GIORGIO E C. S.S.	65740066488	100.000	2.357
163	01644510933	SOCIETA' AGRICOLA RIONDATO DI RIONDATO ALBERTO ED ELISA S.S.	65740002525	50.000	1.179
164	01651990937	SOCIETA' AGRICOLA HORMANN ANDREA E C. S.S.	65740119782	100.000	2.357
165	01657020937	SOCIETA' AGRICOLA "AL LUOGO DEL GIULIO" DI CAVAGNIN PATRIZIA	65740024750	105.000	2.475
166	01665410930	SOCIETA' AGRICOLA LE BASSE SS	65740089209	50.000	1.179
167	01666300932	SOCIETA' AGRICOLA BRAVIN DI BRAVIN DAVIDE E C. S.S.	65740078012	31.800	750
168	01669280933	AZ.AGR.BAREI ANGELO E PIETRO S S.	65740043453	100.000	2.357
169	01673120935	SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE AL PISOLER S.S.	65740058188	5.000	118
170	01677020305	VARASCHIN STEPHEN CLIFFORD E TRONCO FLAVIA S.S.	65740102028	30.000	707
171	01679990935	SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE TWIG S.S	65740074730	100.000	2.357
172	01681220933	SOCIETA' AGRICOLA NIMIS DANIELE E C. S.S.	65740008878	30.000	707

1	2	3	4	5	6
n.POS.	Codice fiscale richiedente	Denominazione richiedente	Numero domanda	Superficie richiesta (mq)	Superficie autorizzata (mq)
173	01684300930	AZIENDA AGRICOLA CASAROTTO S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA	65740022788	40.000	943
174	01685850933	LA CASA DEGLI SPIRITI SOCIETA'AGRICOLA SEMPLICE	65740107183	27.737	654
175	01686150937	LA FORNASE S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA	65740005494	37.675	888
176	01690260938	SOCIETA' AGRICOLA "DEL GALU" DI CAMPARDO MARISA & C. S.S.	65740075216	100.000	2.357
177	01690790934	SOCIETA' AGRICOLA IUS S.S.	65740098887	50.000	1.179
178	01692200932	SOCIETA' AGRICOLA BIGATTON FAUSTO E FIGLI S.S.	65740040400	50.000	1.179
179	01693590935	SOCIETA' AGRICOLA PORDENONESE S.R.L.	65740016426	35.000	825
180	01704350931	DE NARDI PIETRO E NICOLA SOCIE TA' SEMPLICE AGRICOLA	65740041697	25.000	589
181	01704370939	MONTICELLI SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE	65740086650	25.000	589
182	01709160939	STENI SOCIETA' AGRICOLA S.S.	65740089142	73.000	1.721
183	01710450931	SOCIETA' AGRICOLA AMBROSIO DI AMBROSIO MARTINA E STEFANO S.S	65740045813	50.000	1.179
184	01712990934	VIGNE D'ANTICA MARCA - SOCIETA' AGRICOLA SRL	65740057412	18.600	438
185	01714550934	SOCIETA' AGRICOLA BIO.PA' S.R.L.	65740082998	150.000	3.536
186	01725860934	SOCIETA' AGRICOLA TERRA & VERDE S.S.	65740056588	15.000	354
187	01731570931	PRATURLON MICHELE E MANUEL SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE	65740035434	50.000	1.179
188	01732480932	MOLMENTI & CELOT SRL SOCIETA' AGRICOLA	65740034734	5.000	118
189	01740710932	SOCIETA' AGRICOLA CIMOLAI SRL UNIPERSONALE	65740097848	200.000	4.715
190	01741960932	FONTANA - SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA	65740103265	90.000	2.122
191	01744370931	D'ANDREA FILIPPO E STEFANO SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA	65740047892	200.000	4.715
192	01746950268	BORGO MOLINO VIGNE & VINI DI NARDIN P. & P. SOCIETA' AGRICOL	65740042638	42.337	998
193	01747320933	RIVA DE BARES SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE	65740107803	30.000	707
194	01748010301	AZ. AGR. DELLA SIEGA ALESSANDRO E PAOLO SS	65740103471	50.000	1.179
195	01748500939	SOCIETA' AGRICOLA "IL CASELLO" DI BRAGAGNOLO DIEGO E FABRIZI	65740030153	57.000	1.344
196	01749150932	SOLELUMA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA	65740039162	37.500	884
197	01749330930	AGRIMOZZON SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA	65740098721	50.000	1.179
198	01749940936	SOCIETA' AGRICOLA BELLOTTO GIANNA DI BELLOTTO GIANNA E C. S.	65740010296	80.000	1.886
199	01752130938	SAN VIGILIO SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA	65740106441	17.000	401
200	01757330939	AZIENDA AGRICOLA FRIULANA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA	65740009975	5.000	118
201	01761140936	FONDI RUSTICI MAGREDI DI TESIS S.S.A. DI DAVIDE MILOCCO & C.	65740110062	1.868.325	44.046
202	01761400934	LE RIVE SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA	65740092179	26.963	636
203	01763150933	CA' DAL BOSCO SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA	65740055655	45.000	1.061
204	01763260930	SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA BUTTIGNOL ANNA MARIA	65740057255	85.000	2.004
205	01766060238	AZIENDA AGRICOLA RIZZI LUIGINO & CLAUDIO SOC. AGR.	65740136257	90.000	2.122
206	01774770935	SOCIETA' AGRICOLA COLUSSI ALESSANDRO E LUCA S.S.	65740084911	179.997	4.243
207	01776280933	SOCIETA' AGRICOLA BORTOLUSSI S.S.	65740041135	20.000	471
208	01776800938	AZIENDA AGRICOLA GASPARDO SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA DI GASP	65740001550	50.000	1.179
209	01779690930	AGRIFARM DI CASAROTTO MARCO E ALBERTO - SOCIETA' SEMPLICE AG	65740074037	100.000	2.357
210	01780470934	SOCIETA' AGRICOLA BENEDETTI FRANCO E FABIO S.S.	65740088029	200.000	4.715
211	01782410938	SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE SALATIN S.S.	65740075364	40.000	943
212	01784280933	TENUTA PINNI SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA	65740109908	53.000	1.249
213	01784800938	DIANNE AGRICOLA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA	65740107522	100.000	2.357
214	01785000934	TRUANT - SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA	65740068252	176.000	4.149
215	01785450931	L'AVVENTURA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA	65740031409	48.813	1.151
216	01786180933	AZIENDA AGRICOLA POLACO SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA	65740013654	11.000	259
217	01792220939	GRELA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA	65740036754	60.000	1.414
218	01792780932	SOCIETA' AGRICOLA AMC S.R.L.	65740041093	100.000	2.357
219	01792810937	SOCIETA' AGRICOLA FAVRI S.S.	65740075737	12.430	293
220	01797550934	BERTUZZI GIORGIO E MAURO SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA	65740058469	40.000	943
221	01799060932	SOCIETA' AGRICOLA F.LLI CASTELLAN DI CHERUBIN ANGELA S.S.	65740006229	20.000	471
222	01799210933	MARCHI LUIGI SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA	65740126886	260.000	6.129
223	01800780932	LA FRANCESCA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA	65740075299	30.000	707
224	01803450301	DENTESANO GIUSEPPE E RAFFAELE S.S.	65740032241	60.000	1.414
225	01810160307	AZ.AGR. PAULONE ALBINO,RAFFAELE,MARIATERESA,BERTONI ANTONIET	65740100386	230.000	5.422
226	01812290300	AZ. AGR. ZOF DANIELE E SNIDERO ANGELA S.S.	65740135663	9.000	212
227	01835190305	AZ.AGRICOLA PECILE GIANNI E PECILE GABRIELE S.D.F.	65740127652	50.000	1.179
228	01838910303	BACCICHETTO VITTORINO, PAOLO E ALESSANDRO SOCIETA' AGRICOLA	65740004042	100.000	2.357
229	01840230302	AZIENDA AGRICOLA LA TUNELLA S.S.	65740107845	40.000	943
230	01935190304	SOCIETA' AGRICOLA PICCINI PAOLO E C. S.S.	65740003234	70.000	1.650
231	01940340282	SOCIETA' AGRICOLA BOLLACASA SCREM SAS DI BUFFON PAOLO E RENZ	65740034890	55.000	1.297
232	01945030300	DURI' GIOVANNI BATTISTA E C. S.S.	65740007870	5.000	118
233	01971130305	COLLI DI POIANIS SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE	65740105062	10.000	236
234	01974400309	SOCIETA' AGRICOLA LIVON S.S.	65740032613	223.094	5.259
235	01992910263	SOCIETA' AGRICOLA AGRILIVENZA S.S.	65740004547	30.000	707
236	02006410308	ROVIARO REMIGIO, ILARIO E GIUSEPPE S.S.	65740098523	20.000	471
237	02025860301	ZUCCHI CARLO, ELIO E CLAUDIO AZ. AGR.	65740002277	50.000	1.179
238	02039640301	AZIENDA FORCHIR DI BIANCHINI GIANFRANCO & C. - SOCIETA' SEMP	65740000909	30.000	707
239	02050780309	AGENZIE AGRICOLE DI TORVISCOSA S.S. - SOCIETA' AGRICOLA	65740074961	8.530.810	201.114
240	02072600303	BORGO DEI CONTI DELLA TORRE SRL SOCIETA' AGRICOLA	65740114544	580.153	13.677
241	02100150305	SANTA CATERINA S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA	65740093664	52.000	1.226
242	02184860308	AZIENDA AGRICOLA SPECOGNA LEONARDO S.S.	65740040392	10.000	236
243	02229050303	AZ. AGR. AL FARC S.S. DI BRAVIN ADRIANO E BRAGATO DONATELLA	65740027233	20.000	471
244	02232430302	AZIENDA AGRICOLA GIOVANNI DRI IL RONCAT S.S.	65740118271	20.000	471
245	02238620302	TONUTTI DINO & MARCO S.S.	65740007540	20.000	471
246	02267240303	OLIVA MARCO E BENET FABIANA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA	65740027712	54.000	1.273
247	02276190309	AZ.AGR. QUARNIC DI STEL FLAVIO E MICHELE S.S.	65740003010	70.000	1.650
248	02287350306	VIGNETI DURANDI DI DURANDI LINO E C.SAS SOCIETA'AGRICOLA	65740048536	100.000	2.357
249	02291200307	AZ. AGR. VIGNETI NEGRO S.S.	65740017614	6.000	141
250	02291210306	BACCICHETTO UMBERTO E C. SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA	65740002087	20.000	471
251	02308630306	FERNANDO PIGHIN & FIGLI SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA'	65740040145	150.000	3.536
252	02319730301	SOCIETA' AGRICOLA BORGHESE S.S.	65740074888	30.000	707
253	02335800302	MAURO ELGA E C. S.S.	65740057776	50.000	1.179
254	02349590303	SOCIETA' AGRICOLA VENDRAME VIGNIS DEL DOGE DI VENDRAME ELIA,	65740049468	35.000	825
255	02360720243	TENUTA CA' BOLANI SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE	65740047652	200.000	4.715
256	02376820300	SOCIETA' AGRICOLA DI GEREMIA RENZO & C.S.S.	65740002574	45.000	1.061
257	02391950264	LOVISA PARIDE, ARCHIMEDE E LOREDANO SOCIETA' SEMPLICE AGRICO	65740029460	100.000	2.357
258	02393850306	MARCORIN & PLOZNER S.R.L.	65740005833	1.000	24

1	2	3	4	5	6
n.POS.	Codice fiscale richiedente	Denominazione richiedente	Numero domanda	Superficie richiesta (mq)	Superficie autorizzata (mq)
259	02402660308	IPPICA CORMOR - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA A RESPONSABILI	65740086890	40.000	943
260	02403890268	SOCIETA' AGRICOLA S. LORENZO DI ZANCHETTA EFREM ERASMO E ONG	65740110211	1.535.898	36.209
261	02418320236	BERTANI DOMAINS-VAL DI SUGA-TENUTA TREROSE-SAN LEONINO- PUIA	65740045235	26.065	614
262	02459320301	SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA IL VECCHIO GRANAIO	65740130755	20.000	471
263	02472390307	SOCIETA' AGRICOLA UNTERHOLZNER DI GUALTIERO E IVO S.S.	65740051571	220.000	5.186
264	02473840300	SOCIETA' AGRICOLA BIOENERGIE S.S. DI ANDRETTA PIERLUIGI & C.	65740058873	7.162.033	168.845
265	02473850309	CEREAL AGRICOLA S.S. SOCIETA' AGRICOLA DI ANDRETTA PIERLUIGI	65740065423	8.021.880	189.116
266	02474100308	ALPENFRUT SOCIETA AGRICOLA A RESPONSABILITA LIMITATA	65740017499	997.897	23.525
267	02476660309	MAURACHER SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA	65740040541	200.000	4.715
268	02482290307	SOCIETA' AGRICOLA CASON DI PARAVANO FRANCO E PAOLO S.S.	65740060754	30.000	707
269	02486420306	SOCIETA' AGRICOLA FLAIBANI S.S.	65740085512	5.000	118
270	02487670305	PELOS SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA DI PELOS ROBERTO E C.	65740121960	20.000	471
271	02488930302	CANTINE RIGONAT DI RIGONAT GIORGIO & C. SOCIETA' AGRICOLA S.	65740098234	120.000	2.829
272	02497660304	TENIMENTI RODARO - SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE	65740038669	10.000	236
273	02504830304	I GARDISAN ' S SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA	65740107613	85.000	2.004
274	02507450308	SOCIETA' AGRICOLA ROSSATO ADRIANO E GIULIO S.S.	65740036945	50.000	1.179
275	02507970263	SOCIETA' AGRICOLA CENTELAN DI RUFFONI - SOCIETA' SEMPLICE	65740121838	137.154	3.233
276	02511670305	SOCIETA' AGRICOLA FRATELLI DE COLLE S.S.	65740004372	40.000	943
277	02518730300	SOCIETA' AGRICOLA DE MARCHI CLAUDIO E DANIELE S.S.	65740094852	20.000	471
278	02519250308	SOCIETA' AGRICOLA MASAROTTI S.S.	65740012151	3.500	83
279	02520430303	SOCIETA' AGRICOLA ALBAFIORITA DI SARTI LAURA E DE MARCHI DIN	65740011351	56.980	1.343
280	02521900304	RONC DAI LUCHIS SOCIETA' AGRICOLA DI DE LUCA & C.	65740043867	3.000	71
281	02521920302	SOCIETA' AGRICOLA MIOLO GIANNI E DANIELE S.S.	65740003267	30.000	707
282	02526770306	SOCIETA' AGRICOLA FAMIGLIA BIANCHIN S.S.	65740078285	200.000	4.715
283	02528150309	SOCIETA' AGRICOLA COLLAVINI RENZO E C. S.S.	65740004349	25.000	589
284	02537130300	VALENTINO BUTUSSI SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA	65740006328	5.200	123
285	02538150307	SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE DURIGHELLO LUCA E SCAINI MANUELA	65740032019	10.000	236
286	02538180304	GIGANTE SOCIETA' AGRICOLA - SOCIETA' SEMPLICE	65740064137	150.000	3.536
287	02540650302	SOCIETA'AGRICOLA CISORIO S.S.	65740075208	100.000	2.357
288	02544720309	SOCIETA' AGRICOLA GEREMIA DAVIDE E C. S.S.	65740008431	10.000	236
289	02546830304	AZIENDA AGRICOLA FELICE PIERINO E COLLINI MICHELA SOCIETA' S	65740036721	50.000	1.179
290	02547640306	AZIENDA AGRICOLA ALTURIS SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA	65740107944	100.000	2.357
291	02548830302	SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA GIGANTE ADRIANO	65740038149	10.000	236
292	02550280305	SOCIETA' AGRICOLA BERTOLINI ALBERTO E FILIPPO E C.-S.S.	65740022390	60.000	1.414
293	02569020304	SOCIETA' AGRICOLA AGRICON DI ZENO ROMA & C. S.A.S.	65740007409	100.000	2.357
294	02582440281	SOCIETA' AGRICOLA ZARATTINI STEFANO S.R.L.	65740004877	100.000	2.357
295	02594080307	GIEFFE SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA DI LIVIERI ALESSANDRO E C.	65740044667	76.000	1.792
296	02598630305	SOCIETA' AGRICOLA VECON S.S.	65740002814	150.000	3.536
297	02611160306	SOCIETA' AGRICOLA FRATELLI VILOTTI S.S.	65740001386	50.000	1.179
298	02620450300	PRATI TRICOLORE SOCIETA' AGRICOLA A R.L.	65740056174	50.000	1.179
299	02632710303	SOCIETA' AGRICOLA ZANINI DI ZANINI LAURA E C. SS	65740057768	300.000	7.072
300	02638510301	MULIN ROSE' SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA	65740050938	88.978	2.098
301	02645460300	ZANINI GIANDOMENICO E GABRIELE SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA	65740011336	30.000	707
302	02654690300	SS SOCIETA' AGRICOLA TENUTA FRANCESCO VERITTI	65740043859	37.800	891
303	02668680305	SOCIETA' AGRICOLA LE SETTE CAMICIE S.S.	65740110385	180.000	4.243
304	02679090304	SOCIETA' AGRICOLA FERVIDA SS	65740089001	600.000	14.145
305	02684840305	SOCIETA' AGRICOLA MADONNA DELLA NEVE S.S.	65740040756	807.665	19.041
306	02685980308	ITALO E GABRIELE SIGNOR SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE	65740020089	16.000	377
307	02687490306	COSEAT SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE DI FRANCESCO E PAOLO STROI	65740065159	50.000	1.179
308	02695560306	SUFFUMBERGI SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA	65740105468	10.000	236
309	02696460308	DEBELLIS DANIELE & MONUTTI MONIA SOCIET? SEMPLICE AGRICOLA	65740032050	10.000	236
310	02732280306	SADAT SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA	65740077956	220.000	5.186
311	02732660309	SOCIETA' AGRICOLA AGRITAMS S.S.	65740004331	100.000	2.357
312	02739440309	PADOVAN ANTONIO & FIGLI SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE	65740041473	1.755.645	41.389
313	02748760309	TERRE DI CHIARA SOCIETA' AGRICOLA A R.L.	65740043446	77.921	1.837
314	02758380303	SOCIETA' AGRICOLA LA SORGENTE S.S.	65740084234	20.000	471
315	02771680309	SOCIETA' AGRICOLA FRATELLI FORNI DI FORNI IMERIO VINCENZO &	65740002863	15.000	354
316	02785930302	GECO SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA	65740031979	50.000	1.179
317	02808620302	UNTERHOLZNER IVO SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA	65740051068	120.000	2.829
318	02808900308	RONCO MARGHERITA SOC. AGRICOLA SRL	65740128858	82.000	1.933
319	02817570308	LA ROSTA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA	65740057172	70.000	1.650
320	02823210303	SIRCH SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA	65740003572	20.000	471
321	02829460308	ESEDRA - SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA	65740046019	180.000	4.243
322	02832470302	SOCIETA' AGRICOLA LE COMUGNES S.S.	65740008407	10.000	236
323	02834850303	EFFEGI SOC.SEMPLICE AGRICOLA	65740062669	24.000	566
324	02834960300	SOCIETA' AGRICOLA CARPI S.S.	65740038057	10.000	236
325	02842030302	SOCIETA' AGRICOLA MIOLO S.S.	65740031607	25.000	589
326	02846400303	LA TIERE DAL BUZUL SOCIETA' AGRICOLA SS	65740054393	360.058	8.488
327	02846570303	SOCIETA' AGRICOLA DRIUTTI S.S.	65740089324	65.000	1.532
328	02849810300	SOCIETA' AGRICOLA ISA E GUIDO S.S.	65740109965	99.397	2.343
329	03101140261	SOCIETA' AGRICOLA TENUTA CAPOEST S.S.	65740089944	39.344	928
330	03466290263	AZIENDA AGRICOLA TERRE DI OGLIANO SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE	65740111417	605.515	14.275
331	03470720263	SOCIETA' AGRICOLA RIVIGNANO DI ONGARO ASSUNTA & C.SAS	65740110336	3.230.968	76.170
332	03553070156	SOCIETA' AGRICOLA IVORY SRL	65740115962	150.000	3.536
333	03577590262	SOCIETA' AGRICOLA FRANCESCO GRILLO E C. SOCIETA' SEMPLICE	65740007607	21.000	495
334	03727710265	SOCIETA' AGRICOLA CASAGRANDE LUCIANO E C. - SOCIETA' SEMPLIC	65740023323	100.000	2.357
335	03835190277	SOCIETA' AGRICOLA PROSECCO DI LUNARDELLI F. E C. S.S.	65740090678	10.000	236
336	03912720152	SOCIETA' AGRICOLA MADONNA DI CAMPAGNA DI BENVENUTO ANGELO &	65740032894	40.000	943
337	03961090267	SOCIETA' AGRICOLA CA' DI RAJO DI CECCHETTO BORTOLO & S. S.S.	65740136448	80.500	1.898
338	03993570260	SOCIETA' AGRICOLA BACCICHETTO FEDERICO E RICCARDO S.S.	65740085132	28.500	672
339	04117320269	SOCIETA' AGRICOLA BUFFON PAOLO E RENZO S.S.	65740137651	183.628	4.329
340	04201900265	SOCIETA' AGRICOLA OASI VERDE S.S.	65740003440	90.000	2.122
341	04205700273	SOCIETA' AGRICOLA VIGNE DI TULLIO S.S.	65740044592	300.000	7.072
342	04253190260	VITTORIO AGRICOLA DI MARCOLIN STEFANO & C. SOCIETA' SEMPLICE	65740077287	80.000	1.886
343	04297170260	LE RIVE DI BONATO ANDREA & LUIGI S.S. SOCIETA' AGRICOLA	65740136174	4.900	116
344	04339050264	SOCIETA' AGRICOLA VIGNE BEOT S.S.	65740063758	89.100	2.101

1	2	3	4	5	6
n.POS.	Codice fiscale richiedente	Denominazione richiedente	Numero domanda	Superficie richiesta (mq)	Superficie autorizzata (mq)
345	04564220269	SOCIETA' AGRICOLA ANDREA S.S.	65740137719	6.300	149
346	04577560263	SOCIETA' AGRICOLA LA BACCA DEL PIAVE S.S.	65740086775	30.000	707
347	04632300267	SOCIETA' AGRICOLA AI CARPEN S.S.	65740111987	60.000	1.414
348	04704190265	LE SPESSE SOCIETA' AGRICOLA S.S.	65740116192	60.000	1.414
349	04739590265	SOCIETA' AGRICOLA LA FELICE S.S.	65740054286	211.090	4.976
350	06566250012	EREDI REATO GINO	65740075265	241.310	5.689
351	80006010302	JEAN PAUL ROBLE - TENIMENTI CIVA - SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.	65740104099	205.246	4.839
352	91087930938	SOCIETA' AGRICOLA TENUTE DURI' LEONARDO SOCIETA' SEMPLICE	65740067403	34.000	802
353	92019040309	SOCIETA' AGRICOLA ELISO SOCIETA' SEMPLICE	65740088797	600.000	14.145
354	94009640262	SOCIETA' AGRICOLA MASAI SOCIETA' SEMPLICE	65740111276	667.300	15.732
355	BCCMRC59B10G949B	BACCHETTI MARCO	65740005882	3.500	83
356	BCVGNN62P25L483R	BUCOVAZ GIOVANNI	65740052710	100.000	2.357
357	BGNMRA72C11I403R	BAGNAROL MAURO	65740041804	240.000	5.658
358	BGNPLA69H17B940B	BAGNAROL PAOLO	65740013985	74.000	1.745
359	BKVZRK79M12L424O	BUKAVEC ZARKO	65740120459	6.359	150
360	BLLCRL52C48H010L	BELLOMO CARLA	65740108074	33.000	778
361	BLLFLV74H02I403I	BELLOMO FLAVIO	65740008316	61.141	1.441
362	BLSGNN67D08E098N	BLASON GIOVANNI	65740020345	15.000	354
363	BLTDDE44C58C817Q	BELTRAME EDDA	65740085520	12.137	286
364	BLZFST46R51H906L	BOLZICCO FAUSTA	65740123180	8.197	193
365	BLZNDR62C02G284W	BOLZON ANDREA	65740060465	25.000	589
366	BMBDNL83C16L483U	BOMBASARO DANIELE	65740071892	9.392	221
367	BMBPRZ74E69E098U	BOMBEN PATRIZIA	65740039212	5.000	118
368	BMBRRT46H47M190B	BOMBEN ROBERTA	65740056190	15.000	354
369	BMBSLV43M22M190K	BOMBEN SILVIO	65740013340	35.000	825
370	BNCGNN51L11B940Z	BIANCHET GIOVANNI	65740004455	30.000	707
371	BNCNTN52T08B940D	BIANCHET ANTONIO	65740044857	20.000	471
372	BNCPRC79B15G284H	BIANCHIN PATRIC	65740005353	45.000	1.061
373	BNCRNZ74L02I403E	BIANCHI RENZO	65740004307	40.000	943
374	BNCSFN73S25F356L	BIANCHIN STEFANO	65740005106	30.000	707
375	BNDLGU70D08H657X	BENEDETTI LUIGI	65740048577	20.000	471
376	BNOSRN74D48C758B	BON SABRINA	65740003093	2.500	59
377	BNVFLV52R44I403J	BENVENUTO FLAVIA	65740053197	15.000	354
378	BNVLSN64M70H657S	BENVENUTO ALESSANDRA	65740032084	53.273	1.256
379	BRBVRN40L62A346F	BARBANA VENERINA	65740079226	7.000	165
380	BRDRNN72B54L736X	BORDIGNON ARIANNA	65740097533	440.000	10.373
381	BRGFNC72T60H823E	BERGAMIN FRANCESCA	65740072130	8.359	197
382	BRGGDN55A16I686J	BRUGNOLO GIORDANO	65740106649	25.136	593
383	BRGGRG69L27I403T	BRUGNOLO GIORGIO	65740106599	21.026	496
384	BRGMNM63E70H787E	BERGAMASCO MARINA MARIA	65740123867	2.000	47
385	BRGMRZ60C05F770K	BURIGOTTO MAURIZIO	65740010023	24.000	566
386	BRGPLA79T29H657C	BURIGOTTO PAOLO	65740009991	40.000	943
387	BRGYMN75E19E098R	BERGAMASCO YUNMANI	65740024842	50.000	1.179
388	BRLMRP56M41I562Z	BURLON MARIA - PIA	65740080737	70.000	1.650
389	BRMGRL69H26D014C	BRUMAT GABRIELE	65740122174	5.000	118
390	BRNGFR50D29B795A	BERNARDI GIANFRANCO	65740052470	20.000	471
391	BRNLDA31M24B598E	BRUNETTA ALDO	65740132454	3.000	71
392	BRNMHL70S42L483U	BRONT MICHELA	65740061703	10.000	236
393	BRNNTN37R30M190V	BOREAN ANTONIO	65740006666	50.000	1.179
394	BRNSLV40R64M190E	BOREAN SILVIA	65740044089	74.500	1.756
395	BRSLEI45C02H657V	BRESSAN ELIO	65740039121	10.000	236
396	BRSNLT76T70H657Y	BRESSAN NICOLETTA	65740056299	50.000	1.179
397	BRSNTN73E30H657Q	BRISOTTO ANTONIO	65740085199	30.000	707
398	BRTBRN51A31B940U	BERTOLIN BRUNO	65740006492	20.000	471
399	BRTCLS67D17L421U	BERTOSSIO CELSO	65740039451	20.000	471
400	BRTDRN59E21D461C	BERTUZZI DORINO	65740118461	10.000	236
401	BRTGMN37H67L657O	BERTOIA GERMANA	65740008472	20.000	471
402	BRTLCU64M47G994O	BORTOLIN LUCIA	65740001311	30.000	707
403	BRTLNZ32P19I403P	BORTOLUSSI LORENZO	65740033892	40.000	943
404	BRTLRD58C13H891S	BERTUZZI ALFREDO CALISTO	65740007904	50.000	1.179
405	BRTMRZ88T17G888F	BORTOLIN MARZIO	65740032795	50.000	1.179
406	BRTPIO39E14L657G	BERTOIA PIO	65740074185	10.000	236
407	BRTPRZ66A57I403R	BERTOLIN PATRIZIA	65740004356	9.000	212
408	BRTPRZ75S29H657Y	BORTOLUZZI PATRIZIO	65740088631	10.000	236
409	BRTRGN41L52I248G	BORTOLOSSI REGINA	65740066173	50.000	1.179
410	BRTVNT28S48A810E	BERTOLINI VALENTINA	65740051944	16.000	377
411	BRTVTR37B57B940Q	UBERTI VITTORIA	65740003309	15.000	354
412	BRVGNE65C25B598J	BRAVIN EUGENIO	65740030393	5.000	118
413	BSCBPN55E20B940T	BOSCOLO BERTOLIN BEPPINO	65740087187	50.000	1.179
414	BSCDBR71P51C957K	BOSCARIOL DEBORA	65740100998	15.000	354
415	BSCMHL54R09G886B	BISCONTIN MICHELE	65740057925	6.600	156
416	BSLLRT90B07L483D	BIASIOLI ALBERTO	65740054070	37.820	892
417	BSLPLA65E05L424K	BUSOLINI PAOLO	65740073336	20.000	471
418	BSSBBR70S57H657N	BASSO BARBARA	65740080281	20.000	471
419	BSSGTN60R09H891M	BASSI AGOSTINO	65740056141	7.000	165
420	BSSLCU66P27I904R	BASSO LUCIO	65740046589	30.000	707
421	BSSMSM52D01H501E	BASSANI MASSIMO	65740038859	100.000	2.357
422	BSSMTT91B23M089S	BASSO MATTEO	65740104677	2.000	47
423	BSSNLS81E41H657M	BESSEGA ANNALISA	65740046233	32.915	776
424	BSSSFN70L09C817Z	BASSO STEFANO	65740057982	15.000	354
425	BSSSMN82B27I904B	BASSO SIMONE	65740004869	10.000	236
426	BSTGDU47B03H891T	BISUTTI GUIDO	65740047579	7.000	165
427	BSTLSN83D26I403I	BISUTTI ALESSANDRO	65740089969	200.000	4.715
428	BSTMRC92M04C957T	BUSETTO MARCO	65740078624	20.000	471
429	BSTSFN81H05D014K	BASTIANI STEFANO	65740009157	30.000	707
430	BSTSRG66M12I403D	BIASUTTO SERGIO	65740056851	12.037	284

1	2	3	4	5	6
n.POS.	Codice fiscale richiedente	Denominazione richiedente	Numero domanda	Superficie richiesta (mq)	Superficie autorizzata (mq)
431	BSTTTV40L23H891N	BISUTTI OTTAVIO	65740049187	100.000	2.357
432	BSTZEI50P23G268F	BIASUTTI EZIO	65740004067	80.000	1.886
433	BTSRNN56B11D027U	BUTUSSI ERMANNO	65740002756	12.000	283
434	BTTGRL72R06E098D	BATTISTUTTA GABRIELE	65740123289	6.000	141
435	BTTLEI72S14G888Y	BATTISTIN ELIO	65740074136	20.000	471
436	BTTMRN59A15L039J	BATTELLO MARINO	65740098804	100.000	2.357
437	BTTMSM91C07L483S	BATTELLO MASSIMO	65740098374	50.000	1.179
438	BTTNDR80E16G888K	BATTISTELLA ANDREA	65740039345	9.000	212
439	BVRZNB56A11G981B	BAVARESCO ZENOBIO	65740120798	42.124	993
440	BZZGLN49A68B940M	BAZZANA GIULIANA	65740006252	50.000	1.179
441	BZZGPP67S13B940L	BOZZETTO GIUSEPPE LUIGI	65740050136	20.000	471
442	BZZLCU70D27F999B	BAZZICHETTO LUCA	65740003994	20.000	471
443	BZZMRZ69P24D014P	BUZZINELLI MAURIZIO	65740064913	10.000	236
444	CCCLSS90P12F770J	CECCHETTO ALESSIO	65740136463	60.000	1.414
445	CCCMHL71D09F356A	CECCHINI MICHELE	65740110922	3.300	78
446	CCCSMN85A26F770D	CECCHETTO SIMONE	65740130243	44.000	1.037
447	CCHLBT55D43L736G	CICHELLERO FRACCA ELISABETTA	65740065431	50.000	1.179
448	CCNGLN46A24L483I	CECONI GIULIANO	65740002244	40.000	943
449	CCTCNZ67R55Z133V	CICUTO CINZIA	65740060010	30.000	707
450	CCTMRC78T30I904U	COCITTO MARCO	65740004471	15.000	354
451	CDNDNI51S12G891V	CUDIN DINO	65740082287	30.000	707
452	CDNGRG60A21C817B	CUDINI GIORGIO	65740003028	20.000	471
453	CGLBDN70R21E098S	CIGLIC BOGDAN	65740128510	5.000	118
454	CGNBRN65R05G888Q	CIGANA BRUNO	65740037240	121.800	2.871
455	CHRMHL67S22F770B	CHIORAN MICHELE	65740093623	35.000	825
456	CHRMHL69E22E889W	CHIAROTTO MICHELE	65740106532	445.485	10.502
457	CHSFLV54M08B598U	CHIES FLAVIO	65740105351	6.000	141
458	CKJLSA71C21Z150L	CUKJATI ALES	65740017267	1.100	26
459	CLIGNI81H11I904P	CILIO GINO	65740066223	65.000	1.532
460	CLLFNC62L03H629Q	CALLIGARIS FRANCO	65740038347	10.000	236
461	CLLGNI50A28B215F	CALLEGHER GINO	65740062362	5.000	118
462	CLLGPP58P19L101X	COLLOVATI GIUSEPPE LUIGI	65740038776	30.000	707
463	CLLMHL78B22I904A	COLLE MICHELE	65740033579	10.729	253
464	CLLPTR50P05A810M	COLLAVINI PIETRO	65740002145	10.000	236
465	CLLSFN63H21F770B	COLLOVINI STEFANO	65740093599	127.581	3.008
466	CLLSVN74C17F770F	COLLA SILVANO	65740033827	52.130	1.229
467	CLLVRN44D47G914K	CALLEGARI-OTTOGALLI VENERINA	65740026748	13.298	313
468	CLNSVN62E25D621I	CELANTE SILVIO ANTONIO	65740041176	6.500	153
469	CLOLDI62E43L483V	COLA ILDA	65740011450	10.000	236
470	CLSCLD61T29B940N	COLUSSI CLAUDIO	65740046548	20.000	471
471	CLSDVD66T02B940H	COLUSSI DAVIDE	65740076149	32.078	756
472	CLSFLL40M54B940M	COLUSSI FIORELLA	65740009223	4.948	117
473	CLSFNC64B18I403O	COLUSSI FRANCO	65740087146	30.000	707
474	CLSLNZ74S10I403N	COLUSSI LORENZO	65740012771	40.000	943
475	CLSTTL65R13B940F	COLUSSI ATTILIO	65740054096	30.000	707
476	CLSVNT49B03B940K	COLUSSI VALENTINO	65740092989	90.000	2.122
477	CLSVTR72D08I403T	COLUSSI VALTER	65740004570	25.000	589
478	CLSVTR77A09I403U	COLUSSI VITTORIO	65740060705	70.000	1.650
479	CLTGRG62S26L483B	COLUTTA GIORGIO	65740086965	400.904	9.451
480	CLTLNZ73E22C758J	IACOLETTIG LORENZO	65740086809	11.000	259
481	CLTMRC71C11C758P	IACOLETTIG MARCO	65740086767	40.900	964
482	CLTRND61L14I904I	COLAUTTI ARMANDO	65740032191	40.000	943
483	CMLTLL60T29I562J	CEMULINI OTELLO	65740041119	30.000	707
484	CMNLRT40R47C758A	CUMINI LORETA	65740007458	600	14
485	CMNMNL78C24I403P	COMINOTTO EMANUELE	65740094159	120.000	2.829
486	CMPGFR47H27H843P	CAMPARDO GIANFIORE	65740011104	49.970	1.178
487	CMPRMD70E52G888Q	COMPARIN ARMIDA	65740044253	45.000	1.061
488	CMPRTI51A60H781J	CAMPANER RITA	65740019982	70.000	1.650
489	CMPRVN54L16Z103Z	CAMPAGNA RINO VINCENZO	65740004513	5.700	134
490	CMPSFN65R27E098O	CAMPESTRINI STEFANO	65740129963	520.524	12.271
491	CMRFRC58L01L407Y	CAMAROTTO FEDERICO	65740002640	120.000	2.829
492	CMSCRL69R01L483N	COMIS CARLO	65740125128	20.000	471
493	CNCFBA90M14D962I	CANCIAN FABIO	65740055341	40.000	943
494	CPRFRC86C28G888Q	CAPORAL FEDERICO	65740020568	280.000	6.601
495	CPRLCU85E08L483V	CAPORALE LUCA	65740024768	6.000	141
496	CPZDMN80S25E098A	CAPOZZOLO DAMIANO	65740012086	15.000	354
497	CRDLSS60R18B598Z	CRODA ULISSE	65740035327	76.826	1.811
498	CRGDNL67S60L483R	CRAGNO DANIELA	65740123982	35.000	825
499	CRGLSS76B04I904S	CARGNELLO ALESSIO	65740032126	70.000	1.650
500	CRLGNE85A20G888G	CARLET EUGENIO	65740038198	15.000	354
501	CRLNGL61R30C957I	CARLET ANGELO	65740028249	8.903	210
502	CRLSFN87R01G888A	CARLET STEFANO	65740056398	50.000	1.179
503	CRLVNN48A62C991L	CARLOT EVI ANNA	65740108595	40.000	943
504	CRNFBN72L07H657O	CARNIELLO FABIANO	65740089183	27.000	637
505	CRPDMN62T31E473Q	CARPI DAMIANO	65740004661	16.000	377
506	CRSGLG69D08F999A	CERESER GIANLUIGI	65740001147	50.000	1.179
507	CRSLGN58D56L483A	CRESSATTI LUIGINA	65740002251	20.000	471
508	CRSLRT86R01I403Z	CRISTANTE ALBERTO	65740041390	12.000	283
509	CRSSFN65R27E473W	CRISTIN STEFANO	65740007680	80.000	1.886
510	CRSSLV63L10I904J	CERESER SILVIO	65740107324	350.000	8.251
511	CRTGNN56R26L424U	CORETTI GIOVANNI	65740089860	2.500	59
512	CRVRNZ75M14G888O	CREVATIN RENZO	65740034569	100.000	2.357
513	CRZGNN40B25B215Y	CORAZZA GIOVANNI	65740109395	9.000	212
514	CRZLGU46A19B215T	CORAZZA LUIGI	65740071157	30.000	707
515	CRZPTR57S29G888Q	CORAZZA PIETRO	65740031177	50.000	1.179
516	CSCPRN63C13D674Z	CESCON PIERINO	65740111367	36.604	863

1	2	3	4	5	6
n.POS.	**Codice fiscale richiedente**	**Denominazione richiedente**	**Numero domanda**	**Superficie richiesta (mq)**	**Superficie autorizzata (mq)**
517	CSLGCR43P12I428K	CASULA GIANCARLO	65740105385	30.000	707
518	CSLLSN82D24L483H	CISILINO ALESSANDRO	65740037026	40.000	943
519	CSRMRA71P02I904L	CESARINI MAURO	65740053429	30.000	707
520	CSSCRL82B07I904C	COSSARINI CARLO	65740097731	40.000	943
521	CSSLCU79D01G888A	CASSIN LUCA	65740002095	16.000	377
522	CSSNCL89M20E473K	CASASOLA NICOLA	65740008670	10.000	236
523	CSSRTD48P15L039J	COSSARO ARISTIDE	65740027605	50.000	1.179
524	CSTGTR36L03B940V	CASTELLARIN UGO PIETRO	65740010502	11.000	259
525	CSTNTN65A01L483D	COSTALUNGA ANTONIO	65740008027	2.000	47
526	CSTRDY65E09Z401N	CASTELLARIN RUDY	65740050912	150.000	3.536
527	CSTRNT67P01H657G	COSTALONGA RENATO	65740041465	5.000	118
528	CSTVTR40E15B940S	CASTELLARIN VITTORINO	65740050383	8.000	189
529	CTTDNY89B09E889E	CATTARUZZA DENNY	65740074268	30.000	707
530	CTTFNC63T27A516P	CATTARUZZA FRANCO	65740112910	400.000	9.430
531	CTTLNI63H43L483C	CATTIVELLO LINA	65740064707	6.000	141
532	CVRMHL72H30I904W	COVRE MICHELE	65740048049	30.000	707
533	CVRWTR67T19H891Y	COVRE WALTER	65740047660	30.000	707
534	CZZCST66M63C758Z	COZZAROLO CRISTINA	65740028652	62.000	1.462
535	CZZFNC39E13C817W	COZZI FRANCO	65740002400	20.000	471
536	CZZGPP61D43C817U	IACUZZI GIUSEPPINA	65740001097	11.000	259
537	CZZSRG52E03B940N	COZZARINI SERGIO	65740004687	24.890	587
538	DCCNVE48T31B309A	DE CECCO NEVIO	65740122711	10.000	236
539	DCNLCN66M03C817N	DE CANDIDO LUCIANO	65740102572	50.000	1.179
540	DCNVNT62S07I904R	DE CANDIDO VALENTINO MAURO	65740012615	20.000	471
541	DFRRLF67S13G888K	DE FRANCESCHI RODOLFO	65740006039	281.550	6.638
542	DGLVPR65D08F205X	DEGLI AZZONI AVOGADRO MALVASIA VALPERTO	65740035392	100.000	2.357
543	DGNMHL90S15I904C	DEGAN MICHELE	65740047413	60.000	1.414
544	DGNNRD33C03E553E	DEGANO NIVARDO	65740006732	20.000	471
545	DLBGNN88M04I403F	DEL BIANCO GIOVANNI	65740069961	85.000	2.004
546	DLBMNL57T09I403K	DEL BIANCO EMANUELE	65740101145	60.000	1.414
547	DLCDNL75R22G888Q	DAL CIN DANIELE	65740134419	5.000	118
548	DLFGLN51H15G680Z	DEL FABBRO GIULIANO	65740047926	210.000	4.951
549	DLFMCL47R19Z110C	DOLFO MARCELLO	65740008357	3.200	75
550	DLGSLL75M53G888O	DAL GRANDE ISABELLA	65740122182	4.900	116
551	DLGSRN60E27L483U	DEL GIUDICE SEVERINO	65740121101	50.000	1.179
552	DLLCLD72P21H657V	DALL'AGATA CLAUDIO	65740080976	20.000	471
553	DLLDGI64A28F770P	DELLA FRATTINA DIEGO	65740056554	80.000	1.886
554	DLLFBA80P13L483O	DELLA SCHIAVA FABIO	65740002418	50.000	1.179
555	DLLFNC60M29A810W	DELL'ANGELA FRANCESCO	65740003036	6.000	141
556	DLLGPP43M09A810O	DELLA SAVIA GIUSEPPE	65740102341	5.000	118
557	DLLMNL67B47Z133N	DELLA VEDOVA EMANUELA	65740071371	29.700	700
558	DLLNDR82L31G888J	DELLA VALENTINA ANDREA	65740056000	33.000	778
559	DLLNTN56P30C991Q	DELLA BELLA ANTONIO	65740006724	30.000	707
560	DLLNTN65H19G888R	DELLA TOFFOLA ANTONIO	65740009165	30.000	707
561	DLLRFO60S15A516G	DELL'ANGELA RIGO ORFEO	65740109601	10.000	236
562	DLLRNG52A26C817H	DELLA SCHIAVA ERMENEGILDO	65740002848	30.000	707
563	DLLSVN61M20G888W	DALLA BONA SILVANO	65740034270	20.000	471
564	DLNMRM68S59L483K	DI LENARDA MIRIAM	65740101236	47.165	1.112
565	DLNSMN72C10L483S	DI LENARDA SIMONE	65740102242	60.000	1.414
566	DLPFNC90B06I904S	DEL PIN FRANCESCO	65740063733	15.000	354
567	DLRLSN93C08I403E	DEL RIZZO ALESSANDRO	65740046597	79.530	1.875
568	DLZCLD52R22B483B	DEL ZOTTO CLAUDIO	65740027852	20.000	471
569	DLZLCU77D22G888L	DEL ZOTTO LUCA	65740007169	60.000	1.414
570	DMGBMN52S22A700O	DE MAGISTRA BENIAMINO	65740046043	74.434	1.755
571	DMNLCN65P22D741S	DE MUNARI LUCIANO	65740007136	19.000	448
572	DMORRT71P44A516H	DOIMO ROBERTA	65740009660	8.000	189
573	DNDBNG58R29H891L	D'ANDREA BRUNO EUGENIO	65740039311	20.000	471
574	DNDCLD57L21H891T	D' ANDREA CLAUDIO	65740108066	40.000	943
575	DNDDVD69E13I403E	D'ANDREA DAVIDE	65740005114	15.000	354
576	DNDFBA81M17G888K	D'ANDREA FABIO	65740009843	35.000	825
577	DNDFPP82D12I904S	D'ANDREA FILIPPO	65740007524	50.000	1.179
578	DNDGCR51E10H891L	D'ANDREA GIANCARLO	65740068187	30.000	707
579	DNDGNN59E16A346J	DONDA GIOVANNI	65740023406	25.000	589
580	DNDGPP76L26I403P	D'ANDREA GIUSEPPE	65740008084	25.000	589
581	DNDGRI85H20H816F	D'ANDREA IGOR	65740058824	110.000	2.593
582	DNDLBN68T06I904L	D'ANDREA ALBANO	65740002343	20.000	471
583	DNDLRI89S05I904P	D'ANDREA ILARIO	65740016442	25.000	589
584	DNDLRT70L13I904C	D'ANDREA ALBERTO FRANCESCO	65740039196	80.000	1.886
585	DNDMRA35H42H891Q	D'ANDREA MARIA	65740085611	40.000	943
586	DNDNNN56P01H891A	D'ANDREA ANTONINO	65740037554	17.000	401
587	DNDPLG63R28A516Y	DONADON PIERLUIGI	65740058907	114.888	2.708
588	DNDPTR55H28H891I	D' ANDREA PIETRO	65740016434	35.000	825
589	DNDRLD64P20I904K	D'ANDREA RINALDO	65740014306	1.000	24
590	DNDSNT55D07H891F	D'ANDREA SANTE	65740001402	20.000	471
591	DNDSNT69R06I904N	D'ANDREA SANTE	65740064145	20.000	471
592	DNDTZN67L66I904L	D'ANDREA TIZIANA	65740057107	10.000	236
593	DNDVTR64M16I403A	D'ANDREA VALTER	65740005247	13.000	306
594	DNINDR64C15G353J	DIANA ANDREA	65740107688	40.000	943
595	DNLMRI59R09I403X	DANELON IMERIO	65740033496	27.300	644
596	DNRNMR63E48G888W	DE NARDI ANNA MARIA	65740069151	200.000	4.715
597	DPLMRZ70H02C817T	DE PAOLI MAURIZIO	65740010924	18.000	424
598	DPLTMS78A04H816C	DI PAOLO TOMMASO	65740036531	140.000	3.300
599	DPRCLD72S07G888J	DE PIERO CLAUDIO	65740127553	45.000	1.061
600	DPRNKL91M14G888C	DE PIERO NICKOLAS	65740074318	20.000	471
601	DPVCNZ69L60G888K	DA PIEVE CINZIA	65740056463	25.000	589
602	DPVMTT57H21G886I	DA PIEVE MATTEO	65740045391	16.000	377

1	2	3	4	5	6
n.POS.	Codice fiscale richiedente	Denominazione richiedente	Numero domanda	Superficie richiesta (mq)	Superficie autorizzata (mq)
603	DRALCU94L15I403Y	DA RE LUCA	65740044352	150.285	3.543
604	DRGFNC71L47G645R	DORIGO FRANCESCA	65740033835	18.326	432
605	DRGMRA76S10A516V	DURIGON MAURO	65740003283	15.000	354
606	DRIMHL70E03G284O	DRI MICHELE	65740110047	20.000	471
607	DRNLGU45P09H891H	DURANDI LUIGI	65740065449	31.625	746
608	DRSDNL74E30D014O	DRIUS DANIELE	65740107787	10.000	236
609	DRSMLS60B43H657K	DA ROS MARIA LUISA	65740078160	40.000	943
610	DRSMRA59R29E098M	DRIUS MAURO	65740045995	20.000	471
611	DRSSNT56B14H657K	DA ROS SANTE	65740070761	15.000	354
612	DRTFBA72M30C817T	DRIUTTI FABIO	65740038479	50.000	1.179
613	DRTLSN80S28L483F	DRIUTTI ALESSANDRO	65740011013	10.000	236
614	DSLDLA63C10L483S	D'OSUALDO DAULO	65740007847	15.000	354
615	DSTRTT50B64E709D	DESTRO ROSETTA	65740028660	20.000	471
616	DSVRTT64R69G284L	D'OSVALDO ROSETTA ANGELA	65740046241	20.000	471
617	DVNLGU35P22D321Y	DEVINAR LUIGI	65740123214	10.000	236
618	FBBPNT67A04I403U	FABBRO PIERANTONIO	65740073435	120.000	2.829
619	FBRPTR66C05G888D	FABRIS PIETRO	65740012060	5.000	118
620	FBRSMN70R16I403G	FABRIS SIMONE	65740012607	32.884	775
621	FCCDRN80E03E889B	FACCHIN ADRIANO	65740031367	30.000	707
622	FDNGRG61C07F144I	FIDENATO GIORGIO	65740036895	65.500	1.544
623	FGLGCM46C06I403B	FOGOLIN GIACOMO	65740010338	10.000	236
624	FLCGPP54T09I686V	FALCOMER GIUSEPPE	65740135465	20.000	471
625	FLCMNC70C68I403E	FELICE MONICA	65740030914	16.563	390
626	FLGSRG56C27G123Z	FOLEGOT SERGIO	65740090611	15.000	354
627	FLLLRS58A10D854V	FOLLEGOT LORIS	65740030997	10.000	236
628	FLPLGU55D08I904Z	FILIPUZZI LUIGI	65740036994	30.000	707
629	FLTDLM68A09I904K	FELTRIN DANIELE MAURIZIO	65740012631	100.000	2.357
630	FLTTTL60E28F999B	FOLTRAN ATTILIO	65740066256	51.800	1.221
631	FNSNDR89C08I403V	FINOS ANDREA	65740028751	47.885	1.129
632	FNTFLV65A27I904S	FONTANEL FLAVIO	65740009090	80.000	1.886
633	FNTLCN59D59G981D	FANTIN LUCIANA	65740043537	50.000	1.179
634	FNTLGU36T08I686W	FANTIN LUIGI	65740007243	22.000	519
635	FNTPGS60C24L157W	FONTANA PAOLO GIUSEPPE	65740082048	15.000	354
636	FNZLCU58R31L144L	FONZAR LUCIO	65740007011	15.000	354
637	FRGCLN60T21I939S	FERUGLIO CARLO ANTONIO	65740100311	50.000	1.179
638	FRGLRA61T63G949D	FERUGLIO LAURA	65740099620	7.000	165
639	FRLLGN62M18L483H	FURLANI LUIGINO	65740036499	80.000	1.886
640	FRLNDR92P16H816Z	FURLANI ANDREA	65740015360	50.000	1.179
641	FRLSMN93B07G888U	FURLAN SIMONE	65740074912	10.000	236
642	FRLSVN50R02D014L	FERLAT SILVANO	65740122679	3.100	73
643	FRNDNO50P57B940W	FRANCESCUTTI DONIA	65740004802	21.743	513
644	FRNFNC62C04A516H	FRANCESCON FRANCO	65740008738	50.000	1.179
645	FRNGPL66A24G888Z	FORNASIER GIAN PAOLO	65740028611	25.000	589
646	FRNGPP54R31H891H	FORNASIER GIUSEPPE	65740004364	10.000	236
647	FRNKVN95R16G888D	FRANCESCONI KEVIN	65740051001	75.000	1.768
648	FRNLCL78C08G888W	FORNASIER LUCA ELIA	65740044287	40.000	943
649	FRNLGD78E03I904C	FORNASIER ALEX EGIDIO	65740007961	17.000	401
650	FRNLGN50C21H891O	FORNASIER LUIGINO	65740112316	15.000	354
651	FRNLNZ70A19I904C	FORNASIER LORENZO	65740068336	10.000	236
652	FRNLRT69E18G888L	FORNASIER ALBERTO	65740039493	10.000	236
653	FRNNGL47P03H891U	FORNASIER ANGELO	65740003192	20.000	471
654	FRNSCR76H11G888B	FORNASIER OSCAR	65740067387	87.700	2.068
655	FRNSFN64S67H891B	FORNASIER STEFANIA	65740009926	60.000	1.414
656	FRNSVA50C05H891O	FORNASIER SAVIO	65740038800	70.000	1.650
657	FRNVLR78B15E473C	FRANZON VALERIO	65740010569	50.000	1.179
658	FRNVNZ64M02L483L	FRANCESCUTTI VENANZIO	65740038842	60.000	1.414
659	FRRLNZ56C02F756J	FERRO LORENZO	65740072528	50.000	1.179
660	FRRPLA58H28B483L	FERRIN PAOLO	65740000917	12.500	295
661	FRSBRN41H15B712Z	FRUSCALZO BRUNO	65740123149	47.874	1.129
662	FRSGFR61C14A516I	FRISAN GIANFRANCO	65740001964	1.200	28
663	FRYRNT71H47Z156D	FRYSOVA RENATA	65740041200	9.400	222
664	FSCFLV65L61H657K	FOSCARINI FLAVIA	65740019131	11.000	259
665	FSCLSN57M27A810U	FOSCHIA ALESSANDRO	65740006815	25.000	589
666	GBBMRC82A27E473C	GOBBATO MIRCO	65740024511	9.000	212
667	GGNDNL69B05C817V	GIGANTE DANIELE	65740057735	80.000	1.886
668	GLDLEI49P05B260E	GLADICH ELIO	65740001527	5.000	118
669	GLLDNL66A05G888V	GALLO DANILO	65740075778	20.000	471
670	GLLGFR61D07D014Q	GALLO GIANFRANCO	65740111748	67.000	1.580
671	GLLGPP73A30E098I	GALLO GIUSEPPE	65740038602	7.000	165
672	GLSFNC57H50Z401M	GALASSI FRANCESCA	65740001584	20.000	471
673	GLSSRG64S06A516P	GELISI SERGIO	65740026110	5.000	118
674	GLVDGI77D02I403S	GALVANIN DIEGO	65740001170	400.000	9.430
675	GLZVNI77H28G284G	GLOAZZO IVANO	65740013886	35.000	825
676	GNTGNN36B63L831K	GENTILI GIOVANNA	65740003135	20.000	471
677	GNZGNN55M12C119A	GONZATI GIOVANNI	65740114890	35.046	826
678	GNZJRU84E15G888E	GANZINI JURI	65740042174	30.000	707
679	GRDGFR60S12I124X	GARDENAL GIANFRANCO	65740079515	27.000	637
680	GRDGPP66B09L483K	GARDISAN GIUSEPPE	65740107381	85.000	2.004
681	GRDMHL70M11L483U	GARDISAN MICHELE	65740003127	20.000	471
682	GRFMRC82C13I904J	GRAFFI MARCO	65740063634	56.092	1.322
683	GRFTZN66L15I904V	GRAFFI TIZIANO	65740001568	40.000	943
684	GRFVNT67B02L483L	GRAFFI VALENTINO	65740048080	90.000	2.122
685	GRGDGI69S26I403U	GREGORIS DIEGO	65740084812	140.000	3.300
686	GRGGNN56L03I403K	GREGORIS GIANNI	65740006310	20.000	471
687	GRGPLG55H26I403S	GREGORIS PIERLUIGI	65740003077	10.000	236
688	GRIRNT74R16M089M	GIRO RENATO	65740030633	15.000	354

1	2	3	4	5	6
n.POS.	Codice fiscale richiedente	Denominazione richiedente	Numero domanda	Superficie richiesta (mq)	Superficie autorizzata (mq)
689	GRLNMR52H50G888S	GIROLAMO ANNA MARIA	65740043958	50.000	1.179
690	GRRMRA79L22I403R	GUERRA MAURO	65740088037	28.000	660
691	GRRMRS53P56L483W	GUERRATO MARISA	65740004927	9.000	212
692	GRSDRN63H30A810Y	GROSSO ADRIANO	65740003903	30.000	707
693	GRSGLN66M27L483E	GROSSO GIULIANO	65740108827	50.000	1.179
694	GRSLRT58E22A810K	GROSSO ALBERTO	65740003168	5.000	118
695	GRTGRL61B18F770H	GORTANA GABRIELE	65740001873	35.000	825
696	GRVVDI65T49E098O	GRAVNER VIDA	65740005510	2.000	47
697	GSPGNS53P29H891B	GASPAROTTO GENESIO	65740019461	12.000	283
698	GSSWFR45A15E434V	GASSER WILFRIED	65740123552	172.056	4.056
699	GSTDRN63T12L050X	GIUSTO ADRIANO	65740040269	3.974	94
700	GSTMLL40P50L065T	GIUSTI MIRELLA	65740040731	3.500	83
701	GSTNVS61H51L424B	GUSTIN NIVES	65740045771	3.500	83
702	GTTGPL63T08H657H	GATTOLINI GIAMPAOLO	65740004851	20.000	471
703	GTTSFN78A12L483D	GATTESCO STEFANO	65740066843	25.000	589
704	HRMNDR71A21G888G	HORMANN ANDREA	65740006526	60.000	1.414
705	KRNLCN62A04D014F	KREN LUCIANO	65740124477	7.300	172
706	KRSBRS67P14Z150U	KRISTANCIC BORIS	65740031821	8.000	189
707	KTZTMS68B21D014I	KITZMULLER THOMAS	65740107696	5.000	118
708	LCCCLD60L07B598U	LUCCHESE CLAUDIO	65740068203	5.000	118
709	LCCFLV87P21I403S	LUCCHETTA FLAVIO	65740081479	40.000	943
710	LFNLGO48H70I403F	ALFENORE OLGA	65740004281	30.000	707
711	LGNBBR78M55E125Y	LUGNAN BARBARA	65740085652	70.620	1.665
712	LLLNZE47L09I686Q	LELLO ENZO	65740054898	10.000	236
713	LNEBTN67P53I403L	LENA BERTINA	65740070803	24.000	566
714	LNEFRC82S22I904P	LEON FEDERICO	65740038693	50.000	1.179
715	LNRCLD60C15G353P	LUNARDELLI CLAUDIO	65740026359	14.568	343
716	LNRDNL54L20E893S	LUNARDELLI DANILO	65740084036	21.000	495
717	LNRGPT74D04I403K	LENARDON GIANPIETRO	65740081834	30.000	707
718	LNRNGL38R17L657X	LENARDON ANGELO	65740019537	10.000	236
719	LNZHNS75C06A952C	LANZ HANNES	65740064251	120.000	2.829
720	LRNLCN36E31E124G	LORENZON LUCIANO	65740123701	10.000	236
721	LRNMRA64L20G846B	LORENZON MAURO	65740020857	24.000	566
722	LSSMTT94B02I904R	LESSIO MATTEO	65740048023	50.000	1.179
723	LSSRNN48C23I904X	LUSSO ERMANNO	65740068559	9.330	220
724	LSTDMA76S26L483O	LESTANI ADAMO	65740020469	26.740	630
725	LVSDTL73T71I904O	LOVISA DONATELLA	65740068864	3.400	80
726	LVSFNC85L12G888U	LOVISA FRANCESCO ATANASIO	65740055036	20.000	471
727	LVSMGN79S17I904P	LOVISA MORGAN	65740068666	20.000	471
728	LVSMRA64M26H891Q	LOVISA MAURO	65740055192	50.000	1.179
729	LVTLCU84B22L483K	LOVATO LUCA	65740064350	70.233	1.656
730	LZZLGU58T24D300Z	LIZZI LUIGI	65740091858	24.450	576
731	LZZRRT80S03L483N	LAZZARINI ROBERTO	65740003184	3.000	71
732	MCCLEI58R25Z700K	MUCCIGNAT ELIO	65740082741	100.000	2.357
733	MCHFLV70D30Z110S	MICHELIN FULVIO	65740131092	4.000	94
734	MCHGRG34D18C640N	MICHIELI GIORGIO	65740030310	30.000	707
735	MCHLGU33T07A346U	MICHELIN LUIGI	65740007086	25.000	589
736	MCHNLN25B55G123G	MICHIELIN ANGELINA	65740056984	3.000	71
737	MCHNTN85D16Z112Z	MICHELIN ANTONIO	65740061802	10.000	236
738	MCLMHL68E20L483E	MICOLI MICHELE	65740039048	80.000	1.886
739	MGRCST47S01H620O	MAGAROTTO CELESTINO	65740025757	40.000	943
740	MLCSMN91E10L483V	MILOCCO SIMONE	65740099059	16.900	398
741	MLLFNC60S05C641R	MILLOCH FRANCESCO	65740048007	30.000	707
742	MLNGCM60D27M190F	MILANI GIACOMO	65740028371	19.675	464
743	MLNGRG51C14M190Q	MILANI GIORGIO	65740074946	20.000	471
744	MLPKRT73S24A952N	MALPAGA KURT	65740079754	28.000	660
745	MLRVNI71M21C817H	MOLARO IVAN	65740044428	200.000	4.715
746	MLSDRN58S30A810T	MALISANI ADRIANO	65740003200	1.100	26
747	MLSNLL60R19L686H	MALISANI ANGELO ALDO	65740015212	100.000	2.357
748	MMNGNN33C10B132L	MAMAN GIOVANNI BATTISTA	65740069805	20.000	471
749	MNDCRL72P27G284Y	MONDINI CARLO	65740038578	30.000	707
750	MNFGPP55P14B598L	MANFE' GIUSEPPE	65740056760	30.000	707
751	MNFNCL56C05L483P	MANFERRARI NICOLA	65740130763	7.290	172
752	MNGCRN37T67L657M	MANIAGO CESARINA	65740062149	40.000	943
753	MNGFRC83L08I904O	MONGIAT FEDERICO	65740049781	100.000	2.357
754	MNIMRA65C18L483U	MIONI MAURO	65740083723	160.000	3.772
755	MNNDDE78P19I904X	MUNINI EDDI	65740121416	60.000	1.414
756	MNNLSU68P52I403Y	MENINI LUISA	65740009785	10.000	236
757	MNNNCL79M13I403A	MENINI NICOLA	65740044220	50.000	1.179
758	MNRFNC64A16A516B	MUNARETTO FRANCESCO	65740101764	7.300	172
759	MNRLBN39C10D426L	MANARIN ALBINO	65740054500	70.000	1.650
760	MNTDNS70H05F356J	MONTANAR DENIS	65740078996	10.000	236
761	MNTLSN83A10C957V	MONTE ALESSANDRO	65740125383	800	19
762	MRAMRA68P10D014U	MAURI MAURO	65740041143	27.000	637
763	MRAMRC67A05L483Z	MAURO MARCO	65740032043	12.000	283
764	MRARRT53S20L483Q	MAURO ROBERTO	65740019651	7.000	165
765	MRCBRN53D11C580G	MARCAT BRUNO	65740081727	2.400	57
766	MRCCLD60H06L039C	MARCOLIN CLAUDIO	65740011559	50.000	1.179
767	MRCFNC85P26I904T	MARCHI FRANCESCO	65740014454	30.000	707
768	MRCJSC92M43I904X	MARCONATO JESSICA ANNALISA	65740131233	117.494	2.770
769	MRCSDR62S27I904M	MARCHI SANDRO	65740124204	200.000	4.715
770	MRCZEI59L20I403F	MARCHI EZIO	65740113413	100.000	2.357
771	MREPLA61M18L483W	MEROI PAOLO	65740001600	10.000	236
772	MRLMTN87C22L424R	MERLAK MARTIN	65740061968	3.500	83
773	MRNLVI62C26I403R	MARIN LIVIO	65740008456	10.000	236
774	MRNMLN75S23L483G	MARONCELLI EMILIANO	65740024073	20.000	471

1	2	3	4	5	6
n.POS.	Codice fiscale richiedente	Denominazione richiedente	Numero domanda	Superficie richiesta (mq)	Superficie autorizzata (mq)
775	MRODVD71B17G888U	MORO DAVIDE	65740032001	10.000	236
776	MROVNI80E08I403K	MORO IVAN	65740099224	11.000	259
777	MRSCRD61S10D621G	MORAS CORRADO	65740043347	40.000	943
778	MRSGRI74T12G888G	MARSON IGOR	65740093284	100.000	2.357
779	MRSLCU71E31G284L	MORSUT LUCA	65740082428	30.000	707
780	MRSNGL79M13G888I	MORAS ANGELO	65740034452	25.000	589
781	MRSVIO66L06I686F	MORASSUT IVO	65740004976	20.000	471
782	MRTMRA82M53A757D	MARTINELLI MARIA	65740044972	80.000	1.886
783	MRTMSM71S29G888I	MORETTI MASSIMO	65740107449	70.000	1.650
784	MRTPLA66H06G284T	MORETTI PAOLO	65740104495	292.600	6.898
785	MRTRNT53S15G949R	MARTINIS RENATO	65740002483	1.000	24
786	MRZRNT58S20C640Q	MARZINOTTO RENATO	65740036267	51.073	1.204
787	MSCLRD71H25F770N	MASCHERIN LEONARDO	65740087922	50.000	1.179
788	MSCMLN78C55F335Q	MASCIA MARILENA	65740025252	20.000	471
789	MSNMTT92S08I403X	MASON MATTIA	65740056513	80.000	1.886
790	MSRGLN65L18L483Q	MASAROTTI GIULIANO	65740066009	30.000	707
791	MSSLRS66A27G888W	MASSAGRANDE LORIS	65740056521	20.000	471
792	MSSSVN40P30B940C	MUSSIO SILVANO	65740006401	6.000	141
793	MSTRZO48L29I562Y	MASOTTI ORAZIO	65740118495	150.000	3.536
794	MSTVTR64A09L483W	MASOTTI VALTER	65740003275	70.000	1.650
795	MTTCLD52C10G353D	MIOTTO CLAUDIO	65740092294	39.523	932
796	MTTMRA60E18D461D	MATTIUSSI MARIO	65740060663	50.000	1.179
797	MTTSDR54R16B598U	MUTTON SANDRO	65740018869	11.000	259
798	MVRDJN72D26Z150C	MAVRIC DAMJAN	65740005361	23.000	542
799	MZZGMR66P18L483E	MIZZAU GIAN MAURO	65740074862	310.204	7.313
800	MZZLCN60T60L483K	MUZZOLINI LUCIANA	65740097913	4.200	99
801	MZZLRS89M11G888U	MAZZON LORIS	65740040038	10.000	236
802	MZZMGN48D41F089N	MAZZAROLLI MARIA GIANNA	65740043099	80.000	1.886
803	MZZNLR66C07C640J	MUZZIN ENNIO ILARIO	65740092062	90.000	2.122
804	NCLCLD56M04M034C	NICOLA CLAUDIO	65740039329	15.000	354
805	NCNFNC92D27I403M	NOCENTE FRANCESCO	65740015121	20.000	471
806	NCNMRA54D12L657K	NOCENTE MARIO	65740058360	13.500	318
807	NCRMTN77S52C758C	NUCERA MARTINA	65740001030	5.400	127
808	NDLCLD76T14I403D	NADALIN CLAUDIO	65740010817	200.000	4.715
809	NDLRGC62R06I403V	NADALIN REDI GIACOMO	65740044261	20.000	471
810	NDLRNT59H06H657Z	NADAL RENATO	65740107084	30.000	707
811	NDLVLR73A21I403M	NADALIN VALERIO	65740034015	200.000	4.715
812	NDRPLG70S10L781T	ANDRETTA PIERLUIGI	65740057214	2.288.360	53.948
813	NGRGST35T59H010D	NOGAROTTO AUGUSTA	65740007326	30.000	707
814	NGRPQL49D07G268O	NOGAROTTO PASQUALE	65740059046	340.000	8.015
815	NMSGBR58H08I686O	NIMIS GILBERTO	65740025211	25.000	589
816	NMSGRG64A15I403S	NIMIS GIORGIO	65740081990	10.000	236
817	NMSRNG43S21I686D	NIMIS ERMENEGILDO	65740004992	50.000	1.179
818	NMSRNT65P03I403Y	NIMIS RENATO	65740028918	50.000	1.179
819	NNCMRC65M31L424C	INNOCENTE MARCO	65740007151	36.000	849
820	NSCLNG59A02D741C	NASCIMBEN LUIGINO GIACINTO	65740006575	30.000	707
821	NTAGNN63C09C107M	NATA GIANNI	65740003382	35.000	825
822	NTRGTR41E13E434G	UNTERHOLZNER GUALTIERO	65740078681	65.000	1.532
823	NTRVIO69D08A022D	UNTERHOLZNER IVO	65740039758	480.000	11.316
824	NTTMRC80H16L483G	UANETTO MARCO	65740086841	50.000	1.179
825	PCCFNC82H19G888T	PICCININ FRANCESCO	65740008308	2.300	54
826	PCCGDN67R11I904B	PICCO GALDINO	65740107860	150.000	3.536
827	PCCGRG56R21I403F	PICCOLO GIORGIO	65740029122	6.000	141
828	PCCPLA91S12H816H	PICCO PAOLO	65740036903	50.000	1.179
829	PCNLLD28R58D455O	PICINI ELMA ELDA	65740018992	23.553	555
830	PCNPTR47S10L483G	PIACENTINI PIETRO	65740057784	15.000	354
831	PCRPPL51S20E098A	PECORARI PIERPAOLO	65740031029	25.000	589
832	PDVGPP53A01H010P	PADOVAN GIUSEPPE	65740006047	15.000	354
833	PGHGPP44M04L657I	PIGHIN GIUSEPPE	65740008746	7.000	165
834	PGHLNZ47P16M190J	PIGHIN LORENZINO	65740104016	40.000	943
835	PGNGRL65H20A516T	PIGNAT GABRIELE	65740034460	10.000	236
836	PGNLSN79L04G888A	PAGNUCCO ALESSANDRO	65740008910	20.000	471
837	PGNSNN70M46I403C	PIAGNO SUSANNA	65740084739	50.000	1.179
838	PJTCLS43S11G994Q	PUJATTI CELSO	65740001493	20.000	471
839	PLALSN77A05I904X	PAOLI ALESSANDRO	65740062891	25.072	591
840	PLLMLL61D48C993A	PILLON MIRELLA	65740073450	34.765	820
841	PLLSDR49P57I403X	PELLARIN SANDRA	65740057511	11.736	277
842	PLLSFN69L04A516Y	PILLOT STEFANO	65740037117	9.000	212
843	PLLVLR55R11H010T	PELLEGRINI VALERIO	65740108181	18.995	448
844	PLSVTR46R20B215U	POLES VITTORIO	65740009579	30.000	707
845	PLTFNC53R15L424U	PAOLETTI FRANCO	65740100832	17.000	401
846	PLTMRN54R09L199S	PILOTTO MARINO	65740123263	230.000	5.422
847	PNGSML86E19G888E	PANIGUTTI SAMUELE	65740046415	30.000	707
848	PNIRRA41M66C817S	PIN AURORA	65740079317	15.000	354
849	PNISMN93M10F770C	PIN SIMONE	65740075489	25.000	589
850	PNTGPP67H19G284N	PINAT GIUSEPPE	65740067601	15.000	354
851	PNZFST60E13L483M	PINZANO FAUSTO	65740122208	40.000	943
852	PPNDNS59R46Z600N	PIPAN ADRIANA SILVIA	65740098192	10.000	236
853	PPPMRC50S05L657Z	PIPPO AMERICO	65740099307	74.500	1.756
854	PPPSVN54L19C993O	PIPPO SILVANO	65740008829	20.000	471
855	PPSGRL65A54I403K	PAPAIS GABRIELLA	65740030294	94.352	2.224
856	PPSPRN50D52M190O	PAPAIS PIERINA	65740009983	2.500	59
857	PPSVTR58D41M190G	PAPAIS VITTORINA	65740020303	6.000	141
858	PRNGFR49H26A161E	PERNUMIAN GIANFRANCO	65740024867	5.000	118
859	PRNGPP88L11G888S	PERIN GIUSEPPE	65740056372	27.000	637
860	PRNLGU54C23A516Q	PARONUZZI-TOPPA LUIGI	65740098911	100.000	2.357

1	2	3	4	5	6
n.POS.	Codice fiscale richiedente	Denominazione richiedente	Numero domanda	Superficie richiesta (mq)	Superficie autorizzata (mq)
861	PRNMHL76D07G888X	PARON MICHELE	65740015386	100.000	2.357
862	PRNMRK96B15C957A	PERIN MIRKO	65740103877	25.000	589
863	PRNMRZ71T12E098A	PRINCIC MAURIZIO	65740127975	40.000	943
864	PRNRRT75T18E098R	PRINCIC ROBERT	65740038875	20.000	471
865	PRRKTA74C65A516W	PORRACIN KATIA	65740056430	40.000	943
866	PRSFPP83A10E473D	PARUSSINI FILIPPO	65740003416	5.000	118
867	PRSGRZ58L65C817Y	PARUSSINI GRAZIA	65740003465	30.000	707
868	PRTMRA48B11H999A	PARTENIO MARIO	65740078335	600	14
869	PRTNDR68S16I403Q	PRATO ANDREA	65740009439	13.900	328
870	PRTNNA42S49L657H	PARTENIO ANNA	65740004752	50.000	1.179
871	PRTRNI85E65C523Z	PIROTTA IRENE	65740037224	41.253	973
872	PRZFRC85P11E473J	PERUZZO FEDERICO	65740099547	26.000	613
873	PSCBRC72B43C758G	PASCOLINI BEATRICE	65740128387	9.000	212
874	PSQMRA59P15L267V	PASQUON MARIO	65740075083	20.000	471
875	PSSMGH50S60D670V	PESSOT MARGHERITA	65740067346	20.000	471
876	PSTLCU70R28C817A	PASUTTO LUCA	65740031235	38.687	912
877	PSTSFN77R31G888K	PASUTTO STEFANO	65740031284	47.356	1.116
878	PTRFRZ69A24D621U	PIETROBON FABRIZIO	65740057453	13.000	306
879	PTRGDE65M22G888O	PETRETTI EGIDIO	65740055549	31.500	743
880	PTRMNL61L45I403E	PETRACCO EMANUELA	65740015071	20.000	471
881	PTTFDN63E18A516H	PUIATTI FERDINANDO	65740124188	80.000	1.886
882	PTTGLN49D27L101K	PITTON GALLIANO	65740059392	40.000	943
883	PTTLCU64T13A456M	PITTAO LUCIO	65740034882	30.000	707
884	PTTPTR34P17L657G	PITTARO PIETRO	65740003564	9.000	212
885	PTTRST68E12I403Q	PETTOVELLO ERNESTO	65740043545	20.000	471
886	PVIGPL78L12I403S	PIVA GIANPAOLO	65740006393	70.000	1.650
887	PVNRCR44C03F770I	PAVAN RICCARDO	65740017119	150.000	3.536
888	PVSGLN62A64Z700F	PIOVESAN GIULIANA	65740107266	20.000	471
889	PVTDNC69R27I403I	PIVETTA DOMENICO	65740034023	40.000	943
890	PZEPIO58R21C817Z	PEZ PIO	65740003499	50.000	1.179
891	PZZDNS73C26C758V	PIZZULIN DENIS	65740072494	7.000	165
892	PZZGDU65P27G888W	PEZZUTTI GUIDO	65740054799	30.000	707
893	PZZGLN73E29D627H	POZZAR GIULIANO	65740038297	30.000	707
894	PZZGNN68D11G888R	PIZZINATO GIOVANNI	65740031490	11.350	268
895	PZZRNT76P69C758V	PIZZULIN RENATA	65740001824	27.685	653
896	PZZSML86E06E098Y	POZZAR SAMUELE	65740038164	20.000	471
897	QGLGPP67T08L483A	QUAGLIARO GIUSEPPE	65740080760	20.000	471
898	QTTDGI65E23I403X	QUATTRIN DIEGO	65740075109	50.000	1.179
899	QTTLSN72P15G888H	QUATTRIN ALESSANDRO	65740125151	11.000	259
900	QTTPVT59L03M190I	QUATTRIN PIERVITO	65740046175	25.000	589
901	QTTRMN34H29M190E	QUATTRIN ROMANO	65740108454	40.000	943
902	RBNFBA85P17I403Z	URBAN FABIO	65740004430	20.000	471
903	RBRBTL45C14F770Y	RUBERT BORTOLO	65740001238	18.000	424
904	RDRGTN49C07C992Z	RODER AGOSTINO	65740017457	15.000	354
905	RDRPLA58B27L483J	RODARO PAOLO	65740005056	50.000	1.179
906	REXPLG55A07D496E	RE PIERLUIGI	65740074896	10.000	236
907	RGIDNL74D05H657W	RIGO DANIELE	65740073773	140.000	3.300
908	RGIMLE73A30C957T	RIGO EMILIO	65740074797	131.500	3.100
909	RGNNTN50P25L421X	ORGNANI ANTONIO	65740048627	395.573	9.326
910	RGTLSG72M03E889X	RIGUTTO LORIS GIACOMO	65740033553	40.000	943
911	RLNDMA85R23H816N	ORLANDO ADAM	65740007367	147.640	3.481
912	RMNGRG59S28I403J	ROMANO GIORGIO	65740003143	30.000	707
913	RMNLBN59H24H612M	ARMANI ALBINO	65740136125	320.876	7.565
914	RMNSFN67P26G888W	ROMANIN STEFANO	65740000867	30.000	707
915	RNDDNS78R12G888E	RIONDATO DENIS	65740109015	35.000	825
916	RNLDNT40B18M190O	ORNELLA DANTE	65740137891	71.584	1.688
917	RNLLCU72D07G888A	ORNELLA LUCA	65740000743	100.000	2.357
918	RNLMLE67T28I403W	ORNELLA EMILIO	65740001212	50.000	1.179
919	RNLNGL74D15G888C	ORNELLA ANGELO	65740106805	57.000	1.344
920	RNLTCS35M24M190A	ORNELLA TARCISIO	65740000974	50.000	1.179
921	RSLMVN48C60G994J	ROSOLEN MARIA VENERANDA	65740113967	16.000	377
922	RSOLRS56A15I403C	ROSA LORIS	65740041341	8.017	189
923	RSOMNL58S62B940V	ROSA MARINELLA	65740011062	6.000	141
924	RSSDRN50T15M190V	ROSSIT ADRIANO	65740086528	15.000	354
925	RSSGMI70M14I403J	ROSSI GIM	65740003291	80.000	1.886
926	RSSLSU66R60A516Q	ROSSETTI LUISA	65740055358	35.800	844
927	RSSRNZ69E24I403M	ROSSI RENZO	65740009470	13.000	306
928	RSSVTR65P19E473G	ROSSI VITTORIO	65740003390	30.000	707
929	RSTMRC82B10L483Q	ORSETTIGH MARCO	65740008530	850	20
930	RZZSRG64C08H823K	RIZZI SERGIO	65740045763	15.000	354
931	SCDSDR74P02I403M	SCODELLER SANDRO	65740074615	100.000	2.357
932	SCDSMN93P29I904C	SCODELLER SIMONE	65740035020	30.000	707
933	SCDVTR48T29H999D	SCODELLARO VALTER ANTONINO	65740014470	4.000	94
934	SCHRFL60R13L407K	SCHINCARIOL RAFFAELE	65740052728	15.000	354
935	SCLLDI57S10C993N	SCLABAS LIDO	65740111201	30.000	707
936	SCLLVE62A26L483J	SCLIPPA ELVIO	65740029684	10.000	236
937	SCLMHL72E25G284Z	SCLAUSERO MICHELE	65740082535	10.000	236
938	SCLMRC54C10E098T	SCOLARIS MARCO	65740009835	50.000	1.179
939	SCTLRT55B24G888R	SCOTTI ALBERTO	65740079564	900.000	21.217
940	SCTNTN63C08G645S	SCOTTA' ANTONIO	65740095412	48.640	1.147
941	SIURNT49S23I403Z	IUS RENATO	65740004810	54.000	1.273
942	SIUTSL37S54M190K	IUS TERESA LIANA	65740091320	200.000	4.715
943	SKBMLS82A01L424F	SKABAR MILOS	65740125615	2.729	64
944	SLDRCR95S20G888G	SOLDAN RICCARDO	65740077998	22.000	519
945	SLMNTN47H04B106J	SALMASO ANTONIO	65740013019	220.000	5.186
946	SLVDNS93P27G888Q	SALVADOR DENIS	65740034353	35.000	825

1	2	3	4	5	6
n.POS.	Codice fiscale richiedente	Denominazione richiedente	Numero domanda	Superficie richiesta (mq)	Superficie autorizzata (mq)
947	SLVLCU75D11I403T	SALVADOR LUCA	65740009199	9.000	212
948	SLVLND38T13B215U	SILVESTRINI OLINDO	65740101855	10.000	236
949	SLVLVE58D21F999O	SALVADOR ELVIO	65740027902	35.566	838
950	SLVSFN71S13I403J	SALVADOR STEFANO	65740029643	2.743	65
951	SMDCRL64A25L483S	SOMEDA DE MARCO CARLO	65740040574	100.000	2.357
952	SMSLCU71A25E098J	SIMSIG LUCA	65740081149	10.000	236
953	SNCLSI76A69E473J	SONCIN LISA	65740057610	30.000	707
954	SNIPLA66B14L483Z	SIONI PAOLO	65740046084	15.000	354
955	SNTDVN81D03L424A	SANTI DEVAN	65740091122	4.500	106
956	SNTKTA77D51H657N	SANTIN KATIA	65740066793	70.000	1.650
957	SNTRNN62P65I403W	SANTAROSSA ROSANNA	65740108231	7.000	165
958	SNTSLL51A60D854A	SANTIN ISABELLA	65740075133	70.000	1.650
959	SPGNCL69R02I904Q	SPAGNOLO NICOLA	65740108348	290.000	6.837
960	SPGPNG73D23I904B	SPAGNOLO PIERANGELO	65740108272	270.000	6.365
961	SPGPTR41P01E970E	SPAGNOLO PIETRO	65740108249	99.000	2.334
962	SPGRND81S15I904K	SPAGNOLO ARMANDO	65740108447	371.000	8.746
963	SPNGNN45R42D670N	SPINATO GIANNINA	65740034213	10.000	236
964	SPSMRC83C24E098C	SPESSOT MARCO	65740064475	15.000	354
965	SRDDVD79E20L424R	SARDO DAVID	65740070878	1.200	28
966	SRFFRC90A30L407Q	SERAFIN FEDERICO	65740078939	54.382	1.282
967	SRNLCU32T25B940U	ISERNI FRANCESCUT LUCA	65740006765	10.000	236
968	SRTFNC53P55C556M	SORATO FRANCA	65740045359	30.000	707
969	SSTGGR58A21Z133L	SIST GIANGRAZIO	65740001220	30.000	707
970	STCFBA78L13D014O	STECCHINA FABIO	65740123487	3.000	71
971	STFCRL42E21E473K	STAFFUS CARLO	65740021285	30.000	707
972	STFLRT68R02E473P	STAFFUS ALBERTO	65740115863	250.000	5.894
973	STFNNT40L47I562G	STEFANINI ANTONIETTA	65740054104	33.000	778
974	STLMLA41L57F770N	ASTOLFO AMELIA	65740060408	13.999	330
975	STRGRG70L27L483E	STURMA GIORGIO	65740011153	10.000	236
976	STRLNZ67M10D014V	STURM LORENZO	65740123040	10.000	236
977	STRLSU26M59D962Q	STROILI LUISA	65740053155	1.727.205	40.719
978	SVRMRZ60T01I686F	SOVRAN MAURIZIO	65740031078	7.500	177
979	SVRRFL68H26I403H	SOVRAN RAFFAELE	65740010429	40.000	943
980	TBLNLV50D02H891N	TUBELLO ENNIO OLIVO	65740014546	30.000	707
981	TCCNNS90R01Z222I	TOCCHET NEELANSH	65740065969	10.000	236
982	TCLPLA74S47L424U	TACOLI PAOLA	65740066801	195.002	4.597
983	TDSMHL73S48L483D	TEDESCHI MICHELA	65740100915	15.000	354
984	TFFRMD42R69D962V	TOFFANO ARMIDA	65740012003	55.000	1.297
985	TLLNNA50D69G994Y	TELLAN ANNA	65740081347	15.000	354
986	TLSMSS67S61G888P	TOLUSSO MARIASSUNTA	65740078640	50.000	1.179
987	TMBMHL63M27F999V	TOMBACCO MICHELANGELO	65740127728	146.985	3.465
988	TMMCRL65A13F190F	TOMMASEL CARLO	65740137644	70.000	1.650
989	TMSGPP52B14M034I	TOMASIN GIUSEPPE	65740078400	20.000	471
990	TMSVNI86C17H657X	TOMASELLA IVAN	65740040384	4.573	108
991	TNDNCL73A19L736W	TANDURA NICOLA	65740034379	100.000	2.357
992	TNSDDE61A50G886U	TONUSSI EDDA	65740059632	20.000	471
993	TNTGNN57E24D014E	TONUT GIANNI	65740079218	45.000	1.061
994	TNTLGN58A06A810I	TONUTTI LUIGINO	65740003085	8.000	189
995	TNZFNC57R11B940D	TONIZZO FRANCO	65740036259	20.000	471
996	TNZMRA42R53L686U	TONIZZO MARIA	65740002053	200.000	4.715
997	TPPMSM71B17C817N	TUPPIN MASSIMO	65740083871	50.000	1.179
998	TRBPLA60B21G284R	TRIBOS PAOLO	65740127827	10.000	236
999	TRCDNL66S14C817W	TURCO DANIELE	65740085553	750.000	17.681
1000	TRCMTT89P03L483Y	TRACANELLI MATTEO	65740029874	100.000	2.357
1001	TRLSBN50H24A346D	TARLAO SABINO	65740083012	40.000	943
1002	TRMFNC50L14E889Z	TRAMONTINA FRANCO	65740002475	17.000	401
1003	TRMLDA55B19D505G	TORMENA ALDO	65740033439	60.000	1.414
1004	TRNFRZ71C23I904D	TRUANT FABRIZIO	65740008092	50.000	1.179
1005	TRNLDN59P46L657S	TAURIAN LOREDANA	65740011146	12.900	304
1006	TRRPLA58L13H352L	TORRESIN PAOLO	65740062560	35.000	825
1007	TRSFNC53R23D014N	TOROS FRANCO	65740122992	4.344	102
1008	TRSSMN70E17E098N	TURUS SIMONE	65740039550	15.000	354
1009	TRVDRA67E28C640W	TREVISAN DARIO	65740097178	27.500	648
1010	TRVGLC70H04I403Q	TREVISAN GIANLUCA	65740037646	37.000	872
1011	TRVLRT59C22A456M	TRAVANI ALBERTO	65740089084	28.000	660
1012	TRVNDR72M11I403K	TREVISAN ANDREA	65740010320	40.000	943
1013	TRVRNG37T15I403U	TREVISAN ERMENEGILDO	65740037703	100.000	2.357
1014	TRVSFN67P16I403U	TREVISAN STEFANO	65740037596	70.000	1.650
1015	TRVSFN79A09F770H	TRAVERSO STEFANO	65740104974	45.000	1.061
1016	TSLLCA66B50I403Z	TESOLAT ALICE	65740075398	20.000	471
1017	TSODVD85R22G284W	TOSO DAVIDE	65740121689	30.000	707
1018	TTOGPL59B21C758B	TOTI GIAN PAOLO	65740013761	3.500	83
1019	TTRNMR41L63L657I	OTTERO ANNAMARIA	65740064905	3.141	74
1020	TZZGPP29E22H906D	TUZZI GIUSEPPE	65740051373	65.731	1.550
1021	VCLLGN63A30L195H	VECIL LUIGINO	65740052231	20.000	471
1022	VDPPLA72D03L424V	VODOPIVEC PAOLO	65740083467	8.000	189
1023	VDRGCM69P25I403G	VADORI GIACOMO	65740057180	100.000	2.357
1024	VDRNGL39S03F750T	VADORI ANGELO	65740056752	50.000	1.179
1025	VDVVNI94B13G888B	VEDOVATO IVAN	65740107399	50.000	1.179
1026	VGNDVD81M24G888X	VIGNANDEL DAVIDE	65740075448	50.000	1.179
1027	VGNNZE51B28A456K	VIGNA ENZIO	65740018679	40.000	943
1028	VGNNZE64L20G888Y	VIGNANDEL ENZO	65740075471	19.877	469
1029	VLDDNL58M07L657K	AVOLEDO DANIELE	65740092377	334.134	7.877
1030	VLDSRN62E28I403I	AVOLEDO SEVERINO	65740057370	7.000	165
1031	VLNGLN78A09I403F	VALENT GIULIANO	65740010254	22.000	519
1032	VLPDNL60C02Z133O	VOLPATTI DANIELE	65740057891	38.000	896

1	2	3	4	5	6
n.POS.	**Codice fiscale richiedente**	**Denominazione richiedente**	**Numero domanda**	**Superficie richiesta (mq)**	**Superficie autorizzata (mq)**
1033	VLPLCU79M04I904V	VOLPATTI LUCA	65740043594	100.000	2.357
1034	VLPLVR65L11I904V	VOLPATTI ELVER	65740002152	50.000	1.179
1035	VLPNCG47H23H891V	VOLPATTI ENRICO GIUSEPPE	65740044139	10.000	236
1036	VLPRNZ65H25I904U	VOLPATTI RENZO	65740074086	30.000	707
1037	VLTGRL54E13L840Z	VIALETTO GABRIELE	65740120558	98.747	2.328
1038	VLVMRA51M26F770A	VALVASORI MARIO	65740030021	12.000	283
1039	VLVTLS50H62H010T	VALVASORI TELESIA	65740037810	18.058	426
1040	VNATLI83C30I403G	AVIANO ITALO	65740037836	45.103	1.063
1041	VNCGNN67E16C758B	VENICA GIOVANNI ROBERTO	65740030195	40.000	943
1042	VNDFPP75T17G888D	VENDRAME FILIPPO	65740120590	6.400	151
1043	VNDGTT30D57E893O	VENDRAMINI GINETTA	65740029742	6.456	152
1044	VNDLEI44T09G123R	VENDRAME ELIA	65740049401	78.000	1.839
1045	VNDTSG41T56C422Z	VENDRAMINI TERESA GENOVEFFA	65740045185	45.000	1.061
1046	VNICML45S58B215N	IVAN CARMELA	65740088326	50.000	1.179
1047	VNILRS58A04C640C	VIAN LORIS	65740056877	50.000	1.179
1048	VNRFBA35T01E473L	VENIER FABIO	65740010585	16.000	377
1049	VRNMHL89L15L483M	VERONA MICHELE	65740017432	3.200	75
1050	VRNMTT82T18G888R	VARNIER MATTEO	65740084226	20.000	471
1051	VRRDMA53D24M190I	VERARDO ADAMO	65740001329	40.000	943
1052	VRRGNS53C61C957V	VERARDO AGNESE	65740050086	20.000	471
1053	VRRMRO87C22G888D	VERARDO OMAR	65740055697	90.000	2.122
1054	VRSNTN46D25B215G	VARASCHIN ANTONIO	65740037158	10.000	236
1055	VRSRTI55A63L483P	VERSOLATO RITA	65740019875	20.000	471
1056	VRTFNC56M06A161W	VAROTTO FRANCESCO	65740109551	487.658	11.497
1057	VRTGRL53M14A161M	VAROTTO GABRIELE	65740095263	120.000	2.829
1058	VTSRRT68A26Z112B	VITAS ROBERTO	65740016962	40.000	943
1059	VTTMRC72B26G888X	VETTOR MARCO	65740061356	200.000	4.715
1060	VTTWTR67B27B642G	VIOTTO WALTER	65740043644	6.000	141
1061	VVNFNC89D19B157C	VIVIANI FRANCESCO	65740089175	57.000	1.344
1062	ZCCFRC94D03G888G	ZUCCOLIN FEDERICO	65740002764	60.000	1.414
1063	ZCCMRZ58L27L483Y	ZACCOMER MAURIZIO	65740125227	17.200	405
1064	ZDRNDR84B06I403D	ZADRO ANDREA	65740012649	12.330	291
1065	ZLIGRL68M03H657O	ZILIO GABRIELE	65740047124	3.000	71
1066	ZLLVTR64A13G888O	ZILLE VALTER	65740061844	5.000	118
1067	ZMPRNZ64M17C758Q	ZAMPARO RENZO	65740124642	30.000	707
1068	ZNCMLS51M64G353R	ZANCHETTA MARIA LUISA	65740031110	27.730	654
1069	ZNDFNN36P02F515E	ZANDONA' FERNANDO	65740030245	50.000	1.179
1070	ZNGLCU34R51L483Q	ZONGARO LUCIA	65740055465	20.540	484
1071	ZNTGPP60R04G886Y	ZANETTI GIUSEPPE	65740047587	23.500	554
1072	ZNUDEI64D04C758U	ZUIANI EDI	65740124261	30.000	707
1073	ZNUGRG68D24C758A	ZUIANI GIORGIO	65740002673	5.000	118
1074	ZPPMRS56S46I562F	ZAPPETTI MARIA ROSA	65740015220	16.700	394
1075	ZRLVLD58P22L483I	ZIRALDO VALDI	65740125185	70.000	1.650
1076	ZRNLNE73M51L483R	ZORNETTA ELENA	65740005254	20.000	471
1077	ZRZGDU54H16C758H	ZORZENONE GUIDO	65740036275	7.000	165
1078	ZVADTL67C45E940R	ZAVA DONATELLA	65740115046	30.000	707
1079	ZZZGPL42H27G224E	ZUZZI GIAMPAOLO	65740011690	100.000	2.357
TOTALE				**110.089.705**	**2.595.288**

16_22_1_DGR_803_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 13 maggio 2016, n. 803

Art. 2545-sexiesdecies cc e LR 27/2007, art. 23 - Gestione commissariale della cooperativa "Humanitas società cooperativa sociale" con sede in Udine.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la relazione di mancata revisione ultimata addì 25.11.2015 concernente la cooperativa "Humanitas Società Cooperativa Sociale" con sede in Udine, da cui si evince che il legale rappresentante della predetta società, con la propria condotta omissiva, ha impedito di fatto al revisore di effettuare la revisione;
RILEVATO che in detta circostanza si ravvisa la fattispecie dell'irregolare funzionamento dell'ente, come precisato in più pareri dal Comitato Centrale per le cooperative;
RAVVISATA, quindi, la necessità di porre la predetta cooperativa in gestione commissariale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2545-sexiesdecies c.c., stante l'acclarata irregolarità non sanabile;
PRESO ATTO del parere unanimemente favorevole espresso in merito, nella seduta del giorno 19 febbraio 2016, dalla Commissione regionale per la cooperazione, ai sensi del comma 2, lett. a), dell'articolo 11 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27;
RITENUTO, pertanto, di provvedere in conformità a detto parere e di nominare un commissario governativo, con i poteri degli amministratori, per un periodo massimo di quattro mesi;
ATTESO che, per l'indicazione del professionista cui conferire l'incarico, si è tenuto conto di alcuni criteri atti ad assicurarne l'adeguatezza rispetto al mandato da assegnare, in particolare del criterio territoriale, in quanto la professionista incaricata appartiene alla circoscrizione ove ha sede la cooperativa, del criterio della rotazione poiché trattasi di primo incarico per professionista di recente resasi disponibile a seguire procedure concorsuali di pertinenza dell'Amministrazione regionale, dei criteri di gradualità e del merito, per cui si è attribuita una procedura di minore complessità onde riscontrare la capacità e l'efficacia dell'azione della professionista medesima;
VISTA la comunicazione antimafia rilasciata ai sensi del D.Lgs. 06.09.2011, n. 159, in data 02.05.2016, pervenuta addì 06.05.2016 ed ammessa a protocollo regionale al n. 13016/PROD/SCTC dd.06.05.2016;
VISTA la dichiarazione rilasciata ai sensi dell'articolo 7 bis ante della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75, addì 02.03.2016, pervenuta il giorno 02.03.2016 ed ammessa a protocollo regionale al n. 8708/PROTUR/GEN dd.02.03.2016;
RITENUTO, quindi, di nominare quale commissario governativo della suddetta cooperativa la dott.ssa Stefania Ciutto, con studio in Codroipo, Viale della Vittoria n. 1, iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Udine;
VISTO l'articolo 2545-sexiesdecies del codice civile;
VISTO l'articolo 23 della legge regionale 3.12.2007, n. 27;
VISTO l'articolo 11 della legge regionale 3.12.2007, n. 27;
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle attività produttive, turismo e cooperazione;
all'unanimità,

DELIBERA

- di revocare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2545-sexiesdecies c.c., gli amministratori della cooperativa "Humanitas Società Cooperativa Sociale" con sede in Udine, C.F. 02757900309;
- di nominare la dott.ssa Stefania Ciutto, con studio in Codroipo, Viale della Vittoria n. 1, commissario governativo, per un periodo massimo di quattro mesi dalla data di notifica del presente provvedimento, con i poteri degli amministratori revocati, al fine di eliminare le gravi irregolarità riscontrate e di ripristinare il normale funzionamento della società e dei suoi organi, nel pieno rispetto delle leggi vigenti in materia, delle norme statutarie ed in conformità allo spirito mutualistico che ispira le società cooperative;
- le spese della gestione commissariale ed il compenso al commissario governativo sono a carico della cooperativa. L'ammontare del compenso sarà determinato dall'Autorità di vigilanza, in relazione alla complessità della gestione ed alla sua durata;
- contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

Il provvedimento di cui trattasi sarà comunicato al Registro delle Imprese e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

16_22_1_DGR_808_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 13 maggio 2016, n. 808

LR 18/2005, art. 39, comma 3. Definizione delle modalità di utilizzo del Fondo regionale per l'occupazione delle persone con disabilità di cui all'art. 39 della LR 18/2005 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro).

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), che disciplina, tra l'altro, gli interventi finalizzati a favorire l'integrazione lavorativa delle persone con disabilità;
VISTA la legge regionale 29 maggio 2015, n. 13 (Istituzione dell'area Agenzia regionale per il lavoro e modifiche della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), nonché di altre leggi regionali in materia di lavoro), la quale ha, tra l'altro, disciplinato il trasferimento, far data dal 1 luglio 2015, delle funzioni provinciali in materia di lavoro alla Regione, la quale le esercita attraverso l'area Agenzia regionale per il lavoro istituita nell'ambito della Direzione centrale competente in materia di lavoro, e introdotto modifiche alla legge regionale 18/2005;
ATTESO che per effetto delle modifiche alla legge regionale 18/2005 introdotte dalla legge regionale 13/2015, la Regione, ai sensi dell'articolo 36, comma 3 bis, lettera b) della novellata legge 18/2005, definisce le modalità di utilizzo delle risorse a valere sul Fondo regionale di cui all'art. 39, con particolare riferimento ai finanziamenti degli interventi e degli strumenti per l'integrazione lavorativa;
RITENUTO, di definire le modalità di utilizzo del Fondo regionale per l'occupazione delle persone con disabilità di cui all'articolo 39 della legge regionale n. 18/2005;
SENTITE la Sottocommissione per il diritto al lavoro dei disabili e la Commissione regionale per il lavoro, le quali nelle rispettive sedute del 21 marzo 2016 hanno espresso parere favorevole sul provvedimento recante "Modalità di utilizzo delle risorse a valere sul Fondo regionale per l'occupazione delle persone con disabilità di cui all'articolo 39, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)";
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale al lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università;
all'unanimità,

DELIBERA

- di definire come segue le modalità di utilizzo del Fondo regionale per l'occupazione delle persone con disabilità di cui all'articolo 39 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 di seguito denominato "Fondo regionale:
1. Le risorse del Fondo regionale sono destinate alla realizzazione del collocamento mirato delle persone con disabilità attraverso il finanziamento di azioni che ne favoriscano l'inserimento lavorativo, di progetti promossi ed attivati dalla Regione, nonché di progetti presentati dagli enti indicati dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), che svolgano attività sul territorio rivolta al sostegno ed all'integrazione lavorativa di tali soggetti.
2. Per l'utilizzo del Fondo regionale, in particolare, sono individuate le seguenti tipologie di azioni:
a) INIZIATIVE CONTRIBUTIVE per :
1) realizzazione ed adeguamento del posto di lavoro;
2) rimozione delle barriere di diversa natura che possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione all'ambiente di lavoro su base di uguaglianza con gli altri lavoratori;
3) interventi da parte dei datori di lavoro diretti alla rielaborazione delle modalità lavorative per renderle adeguate a forme concordate di telelavoro;
4) iniziative volte a garantire l'accessibilità al posto di lavoro, la mobilità e gli spostamenti;
5) iniziative volte a sostenere i progetti di riabilitazione dei lavoratori con disabilità;

6) attività di tutoraggio e supporto all'inserimento rivolte a lavoratori per i quali risulti particolarmente problematica la collocabilità;
7) attività di tutoraggio svolte da dipendenti e tecnici interni all'azienda;
8) attività formative per il personale dipendente chiamato ad affiancare i lavoratori con disabilità;
9) stabilizzazione di lavoratori disabili già in forza per datori di lavoro privati soggetti o non soggetti agli obblighi della legge 68/99;
10) percorsi personalizzati di integrazione lavorativa di cui all'articolo 37, comma 1, lettera c), della legge regionale 18/2005, come definiti dalla deliberazione della Giunta regionale 4 dicembre 2015, n. 2429, recante "Indirizzi in materia di definizione e modalità di attivazione delle tipologie dei percorsi personalizzati di integrazione lavorativa di cui all'articolo 36, comma 3 bis, lett. c), della legge regionale 18/2005 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)";
11) assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato di almeno 12 mesi, da parte dei datori di lavoro privati non soggetti agli obblighi della legge 68/1999 in quanto già ottemperanti o perché non rientranti nei parametri numerici d'obbligo fissati dalla legge;
12) tirocini attivati dai datori di lavoro ai sensi del Regolamento regionale in materia di tirocini, finalizzati al sostegno dei tirocinanti;
13) istituzione del responsabile dell'inserimento lavorativo;
14) assunzioni effettuate dai datori di lavoro privati ai sensi dell'articolo 13 della legge 68/1999 che per insufficienza di fondi statali non hanno potuto usufruire dei relativi benefici pur avendone i requisiti.

b) INIZIATIVE PROGETTUALI:
1) progetti sperimentali, non rientranti nelle azioni di cui alla lettera a), elaborati dagli enti individuati dalla legge 68/1999 (cooperative sociali, consorzi, costituiti come cooperative sociali, altri soggetti la cui attività è ritenuta idonea a contribuire alla realizzazione degli obiettivi della legge), relativi alle persone con disabilità che presentano particolari difficoltà di inserimento al lavoro;
2) specifiche progettualità attivate direttamente dalla Regione, anche in collaborazione con gli organismi deputati alla realizzazione del collocamento mirato ai sensi della legge 68/1999. Tali progetti possono prevedere, al fine della realizzazione degli stessi, l'assunzione con risorse a valere sul Fondo regionale, di lavoratori dedicati esclusivamente alle attività inerenti al progetto attivato, di durata pari a quella del progetto.

c) INIZIATIVE CONVENZIONALI:
1) iniziative convenzionali sottoscritte con i Servizi di integrazione lavorativa o con ulteriori organismi individuati dalla Regione, deputati a contribuire alla realizzazione della legge 68/1999.

3. Possono essere beneficiari dei finanziamenti del Fondo regionale:
a) datori di lavoro privati;
b) cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali);
c) organizzazioni di volontariato iscritte nelle sezioni provinciali dei registri regionali di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge-quadro sul volontariato);
d) tutti gli altri organismi di cui agli articoli 17 e 18 della legge 104/1992;
e) organismi individuati dalla Regione per la realizzazione dei percorsi personalizzati di integrazione lavorativa di cui all'articolo 36, comma 2, lett. a) della legge regionale 18/2005.

4. Possono essere destinatari delle azioni del Fondo regionale:
a) i lavoratori disabili di cui all'articolo 1 della legge 68/1999, iscritti nell'elenco di cui all'art. 8 della legge 68/1999;
b) i lavoratori disabili già in forza presso i datori di lavoro privati, assunti ai sensi della legge 68/1999 o della previgente disciplina sul collocamento obbligatorio (legge 2 aprile 1968, n. 482 "Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private"), che presentino particolare difficoltà di mantenimento al lavoro;
c) i lavoratori disabili che sono stati riconosciuti disabili in costanza di rapporto di lavoro con la vigente normativa (art. 4, comma 4, legge 68/1999);
d) i lavoratori disabili già in forza presso i datori di lavoro privati, assunti ai sensi della legge 68/1999 o della previgente disciplina sul collocamento obbligatorio e per i quali si verifichi un aggravamento delle condizioni di salute che possa compromettere il mantenimento/proseguimento del rapporto di lavoro (art.10, comma 3, legge 68/1999).

5. Gli interventi di cui alla presente deliberazione potranno essere attivati sulla base delle disponibilità del Fondo regionale e previo confronto con la Sottocommissione per il diritto al lavoro dei disabili, attraverso gli strumenti previsti dalla normativa vigente, ed in particolare nel caso di interventi contributivi, mediante regolamento regionale.

6. Ove necessario, la valutazione degli interventi e l'ammissione degli stessi a contributo potrà essere effettuata da un'apposita commissione di valutazione composta anche da esperti della materia.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

16_22_1_DGR_811_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 13 maggio 2016, n. 811

DLgs. 42/2004, art. 146, comma 6, LR 5/2007, art. 60: delega per l'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio al Comune di Sagrado.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), di seguito denominato Codice e, in particolare l'articolo 146, comma 6, del Codice ai sensi del quale "la Regione esercita la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio e può delegare tale funzione, per i rispettivi territori, a Province, forme associative e di cooperazione tra enti locali, agli Enti Parco ovvero a Comuni purchè gli enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia";
VISTO l'articolo 159, comma 1, dello stesso Codice, recante regime transitorio in materia di autorizzazione paesaggistica, ai sensi del quale entro il 31 dicembre 2009 "le Regioni provvedono a verificare la sussistenza, nei soggetti delegati all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica stabiliti dall'articolo 146, comma 6, apportando le eventuali necessarie modificazioni all'assetto della funzione delegata. Il mancato adempimento, da parte delle regioni, di quanto prescritto al precedente periodo determina la decadenza delle deleghe in essere alla data del 31 dicembre 2009";
VISTA la legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio) e in particolare:
- l'articolo 59 che disciplina le Commissioni locali per il paesaggio;
- l'articolo 60, comma 4 bis, ai sensi del quale la "Giunta regionale, previa verifica dei presupposti stabiliti dall'articolo 146, comma 6, del decreto legislativo 42/2004 da parte della struttura competente, stabilisce i Comuni delegati all'esercizio della funzione autorizzativa in materia di paesaggio";
VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 30 dicembre 2008, n. 2970, con la quale sono stati impartiti i criteri per la verifica, nei soggetti delegati all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica stabiliti dall'art. 146, comma 6 del Codice;
DATO ATTO che l'allegato A, punto 1, della citata deliberazione della Giunta regionale 2970/2008, dispone:
- alla lettera a) che i Comuni, per rispondere ai criteri di attuazione delle condizioni richieste dal Codice, devono nominare la Commissione locale per il paesaggio appositamente prevista dall'art. 148 del Codice e disciplinata dall'articolo 59 della legge regionale 5/2007 e dal D.P.Reg. 29 settembre 2009, n. 268;
- alla lettera b) che i Comuni con numero di abitanti pari o superiore a 5000 e con numero di autorizzazioni paesaggistiche annue superiori a 10 devono altresì nominare un responsabile del procedimento diverso rispetto a quello preposto ai procedimenti urbanistico-edilizi;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 23 luglio 2009, n. 1749, con la quale è stato approvato, ai sensi del combinato disposto degli articoli 146, comma 6 e 159, comma 1, del D.Lgs 42/2004, l'elenco dei Comuni idonei all'esercizio delle funzioni autorizzatorie in materia paesaggistica, tra i quali i Comuni di Savogna d'Isonzo, Doberdò del Lago, Fogliano Redipuglia e Sagrado per l'istituzione, in forma associata, della Commissione locale per il paesaggio;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 20 settembre 2012, n. 1617 con la quale il Comune di Doberdò del Lago è stato delegato all'esercizio delle funzioni autorizzatorie in materia paesaggistica;
DATO ATTO che la convenzione, di durata triennale, sottoscritta in data 1 ottobre 2012 tra i Comuni di Savogna d'Isonzo e di Sagrado, con la quale hanno avviato la gestione associata della Commissione Locale per il Paesaggio, non è stata rinnovata e la detta convenzione all'articolo 7 prevede, nel caso di mancato rinnovo, che i componenti della stessa rimangono in carica sino alla nomina della nuova

Commissione;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 22 aprile 2016, n. 661, con la quale:
- il Comune di Savogna d'Isonzo è stato delegato all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia paesaggistica ai sensi e per gli effetti dell'art. 146, comma 6, del decreto legislativo 42/2004 e nei limiti delle competenze indicate dall'art. 60 della legge regionale 5/2007;
- si è dato atto che in esito alle intervenute modifiche alle forme associative incidenti sull'assetto organizzativo e sull'ambito territoriale di competenza della Commissione locale del paesaggio di cui alla deliberazione della Giunta regionale n.1749/2009, la medesima, per l'effetto, opera per il solo Comune di Fogliano Redipuglia cui è stata confermata la delega all'esercizio delle funzioni autorizzatorie in materia paesaggistica;
DATO ATTO che con nota del 11 aprile 2016, prot. 12382, del Servizio paesaggio e biodiversità della Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio è stato avviato il procedimento di decadenza della delega all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia paesaggistica nei confronti del Comune di Sagrado per effetto delle modifiche intervenute alle forme associative tra questo e il Comune di Savogna d'Isonzo incidenti sull'assetto organizzativo e sull'ambito territoriale di competenza della Commissione locale per il paesaggio di cui alla convenzione sottoscritta in data 1 ottobre 2012;
VISTA la nota accolta al prot. 13995 del 28 aprile 2016 con la quale il Comune di Sagrado ha trasmesso copia della deliberazione di Giunta comunale n. 50 del 11 aprile 2016, recante la nomina della Commissione locale per il paesaggio operante per le istanze di autorizzazione paesaggistica di competenza del Comune di Sagrado, e l'attestazione che il Comune rientra nelle condizioni previste all'allegato A, punto 1, lettera b), ultimo paragrafo della deliberazione della Giunta regionale 2970/2008 (numero di abitanti inferiore a 5000 e numero di autorizzazioni paesaggistiche annue inferiore a dieci);
PRESO ATTO che il Servizio paesaggio e biodiversità della Direzione Centrale Infrastrutture e territorio, in ottemperanza a quanto disposto con la deliberazione della Giunta regionale n. 2970/2008 ha espletato la necessaria verifica del rispetto dei criteri fissati dalla deliberazione medesima per l'idoneità all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia paesaggistica;
VISTO il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni;
VISTO lo Statuto di autonomia;
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle infrastrutture e territorio;
all'unanimità,

DELIBERA

1. Per quanto esposto in narrativa:
- di dare atto che il Comune di Sagrado è decaduto dalla delega all'esercizio delle funzione autorizzatoria in materia paesaggistica di cui alla deliberazione della Giunta regionale del 23 luglio 2009, n. 1749;
- di delegare il Comune di Sagrado all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia paesaggistica, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 146, comma 6, del decreto legislativo 42/2004 e nei limiti delle competenze indicate all'articolo 60 della legge regionale 5/2007;

2. E' disposta la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

16_22_1_DGR_815_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 13 maggio 2016, n. 815

Linee guida applicative del Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari. Indicazioni operative aggiornate.

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che con Deliberazione della Giunta Regionale del 22.12.2006 n. 3160, pubblicata sul BUR n. 3 dd. 17.01.2007, sono state approvate le linee guida applicative del Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari;
VISTA la DGR 2003 del 9.10.2008 con cui sono stata apportate modifiche alla DGR 3160 del 2006;

ATTESO che con le succitate DGR sono state, tra l'altro, indicate le modalità di notifica e di registrazione delle attività del settore alimentare;
PRESO ATTO che la finalità della notifica è quella di consentire ai Dipartimenti di prevenzione (DP) delle Aziende per l'Assistenza Sanitaria di registrare le attività presenti sul proprio territorio per poter, successivamente, programmare i controlli ufficiali e gestire le allerte alimentari;
VISTO l'accordo tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, in data 29/04/2010, con cui sono state ulteriormente precisate le procedure di notifica delle imprese alimentari;
VISTI il D.P.R. 160/2010 e la legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3 recante "Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale", i quali dispongono che le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni concernenti le attività produttive e i relativi elaborati tecnici e allegati siano presentati esclusivamente in modalità telematica allo SUAP del Comune competente per territorio;
CONSIDERATO che, dato il notevole lasso di tempo trascorso dall'ultima modifica, è opportuno aggiornare, in aderenza i principi di semplificazione, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e alle modifiche normative intervenute, le modalità di notifica e di registrazione delle attività del settore alimentare;
CONSIDERATO che le imprese alimentari del comparto primario sono, per la quasi totalità, già registrate su banche dati nazionali zootecniche (BDN) e regionali (S.I.AGRI.FVG-sistema informativo agricolo del Friuli Venezia Giulia) ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di identificazione e registrazione degli animali e di aiuti comunitari;
VISTI il Regolamento (CE) n. 183/2005 e la Circolare prot. 23190 del 10.12.2009 dell'allora Direzione Centrale della Salute e Protezione Sociale che regolamentano la registrazione degli operatori del settore primario dei mangimi;
ATTESO che con nota prot. 18633 dd. 3 marzo 2008 il Servizio affari generali, amministrativi e politiche comunitarie dell'allora Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali ha espresso parere favorevole alla richiesta dell'allora Direzione centrale salute e protezione sociale per l'utilizzo del sistema S.I.AGRI.FVG come banca dati delle imprese alimentari del comparto primario;
RITENUTO pertanto indispensabile procedere all'aggiornamento delle linee guida applicative del Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari, approvate con deliberazione della Giunta Regionale del 22 dicembre 2006 n. 3160, per aderire alle esigenze di semplificazione ed informatizzazione delle nuove disposizioni normative e contestualmente prevedere che, per le imprese alimentari del comparto primario, l'obbligo di notifica e registrazione, previsto dall'art. 6 comma 2 del Regolamento (CE) n. 852/2004, si intende assolto qualora le stesse siano identificate e registrate nel S.I.AGRI.FVG-sistema informativo agricolo del Friuli Venezia Giulia tenuto presso la Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche;
SU PROPOSTA dell'Assessore alla salute, integrazione socio-sanitaria, politiche sociali e famiglia e dell'Assessore alle attività produttive, al turismo e alla cooperazione,
all'unanimità,

DELIBERA

1. che l'inoltro della notifica allo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) competente, da parte dell'operatore alimentare del settore post-primario, di una nuova attività o di variazioni di attività esistente, deve essere effettuato utilizzando le modalità descritte negli allegati A, B e C e i modelli da 1 a 5 allegati alla presente deliberazione;
2. che la notifica, da parte dell'operatore alimentare del settore post-primario, di una nuova attività o di variazioni di attività esistente, utilizzando le modalità descritte negli allegati A B e C e i modelli da 1 a 5 allegati alla presente deliberazione, deve essere inoltrata allo SUAP sul cui territorio ha sede operativa l'impresa alimentare;
3. che per le imprese alimentari del comparto primario, l'obbligo di notifica e registrazione, previsto dall'art. 6 comma 2 del Regolamento (CE) n. 852/2004, si intende assolto qualora le stesse siano identificate e registrate nel S.I.AGRI.FVG-sistema informativo agricolo del Friuli Venezia Giulia tenuto presso la Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche, la quale dà possibilità di accesso al sistema ai Dipartimenti di prevenzione delle Aziende per l'Assistenza Sanitaria e alla Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia, secondo modalità concordate. Le imprese alimentari del comparto primario non registrate nel S.I.AGRI.FVG dovranno invece provvedere alla notifica di nuova attività o di variazioni della medesima con le modalità di cui al punto 1;
4. la possibilità di modificare gli allegati e i modelli facenti parte integrante della presente deliberazione da parte della Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia con decreto del direttore centrale;
5. che nelle more dell'adeguamento dei sistemi informatici, devono ritenersi valide le modalità di tra-

smissione tra Operatore del Settore Alimentare e Pubblica Amministrazione sino a oggi in essere;
6. la revoca della DGR 3160/2006 e della DGR 2003/2008 e dei relativi allegati;

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e troverà applicazione a far data dal primo giorno del mese successivo alla sua pubblicazione.

IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

16_22_1_DGR_815_2_ALL1

Allegato A

INDICAZIONI OPERATIVE PER L'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) n. 852/2004 E DELL'ACCORDO TRA IL MINISTERO DELLA SALUTE, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO DEL 29/04/2010, RECANTE "LINEE GUIDA APPLICATIVE DEL REGOLAMENTO (CE) n. 852/2004"

Premessa

Come è noto, dal 1 Gennaio 2006 sono divenuti applicabili i Regolamenti CE n. 852/2004 e n.853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari e dei prodotti di origine animale.

Tutte le attività di produzione, trasformazione, trasporto, magazzinaggio, somministrazione e vendita, compresa la produzione primaria, sono pertanto assoggettate a procedura di registrazione, qualora non sia previsto l'obbligo del riconoscimento ai sensi degli specifici Regolamenti.

Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 3160 del 22/12/2006 la Regione Friuli Venezia Giulia ha recepito l'Accordo 9/2/06, con il quale la Conferenza Stato Regioni aveva nel frattempo approvato specifiche linee guida in materia di sicurezza alimentare, applicative del Regolamento CE n. 852/2004.

La DGR 3160/06, successivamente modificata con DGR 2003/08, era preordinata all'uniformità e omogeneità di attuazione del Regolamento CE n. 852/2004 su tutto il territorio regionale.

Nell'ambito della sicurezza alimentare rientrano anche i Regolamenti CE n. 1069/2009, n. 183/2005 e n. 767/2009 e il Regolamento UE n. 142/2011, nonché, per omogeneità di procedura amministrativa, le attività collegate alla riproduzione animale di cui ai D.Lgs. 633/1996 e 132/2005 e dei Decreti del Presidente della Repubblica 241/1994 e 242/1994.

Le Aziende per l'Assistenza Sanitaria (AAS) sono individuate quali Autorità Competenti Locali (ACL) ai fini dell'applicazione dei regolamenti comunitari in materia di sicurezza alimentare; ad esse spetta, per il tramite dei Dipartimenti di Prevenzione, la titolarità dei procedimenti amministrativi concernenti la registrazione e, ove previsto, il riconoscimento delle attività del settore alimentare, nonché i connessi procedimenti amministrativi rientranti nell'ambito delle attività del controllo ufficiale.

Il definitivo superamento dell'autorizzazione sanitaria di cui alla L. 283/62, esplicitamente sancito dal D.Lgs 193/07, ha consentito di definire la notifica, prevista dalla normativa comunitaria ai fini della registrazione, quale comunicazione che l'operatore presenta all'Ente competente e che attesta che l'attività viene svolta nel rispetto dei requisiti generali e specifici richiesti dalla normativa comunitaria applicabile.

Con l'accordo tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano in data 29/04/2010 sono state in particolare definite le procedure di notifica delle imprese alimentari alle ACL.

Contestualmente il legislatore ha qualificato lo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) come ufficio per la semplificazione nei rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione.

Il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 ha individuato il SUAP quale unico punto di accesso territoriale per tutti i procedimenti che hanno ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di servizi di cui alla direttiva 2006/123/CE e tutte le vicende afferenti agli impianti produttivi, ivi inclusi quelli afferenti alle imprese alimentari.

L'elenco dei SUAP della Regione Friuli Venezia Giulia è consultabile sul sito impresainungiorno.gov.it.

Il D.P.R. 160/2010 stabilisce che le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni concernenti le attività produttive e i relativi elaborati tecnici e allegati siano presentati esclusivamente in modalità telematica al SUAP del Comune competente per territorio.

Per presentazione con modalità telematica si intende quella effettuata tramite un "portale" rispondente alle caratteristiche indicate nell'allegato tecnico del DPR 160/2010, qual è il portale regionale "SUAP in rete".

Lo SUAP verifica la completezza formale della documentazione presentata e provvede immediatamente all'inoltro telematico della notifica di inizio/variazione attività delle imprese alimentari all'ACL competente per territorio.

Per inoltro telematico si intende la trasmissione effettuata in cooperazione applicativa; solo nel caso in cui tale modalità non sia disponibile si procede attraverso modalità alternative come, ad esempio, l'utilizzo della posta elettronica certificata (PEC).

L'ACL competente per territorio adotta modalità telematiche di ricevimento e di trasmissione, anche di eventuali richieste aggiuntive, ed è lo stesso SUAP che assicura al richiedente una risposta telematica unica e tempestiva.

Date queste premesse, è necessario ridefinire le procedure di notifica alle ACL, tramite lo SUAP, dell'inizio/variazione delle attività delle imprese alimentari soggette alla registrazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento (CE) 852/2004.
È opportuno precisare che, nel nuovo contesto legislativo, i Regolamenti comunali in materia di igiene degli alimenti, qualora in contrasto con le normative vigenti, non possono più espletare alcun effetto prescrittivo e cogente. Resta, invece, impregiudicato il valore dei Regolamenti comunali concernenti materie diverse, quali ad esempio i Regolamenti edilizi, nonché ogni altra normativa concernente aspetti diversi da quello della produzione, somministrazione e commercializzazione degli alimenti.
Restano valide eventuali disposizioni specifiche per particolari settori di attività, quali ad esempio il D.P.Reg. n. 0179/Pres dd. 01 settembre 2015 "Regolamento per la disciplina e l'esercizio delle "Piccole Produzioni Locali" di alimenti di origine vegetale e animale, in attuazione dell'articolo 8, commi 40 e 41, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (legge finanziaria 2011), il D.P.Reg. n. 044/Pres dd. 21 marzo 2014 "Regolamento recante modifiche al regolamento per la produzione, lavorazione, preparazione e vendita diretta di prodotti lattiero-caseari tipici di malga, in attuazione dell'articolo 8, comma 41, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (legge finanziaria 2011) emanato con D.P.Reg. 14 luglio 2011 n. 0166/Pres, la Legge regionale 22 luglio 1996, n. 25 "Disciplina dell'agriturismo"e s.m.e i. ed eventuali altre disposizioni purché non in contrasto con i principi indicati dal Regolamento (CE) n. 852/2004.

Riguardo all'inizio dell'attività, appare utile ricordare che la notifica sottintende la conformità dell'impresa ai pertinenti requisiti d'igiene previsti dalla normativa comunitaria e dalle eventuali norme nazionali e regionali e che per l'esercizio di ogni specifica attività sarà comunque necessario il rispetto degli ulteriori adempimenti previsti da ogni altra normativa vigente. Rimangono altresì in vigore le norme e indicazioni previgenti non in contrasto con questa Deliberazione e con il presente allegato.

Art. 1 - Ambito di applicazione
Le presenti disposizioni si applicano:
a) agli stabilimenti che trattano prodotti non di origine animale soggetti a registrazione ai sensi del Regolamento (CE) n. 852/2004;
b) agli stabilimenti che trattano prodotti di origine animale esclusi dall'ambito di applicazione del Regolamento (CE) n. 853/2004, ma soggetti a registrazione ai sensi del Regolamento (CE) n. 852/2004;

Le presenti disposizioni non si applicano:
agli stabilimenti riconosciuti ai sensi del Regolamento (CE) 852/2004 per la produzione, commercializzazione e deposito degli additivi alimentari, aromi, enzimi alimentari, integratori alimentari, alimenti destinati alla prima infanzia, alimenti destinati a fini medici speciali compresi quelli per la prima infanzia, alimenti destinati a una alimentazione particolare, alimenti addizionati di vitamine e minerali, semi e germogli.

Art. 2 - Definizioni
Ai fini delle presenti indicazioni operative valgono tutte le definizioni contenute nei Regolamenti comunitari 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004, 882/2004, 2073/2005, 2074/2005 e s.m.i., nonché quelle contenute nei vigenti Accordi Stato Regioni riportanti indicazioni applicative dei Regolamenti (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004, per quanto applicabili.
In particolare si intende per:
- "Operatore del settore alimentare" OSA: la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell'impresa alimentare posta sotto il suo controllo.
- "Produzione primaria": tutte le fasi della produzione, dell'allevamento o della coltivazione dei prodotti primari, compresi il raccolto, la mungitura e la produzione zootecnica precedente la macellazione; sono inoltre incluse la caccia, la pesca e la raccolta di prodotti selvatici.
- "Prodotto primario": quanto indicato al punto 1 dell'Accordo Stato Regioni del 29/04/2010, relativo alle Linee guida applicative del Reg. (CE) n. 852/2004.
- "Consumatore finale" *il consumatore finale di un prodotto alimentare che non utilizzi tale prodotto nell'ambito di un'operazione o attività di un'impresa del settore alimentare* (Reg. (CE) n. 178/2002). Si ricorda che, ai sensi della L. 155/2003, sono considerati consumatori finali anche tutte le organizzazioni

non lucrative di utilità sociale ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 460/97.

- "Autorità competente locale" ACL: l'autorità locale di uno Stato membro designata per l'effettuazione dei controlli ufficiali in materia di sicurezza alimentare (Aziende per l'Assistenza Sanitaria - AAS).
- "Sportello unico per le attività produttive" SUAP: lo sportello unico per le attività produttive che costituisce l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva e fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte nel procedimento.
- "Portale": il sito regionale "SUAP in rete", previsto dalla L.R. 12 febbraio 2001, n. 3, nonché dal D.P.Reg. 23 agosto 2011, n. 0206/Pres., riferimento per imprese e soggetti da esse delegati, che consente di ottenere informazioni e interoperare telematicamente con gli Enti coinvolti nelle diverse fasi relative ad attività produttive e di prestazione di servizi, anche attraverso le regole tecniche del Sistema pubblico di connettività o analogo sito dotato delle caratteristiche previste dal DPR n. 160/2010.

Art. 3 - Obbligo di notifica ai sensi dell'art. 6 del Reg. (CE) n. 852/2004 ai fini della registrazione

Il Regolamento (CE) n. 852/2004 pone l'obbligo per gli operatori del settore alimentare (OSA) di notificare ogni stabilimento posto sotto il proprio controllo che esegua una qualsiasi delle fasi della produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti (compresa la vendita/somministrazione), per consentire all'autorità competente di conoscerne localizzazione e tipologia di attività, ai fini dell'organizzazione dei controlli ufficiali previsti dal Regolamento (CE) n. 882/2004.

1. Sono soggetti a obbligo di notifica ai sensi del Regolamento (CE) n. 852/2004, con le modalità indicate all'articolo 6, tutti gli stabilimenti del settore alimentare (dove per stabilimento si intende ogni singola unità dell'impresa alimentare) che eseguono una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione, trasporto, magazzinaggio, somministrazione e vendita di alimenti, a cui non si applichi il riconoscimento previsto dai Regolamenti (CE) n. 852 e 853/2004.
La notifica riguarda l'apertura, la modifica strutturale dello stabilimento e le altre variazioni sostanziali di cui all'articolo 11 e comprende anche la dichiarazione del possesso dei requisiti igienico sanitari previsti dal Reg. (CE) n. 852/2004 e delle altre normative pertinenti in materia di sicurezza alimentare, in funzione dell'attività svolta.

2. Sono, altresì, soggetti a obbligo di notifica:
a) la produzione primaria in generale, fatto salvo quanto specificato all'art. 5, comma 2;
b) il commercio per via telematica;

3. Sono inoltre soggette a notifica ai fini della registrazione anche le seguenti attività, che trattano prodotti di origine animale, alle quali non si applica il riconoscimento previsto dal Regolamento (CE) n. 853/2004:

a) la fornitura diretta, da parte di imprese agricole e/o agrituristiche di piccoli quantitativi di carni di pollame e lagomorfi ivi allevati e macellati:

- al consumatore finale;
- agli esercizi al dettaglio o ai laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione, a livello locale, che forniscono direttamente il consumatore finale.

Per quanto attiene alla fornitura diretta al commercio al dettaglio e al mercato locale vale quanto precisato nella D.G.R. 19 novembre 2009, n. 2564.
Per quanto riguarda la fornitura di 'piccoli quantitativi', deve farsi riferimento alle 2 seguenti fattispecie:

- la vendita diretta occasionale di piccole quantità distribuite nel corso dell'anno da parte di aziende agricole che allevano fino a 250 capi avicunicoli /anno complessivi;
- l'attività delle aziende agricole che allevano più di 250 capi avicunicoli/anno, purché non vengano macellati per la vendita più di 7000 capi/anno di pollame con un massimo di 50 capi/giorno e più di 1000 lagomorfi, con un massimo di 30 capi/giorno

b) la vendita diretta di latte crudo al consumatore finale correlata alla produzione primaria (comprendente le operazioni di mungitura e di conservazione del latte in azienda) tramite:
- distributori automatici;
- altri dispositivi collocati in luoghi diversi dal sito di produzione del latte (allevamento);

Qualora l'azienda sia già registrata per la produzione di latte, l'attività di vendita occasionale nel sito di produzione di piccoli quantitativi di latte direttamente al consumatore finale non è soggetta a ulteriore notifica

c) la vendita di altri alimenti di origine animale da parte delle imprese del commercio al dettaglio, compresi gli agriturismi e le aziende agricole, qualora la preparazione e/o trasformazione di prodotti di origine animale sia effettuata nei laboratori annessi ai propri spacci, per la cessione diretta al consumatore finale, nonché ad altro laboratorio annesso a un esercizio di commercio al dettaglio o ad altro esercizio di commercio al dettaglio e/o di somministrazione.

In questi due ultimi casi la cessione può avvenire:
- nell'ambito di tutto il territorio della regione Friuli Venezia Giulia;
- nell'ambito delle province contermini della regione limitrofa o di uno stato confinante, previo accordo tra gli stati membri,

sempre a condizione che questa attività di vendita non sia prevalente rispetto alla vendita effettuata al consumatore finale nell'esercizio annesso al laboratorio

d) l'attività di commercio, eccedente i piccoli quantitativi di cui alla DGR 2564/2009, da parte di coloro che effettuano l'attività venatoria e che sono muniti di attestato che dimostri la frequentazione e il superamento di un corso specifico per "persona formata", così come previsto dal decreto del direttore del Servizio Sanità pubblica veterinaria 3 settembre 2014 n. 820/SEVE, "istituzione del cacciatore formato - acquisizione della qualifica"

e) "centro di sosta" adibito allo stoccaggio temporaneo delle carcasse di selvaggina selvatica cacciata.

4. Situazioni particolari

Tabaccherie: oltre alla vendita dei generi di monopolio possono effettuare, dietro presentazione di apposita notifica allo SUAP da parte del titolare della rivendita, la vendita di prodotti che rientrano nella tabella speciale per tabaccai ai sensi dell'art. 7 del D.lgs 114/98, tra cui sono compresi i pastigliaggi vari. Ai sensi dei Regolamenti (CE) 178/2002 e 852/2004 il tabaccaio risulta a tutti gli effetti operatore del settore alimentare e responsabile degli obblighi che ne corrispondono.

Al fine di facilitare l'esercizio legittimo delle proprie attività, si ritiene necessario che le tabaccherie e le altre attività similari non ancora registrate ai sensi del Reg (CE) 852/2004 (esercizi annessi a distributori carburanti, cinema, teatri, edicole ecc.) che effettuano la vendita di alimenti non deperibili che non necessitano di particolari condizioni di conservazione, adempiano alle seguenti indicazioni:
- obbligo di notifica ai fini della registrazione secondo le modalità definite nel presente documento; considerate le caratteristiche di tale forma di vendita, non è necessaria la presentazione della planimetria;
- conoscenza generale delle norme di igiene: l'obbligo della formazione per il titolare dell'attività e i suoi addetti si considera ottemperato quando gli stessi sottoscrivono il documento "Norme di corretta igiene per la manipolazione di alimenti e bevande" come previsto dalla circolare n. 13499 SPS/VETAL del 10.07.2008;
- mantenimento delle registrazioni inerenti all'acquisto dei prodotti alimentari per un periodo adeguato (non inferiore a un anno dalla scadenza del termine minimo di conservazione), predisponendo procedure per l'individuazione di tutti i fornitori che possano consentire, se del caso, di avviare procedure di ritiro dal mercato.

Commercio elettronico senza magazzino: obbligo di notifica ai fini della registrazione secondo le modalità definite nel presente documento. Considerate le caratteristiche di tale forma di vendita, non è necessaria la presentazione della planimetria;

Scuole alberghiere, scuole di cucina e altre scuole/enti di formazione che producono/preparano alimenti: è necessaria la notifica qualora le preparazioni siano destinate alla somministrazione e/o commercializzazione.

Rifugi: sono assimilati alle attività di ristorazione.

5. Qualora, nell'ambito di una stessa struttura operino più imprese facenti capo a diversi operatori del settore alimentare, è necessaria una notifica per ogni impresa.
In particolare, ogni impresa alimentare che intende avviare un'attività all'interno di un centro commerciale/supermercato/ipermercato deve notificarsi. Qualora la stessa sia titolare di più attività svolte in sedi diverse all'interno della struttura, dovrà presentare tante notifiche quante sono le sedi di attività.
Se un'impresa già registrata cede ad altro OSA una parte dei locali (ad es. un'attività di commercio già registrata cede un'area ad un altro imprenditore per il commercio di prodotti specifici), è tenuta a presentare una notifica di variazione dell'attività già registrata. Contemporaneamente l'OSA che acquisisce la gestione di quella parte dei locali, deve presentare una notifica di nuova attività.

6.. Qualora uno stesso soggetto/impresa svolga la stessa attività o attività collegate (ad esempio, produzione di alimenti e vendita degli stessi) in sedi diverse, dovrà effettuare la notifica per ogni singolo insediamento.

7. Qualora l'OSA effettui il previsto trattamento di bonifica preventiva presso la propria sede mediante congelamento a –20 °C per 24 ore, o –35 °C per 15 ore, o altro trattamento equivalente, in ogni parte della massa di pesce e/o preparazioni gastronomiche contenenti pesce da consumarsi crudo o praticamente crudo, deve darne specifica informazione all'ACL nell'ambito della notifica ai fini della registrazione o del suo aggiornamento, così come previsto da nota del Ministero della Salute prot. n. 4379-P del 17/02/2011.

Art. 4 – Esclusioni dal campo di applicazione
Sono esclusi dal campo di applicazione del Reg. (CE) n. 852/2004 e quindi dall'obbligo di notifica, nonché dall'obbligo di dichiarazione del possesso dei requisiti igienico sanitari previsti dal Reg. (CE) n. 852/2004:
- la produzione primaria per uso domestico privato;

- la preparazione, la manipolazione e la conservazione domestica di alimenti destinati al consumo domestico privato;

- la fornitura diretta occasionale e su richiesta di piccoli quantitativi di prodotti primari dal produttore al consumatore finale o a dettaglianti locali (compresi gli esercizi di somministrazione) che forniscono direttamente il consumatore finale nell'ambito della stessa provincia o delle province contermini e comunque di tutto il territorio della regione Friuli Venezia Giulia, delle province contermini della regione limitrofa o di un altro stato confinante, previo accordo tra gli stati membri, a condizione che l'attività in questione non sia prevalente rispetto alla vendita effettuata, nell'esercizio stesso, al consumatore finale.
L'esclusione dal campo di applicazione del Regolamento per il produttore primario che commercializza direttamente piccole quantità di alimenti non esime tale operatore dall'applicazione, durante la sua attività, delle regole base dell'igiene e delle buone pratiche agricole al fine di ottenere un prodotto sicuro. Sono fatte salve, inoltre, le norme specifiche di settore.
In ogni caso, l'OSA che acquista alimenti da un produttore non registrato ha comunque l'obbligo di mantenerne la rintracciabilità e si assume la responsabilità diretta sui prodotti che acquista (Reg. (CE) 178/2002);

- i gruppi di acquisto solidale formalmente costituiti che sono equiparati al "consumatore finale" in quanto non utilizzano i prodotti alimentari nell'ambito di un'operazione o di un'attività d'impresa;

- l'attività saltuaria di alloggio e prima colazione (bed and breakfast), in quanto qualificata a conduzione familiare e assimilata all'uso abitativo per quanto riguarda i requisiti igienico-sanitari.

- Comunità alloggio: nel caso di comunità alloggio e di altre tipologie di comunità similari e definite nelle norme di settore socio-assistenziale, incluse le strutture previste per gli interventi di prossimità, indipendentemente dal numero degli ospiti, se si tratta di autogestione assimilabile ad attività di preparazione familiare, non è necessaria la notifica e la comunità alloggio non è assoggettata alle imposizioni

del Regolamento (CE) n. 852/2004.

Art. 5 – Esclusioni dall'obbligo di notifica ai fini della registrazione ai sensi dell'art. 6 Reg. (CE) n. 852/2004.

1. Gli stabilimenti e le attività che siano già in possesso di autorizzazione sanitaria, nulla osta, registrazione, o altro titolo assimilabile, rilasciati in conformità ad altre norme specifiche e di settore in materia di allevamenti di animali, alimenti, bevande, sottoprodotti di origine animale (SOA), *non sono soggetti a nuova registrazione.* Soltanto in caso di modifiche sostanziali dell'attività e/o dei locali dovrà essere avviata una **procedura di registrazione** (vedi art. 11).

2. Nell'ambito della produzione primaria, le aziende già in possesso di registrazione, rilasciata in base a norme specifiche del settore veterinario in materia di registrazione degli allevamenti, non sono soggette a nuova notifica. Per tali aziende, gli obblighi previsti dall'art. 6 punto 2 del Regolamento (CE) n. 852/2004 sono assolti tramite la registrazione già effettuata ai fini della normativa veterinaria di riferimento, con l'inserimento nella specifica banca dati. L'obbligo si considera assolto anche per le aziende di produzione primaria che trattano alimenti di origine vegetale qualora risultino iscritte in registri pubblici correlati all'esercizio stesso dell'attività e consultabili dalle ACL .
Resta inteso che ogni nuova diversa attività intrapresa, relativa alle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti, che non rientri nella produzione primaria (ad esempio, l'essiccazione dei prodotti o la produzione di conserve alimentari) dovrà essere notificata all'ACL competente.

3. Situazioni particolari.

<u>Farmacie e parafarmacie</u>: essendo già in possesso, dal momento dell'inizio della loro attività, di specifica autorizzazione, sono esentate da ulteriore notifica ai fini della registrazione.
Al fine di completare l'iter della registrazione previsto dai Regolamenti comunitari, si ritiene quindi sufficiente la trasmissione, interna all'ACL, dei dati relativi alle singole farmacie, dal Servizio Farmaceutico al Servizio di Igiene degli Alimenti (SIAN).

Art. 6 - Modalità di notifica ai fini della registrazione e della dichiarazione del possesso dei requisiti igienico sanitari previsti dal Reg. (CE) n. 852/2004

L'operatore del settore alimentare trasmette la notifica allo SUAP competente, il quale controlla automaticamente tramite il portale la completezza formale della documentazione e la inoltra all'ACL.

La ricevuta di avvenuta consegna trasmessa dal portale consente di iniziare l'attività e va conservata con copia della notifica.
L'ambito di competenza è così definito:
a) ACL nella quale si trova la sede operativa dello stabilimento per le attività svolte in sede fissa (compresi i laboratori e/o depositi di alimenti correlati alla vendita su aree pubbliche);
b) ACL dove ha sede legale l'impresa (sede della società o residenza del titolare della ditta individuale) per le attività prive di stabilimento (quali ad esempio l'intermediazione o il commercio elettronico senza deposito), fermo restando quanto specificato al seguente art. 7, punto 1 per la vendita su aree pubbliche.
c) ACL nella quale ha sede il comune di residenza del cacciatore formato, nel caso di commercio di selvaggina cacciata correlata all'attività venatoria.

Le ACL provvedono alla registrazione o, per le imprese del settore primario, se del caso, verificano la registrazione presso una banca dati ufficiale tra quelle esistenti e consultabili.

Gli operatori del settore alimentare che svolgono le attività di cui all'articolo 3 della presente Deliberazione, utilizzano la modulistica allegata al presente atto.

L'operatore alimentare contribuisce finanziariamente, per l'espletamento dell'attività di registrazione da parte dell'AAS, versando a favore della medesima l'importo di € 40,00 per ogni nuova attività da registrare e di € 20,00 per ogni variazione della medesima.

Nei casi di affitto dello stabilimento, dell'esercizio o dell'attività, la notifica deve essere presentata dal soggetto (impresa) che svolge effettivamente l'attività.

Nel caso di notifica di nuova impresa alimentare, la ricevuta rilasciata da un "portale" rispondente alle caratteristiche tecniche del DPR 160/10, ovvero, in mancanza di esso, la ricevuta della PEC, legittima l'operatore del settore alimentare (OSA) a iniziare l'attività, fatti salvi i vincoli temporali previsti da normative di settore ed eventuali cause ostative rilevate dall'ACL e comunicate all'OSA per il tramite dello SUAP.
4. Le attività soggette a registrazione ai sensi dell'art. 6 del Reg. (CE) n. 852/2004 devono essere notificate secondo quanto previsto dalla presente Deliberazione, anche se effettuate in stabilimenti già assoggettati a riconoscimento ai sensi del Regolamento (CE) n. 853/04 o ai sensi del Regolamento (CE) n. 852/2004, quando svolgono anche attività diverse da quelle riconosciute.

Art. 7 - Modalità di notifica ai fini della registrazione e dichiarazione del possesso dei requisiti igienico sanitari previsti dal Reg. (CE) n. 852/2004 delle imprese che operano su aree pubbliche

1. Per le attività finalizzate alla vendita su aree pubbliche di generi alimentari, nonché per tutti i laboratori e i depositi di alimenti correlati alla vendita su aree pubbliche, l'ambito di competenza è così definito:
a) ACL dove ha sede il laboratorio correlato all'attività (qualora esistente)
b) in assenza del laboratorio, l'ACL dove ha sede il deposito correlato all'attività (qualora esistente)
c) in assenza di laboratorio o di deposito correlati alla vendita su aree pubbliche esercitata con il negozio mobile o con il banco temporaneo, l'ACL dove l'impresa ricovera i mezzi
L'operatore del settore alimentare trasmette la notifica allo SUAP competente, il quale controlla automaticamente tramite il portale la completezza formale della documentazione e la inoltra all'ACL. La ricevuta di avvenuta consegna trasmessa dallo SUAP consente di iniziare l'attività e va conservata con copia della notifica.

2. Ogni impresa che opera su aree pubbliche, contestualmente alla prima notifica, è tenuta a comunicare, con le modalità di cui al comma 1, ogni proprio negozio mobile (autobanco) utilizzato per la preparazione/vendita di alimenti deperibili che abbiano necessità di condizionamento termico per la loro conservazione.
In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, tale obbligo di comunicazione riguarda le seguenti attività:
- vendita di carni fresche;
- vendita di prodotti ittici;
- vendita di salumi e/o formaggi che necessitano della conservazione in frigorifero;
- attività di produzione, preparazione e confezionamento di alimenti in genere

(comprese le attività di cottura e frittura) finalizzati alla vendita/somministrazione

Successivamente alla prima notifica, l'impresa è tenuta a comunicare l'acquisto di altri negozi mobili o la cessazione di ogni negozio mobile precedentemente segnalato.

Art. 8 – Modalità di notifica ai fini della registrazione delle imprese di trasporto, comunicazione degli automezzi e dichiarazione del possesso dei requisiti igienico sanitari previsti dal Reg. (CE) n. 852/2004.
1. Il trasporto di alimenti è soggetto a notifica e registrazione solo quando si configura come attività specifica (padroncini, autotrasportatori, auto-negozi). In tutti gli altri casi, il trasporto è da intendersi come fase di un'attività già notificata (ad es. macello, caseificio, deposito, laboratorio, centro cottura, cantina, mulino, macelleria, pescheria, supermercato, distribuzione automatica ecc.), e non viene registrato.
Sono soggette pertanto a registrazione anche le imprese la cui attività consista nel trasporto per conto terzi di prodotti alimentari. L'obbligo di notifica ai fini della registrazione riguarda esclusivamente l'impresa alimentare e non gli automezzi che essa possiede o utilizza, che sono soggetti alla sola comunicazione, secondo quanto

indicato ai successivi punti 2 e 3.
2. Ogni impresa che effettua il trasporto di prodotti alimentari mediante i mezzi elencati al punto 3, è tenuta a comunicare, contestualmente alla prima notifica, tramite lo SUAP, all'ACL cui fa riferimento il Comune in cui sono ricoverati i mezzi, ogni proprio automezzo utilizzato per il trasporto di tali prodotti, utilizzando la modulistica predisposta.
Successivamente, l'impresa è tenuta a comunicare i dati relativi a ogni nuovo automezzo impiegato e la eventuale dismissione di ogni automezzo.
3. Gli automezzi (veicoli e cisterne), per i quali è prevista la comunicazione sono:
- le cisterne adibite al trasporto delle sostanze alimentari sfuse a mezzo di veicoli;
- i veicoli adibiti al trasporto degli alimenti surgelati;
- i veicoli adibiti al trasporto delle carni fresche e congelate e dei prodotti della pesca freschi e congelati;
- i veicoli adibiti al trasporto degli alimenti in regime di temperatura controllata.

Non è previsto, invece, l'obbligo di comunicazione per i piccoli contenitori (compresi quelli a temperatura controllata) utilizzati per il trasporto degli alimenti sfusi, comprese le carni o i prodotti ittici o i bidoncini per il trasporto del latte dall'azienda di produzione ai distributori automatici, obbligo che permane, viceversa, per i contenitori di grandi dimensioni scarrabili rientranti tra le fattispecie sopra elencate. Rientra tra le responsabilità dell'operatore del settore alimentare definire nel proprio piano di autocontrollo le caratteristiche e le modalità di gestione per i piccoli contenitori utilizzati per il trasporto di alimenti sfusi.

Art. 9 - Manifestazioni a carattere temporaneo

Per manifestazioni a carattere temporaneo soggette a SCIA o comunicazione al Comune ai sensi di specifiche norme di settore (es.: fiere, sagre, eventi) nelle quali vengono svolte anche preparazione / somministrazione / vendita di alimenti, non è richiesta la notifica ai sensi del Reg.(CE) 852/04.
Esse sono invece soggette a comunicazione da presentare, prima dell'inizio della manifestazione, allo SUAP competente, il quale controlla automaticamente tramite il portale la completezza formale della documentazione e la inoltra all'ACL competente. La ricevuta di avvenuta consegna trasmessa dallo SUAP consente di iniziare l'attività e va conservata con copia della comunicazione.

Fino a predisposizione di un documento di riferimento da parte della Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia in materia, per queste tipologie di attività sussiste l'obbligo di rispettare i requisiti generali e specifici dell'allegato II del Reg. CE 852/2004, per quanto applicabili, e gli obblighi previsti dal Reg. CE 178/2002 per quanto attiene alla rintracciabilità.
Per quanto attiene al requisito della formazione degli addetti, si rimanda a quanto stabilito nella nota prot. 2929/SPS-APREV del 12.2.2010.

Si precisa che operazioni quali manipolazione, preparazione, e il servizio di prodotti alimentari da parte di privati a titolo occasionale a carattere temporaneo non soggette a SCIA, ad esempio feste scolastiche, parrocchiali, di beneficenza, non rientrano nel campo di applicazione del Reg. (CE) 852/04 come precisato nella DGSANCO del 18/06/2012 "Guida all'attuazione di alcune disposizioni del Reg. (CE) 852/04" al punto 3.8., e non sono pertanto soggette nemmeno a comunicazione.

Art. 10 – Distributori automatici di alimenti e bevande

Per le attività che forniscono il servizio di distribuzione di alimenti e bevande attraverso distributori automatici, l'operatore del settore alimentare trasmette la notifica, correlata dall'elenco delle postazioni dei distributori, comprensivo di indirizzi e della tipologia dei prodotti distribuiti, allo SUAP competente, il quale controlla automaticamente tramite il portale la completezza della documentazione e la inoltra all'ACL.
L'ambito di competenza territoriale per la trasmissione della notifica è così definito:
a) SUAP/ACL dove ha sede il laboratorio correlato all'attività (qualora esistente)
b) in assenza del laboratorio, SUAP/ACL dove ha sede il deposito correlato all'attività (qualora esistente)
c) in assenza di queste strutture, SUAP/ACL presso cui ha sede legale l'impresa (sede della società o residenza del titolare della ditta individuale).
La ricevuta di avvenuta consegna trasmessa dal portale consente di iniziare l'attività e va conservata con copia

della notifica.
Inoltre, l'OSA dovrà inoltrare a ogni singola ACL nel cui territorio sono dislocati i distributori l'elenco delle postazioni (completo di indirizzi e tipologia dei prodotti distribuiti).
Successivamente alla registrazione dell'impresa, ogni nuova installazione o cessazione di distributori automatici deve essere comunicata all'ACL territorialmente competente sul Comune in cui sono dislocati gli apparecchi. L'OSA, entro la fine del mese di gennaio dell'anno successivo a quello di esercizio, invia l'elenco degli apparecchi installati comprensivo della loro ubicazione e della tipologia degli alimenti venduti.

Casi particolari:

- Le "casette dell'acqua" che distribuiscono acqua potabile variamente trattata ed eventualmente addizionata di anidride carbonica sono soggette a notifica.

- Vendita diretta di latte crudo attraverso erogatori automatici
Per poter installare e conferire il latte crudo agli erogatori automatici è necessario essere registrati ai sensi del Reg. (CE) 852/2004. A tal fine l'interessato è tenuto a notificare la propria attività e la dichiarazione del possesso dei requisiti igienico sanitari previsti dal Reg. (CE) n. 852/2004, allo SUAP competente, il quale controlla automaticamente tramite il portale la completezza formale della documentazione e la inoltra all'ACL.
Il produttore è inoltre tenuto a rispettare le disposizioni previste all'Allegato I del Reg. (CE) 852/2004, con particolare riguardo alla conservazione delle registrazioni (come riportato al punto III
dello stesso allegato).
Inoltre, per ogni erogatore che intende installare, l'OSA trasmette la "comunicazione relativa al conferimento di latte crudo in macchine erogatrici" (di seguito "comunicazione") allo SUAP competente, il quale controlla automaticamente tramite il portale la completezza della documentazione e la inoltra all'ACL.
Oltre alla comunicazione per l'ACL dove ha sede l'allevamento prevista dal primo capoverso, è necessario inoltrare una comunicazione per ogni sede ed ubicazione delle macchine erogatrici, nel caso in cui siano posizionate in territori di competenza di diverse ACL, allo SUAP di riferimento. La comunicazione deve essere corredata da una relazione tecnica dettagliata che specifichi le modalità di trasporto e di vendita del latte.
La ricevuta di avvenuta consegna trasmessa dal portale consente di iniziare l'attività e va conservata con copia della notifica.
La notifica è corredata dall'elenco di tutte le macchine erogatrici e delle relative sedi e ubicazione.
Ricevuta la notifica, le ACL registrano sui sistemi informativi regionali tante sedi operative (con il relativo codice) quante sono le sedi (ubicazioni) dei distributori automatici.
L'adempimento risulta necessario al fine di consentire all'ACL di gestire e monitorare i controlli ufficiali con le modalità e frequenze previste dalla normativa vigente.
Si ricorda che l'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in
materia di vendita diretta di latte crudo per l'alimentazione umana (25 gennaio 2007) precisa (art.
2 punto 3) che il posizionamento delle macchine erogatrici è limitato al territorio della Provincia
dove risiede l'Azienda di produzione o delle Province contermini.
Qualora un conferente intenda cessare l'utilizzo di una determinata macchina erogatrice, pur mantenendo la possibilità di conferire il latte crudo ad altri distributori, dovrà far pervenire allo SUAP dove è ubicato l'allevamento e allo SUAP dove è ubicata la macchina erogatrice la comunicazione di cessazione dell'operatività della macchina stessa. Lo SUAP competente controlla automaticamente tramite il portale la completezza formale della documentazione di riferimento e la inoltra all'ACL.
Nel caso in cui si intenda cessare totalmente l'attività di conferimento di latte crudo si inoltrerà allo SUAP la comunicazione di cessazione. Oltre alla comunicazione per l'ACL dove ha sede l'allevamento, è necessario inoltrare una comunicazione per ogni sede ed ubicazione delle macchine erogatrici, nel caso in cui siano posizionate in territori di competenza di diverse ACL, allo SUAP competente, il quale controlla automaticamente tramite il portale la completezza formale della documentazione e la inoltra all'ACL.

Art. 11 - Aggiornamento della registrazione degli stabilimenti e delle attività soggette a controllo ufficiale

1. I titolari degli stabilimenti registrati sono tenuti a notificare, con la stessa procedura indicata all'art. 6, la

variazione dei dati identificativi dell'impresa e ogni modifica significativa della tipologia di attività, delle strutture o del ciclo produttivo.
In caso di subentro la notifica è effettuata dal nuovo titolare.

La planimetria deve essere allegata nel caso di modifiche sostanziali e di subentro.
L'attività va sempre sinteticamente descritta nel modello di notifica, per una corretta registrazione dell'impresa ai fini del controllo ufficiale.

2. Si ritengono:
a) **variazioni significative**, che richiedono la notifica prevista al punto precedente, le seguenti fattispecie:
- nuove tipologie produttive o attività, diverse da quelle già notificate (ad esempio: attività di bar con aggiunta di un laboratorio di pasticceria, negozio di generi alimentari che aggiunge un reparto macelleria)
- modifica dei dati identificativi dell'impresa che comportino il cambio di partita IVA/C.F.
- modifiche strutturali sostanziali che, pur lasciando inalterata la/le tipologia/e produttiva/e già notificata/e, comportino un ampliamento e/o una variazione d'uso dei locali

La notifica di variazione deve essere presentata entro 30 giorni dalla variazione.

b) **variazioni non significative**, che non richiedono una nuova ulteriore notifica:
- la semplice ridistribuzione degli spazi o delle attrezzature che non incidano sulle caratteristiche igienico sanitarie dei locali ai fini della sicurezza alimentare (ad esempio: lo spostamento del banco bar da un lato all'altro del locale, la sostituzione di una attrezzatura o la sua implementazione nel ciclo produttivo, l'utilizzo di aree esterne per la mera somministrazione).
- la semplice aggiunta di una o più specie animali negli spacci macelleria

La variazione della denominazione/ragione sociale (fatto salvo quanto sopra previsto al punto 2 a), la variazione della sede legale e la cessazione dell'impresa non sono soggette a notifica. Tali variazioni vanno comunicate al SUAP nei termini indicati dalle leggi di settore. In mancanza di termini e normative di riferimento, queste comunicazioni vanno inoltrate entro 30 giorni dal loro verificarsi allo SUAP. Lo SUAP provvederà a inoltrarle all'ACL competente.

Lo spostamento in altra sede di uno stabilimento registrato, anche senza variazioni delle tipologie produttive, comporta l'obbligo di una nuova notifica ai fini della registrazione e una nuova dichiarazione del possesso dei requisiti igienico sanitari previsti dal Reg. (CE) n. 852/2004.

Art. 12 - Competenze dell' ACL

Ai Servizi del Dipartimento di Prevenzione dell'ACL spettano, secondo la sequenza sottoriportata:
la ricezione, attraverso il SUAP, delle notifiche e comunicazioni;
la valutazione della completezza sostanziale della documentazione ricevuta e la richiesta all'operatore del settore alimentare, tramite lo SUAP, delle informazioni mancanti;
la registrazione dello stabilimento e delle relative attività svolte sui sistemi informativi predisposti dalla Regione Friuli Venezia Giulia e la comunicazione di avvenuta registrazione allo SUAP per la trasmissione all'impresa e agli enti interessati; la registrazione viene effettuata attribuendo un numero di codice ad ogni nuova sede operativa del comparto post-primario, composto da 13/14 caratteri alfanumerici secondo la seguente sequenza:
- IT: sigla del Paese;
- 06: codice Istat della Regione Friuli V.G.;
- 201/2/3/4/5: codice Istat dell'azienda sanitaria;
- 10001: numero progressivo dell'attività.
- Sigla: M (se di competenza del Servizio Igiene degli alimenti), V (se di competenza
- del Servizio Igiene degli alimenti di origine animale), MV (se di entrambi).

L'avvenuta registrazione viene comunicata, unitamente al numero di codice di registrazione per le attività del comparto post-primario, per il tramite dello SUAP, al soggetto notificante l'attività, entro 30 giorni dalla presentazione della notifica, o comunque nei tempi previsti dai regolamenti delle singole A.A.S. Decorsi 30 giorni

dalla data di presentazione della notifica, in caso di silenzio, l'attività si intende registrata (silenzio-assenso). Qualora sussistano motivi che non consentano di procedere alla registrazione, come nel caso di notifiche irregolari o incomplete, l'ACL ne dà tempestiva comunicazione all'interessato per il tramite dello SUAP competente per territorio, indicando il termine per la regolarizzazione. Con questa comunicazione vengono interrotti i termini per la conclusione del procedimento di registrazione, che ricominciano a decorrere dalla data di presentazione della regolarizzazione richiesta. Qualora la regolarizzazione non venga presentata entro il termine indicato nella richiesta, il procedimento, salvo motivate ragioni, viene definitivamente archiviato, dando motivata informazione all'interessato e al Comune competente per il tramite dello SUAP.
Ai Servizi del Dipartimento di Prevenzione dell'ACL spetta la comunicazione, ove necessario, della sospensione totale o parziale dell'attività, nonché della revoca del provvedimento, direttamente all'impresa e al Comune.

Art. 13 - Anagrafe degli stabilimenti e delle attività soggette a controllo ufficiale

1. I Servizi del Dipartimento di Prevenzione delle ACL assicurano la corretta archiviazione dei dati riguardanti:
- le nuove registrazioni,
- gli eventuali aggiornamenti intervenuti presso gli stabilimenti,
- le informazioni relative alle verifiche effettuate durante l'attività di controllo ufficiale, utilizzando i sistemi informativi forniti dalla Regione Friuli Venezia Giulia.

2. I dati minimi da registrare sono quelli indicati nell'allegato A dell'Accordo Stato Regioni sull'applicazione del Regolamento (CE) n. 852/2004 del 29/4/2010:
- identificazione dello stabilimento (denominazione, ragione sociale, codice fiscale/partita IVA, sede operativa e sede legale)
- numero di registrazione attribuito all'impresa (ove previsto)
- tipologie di attività (eventualmente integrate con i codici ISTAT/ATECO)
- data inizio attività
- data fine attività
- controlli ufficiali (data effettuazione, stato, esito).

3. I Servizi del Dipartimento di Prevenzione dell'ACL provvedono a integrare le informazioni degli stabilimenti registrati, mantenendole aggiornate con le notifiche e le comunicazioni pervenute.
4. Ai fini del presente documento, i Dipartimenti di Prevenzione delle ACL assicurano, nell'ambito della propria organizzazione, il coordinamento tra i Servizi competenti in materia di sicurezza alimentare.

Art. 14 – Deroghe alla presenza dei requisiti igienico sanitari previsti dall'Allegato II del Reg. CE/852/2004

Le misure nazionali eventualmente da adottare in conformità all'articolo 13, paragrafo 3 del Regolamento (CE) 852/2004, riguardano l'adattamento dei requisiti specifici di cui all'allegato II dello stesso Regolamento:
• per consentire l'utilizzazione ininterrotta di metodi tradizionali in una qualsiasi delle fasi della produzione, trasformazione o distribuzione degli alimenti;
• per tener conto delle esigenze delle imprese alimentari situate in regioni soggette a particolari vincoli geografici.
Quanto sopra si applica conformemente all'art. 7 del Regolamento (CE) 2074/2005.
Gli operatori del settore alimentare che intendono richiedere deroghe per quanto sopra indicato, devono inviare al Ministero della Salute - Dipartimento Sanità Pubblica Veterinaria, Sicurezza Alimentare e Organi collegiali per la Tutela della Salute, per il tramite della Regione Friuli Venezia-Giulia, una domanda corredata da:
- una breve descrizione dei requisiti per i quali vogliono richiedere la deroga;
- una descrizione dei prodotti e degli stabilimenti interessati;
- qualsiasi altra informazione utile.

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

16_22_1_DGR_815_3_ALL2

MACROAREE	AREA	ATTIVITA' SVOLTA		ISTRUZIONI PER l'OSA
Produzione primaria	Caccia - attività registrate 852	Punto di raccolta per la caccia	☐	
	Pesca - attività registrate 852	Pescatori in acque interne	☐	
		Navi da pesca in acque marine e lagunari e servizi connessi	☐	
	Raccolta Molluschi - attività registrate 852	Navi per la raccolta di Molluschi bivalvi	☐	
	Produzione di alimenti in allevamento	Smielature in strutture registrate non annesse ad allevamento	☐	
		Vendita diretta di latte crudo presso l'allevamento di produzione	☐	
		Vendita diretta di uova presso l'allevamento di produzione	☐	
	Raccolta vegetali spontanei	Raccolta di funghi e tartufi	☐	
		Raccolta di vegetali selvatici, esclusi funghi e tartufi	☐	
	Coltivazioni permanenti ad uso alimentare umano	Coltivazioni permanenti ad uso alimentare umano	☐	Specificare le tipologie di colture
	Coltivazioni non permanenti ad uso alimentare umano	Coltivazioni non permanenti ad uso alimentare umano	☐	
Macellazione	prodotti della pesca	macellazione ed eviscerazione di prodotti della pesca presso aziende di acquacoltura per la vendita diretta al consumatore finale o a dettaglianti della provincia/province contermini	☐	
	volatili	Produzione di carne di volatili e prodotti della loro macellazione	☐	
	lagomorfi	Produzione di carne di lagomorfi e prodotti della loro macellazione	☐	
		Produzione di pane e altri prodotti da forno freschi e secchi	☐	
		Produzione di prodotti di pasticceria freschi e secchi	☐	
		Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili	☐	
		Produzione di cacao, cioccolato, caramelle e confetterie	☐	

Lavorazione/produzione	☐ Artigianale: imprese alimentari che producono alimenti e/o bevande che vengono venduti prevalentemente al consumatore finale ☐ Industriale: imprese alimentari che producono alimenti e/o bevande che vengono venduti ad altri Operatori Alimentari	Produzione di cibi pronti in genere (prodotti di gastronomia, di rosticceria, di friggitoria, di pizza per asporto ecc.)	☐	Per queste attività l'Operatore deve descrivere nella notifica le tipologie di alimenti effettivamente prodotti (es.: prodotti da forno, pane, merendine, succhi, vino, pizza per asporto, salami, hamburger, spiedini di carne/pesce, conserve, sughi ecc.) in modo che l' A.A.S. possa codificare correttamente l'impresa ai fini del Controllo Ufficiale
		Produzione di prodotti di gelateria	☐	
		Produzione delle bibite analcoliche	☐	
		Imbottigliamento di acque minerali	☐	
		Produzione di vini prevalentemente da uve proprie (azienda vitivinicola)	☐	
		Produzione di vini e mosti (azienda vinicola)	☐	
		Produzione di olio	☐	
		Produzione di grassi vegetali	☐	
		Produzione di succhi di frutta e di ortaggi	☐	
		Produzione di conserve e semiconserve vegetali (II gamma)	☐	
		Produzione di vegetali congelati e surgelati (III gamma - ortofrutticoli surgelati)	☐	
		Produzione di prodotti pronti all'uso o altrimenti detti "fresh cut" - IV gamma - e ortofrutticoli precotti - V gamma	☐	
		Produzione di vegetali secchi e/o tostati	☐	
		Produzione di grassi vegetali	☐	
		Molitura di frumento e altri cereali	☐	
		Lavorazione del riso	☐	
		Altre lavorazioni di semi, granaglie e legumi	☐	
		Produzione di amidi e di prodotti amidacei	☐	
		Produzione di zucchero	☐	

		Lavorazione del caffè	☐	
		Lavorazione del tè e di altri preparati per infusi	☐	
		Distillazione, rettifica e miscelatura degli alcolici	☐	
		Produzione di sidro e di altri vini a base di frutta	☐	
		Produzione di birra, malto e altre bevande fermentate non distillate	☐	
		Produzione di prodotti a base di carne freschi e stagionati (salsiccia, cotechino, salame, etc)	☐	
		Produzione di preparazioni di carne (spiedini, hamburger, polpette, etc)	☐	
		Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi	☐	
		Produzione di prodotti a base di miele o derivati dall'apicoltura	☐	
		Produzione dei derivati del latte - Caseifici aziendali	☐	
		Produzione di gelati senza vendita diretta al pubblico	☐	
		Produzione di paste farcite e piatti cucinati a base di carne	☐	
		Produzione di piatti pronti a base di carne e pollame	☐	
		Produzione di prodotti dell'elicicoltura	☐	
		Produzione di piatti pronti a base di pesce	☐	
		Produzione di prodotti alimentari non altrimenti classificati	☐	
Trasporto di alimenti	trasporto conto terzi di alimenti in cisterna	sfusi	☐	Per queste attività l'OSA deve specificare nella descrizione le tipologie di alimenti trasportati
	trasporto conto terzi di alimenti in regime di temperatura controllata (es: refrigerati, congelati, caldi)	a temperatura controllata	☐	Per queste attività l'OSA deve specificare nella descrizione le tipologie di alimenti trasportati e il regime di trasporto (es.: pasti in regime fresco/caldo, carne refrigerata, surgelati...)

	trasporto conto terzi di alimenti in regime di temperatura noncontrollata	a temperatura ambiente	☐	Per queste attività l'OSA deve specificare nella descrizione le tipologie di alimenti trasportati
Commercio all'ingrosso	con deposito	Cash & carry	☐	Si tratta di un sistema di vendita all'ingrosso di varie tipologie di alimenti nei quali l'acquirente effettua il trasporto della merce acquistata esclusivamente con mezzi propri.
		commercio all'ingrosso di alimenti e bevande in genere con deposito	☐	Si tratta di attività di commercio all'ingrosso di alimentari e bevande in genere, con annesso deposito. Va utilizzato questo codice quando nell'attività si vendono più tipologie di alimenti (bevande, prodotti da forno, pasta, caffè, carne, salumi, lattiero-caseari...), che vanno specificati nella descrizione
		commercio all'ingrosso di specifiche tipologie di alimenti o bevande con deposito	☐	Per queste attività l'Osa deve descrivere nella notifica le tipologie di alimenti commercializzati in via esclusiva/prevalente (es.: prodotti dolciari, bevande, cereali, caffè, carne, salumi, lattiero-caseari ecc.) in modo che l' A.A.S. possa codificare correttamente l'impresa ai fini del Controllo Ufficiale
	senza deposito attività effettuata da un soggetto che, dietro mandato, acquista o vende per conto di un committente	Intermediari	☐	Per queste attività l'Osa deve descrivere nella notifica le tipologie di alimenti commercializzati (bevande, prodotti da forno, pasta, caffè, carne, salumi, lattiero-caseari...)
Depositi di alimenti e bevande	conto terzi	Deposito conto terzi di alimenti non soggetto a riconoscimento	☐	Per queste attività l'OSA deve descrivere nella notifica le modalità di conservazione degli alimenti (temperatura ambiente, controllata e/ o in atmosfera controllata) eventualmente specificando anche le tipologie di alimenti
	piattaforma di distribuzione deposito di alimentari e bevande in genere destinatiesclusivamentea catene di negozi di vendita al dettaglio	Piattaforme di distribuzione alimenti	☐	Per queste attività l'Osa deve descrivere nella notifica le tipologie di alimenti commercializzati
	deposito funzionale attività di stoccaggio di alimenti e/o bevande, a servizio di un attività di produzione /vendita/ ristorazione effettuata in sede diversa	Deposito (non soggetto a riconoscimento) funzionalmente ma non materialmente annesso ad attività di produzione/vendita/somministrazione di alimenti e bevande	☐	Per queste attività l'OSA deve descrivere nella notifica le modalità di conservazione degli alimenti (temperatura ambiente, controllata e/ o in atmosfera controllata)

Commercio al dettaglio	in sede fissa	Ipermercati (superficie superiore a 2500 mq)	☐	Le attività di vendita di carne, prodotti a base di carne, di pesce crudo vanno riportate nella notifica in modo che l' A.A.S. possa procedere a registrare correttamente l'impresa ai fini del Controllo Ufficiale; mentre le attività di produzione (es. gastronomia, pasticceria ecc.) vanno specificate nella sezione "Lavorazione/produzione"
		Supermercati (superficie superiore a 400 mq)	☐	Le attività di vendita di carne, prodotti a base di carne, di pesce crudo vanno riportate nella notifica in modo che l' A.A.S. possa procedere a registrare correttamente l'impresa ai fini del Controllo Ufficiale; mentre le attività di produzione (es. gastronomia, pasticceria ecc.) vanno specificate nella sezione "Lavorazione/produzione"
		Discount di alimentari	☐	trattasi di attività di vendita al dettaglio di alimenti e bevande con limitato assortimento di prodotti e marchi e senza vendita assistita. Le attività di vendita di carne, prodotti a base di carne, di pesce crudo e tutte le attività di produzione (es. gastronomia, pasticceria ecc.) vanno riportate nella notificain modo che l' A.A.S. possa procedere a registrare correttamente l'impresa ai fini del Controllo Ufficiale
		Minimercati ed esercizio di vicinato (< 400 mq)	☐	trattasi di attività di vendita al dettaglio di alimenti e bevande in locali aventi una superficie di vendita non superiore a 400 mq. Le attività di vendita di carne, prodotti a base di carne, affettati, formaggi, pesce crudo e tutte le attività di produzione (es. gastronomia, pasticceria ecc.) vanno riportate nella notificain modo che l' A.A.S. possa procedere a registrare correttamente l'impresa ai fini del Controllo Ufficiale
		Commercio al dettaglio di alimenti e bevande come attività marginale	☐	trattasi di un attività marginale di vendita di alimenti e bevande sempre connessa ad un altra attività prevalente di tipo non alimentare (es. vendita di pastigliaggi in tabaccherie, vendita di bevande nei distributori carburanti ecc.)

		Commercio al dettaglio di specifiche tipologie di alimenti in esercizi di vicinato specializzati	☐	Per queste attività l'Osa deve descrivere nella notifica le tipologie di alimenti venduti (es. frutta, verdura, bevande, prodotti erboristici, integratori...) in modo che l' A.A.S. possa procedere a registrare l' 'impresa ai fini del Controllo Ufficiale
		Commercio al dettaglio di alimenti e bevande, mediante l'intervento di un dimostratore o di un incaricato alla vendita	☐	Per queste attività l'Osa deve descrivere nella notifica le tipologie di alimenti venduti (es. frutta, verdura, bevande, prodotti erboristici, integratori...) in modo che l' A.A.S. possa procedere a registrare l' 'impresa ai fini del Controllo Ufficiale
		Commercio al dettaglio per corrispondenza	☐	Per queste attività l'Osa deve descrivere nella notifica le tipologie di alimenti venduti (es. frutta, verdura, bevande, prodotti erboristici, integratori...) in modo che l' A.A.S. possa procedere a registrare l' 'impresa ai fini del Controllo Ufficiale
	In sede mobile	solo attività di vendita	☐	Per queste attività l'Osa deve descrivere nella notifica le tipologie di alimenti venduti e se l'attività viene svolta in forma itinerante o in posteggi fissi
		con attività di produzione e vendita	☐	Per queste attività l'Osa deve descrivere nella notifica le tipologie di alimenti prodotti e venduti e se l'attività viene svolta in forma itinerante o in posteggi fissi
	Distributori	distributori automatici di alimenti confezionati e bevande	☐	
		distributori di latte crudo	☐	
		distributori di acqua potabile trattata	☐	
		Bar ed esercizi simili senza cucina	☐	Si tratta dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande. Essa può comprendere anche la preparazione per la somministrazione di: bevande calde e fredde, prodotti di gastronomia (senza cottura) quali panini, tramezzini, insalate, nonché di prodotti della pasticceria (limitatamente ai prodotti da forno da semilavorati). Il rinvenimento e il riscaldamento non sono considerati cottura.

Ristorazione	Pubblica	Somministrazione di spuntini freddi in agriturismo	☐	Attività in agriturismo di sola somministrazione di alimenti e bevande (senza cottura di alimenti)
		Ristorazione con somministrazione	☐	Si tratta dipubblici esercizidi somministrazione di alimenti e bevande, dotati di cucina per la preparazione di cibi, crudi e cotti, su ordinazione e prevalentemente espressi.
		Ristorazione in agriturismo	☐	Attività in agriturismo dove si somministrano alimenti e bevande,dotati di cucina per la preparazione di cibi, crudi e cotti, su ordinazione ed prevalentemente espressi.
		Catering, banquetingper eventi	☐	Si tratta di forniture di alimenti e bevande (pasti e spuntini) per banchetti o ricevimenti, preparati su ordinazione del cliente per essere serviti nei siti da questo indicati
	Collettiva (mense scolastiche, assistenziali, aziendali,..)	Centro cottura (catering continuativo)	☐	Si tratta di unità locali adibite alla preparazione di pasti destinati alla ristorazione collettiva. Gli alimenti preparati sono consumati presso altre sedi.
		Ristorazione scolastica	☐	Si tratta di unità locali adibite alla preparazione e distribuzione di pasti destinati alla ristorazione scolastica di qualsiasi ordine e grado (sono esclusi i nidi di infanzia). A differenza dei centri cottura, i pasti prodotti sono consumati direttamente sul posto, nei locali di refezione.
		Ristorazione assistenziale	☐	Si tratta di unità locali adibite alla preparazione di pasti destinati alla ristorazione assistenziale (nidi di infanzia, ospedali, case di riposo ecc.). A differenza dei centri cottura, i pasti prodotti sono consumati direttamente sul posto..
		Ristorazione aziendale	☐	Si tratta di unità locali adibite alla preparazione di pasti destinati alla ristorazione aziendale (destinati ai dipendenti delle imprese). A differenza dei centri di cottura i pasti prodotti sono consumati direttamente sul posto, nei locali di refezione.
		Somministrazione di pasti in multiporzione	☐	Si tratta di mense senza cucina dove vengonoporzionati e distribuiti pasti, forniti in multiporzione da centri cottura.
		Somministrazione di pasti in monoporzione	☐	Si tratta di mense senza cucina dove vengono distribuiti pasti, forniti in monoporzione da centri di cottura.

		Somministrazione di pasti in multiporzione con preparazioni espresse limitata	☐	Si tratta di mense dove, oltre allaporzionatura e alla distribuzione di pastiforniti da centri cottura, vengono effettuate alcune preparazione espresse (es. cottura pasta, riso, cottura carne su piastra ecc.)
Congelamento per bonifica pesce da consumare crudo		Congelamento per bonifica pesce da consumare crudo	☐	L'attività di bonifica del pesce crudo mediante congelamento va sempre segnalata, indipendentemente dalla macroarea individuata

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

16_22_1_DGR_815_4_ALL3

Allegato C

DEFINIZIONI E ISTRUZIONI OPERATIVE A SUPPORTO DELLA COMPILAZIONE

DELLA NOTIFICA DI IMPRESA ALIMENTARE AI FINI DELLA REGISTRAZIONE (REG. CE 852/2004)

DEFINIZIONI

Ai fini della corretta compilazione del modello di notifica di impresa alimentare, si applicano le seguenti definizioni:

OPERATORE DEL SETTORE ALIMENTARE (OSA): la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell'impresa alimentare posta sotto il suo controllo

NOTIFICANTE: la persona fisica (legale rappresentante, titolare, delegato dell'impresa alimentare…) che sottoscrive la notifica

IMPRESA ALIMENTARE: ogni soggetto pubblico o privato, con o senza fini di lucro, che svolge una qualsiasi delle attività connesse ad una delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti

STABILIMENTO: ogni unità (**sede operativa**) di un'impresa del settore alimentare.

FASI DELLA PRODUZIONE, DELLA TRASFORMAZIONE E DELLA DISTRIBUZIONE: qualsiasi fase, importazione compresa, a partire dalla produzione primaria di un alimento inclusa fino al magazzinaggio, al trasporto, alla vendita/somministrazione/erogazione, anche gratuita, al consumatore finale.

AUTOMEZZO: mezzo adibito al trasporto di sostanze alimentari

NEGOZIO MOBILE: veicolo immatricolato secondo il codice della strada come veicolo speciale a uso negozio

BANCO TEMPORANEO: insieme di attrezzature di esposizione, eventualmente dotato di sistema di trazione o di autotrazione, facilmente smontabile e allontanabile dal posteggio al termine dell'attività commerciale;

CONSUMATORE FINALE: il consumatore finale di un prodotto alimentare che non utilizzi tale prodotto nell'ambito di un'operazione o attività di un'impresa del settore alimentare

ACQUA POTABILE: l'acqua rispondente ai requisiti minimi fissati nel D.L.vo 31/2001 e s.m.i., sulla qualità delle acque destinate al consumo umano.

ALIMENTO: (o "prodotto alimentare" o "derrata alimentare") qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito, da esseri umani. Sono comprese le bevande, le gomme da masticare e qualsiasi sostanza, compresa l'acqua, intenzionalmente incorporata negli alimenti nel corso della loro produzione, preparazione o trattamento.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA NOTIFICA

Riquadro 3 – variazioni significative: vedi art. 11 dell'Allegato A

Riquadro 5 – va compilato solo per attività svolte con mezzi o veicoli mobili (automezzi, cisterne, banchi temporanei…). La sede di ricovero dei mezzi rappresenta in questo caso la sede operativa dell'attività ai fini della registrazione

Riquadro 7 – l'Allegato B riporta un elenco di attività, suddivise in "macroaree", "aree" e "descrizioni", nel quale il notificante individuerà, segnandole, tutte le specifiche attività svolte dall'impresa nella sede operativa e indicando, se necessario, diverse macroaree, aree e descrizioni dell'attività.

L'attività di bonifica del pesce crudo mediante congelamento va sempre segnalata (ultima voce dell'allegato B)

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

16_22_1_DGR_815_5_ALL4

Spazio riservato all'ufficio

All'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n.

Al Comune di ______________________

Per il tramite del SUAP di ______________

modello 1

Notifica di Impresa Alimentare (art. 6 Reg. 852/2004/CE sull'igiene dei prodotti alimentari)

Dati del NOTIFICANTE *riquadro 1*

Il sottoscritto/a Cognome:_________________ Nome:________________ cittadinanza __________

nato a ____ il _________________

residente nel comune di __________________________________ (_____) CAP ï_ï_ï_ï_ï

via/piazza ______________________________________ n. _____ tel. ______________________

codice fiscale ï_ï_ï_ï_ï_ï_ï_ï_ï_ï_ï_ï_ï_ï_ï_ï

in qualità di: legale rappresentante titolare altro _________________________________

Dati dell'IMPRESA *riquadro 2*

Denominazione impresa *:* ____

____

Partita IVA: ï_ï_ï_ï_ï_ï_ï_ï_ï_ï_ï_ï_ï_ï_ï_ï

Codice Fiscale: ï_ï_ï_ï_ï_ï_ï_ï_ï_ï_ï_ï_ï_ï_ï_ï

con sede legale nel Comune di _____________________________ (_____) CAP ï_ï_ï_ï_ï

via/piazza ______________________________________ n. _____ tel. ______________________

PEC __________________________________ e-mail __________________________________

COMUNICA *riquadro 3*

l'attivazione di una nuova impresa alimentare o una nuova sede dell'impresa a far data dal __________

la variazione degli elementi sostanziali per l'impresa registrata con numero **IT06** ï_ï_ï_ï_ï_ï_ï_ï

Variazioni strutturali come da planimetria allegata

Variazioni dell'attività svolta (riportare a pag. 2 solo le attività oggetto di variazione)

la chiusura della impresa/sede registrata con numero **IT06** ï_ï_ï_ï_ï_ï_ï_ï a far data dal ______

Dati della SEDE OPERATIVA FISSA *riquadro 4*

ubicata in comune di ______________________________________ (____) CAP ï_ï_ï_ï_ï

via/piazza ______________________________________ n _____ tel. ______________________

insegna o descrizione (eventuali): ____

Attività effettuata in modo: Permanente stagionale attiva dal (giorno/mese) _________ al _________

Dati dell'UNITÀ OPERATIVA MOBILE *riquadro 5*

sede di ricovero dei mezzi utilizzati : nel comune di ______________________________ (_____) CAP ï_ï_ï_ï_ï

via/piazza ____ n _____

mezzi utilizzati:

banco temporaneo

automezzo (*se più di uno, riportare i dati in modello 2*) **Marca** __________ **Tipo** ______________**Targa** ï_ï_ï_ï_ï_ï_ï_ï

⌂ per la sola vendita
⌂ per la preparazione e vendita
⌂ per il solo trasporto (*specificare la tipologia di alimenti nel riquadro 8*)

Tipologia APPROVVIGIONAMENTO IDRICO	*riquadro 6*
Acquedotto pubblico captazione privata (pozzo profondo metri ____) altro ______________	

ATTIVITÀ SVOLTE PRESSO LA SEDE OPERATIVA (VEDI ALLEGATO B)			*riquadro 7*
MACROAREA	AREA	DESCRIZIONE ATTIVITÀ SVOLTA	IN CASO DI VARIAZIONE SPECIFICARE SE APERTURA O CHIUSURA ATTIVITÀ
			APERTURA ☐ CHIUSURA ☐
			APERTURA ☐ CHIUSURA ☐
			APERTURA ☐ CHIUSURA ☐
			APERTURA ☐ CHIUSURA ☐

DESCRIZIONE DEGLI ALIMENTI PRODOTTI E/O TRASPORTATI	*riquadro 8*

____

____

____ (*se necessario continuare in MODELLO 3)*

DESCRIZIONE SINTETICA DELL'ATTIVITÀ CON LE FASI PRINCIPALI DEL PROCESSO PRODUTTIVO

____

____

____ (*se necessario continuare in MODELLO 3)*

DOCUMENTI DA ALLEGARE	*Riquadro 9*

planimetria dei locali in scala preferibilmente 1:100 redatta su foglio A4 o A3 firmata dall'interessato e recante la destinazione d'uso di tutti i vani. In caso di stabilimenti di particolare ampiezza la scala può essere ridotta purché consenta una lettura adeguata. Il formato elettronico che dovrà essere utilizzato è il pdf.

attestazione del versamento dei diritti di segreteria come prevista dal tariffario regionale
(€ 40,00 registrazione nuova impresa alimentare - € 20,00 variazione impresa già registrata)

fotocopia di un documento d'identità del notificante in corso di validità ai sensi del D.P.R. 445/2000

Modello 2 (*se necessario*) Modello 3 (*se necessario*)

__________________ __________________________________

data *timbro e firma*

DICHIARAZIONI DEL NOTIFICANTE FIRMATARIO	*Riquadro 10*

Il sottoscritto dichiara:

***di rispettare** gli adempimenti e i requisiti previsti dal Regolamento CE n. 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari, al fine di garantire l'igiene e la sicurezza dei prodotti alimentari;*

***di disporre**, applicare e documentare le procedure di analisi dei pericoli e di controllo dei punti critici, basate sui principi del sistema HACCP;*

***di essere informato** che la presente dichiarazione è valida esclusivamente per la registrazione ai sensi del Regolamento 852/2004/CE e non sostituisce altri eventuali atti di competenza di altri enti, organi o uffici;*

***di essere informato**, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale viene presentata la presente notifica ed ai fini del controllo ufficiale e rilascia il consenso al loro utilizzo nei limiti su riportati;*

***ai sensi** dell'art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, che quanto riportato nel presente documento corrisponde a verità e di essere consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76 del medesimo DPR.*

La presente dichiarazione è resa ai sensi e per gli effetti degli articoli 38, 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445

________________ ____________________________

data *firma*

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

16_22_1_DGR_815_8_ALL7

modello 4

Spazio riservato all'ufficio

Al SUAP del Comune di ………..

Comunicazione Manifestazione Temporanea

Dati dell'INTERESSATO *riquadro 1*

Il sottoscritto/a Cognome:_________________ Nome:___________________ cittadinanza ________

nato a ____ il _________________

residente nel comune di __________________________________ (_____) CAP ï_ï_ï_ï_ï_ï

via/piazza ______________________________________ n _____ tel. _____________________

codice fiscale ï_ï_ï_ï_ï_ï_ï_ï_ï_ï_ï_ï_ï_ï_ï_ï_ï

in qualità di: legale rappresentante titolare altro ______________________________

Dati dell'IMPRESA ALIMENTARE *riquadro 2*

Denominazione impresa *:* ____

____

Partita .IVA: ï_ï_ï_ï_ï_ï_ï_ï_ï_ï_ï_ï_ï_ï_ï_ï_ï

Codice Fiscale: ï_ï_ï_ï_ï_ï_ï_ï_ï_ï_ï_ï_ï_ï_ï_ï_ï

con sede legale nel comune di _____________________________ (_____) CAP ï_ï_ï_ï_ï_ï

via/piazza ______________________________________ n _____ tel. _____________________

pec __________________________________ e-mail __________________________________

Dati dell'ASSOCIAZIONE ORGANIZZATRICE DELL'EVENTO *riquadro 3*

Denominazione*:* ____

Partita .IVA: ï_ï_ï_ï_ï_ï_ï_ï_ï_ï_ï_ï_ï_ï_ï_ï_ï

Codice Fiscale: ï_ï_ï_ï_ï_ï_ï_ï_ï_ï_ï_ï_ï_ï_ï_ï_ï

con sede legale nel comune di _____________________________ (_____) CAP ï_ï_ï_ï_ï_ï

via/piazza ______________________________________ n _____ tel. _____________________

pec __________________________________ e-mail __________________________________

COMUNICA CHE *Riquadro 4*

nel corso della manifestazione temporanea denominata: ______________________________

____

che si svolgerà in comune di ____ (___)

via/piazza ____

nei giorni dal ï_ï_ï-ï_ï_ï-ï_ï_ï_ï_ï al ï_ï_ï-ï_ï_ï-ï_ï_ï_ï_ï

VERRANNO VENDUTI ALIMENTI E BEVANDE
VERRANNO SOMMINISTRATI ALIMENTI E BEVANDE
VERRANNO PREPARATI ALIMENTI PER LA SUCCESSIVA SOMMINISTRAZIONE

Tipologia APROVVIGIONAMENTO IDRICO *riquadro 5*

Acquedotto pubblico Captazione privata (pozzo profondo metri ___) Altro ______________

DESCRIZIONE DEGLI ALIMENTI VENDUTI/SOMMINISTRATI/PREPARATI	*riquadro 6*

____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____

DOCUMENTI DA ALLEGARE	*Riquadro 7*

fotocopia di un documento d'identità in corso di validità ai sensi del D.P.R 445/2000

modello 3 (*se necessario*)

_______________ *data*

_______________________ *timbro e firma*

DICHIARAZIONI DEL FIRMATARIO	*Riquadro 8*

Il sottoscritto, consapevole che ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci accertate dall'amministrazione procedente verranno applicate le sanzioni penali previste dall'art. 76 e la decadenza dal beneficio ottenuto sulla base della dichiarazione non veritiera, dichiara:

- *di rispettare i requisiti generali e specifici dell'allegato II del Reg. CE 852/2004, per quanto applicabili, e gli obblighi previsti dal Reg. CE 178/2002 per quanto attiene alla rintracciabilità., fino a predisposizione di un documento di riferimento da parte della DCSalute in materia,*
- *di applicare quanto previsto dalla nota prot. 2929/SPS-APREV del 12.2.2010 riguardante la formazione degli operatori addetti alla manipolazione degli alimenti;*

_______________ *data*

_______________________ *firma*

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI

VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

16_22_1_DGR_815_9_ALL8

Spazio riservato all'ufficio

Al SUAP del Comune di ……….

modello 5

Comunicazione relativa al conferimento di latte crudo in macchine erogatrici

comunicazione di conferimento latte crudo in macchina erogatrice (compilare tutti i punti
comunicazione di cessazione conferimento latte crudo in macchina erogatrice (compilare solo punti 1, 2, 3 e 5)

Dati dell'INTERESSATO	*riquadro 1*
Il sottoscritto/a Cognome:_________________ Nome:___________________ cittadinanza ________ nato a ____ il ___________________ residente nel comune di __________________________________ (_____) CAP ï__ï__ï__ï__ï__ï via/piazza ______________________________________ n _____ tel. _____________________ codice fiscale ï__ï__ï__ï__ï__ï__ï__ï__ï__ï__ï__ï__ï__ï__ï__ï__ï in qualità di: legale rappresentante titolare altro ______________________________	

DATI DELL'AZIENDA DI ALLEVAMENTO CHE CONFERISCE IL LATTE CRUDO ALLA MACCHINA EROGATRICE	*riquadro 2*
Denominazione impresa : ____ Partita .IVA: ï__ï__ï__ï__ï__ï__ï__ï__ï__ï__ï__ï__ï__ï__ï__ï__ï Codice Fiscale: ï__ï__ï__ï__ï__ï__ï__ï__ï__ï__ï__ï__ï__ï__ï__ï__ï Codice di Allevamento _______________________________________ con sede operativa nel comune di _____________________________ (_____) CAP ï__ï__ï__ï__ï__ï via/piazza ______________________________________ n _____ tel. _____________________ pec __________________________________ e-mail __________________________________	

LUOGO IN CUI È POSIZIONATA LA MACCHINA EROGATRICE DEL LATTE CRUDO	*riquadro 3*
Comune di _____________________________ (_____) CAP ï__ï__ï__ï__ï__ï via/piazza ______________________________________ n _____ tel. _____________________	

IDENTIFICATIVO DELLA MACCHINA EROGATRICE	*Riquadro 4*
MARCA _________________________________ TIPO ______________________________________	

CESSAZIONE CONFERIMENTO LATTE CRUDO ALLA MACCHINA EROGATRICE	*Riquadro 5*
Si dichiara che dal _______________ la presente azienda di allevamento non conferisce più il latte crudo alla macchina erogatrice di cui ai riquadri 3 e 4, e ne cessa l'utilizzo	

DOCUMENTI DA ALLEGARE	*Riquadro 7*
relazione tecnica dettagliata che specifichi le modalità di vendita della matrice alimentare così come previsto dall'art. 2 dell'Intesa Stato Regioni in materia di vendita diretta di latte crudo per l'alimentazione umana, del 25/01/2007 (G.U. n. 36 del 13/02/2007) e del trasporto così come previsto dall'art. 4 della medesima Intesa fotocopia di un documento d'identità in corso di validità ai sensi del D.P.R 445/2000	

__________________ ______________________________

data *timbro e firma*

DICHIARAZIONI DEL FIRMATARIO	*Riquadro 8*
Il sottoscritto, consapevole che ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci accertate dall'amministrazione procedente verranno applicate le sanzioni penali previste dall'art. 76 e la decadenza dal beneficio ottenuto sulla base della dichiarazione non veritiera, dichiara: • *di rispettare i requisiti generali e specifici del Reg. CE 852/2004 e quanto previsto dall' Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di vendita diretta di latte crudo per l'alimentazione umana.* __________________ ______________________________ *data* *firma*	

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

16_22_1_DGR_816_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 13 maggio 2016, n. 816

Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) 854/2004 e del Regolamento (CE) 853/2004 nel settore dei molluschi bivalvi nelle zone di produzione, raccolta e stabulazione dell'arco costiero del Friuli Venezia Giulia. Riclassificazione triennale delle zone. Conferma protocollo d'intesa e modifica DGR 2557/2015.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI i Regolamenti CE del Parlamento europeo e del Consiglio, costituenti il "pacchetto igiene", che disciplinano le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti, e, in particolare:
- il Regolamento (CE) 28 gennaio 2002, n. 178/2002 il quale stabilisce i principi ed i requisiti generali della legislazione alimentare da applicare all'interno dell'area comunitaria e nazionale, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;
- il Regolamento (CE) 29 aprile 2004, n. 852/2004 il quale stabilisce le norme generali propedeutiche in materia di igiene dei prodotti alimentari destinate a tutti gli operatori del settore alimentare;
- il Regolamento (CE) 29 aprile 2004 n. 853/2004 il quale detta norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;
- il Regolamento (CE) del 29 aprile 2004 n. 854/2004 che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano;
- il Regolamento (CE) del 29 aprile 2004 n. 882/2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti alle norme sulla salute e sul benessere animale;
- il Regolamento (CE) del 15 novembre 2005 n. 2073/2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari e il successivo Regolamento (CE) del 5 dicembre 2007 n. 1441/2007 di modifica;
- il Regolamento (CE) del 10 gennaio 2011 n. 15/2011 della Commissione che modifica il Regolamento (CE) n. 2074/2005 per quanto riguarda i metodi di analisi riconosciuti per la rilevazione delle biotossine marine nei molluschi bivalvi vivi;

RICHIAMATO, in particolare
- l'allegato III, Sezione VII, del Reg. CE/853/2004, che fissa i requisiti e le norme relative ai molluschi bivalvi vivi;
- l' allegato II, che al Capo II, del Reg. CE/854/2004, disciplina la classificazione delle zone di produzione e stabulazione dei molluschi bivalvi vivi destinati al consumo umano;

VISTA la legge regionale 13 luglio 1981, n. 43 recante norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica;

VISTA la DGR dd. 22/12/2015, n. 2557 "Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) 854/2004 e del Regolamento (CE) 853/2004 nel settore dei molluschi bivalvi nelle zone di produzione, raccolta e stabulazione dell'arco costiero del Friuli Venezia Giulia. Riclassificazione triennale delle zone e approvazione nuovo protocollo d'intesa." con la quale vengono aggiornate le zone destinate alla produzione, raccolta e stabulazione dei MBV, e con la quale viene sancito il protocollo di intesa tra gli operatori del settore alimentare (di seguito OSA) e Autorità competenti;

APPURATO che, nella sopracitata delibera, nell'aggiornamento delle aree destinate alla produzione, raccolta e stabulazione dei MBV viene stilato un elenco di 51 aree, suddivise in zona A, B e C, e 8 zone proibite, in ragione delle 44 aree classificate in zona A, B, e C, e 5 zone proibite identificate nell' Allegato A della precedente DGR 124/2010;

CONSIDERATO che l'aumento considerevole del numero delle aree non corrisponde ad un effettivo aumento della superficie destinata alla mitilicoltura in quanto non si tratta di nuove concessioni ma piuttosto di suddivisioni di aree già esistenti, in seguito al frazionamento in due porzioni di 6 aree di grandi dimensioni già classificate in base ad indagine sanitaria;

VISTO il decreto del Direttore del Servizio di Sanità Pubblica Veterinaria n. 1217 dd. 24/12/2015 con il quale è istituita la task-force regionale per la conduzione, valutazione e redazione della "sanitary survey" su tutte le zone classificate di produzione e di stabulazione dei molluschi bivalvi che ricadono nella competenza del territorio di questa Regione;

CONSIDERATO inoltre che l'aumento del numero delle aree classificate, prelievi ed analisi microbiologiche comporta un eccessivo dispendio di risorse economiche e umane per l'Autorità Sanitaria Competente;

CONSIDERATA la positiva e fattiva collaborazione in essere per la gestione del rischio biotossicologico che prevede il coinvolgimento dell'OSA nella comunicazione del risultato analitico;
CONSIDERATA la possibilità di applicare anche nella gestione del rischio microbiologico una collaborazione che preveda la condivisione del dato analitico da parte dell'OSA con la finalità di mantenere un numero di analisi sufficiente ai fini del mantenimento della classificazione sanitaria;
CONSIDERATO altresì, che il monitoraggio sanitario condotto dalla Autorità Competente, così come stabilito dalle Linee guida di cui all'Allegato B alla presente deliberazione, è integrato dai dati derivanti dal piano di autocontrollo effettuato dagli Operatori del Settore così come stabilito all'Allegato C "Protocollo di intesa per la gestione di attività ai fini della sicurezza alimentare" della succitata DGR 2557/2015;
RITENUTO necessario, al fine di una più corretta interpretazione delle mappe geografiche che indicano le aree di cui all'Allegato A della suddetta delibera, diramare delle nuove tabelle che indicano inoltre la denominazione comune delle zone classificate, e le indicazioni dei vertici che delimitano i poligoni;
DATO ATTO che la Regione approva il nuovo protocollo d'intesa tra l'Autorità regionale, l'Autorità locale competente per i controlli ufficiali veterinari, l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia e gli operatori del settore alimentare (OSA) del comparto dell'allevamento e della raccolta dei molluschi bivalvi vivi, finalizzato al miglioramento della sicurezza alimentare, di cui all'allegato C) della delibera n. 2557/2015;
RITENUTO pertanto di confermare tale protocollo d'intesa senza necessità di apportare alcuna variazione;
ATTESO che l'aggiornamento della classificazione delle zone di cui all'allegato A, sulla base dei dati ottenuti con il monitoraggio sanitario e ambientale, va eseguito con frequenza almeno triennale;
PRECISATO che nell'ambito del suddetto triennio le Aziende per l'Assistenza Sanitaria possono segnalare la necessità di modificare la classificazione di tali zone in base ai dati ottenuti col monitoraggio sanitario e ambientale, senza tuttavia variare la loro individuazione geografica geo-referenziata e rappresentazione cartografica al fine di ottenere un quadro più fedele del reale stato sanitario dell'arco costiero del Friuli Venezia Giulia;
RITENUTO che le suddette specifiche modifiche, sulla scorta della documentazione presentata dalle Aziende per l'Assistenza Sanitaria, verranno effettuate con un Decreto del Direttore del Servizio Sanità Pubblica Veterinaria;
REPUTATO quindi di dover fornire alle Aziende per l'Assistenza Sanitaria, autorità competenti al controllo ufficiale ai sensi del Reg. (CE) n. 882/2004, all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, all'ARPA FVG e agli operatori del settore, le nuove linee guida per quanto attiene la produzione, la raccolta e l'immissione sul mercato di molluschi bivalvi vivi, prevedendo in particolare:
a) l'aggiornamento della classificazione delle zone di produzione e stabulazione dei molluschi bivalvi vivi, secondo l'allegato A) alla presente deliberazione che sostituisce integralmente l'Allegato A) alla DGR 2557/2015;
b) la valutazione dello stato sanitario delle zone di produzione e stabulazione dei molluschi bivalvi vivi, sentito il parere tecnico-scientifico dei laboratori dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie e dell'ARPA, ciascuno per le proprie aree di competenza, deputati al controllo ufficiale;
c) l'esecuzione di piani di monitoraggio basati anche sulla valutazione del rischio;
d) le nuove modalità di campionamento;
e) i provvedimenti da adottare in caso di non conformità;
f) l'individuazione delle AAS e dell'ARPA quali soggetti che concorrono all'espletamento del programma di monitoraggio
g) la conferma del protocollo d'intesa tra l'Autorità locale competente per i controlli ufficiali veterinari e le organizzazioni più rappresentative degli OSA del comparto di allevamento e della raccolta dei molluschi bivalvi vivi, finalizzato al miglioramento della sicurezza alimentare, così come proposto e presentato e sottoscritto dagli stessi OSA in data 04/12/2015 di cui all'Allegato C alla DGR 2557/2015;
TUTTO CIÒ PREMESSO su proposta dell'Assessore regionale alla salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia, di concerto con l'Assessore regionale alle autonomie locali e coordinamento delle riforme, comparto unico, sistemi informativi, caccia e risorse ittiche, delegato alla Protezione civile, all'unanimità,

DELIBERA

1. Di approvare, ai sensi del Regolamento CE/854/2004, che disciplina la classificazione delle zone di produzione, raccolta e di stabulazione, e con effetto dalla data di pubblicazione sul B.U.R. del presente provvedimento, le zone di produzione, raccolta e stabulazione dei molluschi bivalvi vivi, relative all'arco costiero del Friuli Venezia Giulia, la loro denominazione con l'indicazione dello stato sanitario, la loro individuazione geografica geo-referenziata e rappresentazione cartografica, che ne evidenzi lo stato sanitario e, per quanto riguarda le zone adibite ad allevamento, individui gli impianti, secondo quanto riportato

nell'allegato A) alla presente deliberazione, di cui fa parte integrante e sostanziale;
2. Di approvare le linee guida aggiornate per l'applicazione del Regolamento (CE) 854/2004 e del Regolamento (CE) 853/2004, sulla base delle nuove disposizioni in materia occorse nell'ultimo triennio, nel settore dei molluschi bivalvi nelle zone di produzione, raccolta e stabulazione dell'arco costiero del Friuli Venezia Giulia, secondo quanto riportato nell'allegato B) alla presente deliberazione, di cui fa parte integrante e sostanziale;
3. Di approvare la Cartografia regionale, codificata nel sistema informativo GIS per la gestione dei dati del monitoraggio sanitario in molluschicoltura (FVGIS) elaborato dall'IZS delle Venezie per conto della Regione FVG, delle zone di produzione e stabulazione classificate negli ambiti di monitoraggio, attribuiti per rispettiva competenza territoriale a ciascuna delle Aziende per l'Assistenza sanitaria, come risulta nell'Allegato A) al presente atto, del quale forma parte integrante e sostanziale;
4. Di disporre che gli Allegati A) e B) al presente atto sostituiscano i corrispettivi documenti approvati con DGR n. 2557/2015;
5. Di confermare il protocollo d'intesa tra l'Autorità regionale, l'Autorità locale competente per i controlli ufficiali veterinari, l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia e gli operatori del settore alimentare (OSA) del comparto dell'allevamento e della raccolta dei molluschi bivalvi vivi, finalizzato al miglioramento della sicurezza alimentare così come approvato all' Allegato C) con DGR n. 2557/2015;
6. Di stabilire che, sulla base dei dati ottenuti con il monitoraggio sanitario e ambientale, la classificazione delle zone di cui al punto 1 venga aggiornata almeno con frequenza triennale;
7. Ai fini dell'aggiornamento di cui al punto 6, le AAS formulano la loro proposta di classificazione delle aree destinate alla molluschicoltura alla Direzione centrale Salute Integrazione socio-sanitaria, Politiche sociali e Famiglia, previa acquisizione del parere dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'ambiente responsabile dei risultati del monitoraggio ambientale delle acque, nonché dei risultati ottenuti attraverso l'applicazione di modelli numerici revisionali e dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie responsabile dei risultati analitici sui molluschi bivalvi vivi;
8. Di poter apportare specifiche modifiche alla classificazione delle zone di cui al punto 1 con Decreto del Direttore del Servizio Sanità Pubblica Veterinaria su segnalazione delle Aziende per l'Assistenza Sanitaria;
9. La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

16_22_1_DGR_816_2_ALL1

ALLEGATO A)

ZONE DI PRODUZIONE E STABULAZIONE DEI MOLLUSCHI BIVALVI VIVI

1. DEFINIZIONI:

ZONA A: Zona da cui possono essere raccolti molluschi bivalvi vivi (MBV) direttamente destinati al consumo umano. I molluschi bivalvi raccolti da queste zone devono soddisfare i requisiti sanitari per i MBV stabiliti nell'Allegato III, sez. VII, capo V del regolamento (CE) N. 853/04. I MBV che provengono da queste zone non devono superare i livelli di E. Coli di 230 MPN per 100 g di polpa e liquido intervalvare e non devono contenere Salmonella spp. in 25g di polpa e di liquido intervalvare. (Reg. CE 2073/2005).

ZONA B: Zona da cui i MBV possono essere raccolti ed essere immessi sul mercato ai fini del consumo umano soltanto dopo aver subito un trattamento in un centro di depurazione o previa stabulazione al fine di soddisfare i requisiti sanitari previsti dal Reg. CE 2073/2005. I MBV che provengono da queste zone non devono superare i livelli di 4600 E. coli per 100 g di polpa e liquido intervallare intervallare. In regione Friuli Venezia Giulia, secondo il principio della precauzione e tenuto conto della pericolosità del patogeno, non devono altresì contenere Salmonella spp. in 25g di polpa e di liquido intervalvare.

ZONA C: Zona da cui i MBV possono essere raccolti ed essere immessi sul mercato ai fini del consumo umano soltanto previa stabulazione di lunga durata, al fine di soddisfare i requisiti sanitari previsti dal Reg. CE 2073/2005. I MBV che provengono da queste zone non devono superare i livelli di 46.000 E. Coli per 100 g di polpa e liquido intervallare intervallare. In regione Friuli V,G., secondo il principio della precauzione e tenuto conto della pericolosità del patogeno, non devono altresì contenere Salmonella spp. in 25g di polpa e di liquido intervalvare.

ZONA DI STABULAZIONE: L' area marina, lagunare o di estuario riconosciuta chiaramente delimitata e segnalata mediante boe, paletti o qualsiasi altro strumento fisso e destinata esclusivamente alla depurazione naturale dei molluschi bivalvi vivi.

ZONA PROIBITA: Zona non classificata e come tale preclusa alla raccolta e allevamento dei molluschi bivalvi vivi, per la successiva immissione, sul mercato ai fini del consumo umano.

2. INDIVIDUAZIONE E CLASSIFICAZIONE DELLE ZONE

2.1 L'attuale assetto relativo alla classificazione delle zone di produzione, raccolta e stabulazione dei molluschi bivalvi vivi dell'arco costiero del Friuli Venezia Giulia, determinato con DGR 3585/2004, distinto in zone classificate A, B, C, PROIBITE E DI RISPETTO, STABULAZIONE, mantengono la loro identità, ed è riportato, rispettivamente, nelle successive sezioni I, II, III, IV, e V. La sezione VI riporta le coordinate geografiche dei vertici del poligono in cui insiste ogni singola zona, la sezione VII le mappe cartografiche delle zone.

2.2 Per l'eventuale classificazione di nuove zone di raccolta, produzione e stabulazione si procederà a:

a) identificare l'area, stabilire le specie presenti nella zona di interesse e definire quelle che saranno oggetto di monitoraggio;
b) localizzare e redigere, anche in collaborazione con gli OSA e le Associazioni dei produttori, un elenco delle potenziali fonti di inquinamento di origine umana, animale, industriale che possono influenzare i requisiti igienico-sanitari della produzione;
c) valutare la tipologia e l'impatto che le diverse sostanze organiche/inorganiche inquinanti hanno nei differenti periodi dell'anno (variazioni stagionali, precipitazioni atmosferiche, trattamento di acque reflue);
d) determinare le caratteristiche della circolazione delle sostanze inquinanti in virtù delle correnti, batimetria e ciclo delle maree;
e) istituire un programma di campionamento dei MBV nella zona da classificare/riconoscere che deve essere basato sull'esame di dati prestabiliti e su un certo numero di campioni; dovranno essere effettuati prelievi con frequenza quindicinale per almeno sei mesi. La distribuzione geografica dei punti di campionamento e la frequenza del campionamento devono garantire risultati delle analisi il più possibile rappresentativi della zona considerata.

Quanto precedentemente espresso rappresenta l'attività di Sorveglianza Sanitaria.

SEZIONE I

ZONE CLASSIFICATE A

Provincia	Numero identificativo	Nominativo zona	Delimitazione zona																	
GO	**06GO**	LA MUGGIA	GO13	GO14	GO40	G039														
GO	**07GO**	GRADO DI SOPRA	GO39	GO40	GO17	GO16														
GO	**12GO**	TREZZO ESTERNO	GO08	GO15	GO38	GO14	GO37	GO11	GO10											
GO	**13GO**	GRADO ESTERNO	GO14	GO38	GO28	GO18	GO17	GO40												
GO	**14GO_1**	MORGO INTERNO	GO17	GO18	GO21	GO20	GO42													
GO	**15GO**	MORGO ESTERNO	GO18	GO28	GO27	UD36	UD35	GO21												
TS	**01TS_1**	LAZZARETTO	TS51	TS47	TS02	TS03	TS05	TS48	TS49	TS50										
TS	**02TS_1**	MUGGIA	TS08	TS07	TS51	TS50	TS49	TS48	TS04	TS06										
TS	**04TS**	DIGA L. RIZZO ESTERNO	TS17	TS18	TS19	TS12	TS13	TS14	TS15	TS16										
TS	**05TS**	GRIGNANO	TS22	TS20	TS21	TS23														
TS	**06TS**	SANTA CROCE	TS24	TS22	TS23	TS25														
TS	**07TS**	ILTRI	TS40	TS24	TS25	TS41														
TS	**08TS**	CANOVELLA	TS42	TS40	TS41	TS43														
TS	**09TSS**	SISTIANA NORD	TS44	TS75	TS76	TS77	TS78	TS79	TS80	TS27	TS45									
TS	**09TS**	SISTIANA SUD	TS75	TS42	TS43	TS80	TS79	TS78	TS77	TS76										
TS	**10TS_1**	DUINO	TS32	TS37	TS38	TS39	TS52	TS53	TS54	TS55	TS56	TS57	TS58	TS59	TS60	TS61	TS62	TS63	TS64	TS65
TS	**11TS_1**	VILLAGGIO DEL PESCATORE	TS66	TS61	TS60	TS59	TS58	TS57	TS56	TS55	TS54	TS53	TS52	TS67	TS68	TS69	TS70	TS71		
UD	**01UD**	P.TO BUSO DI SOTTO	GO25	GO26	UD09	UD08	UD90													
UD	**02UD**	S. ANDREA	UD13	UD14	UD15	UD16														
UD	**03UD**	BRACCETTI	UD16	UD15	UD18	UD17														
UD	**04UD_1**	MARTIGNANO	UD17	UD18	UD19	UD92	UD53	UD45	UD84											
UD	**05UD**	TERRAZZA	UD92	UD19	UD32															
UD	**06UD**	COLONIA	UD32	UD19	UD22	UD21														
UD	**07UD**	KURSAL	UD25	UD28	UD27	UD26														
UD	**08UDA**	TREZZA SUD	UD34	UD88	UD31	UD30														
UD	**08UDB**	TREZZA NORD	UD35	UD36	UD88	UD34														
UD	**09UD**	TAGLIAMENTO	UD36	GO27	UD54	UD31	UD88													

SEZIONE II

ZONE CLASSIFICATE B

Provincia	*Numero identificativo*	*Nominativo zona*	*Delimitazione zona*																
GO	**01GO**	PANZANO	GO01	GO05	GO04	GO03													
GO	**02GO**	P.TA SDOBBA	GO03	GO04	GO09	GO02													
GO	**03GO**	GOLAMENTO	GO02	GO09	GO06	GO07													
GO	**04GO**	PRIMERO	GO12	GO11	GO37	GO36													
GO	**05GO**	TREZZO	GO36	GO37	GO14	GO13													
GO	**08GO**	GRADO DI SOTTO	GO16	GO17	GO42	GO41													
GO	**09GO**	MORGO	GO41	GO42	GO20	GO19													
GO	**10GO**	P.TO BUSO DI SOPRA	GO19	GO20	GO26	GO25	GO24	GO23											
GO	**11GO**	P.TA SDOBBA ESTERNA	GO04	GO29	GO15	GO08	GO06	GO09											
GO	**16GO**	LAGUNA EST	GO32	GO33	GO34	GO35													
TS	**03TS**	DIG L.RIZZO INTERNO	TS18	TS10	TS12	TS19													
TS	**12TS_1**	FOCI DEL TIMAVO	TS72	TS32	TS65	TS64	TS63	TS62	TS61	TS66	TS71	TS70	TS69	TS68	TS67	TS73	TS36		
UD	**11UDA**	FICARIOL - SAN PIERO OVEST	UD06	UD05	UD37	UD91	UD81	UD82	UD83	UD80	UD39	UD38							
UD	**11UDB**	FICARIOL - SAN PIERO EST	UD01	UD10	UD07	UD02													
UD	**12UD**	CIUCIAI DE SORA	UD39	UD80	UD43	UD42	UD41	UD40											
UD	**13UDA**	CIUCIAI DE SOTTO SUD	UD86	UD85	UD84	UD45	UD46	UD43	UD87										
UD	**13UDB**	CIUCIAI DE SOTTO NORD	UD80	UD83	UD82	UD81	UD91	UD17	UD84	UD85	UD86	UD87	UD43						
UD	**14UD**	IUSTRI	UD42	UD43	UD46	UD47	UD48												
UD	**15UDA**	TAPO SUD	UD75	UD76	UD89	UD51	UD67	UD66	UD65	UD71	UD72	UD73	UD74						
UD	**15UDB**	TAPO NORD	UD46	UD45	UD53	UD76	UD75	UD74	UD73	UD72	UD71	UD65	UD47						
UD	**16UDA**	ACQUE SUD	UD65	UD66	UD67	UD51	UD89	UD49	UD58	UD59	UD60	UD61	UD62	UD63	UD64				
UD	**16UDB**	ACQUE NORD	UD48	UD47	UD65	UD64	UD63	UD62	UD61	UD60	UD59	UD58	UD55						
UD	**18UD**	CORON	UD57	UD48	UD55	UD56													

SEZIONE III

ZONE CLASSIFICATE C

Provincia	*Numero identificativo*	*Nominativo zona*	*Delimitazione zona*					
UD	**17UDA**	FOCI AUSSA CORNO OVEST	UD04	UD05	UD06			
UD	**17UDB**	FOCI AUSSA CORNO EST	UD01	UD02	UD03			

SEZIONE IV

ZONE PROIBITE E AREE DI RISPETTO

Provincia	*Numero identificativo*	*Nominativo zona*	*Delimitazione zona*					
UD	**01PR**	CONDOTTA LIGNANO	UD21	UD22	UD23	UD24	UD28	UD25
UD	**02PRN**	CONDOTTA SAN GIORGIO NORD	UD03	UD02	UD07	UD37	UD05	UD04
UD	**02PRS**	CONDOTTA SAN GIORGIO SUD	UD08	UD09	UD11	UD12	UD14	UD13
GO	**03PR**	CONDOTTA PRIMERO	GO07	GO06	GO08	GO10	GO11	GO12
GO	**04PR**	DISCARICA	GO30	area di raggio 1Km attorno al vertice indicato				
GO	**05PR**	DISCARICA	GO31	area di raggio 1Km attorno al vertice indicato				
UD	**06PR**	DISCARICA	UD29	area di raggio 1Km attorno al vertice indicato				
GO	**07PR**	CONDOTTA STRANZANO	Vedi ordinanza della Capitaneria di Porto - Guardia Costiera di Monfalcone n°37 del 21.07.2011					

SEZIONE V

ZONE DI STABULAZIONE PER LA DEPURAZIONE NATURALE DEI MOLLUSCHI BIVALVI VIVI

Nessuna

SEZIONE VI

COORDINATE GEOGRAFICHE DEI VERTICI DEL POLIGONO SU CUI INSISTE OGNI SINGOLA ZONA

	Coord Gauss-Boaga Fuso EST		Carta Nautica n° 39 I.I.M.M.				Carta Tecnica R.- ED 1950		WGS 84				
	NORD	EST	Lat Nord	Long Est	Lat Nord	Long Est	Lat Nord	Long Est	Lat Nord	Long Est	Lat Nord	Long Est	
GO01	5070396	2407446	45 ° 46 ' 37,6 "	13 ° 33 ' 8,3 "	45 ° 46,627 '	13 ° 33,138 '	45 ° 46,717 '	13 ° 33,186 '	45 ° 46,665 '	13 ° 33,128 '	45,7777455	13,5521307	GO01
GO02	5063237	2403885	45 ° 42 ' 43,6 "	13 ° 30 ' 29,6 "	45 ° 42,726 '	13 ° 30,494 '	45 ° 42,816 '	13 ° 30,542 '	45 ° 42,764 '	13 ° 30,484 '	45,7127415	13,5080622	GO02
GO03	5064474	2407376	45 ° 43 ' 25,7 "	13 ° 33 ' 10,0 "	45 ° 43,429 '	13 ° 33,166 '	45 ° 43,519 '	13 ° 33,214 '	45 ° 43,467 '	13 ° 33,156 '	45,7244461	13,5526064	GO03
GO04	5062707	2411019	45 ° 42 ' 30,6 "	13 ° 35 ' 59,9 "	45 ° 42,510 '	13 ° 35,998 '	45 ° 42,600 '	13 ° 36,046 '	45 ° 42,548 '	13 ° 35,988 '	45,7091323	13,5998053	GO04
GO05	5067499	2410286	45 ° 45 ' 5,4 "	13 ° 35 ' 22,1 "	45 ° 45,090 '	13 ° 35,368 '	45 ° 45,180 '	13 ° 35,416 '	45 ° 45,128 '	13 ° 35,358 '	45,7521350	13,5893070	GO05
GO06	5059456	2403845	45 ° 40 ' 41,1 "	13 ° 30 ' 31,0 "	45 ° 40,685 '	13 ° 30,517 '	45 ° 40,775 '	13 ° 30,565 '	45 ° 40,723 '	13 ° 30,507 '	45,6787154	13,5084474	GO06
GO07	5062269	2400858	45 ° 42 ' 10,4 "	13 ° 28 ' 10,5 "	45 ° 42,173 '	13 ° 28,175 '	45 ° 42,263 '	13 ° 28,223 '	45 ° 42,211 '	13 ° 28,165 '	45,7035215	13,4694137	GO07
GO08	5058716	2404636	45 ° 40 ' 17,6 "	13 ° 31 ' 8,2 "	45 ° 40,293 '	13 ° 31,137 '	45 ° 40,383 '	13 ° 31,185 '	45 ° 40,331 '	13 ° 31,127 '	45,6721890	13,5187761	GO08
GO09	5061102	2407361	45 ° 41 ' 36,5 "	13 ° 33 ' 12,1 "	45 ° 41,608 '	13 ° 33,202 '	45 ° 41,698 '	13 ° 33,250 '	45 ° 41,646 '	13 ° 33,192 '	45,6941058	13,5531973	GO09
GO10	5057994	2403954	45 ° 39 ' 53,8 "	13 ° 30 ' 37,3 "	45 ° 39,897 '	13 ° 30,622 '	45 ° 39,987 '	13 ° 30,670 '	45 ° 39,935 '	13 ° 30,612 '	45,6655789	13,5101954	GO10
GO11	5058974	2402885	45 ° 40 ' 24,9 "	13 ° 29 ' 47,1 "	45 ° 40,415 '	13 ° 29,784 '	45 ° 40,505 '	13 ° 29,832 '	45 ° 40,453 '	13 ° 29,774 '	45,6742171	13,4962412	GO11
GO12	5061440	2400219	45 ° 41 ' 43,1 "	13 ° 27 ' 41,7 "	45 ° 41,719 '	13 ° 27,695 '	45 ° 41,809 '	13 ° 27,743 '	45 ° 41,757 '	13 ° 27,685 '	45,6959514	13,4614195	GO12
GO13	5059302	2397398	45 ° 40 ' 32,1 "	13 ° 25 ' 33,3 "	45 ° 40,535 '	13 ° 25,554 '	45 ° 40,625 '	13 ° 25,602 '	45 ° 40,573 '	13 ° 25,544 '	45,6762218	13,4257366	GO13
GO14	5056236	2398464	45 ° 38 ' 53,5 "	13 ° 26 ' 25,3 "	45 ° 38,891 '	13 ° 26,421 '	45 ° 38,981 '	13 ° 26,469 '	45 ° 38,929 '	13 ° 26,411 '	45,6488217	13,4401840	GO14
GO15	5053038	2410855	45 ° 37 ' 17,3 "	13 ° 36 ' 0,1 "	45 ° 37,288 '	13 ° 36,002 '	45 ° 37,378 '	13 ° 36,050 '	45 ° 37,326 '	13 ° 35,992 '	45,6221036	13,5998675	GO15
GO16	5059825	2392957	45 ° 40 ' 46,2 "	13 ° 22 ' 7,6 "	45 ° 40,770 '	13 ° 22,126 '	45 ° 40,860 '	13 ° 22,174 '	45 ° 40,808 '	13 ° 22,116 '	45,6801270	13,3686020	GO16
GO17	5056933	2391560	45 ° 39 ' 11,6 "	13 ° 21 ' 5,8 "	45 ° 39,193 '	13 ° 21,096 '	45 ° 39,283 '	13 ° 21,144 '	45 ° 39,231 '	13 ° 21,086 '	45,6538503	13,3514349	GO17
GO18	5053657	2390046	45 ° 37 ' 24,5 "	13 ° 19 ' 59,0 "	45 ° 37,408 '	13 ° 19,983 '	45 ° 37,498 '	13 ° 20,031 '	45 ° 37,446 '	13 ° 19,973 '	45,6240945	13,3328856	GO18
GO19	5062957	2387704	45 ° 42 ' 24,1 "	13 ° 18 ' 1,8 "	45 ° 42,401 '	13 ° 18,030 '	45 ° 42,491 '	13 ° 18,078 '	45 ° 42,439 '	13 ° 18,020 '	45,7073233	13,3003272	GO19
GO20	5059828	2386163	45 ° 40 ' 41,7 "	13 ° 16 ' 53,6 "	45 ° 40,695 '	13 ° 16,894 '	45 ° 40,785 '	13 ° 16,942 '	45 ° 40,733 '	13 ° 16,884 '	45,6788770	13,2814013	GO20
GO21	5056620	2384609	45 ° 38 ' 56,7 "	13 ° 15 ' 45,1 "	45 ° 38,945 '	13 ° 15,751 '	45 ° 39,035 '	13 ° 15,799 '	45 ° 38,983 '	13 ° 15,741 '	45,6497145	13,2623495	GO21
GO23	5063106	2384086	45 ° 42 ' 26,4 "	13 ° 15 ' 14,4 "	45 ° 42,440 '	13 ° 15,240 '	45 ° 42,530 '	13 ° 15,288 '	45 ° 42,478 '	13 ° 15,230 '	45,7079630	13,2538325	GO23
GO24	5062782	2384105	45 ° 42 ' 15,9 "	13 ° 15 ' 15,6 "	45 ° 42,265 '	13 ° 15,259 '	45 ° 42,355 '	13 ° 15,307 '	45 ° 42,303 '	13 ° 15,249 '	45,7050574	13,2541563	GO24
GO25	5062861	2383872	45 ° 42 ' 18,3 "	13 ° 15 ' 4,7 "	45 ° 42,305 '	13 ° 15,079 '	45 ° 42,395 '	13 ° 15,127 '	45 ° 42,343 '	13 ° 15,069 '	45,7057180	13,2511481	GO25
GO26	5060799	2384107	45 ° 41 ' 11,7 "	13 ° 15 ' 17,7 "	45 ° 41,195 '	13 ° 15,295 '	45 ° 41,285 '	13 ° 15,343 '	45 ° 41,233 '	13 ° 15,285 '	45,6872132	13,2547425	GO26
GO27	5042251	2386414	45 ° 31 ' 12,6 "	13 ° 17 ' 22,6 "	45 ° 31,209 '	13 ° 17,376 '	45 ° 31,299 '	13 ° 17,424 '	45 ° 31,247 '	13 ° 17,366 '	45,5207879	13,2894329	GO27
GO28	5044781	2388377	45 ° 32 ' 35,8 "	13 ° 18 ' 50,6 "	45 ° 32,597 '	13 ° 18,843 '	45 ° 32,687 '	13 ° 18,891 '	45 ° 32,635 '	13 ° 18,833 '	45,5439234	13,3138767	GO28
GO29	5053637	2412438	45 ° 37 ' 37,6 "	13 ° 37 ' 12,7 "	45 ° 37,626 '	13 ° 37,212 '	45 ° 37,716 '	13 ° 37,260 '	45 ° 37,664 '	13 ° 37,202 '	45,6277404	13,6200351	GO29
GO30	5057333	2409891	45 ° 39 ' 35,9 "	13 ° 35 ' 12,1 "	45 ° 39,598 '	13 ° 35,202 '	45 ° 39,688 '	13 ° 35,250 '	45 ° 39,636 '	13 ° 35,192 '	45,6605985	13,5865353	GO30
GO31	5052879	2390963	45 ° 36 ' 59,9 "	13 ° 20 ' 42,1 "	45 ° 36,998 '	13 ° 20,701 '	45 ° 37,088 '	13 ° 20,749 '	45 ° 37,036 '	13 ° 20,691 '	45,6172656	13,3448495	GO31
GO32	5062423	2396160	45 ° 42 ' 12,4 "	13 ° 24 ' 33,2 "	45 ° 42,207 '	13 ° 24,553 '	45 ° 42,297 '	13 ° 24,601 '	45 ° 42,245 '	13 ° 24,543 '	45,7040812	13,4090516	GO32
GO33	5060826	2396560	45 ° 41 ' 20,9 "	13 ° 24 ' 53,1 "	45 ° 41,349 '	13 ° 24,886 '	45 ° 41,439 '	13 ° 24,934 '	45 ° 41,387 '	13 ° 24,876 '	45,6897839	13,4145971	GO33
GO34	5060252	2394463	45 ° 41 ' 1,0 "	13 ° 23 ' 16,8 "	45 ° 41,017 '	13 ° 23,279 '	45 ° 41,107 '	13 ° 23,327 '	45 ° 41,055 '	13 ° 23,269 '	45,6842430	13,3878217	GO34
GO35	5062091	2394206	45 ° 42 ' 0,4 "	13 ° 23 ' 3,2 "	45 ° 42,007 '	13 ° 23,053 '	45 ° 42,097 '	13 ° 23,101 '	45 ° 42,045 '	13 ° 23,043 '	45,7007422	13,3840466	GO35
GO36	5060507	2398909	45 ° 41 ' 12,1 "	13 ° 26 ' 42,0 "	45 ° 41,202 '	13 ° 26,700 '	45 ° 41,292 '	13 ° 26,748 '	45 ° 41,240 '	13 ° 26,690 '	45,6873264	13,4448357	GO36
GO37	5057748	2399494	45 ° 39 ' 43,1 "	13 ° 27 ' 11,5 "	45 ° 39,718 '	13 ° 27,191 '	45 ° 39,808 '	13 ° 27,239 '	45 ° 39,756 '	13 ° 27,181 '	45,6626055	13,4530231	GO37
GO38	5049423	2400816	45 ° 35 ' 14,3 "	13 ° 28 ' 19,9 "	45 ° 35,238 '	13 ° 28,331 '	45 ° 35,328 '	13 ° 28,379 '	45 ° 35,276 '	13 ° 28,321 '	45,5879282	13,4720218	GO38

COORDINATE GEOGRAFICHE DEI VERTICI DEL POLIGONO SU CUI INSISTE OGNI SINGOLA ZONA

	Coord Gauss-Boaga Fuso EST		Carta Nautica n° 39 I.I.M.M.				Carta Tecnica R.- ED 1950		WGS 84				
	NORD	EST	Lat Nord	Long Est	Lat Nord	Long Est	Lat Nord	Long Est	Lat Nord	Long Est	Lat Nord	Long Est	
GO39	5059362	2395382	45 ° 40 ' 32,8 "	13 ° 24 ' 0,1 "	45 ° 40,546 '	13 ° 24,001 '	45 ° 40,636 '	13 ° 24,049 '	45 ° 40,584 '	13 ° 23,991 '	45,6764050	13,3998496	GO39
GO40	5056588	2395327	45 ° 39 ' 2,9 "	13 ° 24 ' 0,1 "	45 ° 39,048 '	13 ° 24,001 '	45 ° 39,138 '	13 ° 24,049 '	45 ° 39,086 '	13 ° 23,991 '	45,6514328	13,3998514	GO40
GO41	5061335	2390228	45 ° 41 ' 33,3 "	13 ° 20 ' 0,0 "	45 ° 41,554 '	13 ° 20,000 '	45 ° 41,644 '	13 ° 20,048 '	45 ° 41,592 '	13 ° 19,990 '	45,6932063	13,3331703	GO41
GO42	5058398	2390129	45 ° 39 ' 58,1 "	13 ° 19 ' 58,3 "	45 ° 39,968 '	13 ° 19,971 '	45 ° 40,058 '	13 ° 20,019 '	45 ° 40,006 '	13 ° 19,961 '	45,6667647	13,3326856	GO42
TS02	5049859	2420075	45 ° 35 ' 39,3 "	13 ° 43 ' 8,1 "	45 ° 35,655 '	13 ° 43,135 '	45 ° 35,745 '	13 ° 43,183 '	45 ° 35,693 '	13 ° 43,125 '	45,5948836	13,7187550	TS02
TS03	5050323	2419615	45 ° 35 ' 54,1 "	13 ° 42 ' 46,5 "	45 ° 35,902 '	13 ° 42,776 '	45 ° 35,992 '	13 ° 42,824 '	45 ° 35,940 '	13 ° 42,766 '	45,5989928	13,7127633	TS03
TS04	5050906	2418582	45 ° 36 ' 12,4 "	13 ° 41 ' 58,4 "	45 ° 36,207 '	13 ° 41,974 '	45 ° 36,297 '	13 ° 42,022 '	45 ° 36,245 '	13 ° 41,964 '	45,6040891	13,6994004	TS04
TS05	5050500	2419237	45 ° 35 ' 59,6 "	13 ° 42 ' 29,0 "	45 ° 35,994 '	13 ° 42,483 '	45 ° 36,084 '	13 ° 42,531 '	45 ° 36,032 '	13 ° 42,473 '	45,6005309	13,7078813	TS05
TS06	5051988	2421079	45 ° 36 ' 48,8 "	13 ° 43 ' 52,9 "	45 ° 36,813 '	13 ° 43,882 '	45 ° 36,903 '	13 ° 43,930 '	45 ° 36,851 '	13 ° 43,872 '	45,6141854	13,7311932	TS06
TS07	5051585	2421425	45 ° 36 ' 35,9 "	13 ° 44 ' 9,2 "	45 ° 36,598 '	13 ° 44,153 '	45 ° 36,688 '	13 ° 44,201 '	45 ° 36,636 '	13 ° 44,143 '	45,6106081	13,7357111	TS07
TS08	5051917	2421419	45 ° 36 ' 46,7 "	13 ° 44 ' 8,6 "	45 ° 36,778 '	13 ° 44,144 '	45 ° 36,868 '	13 ° 44,192 '	45 ° 36,816 '	13 ° 44,134 '	45,6135948	13,7355672	TS08
TS10	5052370	2421705	45 ° 37 ' 1,5 "	13 ° 44 ' 21,5 "	45 ° 37,025 '	13 ° 44,359 '	45 ° 37,115 '	13 ° 44,407 '	45 ° 37,063 '	13 ° 44,349 '	45,6177117	13,7391431	TS10
TS12	5052365	2421675	45 ° 37 ' 1,3 "	13 ° 44 ' 20,1 "	45 ° 37,022 '	13 ° 44,336 '	45 ° 37,112 '	13 ° 44,384 '	45 ° 37,060 '	13 ° 44,326 '	45,6176625	13,7387594	TS12
TS13	5052360	2421635	45 ° 37 ' 1,1 "	13 ° 44 ' 18,3 "	45 ° 37,019 '	13 ° 44,305 '	45 ° 37,109 '	13 ° 44,353 '	45 ° 37,057 '	13 ° 44,295 '	45,6176118	13,7382475	TS13
TS14	5053810	2421425	45 ° 37 ' 48,0 "	13 ° 44 ' 7,5 "	45 ° 37,800 '	13 ° 44,126 '	45 ° 37,890 '	13 ° 44,174 '	45 ° 37,838 '	13 ° 44,116 '	45,6306302	13,7352617	TS14
TS15	5053815	2421455	45 ° 37 ' 48,2 "	13 ° 44 ' 8,9 "	45 ° 37,803 '	13 ° 44,149 '	45 ° 37,893 '	13 ° 44,197 '	45 ° 37,841 '	13 ° 44,139 '	45,6306794	13,7356454	TS15
TS16	5053815	2421470	45 ° 37 ' 48,2 "	13 ° 44 ' 9,6 "	45 ° 37,803 '	13 ° 44,160 '	45 ° 37,893 '	13 ° 44,208 '	45 ° 37,841 '	13 ° 44,150 '	45,6306816	13,7358378	TS16
TS17	5053820	2421500	45 ° 37 ' 48,4 "	13 ° 44 ' 11,0 "	45 ° 37,806 '	13 ° 44,183 '	45 ° 37,896 '	13 ° 44,231 '	45 ° 37,844 '	13 ° 44,173 '	45,6307308	13,7362216	TS17
TS18	5053427	2421556	45 ° 37 ' 35,6 "	13 ° 44 ' 13,9 "	45 ° 37,594 '	13 ° 44,231 '	45 ° 37,684 '	13 ° 44,279 '	45 ° 37,632 '	13 ° 44,221 '	45,6272023	13,7370192	TS18
TS19	5053423	2421523	45 ° 37 ' 35,5 "	13 ° 44 ' 12,3 "	45 ° 37,592 '	13 ° 44,206 '	45 ° 37,682 '	13 ° 44,254 '	45 ° 37,630 '	13 ° 44,196 '	45,6271616	13,7365968	TS19
TS20	5062555	2419819	45 ° 42 ' 30,5 "	13 ° 42 ' 46,9 "	45 ° 42,508 '	13 ° 42,781 '	45 ° 42,598 '	13 ° 42,829 '	45 ° 42,546 '	13 ° 42,771 '	45,7090942	13,7128578	TS20
TS21	5062188	2419337	45 ° 42 ' 18,3 "	13 ° 42 ' 24,9 "	45 ° 42,305 '	13 ° 42,415 '	45 ° 42,395 '	13 ° 42,463 '	45 ° 42,343 '	13 ° 42,405 '	45,7057204	13,7067478	TS21
TS22	5064486	2418056	45 ° 43 ' 32,1 "	13 ° 41 ' 23,9 "	45 ° 43,534 '	13 ° 41,399 '	45 ° 43,624 '	13 ° 41,447 '	45 ° 43,572 '	13 ° 41,389 '	45,7262082	13,6898095	TS22
TS23	5063934	2417512	45 ° 43 ' 13,9 "	13 ° 40 ' 59,2 "	45 ° 43,232 '	13 ° 40,986 '	45 ° 43,322 '	13 ° 41,034 '	45 ° 43,270 '	13 ° 40,976 '	45,7211640	13,6829405	TS23
TS24	5065405	2417330	45 ° 44 ' 1,5 "	13 ° 40 ' 49,6 "	45 ° 44,024 '	13 ° 40,827 '	45 ° 44,114 '	13 ° 40,875 '	45 ° 44,062 '	13 ° 40,817 '	45,7343735	13,6802910	TS24
TS25	5064750	2416675	45 ° 43 ' 39,9 "	13 ° 40 ' 19,9 "	45 ° 43,665 '	13 ° 40,331 '	45 ° 43,755 '	13 ° 40,379 '	45 ° 43,703 '	13 ° 40,321 '	45,7283823	13,6720142	TS25
TS27	5067943	2413330	45 ° 45 ' 21,5 "	13 ° 37 ' 42,6 "	45 ° 45,358 '	13 ° 37,710 '	45 ° 45,448 '	13 ° 37,758 '	45 ° 45,396 '	13 ° 37,700 '	45,7566061	13,6283348	TS27
TS32	5069022	2412345	45 ° 45 ' 55,9 "	13 ° 36 ' 56,2 "	45 ° 45,932 '	13 ° 36,936 '	45 ° 46,022 '	13 ° 36,984 '	45 ° 45,970 '	13 ° 36,926 '	45,7661624	13,6154333	TS32
TS36	5070723	2409673	45 ° 46 ' 49,5 "	13 ° 34 ' 51,1 "	45 ° 46,825 '	13 ° 34,852 '	45 ° 46,915 '	13 ° 34,900 '	45 ° 46,863 '	13 ° 34,842	45,7810467	13,5806929	TS36
TS37	5068877	2412342	45 ° 45 ' 51,2 "	13 ° 36 ' 56,1 "	45 ° 45,853 '	13 ° 36,936 '	45 ° 45,943 '	13 ° 36,984 '	45 ° 45,891 '	13 ° 36,926 '	45,7648572	13,6154269	TS37
TS38	5068178	2411526	45 ° 45 ' 28,1 "	13 ° 36 ' 18,9 "	45 ° 45,468 '	13 ° 36,316 '	45 ° 45,558 '	13 ° 36,364 '	45 ° 45,506 '	13 ° 36,306 '	45,7584402	13,6050929	TS38
TS39	5068287	2409849	45 ° 45 ' 30,7 "	13 ° 35 ' 1,2 "	45 ° 45,511 '	13 ° 35,021 '	45 ° 45,601 '	13 ° 35,069 '	45 ° 45,549 '	13 ° 35,011 '	45,7591559	13,5835108	TS39
TS40	5066166	2416460	45 ° 44 ' 25,6 "	13 ° 40 ' 8,8 "	45 ° 44,427 '	13 ° 40,147 '	45 ° 44,517 '	13 ° 40,195 '	45 ° 44,465 '	13 ° 40,137 '	45,7410906	13,6689432	TS40
TS41	5065550	2415835	45 ° 44 ' 5,4 "	13 ° 39 ' 40,4 "	45 ° 44,089 '	13 ° 39,673 '	45 ° 44,179 '	13 ° 39,721 '	45 ° 44,127 '	13 ° 39,663 '	45,7354551	13,6610499	TS41
TS42	5067205	2415365	45 ° 44 ' 58,7 "	13 ° 39 ' 17,4 "	45 ° 44,979 '	13 ° 39,289 '	45 ° 45,069 '	13 ° 39,337 '	45 ° 45,017 '	13 ° 39,279 '	45,7502801	13,6546583	TS42
TS43	5066580	2414770	45 ° 44 ' 38,1 "	13 ° 38 ' 50,3 "	45 ° 44,636 '	13 ° 38,838 '	45 ° 44,726 '	13 ° 38,886 '	45 ° 44,674 '	13 ° 38,828 '	45,7445622	13,6471414	TS43
TS44	5068792	2413852	45 ° 45 ' 49,3 "	13 ° 38 ' 6,1 "	45 ° 45,822 '	13 ° 38,102 '	45 ° 45,912 '	13 ° 38,150 '	45 ° 45,860 '	13 ° 38,092 '	45,7643282	13,6348620	TS44

COORDINATE GEOGRAFICHE DEI VERTICI DEL POLIGONO SU CUI INSISTE OGNI SINGOLA ZONA

	Coord Gauss-Boaga Fuso EST		Carta Nautica n° 39 I.I.M.M.				Carta Tecnica R.- ED 1950		WGS 84				
	NORD	EST	Lat Nord	Long Est	Lat Nord	Long Est	Lat Nord	Long Est	Lat Nord	Long Est	Lat Nord	Long Est	
TS45	5068270	2413330	45 ° 45 ' 32,1 "	13 ° 37 ' 42,3 "	45 ° 45,535 '	13 ° 37,706 '	45 ° 45,625 '	13 ° 37,754 '	45 ° 45,573 '	13 ° 37,696 '	45,7595485	13,6282628	TS45
TS47	5049762	2420402	45 ° 35 ' 36,3 "	13 ° 43 ' 23,3 "	45 ° 35,605 '	13 ° 43,388 '	45 ° 35,695 '	13 ° 43,436 '	45 ° 35,643 '	13 ° 43,378 '	45,5940538	13,7229652	TS47
TS48	5050703	2418910	45 ° 36 ' 6,0 "	13 ° 42 ' 13,7 "	45 ° 36,101 '	13 ° 42,228 '	45 ° 36,191 '	13 ° 42,276 '	45 ° 36,139 '	13 ° 42,218 '	45,6023101	13,7036409	TS48
TS49	5050880	2419197	45 ° 36 ' 11,9 "	13 ° 42 ' 26,8 "	45 ° 36,198 '	13 ° 42,447 '	45 ° 36,288 '	13 ° 42,495 '	45 ° 36,236 '	13 ° 42,437 '	45,6039402	13,7072838	TS49
TS50	5051064	2419806	45 ° 36 ' 18,2 "	13 ° 42 ' 54,8 "	45 ° 36,304 '	13 ° 42,914 '	45 ° 36,394 '	13 ° 42,962 '	45 ° 36,342 '	13 ° 42,904 '	45,6056917	13,7150602	TS50
TS51	5051030	2420118	45 ° 36 ' 17,2 "	13 ° 43 ' 9,2 "	45 ° 36,287 '	13 ° 43,154 '	45 ° 36,377 '	13 ° 43,202 '	45 ° 36,325 '	13 ° 43,144 '	45,6054242	13,7190681	TS51
TS52	5068695	2409809	45 ° 45 ' 43,9 "	13 ° 34 ' 59,1 "	45 ° 45,731 '	13 ° 34,984 '	45 ° 45,821 '	13 ° 35,032 '	45 ° 45,769 '	13 ° 34,974 '	45,7628227	13,5829047	TS52
TS53	5068653	2410555	45 ° 45 ' 42,9 "	13 ° 35 ' 33,6 "	45 ° 45,716 '	13 ° 35,560 '	45 ° 45,806 '	13 ° 35,608 '	45 ° 45,754 '	13 ° 35,550 '	45,7625609	13,5925021	TS53
TS54	5068709	2410563	45 ° 45 ' 44,8 "	13 ° 35 ' 33,9 "	45 ° 45,746 '	13 ° 35,565 '	45 ° 45,836 '	13 ° 35,613 '	45 ° 45,784 '	13 ° 35,555 '	45,7630654	13,5925897	TS54
TS55	5068749	2410568	45 ° 45 ' 46,0 "	13 ° 35 ' 34,1 "	45 ° 45,767 '	13 ° 35,569 '	45 ° 45,857 '	13 ° 35,617 '	45 ° 45,805 '	13 ° 35,559 '	45,7634228	13,5926517	TS55
TS56	5069148	2410624	45 ° 45 ' 59,0 "	13 ° 35 ' 36,4 "	45 ° 45,983 '	13 ° 35,607 '	45 ° 46,073 '	13 ° 35,655 '	45 ° 46,021 '	13 ° 35,597 '	45,7670221	13,5932762	TS56
TS57	5069135	2410713	45 ° 45 ' 58,7 "	13 ° 35 ' 40,5 "	45 ° 45,978 '	13 ° 35,675 '	45 ° 46,068 '	13 ° 35,723 '	45 ° 46,016 '	13 ° 35,665 '	45,7669267	13,5944230	TS57
TS58	5069178	2410719	45 ° 46 ' 0,0 "	13 ° 35 ' 40,8 "	45 ° 46,001 '	13 ° 35,680 '	45 ° 46,091 '	13 ° 35,728 '	45 ° 46,039 '	13 ° 35,670 '	45,7673086	13,5944939	TS58
TS59	5069266	2410732	45 ° 46 ' 2,9 "	13 ° 35 ' 41,3 "	45 ° 46,048 '	13 ° 35,689 '	45 ° 46,138 '	13 ° 35,737 '	45 ° 46,086 '	13 ° 35,679 '	45,7681072	13,5946424	TS59
TS60	5069242	2410897	45 ° 46 ' 2,2 "	13 ° 35 ' 49,0 "	45 ° 46,037 '	13 ° 35,816 '	45 ° 46,127 '	13 ° 35,864 '	45 ° 46,075 '	13 ° 35,806 '	45,7679133	13,5967730	TS60
TS61	5069272	2410901	45 ° 46 ' 3,2 "	13 ° 35 ' 49,1 "	45 ° 46,053 '	13 ° 35,819 '	45 ° 46,143 '	13 ° 35,867 '	45 ° 46,091 '	13 ° 35,809 '	45,7681868	13,5968141	TS61
TS62	5069270	2411070	45 ° 46 ' 3,2 "	13 ° 35 ' 57,0 "	45 ° 46,054 '	13 ° 35,949 '	45 ° 46,144 '	13 ° 35,997 '	45 ° 46,092 '	13 ° 35,939 '	45,7681947	13,5989908	TS62
TS63	5069226	2411069	45 ° 46 ' 1,8 "	13 ° 35 ' 56,9 "	45 ° 46,030 '	13 ° 35,949 '	45 ° 46,120 '	13 ° 35,997 '	45 ° 46,068 '	13 ° 35,939 '	45,7677982	13,5989824	TS63
TS64	5069223	2411225	45 ° 46 ' 1,8 "	13 ° 36 ' 4,2 "	45 ° 46,030 '	13 ° 36,069 '	45 ° 46,120 '	13 ° 36,117 '	45 ° 46,068 '	13 ° 36,059 '	45,7677958	13,6009888	TS64
TS65	5069144	2411225	45 ° 45 ' 59,2 "	13 ° 36 ' 4,2 "	45 ° 45,987 '	13 ° 36,070 '	45 ° 46,077 '	13 ° 36,118 '	45 ° 46,025 '	13 ° 36,060 '	45,7670849	13,6010065	TS65
TS66	5069352	2410911	45 ° 46 ' 5,8 "	13 ° 35 ' 49,5 "	45 ° 46,096 '	13 ° 35,825 '	45 ° 46,186 '	13 ° 35,873 '	45 ° 46,134 '	13 ° 35,815 '	45,7689070	13,5969226	TS66
TS67	5069670	2409714	45 ° 46 ' 15,4 "	13 ° 34 ' 53,8 "	45 ° 46,256 '	13 ° 34,897 '	45 ° 46,346 '	13 ° 34,945 '	45 ° 46,294 '	13 ° 34,887 '	45,7715749	13,5814574	TS67
TS68	5069636	2409942	45 ° 46 ' 14,4 "	13 ° 35 ' 4,4 "	45 ° 46,240 '	13 ° 35,074 '	45 ° 46,330 '	13 ° 35,122 '	45 ° 46,278 '	13 ° 35,064 '	45,7713079	13,5843955	TS68
TS69	5069587	2410274	45 ° 46 ' 13,0 "	13 ° 35 ' 19,9 "	45 ° 46,217 '	13 ° 35,331 '	45 ° 46,307 '	13 ° 35,379 '	45 ° 46,255 '	13 ° 35,321 '	45,7709183	13,5886807	TS69
TS70	5069458	2410255	45 ° 46 ' 8,8 "	13 ° 35 ' 19,1 "	45 ° 46,147 '	13 ° 35,318 '	45 ° 46,237 '	13 ° 35,366 '	45 ° 46,185 '	13 ° 35,308 '	45,7697581	13,5884654	TS70
TS71	5069449	2410254	45 ° 46 ' 8,6 "	13 ° 35 ' 19,0 "	45 ° 46,143 '	13 ° 35,317 '	45 ° 46,233 '	13 ° 35,365 '	45 ° 46,181 '	13 ° 35,307 '	45,7696778	13,5884504	TS71
TS72	5069575	2412347	45 ° 46 ' 13,8 "	13 ° 36 ' 55,8 "	45 ° 46,231 '	13 ° 36,930 '	45 ° 46,321 '	13 ° 36,978 '	45 ° 46,269 '	13 ° 36,920 '	45,7711423	13,6153300	TS72
TS73	5070066	2409675	45 ° 46 ' 28,2 "	13 ° 34 ' 51,7 "	45 ° 46,470 '	13 ° 34,862 '	45 ° 46,560 '	13 ° 34,910 '	45 ° 46,508 '	13 ° 34,852 '	45,7751343	13,5808685	TS73
TS75	5068417	2414118	45 ° 45 ' 37,3 "	13 ° 38 ' 18,7 "	45 ° 45,621 '	13 ° 38,311 '	45 ° 45,711 '	13 ° 38,359 '	45 ° 45,659 '	13 ° 38,301 '	45,7609878	13,6383574	TS75
TS76	5068264	2413950	45 ° 45 ' 32,2 "	13 ° 38 ' 11,0 "	45 ° 45,537 '	13 ° 38,184 '	45 ° 45,627 '	13 ° 38,232 '	45 ° 45,575 '	13 ° 38,174 '	45,7595901	13,6362328	TS76
TS77	5068215	2413896	45 ° 45 ' 30,6 "	13 ° 38 ' 8,6 "	45 ° 45,511 '	13 ° 38,143 '	45 ° 45,601 '	13 ° 38,191 '	45 ° 45,549 '	13 ° 38,133 '	45,7591443	13,6355559	TS77
TS78	5068090	2414009	45 ° 45 ' 26,6 "	13 ° 38 ' 13,9 "	45 ° 45,444 '	13 ° 38,232 '	45 ° 45,534 '	13 ° 38,280 '	45 ° 45,482 '	13 ° 38,222 '	45,7580315	13,6370360	TS78
TS79	5067976	2413897	45 ° 45 ' 22,9 "	13 ° 38 ' 8,8 "	45 ° 45,381 '	13 ° 38,147 '	45 ° 45,471 '	13 ° 38,195 '	45 ° 45,419 '	13 ° 38,137 '	45,7569893	13,6356122	TS79
TS80	5067682	2413606	45 ° 45 ' 13,2 "	13 ° 37 ' 55,6 "	45 ° 45,220 '	13 ° 37,926 '	45 ° 45,310 '	13 ° 37,974 '	45 ° 45,258 '	13 ° 37,916 '	45,7542992	13,6319381	TS80
UD01	5068046	2383543	45 ° 45 ' 6,0 "	13 ° 14 ' 44,3 "	45 ° 45,100 '	13 ° 14,738 '	45 ° 45,190 '	13 ° 14,786 '	45 ° 45,138 '	13 ° 14,728 '	45,7523000	13,2454643	UD01
UD02	5067236	2383047	45 ° 44 ' 39,4 "	13 ° 14 ' 22,1 "	45 ° 44,657 '	13 ° 14,369 '	45 ° 44,747 '	13 ° 14,417 '	45 ° 44,695 '	13 ° 14,359 '	45,7449150	13,2393192	UD02
UD03	5068106	2383066	45 ° 45 ' 7,6 "	13 ° 14 ' 22,1 "	45 ° 45,127 '	13 ° 14,369 '	45 ° 45,217 '	13 ° 14,417 '	45 ° 45,165 '	13 ° 14,359 '	45,7527456	13,2393174	UD03

COORDINATE GEOGRAFICHE DEI VERTICI DEL POLIGONO SU CUI INSISTE OGNI SINGOLA ZONA

	Coord Gauss-Boaga Fuso EST		Carta Nautica n° 39 I.I.M.M.				Carta Tecnica R.- ED 1950		WGS 84				
	NORD	EST	Lat Nord	Long Est	Lat Nord	Long Est	Lat Nord	Long Est	Lat Nord	Long Est	Lat Nord	Long Est	
UD04	5068347	2382088	45° 45' 14,7"	13° 13' 36,6"	45° 45,245'	13° 13,611'	45° 45,335'	13° 13,659'	45° 45,283'	13° 13,601'	45,7547196	13,2266805	UD04
UD05	5066903	2382041	45° 44' 27,9"	13° 13' 36,0"	45° 44,465'	13° 13,599'	45° 44,555'	13° 13,647'	45° 44,503'	13° 13,589'	45,7417195	13,2264878	UD05
UD06	5069182	2380799	45° 45' 40,8"	13° 12' 36,1"	45° 45,680'	13° 12,602'	45° 45,770'	13° 12,650'	45° 45,718'	13° 12,592'	45,7619735	13,2098750	UD06
UD07	5064597	2382989	45° 43' 13,9"	13° 14' 22,2"	45° 43,232'	13° 14,369'	45° 43,322'	13° 14,417'	45° 43,270'	13° 14,359'	45,7211620	13,2393199	UD07
UD08	5063845	2382922	45° 42' 49,5"	13° 14' 19,8"	45° 42,825'	13° 14,331'	45° 42,915'	13° 14,379'	45° 42,863'	13° 14,321'	45,7143823	13,2386767	UD08
UD09	5060781	2383544	45° 41' 10,7"	13° 14' 51,7"	45° 41,178'	13° 14,861'	45° 41,268'	13° 14,909'	45° 41,216'	13° 14,851'	45,6869408	13,2475208	UD09
UD10	5064343	2383877	45° 43' 6,3"	13° 15' 3,5"	45° 43,105'	13° 15,058'	45° 43,195'	13° 15,106'	45° 43,143'	13° 15,048'	45,7190519	13,2507965	UD10
UD11	5056625	2384388	45° 38' 56,7"	13° 15' 34,8"	45° 38,945'	13° 15,581'	45° 39,035'	13° 15,629'	45° 38,983'	13° 15,571'	45,6497164	13,2595132	UD11
UD12	5056237	2381911	45° 38' 42,4"	13° 13' 40,9"	45° 38,706'	13° 13,681'	45° 38,796'	13° 13,729'	45° 38,744'	13° 13,671'	45,6457379	13,2278497	UD12
UD13	5063821	2382173	45° 42' 48,2"	13° 13' 45,2"	45° 42,803'	13° 13,754'	45° 42,893'	13° 13,802'	45° 42,841'	13° 13,744'	45,7140185	13,2290584	UD13
UD14	5061181	2382040	45° 41' 22,6"	13° 13' 41,8"	45° 41,377'	13° 13,696'	45° 41,467'	13° 13,744'	45° 41,415'	13° 13,686'	45,6902448	13,2281021	UD14
UD15	5061518	2380764	45° 41' 32,6"	13° 12' 42,5"	45° 41,543'	13° 12,708'	45° 41,633'	13° 12,756'	45° 41,581'	13° 12,698'	45,6930189	13,2116259	UD15
UD16	5063700	2380612	45° 42' 43,2"	13° 12' 33,2"	45° 42,719'	13° 12,553'	45° 42,809'	13° 12,601'	45° 42,757'	13° 12,543'	45,7126220	13,2090522	UD16
UD17	5063682	2378612	45° 42' 41,1"	13° 11' 0,7"	45° 42,685'	13° 11,012'	45° 42,775'	13° 11,060'	45° 42,723'	13° 11,002'	45,7120514	13,1833704	UD17
UD18	5060179	2378916	45° 40' 47,9"	13° 11' 18,5"	45° 40,798'	13° 11,308'	45° 40,888'	13° 11,356'	45° 40,836'	13° 11,298'	45,6805996	13,1882918	UD18
UD19	5059061	2376765	45° 40' 10,1"	13° 9' 40,3"	45° 40,168'	13° 9,671'	45° 40,258'	13° 9,719'	45° 40,206'	13° 9,661'	45,6701014	13,1610152	UD19
UD21	5059962	2374383	45° 40' 37,5"	13° 7' 49,2"	45° 40,624'	13° 7,821'	45° 40,714'	13° 7,869'	45° 40,662'	13° 7,811'	45,6777077	13,1301778	UD21
UD22	5058605	2375674	45° 39' 54,5"	13° 8' 50,3"	45° 39,908'	13° 8,839'	45° 39,998'	13° 8,887'	45° 39,946'	13° 8,829'	45,6657733	13,1471513	UD22
UD23	5054264	2379850	45° 37' 37,0"	13° 12' 7,7"	45° 37,617'	13° 12,129'	45° 37,707'	13° 12,177'	45° 37,655'	13° 12,119'	45,6275755	13,2019821	UD23
UD24	5053563	2379135	45° 37' 13,8"	13° 11' 35,5"	45° 37,229'	13° 11,591'	45° 37,319'	13° 11,639'	45° 37,267'	13° 11,581'	45,6211247	13,1930169	UD24
UD25	5059322	2373599	45° 40' 16,1"	13° 7' 13,7"	45° 40,269'	13° 7,228'	45° 40,359'	13° 7,276'	45° 40,307'	13° 7,218'	45,6717850	13,1203071	UD25
UD26	5056313	2371844	45° 38' 37,4"	13° 5' 55,9"	45° 38,623'	13° 5,932'	45° 38,713'	13° 5,980'	45° 38,661'	13° 5,922'	45,6443513	13,0987069	UD26
UD27	5054622	2373376	45° 37' 43,8"	13° 7' 8,5"	45° 37,730'	13° 7,142'	45° 37,820'	13° 7,190'	45° 37,768'	13° 7,132'	45,6294612	13,1188666	UD27
UD28	5058173	2374703	45° 39' 39,8"	13° 8' 6,0"	45° 39,663'	13° 8,099'	45° 39,753'	13° 8,147'	45° 39,701'	13° 8,089'	45,6616846	13,1348220	UD28
UD29	5056632	2380126	45° 38' 53,9"	13° 12' 18,0"	45° 38,898'	13° 12,300'	45° 38,988'	13° 12,348'	45° 38,936'	13° 12,290'	45,6489345	13,2048411	UD29
UD30	5051775	2375885	45° 36' 13,5"	13° 9' 7,4"	45° 36,224'	13° 9,123'	45° 36,314'	13° 9,171'	45° 36,262'	13° 9,113'	45,6043738	13,1518788	UD30
UD31	5046615	2380527	45° 33' 29,8"	13° 12' 46,9"	45° 33,496'	13° 12,781'	45° 33,586'	13° 12,829'	45° 33,534'	13° 12,771'	45,5588976	13,2128476	UD31
UD32	5060766	2375342	45° 41' 4,2"	13° 8' 32,7"	45° 41,071'	13° 8,545'	45° 41,161'	13° 8,593'	45° 41,109'	13° 8,535'	45,6851463	13,1422516	UD32
UD34	5052207	2379980	45° 36' 30,5"	13° 12' 15,9"	45° 36,508'	13° 12,264'	45° 36,598'	13° 12,312'	45° 36,546'	13° 12,254'	45,6090961	13,2042397	UD34
UD35	5055477	2384744	45° 38' 19,8"	13° 15' 52,4"	45° 38,329'	13° 15,874'	45° 38,419'	13° 15,922'	45° 38,367'	13° 15,864'	45,6394576	13,2643987	UD35
UD36	5050069	2385410	45° 35' 25,1"	13° 16' 28,6"	45° 35,418'	13° 16,476'	45° 35,508'	13° 16,524'	45° 35,456'	13° 16,466'	45,5909324	13,2744326	UD36
UD37	5064154	2381943	45° 42' 58,8"	13° 13' 34,2"	45° 42,980'	13° 13,571'	45° 43,070'	13° 13,619'	45° 43,018'	13° 13,561'	45,7169690	13,2260114	UD37
UD38	5069693	2380006	45° 45' 56,8"	13° 11' 58,9"	45° 45,947'	13° 11,982'	45° 46,037'	13° 12,030'	45° 45,985'	13° 11,972'	45,7664106	13,1995348	UD38
UD39	5069167	2378583	45° 45' 38,7"	13° 10' 53,6"	45° 45,645'	13° 10,894'	45° 45,735'	13° 10,942'	45° 45,683'	13° 10,884'	45,7613892	13,1813975	UD39
UD40	5068189	2377037	45° 45' 5,9"	13° 9' 43,1"	45° 45,098'	13° 9,719'	45° 45,188'	13° 9,767'	45° 45,136'	13° 9,709'	45,7522734	13,1618163	UD40
UD41	5068139	2375726	45° 45' 3,3"	13° 8' 42,5"	45° 45,055'	13° 8,709'	45° 45,145'	13° 8,757'	45° 45,093'	13° 8,699'	45,7515516	13,1449844	UD41
UD42	5066738	2375685	45° 44' 17,9"	13° 8' 42,1"	45° 44,298'	13° 8,702'	45° 44,388'	13° 8,750'	45° 44,336'	13° 8,692'	45,7389398	13,1448750	UD42

COORDINATE GEOGRAFICHE DEI VERTICI DEL POLIGONO SU CUI INSISTE OGNI SINGOLA ZONA

	Coord Gauss-Boaga Fuso EST		Carta Nautica n° 39 I.I.M.M.				Carta Tecnica R.- ED 1950		WGS 84				
	NORD	EST	Lat Nord	Long Est	Lat Nord	Long Est	Lat Nord	Long Est	Lat Nord	Long Est	Lat Nord	Long Est	
UD43	5065072	2375908	45 ° 43 ' 24,1 "	13 ° 8 ' 54,2 "	45 ° 43,402 '	13 ° 8,904 '	45 ° 43,492 '	13 ° 8,952 '	45 ° 43,440 '	13 ° 8,894 '	45,7239990	13,1482351	UD43
UD45	5062574	2376286	45 ° 42 ' 3,5 "	13 ° 9 ' 14,4 "	45 ° 42,058 '	13 ° 9,240 '	45 ° 42,148 '	13 ° 9,288 '	45 ° 42,096 '	13 ° 9,230 '	45,7016021	13,1538257	UD45
UD46	5064040	2376064	45 ° 42 ' 50,8 "	13 ° 9 ' 2,6 "	45 ° 42,847 '	13 ° 9,043 '	45 ° 42,937 '	13 ° 9,091 '	45 ° 42,885 '	13 ° 9,033 '	45,7147476	13,1505450	UD46
UD47	5063347	2373575	45 ° 42 ' 26,5 "	13 ° 7 ' 8,2 "	45 ° 42,442 '	13 ° 7,137 '	45 ° 42,532 '	13 ° 7,185 '	45 ° 42,480 '	13 ° 7,127 '	45,7079922	13,1187914	UD47
UD48	5064211	2372844	45 ° 42 ' 53,9 "	13 ° 6 ' 33,5 "	45 ° 42,899 '	13 ° 6,559 '	45 ° 42,989 '	13 ° 6,607 '	45 ° 42,937 '	13 ° 6,549 '	45,7156098	13,1091435	UD48
UD49	5061981	2370337	45 ° 41 ' 39,8 "	13 ° 4 ' 40,1 "	45 ° 41,663 '	13 ° 4,669 '	45 ° 41,753 '	13 ° 4,717 '	45 ° 41,701 '	13 ° 4,659 '	45,6950098	13,0776420	UD49
UD51	5061885	2374824	45 ° 41 ' 40,1 "	13 ° 8 ' 7,6 "	45 ° 41,668 '	13 ° 8,126 '	45 ° 41,758 '	13 ° 8,174 '	45 ° 41,706 '	13 ° 8,116 '	45,6951028	13,1352658	UD51
UD53	5062423	2375981	45 ° 41 ' 58,4 "	13 ° 9 ' 0,5 "	45 ° 41,973 '	13 ° 9,008 '	45 ° 42,063 '	13 ° 9,056 '	45 ° 42,011 '	13 ° 8,998 '	45,7001811	13,1499644	UD53
UD54	5041084	2385514	45 ° 30 ' 34,1 "	13 ° 16 ' 42,2 "	45 ° 30,569 '	13 ° 16,704 '	45 ° 30,659 '	13 ° 16,752 '	45 ° 30,607 '	13 ° 16,694 '	45,5101157	13,2782344	UD54
UD55	5062543	2370969	45 ° 41 ' 58,5 "	13 ° 5 ' 8,7 "	45 ° 41,974 '	13 ° 5,145 '	45 ° 42,064 '	13 ° 5,193 '	45 ° 42,012 '	13 ° 5,135 '	45,7002035	13,0855809	UD55
UD56	5063214	2370737	45 ° 42 ' 20,0 "	13 ° 4 ' 57,2 "	45 ° 42,334 '	13 ° 4,954 '	45 ° 42,424 '	13 ° 5,002 '	45 ° 42,372 '	13 ° 4,944 '	45,7061918	13,0823952	UD56
UD57	5064396	2372767	45 ° 42 ' 59,8 "	13 ° 6 ' 29,8 "	45 ° 42,997 '	13 ° 6,496 '	45 ° 43,087 '	13 ° 6,544 '	45 ° 43,035 '	13 ° 6,486 '	45,7172533	13,1080987	UD57
UD58	5062370	2370775	45 ° 41 ' 52,7 "	13 ° 4 ' 59,9 "	45 ° 41,878 '	13 ° 4,998 '	45 ° 41,968 '	13 ° 5,046 '	45 ° 41,916 '	13 ° 4,988 '	45,6986051	13,0831374	UD58
UD59	5062398	2371006	45 ° 41 ' 53,8 "	13 ° 5 ' 10,5 "	45 ° 41,896 '	13 ° 5,176 '	45 ° 41,986 '	13 ° 5,224 '	45 ° 41,934 '	13 ° 5,166 '	45,6989064	13,0860923	UD59
UD60	5062446	2371403	45 ° 41 ' 55,7 "	13 ° 5 ' 28,9 "	45 ° 41,928 '	13 ° 5,481 '	45 ° 42,018 '	13 ° 5,529 '	45 ° 41,966 '	13 ° 5,471 '	45,6994252	13,0911808	UD60
UD61	5062297	2372478	45 ° 41 ' 51,7 "	13 ° 6 ' 18,7 "	45 ° 41,861 '	13 ° 6,312 '	45 ° 41,951 '	13 ° 6,360 '	45 ° 41,899 '	13 ° 6,302 '	45,6983181	13,1050262	UD61
UD62	5062223	2372685	45 ° 41 ' 49,4 "	13 ° 6 ' 28,3 "	45 ° 41,824 '	13 ° 6,472 '	45 ° 41,914 '	13 ° 6,520 '	45 ° 41,862 '	13 ° 6,462 '	45,6976947	13,1076994	UD62
UD63	5062358	2373228	45 ° 41 ' 54,2 "	13 ° 6 ' 53,3 "	45 ° 41,903 '	13 ° 6,888 '	45 ° 41,993 '	13 ° 6,936 '	45 ° 41,941 '	13 ° 6,878 '	45,6990238	13,1146400	UD63
UD64	5062501	2373519	45 ° 41 ' 59,1 "	13 ° 7 ' 6,6 "	45 ° 41,984 '	13 ° 7,109 '	45 ° 42,074 '	13 ° 7,157 '	45 ° 42,022 '	13 ° 7,099 '	45,7003726	13,1183238	UD64
UD65	5062724	2374131	45 ° 42 ' 6,7 "	13 ° 7 ' 34,6 "	45 ° 42,112 '	13 ° 7,577 '	45 ° 42,202 '	13 ° 7,625 '	45 ° 42,150 '	13 ° 7,567 '	45,7025023	13,1261174	UD65
UD66	5062647	2374201	45 ° 42 ' 4,3 "	13 ° 7 ' 37,9 "	45 ° 42,072 '	13 ° 7,632 '	45 ° 42,162 '	13 ° 7,680 '	45 ° 42,110 '	13 ° 7,622 '	45,7018268	13,1270349	UD66
UD67	5061939	2374778	45 ° 41 ' 41,8 "	13 ° 8 ' 5,4 "	45 ° 41,696 '	13 ° 8,090 '	45 ° 41,786 '	13 ° 8,138 '	45 ° 41,734 '	13 ° 8,080 '	45,6955749	13,1346648	UD67
UD71	5062830	2374424	45 ° 42 ' 10,4 "	13 ° 7 ' 48,1 "	45 ° 42,173 '	13 ° 7,801 '	45 ° 42,263 '	13 ° 7,849 '	45 ° 42,211 '	13 ° 7,791 '	45,7035231	13,1298539	UD71
UD72	5062864	2374814	45 ° 42 ' 11,8 "	13 ° 8 ' 6,0 "	45 ° 42,197 '	13 ° 8,101 '	45 ° 42,287 '	13 ° 8,149 '	45 ° 42,235 '	13 ° 8,091 '	45,7039114	13,1348454	UD72
UD73	5062911	2374886	45 ° 42 ' 13,4 "	13 ° 8 ' 9,3 "	45 ° 42,223 '	13 ° 8,155 '	45 ° 42,313 '	13 ° 8,203 '	45 ° 42,261 '	13 ° 8,145 '	45,7043482	13,1357581	UD73
UD74	5062670	2374999	45 ° 42 ' 5,6 "	13 ° 8 ' 14,8 "	45 ° 42,094 '	13 ° 8,247 '	45 ° 42,184 '	13 ° 8,295 '	45 ° 42,132 '	13 ° 8,237 '	45,7021998	13,1372837	UD74
UD75	5062851	2375594	45 ° 42 ' 12,0 "	13 ° 8 ' 42,1 "	45 ° 42,199 '	13 ° 8,702 '	45 ° 42,289 '	13 ° 8,750 '	45 ° 42,237 '	13 ° 8,692 '	45,7039537	13,1448631	UD75
UD76	5062749	2375683	45 ° 42 ' 8,7 "	13 ° 8 ' 46,3 "	45 ° 42,145 '	13 ° 8,772 '	45 ° 42,235 '	13 ° 8,820 '	45 ° 42,183 '	13 ° 8,762 '	45,7030535	13,1460382	UD76
UD80	5065580	2378660	45 ° 43 ' 42,6 "	13 ° 11 ' 1,0 "	45 ° 43,710 '	13 ° 11,016 '	45 ° 43,800 '	13 ° 11,064 '	45 ° 43,748 '	13 ° 11,006 '	45,7291331	13,1834348	UD80
UD81	5064276	2378661	45 ° 43 ' 0,4 "	13 ° 11 ' 2,4 "	45 ° 43,007 '	13 ° 11,040 '	45 ° 43,097 '	13 ° 11,088 '	45 ° 43,045 '	13 ° 11,030 '	45,7174087	13,1838304	UD81
UD82	5064360	2378701	45 ° 43 ' 3,1 "	13 ° 11 ' 4,1 "	45 ° 43,052 '	13 ° 11,069 '	45 ° 43,142 '	13 ° 11,117 '	45 ° 43,090 '	13 ° 11,059 '	45,7181693	13,1843178	UD82
UD83	5064457	2378684	45 ° 43 ' 6,2 "	13 ° 11 ' 3,3 "	45 ° 43,104 '	13 ° 11,054 '	45 ° 43,194 '	13 ° 11,102 '	45 ° 43,142 '	13 ° 11,044 '	45,7190356	13,1840719	UD83
UD84	5063571	2378380	45 ° 42 ' 37,3 "	13 ° 10 ' 50,1 "	45 ° 42,622 '	13 ° 10,835 '	45 ° 42,712 '	13 ° 10,883 '	45 ° 42,660 '	13 ° 10,825 '	45,7110078	13,1804216	UD84
UD85	5064089	2378133	45 ° 42 ' 53,9 "	13 ° 10 ' 38,2 "	45 ° 42,899 '	13 ° 10,636 '	45 ° 42,989 '	13 ° 10,684 '	45 ° 42,937 '	13 ° 10,626 '	45,7156125	13,1771005	UD85
UD86	5064198	2378139	45 ° 42 ' 57,5 "	13 ° 10 ' 38,3 "	45 ° 42,958 '	13 ° 10,639 '	45 ° 43,048 '	13 ° 10,687 '	45 ° 42,996 '	13 ° 10,629 '	45,7165964	13,1771508	UD86
UD87	5064186	2377792	45 ° 42 ' 56,8 "	13 ° 10 ' 22,3 "	45 ° 42,947 '	13 ° 10,371 '	45 ° 43,037 '	13 ° 10,419 '	45 ° 42,985 '	13 ° 10,361 '	45,7164152	13,1726908	UD87
UD88	5048342	2382969	45 ° 34 ' 27,4 "	13 ° 14 ' 37,7 "	45 ° 34,457 '	13 ° 14,628 '	45 ° 34,547 '	13 ° 14,676 '	45 ° 34,495 '	13 ° 14,618 '	45,5749190	13,2436313	UD88

COORDINATE GEOGRAFICHE DEI VERTICI DEL POLIGONO SU CUI INSISTE OGNI SINGOLA ZONA

	Coord Gauss-Boaga Fuso EST		Carta Nautica n° 39 I.I.M.M.				Carta Tecnica R.- ED 1950		WGS 84				
	NORD	EST	Lat Nord	Long Est	Lat Nord	Long Est	Lat Nord	Long Est	Lat Nord	Long Est	Lat Nord	Long Est	
UD89	5061709	2374965	45 ° 41 ' 34,5 "	13 ° 8 ' 14,3 "	45 ° 41,575 '	13 ° 8,238 '	45 ° 41,665 '	13 ° 8,286 '	45 ° 41,613 '	13 ° 8,228 '	45,6935527	13,1371324	UD89
UD90	5063834	2383053	45 ° 42 ' 49,2 "	13 ° 14 ' 25,9 "	45 ° 42,821 '	13 ° 14,431 '	45 ° 42,911 '	13 ° 14,479 '	45 ° 42,859 '	13 ° 14,421 '	45,7143095	13,2403512	UD90
UD91	5063875	2378628	45 ° 42 ' 47,4 "	13 ° 11 ' 1,3 "	45 ° 42,789 '	13 ° 11,021 '	45 ° 42,879 '	13 ° 11,069 '	45 ° 42,827 '	13 ° 11,011 '	45,7137914	13,1835198	UD91
UD92	5061669	2376149	45 ° 41 ' 34,1 "	13 ° 9 ' 9,0 "	45 ° 41,568 '	13 ° 9,150 '	45 ° 41,658 '	13 ° 9,198 '	45 ° 41,606 '	13 ° 9,140 '	45,6934315	13,1523398	UD92

Note

Sono state prese come riferimento le coordinate espresse nel sistema geodetico di riferimento Roma 1940/Italia zona 2 (**Coord Gauss-Boaga Fuso EST**).

Tali coordinate sono state convertite mediante il servizio di conversione delle coordinate, messo a disposizione dal Geoportale Nazionale (http://www.pcn.minambiente.it/GN/conversione-di-coordinate), nel sistema di riferimento globale (ETRS89) nella realizzazione ETRF89 (indicato con l'acronimo "WGS84"). Le coordinate **WGS84** sono espresse in gradi sessadecimali e in gradi e decimi di primi arrotondati al millesimo (1°=60').

Per passare da coordinate **WGS84** a coordinate della carta Nautica (**Carta Nautica n° 39 I.I.M.M.**) si sommano le seguenti costanti: Nord - 3,12'' oppure – 0,038; Est + 0,60'' oppure + 0,010'.

Le coordinate della carta Nautica n°39 sono riportate sia in primi e secondi arrotondati al decimo, sia in primi arrotondati al millesimo (1,0'=60,0''; 1,0''=0,01667').

Per passare da coordinate della carta Nautica (**Carta Nautica n° 39 I.I.M.M.**) a quelle della Carta Tecnica Regionale (**Carta Tecnica R.- ED 1950**) si sommano le seguenti costanti: Nord + 5,40'' oppure + 0.090': Est +2,90'' oppure +0,048'.

SEZIONE VII

CLASSIFICAZIONE ZONE DI PRODUZIONE

ZOOM CLASSIFICAZIONE ZONE DI PRODUZIONE

ZOOM CLASSIFICAZIONE ZONE DI PRODUZIONE

SPECIE COMMERCIALE PER ZONA DI PRODUZIONE

TIPO ZONE DI PRODUZIONE

REGIONE Autonoma FRIULI VENEZIA GIULIA anno 2016

1) ZONE DI PRODUZIONE (allevamento e raccolta)

1.1) Allevamenti in concessione a singole imprese/consorzi:

Provincia	*Numero identificativo zona*	*Nominativo zona*	*Stato sanitario Zona classificata (A/B/C)*	*Specie (nome comune/nome scientifico)*	*Ubicazione: (Mare aperto, Acque interne, Laguna)*
TS	01TS_1	LAZZARETTO	A	MYTILUS GALLOPROVINCIALIS	MARE APERTO
TS	02TS_1	MUGGIA	A	MYTILUS GALLOPROVINCIALIS	MARE APERTO
TS	05TS	GRIGNANO	A	MYTILUS GALLOPROVINCIALIS	MARE APERTO
TS	06TS	SANTA CROCE	A	MYTILUS GALLOPROVINCIALIS	MARE APERTO
TS	07TS	FILTRI	A	MYTILUS GALLOPROVINCIALIS	MARE APERTO
TS	08TS	CANOVELLA	A	MYTILUS GALLOPROVINCIALIS	MARE APERTO
TS	09TSS	SISTIANA NORD	A	MYTILUS GALLOPROVINCIALIS	MARE APERTO
TS	09TS	SISTIANA SUD	A	MYTILUS GALLOPROVINCIALIS	MARE APERTO
TS	10TS_1	DUINO	A	MYTILUS GALLOPROVINCIALIS	MARE APERTO
TS	11TS_1	VILLAGGIO DEL PESCATORE	A	MYTILUS GALLOPROVINCIALIS	MARE APERTO
TS	12TS_1	FOCI DEL TIMAVO	B	MYTILUS GALLOPROVINCIALIS	MARE APERTO

1.2) Allevamenti in concessione a singole imprese/consorzi e Zone a libera raccolta su banchi naturali :

Provincia	*Numero identificativo zona*	*Nominativo zona*	*Stato sanitario Zona classificata (A/B/C)*	*Specie (nome comune/nome scientifico)*	*Ubicazione: (Mare aperto, Acque interne, Laguna)*
UD	13UDA	CIUCIAI DE SOTTO SUD	B	TAPES PHILIPPINARUM	LAGUNA
UD	13UDB	CIUCIAI DE SOTTO NORD	B	TAPES PHILIPPINARUM	LAGUNA
UD	15UDA	TAPO SUD	B	TAPES PHILIPPINARUM	LAGUNA
UD	15UDB	TAPO NORD	B	TAPES PHILIPPINARUM	LAGUNA
UD	16UDA	ACQUE SUD	B	TAPES PHILIPPINARUM	LAGUNA
UD	16UDB	ACQUE NORD	B	TAPES PHILIPPINARUM	LAGUNA
UD	18UD	CORON	B	TAPES PHILIPPINARUM	LAGUNA

1.3) Banchi naturali gestiti da imprese/consorzi:

Provincia	*Numero identificativo zona*	*Nominativo zona*	*Stato sanitario Zona classificata (A/B/C)*	*Specie (nome comune/nome scientifico)*	*Ubicazione: (Mare aperto, Acque interne, Laguna)*
UD	01UD	P.TO BUSO DI SOTTO	A	CHAMELEA GALLINA - ENSIS MINOR	MARE APERTO
UD	02UD	S. ANDREA	A	CHAMELEA GALLINA - ENSIS MINOR	MARE APERTO
UD	03UD	BRACCETTI	A	CHAMELEA GALLINA - ENSIS MINOR	MARE APERTO
UD	04UD_1	MARTIGNANO	A	CHAMELEA GALLINA - ENSIS MINOR	MARE APERTO
UD	05UD	TERRAZZA	A	CHAMELEA GALLINA - ENSIS MINOR	MARE APERTO
UD	06UD	COLONIA	A	CHAMELEA GALLINA - ENSIS MINOR	MARE APERTO
UD	07UD	KURSAL	A	CHAMELEA GALLINA - ENSIS MINOR	MARE APERTO
UD	08UDA	TREZZA SUD	A	CALLISTA CHIONE	MARE APERTO
UD	08UDB	TREZZA NORD	A	CALLISTA CHIONE	MARE APERTO
UD	09UD	TAGLIAMENTO	A	CALLISTA CHIONE	MARE APERTO

1.4) Zone a libera raccolta su banchi naturali non in concessione e non gestiti da imprese/consorzi:

Provincia	*Numero identificativo zona*	*Nominativo zona*	*Stato sanitario Zona classificata (A/B/C)*	*Specie (nome comune/nome scientifico)*	*Ubicazione: (Mare aperto, Acque interne, Laguna)*
GO	01GO	PANZANO	B	CHAMELEA GALLINA	MARE APERTO
GO	02GO	P.TA SDOBBA	B	CHAMELEA GALLINA	MARE APERTO
GO	03GO	GOLAMENTO	B	CHAMELEA GALLINA	MARE APERTO
GO	04GO	PRIMERO	B	CHAMELEA GALLINA	MARE APERTO
GO	05GO	TREZZO	B	CHAMELEA GALLINA	MARE APERTO
GO	06GO	LA MUGGIA	A	CHAMELEA GALLINA	MARE APERTO
GO	07GO	GRADO DI SOPRA	A	CHAMELEA GALLINA	MARE APERTO
GO	08GO	GRADO DI SOTTO	B	CHAMELEA GALLINA	MARE APERTO
GO	09GO	MORGO	B	CHAMELEA GALLINA	MARE APERTO
GO	10GO	P.TO BUSO DI SOPRA	B	CHAMELEA GALLINA	MARE APERTO
GO	11GO	P.TA SDOBBA ESTERNA	B	CALLISTA CHIONE	MARE APERTO
GO	12GO	TREZZO ESTERNO	A	CALLISTA CHIONE	MARE APERTO
GO	13GO	GRADO ESTERNO	A	CALLISTA CHIONE	MARE APERTO
GO	14GO_1	MORGO INTERNO	A	CALLISTA CHIONE	MARE APERTO
GO	15GO	MORGO ESTERNO	A	CALLISTA CHIONE	MARE APERTO
GO	16GO	LAGUNA EST	B	MYTILUS GALLOPROVINCIALIS	LAGUNA
UD	11UDA	FICARIOL - SAN PIERO OVEST	B	TAPES PHILIPPINARUM	LAGUNA
UD	11UDB	FICARIOL - SAN PIERO EST	B	TAPES PHILIPPINARUM	LAGUNA
UD	12UD	CIUCIAI DE SORA	B	TAPES PHILIPPINARUM	LAGUNA
UD	14UD	IUSTRI	B	TAPES PHILIPPINARUM	LAGUNA
UD	17UDA	FOCI AUSSA CORNO OVEST	C	TAPES PHILIPPINARUM	LAGUNA
UD	17UDB	FOCI AUSSA CORNO EST	C	TAPES PHILIPPINARUM	LAGUNA
TS	03TS	DIGA L. RIZZO INTERNO	B	MYTILUS GALLOPROVINCIALIS	MARE APERTO
TS	04TS	DIGA L. RIZZO ESTERNO	A	MYTILUS GALLOPROVINCIALIS	MARE APERTO

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

16_22_1_DGR_816_3_ALL2

ALLEGATO "B"

LINEE GUIDA PER LA SORVEGLIANZA PERIODICA DELLE ZONE DI RACCOLTA, DI PRODUZIONE E DI STABULAZIONE DEI MOLLUSCHI BIVALVI VIVI NELL'ARCO COSTIERO DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA.

Il presente documento è stato redatto sulla base di quanto riportato nel testo dell'Accordo n. rep. n. 79/CSR dd. 8 luglio 2010 recante "Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente le linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) 854/2004 e del Regolamento (CE) 853/2004 nel settore dei molluschi bivalvi.

Le presenti disposizioni si applicano ai MBV e, per analogia, agli echinodermi vivi, ai tunicati vivi e gasteropodi marini vivi.

PARTE A - RIFERIMENTI NORMATIVI E DOCUMENTALI

- Regolamento (CE) 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'agenzia alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare.
- Regolamento (CE) 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari.
- Regolamento (CE) 853/2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale.
- Regolamento (CE) 854/2004 che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano.
- Regolamento (CE) 882/2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali.
- Regolamento (CE) 2073/2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari.
- Regolamento (CE) 2074/2005 recante modalità di attuazione relative a taluni prodotti di cui al Regolamento 853/04 e dei regolamenti 854/04 e 882/04, deroga al Regolamento 852/04 e modifica dei regolamenti 853/04 e 854/04.
- Regolamento (CE) 2076/2005 che fissa le disposizioni transitorie per l'attuazione dei regolamenti 853/04 e 854/04 e 882/04 e che modifica i regolamenti n. 853/04 e 854/04.
- Regolamento (CE) 1881/2006 della Commissione del 19 dicembre 2006 che definisce i tenori massimi di taluni contaminanti presenti nei prodotti alimentari.
- Regolamento (CE) 1441/2007 del 5 dicembre 2007 della Commissione di modifica del Regolamento (CE) del 15 novembre 2005 n. 2073/2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari;
- Regolamento (CE) n. 1069/2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale).
- Regolamento (CE) del 10 gennaio 2011 n. 15/2011 della Commissione che modifica il Regolamento (CE) n. 2074/2005 per quanto riguarda i metodi di analisi riconosciuti per la rilevazione delle biotossine marine nei molluschi bivalvi vivi
- Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 193 . Attuazione della direttiva 2004/41 /CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore.
- Guidance document on official controls, under Reg .(CE)n. 882/2004, concerning microbiological sampling and testing of foodstuffs.
- Bivalve depuration: fundamental and practical aspects . Food and Agricolture Organization of the United Nations, 2008 .
- Codex Alimentarius - Code of practice for fish and fish products CAC/RCP 52-2003
- Linee guida per la classificazione delle aree di raccolta dei molluschi bivalvi come indicato dal CEFAS (laboratorio europeo di riferimento per la microbiologia dei MBV), pubblicate sul sito dell'Istituto Zooprofilattico delle Marche ed Umbria.

PARTE B – DEFINIZIONI

Produzione primaria (linea guida applicativa del regolamento (CE) 852/04) : tutte le fasi della produzione, dell'allevamento o della coltivazione dei prodotti primari, compresi il raccolto, la mungitura e la produzione zootecnica precedente la macellazione e comprese la caccia e la pesca e la raccolta di prodotti selvatici.
Guida
La produzione primaria di molluschi bivalvi vivi, tunicati, echinodermi e gasteropodi marini comprende le fasi di allevamento, di raccolta e di trasporto degli stessi ad un centro di depurazione, di spedizione o ad uno stabilimento di trasformazione, a seconda della classificazione dell'area di produzione di provenienza .

Monitoraggio (Regolamento CE 882/2004) : la realizzazione di una sequenza predefinita di osservazioni o misure al fine di ottenere un quadro d'insieme della conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti, di salute e di benessere degli animali.
Guida
La definizione di monitoraggio contenuta nel Reg . 882/2004 va messa in relazione con le prescrizioni contenute nell'allegato II, capo II, lettera B del Regolamento (CE) 854/2004, "monitoraggio delle zone di stabulazione e di produzione classificate" ("attività di controllo periodico, eseguito ad intervalli regolari e predefiniti dall'AC, sulla base di un piano di campionamento previamente implementato al fine di garantire risultati delle analisi il più possibile rappresentativi per l'area considerata") .
In pratica nel settore dei M .B.V. per "monitoraggio" si intendono tutte le attività di norma espletate dall'AC per la verifica dello stato sanitario della zona di produzione/stabulazione (microbiologico) e dei parametri previsti dalla normativa comunitaria riscontrabili in M .B.V. destinati al consumo umano (es. biotossine algali, metalli pesanti, fitoplancton, ecc .)

Sorveglianza(Regolamento CE 882/2004) : l'osservazione approfondita di una o più aziende del settore dei mangimi e degli alimenti, di operatori del settore dei mangimi e degli alimenti, oppure delle loro attività.
Guida
La definizione di sorveglianza contenuta nel Regolamento (CE) 882/2004 va messa in relazione con le prescrizioni di cui all'allegato II capo II lettera D del Regolamento (CE) 854/2004 ("l'osservazione approfondita da parte dell'Autorità Competente delle zone di produzione classificate, in cui la stessa ha vietato o sottoposto a particolari condizioni la raccolta di molluschi bivalvi, in modo da evitare la commercializzazione di prodotti nocivi per la salute umana') .
Alcuni esempi pratici di sorveglianza : aumento delle frequenze di campionamento in caso di non conformità dei limiti per le biotossine, microbiologici e/o chimici, in riferimento alla classe sanitaria della zona produzione, o in caso di aumento del numero di cellule del fitoplancton potenzialmente tossico .

Legale rappresentante : operatore del settore alimentare giuridicamente responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare .
Guida
Con tale termine si intende la persona indicata nell'atto di iscrizione rilasciato dalla camera di commercio .

Strategia di campionamento
Guida
La strategia di campionamento si concretizza nella definizione, da parte dell'AAS e dell'ARPA., di un programma e di un piano di campionamento .
Nell'ambito della produzione primaria si intendono i criteri e modalità con le quali l'A .C., in collaborazione con l'ARPA, individua i punti di campionamento, le frequenze ed i parametri da ricercare nella zona di produzione/stabulazione anche in funzione dei potenziali rischi identificati .

Procedura di campionamento

Guida

Nell'ambito della produzione primaria si individuano le modalità con cui l'ARPA, eventualmente con l'ausilio dei tecnici della prevenzione delle AAS, effettua il campionamento e il trasporto dei campioni dal luogo di prelievo fino alla consegna presso la sede centrale dell'ARPA. Il personale dell'IZS provvede a prendere in carico i campioni di MBV ai fini analitici presso la sede centrale dell'ARPA.

Molluschi bivalvi vivi

Guida

Molluschi che offrono resistenza all'apertura, reazione adeguata alla percussione e livelli normali di liquido intervalvare .

Molluschi bivalvi vivi per il consumo umano

Guida

Molluschi che offrono resistenza all'apertura, che presentano caratteristiche organolettiche tipiche del prodotto fresco e vitale, gusci privi di sudiciume, reazione adeguata alla percussione e livelli normali di liquido intervalvare e che rispondono ai criteri microbiologici, chimici e biotossicologici di sicurezza alimentare.

PARTE C - SISTEMA DI MONITORAGGIO SANITARIO NELLE ZONE DI RACCOLTA, PRODUZIONE E STABULAZIONE DEI MOLLUSCHI BIVALVI VIVI

1. ENTI COMPETENTI

- Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali per la parte normativa ed esplicativa di carattere primario.
- La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione Centrale Salute, integrazione socio-sanitaria e politiche sociali e famiglia -Servizio di Sanità Pubblica Veterinaria per la parte normativa ed esplicativa concorrente, nonché per il coordinamento e la verifica del sistema. La Regione, nell'espletamento delle proprie funzioni si avvale delle Aziende per l' Assistenza Sanitaria, dell' IZS delle Venezie, dell' ARPA e delle Associazioni di categoria del comparto:
- I Servizi Veterinari delle Aziende per l'Assistenza Sanitaria territorialmente competenti per la vigilanza e l'ispezione sulla produzione ed immissione in commercio dei MBV nonché sulla emanazione e revoca dei provvedimenti prescrittivi e restrittivi.
- L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, per i controlli ufficiali di laboratorio sui molluschi bivalvi.
- L'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia per le indagini ambientali ed il controllo delle acque marine e di transizione sedi di banchi naturali e di allevamenti di MBV.
- Il Centro tecnico informatico (CTI), per la raccolta delle informazioni relative ai controlli di carattere sanitario effettuati sia in autocontrollo che a seguito di controllo ufficiale e la loro successiva divulgazione, nonché per i rapporti tra OSA e AC
- Gli OSA attraverso la nomina, con esplicito incarico, di uno o più rappresentanti scientifici.

2. MONITORAGGIO DELLE ZONE DI RACCOLTA, PRODUZIONE E DI STABULAZIONE CLASSIFICATE

Le zone di raccolta, produzione e di stabulazione devono essere monitorate periodicamente per verificare:

a) che non siano commesse infrazioni sull'origine, la provenienza, la destinazione dei MBV,

b) la qualità microbiologica dei MBV,

c) la presenza di fitoplancton tossico nelle acque,

d) la presenza di biotossine nei MBV,

e) la presenza di contaminanti chimici nei M.B.V.

Per attuare il punto 2 lettere b) c) d) ed e), saranno applicati piani di campionamento, per i MBV e per le acque, che prevedono lo svolgimento dei controlli ad intervalli regolari, o caso per caso, se i periodi di raccolta sono irregolari, come di seguito specificato. La distribuzione geografica dei punti di campionamento, le modalità di campionamento stabilite e la frequenza del campionamento permetteranno di garantire che le analisi siano il più possibile rappresentative della zona considerata.
I punti di campionamento devono essere georeferenziati e non individuati semplicemente sulla base dei dati storici; la loro definizione deve risultare dall'indagine sanitaria condotta Task Force ai fini della classificazione dell'area, così come stabilito dal Decreto del Direttore di Servizio di Sanità Pubblica Veterinaria 1217 dd 24/12/2015. Anche per quanto riguarda i banchi naturali, l'eventuale scelta del punto centroide, di cui va indicato il margine di tolleranza e dimostrata la rappresentatività, deve essere documentata e formalizzata nel documento relativo all'indagine sanitaria;
Le specie di MBV, interessate dal piano di campionamento, sono:
- per gli allevamenti, la specie commerciale presente, ad esempio *Mytilus galloprovincialis* o *Tapes philippinarum*;
- per i banchi naturali, la "specie indicatore", tra le specie presenti commercializzate. Le "specie indicatore" vengono individuate in base al loro potere filtrante e non alla loro distribuzione, e sono così ripartite : per i substrati duri *Mytilus galloprovincialis o Venus verrucosa* (o altre specie presenti a elevato potere filtrante); per i substrati molli le specie più diffuse, sottocosta di norma *Chamelea gallina* od *Ensis minor,* al largo, di norma, *Callista chione*; mentre per le aree lagunari *Tapes philippinarum o Crassostrea gigas* o, in assenza di tali specie, se presente, *Mytilus galloprovincialis*.

In caso di "FERMO" obbligatorio e/o volontario per assenza di prodotto commerciale, condizioni avverse o positività ad un autocontrollo di tipo microbiologico, chimico e biotossicologico effettuato dagli Operatori del Settore Alimentare, la classificazione di banchi naturali o di allevamenti a mare, in cui la frequenza di campionamento viene interrotta, non viene modificata.

Gli operatori del settore devono fornire, come previsto dal Reg. CE n. 854/2004, tutta l'assistenza possibile per consentire che i controlli ufficiali, relativi ai monitoraggi dei MBV si svolgano in modo efficace.
In particolare garantiscono:
- l'accesso ai luoghi di produzione e di allevamento, ancorché oggetto di concessione alle AAS e all'ARPA;
- l'accesso alla documentazione e ai registri di pertinenza alle AAS e all'ARPA.

Al fine di ottimizzare le risorse umane e finanziarie disponibili, le AAS potranno avvalersi dei risultati delle analisi effettuate dagli Operatori del Settore Alimentare limitatamente al monitoraggio microbiologico e biotossicologico, purché svolto con le modalità operative di campionamento indicate dalle AAS stesse.

2.1. CONTROLLI MICROBIOLOGICI

I piani di campionamento per il controllo della qualità microbiologica dei MBV potranno essere esercitati con l'ausilio dei tecnici della prevenzione delle AAS e dovranno in particolare tenere conto delle probabili variazioni della contaminazione fecale dovute alla presenza di diverse fonti di inquinamento identificabili (ad es. impianti di trattamento acque reflue) e non identificabili (ad es. scarichi dipendenti dalla navigazione) che potrebbero apportare un inquinamento "potenziale". Va inoltre considerato che l' entità dell'inquinamento varierà in relazione alle maree, correnti e ad altri fattori ambientali che possono contribuire alla salubrità del prodotto (stagione, salinità.). La frequenza dei campionamenti per la ricerca di *E. Coli* e *Salmonella* dovrà essere almeno bimestrale (quindicinale in fase di classificazione). In tutte le zone ai fini del monitoraggio ambientale (allegato III 152/06 tab. 1C) verrà anche eseguita la ricerca dei coliformi fecali. I campionamenti per i controlli microbiologici sono integrati dai campionamenti effettuati in autocontrollo così come stabilito dal Protocollo d'intesa tra l'Autorità regionale, l' Autorità locale competente per i controlli ufficiali veterinari, l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia e gli operatori del settore alimentare (OSA) del comparto dell'allevamento e della raccolta dei molluschi bivalvi vivi, finalizzato al miglioramento della sicurezza alimentare.
Si dispone che il CTI relazioni alla Direzione Centrale Salute sui controlli effettuati in autocontrollo secondo modalità che verranno definite in un successivo provvedimento regionale.

Qualora i livelli di contaminazione microbiologica della “specie indicatore” siano al di sopra dei limiti prescritti, il raccolto delle altre specie può essere consentito solo nel caso che queste ultime mostrino livelli di contaminazione al di sotto dei limiti di legge.

2.2. CONTROLLI BIOTOSSICOLOGICI

I piani di campionamento, delle aree di produzione nelle quali la raccolta del prodotto è esercitata in maniera regolare e continuativa, devono prevedere un controllo periodico dei MBV per la ricerca di biotossine e un contestuale controllo dell’acqua da parte dell’ARPA per rilevare la presenza o le variazioni di fitoplancton tossico.
La frequenza di campionamento per l'analisi per la ricerca delle biotossine algali in tutte le specie di molluschi e gasteropodi marini deve essere conforme al punto B.5 del capitolo II dell'allegato II del regolamento (CE) n 854/2004;
Il controllo comprenderà quanto segue :
a) prove periodiche di tossicità sui molluschi più sensibili alla contaminazione provenienti dalle zone classificate;
b) un campionamento contestuale e periodico dell’acqua per individuare eventuali cambiamenti nella composizione del fitoplancton tossico e della relativa distribuzione geografica;
Qualora i risultati ottenuti facciano sospettare o dimostrino un accumulo di tossine nella polpa dei molluschi o si verifichi un incremento di plancton tossico si procede a un campionamento intensivo.

Il piano di campionamento, anche sulla base dei dati storici, tiene conto della specie di molluschi bivalvi vivi più sensibili all’accumulo delle tossine algali.
Pertanto nelle aree di produzione dove è esercitata la raccolta in maniera regolare e continuativa di MBV ad alto potere filtrante, es. *Mytilus galloprovincialis, Ostrea edulis e Crassostrea gigas* viene stabilita la cadenza del prelievo di MBV e di acqua è quindicinale, inoltre i prelievi effettuati in base al piano di autocontrollo, effettuati allo stesso modo con frequenza quindicinale, consentono di disporre di un monitoraggio settimanale delle suddette aree.
Nelle aree di produzione di MBV del genere *Tapes* la frequenza è bimestrale.
La frequenza di monitoraggio MBV dei generi *Chamelea e Callista* possono essere ulteriormente dilazionate in quanto i dati del monitoraggio acquisiti hanno dimostrato che tali specie hanno scarsa tendenza a concentrare biotossine (frequenza semestrale).
Qualora però si verifichino eccezionali fioriture algali o si osservi incremento di tossine nei MBV è necessario estendere il controllo anche alle altre specie presenti nell’area, anche se meno diffuse, ma a più alto potere filtrante, per verificare l’idoneità del prodotto al consumo.

La valutazione dei rischi sarà periodicamente valutata congiuntamente tra AC ed OSA e rivista, al fine di condividere e valutare il rischio di tossicità connesso coi MBV provenienti dalle zone in questione.
Qualora i livelli di tossine della “specie indicatore” siano al di sopra dei limiti prescritti, il raccolto delle altre specie può essere consentito solo nel caso che queste ultime mostrino livelli di tossine al di sotto dei limiti di legge.

Per quanto riguarda il monitoraggio del fitoplancton, i campioni saranno rappresentativi della colonna d’acqua in modo tale da acquisire informazioni sulla presenza di specie tossiche e sulle tendenze in atto all’interno della popolazione esaminata. Qualora si rilevassero variazioni nelle popolazioni fitoplanctoniche tali da far supporre un accumulo di tossine nei molluschi, è previsto l’aumento della frequenza del campionamento dei molluschi oppure potrà essere decisa la chiusura precauzionale delle zone interessate fino all’ottenimento dei risultati dell’analisi delle tossine.

2.3 CONTROLLI CHIMICI

I piani di campionamento per il controllo della presenza dei contaminanti chimici dovranno consentire di rilevare qualsiasi superamento dei livelli stabiliti nel Regolamento CE n. 1881. La loro frequenza sarà almeno semestrale.

3. STAZIONI DI MONITORAGGIO

Sulla scorta dei dati acquisiti nella sorveglianza sanitaria, per ciascuna zona di produzione viene individuata una stazione di monitoraggio. Nel verbale di campionamento, redatto dal personale dell'ARPA incaricato, devono essere riportate le indicazioni relative alla zona ed indicati i siti in cui vengono fatti i campioni elementari di cui al successivo punto 4.1, con le seguenti modalità:

a) per i banchi naturali mediante l'indicazione delle coordinate geografiche;
b) per le zone di concessione per molluschicoltura mediante l'indicazione dell'impianto e/o della concessione.

4. MODALITA' DI CAMPIONAMENTO

4.1 STRATEGIA DI CAMPIONAMENTO DEI MBV E LORO TRASPORTO AL LABORATORIO.

I MBV che costituiscono il campione da sottoporre a prova (campione per il laboratorio), dovranno essere di taglia commerciale e il campione dovrà essere rappresentativo della zona di produzione monitorata. Tale campione dovrà essere formato da più campioni elementari, prelevati nei vari punti più rappresentativi dell'area al fine di rilevare il dato più sfavorevole.
I criteri per effettuare i campioni elementari sono i seguenti:
1) nel caso di banchi naturali a sviluppo verticale o di allevamenti che utilizzano completamente la colonna d'acqua, i campioni elementari devono essere effettuati a tre livelli di profondità e precisamente alla maggiore batimetrica, a metà della stessa e a 50 cm dalla superficie al fine di individuare il punto più sfavorevole per gli alti livelli di contaminazione;
2) nel caso di banchi naturali o di allevamenti di molluschi che vivono sul fondo, i campioni elementari devono essere effettuati ad intervalli regolari con una strisciata con turbosoffiante o effettuati in tre diversi punti dell'area, con altro sistema idoneo di raccolta;
3) nel caso di allevamenti su filari "long line" devono essere prelevati più campioni elementari rappresentativi della zona. Tali campioni devono essere prelevati in almeno due punti dell'area dell'allevamento, ad esempio ai vertici di una diagonale, lungo la stessa resta o da reste limitrofe sgranate.
Il pool di campioni elementari, che andrà a formare un aliquota rappresentativa per il laboratorio, può essere fatto solo per i campioni della stessa resta a tre diverse profondità.
Si indicano i seguenti quantitativi minimi per i campioni di laboratorio:
campione microbiologico, circa 2 kg;
campione chimico, circa 2 kg;
campione biotossicologico, circa 4 kg.

Per evitare contaminazioni crociate, soprattutto di natura microbiologica, i campioni di laboratorio vanno risciacquati con acqua di mare pulita, prelevata nel punto dove viene effettuato il campionamento, per eliminare eventuali parti grossolane.
I campioni di laboratorio devono essere posti in contenitori puliti e inerti che assicurino una adeguata protezione dalla contaminazione e dai danni durante il trasporto; il contenitore deve essere chiuso e deve essere provvisto di etichette di identificazione.
Tutte le operazioni effettuate durante il prelevamento di campioni devono essere verbalizzate, una copia del verbale accompagna il campione al laboratorio ed una copia deve essere trasmessa all' AAS competente per territorio.
La consegna in laboratorio deve avvenire nel più breve tempo possibile. Se il tempo di trasporto è superiore alle 4 ore, il campione deve essere posto in contenitori isotermici, che assicurino una temperatura non superiore a 10°C.
Il tempo tra campionamento ed inizio analisi non deve superare le 24 ore.
I tempi di risposta delle analisi devono essere i più tempestivi possibili.

4.2 CAMPIONAMENTO DELL'ACQUA

Per il controllo dei popolamenti fitoplanctonici il campionamento deve essere rappresentativo dell'intera colonna d'acqua utilizzando idonei campionatori (*come da Regolamento CE 854/04:"Per quanto riguarda il monitoraggio del plancton, i campioni devono essere rappresentativi della colonna d'acqua…")*.

Per i controlli chimici, il campionamento deve essere effettuato a due livelli: a 50 cm dalla superficie dell'acqua e alla quota media di presenza di MBV nel caso di allevamenti che utilizzano la colonna d'acqua ed in prossimità del fondo negli altri casi.

Per i controlli microbiologici, il campionamento deve essere effettuato in prossimità dei MBV, utilizzando contenitori sterili.
Tutte le operazioni effettuate durante il prelevamento di campioni di acqua devono essere verbalizzate. Una copia dei verbali deve essere trasmessa alle AA.AA.SS, una copia dovrà accompagnare il campione al laboratorio di ARPA FVG.

5. RILEVAMENTO DI NON CONFORMITA'

Il laboratorio dell'IZSVe comunica al Servizio Veterinario dell'AAS competente e al CTI, in modo tempestivo e via e-mail (e solo in casi eccezionali via fax), le non conformità rilevate sui campioni di molluschi oggetto del monitoraggio, anche come allerta preventiva.

5.1 GESTIONE DELLE NON CONFORMITA' RELATIVE AI PARAMETRI MICROBIOLOGICI

Premesso che la classificazione delle zone non muta a seguito dell'evento di non conformità, ma che ogni variazione deve essere definita dalla Regione, d'intesa con l'AAS.

- nelle zone di produzione classificate Tipo "A"

La non conformità ai requisiti sanitari microbiologici (*E. coli* > 230 e ≤ 4600 MPN/100 g di polpa e liquido intervalvare) per i molluschi bivalvi vivi raccolti o allevati in zone di produzione classificate di Tipo "A" comporta da parte del Servizio Veterinario territorialmente competente, l'applicazione della nota della Direzione Centrale Salute n° 4821 del 11 febbraio 2013:

a) immediato provvedimento, a carattere cautelativo ed urgente, di chiusura della zona di produzione interessata impedendo la raccolta di molluschi bivalvi vivi. Tuttavia in caso di valori non superiori a 4600 MPN/100g , e quando non sussistano altri rischi per la salute, l'AC può declassificare temporaneamente la zona da " A" a "B" predisponendo un piano di monitoraggio straordinario, in "regime di sorveglianza", come riportato dalle linee guida nazionali per l'applicazione del Reg. (CE) 853/2004 e del Reg. (CE) 854/2004 nel settore dei molluschi bivalvi (Rep. 79 CSR dell'8 luglio 2010). Durante tale periodo il D.d.R. che scorta il prodotto proveniente dalla zona di produzione interessata deve riportare, come stato sanitario di appartenenza, *"CLASSE B temporanea per superamento di E. Coli"*
b) l'attivazione del sistema di allerta con le modalità indicate dall'Intesa Stato Regioni, allorquando il prodotto risulti esser stato immesso sul mercato;
c) la notifica del provvedimento ai produttori interessati per gli adempimenti di competenza;
d) la notifica del provvedimento alla Direzione Centrale Salute, integrazione socio-sanitaria e politiche sociali e alle autorità competenti interessate;

Il processo di depurazione per E. coli deve essere validato; ogni centro di depurazione deve garantire, con le proprie analisi in autocontrollo in entrata ed in uscita, eseguite sullo stesso lotto e tenendo conto del tempo impiegato, la validità del proprio processo di depurazione nei confronti dei principali pericoli microbiologici;

In caso di presenza di *Salmonella spp*. l'OSA ha l'obbligo di darne indicazione sul D.d.R in modo da permettere al Centro di Depurazione Molluschi (CDM) ricevente le opportune valutazioni.

La revoca delle misure restrittive potranno essere adottate dal Servizio Veterinario territorialmente competente, solo qualora, a seguito di un campione effettuato a distanza di almeno 1 (una) settimana dal prelievo dell'ultima non conformità microbiologica, l'IZSVe comunichi all'AAS il ripristino delle condizioni di idoneità della zona A di produzione e di raccolta.
Nel caso in cui il superamento dei limiti persista per un periodo superiore ad una settimana, verificato attraverso due campionamenti sfavorevoli consecutivi, si può supporre una contaminazione di tipo persistente. Per ripristinare lo stato sanitario come "CLASSE A" saranno necessari almeno due risultati consecutivi favorevoli, separati da un intervallo di almeno sette giorni.

Se i risultati del campionamento indicano che i requisiti sanitari per i molluschi non sono rispettati o che potrebbe esservi un alto rischio per la salute umana, l'autorità competente deve chiudere la zona di produzione interessata impedendo la raccolta di molluschi bivalvi vivi. Tuttavia, l'autorità competente può riclassificare una zona di produzione come zona delle classi B o C se essa soddisfa i pertinenti criteri stabiliti nell'allegato A e non presenta altri rischi per la salute umana.

- nelle zone di produzione classificate di tipo "B"

La non conformità ai requisiti sanitari microbiologici (*E. coli* > 4600 e ≤ 46000 MPN/100 g di polpa e liquido intervalvare) per i molluschi bivalvi vivi raccolti da zone di produzione classificate di Tipo "B" comporta da parte del Servizio Veterinario territorialmente competente:

a) l'immediato provvedimento, a carattere cautelativo ed urgente, di sospensione della raccolta, ovvero un provvedimento che preveda l'obbligo di invio dei molluschi bivalvi vivi della specie ritrovata non conforme ad una zona di stabulazione per il tempo necessario alla depurazione.
   In alternativa i MBV possono essere destinati alla trasformazione presso stabilimenti riconosciuti;
b) la notifica del provvedimento ai produttori interessati per gli adempimenti di competenza;
c) la notifica del provvedimento alla Direzione Centrale Salute, integrazione socio-sanitaria e politiche sociali e alle autorità competenti interessate.

In caso di presenza di *Salmonella spp.* l'OSA ha l'obbligo di darne indicazione sul D.d.R in modo da permettere al Centro di Depurazione Molluschi (CDM) ricevente le opportune valutazioni.

La revoca delle misure restrittive potranno essere adottate dal Servizio Veterinario territorialmente competente, solo qualora, a seguito di un campione effettuato a distanza di almeno 1 (una) settimana dal prelievo dell'ultima non conformità microbiologica, l' IZSve comunichi all'AAS il ripristino delle condizioni di idoneità della zona B di produzione e di raccolta.

- nelle zone di produzione classificate di tipo "C"

La non conformità ai requisiti sanitari microbiologici (*E.coli* > 46.000 MPN/100 g di polpa e liquido intervalvare) per i molluschi bivalvi vivi raccolti da zone di produzione classificate di Tipo "C" comporta da parte del Servizio Veterinario territorialmente competente:

a) l'immediato provvedimento a carattere cautelativo ed urgente di temporanea sospensione della raccolta riguardante l'area interessata;
b) la notifica del provvedimento ai produttori interessati per gli adempimenti di competenza;
c) la notifica del provvedimento alla Direzione Centrale Salute, integrazione socio-sanitaria e politiche sociali e alle autorità competenti interessate.

In caso di presenza di *Salmonella spp.* l'OSA ha l'obbligo di darne indicazione sul D.d.R in modo da permettere a chi gestisce la Zona di Depurazione ricevente le opportune valutazioni.

La gestione delle non conformità nelle zone di classe C non può prevedere la depurazione di lunga durata.

La revoca delle misure restrittive potranno essere adottate dal Servizio Veterinario territorialmente competente, solo qualora, a seguito di un campione effettuato a distanza di almeno 2 (due) settimane dal prelievo dell'ultima non conformità microbiologica, l'IZS comunichi all'AAS il ripristino delle condizioni di idoneità della zona C di produzione e di raccolta.

5.2 GESTIONE DELLE NON CONFORMITA' RELATIVE AI PARAMETRI CHIMICI

La non conformità ai parametri chimico-fisici, con particolare riferimento al superamento dei limiti previsti per i metalli pesanti, comporta da parte del Servizio Veterinario territorialmente competente:

a) l'immediato provvedimento, a carattere cautelativo ed urgente, di temporanea sospensione della raccolta riguardante l'area interessata e, contemporaneamente, intensificazione dei controlli su più punti dello stesso allevamento/banco naturale e/o aree contermini, al fine di localizzare e circoscrivere la fonte di contaminazione;
b) la notifica del provvedimento ai produttori interessati per gli adempimenti di competenza;
c) la notifica del provvedimento alla Direzione Centrale Salute, integrazione socio-sanitaria e politiche sociali e famiglia e alle autorità competenti interessate;

La revoca delle misure restrittive potrà essere adottata dal Servizio Veterinario territorialmente competente, solo qualora l' IZS comunichino all'AAS il ripristino delle condizioni di idoneità del prodotto, a seguito di controlli programmati dall' IZS, tenendo conto del tipo di contaminante e della concentrazione del medesimo rilevata in occasione del controllo non conforme.

5.3 GESTIONE DELLE NON CONFORMITA' RELATIVE AI PARAMETRI BIOTOSSICOLOGICI

L'evidenza del superamento dei limiti di legge per la ricerca delle biotossine algali, comporta da parte del Servizio Veterinario territorialmente competente:

a) l'immediato provvedimento, a carattere cautelativo ed urgente, di temporanea sospensione della raccolta riguardante l'area interessata;
b) l' attivazione del sistema di allerta con le modalità indicate dall'Intesa Stato Regioni, allorquando il prodotto è stato immesso sul mercato;
c) la notifica del provvedimento ai produttori interessati per gli adempimenti di competenza;
d) la notifica del provvedimento alla Direzione Centrale Salute, integrazione socio-sanitaria e politiche sociali e alle autorità competenti interessate;

La revoca delle misure restrittive potranno essere adottate dal Servizio Veterinario territorialmente competente, solo qualora l' ARPA e l' IZS comunichi il ripristino delle condizioni di idoneità, dopo aver effettuato le analisi relative ad almeno due campionamenti consecutivi, con esito favorevole, separati da un intervallo di almeno 48 ore, effettuati sul prodotto.
Nell'assunzione della decisione, il Servizio Veterinario dovrà tener conto delle informazioni fornite dall'ARPA sulle tendenze riguardanti il fitoplancton tossico.

L'ARPA in caso di presenza di fitoplancton tossico nell'acqua in concentrazioni tali da presupporre una allerta per la presenza possibile di biotossine algali nei MBV dovrà dare comunicazione tempestiva all'AAS.

5.4 CASI PARTICOLARI

Quando, a seguito dei controlli programmati eseguiti con le frequenze stabilite, la non conformità microbiologica si reitera nella stessa zona per più volte nell'arco di 12 mesi, l'AAS affida mandato all'ARPA affinché esegua adeguate indagini ambientali (complementari) per individuare la potenziale fonte di contaminazione e i possibili rimedi.

6. MOVIMENTAZIONE DEI MBV TRA AREE DI PRODUZIONE CLASSIFICATE.

Fatti salvi gli adempimenti previsti dall'art. 9 del D.Lvo. n. 148/2008:

6.1 I MBV provenienti da zone riconosciute di fuori regione possono essere movimentati, al fine della reimmersione in zone della stessa classe sanitaria della Regione previa comunicazione, trasmessa da parte dell'OSA speditore all'Autorità sanitaria competente dell'AAS, via fax o e-mail, almeno 48 ore prima della spedizione.

6.2 I molluschi bivalvi vivi (novellame e adulti) possono essere trasferiti da zone interessate in un determinato periodo dalla presenza nel prodotto di biotossine DSP ad altre zone di produzione non interessate dallo stesso fenomeno, al fine di ottenere la detossificazione dei MBV.

6.3 Il trasferimento di cui al punto 6.2 può avvenire alle condizioni e con le modalità previste, di volta in volta, dalla Direzione Centrale Salute, integrazione socio-sanitaria e politiche sociali e famiglia, dalla AAS, sentito il laboratorio di analisi deputato allo scopo.

7. DEPURAZIONE NATURALE.

La stabulazione dei MBV, intesa come trasferimento dei medesimi, provenienti da aree classificate B) o C), in aree marine o lagunari o di estuario, all'uopo riconosciute e classificate A), per il tempo necessario all'eliminazione dei contaminanti, in modo da far raggiungere ai MBV i requisiti di idoneità al consumo umano previsti, deve avvenire alle condizioni e con le modalità di cui alla Intesa S/R n. Rep. 79/CSR dd. 8 luglio 2010.

8. NOVELLAME

L'OSA, in ordine all'introduzione di novellame nelle zone classificate del FVG, oltre che rispettare quanto previsto dall'art. 9 del D.Lvo n. 148/2008 dovrà rispettare quanto previsto dall' Intesa S/R n. Rep. 79/CSR dd. 8 luglio 2010 e registrare gli estremi dell'autorizzazione alla raccolta. Qualora il novellame provenga da zone non classificate la movimentazione deve avvenire previo nulla osta dell'autorità sanitaria competente dell'AAS.

9. COMUNICAZIONI

L' ARPA fornisce alle AA.AA.SS e al C.T.I i dati ambientali in suo possesso inerenti la contaminazione microbiologica e chimica e fitoplanctonica delle acque marine costiere e di transizione.

L'ARPA inoltra tempestivamente alle AA.AA.SS e al CTI i Rapporti di Prova della qualità delle acque relativi alle analisi microbiologiche, chimiche e del fitoplancton.

Eventuali relazioni relative ad indagini, a seguito di positività microbiologica sul mollusco al fine di accertare le eventuali cause di inquinamento verranno inviate alle AA.AA.SS. e al CTI se effettuate.

Per quanto concerne i risultati dei monitoraggi relativi al controllo ambientale dei corpi idrici previsti dal piano regionale di tutela si rimanda l'informazione al sito ARPA-FVG.

Gli IZS forniscono alle AA.AA.SS e al CTI i dati in suo possesso inerenti la contaminazione microbiologica e chimica e biotossicologica dei MBV.

Gli IZS inoltrano tempestivamente alle AA.AA.SS. e al CTI i Rapporti di prova delle analisi di laboratorio effettuate sui MBV relative alle biotossine algali (ELISA, HPLC, ecc.) e i Rapporti di Prova relativi alle analisi microbiologiche dei MBV.

10. ULTERIORI DISPOSIZIONI

Per quanto non considerato dal presente allegato valgono le disposizioni in materia stabilite dai pertinenti Regolamenti comunitari e/o dalle Intese Stato/Regioni.

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

16_22_1_DGR_817_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 13 maggio 2016, n. 817

LR 17/2014, art. 23. DGR 2151/2015 - Approvazione procedura e requisiti per l'autorizzazione e l'accreditamento delle RSA con livello assistenziale riabilitativo. Modifica DGR 650/2013.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la D.G.R. 11.4.2013, n. 650, "Dlgs 502/1992, artt 8 bis, 8 ter e 8 quater - lr 8/2001, art 4 e art 5 - l 296/2006, art 1, comma 796, lett t) - autorizzazione e accreditamento delle strutture residenziali sanitarie assistenziali (RSA) e Hospice. approvazione definitiva requisiti e procedura", con la quale sono stati avviati i procedimenti per la concessione dell'autorizzazione e dell'accreditamento definitivo alle RSA e agli Hospice provvisoriamente accreditati;
RILEVATO che la citata deliberazione giuntale individua, nell'allegato A, gli standard assistenziali per l'attività delle RSA corrispondente al livello di assistenza di base e al livello di assistenza medio;
VISTA la legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17 "Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria" e, in particolare, l'art. 23 laddove:
- al comma 1, definisce le strutture intermedie quali articolazioni operative del sistema sanitario per l'assistenza primaria destinate alla presa in carico del paziente affetto prevalentemente da malattie croniche che necessita di assistenza o monitoraggio post ospedaliero al fine della continuità delle cure;
- al comma 2, individua, nell'ambito diverse tipologie delle strutture intermedie, le residenze sanitarie assistenziali (RSA) quali strutture destinate a fornire assistenza continuativa ad elevato contenuto sanitario e a prevalente indirizzo riabilitativo a soggetti anziani non autosufficienti, a soggetti temporaneamente non autosufficienti, a soggetti affetti da disabilità di carattere fisico e psichico, esclusi i minori;

VISTO, altresì, l'art. 18 della su citata LR n. 17/2014 laddove, nel recare i principi dell'assistenza primaria e gli standard organizzativi della medesima, dispone che con deliberazione della Giunta regionale sono individuati il fabbisogno delle strutture e gli standard organizzativi della rete dei servizi;
DATO ATTO che, in attuazione del predetto art. 18 della LR n. 17/2014, è stata approvata la D.G.R. 30.12.2014, n. 2673, con la quale è stato definito il fabbisogno complessivo di posti letto delle residenze sanitarie assistenziali, ivi comprese le RSA per la riabilitazione estensiva, riferito a ciascuna Azienda per l'assistenza sanitaria regionale;
DATO ATTO che, in attuazione del predetto art. 23 della LR n. 17/2014, è stata approvata la D.G.R. 29.10.2015, n. 2151, "LR 17/2014, art. 23. DGR 2673/2014 - Linee guida per la gestione delle residenze sanitarie assistenziali", che definisce, in relazione alla diversa tipologia di utenza ed ai connessi criteri di eligibilità della stessa, tre tipologie di RSA, differenziate per livelli di assistenza sanitaria, modulati sulla base della intensità delle cure e correlati a specifici standard assistenziali, specificando le caratteristiche della RSA con livello assistenziale riabilitativo, non espressamente individuate nella citata D.G.R. n. 650/2013;
RILEVATO che le RSA già provvisoriamente accreditate della Regione, in attuazione della citata D.G.R. n. 650/2013, hanno ottenuto l'autorizzazione e l'accreditamento definitivo per l'attività corrispondente al livello di assistenza di base e/o al livello di assistenza medio;
CONSIDERATA la necessità di individuare i requisiti necessari per lo svolgimento dell'attività sanitaria nelle RSA con livello assistenziale riabilitativo, ad integrazione di quelli definiti nella D.G.R. n. 650/2013 e in attuazione delle previsioni della D.G.R. n. 2151/2015;
PRESO ATTO del documento elaborato dall'Area servizi assistenza primaria della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia, "Requisiti Residenza Sanitaria Assistenziale", che individua i requisiti necessari per lo svolgimento dell'attività sanitaria nelle RSA con livello assistenziale riabilitativo e modifica alcuni requisiti contenuti nell'allegato A della D.G.R. n. 650/2013;
CONSIDERATO che il documento così modificato risulta coerente con le previsioni e le finalità delle "Linee guida per la gestione delle residenze sanitarie assistenziali", di cui alla D.G.R. n. 2151/2015;
CONSIDERATA, altresì, la necessità di individuare le modalità atte a consentire alle RSA definitivamente autorizzate e accreditate ai sensi della medesima D.G.R. n. 650/2013, lo svolgimento dell'attività sanitaria caratterizzata dal livello assistenziale riabilitativo, ad integrazione dell'attività afferente al livello assistenziale di base e/o al livello assistenziale medio;
CONSIDERATO che lo svolgimento dell'attività afferente al livello assistenziale riabilitativo può avvenire, in coerenza con le previsioni della citata D.G.R. n. 2673/2014, attraverso la riconversione dei posti letto di RSA attualmente destinati allo svolgimento dell'attività afferente al livello assistenziale di base

e/o al livello assistenziale medio o l'eventuale ampliamento degli stessi
PRECISATO che la riconversione dei posti letto di RSA o l'eventuale ampliamento degli stessi sono subordinati alla verifica dell'effettivo fabbisogno e, pertanto, possono essere effettuate solo previa determinazione delle Aziende per l'assistenza sanitaria sui posti letto di loro competenza;
RITENUTO, pertanto, di approvare il citato documento "Requisiti Residenza Sanitaria Assistenziale", allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante, specificando che lo stesso, per ragioni di completezza e di utilità di applicazione, sostituisce integralmente la corrispondente tabella di requisiti dell'allegato A della D.G.R. n. 650/2013;
PRECISATO che la conformità ai requisiti di cui al medesimo documento, relativi all'attività afferente al livello assistenziale riabilitativo, viene verificata nell'ambito del procedimento di integrazione dell'autorizzazione e dell'accreditamento, disciplinato nel capitolo 7, della sezione "Procedimento", dell'allegato B, della citata D.G.R. n. 650/2013, che deve essere attivato dalle RSA già autorizzate e accreditate per lo svolgimento dell'attività afferente al livello assistenziale di base e/o al livello assistenziale medio, eventualmente interessate allo svolgimento dell'attività sanitaria con livello assistenziale riabilitativo;
RAVVISATA la necessità di prevedere espressamente, a tal fine, la fattispecie dello svolgimento dell'attività sanitaria nelle RSA con livello assistenziale riabilitativo tra quelle che possono determinare l'integrazione dell'autorizzazione e dell'accreditamento, inserendo il seguente paragrafo 7.2 bis, nel capitolo 7, della sezione "Procedimento", dell'allegato B, della citata D.G.R. n. 650/2013: "I titolari delle RSA autorizzate e accreditate che intendano svolgere attività afferente al livello assistenziale riabilitativo inoltrano la domanda di integrazione di autorizzazione e di accreditamento alla Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia, attraverso il previsto sistema informativo, compilando on line il questionario di autovalutazione e producendo la seguente documentazione: elenco nominativo del personale, con specifica della qualifica, titolo di studio, funzione organizzativa, monte ore settimanale, firmato la legale rappresentante; dichiarazione di non sussistenza di situazioni di incompatibilità, previste dalla normativa vigente, nel rapporto di lavoro con il personale impiegato nella struttura; piano della formazione; carta dei servizi; organigramma. Qualora lo svolgimento della nuova attività comporti un ampliamento dei locali o il trasferimento degli stessi, devono essere prodotti tutti i documenti di cui al paragrafo 1.3, della sezione "Procedimento";
VALUTATA la necessità di modificare, di conseguenza, il paragrafo 7.4, della sezione "Procedimento", dell'allegato B, della citata D.G.R. n. 650/2013, nel modo seguente: "l'integrazione dell'autorizzazione e dell'accreditamento ha una durata pari a quella prevista nell'originario decreto";
PRECISATO, altresì, che la conformità ai requisiti delle RSA eroganti prestazioni afferenti al livello assistenziale di base e/o al livello assistenziale medio viene valutata alla scadenza dell'autorizzazione e dell'accreditamento già concessi, nell'ambito del procedimento di rinnovo dell'autorizzazione e dell'accreditamento disciplinato nel capitolo 6, della sezione "Procedimento", dell'allegato B, della citata D.G.R. n. 650/2013;
RITENUTO di fissare il termine di tre mesi dalla pubblicazione sul B.U.R. del presente provvedimento per la presentazione delle domande di integrazione dell'autorizzazione e dell'accreditamento da parte delle RSA già autorizzate e accreditate per lo svolgimento dell'attività afferente al livello assistenziale riabilitativo;
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alla salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia;
all'unanimità,

DELIBERA

1. Di approvare il documento "Requisiti Residenza Sanitaria Assistenziale", allegato al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante, specificando che lo stesso sostituisce integralmente la corrispondente tabella di requisiti dell'allegato A della D.G.R. n. 650/2013.
2. Di precisare che lo svolgimento dell'attività afferente al livello assistenziale riabilitativo può avvenire, in coerenza con le previsioni della citata D.G.R. n. 2673/2014, attraverso la riconversione dei posti letto di RSA attualmente destinati allo svolgimento dell'attività afferente al livello assistenziale di base e/o al livello assistenziale medio o l'eventuale ampliamento degli stessi, è subordinata alla verifica dell'effettivo fabbisogno e, pertanto, può essere effettuata solo previa determinazione delle Aziende per l'assistenza sanitaria sui posti letto di loro competenza;
3. Di precisare che la conformità ai requisiti di cui al medesimo documento, relativi all'attività afferente al livello assistenziale riabilitativo, viene verificata nell'ambito del procedimento di integrazione dell'autorizzazione e dell'accreditamento, disciplinato nel capitolo 7, della sezione "Procedimento", dell'allegato B, della citata D.G.R. n. 650/2013, che deve essere attivato dalle RSA già autorizzate e accreditate per lo svolgimento dell'attività afferente al livello assistenziale di base e/o al livello assistenziale medio, eventualmente interessate allo svolgimento dell'attività sanitaria con livello assistenziale riabilitativo.
4. Di prevedere espressamente la fattispecie dello svolgimento dell'attività sanitaria nelle RSA con li-

vello assistenziale riabilitativo tra quelle che possono determinare l'integrazione dell'autorizzazione e dell'accreditamento, inserendo il seguente paragrafo 7.2 bis, nel capitolo 7, della sezione "Procedimento", dell'allegato B, della citata D.G.R. n. 650/2013: "I titolari delle RSA autorizzate e accreditate che intendano svolgere attività afferente al livello assistenziale riabilitativo inoltrano la domanda di integrazione di autorizzazione e di accreditamento alla Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia, attraverso il previsto sistema informativo, compilando on line il questionario di autovalutazione e producendo la seguente documentazione: elenco nominativo del personale, con specifica della qualifica, titolo di studio, funzione organizzativa, monte ore settimanale, firmato la legale rappresentante; dichiarazione di non sussistenza di situazioni di incompatibilità, previste dalla normativa vigente, nel rapporto di lavoro con il personale impiegato nella struttura; piano della formazione; carta dei servizi; organigramma. Qualora lo svolgimento della nuova attività comporti un ampliamento dei locali o il trasferimento degli stessi, devono essere prodotti tutti i documenti di cui al paragrafo 1.3, della sezione "Procedimento"."

5. Di modificare, di conseguenza, il paragrafo 7.4, della sezione "Procedimento", dell'allegato B, della citata D.G.R. n. 650/2013, nel modo seguente: "l'integrazione dell'autorizzazione e dell'accreditamento ha una durata pari a quella prevista nell'originario decreto".

6. D precisare che la conformità ai requisiti delle RSA eroganti prestazioni afferenti al livello assistenziale di base e/o al livello assistenziale medio viene valutata alla scadenza dell'autorizzazione e dell'accreditamento già concessi, nell'ambito del procedimento di rinnovo dell'autorizzazione e dell'accreditamento disciplinato nel capitolo 6, della sezione "Procedimento", dell'allegato B, della citata D.G.R. n. 650/2013

7. Di fissare il termine di tre mesi dalla pubblicazione sul B.U.R. del presente provvedimento per la presentazione delle domande di integrazione dell'autorizzazione e dell'accreditamento da parte delle RSA già autorizzate e accreditate per lo svolgimento dell'attività afferente al livello assistenziale riabilitativo.

IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

16_22_1_DGR_817_2_ALL1

REQUISITI RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE

Le Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) sono strutture finalizzate a fornire assistenza continuativa a prevalente carattere sanitario con un livello di assistenza infermieristica e riabilitativa superiore a quello erogato dalle strutture residenziali di natura socio-assistenziale, accompagnato da un adeguato supporto tutelare ed alberghiero.

legenda
C requisito conforme
NC requisito non conforme
NA requisito non applicabile

N.	Requisito	E	Autovalutazione	Note	Verifica valutazione
REQUISITI STRUTTURALI					
RSA.1	Localizzazione in zone già urbanizzate, integrate con il preesistente contesto, o ben collegate mediante mezzi pubblici a centri urbani, al fine di evitare ogni forma di isolamento, difficoltà di incontro con le famiglie e di allontanamento dall'ambito sociale di appartenenza.		☐C ☐ NC ☐ NA		☐C ☐ NC ☐ NA
RSA.2	Le R.S.A. possono costituire presidi autonomi o essere ubicate all'interno di strutture sanitarie e socio sanitarie.		☐C ☐ NC ☐ NA		☐C ☐ NC ☐ NA
RSA.3	La struttura è in possesso di agibilità.		☐C ☐ NC ☐ NA		☐C ☐ NC ☐ NA
RSA.4	La struttura è in possesso di documentazione in materia di sicurezza elettrica ed impiantistica ai sensi della normativa vigente.		☐C ☐ NC ☐ NA		☐C ☐ NC ☐ NA
RSA.5	La struttura è in possesso di documentazione relativa ai requisiti previsti dalle leggi vigenti in materia di sicurezza antincendio.		☐C ☐ NC ☐ NA		☐C ☐ NC ☐ NA
RSA.6	La struttura è in possesso dei requisiti previsti dalle leggi vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche.		☐C ☐ NC ☐ NA		☐C ☐ NC ☐ NA
RSA.7	La struttura è in possesso di documentazione attestante il rispetto delle disposizioni previste dalle leggi vigenti in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro.		☐C ☐ NC ☐ NA		☐C ☐ NC ☐ NA
RSA.8	La struttura è in possesso di documentazione attestante la manutenzione degli edifici e degli impianti.		☐C ☐ NC ☐ NA		☐C ☐ NC ☐ NA
RSA.9	Lo smaltimento dei rifiuti è attuato nel rispetto della normativa vigente.		☐C ☐ NC ☐ NA		☐C ☐ NC ☐ NA

RSA.10	Vi è evidenza del rispetto del divieto di fumo.		☐C ☐ NC ☐ NA		☐C ☐ NC ☐ NA
RSA.11	La struttura dispone di una adeguata segnaletica di orientamento esterna ed interna e finiture dei locali atte a consentire il facile orientamento spaziale degli ospiti.		☐C ☐ NC ☐ NA		☐C ☐ NC ☐ NA
RSA.12	La struttura dispone di un ascensore/montalettighe se articolata su più piani.		☐C ☐ NC ☐ NA		☐C ☐ NC ☐ NA
RSA.13	La struttura ha capacità recettiva complessiva non inferiore a 20 PL e non superiore a 120 PL.		☐C ☐ NC ☐ NA		☐C ☐ NC ☐ NA
RSA.14	La struttura è, di norma, articolata in nuclei con esigenze assistenziali e prestazionali omogenee.		☐C ☐ NC ☐ NA		☐C ☐ NC ☐ NA
RSA.15	Le stanze possono essere da 1, 2, 3, 4 letti; all'interno di ogni stanza deve essere garantita la privacy di ogni singolo ospite e l'accesso ed il movimento di carrozzine.		☐C ☐ NC ☐ NA		☐C ☐ NC ☐ NA
RSA.16	Gli standard dimensionali minimi sono di 12 mq per le stanze singole con una tolleranza massima ammissibile di 3 mq per le strutture esistenti.		☐C ☐ NC ☐ NA		☐C ☐ NC ☐ NA
RSA.17	Gli standard dimensionali minimi sono di 18 mq per le stanze doppie con una tolleranza massima ammissibile di 3 mq per le strutture esistenti.		☐C ☐ NC ☐ NA		☐C ☐ NC ☐ NA
RSA.18	Gli standard dimensionali minimi sono di 26 mq per le stanze a tre letti con una tolleranza massima ammissibile di 3 mq per le strutture esistenti.		☐C ☐ NC ☐ NA		☐C ☐ NC ☐ NA
RSA.19	Gli standard dimensionali minimi sono di 32 mq per le stanze a quattro letti con una tolleranza massima ammissibile di 3 mq per le strutture esistenti.		☐C ☐ NC ☐ NA		☐C ☐ NC ☐ NA
RSA.20	E' presente almeno un servizio igienico ogni 4 posti letto e almeno 1 ogni 2 camere con una tolleranza massima ammissibile di 1 servizio igienico ogni 6 PL per le strutture esistenti.		☐C ☐ NC ☐ NA		☐C ☐ NC ☐ NA
RSA.21	Le porte di accesso alle stanze ed ai bagni hanno dimensioni tali da consentire l'agevole accesso delle carrozzine e delle barelle.		☐C ☐ NC ☐ NA		☐C ☐ NC ☐ NA
RSA.22	Le camere e i bagni hanno pavimenti con superficie antisdrucciolo.		☐C ☐ NC ☐ NA		☐C ☐ NC ☐ NA
RSA.23	I corridoi e le aree di collegamento sono dotate di corrimano bilaterale.		☐C ☐ NC ☐ NA		☐C ☐ NC ☐ NA
RSA.24	La struttura è inoltre dotata di: • almeno un servizio igienico attrezzato per la non-autosufficienza ogni 20 PL;		☐C ☐ NC ☐ NA		☐C ☐ NC ☐ NA
RSA.25	• almeno 1 bagno assistito con doccia complanare o una vasca doccia o barella doccia ogni 20 posti letto;		☐C ☐ NC ☐ NA		☐C ☐ NC ☐ NA
RSA.26	• servizio igienico per il personale;		☐C ☐ NC ☐ NA		☐C ☐ NC ☐ NA

RSA.27	• locale per personale di assistenza;		☐C ☐ NC ☐ NA		☐C ☐ NC ☐ NA
RSA.28	• cucina/tisaneria ;		☐C ☐ NC ☐ NA		☐C ☐ NC ☐ NA
RSA.29	• locale/armadio per la biancheria pulita;		☐C ☐ NC ☐ NA		☐C ☐ NC ☐ NA
RSA.30	• locale/ deposito per la biancheria sporca;		☐C ☐ NC ☐ NA		☐C ☐ NC ☐ NA
RSA.31	• locale per vuotatoio e lavapadelle o tritura contenitori monouso;		☐C ☐ NC ☐ NA		☐C ☐ NC ☐ NA
RSA.32	• locale deposito per attrezzature, carrozzine e materiale di consumo, ecc.;		☐C ☐ NC ☐ NA		☐C ☐ NC ☐ NA
RSA.33	• locali attrezzati per visite, medicazioni e per valutazioni specifiche;		☐C ☐ NC ☐ NA		☐C ☐ NC ☐ NA
RSA.34	• area destinata all'erogazione delle attività specifiche di riabilitazione;		☐C ☐ NC ☐ NA		☐C ☐ NC ☐ NA
RSA.35	• locali e palestra con attrezzature per le specifiche attività riabilitative previste complessivamente di almeno 90 mq con una tolleranza massima ammissibile di 30 mq per strutture esistenti;		☐C ☐ NC ☐ NA		☐C ☐ NC ☐ NA
RSA.36	• area attrezzata da poter utilizzare anche per la comunicazione e l'addestramento dei familiari e dei caregivers;		☐C ☐ NC ☐ NA		☐C ☐ NC ☐ NA
RSA.37	• angolo bar o almeno un distributore automatico di bevande calde e fredde;		☐C ☐ NC ☐ NA		☐C ☐ NC ☐ NA
RSA.38	• sale/ soggiorni/ spazio collettivo, gioco-TV;		☐C ☐ NC ☐ NA		☐C ☐ NC ☐ NA
RSA.39	• almeno uno spazio all'aperto; è tollerata l'assenza di spazio all'aperto nelle strutture esistenti in funzione dei vincoli strutturali e urbanistici;		☐C ☐ NC ☐ NA		☐C ☐ NC ☐ NA
RSA.40	• locale per servizi all'ospite;		☐C ☐ NC ☐ NA		☐C ☐ NC ☐ NA
RSA.41	• ingresso con portineria/punto di informazioni, anche non esclusivi;		☐C ☐ NC ☐ NA		☐C ☐ NC ☐ NA
RSA.42	• uffici amministrativi, anche non esclusivi;		☐C ☐ NC ☐ NA		☐C ☐ NC ☐ NA
RSA.43	• cucina dispensa e locali accessori, anche non esclusivi o servizio in appalto;		☐C ☐ NC ☐ NA		☐C ☐ NC ☐ NA
RSA.44	• lavanderia e stireria anche non esclusivi o servizio in appalto;		☐C ☐ NC ☐ NA		☐C ☐ NC ☐ NA
RSA.45	• spogliatoio per il personale dotato di servizi igienici e docce;		☐C ☐ NC ☐ NA		☐C ☐ NC ☐ NA
RSA.46	• magazzini, anche non esclusivi;		☐C ☐ NC ☐ NA		☐C ☐ NC ☐ NA

RSA.47	locali per osservazione, preparazione e deposito salme o in alternativa disponibilità di locale adeguato per la sosta dei dolenti e convenzione con l'Azienda sanitaria / Comune per tali funzioni.		☐C ☐ NC ☐ NA		☐C ☐ NC ☐ NA
REQUISITI TECNOLOGICI E GESTIONE DELLE TECNOLOGIE					
RSA.48	La Direzione della struttura dispone di un inventario aggiornato delle apparecchiature in dotazione; per ogni apparecchiatura sono descritti l'anno di acquisto e la sua collocazione.		☐C ☐ NC ☐ NA		☐C ☐ NC ☐ NA
RSA.49	Le apparecchiature biomediche acquistate dopo il 15/6/98 devono possedere certificato di conformità alla Direttiva Europea 93/42/CEE e/o presenza di marchiatura "CE" direttamente sul dispositivo. Le apparecchiature devono essere corredate della documentazione prevista dalla legge.		☐C ☐ NC ☐ NA		☐C ☐ NC ☐ NA
RSA.50	Deve esistere un piano per la manutenzione preventiva (o ordinaria) delle apparecchiature biomediche, compresa l'esecuzione delle verifiche di sicurezza elettrica e deve essere documentata l'evidenza dell'esecuzione di queste attività.		☐C ☐ NC ☐ NA		☐C ☐ NC ☐ NA
RSA.51	Devono esistere procedure o modalità operative per la manutenzione correttiva (o straordinaria) delle apparecchiature biomediche		☐C ☐ NC ☐ NA		☐C ☐ NC ☐ NA
RSA.52	Nelle stanze la temperatura non deve essere inferiore a 20° C nella stagione invernale e non deve essere superiore a 28° C nella stagione estiva.		☐C ☐ NC ☐ NA		☐C ☐ NC ☐ NA
RSA.53	Deve essere presente impianto di illuminazione di emergenza.		☐C ☐ NC ☐ NA		☐C ☐ NC ☐ NA
RSA.54	Deve essere presente impianto chiamata con segnalazione acustica e luminosa e luce di cortesia per ciascun letto.		☐C ☐ NC ☐ NA		☐C ☐ NC ☐ NA
RSA.55	La struttura deve essere dotata di impianto gas medicali: prese per il vuoto, per l'ossigeno e l'aria ovvero sistemi mobili per l'ossigenoterapia e il vuoto/aspirazione.		☐C ☐ NC ☐ NA		☐C ☐ NC ☐ NA
RSA.56	L'arredo minimo della stanza è costituito da letto articolato, comodino e armadio di materiale ignifugo, lavabile e disinfettabile.		☐C ☐ NC ☐ NA		☐C ☐ NC ☐ NA
RSA.57	La struttura deve avere una dotazione adeguata ovvero convenzione per la disponibilità delle varie tipologie in uso di materasso antidecubito e, nel caso di particolari bisogni, di presidi idonei a garantire a ciascun ospite la risposta più idonea.		☐C ☐ NC ☐ NA		☐C ☐ NC ☐ NA
RSA.58	Le stanze di degenza e i bagni sono dotate di sistema di allarme.		☐C ☐ NC ☐ NA		☐C ☐ NC ☐ NA
RSA.59	In tutte le RSA devono essere presenti: • carrello per la gestione della terapia		☐C ☐ NC ☐ NA		☐C ☐ NC ☐ NA
RSA.60	• armadio farmaceutico chiuso a chiave		☐C ☐ NC ☐ NA		☐C ☐ NC ☐ NA

RSA.61	• frigorifero dedicato per la conservazione dei farmaci a T controllata		☐C ☐ NC ☐ NA		☐C ☐ NC ☐ NA
RSA.62	• sollevatore elettrico con diverse tipologie di imbracatura		☐C ☐ NC ☐ NA		☐C ☐ NC ☐ NA
RSA.63	• 1 sistema pesapersone disabile		☐C ☐ NC ☐ NA		☐C ☐ NC ☐ NA
RSA.64	• ausili antidecubito		☐C ☐ NC ☐ NA		☐C ☐ NC ☐ NA
RSA.65	• ausili per evacuazione		☐C ☐ NC ☐ NA		☐C ☐ NC ☐ NA
RSA.66	• presidi e ausili per la deambulazione e la mobilità del paziente		☐C ☐ NC ☐ NA		☐C ☐ NC ☐ NA
RSA.67	• carrozzine a telaio rigido		☐C ☐ NC ☐ NA		☐C ☐ NC ☐ NA
RSA.68	• letti ortopedici		☐C ☐ NC ☐ NA		☐C ☐ NC ☐ NA
RSA.69	• carrello per emergenza completo di defibrillatore		☐C ☐ NC ☐ NA		☐C ☐ NC ☐ NA
RSA.70	Nelle RSA con livello di assistenza riabilitativo gli strumenti per il trattamento devono essere aggiornati in relazione alle indicazioni di linee guida, conferenze di consenso, EBM, e comprendere almeno le seguenti attrezzature:		☐C ☐ NC ☐ NA	RSA riabilitativa	☐C ☐ NC ☐ NA
RSA.71	• spalliere, parallele e scale		☐C ☐ NC ☐ NA		☐C ☐ NC ☐ NA
RSA.72	• lettini per la rieducazione motoria ad altezza variabile		☐C ☐ NC ☐ NA		☐C ☐ NC ☐ NA
RSA.73	• lettini di grandi dimensioni per la rieducazione motoria ad altezza variabile		☐C ☐ NC ☐ NA		☐C ☐ NC ☐ NA
RSA.74	• lettini di verticalizzazione ad altezza ed inclinazione variabile		☐C ☐ NC ☐ NA		☐C ☐ NC ☐ NA
RSA.75	• standing ad altezza variabile		☐C ☐ NC ☐ NA		☐C ☐ NC ☐ NA
RSA.76	Qualora la struttura non usufruisca di un servizio di sterilizzazione esterno, è presente un sistema di sterilizzazione adeguato alle tipologie di strumenti in uso.		☐C ☐ NC ☐ NA		☐C ☐ NC ☐ NA
SISTEMA INFORMATIVO					
RSA.77	La Direzione della struttura garantisce la raccolta e la trasmissione informatizzata di dati secondo le disposizioni regionali e nazionali tale da permettere il monitoraggio continuo delle attività.		☐C ☐ NC ☐ NA		☐C ☐ NC ☐ NA
RSA.78	La Direzione ha definito e regolamentato le procedure di accesso agli archivi nel rispetto della riservatezza richiesta.	**E**	☐C ☐ NC ☐ NA		☐C ☐ NC ☐ NA

RSA.79	La Direzione ha stabilito la modalità di identificazione e rintracciabilità dei documenti.		☐C ☐ NC ☐ NA		☐C ☐ NC ☐ NA
ORGANIZZAZIONE E DIREZIONE DELLA STRUTTURA					
RSA.80	La Direzione ha redatto e aggiornato, in caso di variazione, un documento che descrive la struttura organizzativa e definisce le responsabilità di coordinamento e controllo delle attività.	**E**	☐C ☐ NC ☐ NA		☐C ☐ NC ☐ NA
RSA.81	La direzione sanitaria della R.S.A. è affidata ad un medico: del distretto sanitario ovvero al responsabile medico della RSA. Il medico, cui è attribuita la funzione di direttore sanitario, è responsabile della gestione complessiva delle attività della RSA e assolve a tutte funzioni igienico organizzative previste dalla normativa vigente.	**E**	☐C ☐ NC ☐ NA		☐C ☐ NC ☐ NA
RSA.82	La Direzione ha stabilito le modalità della sua sostituzione in caso di assenza.		☐C ☐ NC ☐ NA		☐C ☐ NC ☐ NA
RSA.83	La Direzione ha definito e aggiornato in caso di variazione le funzioni che ogni figura professionale è chiamata a svolgere.	**E**	☐C ☐ NC ☐ NA		☐C ☐ NC ☐ NA
RSA.84	Deve essere assicurato all'interno della R.S.A. l'accesso alle associazioni di volontariato e la partecipazione alle attività di socializzazione degli ospiti.		☐C ☐ NC ☐ NA		☐C ☐ NC ☐ NA
RSA.85	La RSA deve utilizzare un modello organizzativo che, anche attraverso l'integrazione con i servizi territoriali delle Aziende Sanitarie, garantisca il lavoro degli operatori deputati all'assistenza secondo le modalità e le logiche dell'équipe interdisciplinare.		☐C ☐ NC ☐ NA		☐C ☐ NC ☐ NA
RISORSE UMANE E STANDARD ASSISTENZIALI					
RSA.86	Nella RSA è garantita la presenza medica di almeno quattro ore giornaliere su due turni, per sei giorni alla settimana, con responsabilità dell'assistenza sanitaria e delle condizioni psicofisiche degli ospiti.		☐C ☐ NC ☐ NA		☐C ☐ NC ☐ NA
RSA.87	L'assistenza medica è erogata da medico/i con impegno orario di almeno 24 ore settimanali per nuclei di 20 ospiti e comunque proporzionata alla capacità recettiva della struttura.		☐C ☐ NC ☐ NA		☐C ☐ NC ☐ NA
RSA.88	Il medico è in possesso di specializzazione correlata alla tipologia dell'utenza; nelle RSA con livello assistenziale riabilitativo il medico deve essere in possesso di specializzazione in medicina fisica e riabilitazione o titolo equipollente.		☐C ☐ NC ☐ NA	RSA riabilitativa	☐C ☐ NC ☐ NA
RSA.89	La R.S.A. deve essere inoltre in possesso dei seguenti standard di personale: • almeno un coordinatore infermieristico		☐C ☐ NC ☐ NA		☐C ☐ NC ☐ NA
RSA.90	• presenza infermieristica nelle 24 ore;	**E**	☐C ☐ NC ☐ NA		☐C ☐ NC ☐ NA

RSA.91	• fisioterapisti, terapisti occupazionali, educatori professionali e altri professionisti sanitari dell'area della riabilitazione, in numero variabile in relazione ai livelli prestazionali dei nuclei della R.S.A., per almeno 6 giorni alla settimana.		☐C ☐ NC ☐ NA		☐C ☐ NC ☐ NA
RSA.92	• operatori socio - sanitari (OSS)		☐C ☐ NC ☐ NA		☐C ☐ NC ☐ NA
RSA.93	• consulenza dell'assistente sociale territorialmente competente		☐C ☐ NC ☐ NA		☐C ☐ NC ☐ NA
RSA.94	• consulenza psicologo		☐C ☐ NC ☐ NA		☐C ☐ NC ☐ NA
RSA.95	• consulenza dietista		☐C ☐ NC ☐ NA		☐C ☐ NC ☐ NA
RSA.96	• se presente personale con funzione di educatore-animatore, è in possesso del titolo di studio richiesto dalla normativa		☐C ☐ NC ☐ NA		☐C ☐ NC ☐ NA
RSA.97	• personale amministrativo e personale da adibire ai servizi generali anche in comune con altre strutture		☐C ☐ NC ☐ NA		☐C ☐ NC ☐ NA
RSA.98	La struttura deve garantire gli standard assistenziali previsti per il livello di appartenenza: • nelle RSA con livello assistenziale medio, in grado di accogliere utenti richiedenti trattamenti assistenziali intensivi, essenziali per il supporto alle funzioni vitali deve essere garantita una assistenza globale di almeno 240 minuti al giorno per ciascun utente (di cui 110 min. di infermiere e 130 min. di operatore socio sanitario);		☐C ☐ NC ☐ NA		☐C ☐ NC ☐ NA
RSA.99	• nelle RSA con livello assistenziale di base deve essere garantita un'assistenza globale di almeno 160 minuti al giorno per ciascun utente (di cui 50 min. di infermiere e 110 min. di operatore socio sanitario OSS);		☐C ☐ NC ☐ NA		☐C ☐ NC ☐ NA
RSA.100	• nelle RSA con livello assistenziale riabilitativo deve essere garantita un'assistenza globale di almeno 190 minuti al giorno per ciascun utente (di cui 80 min. di infermiere e 110 min. di OSS) e essere garantito dal team riabilitativo (composto almeno da: medico specialista in medicina fisica e riabilitazione, infermiere, operatore sociosanitario, fisioterapista) un trattamento complessivo da 1 a 3 ore al giorno per 6 giorni alla settimana per ciascun paziente.		☐C ☐ NC ☐ NA	RSA riabilitativa	☐C ☐ NC ☐ NA
RSA.101	La documentazione relativa ai turni del personale deve essere conservata per 5 anni.		☐C ☐ NC ☐ NA		☐C ☐ NC ☐ NA
RSA.102	La Direzione ha stabilito le responsabilità, le modalità e i tempi per l'inserimento, affiancamento e addestramento del personale di nuova acquisizione attraverso: • documentazione	**E**	☐C ☐ NC ☐ NA		☐C ☐ NC ☐ NA

RSA.103	• piano di affiancamento per l'addestramento del personale		☐C ☐ NC ☐ NA		☐C ☐ NC ☐ NA
RSA.104	Deve essere predisposto un piano annuale di formazione-aggiornamento del personale, con indicazione del responsabile e vi deve essere evidenza della partecipazione del personale alle attività formative previste, in particolare in tema di cure palliative, di rianimazione cardiorespiratoria e corrette modalità di utilizzo, compreso l'uso dei DPI previsti, di manutenzione e sulle procedure di dismissione delle apparecchiature biomediche in uso.	E	☐C ☐ NC ☐ NA		☐C ☐ NC ☐ NA
ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO: LINEE GUIDA, PROCEDURE , REGOLAMENTI					
RSA.105	La Direzione ha approvato e reso disponibili e aggiornate linee guida basate sulle prove di efficacia per le prestazioni/servizi erogati per le patologie prevalenti.	E	☐C ☐ NC ☐ NA		☐C ☐ NC ☐ NA
RSA.106	Protocolli, procedure, percorsi clinico-assistenziali sono predisposti in maniera integrata con il coinvolgimento dei professionisti interessati e anche dei pazienti, familiari e associazioni di volontariato se è prevista la loro collaborazione.		☐C ☐ NC ☐ NA		☐C ☐ NC ☐ NA
RSA.107	Il personale deve essere informato sull'esistenza di tali documenti, che sono facilmente accessibili, e che vanno tempestivamente aggiornati al variare delle condizioni e comunque confermati od aggiornati almeno ogni tre anni.		☐C ☐ NC ☐ NA		☐C ☐ NC ☐ NA
RSA.108	La Direzione ha regolamentato l'organizzazione delle attività nel rispetto dei ritmi e delle abitudini di vita dei pazienti.		☐C ☐ NC ☐ NA		☐C ☐ NC ☐ NA
RSA.109	La Direzione ha reso operanti modalità di erogazione delle attività clinico-assistenziali nel rispetto dei valori e delle credenze dei pazienti.		☐C ☐ NC ☐ NA		☐C ☐ NC ☐ NA
RSA.110	La Direzione ha regolamentato le modalità per garantire la privacy e la riservatezza del paziente.	E	☐C ☐ NC ☐ NA		☐C ☐ NC ☐ NA
RSA.111	La Direzione ha approvato procedure per l'assistenza ai pazienti che si trovano in condizioni di fragilità.		☐C ☐ NC ☐ NA		☐C ☐ NC ☐ NA
RSA.112	La Direzione ha stabilito e diffuso le modalità per la riduzione di barriere fisiche, linguistiche, culturali e di altro genere per l'accesso ai servizi.		☐C ☐ NC ☐ NA		☐C ☐ NC ☐ NA
RSA.113	La Direzione ha stabilito e diffuso le modalità per la gestione di situazioni di urgenza/emergenza.		☐C ☐ NC ☐ NA		☐C ☐ NC ☐ NA
RSA.114	Devono essere presenti procedure per lo svolgimento delle principali attività di supporto, in particolare i seguenti, che devono essere approvati dalla direzione sanitaria : • pulizia e sanificazione degli ambienti;		☐C ☐ NC ☐ NA		☐C ☐ NC ☐ NA
RSA.115	• modalità di pulizia, lavaggio, disinfezione e, se prevista, sterilizzazione di tutti gli strumenti ed accessori;		☐C ☐ NC ☐ NA		☐C ☐ NC ☐ NA

RSA.116	• gestione dei rifiuti.		☐C ☐ NC ☐ NA		☐C ☐ NC ☐ NA
COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE E CONSENSO					
RSA.117	Deve essere predisposta una carta dei servizi, da consegnare agli ospiti e/o ai loro familiari/caregiver al momento dell'ingresso, contenente almeno: • le modalità di accesso alla struttura	**E**	☐C ☐ NC ☐ NA		☐C ☐ NC ☐ NA
RSA.118	• le prestazioni erogate e le modalità di erogazione		☐C ☐ NC ☐ NA		☐C ☐ NC ☐ NA
RSA.119	• la dotazione di personale con le rispettive attribuzioni di ruoli, funzioni e compiti;		☐C ☐ NC ☐ NA		☐C ☐ NC ☐ NA
RSA.120	• i diritti e i doveri degli ospiti;		☐C ☐ NC ☐ NA		☐C ☐ NC ☐ NA
RSA.121	• l'organizzazione della vita all'interno della struttura con particolare riguardo agli orari dei pasti ed alle modalità dei rapporti con la famiglia, gli amici e gli aderenti alle associazioni di volontariato;		☐C ☐ NC ☐ NA		☐C ☐ NC ☐ NA
RSA.122	• le modalità di pagamento per gli eventuali costi a carico dell'utente.		☐C ☐ NC ☐ NA		☐C ☐ NC ☐ NA
RSA.123	• le modalità di raccolta di segnalazioni e reclami.		☐C ☐ NC ☐ NA		☐C ☐ NC ☐ NA
RSA.124	La Direzione predispone, redige e aggiorna la documentazione informativa per l'utenza con l'apporto dei responsabili e del personale e, se presenti, con l'apporto delle associazioni di volontariato.		☐C ☐ NC ☐ NA		☐C ☐ NC ☐ NA
RSA.125	La Direzione ha definito le modalità con le quali l'utente viene informato prima dell'esecuzione di una prestazione e il personale autorizzato a raccogliere il consenso.	**E**	☐C ☐ NC ☐ NA		☐C ☐ NC ☐ NA
RSA.126	Sono presenti, oltre il consenso informato, modalità documentate per fornire informazioni con sistematicità sulle condizioni cliniche e i trattamenti previsti al fine di consentire la partecipazione dei pazienti nelle scelte clinico-assistenziali e il coinvolgimento dei pazienti e dei caregiver nei percorsi di cura.		☐C ☐ NC ☐ NA		☐C ☐ NC ☐ NA
RSA.127	Tutto il personale deve portare un cartellino che ne permetta l'univoca identificazione personale e per qualifica.		☐C ☐ NC ☐ NA		☐C ☐ NC ☐ NA
RSA.128	Devono essere adottate e deve essere monitorato l'utilizzo delle seguenti procedure: • procedure che facilitino il contatto del paziente con i propri familiari;		☐C ☐ NC ☐ NA		☐C ☐ NC ☐ NA
RSA.129	• procedure che prevedano le modalità di partecipazione del paziente e dei suoi familiari al processo assistenziale.		☐C ☐ NC ☐ NA		☐C ☐ NC ☐ NA
VALUTAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO E DEGLI EVENTI AVVERSI CORRELATI ALLE PRESTAZIONI SANITARIE E PROMOZIONE DELLA SICUREZZA					

RSA.130	La Direzione ha adottato e diffuso un programma per la prevenzione dei rischi, con l'identificazione di settori, pratiche, procedure e processi potenzialmente rischiosi per i pazienti, gli operatori, i visitatori.	**E**	☐**C** ☐ **NC** ☐ **NA**		☐**C** ☐ **NC** ☐ **NA**
RSA.131	La Direzione ha stabilito e diffuso le modalità per il monitoraggio degli eventi avversi e adottato un sistema di segnalazione (incident reporting).		☐**C** ☐ **NC** ☐ **NA**		☐**C** ☐ **NC** ☐ **NA**
RSA.132	Gli eventi avversi sono analizzati al fine di ridurre il rischio al minimo accettabile, in una logica gestionale proattiva e i risultati sono comunicati agli operatori.		☐**C** ☐ **NC** ☐ **NA**		☐**C** ☐ **NC** ☐ **NA**
VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA'					
RSA.133	La Direzione ha designato un Responsabile della qualità che abbia autorità e responsabilità per attivare programmi di miglioramento della qualità.	**E**	☐**C** ☐ **NC** ☐ **NA**		☐**C** ☐ **NC** ☐ **NA**
RSA.134	La Direzione ha approvato e diffuso un piano, almeno triennale, per il miglioramento della qualità che individua l'ordine di priorità dei processi da monitorare e delle attività di miglioramento da implementare e specifica obiettivi, responsabilità, risorse, tempi ed indicatori di verifica.	**E**	☐**C** ☐ **NC** ☐ **NA**		☐**C** ☐ **NC** ☐ **NA**
RSA.135	I risultati dei progetti di miglioramento della qualità sono comunicati agli operatori.		☐**C** ☐ **NC** ☐ **NA**		☐**C** ☐ **NC** ☐ **NA**
RSA.136	Il piano di miglioramento della qualità è sottoposto periodicamente, almeno ogni tre anni, a revisione (coerenza, svolgimento, risultati, costi, ecc.).		☐**C** ☐ **NC** ☐ **NA**		☐**C** ☐ **NC** ☐ **NA**
VALUTAZIONE DELLA SODDISFAZIONE					
RSA.137	La Direzione ha attivato modalità di valutazione della relazione tra il personale e l'organizzazione attraverso l'analisi del clima organizzativo e/o soddisfazione degli operatori.		☐**C** ☐ **NC** ☐ **NA**		☐**C** ☐ **NC** ☐ **NA**
RSA.138	La Direzione ha stabilito le modalità di ascolto degli utenti attraverso la raccolta di segnalazioni/reclami, l'ascolto attivo e/o la valutazioni della soddisfazione degli utenti.		☐**C** ☐ **NC** ☐ **NA**		☐**C** ☐ **NC** ☐ **NA**
RSA.139	La Direzione ha attivato una modalità sistematica di comunicazione ai responsabili delle articolazioni organizzative dei risultati delle attività di ascolto degli utenti.		☐**C** ☐ **NC** ☐ **NA**		☐**C** ☐ **NC** ☐ **NA**
GOVERNO CLINICO E SICUREZZA DELLE CURE					
RSA.140	Il personale della struttura ha adottato procedure finalizzate a ridurre il rischio di infezioni correlate all'assistenza attraverso la corretta igiene delle mani.	**E**	☐**C** ☐ **NC** ☐ **NA**		☐**C** ☐ **NC** ☐ **NA**
RSA.141	Il personale della struttura ha adottato procedure che garantiscano una adeguata prevenzione delle infezioni correlate all'assistenza in conformità al programma regionale.	**E**	☐**C** ☐ **NC** ☐ **NA**		☐**C** ☐ **NC** ☐ **NA**
RSA.142	Il personale della struttura di degenza ha adottato procedure che garantiscano una adeguata prevenzione e trattamento delle lesioni da decubito.	**E**	☐**C** ☐ **NC** ☐ **NA**		☐**C** ☐ **NC** ☐ **NA**

RSA.143	Il personale della struttura ha adottato procedure che garantiscano una adeguata prevenzione del rischio di danno al paziente a seguito di caduta accidentale.	**E**	☐**C** ☐ **NC** ☐ **NA**		☐**C** ☐ **NC** ☐ **NA**
RSA.144	Il personale della struttura ha adottato procedure per la prevenzione delle situazioni assistenziali difficili caratterizzate da comportamenti aggressivi, auto etero lesivi, non adesione al trattamento e da volontà di allontanamento della persona assistita e per il superamento della contenzione.		☐**C** ☐ **NC** ☐ **NA**		☐**C** ☐ **NC** ☐ **NA**
RSA.145	Il personale della struttura di degenza ha adottato procedure di sicurezza per le condizioni clinico assistenziali ad elevato rischio di errore in conformità al programma nazionale e regionale sulla sicurezza dei pazienti in particolare in tema di:	**E**	☐**C** ☐ **NC** ☐ **NA**		☐**C** ☐ **NC** ☐ **NA**
RSA.146	• corretta identificazione dei pazienti		☐**C** ☐ **NC** ☐ **NA**		☐**C** ☐ **NC** ☐ **NA**
RSA.147	• prevenzione della reazione trasfusionale da incompatibilità ABo		☐**C** ☐ **NC** ☐ **NA**		☐**C** ☐ **NC** ☐ **NA**
RSA.148	• prevenzione della morte, coma o grave danno derivati da errori in terapia farmacologica		☐**C** ☐ **NC** ☐ **NA**		☐**C** ☐ **NC** ☐ **NA**
RSA.149	• prevenzione degli eventi avversi conseguenti al malfunzionamento dei dispositivi medici/apparecchi elettromedicali		☐**C** ☐ **NC** ☐ **NA**		☐**C** ☐ **NC** ☐ **NA**
RSA.150	• prevenzione del suicidio di paziente		☐**C** ☐ **NC** ☐ **NA**		☐**C** ☐ **NC** ☐ **NA**
CARTELLA SANITARIA E ASSISTENZIALE					
RSA.151	Per ogni ospite deve essere redatta una cartella sanitaria e assistenziale contenente tutte le informazioni sanitarie e sociali necessarie per la continuità assistenziale, periodicamente aggiornata dal personale.		☐**C** ☐ **NC** ☐ **NA**		☐**C** ☐ **NC** ☐ **NA**
RSA.152	Le cartelle sanitarie, unitamente ai relativi referti, vanno conservate illimitatamente.		☐**C** ☐ **NC** ☐ **NA**		☐**C** ☐ **NC** ☐ **NA**
RSA.153	E' stata adottata una procedura per la compilazione della cartella sanitaria e assistenziale comprensiva almeno di: • modalità di compilazione	**E**	☐**C** ☐ **NC** ☐ **NA**		☐**C** ☐ **NC** ☐ **NA**
RSA.154	• identificazione delle responsabilità per la compilazione		☐**C** ☐ **NC** ☐ **NA**		☐**C** ☐ **NC** ☐ **NA**

RSA.155	• modalità di trasmissione dei dati clinico-assistenziali al fine di assicurare la gestione interdisciplinare e interprofessionale dei bisogni sanitari e assistenziali.		☐C ☐ NC ☐ NA		☐C ☐ NC ☐ NA
RSA.156	Nella cartella sono disponibili almeno le seguenti informazioni: • valutazione multidimensionale e/o di funzionalità attraverso appositi strumenti validati dei problemi/bisogni sanitari, cognitivi, psicologici e sociali dell'ospite al momento dell'ammissione, dimissione e con periodicità stabilita	E	☐C ☐ NC ☐ NA		☐C ☐ NC ☐ NA
RSA.157	• anamnesi ed esame obiettivo		☐C ☐ NC ☐ NA		☐C ☐ NC ☐ NA
RSA.158	• prescrizioni diagnostiche		☐C ☐ NC ☐ NA		☐C ☐ NC ☐ NA
RSA.159	• prescrizioni e somministrazioni terapeutiche		☐C ☐ NC ☐ NA		☐C ☐ NC ☐ NA
RSA.160	• annotazioni sul decorso clinico del paziente ed eventuali rivalutazioni dello stesso		☐C ☐ NC ☐ NA		☐C ☐ NC ☐ NA
RSA.161	• reazioni avverse		☐C ☐ NC ☐ NA		☐C ☐ NC ☐ NA
RSA.162	• valutazione del dolore, la terapia antalgica e il risultato antalgico		☐C ☐ NC ☐ NA		☐C ☐ NC ☐ NA
RSA.163	• valutazione del rischio di insorgenza di lesioni da decubito		☐C ☐ NC ☐ NA		☐C ☐ NC ☐ NA
RSA.164	• registrazione, all'accoglimento e durante il soggiorno nella struttura, di dati di tipo assistenziale		☐C ☐ NC ☐ NA		☐C ☐ NC ☐ NA
RSA.165	• piano assistenziale/progetto riabilitativo individuale corrispondente ai problemi/bisogni identificati		☐C ☐ NC ☐ NA		☐C ☐ NC ☐ NA
RSA.166	• registrazione di interventi valutativi ed assistenziali di tutti i professionisti ed operatori dell'equipe multiprofessionale e multidisciplinare.		☐C ☐ NC ☐ NA		☐C ☐ NC ☐ NA
RSA.167	Nella cartella c'è evidenza di consenso informato per procedure e trattamenti per i quali è richiesto.		☐C ☐ NC ☐ NA		☐C ☐ NC ☐ NA
RSA.168	Nella cartella sono riportati tutti i referti/rapporti di consulenza.		☐C ☐ NC ☐ NA		☐C ☐ NC ☐ NA

RSA.169	Nella cartella è presente copia della lettera di dimissione/ relazione conclusiva.	E	☐C ☐ NC ☐ NA		☐C ☐ NC ☐ NA
RSA.170	Nella lettera di dimissione/relazione conclusiva sono presenti almeno i seguenti elementi: • le condizioni dell'assistito al momento della dimissione • le cure ed assistenza fornite e gli esiti • la terapia consigliata alla dimissione • indicazioni per la prosecuzione delle cure e i servizi eventualmente attivati • le modalità di contatto con la struttura		☐C ☐ NC ☐ NA		☐C ☐ NC ☐ NA
RSA.171	Per i pazienti che necessitano di dimissione protetta è: • garantita la continuità assistenziale concordata con gli operatori del distretto di appartenenza		☐C ☐ NC ☐ NA		☐C ☐ NC ☐ NA
RSA.172	• assicurata l'informazione al paziente e/o ai familiari e caregiver sul percorso assistenziale concordato con il distretto		☐C ☐ NC ☐ NA		☐C ☐ NC ☐ NA
RSA.173	Sono attuate e verificabili procedure di qualità e di adeguatezza per la compilazione e verifica periodica della cartella clinica.		☐C ☐ NC ☐ NA		☐C ☐ NC ☐ NA

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

16_22_1_DGR_849_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 13 maggio 2016, n. 849

POR FESR 2014-2020 - Attività 1.3.b - Incentivi per progetti “standard” e “strategici” di R&S da realizzare attraverso partenariati pubblico privati “Aree di specializzazione tecnologie marittime e Smart Health” - Approvazione Bando.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione”, e successive modifiche e integrazioni, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e successive modifiche e integrazioni, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO l’Accordo di partenariato 2014-2020 con l’Italia CCI 2014IT16M8PA001 adottato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea 30 ottobre 2014 Ares(2014) n. 3601562 che stabilisce le modalità adottate dall’Italia per provvedere all’allineamento con la strategia dell’Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nonché il mandato specifico di ciascun Fondo SIE secondo gli obiettivi basati sul Trattato dell’Unione Europea, compresa la coesione economica, sociale e territoriale, le modalità per provvedere a un’attuazione efficace dei Fondi SIE, le disposizioni relative al principio di partenariato e che contiene la sintesi degli approcci integrati allo sviluppo territoriale sulla base dei contenuti dei programmi e le modalità per provvedere a un’attuazione efficiente dei Fondi SIE;

VISTA la propria deliberazione n. 708 del 17 aprile 2015, con cui la Giunta regionale ha approvato la Strategia regionale di specializzazione intelligente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, da ultimo revisionata ed integrata con deliberazione n. 590 dell’ 8 aprile 2016;

VISTO il POR FESR FVG 2014-2020 - Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione, approvato dalla Commissione Europea con decisione della Commissione Europea C(2015) 4814 del 14 luglio 2015;

VISTA la propria deliberazione n. 1575 del 6 agosto 2015, con cui è stato adottato il POR FESR 2014-2020 del Friuli Venezia Giulia ed i relativi allegati in via definitiva, a seguito della predetta decisione C(2015) 4814/2015;

VISTA la legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 “RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali” ed in particolare l’articolo 21;

VISTA la legge regionale 5 giugno 2015, n. 14 recante “Disposizioni di attuazione del Programma Operativo Regionale Obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione» 2014-2020 cofinanziato dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale” ed in particolare l’articolo 3, il quale prevede che con regolamento regionale di attuazione sono disciplinati gli aspetti relativi alla gestione e attuazione del Programma operativo e del Programma d’Azione Coesione 2014-2020 ed in particolare la gestione del Fondo fuori bilancio, la ripartizione dei compiti tra Autorità di Gestione, le Strutture Regionali Attuatrici e gli Organismi intermedi e le procedure di gestione ordinaria e speciale del Programma Operativo e del Programma d’Azione Coesione 2014-2020;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 136/Pres del 1 luglio 2015, con cui è stato approvato il Regolamento che disciplina le modalità di gestione e di attuazione del POR FESR in applicazione a quanto previsto all’articolo 3 della citata legge regionale n. 14/2015;

PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 3, comma 3, del succitato Regolamento, al Fondo “POR FESR 2014-2020” sono trasferite le risorse necessarie al finanziamento delle singole Azioni riferite agli Assi del Programma;

VISTO il piano finanziario analitico del POR FESR 2014 - 2020, dettagliato per asse, attività, anno, struttura regionale attuatrice approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 331 del 4 marzo 2016;

CONSIDERATO che ai sensi del citato Regolamento (UE) n. 1303/2013, il Comitato di Sorveglianza del POR FESR in sede di prima riunione, svoltasi il 12 novembre 2015, ha preso atto del documento metodologico e di definizione dei criteri di selezione delle operazioni finanziate a valere sul POR medesimo di cui alla DGR 1953/2015 summenzionata;

VISTA la propria deliberazione 22 dicembre 2015 n. 2530, con la quale la Giunta regionale ha preso atto della metodologia e dei criteri di selezione delle operazioni a valere sul POR FESR 2014-2020, approvati nel corso della seduta del 1^ Comitato di Sorveglianza del POR FESR 2014 - 2020, svoltasi il 12 novembre 2015;
RILEVATO che l'art. 7, comma 3 lettera a), del succitato Regolamento prevede che la Giunta regionale, con deliberazione proposta dagli Assessori competenti per materia, approva i bandi e gli inviti con le relative risorse, procedure e termini, finalizzati all'identificazione dei beneficiari e/o delle operazioni nonché degli Organismi intermedi;
CONSIDERATO che l'attuazione dell'Azione 1.3.b - Incentivi per progetti di r&s da realizzare attraverso partenariati pubblico privati- aree di specializzazione Tecnologie Marittime e Smart Health nell'ambito dell'Asse l'ASSE 1, OT 1 "Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione", Azione 1.3 - Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi del POR FESR 2014-2020, come indicato nella citata DGR n. 331/2016, è di competenza del Servizio alta formazione e ricerca della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università, in qualità di struttura regionale attuatrice;
PRESO ATTO che, ai fini dell'attivazione del bando a valere sulla predetta Attività 1.3.b, con nota prot. n. 38661/P del 10 maggio 2016 il Servizio alta formazione e ricerca ha trasmesso al Servizio gestione fondi comunitari la scheda di attivazione dell'attività medesima, che rappresenta il quadro programmatico di dettaglio nell'ambito del quale dovranno essere attuate le operazioni;
VISTO la valutazione positiva formulata dall'Autorità Ambientale in data 10 maggio 2016 sulla proposta di bando;
VISTO l'allegato bando concernente "Attività 1.3.b - Incentivi per progetti "standard" e "strategici" di R&S da realizzare attraverso partenariati pubblico privati- aree di specializzazione Tecnologie Marittime e Smart Health", di seguito "Bando", parte integrante della presente deliberazione, il quale definisce i criteri e le modalità per la concessione di contributi a fondo perduto alle imprese, università e organismi di ricerca per attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale al fine di consolidare e rafforzare la competitività del sistema economico regionale sviluppandone le specializzazioni produttive;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 2823 del 17 dicembre 2009 con cui è stato approvato il metodo di calcolo per la definizione dei costi standard unitari per il personale che interviene nei progetti di ricerca e sviluppo;
RITENUTO opportuno, in considerazione del carattere intersettoriale del presente bando, applicare i costi orari previsti per il settore industria a tutto il personale impiegato nei progetti finanziati con il presente bando;
PRECISATO che la dotazione finanziaria del bando è la seguente:
- Progetti standard € 6.000.000,00 di fondi POR (quota comunitaria € 3.000.000,00, quota nazionale € 2.100.000,00 e quota regionale € 900.000,00), di cui € 5.436.928,00 quali risorse ordinarie del bando ed € 563.072,00 quale riserva relativa alla Strategia regionale per il rilancio dell'area montana
- Progetti strategici € 9.000.000,00 di fondi POR (quota comunitaria € 4.500.000,00, quota nazionale € 3.150.000,00 e quota regionale € 1.350.000,00);

CONSIDERATO che le predette risorse finanziarie possono essere integrate, tramite apposite deliberazioni giuntali, con eventuali dotazioni aggiuntive, nel rispetto delle caratteristiche ed entità dell'aiuto di cui al Bando, al fine di aumentare l'efficacia dell'azione;
ATTESO che l'Autorità di Gestione del POR FESR 2014 -2020 ha accertato la congruenza del Bando predisposto dalla struttura regionale attuatrice con i criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 12 novembre 2015;
CONSIDERATO opportuno, in un'ottica di semplificazione dell'attività amministrativa, prevedere che l'Allegato E al Bando, documento tecnico concernente "Criteri per la determinazione e la documentazione delle spese", sia modificabile ed integrabile con decreto del Direttore centrale attività produttive, turismo e cooperazione;
ATTESO che, in ordine alle disposizioni operative contenute nel Bando e relativi allegati oggetto di approvazione con la presente deliberazione giuntale, possono realizzarsi situazioni che rendono opportuno provvedere alla rettifica, all'integrazione e all'adeguamento di talune delle predette disposizioni per corrispondere a esigenze obiettive di funzionalità ed efficacia dell'azione amministrativa;
CONSIDERATO che, stante la natura tecnico operativa delle regole gestionali sopra citate, la loro puntuale definizione rientra nella competenza della struttura amministrativa preposta alla gestione, in conformità a quanto previsto dal DPReg 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., recante "Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali" e successive modifiche e integrazioni;
RITENUTO pertanto di dare atto che, in fase di gestione del predetto bando è riconosciuta al Direttore del Servizio alta formazione e ricerca la facoltà di apportare i suddetti adeguamenti di natura operativa alle modalità di attuazione delle attività previste dal bando medesimo;
RITENUTO pertanto di approvare l'allegato Bando;

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale al lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università,
all'unanimità,

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il bando concernente "Attività 1.3.b - Incentivi per progetti "standard" e "strategici" di R&S da realizzare attraverso partenariati pubblico privati- aree di specializzazione Tecnologie Marittime e Smart Health" del Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020 "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia", allegato alla presente deliberazione e parte integrante della stessa, il quale contiene i criteri e le modalità per la concessione di contributi a fondo perduto alle imprese, università e organismi di ricerca per attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale al fine di consolidare e rafforzare la competitività del sistema economico regionale sviluppandone le specializzazioni produttive;
2. di assegnare al bando di cui al punto 1 le seguenti risorse finanziarie:
- Progetti standard € 6.000.000,00 di fondi POR (quota comunitaria € 3.000.000,00, quota nazionale € 2.100.000,00 e quota regionale € 900.000,00), di cui € 5.436.928,00 quali risorse ordinarie del bando ed € 563.072,00 quale riserva relativa alla Strategia regionale per il rilancio dell'area montana;
- Progetti strategici € 9.000.000,00 di fondi POR (quota comunitaria € 4.500.000,00, quota nazionale € 3.150.000,00 e quota regionale € 1.350.000,00);
3. di autorizzare il Direttore del Servizio alta formazione e ricerca, per le finalità indicate in premessa, a provvedere con propri decreti, da pubblicare sul sito internet del POR FESR FVG 2014-2020 e sul Bollettino Ufficiale della Regione, all'adozione di eventuali rettifiche, integrazioni e adeguamenti delle disposizioni di natura operativa attinenti le modalità di attuazione del bando di cui al punto 1;
4. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia e sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL VICEPRESIDENTE: BOLZONELLO
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

16_22_1_DGR_849_2_ALL1

ATTIVITÀ 1.3.b

INCENTIVI PER PROGETTI "STANDARD" E "STRATEGICI" DI R&S DA REALIZZARE ATTRAVERSO PARTENARIATI PUBBLICO PRIVATI– AREE DI SPECIALIZZAZIONE TECNOLOGIE MARITTIME E SMART HEALTH

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università

Servizio alta formazione e ricerca

Posta certificata: lavoro@certregione.fvg.it

Sommario

Capo I. FINALITÀ E RISORSE

Art. 1 – Oggetto, finalità e regime di aiuto

1. Il presente bando è emanato ai sensi della legge regionale 5 giugno 2015, n. 14 (Disposizioni di attuazione del Programma Operativo Regionale Obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» 2014-2020 cofinanziato dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale), dell'articolo 22 della Legge regionale 20 febbraio 2015 n. 3 (Rilancimpresa FVG - riforma delle politiche industriali) e dell'articolo 7, comma 3, lettera a) del regolamento regionale emanato con decreto del Presidente della Regione 1 luglio 2015, n. 136 (Regolamento per l'attuazione del Programma Operativo Regionale (POR) FESR 2014-2020 «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione»).
2. Il presente bando stabilisce i criteri e le modalità per la concessione di contributi a fondo perduto alle imprese, università e organismi di ricerca per attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale al fine di consolidare e rafforzare la competitività del sistema economico regionale sviluppandone le specializzazioni produttive, a valere sul Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020 (di seguito POR) Asse I Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione - Azione 1.3 Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi – Attività 1.3. b – Progetti di R&S da realizzare attraverso partenariati pubblico privati nelle aree di specializzazione Smart Health e Tecnologie Marittime identificate dalla Regione Friuli Venezia Giulia nel documento "Strategia regionale di ricerca ed innovazione per la Specializzazione Intelligente" (di seguito S3).
3. Nella tabella seguente si riporta l'inquadramento del bando rispetto all'articolazione del POR FESR 2014-2020.

A.1:Asse POR	Asse I - Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione
A.2: Azione POR	Azione 1.3 - Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi
A.3: Attività POR	Attività 1.3.b - Incentivi per progetti "standard" e "strategici" di R&S da realizzare

	attraverso partenariati pubblico privati– aree di specializzazione Tecnologie Marittime e Smart Health
A.4: Linea di intervento POR	(non pertinente)
A.5: Tipologia di operazione (natura CUP da tabella contesto PUC)	Codice natura 07: concessione di incentivi a unità produttive Codice tipologia 20: attività di ricerca
A6: Obiettivo tematico (da Reg. UE 215/14)	OT1 – Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione
A.7: Priorità di investimenti	1.b - Promuovere gli investimenti delle imprese in R&I sviluppando collegamenti e sinergie tra imprese, centri di ricerca e sviluppo e il settore dell'istruzione superiore, in particolare promuovendo gli investimenti nello sviluppo di prodotti e servizi, il trasferimento di tecnologie, l'innovazione sociale, l'ecoinnovazione, le applicazioni nei servizi pubblici, lo stimolo della domanda, le reti, i cluster e l'innovazione aperta attraverso la specializzazione intelligente, nonché sostenere la ricerca tecnologica e applicata, le linee pilota, le azioni di validazione precoce dei prodotti, le capacità di fabbricazione avanzate e la prima produzione, soprattutto in tecnologie chiave abilitanti, e la diffusione di tecnologie con finalità generali
A.8: Obiettivo specifico (da accordo di partenariato)	1.1 – Incremento delle attività di innovazione delle imprese
A.9: Campo di intervento (da Reg. UE 215/14)	064 - Processi di ricerca e innovazione nelle PMI (compresi i sistemi di buoni, il processo, la progettazione, il servizio e l'innovazione sociale)
A.10: Forma di finanziamento(da Reg. UE 215/14)	01 Sovvenzione a fondo perduto

4. La finalità del presente bando è quella di incoraggiare lo sviluppo di progetti collaborativi di ricerca e sviluppo tra imprese regionali e sistema della ricerca regionale per contribuire alla realizzazione di prodotti, processi o servizi innovativi da introdurre sul mercato anche con il coinvolgimento dei potenziali utilizzatori finali. Vengono dunque incentivate forme di collaborazione tra soggetti pubblici e privati del sistema economico e scientifico, anche attraverso la partecipazione attiva degli attori del sistema dell'innovazione regionale quali gli enti gestori dei distretti tecnologici e dei parchi scientifici e tecnologici. Inoltre, in linea con gli obiettivi della S3, il presente bando intende altresì favorire la fertilizzazione incrociata tra settori produttivi finalizzati alla definizione di nuove filiere produttive.
5. Il presente bando sostiene, pertanto, la realizzazione di due tipologie di progetti di R&S i cui principali destinatari sono le PMI :
a) progetti "standard" di breve durata aventi una chiara finalità industriale e con una potenziale e verificabile ricaduta sul mercato, intendendo accompagnare quei segmenti del processo di perfezionamento di un prodotto della ricerca in modo da assicurare un impatto tangibile per il sistema dell'innovazione regionale (progetti i cui esiti presentano indicativamente un Livello di maturità tecnologica o TRL pari a 7 o 8, secondo la definizione di cui all'articolo 2 comma 1 lettera s);
b) progetti "strategici" di media durata finalizzati a consolidare e rafforzare la partnership tra soggetti pubblici e privati del sistema economico e scientifico con una forte focalizzazione sulla ricerca industriale (progetti i cui esiti presentano indicativamente un Livello di maturità tecnologica o TRL pari a 5 o 6, secondo la definizione di cui all'articolo 2 comma 1 lettera s).
6. Con il presente bando l'Amministrazione regionale concorre, pertanto, al perseguimento dei pertinenti risultati attesi previsti dall'Asse I del POR di seguito complessivamente riportati.

Codifica dell'indicatore	Unità di misura	Valore obiettivo 2023
CO01 Investimento produttivo	Numero di imprese che ricevono un sostegno	610
CO02 Investimento produttivo	Numero di imprese che ricevono sovvenzioni	610
CO08 Investimento produttivo	Crescita dell'occupazione nelle imprese in equivalenti a tempo pieno (n. nuovi occupati)	240
CO29 Ricerca,innovazione	Numero di imprese beneficiarie di un sostegno per introdurre prodotti che costituiscono una novità per l'impresa	180
CO28 Ricerca, innovazione	Numero di Imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti per il mercato	15
CO26 Ricerca, innovazione	Numero di imprese che cooperano con istituti di ricerca	115
CO05 Investimento produttivo	Numero di nuove imprese beneficiarie di un sostegno	40

CO27 Ricerca, innovazione	Investimenti privati corrispondenti al sostegno pubblico in progetti di innovazione o R&S (in €)	60.000.000,00

7. I contributi per le iniziative di cui al presente bando sono concessi nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 187/1 di data 26 giugno 2014 e della Comunicazione della Commissione – Disciplina degli Aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie C n. 198/1 di data 27 giugno 2014. I contributi per i beneficiari individuati come Università e organismi di ricerca sono considerati "non aiuti" ai sensi della Comunicazione della Commissione Europea n. 198/2014.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente bando si intende per:

a) "*Ricerca industriale*": ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o per apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche;

b)"*Sviluppo sperimentale*": l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di nuovi prodotti, processi o servizi. Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo primario è l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale può quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali, che è necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti;

c)"*Strategia per la specializzazione intelligente*": Strategia regionale di ricerca e innovazione per la specializzazione intelligente della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (S3), approvata con Deliberazione della Giunta regionale 17 aprile 2015, n. 708 e successive modifiche e integrazioni (DGR 10 luglio 2015, n. 1403 e DGR 8 aprile 2016, n. 590), che individua le priorità di sviluppo, le aree di specializzazione e le traiettorie di sviluppo della Regione, di cui all'**allegato A**, sezione 1;

d)"*Microimprese, piccole e medie imprese (PMI)*": le imprese che soddisfano i requisiti di cui all'Allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014, con riferimento in particolare ai seguenti parametri e soglie di classificazione, fatti salvi i criteri di determinazione di cui alla normativa citata, in particolare per quanto concerne le definizione di impresa associata e collegata:

Dimensione	Occupati (tenuto conto delle imprese associate e collegate)	Fatturato o attivo di bilancio (tenuto conto delle imprese associate e collegate)	
Microimpresa	0-9	Max 2 ML	Max 2 ML
Piccola impresa	10-49	Max 10 ML	Max 10 ML
Media impresa	50-249	Max 50 ML	Max 43 ML

e) "*Parco scientifico e tecnologico*": organizzazione gestita attraverso professionalità specializzate, con il compito di supportare la competitività e l'innovazione delle imprese e delle istituzioni di ricerca insediate. Il soggetto gestore del Parco è un soggetto giuridico di natura pubblica o privata o mista;

f) "*Distretti tecnologici*": i cluster di cui alla Legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (Rilancimpresa FVG - Riforma delle politiche industriali), articolo 15 commi 2 quater e 2 quinquies;

g) "*ATS*" Associazione Temporanea di Scopo: accordo giuridicamente vincolante fra più soggetti, che si costituisce mediante il conferimento da parte di alcuni soggetti (mandanti) di un mandato con rappresentanza ad un soggetto (mandatario-capofila). L'ATS viene costituita con atto pubblico o scrittura privata autenticata da cui risulti il conferimento del mandato speciale con rappresentanza al soggetto capofila;

h)"*Collaborazione effettiva*": la collaborazione tra almeno due parti indipendenti finalizzata allo scambio di conoscenze o di tecnologie, o al conseguimento di un obiettivo comune basato sulla divisione del lavoro, nella quale le parti definiscono

di comune accordo la portata del progetto di collaborazione, contribuiscono alla sua attuazione e ne condividono i rischi e i risultati;

i)"*Soggetti indipendenti*": imprese/soggetti non associati o collegati tra loro, secondo la nozione di associazione e collegamento di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014, né soggetti a controllo da parte della medesima persona fisica o da persone fisiche legate da rapporti di coniugio, parentela e affinità entro il secondo grado né collegati dalla relazione consorzio- consorziato o rete-associato ;

j)"*Organismo di ricerca*": un'entità (ad esempio, università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di conoscenze, intermediari dell'innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Le imprese in grado di esercitare un'influenza determinante su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati;

k) "*Normali condizioni di mercato*": una situazione in cui le condizioni relative all'operazione tra i contraenti non differiscono da quelle che sarebbero applicate tra imprese indipendenti e non contengono alcun elemento di collusione; il principio delle normali condizioni di mercato si considera soddisfatto se l'operazione si svolge nel quadro di una procedura aperta, trasparente e non discriminatoria;

l) "*Impresa in difficoltà*": impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:

1) nel caso di società a responsabilità limitata, diversa dalle PMI costituitesi da meno di tre anni, qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto;

2) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, diversa dalle PMI costituitesi da meno di tre anni, qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate;

3) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;

4) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;

5) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5 e il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;

m) "*Autorità di Gestione*": l'organismo responsabile della gestione e attuazione del POR FESR 2014-2020 secondo quanto stabilito dall'articolo 125 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e come specificato nell'articolo 6 del regolamento di attuazione del POR di cui all'articolo 38, comma 1, lettera h). Tale organismo è individuato nell'Area per il manifatturiero della Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione;

n)"*Struttura Regionale Attuatrice (SRA)*": la Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università, Servizio alta formazione e ricerca responsabile dell'attuazione e della gestione dell'Attività 1.3.b prevista dal POR FESR 2014-2020, che esercita le funzioni e assume le responsabilità connesse all'attuazione del Programma Operativo, secondo quanto stabilito dall'articolo 6 del regolamento di attuazione del POR di cui all'articolo 38, comma 1, lettera h);

o) "*Intensità di aiuto*": importo lordo dell'aiuto espresso come percentuale dei costi ammissibili, al lordo delle imposte o altri oneri;

p) "*Progetto*": insieme degli interventi realizzati dai componenti del partenariato;

q) "*Intervento*": le parti delle attività progettuali realizzate dal singolo beneficiario di cui alla lettera u);

r) "*Attività*": un insieme di azioni riconducibili a ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale e ai connessi coordinamento progettuale e/o diffusione/divulgazione dei risultati realizzati da uno o più componenti del partenariato. Ciascuna attività prevede autonomi obiettivi operativi e risultati attesi;

s) TRL": Technology readiness levels o Livello di maturità tecnologica, definizione mutuata dal programma Horizon 2020 per indicare il livello di maturità tecnologica ove le attività da implementare si dovrebbero collocare, per meglio comprendere l'impatto delle varie azioni all'interno del processo che dall'idea porta alla realizzazione di prodotti/servizi per il mercato. Sono stati individuati i sottoelencati 9 Livelli, in cui il livello n. 1 corrisponde alla ricerca di base e il livello n. 9 al sistema ormai finito e perfettamente funzionante in ambiente reale. Oggetto del presente bando sono i progetti classificabili dal livello 2 al livello 8:

1) TRL 1: principi di base osservati

2) TRL 2: concetto della tecnologia formulato
3) TRL 3: prova sperimentale del concetto
4) TRL 4: validazione in laboratorio del concetto
5) TRL 5: validazione della tecnologia nell'ambiente rilevante
6) TRL 6: dimostrazione della tecnologia nell'ambiente rilevante
7) TRL 7: dimostrazione della tecnologia nell'ambiente operativo
8) TRL 8: sistema completo e qualificato
9) TRL 9: sistema finito e perfettamente funzionante in ambiente reale;

t) "*Utilizzatore finale*": soggetto singolo o gruppo di soggetti coinvolto nel progetto senza essere beneficiario ai sensi della lettera u), né partner ai sensi della lettera v), in quanto interessato a un eventuale utilizzo dei risultati finali del progetto. Potenziali utilizzatori finali possono essere pubbliche amministrazioni, enti locali o imprese della filiera o di nuove potenziali filiere, gruppi di consumatori o associazioni rappresentative di utenti.

u) "*Beneficiario*": impresa, università, organismo di ricerca che beneficiano del finanziamento pubblico per la realizzazione dei singoli interventi mediante una collaborazione effettiva;

v) "*Partner*": insieme dei beneficiari, unitamente agli eventuali università/organismi di ricerca/ enti gestori dei parchi scientifici e tecnologici/enti gestori dei distretti tecnologici che partecipano alla realizzazione del progetto in virtù di un contratto di ricerca/collaborazione.

Art. 3 – Limiti di partecipazione al bando e dotazione finanziaria

1. La partecipazione al presente bando è alternativa alla partecipazione al bando emanato dalla Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione, Servizio industria e artigianato a valere sul medesimo POR, Asse I Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione - Azione 1.3 Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi Attività 1.3.a – "*Incentivi alle imprese per attività collaborativa di ricerca industriale e sviluppo sperimentale – Aree di specializzazione agroalimentare e filiere produttive strategiche*".
2. La partecipazione al presente bando da parte di ciascuna impresa è consentita fino al limite massimo di spesa ammissibile pari a **1.400.000,00 euro** e fino **al numero massimo di 3 (tre) progetti** relativamente ai propri interventi. I suddetti limiti si intendono riferiti alle due aree di specializzazione unitamente considerate nel presente bando.
3.Al finanziamento dei progetti previsti dal POR si provvede attraverso il Fondo POR FESR 2014-2020 costituito ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della LR 14/2015.
4. La dotazione finanziaria del presente bando è pari a € 15.000.000 euro, così suddivisa:

	Totale finanziamento	Quota comunitaria	Quota nazionale	Quota regionale
Progetti standard	€ 6.000.000,00*	€ 3.000.000,00	€ 2.100.000,00	€ 900.000,00
Progetti strategici	€ 9.000.000,00	€ 4.500.000,00	€ 3.150.000,00	€ 1.350.000,00

*di cui € 5.436.928,00 quali risorse ordinarie del bando ed € 563.072,00 quale riserva relativa alla Strategia regionale per il rilancio dell'area montana di cui alla sezione 1 dell'**allegato F**, destinata alla scorrimento della graduatoria di cui all'articolo 20, comma 6.
5. La dotazione finanziaria di cui al comma 4 è ripartita in parti uguali tra le due aree di specializzazione:

	Area di specializzazione Smart Health	Area di specializzazione Tecnologie Marittime
Progetti standard	€ 3.000.000,00	€ 3.000.000,00
Progetti strategici	€ 4.500.000,00	€ 4.500.000,00

6. Le risorse finanziarie possono essere integrate, tramite deliberazione della Giunta regionale, mediante eventuali dotazioni aggiuntive, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della LR 14/2015, al fine di aumentare l'efficacia dell'azione.

Capo II. BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

Art. 4 - Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità

1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente bando:
   a) le imprese del territorio regionale (microimprese, piccole, medie e grandi imprese);
   b) le università;
   c) gli organismi di ricerca.
2. Gli enti gestori di parchi scientifici e tecnologici regionali e dei distretti tecnologici regionali possono partecipare singolarmente o congiuntamente esclusivamente mediante un contratto di collaborazione, con i beneficiari individuati al

comma 1, limitatamente alle attività di coordinamento progettuale e/o diffusione/divulgazione dei risultati progettuali o di prestazioni legate alla messa a disposizione di proprie infrastrutture di ricerca per l'attività di ricerca. Il valore della prestazione non può essere superiore al 15% del costo del progetto, elevabile al 20% in presenza di messa a disposizione di infrastrutture di ricerca. L'affitto/locazione di spazi destinati all'insediamento dei soggetti beneficiari non è considerato messa a disposizione di infrastrutture di ricerca.
3. Possono beneficiare dei contributi anche i consorzi con attività esterna o reti d'imprese aventi soggettività giuridica (rete soggetto) purché la maggioranza dei componenti dell'aggregazione abbia natura di soggetto privato e l'attività svolta da tutti i componenti abbia le caratteristiche di cui al comma 4.
4. L'attività svolta dalle imprese beneficiarie deve:

a) essere coerente con il progetto presentato, concernente le aree di specializzazione "Smart Health" e "Tecnologie marittime" individuate nell'ambito della S3 dai codici ISTAT ATECO 2007 indicati nella sezione 2 dell'**allegato A**, come indicati nella visura camerale;
b) rientrare nei settori produttivi industriale o terziario individuati dai codici ISTAT ATECO 2007 delle sezioni C, E, F, G, H, J, M, N, Q, come indicati nella visura camerale. Nell'ambito di un progetto almeno un'impresa deve avere i requisiti previsti alla lettera a).

I codici ISTAT ATECO 2007 di cui alla sezione 2 dell'**allegato A** possono risultare nella visura camerale anche come codici relativi all'attività secondaria svolta dall'impresa.
5. Le imprese beneficiarie devono inoltre:
a) alla data di presentazione della domanda:

1) non essere impresa in difficoltà, come definita all'articolo 2, comma 1, lettera l);
2) non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla legge, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
3) possedere un'adeguata capacità economico-finanziaria, come definita nella sezione 1 dell' **allegato D**;
4) non essere destinatarie di sanzioni interdittive, concernenti l'esclusione da agevolazione, finanziamenti, contributi o sussidi, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300);
5) rispettare le norme vigenti in tema di sicurezza sul lavoro;
6) possedere un'adeguata capacità amministrativa ed operativa per realizzare il progetto, valutata nell'ambito dei criteri di valutazione inerenti la "qualità delle competenze" e la "pertinenza e congruità delle spese", dettagliati nella sezione 2 dell'**allegato C**. La capacità si ritiene sussistere in presenza di un punteggio complessivo dei due criteri non inferiore al 50% del punteggio massimo ottenibile dalla sommatoria dei due criteri;
7) le imprese non residenti nel territorio italiano devono essere costituite secondo le norme di diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza e iscritte nel relativo registro delle imprese;

b) alla data di avvio del progetto:

1) avere la sede legale o l'unità operativa in cui viene realizzato il progetto, attiva nel territorio regionale;
2) essere regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese delle CCIAA;

c) prima della concessione del contributo e prima della liquidazione dello stesso:

1) trovarsi in situazione di regolarità contributiva nei confronti degli enti previdenziali ed assistenziali e non trovarsi nelle condizione ostative previste dalla vigente normativa antimafia;

6. Qualora le università o gli organismi di ricerca siano beneficiari del progetto ossia non partecipino in virtù di un contratto di ricerca ai sensi dell'articolo 7 comma 2 lettera a), devono essere in possesso dei requisiti di cui al comma 5, lettera a) punti 2), 4), 5), lettera b) punto 1), lettera c), punto 1), alla sezione 2 e 3 dell' **allegato D** e non devono svolgere attività economica, cioè un'attività consistente nell'offrire prodotti e servizi su un dato mercato.
7. In deroga a quanto previsto al comma 6, laddove l'università o l'organismo di ricerca svolga in generale sia attività economiche che non economiche, al fine di evitare sovvenzioni incrociate a favore dell'attività economica, è ammissibile il finanziamento dell'attività non economica se i due tipi di attività e i relativi costi, finanziamenti ed entrate possono essere nettamente separati. La corretta imputazione dei costi, dei finanziamenti e delle entrate può essere comprovata mediante i rendiconti della pertinente entità.
8. In alternativa al comma 7, sono ammissibili a finanziamento le attività dell'università o dell'organismo di ricerca se il soggetto dimostra che l'attività economica assorbe esattamente gli stessi fattori della produzione (quali materiali, attrezzature, manodopera e capitale fisso) delle attività non economiche e la capacità destinata ogni anno a tale attività economiche non supera il 20 % della pertinente capacità annua complessiva dell'università o dell'organismo di ricerca.
9. I requisiti di cui ai commi 6, 7 e 8 riferiti all'attività economica devono essere posseduti per tutta la durata progettuale.
10. Qualora le Università e gli organismi pubblici di ricerca o gli organismi di ricerca di diritto pubblico siano beneficiari del progetto ossia non partecipino in virtù di un contratto di ricerca di cui all'articolo 7 comma 2 lettera a), la capacità

amministrativa e operativa è verificata sulla base dell'esperienza amministrativa e tecnica del soggetto nella gestione delle procedure di appalto pubblico; detto requisito è valutato attraverso la compilazione, da parte del beneficiario, del facsimile di cui all'articolo 14 comma 3 lettera f), quale documentazione obbligatoria a corredo della domanda, che evidenzia l'organigramma e le competenze specifiche del personale con particolare riferimento alle competenze tecniche e amministrative nella gestione delle procedure di appalto pubblico.

Art. 5 – Utilizzatori finali

1. Possono partecipare alle attività progettuali, senza budget, gli utilizzatori finali purché vi sia un loro impegno a seguire lo sviluppo delle attività progettuali e le modalità di coinvolgimento formale si desumano da una lettera di intenti da allegare alla domanda di contributo.
2. Possono essere utilizzatori finali anche grandi imprese, non destinatarie del finanziamento di cui al presente bando.
3. Gli utilizzatori finali non rientrano nel conteggio di cui all'articolo 7, comma 3.
4. E' ammesso l'eventuale ingresso di nuovi utilizzatori finali successivamente alla data di presentazione della domanda senza concorso alla valutazione ai sensi dell'articolo 19.

Art. 6 - Settori e attività escluse

1. Non sono ammesse a contributo le imprese che svolgono attività non rientranti fra quelle identificate dai codici ISTAT ATECO 2007 di cui all'articolo 4, comma 4.
2. Ai sensi del Regolamento (UE) n. 1301/2013, non sono in particolare ammesse a contributo le imprese che svolgono attività di fabbricazione, trasformazione e commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco, identificate dai seguenti codici ISTAT ATECO 2007:
a) 12.00.00 Industria del tabacco;
b) 46.21.21 Commercio all'ingrosso di tabacco grezzo;
c) 46.35.00 Commercio all'ingrosso di prodotti del tabacco.

Capo III. INTERVENTI FINANZIABILI E SPESE AMMISSIBILI

Art. 7 - Progetti ammissibili

1. Sono finanziabili progetti di ricerca industriale e/o di sviluppo sperimentale coerenti con la S3, rivolti specificatamente alle aree di specializzazione "Smart Health" e "Tecnologie Marittime" ed attinenti alle relative traiettorie di sviluppo, indicate nella **sezione 1** dell'**allegato A**, realizzati nelle sedi o unità operative localizzate nel territorio regionale.
2. I progetti devono essere realizzati nell'ambito di una stretta e fattiva collaborazione tra imprese, università o organismi di ricerca alle seguenti condizioni:

a) il progetto deve prevedere la presenza di almeno 2 (due) imprese indipendenti (di cui almeno una PMI) e un'università o un organismo di ricerca in qualità di beneficiario o in virtù di un contratto di ricerca di valore non inferiore al 15% del costo del progetto;

b) i beneficiari non devono sostenere singolarmente oltre il 70% e meno del 10% del costo complessivo del progetto.

3. Con riferimento ai progetti "standard", ciascun progetto non può avere un numero di partner imprese, università o organismi di ricerca, superiore a **4 (quattro),** mentre con riferimento ai progetti "strategici" il numero massimo è elevato ad **8 (otto**). Sono computati nel conteggio anche le università o gli organismi di ricerca che prestano la loro attività in virtù di un contratto di ricerca nel rispetto dei vincoli di cui al comma 2 lettera a) e gli enti gestori del distretto tecnologico o del parco scientifico e tecnologico che partecipano mediante contratto di collaborazione ai sensi dell'articolo 4 comma 2.
4. I progetti devono essere realizzati attraverso una ATS fra i soggetti beneficiari, con capofila una PMI. L'ATS viene costituita prima della presentazione della domanda o **entro 60 (sessanta) giorni** dalla comunicazione dell'assegnazione del contributo. Ciascuno dei componenti l'ATS assume gli obblighi relativi alla realizzazione degli interventi di propria competenza, come indicati nel progetto. La responsabilità degli associati in ordine alla realizzazione complessiva del progetto è solidale.
5. Non è ammessa la concessione di aiuti indiretti alle imprese attraverso università o organismi di ricerca finanziati con risorse pubbliche. A tal fine, nell'ambito delle collaborazioni con le imprese, i beneficiari devono rispettare, in alternativa, una delle seguenti condizioni per tutta la durata progettuale:

a) i costi del progetto sono integralmente a carico delle imprese beneficiarie;

b) i risultati della collaborazione che non generano diritti di proprietà intellettuale possono avere larga diffusione e

gli eventuali diritti di proprietà intellettuale derivanti dalle attività delle università o degli organismi di ricerca sono integralmente attribuiti a tali entità;

c) tutti i diritti di proprietà intellettuale derivanti dal progetto, nonché i relativi diritti di accesso, sono attribuiti ai diversi partner della collaborazione in modo da rispecchiare adeguatamente i rispettivi interessi, la partecipazione ai lavori e i contributi al progetto;

d) l'università o l'organismo di ricerca riceve una remunerazione equivalente al prezzo di mercato per i diritti di proprietà intellettuale che deriva dalla sua attività e che sono assegnati alle imprese beneficiarie o per i quali le stesse ricevono un diritto di accesso. L'importo assoluto del valore dei contributi, finanziari e non finanziari, delle imprese beneficiarie ai costi delle attività dell'università o dell'organismo di ricerca che hanno generato i diritti di proprietà intellettuale in questione può essere detratto da tale remunerazione.

6. Ai fini del comma 5 lettera d), la remunerazione ricevuta è equivalente al prezzo di mercato se essa consente alle università o agli organismi di ricerca di godere del pieno vantaggio economico derivante da tali diritti. Ciò avviene in particolare quando è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

a) l'importo della remunerazione è stato stabilito mediante una procedura di vendita competitiva, aperta, trasparente e non discriminatoria;

b) la valutazione di un esperto indipendente ha confermato che l'importo della remunerazione è pari almeno al prezzo di mercato;

c) l'università o l'organismo di ricerca, in qualità di venditore, può dimostrare che ha effettivamente negoziato la remunerazione, alle normali condizioni di mercato, al fine di ottenere il massimo vantaggio economico all'atto della stipula del contratto, pur tenendo conto dei suoi obiettivi istituzionali;

d) nei casi in cui l'ATS conferisce all'impresa che collabora il diritto di prelazione nei confronti dei diritti di proprietà intellettuale generati da università o organismi di ricerca che collaborano, se tali entità esercitano il diritto reciproco di richiedere offerte economicamente più vantaggiose da terzi di modo che l'impresa che collabora sia costretta ad adeguare la sua offerta di conseguenza.

7. Nei casi in cui l'università o l'organismo di ricerca concorra alla realizzazione del progetto attraverso un contratto di ricerca ai sensi del comma 2 lettera a), deve ricevere una remunerazione appropriata al servizio prestato, mediante il rispetto di una delle seguenti condizioni:

a) l'università o l'organismo di ricerca fornisce il servizio di ricerca o la ricerca contrattuale al prezzo di mercato;

b) in assenza di prezzo di mercato, l'università o l'organismo di ricerca fornisce il servizio di ricerca o ricerca contrattuale a un prezzo che:

   1. rispecchia la totalità dei costi del servizio e generalmente include un margine stabilito con riferimento a quelli comunemente applicati dalle imprese operanti nel settore del servizio in questione;
   2. è il risultato di negoziati svoltisi alle normali condizioni di mercato durante i quali l'università o l'organismo di ricerca, nella sua capacità di prestatore di servizi, tratta per ottenere il massimo beneficio economico all'atto della stipula del contratto e copre almeno i costi marginali.

In tali casi la proprietà dei diritti di proprietà intellettuale viene trasferito all'impresa.
Viceversa, nel caso in cui la proprietà dei diritti di proprietà intellettuale o i diritti di accesso agli stessi siano mantenuti dall'università o dall'organismo di ricerca, il loro valore di mercato può essere detratto dal prezzo pagabile per i servizi in questione.

8. L'ente gestore del distretto tecnologico o del parco scientifico e tecnologico può partecipare alla realizzazione del progetto secondo le modalità di cui all'articolo 4 comma 2

9. I soggetti richiedenti imprese e organismi di ricerca devono essere tra loro indipendenti ai sensi dell'articolo 2 comma 1 lettera i).

Art. 8 -Spese ammissibili

1. Sono ammissibili a finanziamento le spese strettamente legate alla realizzazione dei progetti finanziabili sostenute dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda rientranti nelle seguenti voci:

a) personale

La spesa è ammissibile solo per il personale impiegato nel progetto, con sede di lavoro sul territorio regionale (responsabile del progetto, ricercatori, tecnici/operai) operante nella sede in cui viene realizzato il progetto e nella misura in cui è impiegato nello stesso coerentemente con il profilo ricoperto. Detto personale deve essere legato al soggetto beneficiario da rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato o indeterminato o da rapporto di collaborazione di tipo continuativo attuato attraverso le forme contrattuali consentite dalla vigente normativa o titolare di specifico assegno di ricerca. Nel caso di PMI, possono rientrare tra le spese del personale i costi delle prestazioni fornite dal titolare di ditta individuale o dai collaboratori familiari o dagli amministratori e/o soci, iscritti alla posizione INAIL dell'impresa richiedente.

Le spese del personale delle imprese sono determinate con modalità semplificata attraverso l'applicazione di tabelle standard di costi unitari, come dettagliato nell'**allegato E**.
Le spese del personale delle università e degli organismi di ricerca, sono determinate a costi reali come dettagliato nell'**allegato E** fatta salva la definizione da parte dell'Amministrazione regionale di apposita metodologia di calcolo delle tabelle standard di costi unitari.
Le spese del personale con mansioni amministrative e contabili rientrano tra le spese generali calcolate con modalità forfettaria, di cui alla lettera g) pertanto sono ammissibili solamente le spese del personale le cui attività sono direttamente imputabili e pertinenti al progetto;
b) strumenti e attrezzature
Sono ammissibili le spese relative a strumenti e attrezzature specifici, nuovi di fabbrica, strettamente correlati alla realizzazione del progetto, in misura pari al valore dell'ammortamento riferibile al periodo di effettivo utilizzo nell'ambito del progetto, nel limite delle quote fiscali ordinarie di ammortamento.
Nel caso le attrezzature non siano soggette ad ammortamento, sono imputabili per l'intero costo.
Qualora i beni siano acquisiti in leasing, il costo ammissibile è dato dai canoni riferiti al periodo di realizzazione del progetto, per la quota capitale al netto degli interessi e delle altre spese connesse al contratto. I beni possono essere acquisiti anche tramite noleggio.
In tutti i casi, qualora l'uso degli strumenti e delle attrezzature non sia esclusivo per il progetto, il costo è imputabile in proporzione all'uso effettivo nell'arco temporale di realizzazione dello stesso;
c) servizi di consulenza
Sono ammissibili le spese sostenute per servizi di consulenza qualificati per attività tecnico-scientifiche di ricerca e/o sviluppo sperimentale, studi, progettazione e similari, alle normali condizioni di mercato, affidati attraverso contratto a:
1) università o organismi di ricerca indipendenti rispetto agli altri soggetti beneficiari, come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera j);
2) altri soggetti esterni ai soggetti beneficiari indipendenti dagli stessi, in possesso di adeguate e documentate competenze ed esperienze professionali pertinenti alle consulenze commissionate;
d) prestazioni e lavorazioni
Sono ammissibili le spese sostenute per prestazioni e lavorazioni necessarie all'attività progettuale, acquisite da fonti esterne alle normali condizioni di mercato. Rientrano in questa categoria le spese sostenute per la costruzione dei prototipi, per l'effettuazione di test e prove, per i servizi propedeutici alla brevettazione, per le prestazioni legate alla messa a disposizione di infrastrutture di ricerca per l'attività di ricerca e per le attività di coordinamento progettuale, divulgazione e diffusione dei risultati, per le attività di certificazione della spesa di cui all'articolo 25, nonché le spese sostenute per la costituzione dell'ATS di cui all'articolo 7 comma 4.
e) beni immateriali
Rientrano in questa voce di spesa i costi diretti all'acquisto di brevetti, know-how, i diritti di licenza e software specialistici utilizzati per il progetto e acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne indipendenti alle normali condizioni di mercato, in misura pari al valore dell'ammortamento riferibile al periodo di effettivo utilizzo nell'ambito del progetto, nel limite delle quote fiscali ordinarie di ammortamento. Nel caso i beni non siano soggetti ad ammortamento, sono imputabili per l'intero costo. Qualora l'uso dei beni non sia esclusivo per il progetto nell'arco temporale di realizzazione dello stesso, il costo è imputabile in proporzione all'uso effettivo per il progetto;
f) materiali
Rientrano in questa voce le spese sostenute per l'acquisto delle materie prime, componenti, semilavorati e loro lavorazioni e materiali di consumo specifico, direttamente imputabili al progetto ed alla realizzazione dei prototipi; in caso di utilizzo di materiali presenti a magazzino, i medesimi sono individuati in base ai prelievi di magazzino e imputati al costo di inventario degli stessi;
g) spese generali
Rientrano in questa voce le spese supplementari di gestione, derivanti direttamente dalla realizzazione del progetto, da calcolarsi con modalità semplificata a tasso forfettario nella misura forfettaria del 15 % dei costi diretti ammissibili per il personale di cui alla lettera a), ai sensi dell'articolo 68 paragrafo 1 lettera b) del Regolamento (UE) N. 1303/2013.
2. I criteri per la determinazione delle spese ammissibili sono riportati nell'**allegato E** e devono essere rispettati a pena di inammissibilità delle spese stesse.

Art. 9 - Spese non ammissibili

1. Non sono considerate ammissibili le spese diverse da quelle previste all'articolo 8 e, in particolare, le spese relative a:
- a) beni e servizi acquisiti da beneficiari del medesimo progetto;
- b) apprendisti, viaggi e missioni dei dipendenti e dei soci/titolari dell'impresa e corsi di formazione del personale, fatto salvo l'addestramento sugli strumenti acquisiti per il progetto;

c) beni immobili, impianti generali, opere edili, acquisto di arredi;
d) strumenti ed attrezzature non strettamente funzionali alla realizzazione del progetto;
e) operazioni di lease-back;
f) beni o materiali usati;
g) consulenze continuative o periodiche e connesse all'attività ordinaria dell'impresa, quali consulenze economico-finanziarie, servizi di contabilità o revisione contabile, consulenze fiscali e legali;
h) redazione, predisposizione e aggiornamento di manuali d'uso e manuali utente;
i) iniziative di pubblicità e ricerche connesse al marketing;
j) attività di consulenza avente per oggetto la predisposizione della domanda di contributo e della rendicontazione;
k) certificazione di qualità;
l) registrazione dei brevetti;
m) canoni di manutenzione e assistenza;
n) garanzie fornite da istituti bancari, assicurativi o finanziari;
o) IVA e ogni altro tributo od onere fiscale, salvo nei casi in cui sia non recuperabile dal beneficiario;
p) spese accessorie quali interessi debitori, aggi, spese, perdite di cambio ed altri oneri meramente finanziari;
q) mancati ricavi determinati dall'utilizzo dei macchinari di produzione periodicamente dedicati al progetto.

Art. 10 - Limiti di spesa

1. Con riferimento ai progetti "standard", il valore del progetto deve essere compreso tra un limite minimo di spesa ammissibile non inferiore a **€ 250.000,00 (duecentocinquantamila)** e un limite massimo non superiore a **€ 500.000,00 (cinquecentomila)**.
2. Con riferimento ai progetti "strategici" il valore del progetto deve essere compreso tra un limite minimo di spesa ammissibile non inferiore a € **1.000.000,00 (un milione)** e un limite massimo non superiore a € **2.000.000,00 (due milioni)**.

Art. 11 - Durata e termini di realizzazione del progetto

1. Con riferimento ai progetti "standard", il progetto deve avere una durata compresa **tra i 12 (dodici) e i 15 (quindici) mesi** e comunque deve concludersi entro e non oltre il **31 marzo 2018**. Il capofila può presentare una o più richieste di proroga del termine di conclusione del progetto, entro il limite massimo complessivo di **3 (tre) mesi**, a condizione che la richiesta sia debitamente motivata e presentata prima della scadenza del termine di conclusione del progetto comunicato ai sensi del comma 4, fermo restando la data del 31 marzo 2018.
2. Con riferimento ai progetti "strategici", il progetto deve avere una durata compresa **tra i 15 (quindici) e i 21 (ventuno) mesi**. Il capofila può presentare una o più richieste di proroga del termine di conclusione del progetto, entro il limite massimo complessivo di **3 (tre) mesi**, a condizione che la richiesta sia debitamente motivata e presentata prima della scadenza del termine di conclusione comunicato ai sensi del comma 4. Per motivate esigenze straordinarie legate al completamento del progetto, può essere autorizzata un'ulteriore proroga rispetto al termine del progetto già prorogato, entro il limite massimo complessivo di **3 (tre) mesi**, su autorizzazione dell'Autorità di Gestione, tenuto conto dell'avanzamento e del raggiungimento degli obiettivi di spesa del POR FESR 2014-2020.
3. I beneficiari devono avviare il progetto in un data compresa tra il giorno successivo a quello di presentazione della domanda e 60 (sessanta) giorni dalla data della comunicazione dell'assegnazione del contributo a seguito dell'approvazione della graduatoria di cui all'articolo 20.
4. Il capofila comunica, entro il termine di **15 (quindici) giorni** decorrenti dalla data della comunicazione dell'assegnazione del contributo a seguito dell'approvazione della graduatoria di cui all'articolo 20, la data di avvio e la data prevista di conclusione del progetto, utilizzando il facsimile disponibile sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate al bando.
In caso di mancata comunicazione entro i termini, il procedimento viene sospeso per **30 (trenta) giorni** decorrenti dalla data successiva alla scadenza, trascorsi i quali il contributo non viene concesso, o qualora già intervenuta, la concessione viene revocata a tutti i partner progettuali ai sensi dell'articolo 33.
5. Per data di avvio del progetto si intende il verificarsi della prima delle seguenti circostanze nell'ambito di almeno uno degli interventi facenti parte del progetto:
a) nel caso di prestazioni fornite dal personale, l'inizio effettivo dell'attività legata al progetto, come attestato nel diario del progetto;
b) nel caso di fornitura di beni, la data dell'ordine giuridicamente vincolante oppure, in mancanza, la data del documento di trasporto. In assenza di quest'ultimo, la data della prima fattura;
c) nel caso di fornitura di servizi, consulenze e collaborazioni, la data del contratto giuridicamente vincolante oppure, in mancanza, la data della prima fattura;

d) la data dell'evento di kick off con il coinvolgimento di tutti i partner, attestata nel diario del progetto o con altra documentazione (es. inviti, noleggio sale ecc..).

6. Per data di conclusione del progetto si intende il verificarsi dell'ultima delle seguenti circostanze nell'ambito di almeno uno degli interventi facenti parte del progetto:

a) nel caso di prestazioni fornite dal personale, la conclusione effettiva dell'attività legata al progetto come attestato nel diario del progetto;
b) nel caso di fornitura di beni, la data dell'ultima fattura;
c) nel caso di fornitura di servizi, consulenze e collaborazioni la data di conclusione della prestazione specificata nel contratto oppure la data dell'ultima fattura.
d) la data dell'evento finale di presentazione dei risultati del progetto, attestata nel diario del progetto o con altra documentazione (es. inviti, pubblicità, noleggio sala ecc).

7. Le date di avvio e conclusione dei singoli interventi devono essere ricomprese tra la data di avvio e quella di conclusione del progetto.
8. Le proroghe del termine di conclusione del progetto di cui ai commi 1 e 2 sono autorizzate dalla SRA entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta.
9. In caso di mancato accoglimento dell'istanza di proroga del termine di conclusione del progetto oppure di presentazione dell'istanza medesima oltre la scadenza di detto termine, sono comunque fatte salve le spese sostenute ed ammissibili fino alla data di conclusione del progetto comunicata ai sensi del comma 4, previa verifica della compiuta realizzazione del progetto secondo la sua finalità originaria.

Art. 12 - Intensità dell'agevolazione

1. L'intensità di aiuto applicabile alle spese ammissibili è la seguente:

	Dimensione del soggetto giuridico	*Ricerca*	*Sviluppo*
a)	Micro e piccola impresa	75%	55%
b)	Media impresa	70%	45%
c)	Grande impresa	60%	35%
d)	Università o Organismo di ricerca (beneficiario)	80%	

2. Al fine di beneficiare delle intensità di aiuto di cui al comma 1 il progetto deve prevedere il diritto di pubblicare i risultati della ricerca svolta dalle università o dagli organismi di ricerca oppure la possibilità che i risultati del progetto possano essere ampiamente diffusi attraverso conferenze, pubblicazioni, banche dati di libero accesso o software open source o gratuito.
3. Ai fini della determinazione delle entrate generate dal progetto per le università o gli organismi di ricerca si fa riferimento al calcolo forfettario così come stabilito dal Regolamento Delegato (UE) 2015/1516 della Commissione del 10 giugno 2015 per cui le entrate nette sono riconosciute forfettariamente pari ad una quota del 20% del budget complessivo di progetto, limitando il tasso di contribuzione al 80%.
4. Le spese ammissibili riconducibili alle attività di coordinamento progettuale e diffusione / divulgazione dei risultati della ricerca sono finanziate secondo le intensità di contributo previste nella tabella sopra riportata in misura proporzionale ai costi di ricerca industriale e sviluppo previsti nell'ambito di ciascun intervento.

Art. 13 - Divieto di cumulo

1. I contributi previsti dal presente bando per le imprese non sono cumulabili con altre misure di aiuto di Stato, anche in regime "de minimis", e finanziamenti europei a gestione diretta, concessi per le medesime spese.
2. In deroga a quanto disposto dal comma 1, i contributi alle imprese sono cumulabili con gli aiuti erogati sotto forma di garanzia, anche in regime "de minimis", fino a concorrenza delle intensità massime di aiuto previste dal regolamento (UE) n. 651/2014.
3. E' consentito il concorso con misure agevolative fiscali aventi carattere di generalità ed uniformità non costituenti aiuti di Stato.
4. Le Università e gli organismi di ricerca che si configurano come beneficiari, con riferimento alle spese ritenute ammissibili e finanziabili nell'ambito del presente bando, non possono cumulare il sostegno del presente bando con altri aiuti comunitari e aiuti pubblici.

Capo IV. DOMANDA DI CONTRIBUTO, MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE

Art. 14 - Domanda di contributo e relativa documentazione

1. La domanda di contributo va redatta **per ogni singolo intervento** facente parte del medesimo progetto e presentata alla Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università, Servizio alta formazione e ricerca, attraverso il sistema informatico denominato FEG, accessibile dal sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate al bando. Il sistema informatico consente, attraverso apposita codificazione, l'abbinamento degli interventi al medesimo progetto.
2. Ciascuna impresa non può presentare un numero massimo di domande superiore o con un limite di spesa superiore a quanto previsto all'articolo 3 comma 2. Qualora dal medesimo soggetto richiedente venga superato uno dei due limiti previsti, verrà considerato ammissibile il progetto riferito alla prima domanda validamente presentata.
3. Costituiscono parte integrante della domanda e devono essere allegati alla stessa **da parte di ciascun soggetto richiedente** tutti i seguenti documenti :

a) la **relazione tecnica del progetto**, contenente l'indicazione della sua durata, la classificazione secondo i TRL (ammissibili dal numero 2 al numero 8), l'articolazione per interventi e gli elementi utili alla valutazione del progetto sulla base dei parametri previsti dalla scheda di valutazione (la relazione deve essere identica per tutti i soggetti richiedenti del medesimo progetto e viene sottoscritta separatamente da ciascun soggetto);
b) il **quadro di spesa dettagliato del progetto** (il quadro di spesa deve essere identico per tutti i soggetti richiedenti del medesimo progetto e viene sottoscritto separatamente da ciascun soggetto);
c) le **dichiarazioni** debitamente sottoscritte da ciascun richiedente attestanti:
   1) la presa visione del bando;
   2) l'assunzione dell'impegno a costituire l'ATS (qualora non già costituita);
   3) il rispetto degli obblighi di cui all'articolo 29;
   4) per i servizi di consulenza prestati da soggetti esterni all'impresa e per l'acquisizione dei beni immateriali, l'assunzione dell'impegno al rispetto dell'indipendenza tra i consulenti/fornitori e l'impresa, e all'indicazione dell'eventuale collegamento per le altre voci di spesa;
   5) l'assunzione dell'impegno a costituire la sede legale o l'unità operativa in cui viene realizzato il progetto nel territorio regionale alla data di avvio del progetto (qualora non già costituita);
   6) l'assunzione dell'impegno a rispettare i vincoli di cui all'articolo 7 commi 5 e 6 per non incorrere in aiuti indiretti alle imprese;
   7) l'assunzione dell'impegno a rispettare i vincoli di cui all'articolo 7 comma 7 nel caso di contratto di ricerca con università o organismo di ricerca.
d) le **dichiarazioni sostitutive di atto notorio** sottoscritte da ciascun soggetto richiedente, attestanti:
   1) il possesso dei seguenti requisiti di ammissibilità:
      - per le imprese i requisiti di cui all'articolo 4, comma 4, lettera a), comma 5, lettera a), punti 1), 2), 4) e 7) e lettera b) punto 1) (qualora già attiva);
      - per gli organismi di ricerca i requisiti di cui all'articolo 4, comma 4, lettera a), comma 5, lettera a), punti 2) e 4) e lettera b) punto 1) (qualora già attiva);
   2) i dati relativi alla capacità economico-finanziaria del soggetto richiedente, di cui all'articolo 4, comma 5, lettera a), punto 3) e comma 6, determinati secondo le modalità di cui all'**allegato D**;
   3) il rispetto della normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi), ai sensi dell'articolo 4 comma 5, lettera a), punto 5;
   4) il rispetto del divieto di cumulo ai sensi dell'articolo 13;
   5) per le sole imprese, la dimensione aziendale per poter fruire della maggior intensità contributiva riservata alle PMI;
   6) il possesso del requisito di indipendenza delle imprese e degli organismi di ricerca, ai sensi dell'articolo 7, comma 9;
   7) l'iscrizione all'INAIL per titolari di impresa individuale, collaboratori familiari, soci/amministratori di PMI impiegati nel progetto;
   8) limitatamente alle università e agli organismi di ricerca, il rispetto dei vincoli di cui all'articolo 7 comma 6 e 7 ~~e 8~~, riferito all'attività economica;
e) la documentazione attestante il **pagamento dell'imposta di bollo** di cui al comma 7 per ogni singolo intervento;
f) limitatamente per le università, gli organismi pubblici di ricerca e gli organismi di ricerca di diritto pubblico, la documentazione attestante l'organigramma e le competenze specifiche del personale con particolare riferimento

alle competenze tecniche e amministrative nella gestione delle procedure di gara di cui all'articolo 4 comma 10);

g) i moduli riportanti le informazioni relative agli indicatori di monitoraggio di cui all'articolo 31.

4. Il **singolo richiedente** allega altresì per la parte di competenza:

a) se organismo di ricerca, copia dell' atto costitutivo e dello **statuto**, qualora non depositato presso il Registro delle imprese;
b) **curriculum del responsabile del progetto e dei titolari**, collaboratori familiari, soci e amministratori dell'impresa impegnati nel progetto;
c) **delibera o contratto per amministratori/soci** delle società di capitali PMI che abbiano organi collegiali, riportante il contenuto della prestazione, la durata, la modalità ed il compenso;
d) **procura del firmatario**, qualora non sia legale rappresentante e i poteri non siano riportati in visura ovvero, per soggetti diversi da imprese, copia del documento dal quale si evincono i poteri di firma;
e) **autocertificazioni** riportanti i dati societari e personali necessari ai fini dell'acquisizione delle informazioni antimafia, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, lettera c), qualora il contributo richiesto superi i 150.000 euro;
f) copia della **delibera di aumento del capitale sociale** o di documentazione atta a comprovare il versamento effettuato dai soci in conto capitale, qualora il patrimonio netto non sia sufficiente ad attestare la capacità economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 4, comma 5, lettera a), punto 3 e comma 6 come definita nell'**allegato D**;
g) per le imprese non residenti nel territorio italiano all'atto di presentazione della domanda, **documentazione che comprovi la costituzione** secondo le norme di diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza e iscrizione nel relativo registro delle imprese;
h) documentazione riportante la quantificazione finanziaria delle voci di spesa a livello di singolo intervento, come indicato nell'**Allegato E**.

5. Il **capofila** allega altresì alla domanda:

a) qualora istituita, copia conforme dell' **atto costitutivo di ATS**;
b) **lettera di intenti degli utilizzatori finali** con l'indicazione delle modalità di coinvolgimento e degli impegni che gli stessi intendono assumere nel corso delle attività progettuali;
c) in caso di contratto con gli organismi di ricerca ai sensi dell'articolo 7 comma 2 lettera a), **copia dei contratti di ricerca** stipulati con uno o più partner del progetto, o, in mancanza, **copia delle lettere di intenti o di incarico** contenenti tutti gli elementi identificativi delle attività da svolgere, fermo restando che i contratti devono essere presentati al più tardi contestualmente alla rendicontazione della spesa;
d) in caso di contratto con gli enti gestori dei distretti tecnologici o dei parchi scientifici e tecnologici di cui all'articolo 4 comma 2), **copia del contratto di collaborazione** stipulato con uno o più partner del progetto, o, in mancanza del contratto, copia della lettera di intenti o di incarico contenente tutti gli elementi identificativi delle attività da svolgere, fermo restando che i contratti devono essere presentati al più tardi contestualmente alla rendicontazione della spesa;
e) documentazione comprovante la valutazione positiva del progetto nell'ambito dello SME Instrument del programma Horizon 2020 ma non finanziato per carenza di risorse.

6. I fac-simili della domanda e dei documenti di cui al comma 3 lettere da a) a d) e f) e comma 4 lettera h) sono approvati con decreto del Direttore del Servizio alta formazione e ricerca e pubblicati sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate al bando ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

7. La domanda è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo di euro 16,00 (un versamento per ogni singola domanda/intervento riferita al medesimo progetto) da versare con le seguenti modalità:

a) assolvimento dell'imposta di bollo in modo virtuale in virtù dell'Autorizzazione ottenuta dall'Agenzia delle Entrate. In tal caso nell'istanza viene indicato il modo di pagamento e gli estremi dell'autorizzazione medesima ai sensi dell'articolo 15 e 15 bis del DPR 642/1972 e in ottemperanza della circolare 16/E/2015 dell'Agenzia delle Entrate;
b) tramite modello F23 o F24, secondo le indicazioni riportate nelle linee guida di cui all'articolo 15, comma 5.

8. Le modalità di trattamento dei dati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), sono riportate nell'articolo 35.

Art. 15 - Presentazione della domanda

1. La domanda, riferita al singolo intervento, può essere redatta e presentata esclusivamente per via telematica tramite il sistema FEG.
2. Il sistema FEG è accessibile per la compilazione della domanda dalle ore 10.00 del giorno 8 giugno 2016.
3. La domanda è presentata, sia con riferimento ai progetti "standard" che a quelli "strategici", previa convalida e

sottoscrizione con firma digitale dalle ore 10.00 del giorno **14 giugno 2016** alle ore 12.00 del giorno **22 luglio 2016.**
Ai fini del rispetto del termine di presentazione delle domande, fa fede la data e l'ora di inoltro telematico tramite il sistema FEG.
4. La firma digitale è apposta utilizzando dispositivi conformi alle Regole tecniche previste in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2013. Il controllo di validità tecnica della firma è effettuato dal sistema FEG, che consente l'inoltro solo qualora la domanda sia validamente sottoscritta con modalità digitale.
5. Le linee guida a supporto della predisposizione e dell'invio della documentazione attraverso il sistema FEG sono pubblicate sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate al bando.

Capo V. ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLA DOMANDA E CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

Art. 16 – Istruttoria preliminare di ammissibilità

1. Ciascuna domanda presentata per ogni singolo intervento viene sottoposta ad un'istruttoria preliminare da parte del personale della SRA volta ad accertare i requisiti generali e specifici di ammissibilità di cui alla Sezione 1a) e 1b) dell'**Allegato C**, di seguito specificati:
   a) che sia stata inoltrata per via telematica tramite il sistema FEG e per ogni singolo intervento;
   b) che sia stata presentata nei termini di cui all'articolo 15 comma 3;
   c) che rispetti i limiti di cui all'articolo 3 comma 2.
   d) che sia validamente sottoscritta dal legale rappresentante dell' istante o da altro soggetto titolato a rappresentarlo;
   e) che sia completa della relazione tecnica chiara e dettagliata e del quadro di spesa dettagliato di cui all'articolo 14, comma 3, lettere a) e b), in modo da consentire la valutazione dell'intervento nonché del quadro di spesa dell'intervento;
   f) che vi sia un richiedente impresa che svolge un'attività codificata dai codici ISTAT ATECO indicati in visura previsti all'articolo 4, comma 4;
   g) che i soggetti richiedenti imprese non svolgano attività rientranti nei codici ISTAT ATECO di cui all'articolo 6;
   h) che il progetto rispetti le modalità di realizzazione e il limite minimo di partenariato di cui all'articolo 7 comma 2;
   i) il progetto rispetti il limite massimo di partenariato di cui all'articolo 7 comma 3;
   j) che il progetto rispetti i limiti di durata di cui all'articolo 11 commi 1 e 2;
   k) che il progetto rispetti i limiti di spesa di cui all'articolo 10;
2. Le domande prive dei sopraelencati requisiti vengono dichiarate inammissibili e non vengono sottoposte alla successiva fase istruttoria di cui all'articolo 17 o all'eventuale preselezione di cui all'articolo 18 .
3. L'inammissibilità di una domanda relativa anche ad un solo intervento determina la non ammissibilità dell'intero progetto cui la stessa afferisce.

Art. 17 – Istruttoria completa di ammissibilità

1. Le domande che hanno superato l'istruttoria preliminare e l'eventuale fase di preselezione di cui all'articolo 18, sono oggetto di ulteriori verifiche istruttorie da parte dal personale della SRA volte ad accertare ulteriori requisiti generali e specifici di ammissibilità di cui alla Sezione 1a) e 1b) dell'**Allegato C**, e nello specifico:
   a) l'ammissibilità del progetto nell'ambito della definizione di ricerca industriale e sviluppo sperimentale e in relazione all'attinenza alle aree di specializzazione e alle rispettive traiettorie tecnologiche della S3;
   b) il rispetto del vincolo di cui all'articolo 3 comma 1;
   c) la sussistenza dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 4, fatta eccezione di quelli già verificati ai sensi dell' articolo 16, comma 1;
   d) la sussistenza dei requisiti progettuali di cui all'articolo 7, fatta eccezione di quelli già verificati ai sensi dell' articolo 16, comma 1;
   e) il rispetto del divieto di cumulo di cui all'articolo 13;
   f) il rispetto del vincolo del limite minimo di spesa del progetto di cui all'articolo 10 a seguito di valutazione di ammissibilità delle spese in relazione alle tipologie di cui agli articoli 8 e 9, tenuto conto della congruità e pertinenza delle stesse rispetto ai contenuti progettuali e dell'eventuale contratto di ricerca. La congruità e la pertinenza sono valutate sulla base della relazione fornita dal soggetto proponente nonché della corretta

imputazione delle spese stesse in misura totale o parziale nell'ambito delle fattispecie di ricerca industriale e sviluppo sperimentale;

g) la presenza dell'ATS ovvero della dichiarazione a costituirla;
h) la sussistenza delle dichiarazioni di cui all'articolo 14 comma 3 lettere c) e d) e della documentazione di cui all'articolo 14 commi 4 e 5.

Per le verifiche di cui alle lettere a) e f) la SRA può avvalersi degli esperti di cui all'articolo 18 comma 2.
2. La regolarità contributiva e il rispetto della normativa antimafia sono accertate prima dell'adozione del provvedimento di concessione di cui all'articolo 21.
3. La SRA dà comunicazione all'interessato assegnando un termine non superiore a 15 (quindici) giorni per provvedere all' integrazione documentale. Detto termine può essere prorogato una sola volta e per un massimo di 7 (sette) giorni, a condizione che la richiesta sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso. Qualora le integrazioni richieste non vengano prodotte nei termini assegnati, si procede sulla base della documentazione agli atti. La documentazione considerata indispensabile ai fini della valutazione del progetto ai sensi dell'articolo 19 non può essere oggetto di integrazione successivamente alla presentazione della domanda.
4. Le domande che anche a seguito delle integrazioni prodotte ai sensi del comma 3 risultino prive dei requisiti di ammissibilità ovvero la cui documentazione agli atti non consente di concludere l'istruttoria, non sono sottoposte alla valutazione di cui all'articolo 19.
5. Ai fini dell'ammissibilità del progetto, devono comunque risultare ammissibili tutti gli interventi dei singoli partner.

Art. 18 - Preselezione delle domande

1. Qualora al termine dell'istruttoria preliminare di cui all'articolo 16, il numero di progetti ammissibili alla successiva fase istruttoria di cui all'articolo 17 sia superiore a 30 (trenta) per ciascuna area di specializzazione per i progetti standard e a 20 (venti) per ciascuna area di specializzazione per i progetti strategici è possibile procedere alla preselezione delle stesse ai fini dell'individuazione di un numero pari a 26 (ventisei) progetti per area di specializzazione dei progetti standard e 14 (quattordici) progetti per area di specializzazione dei progetti strategici da sottoporre alla valutazione tecnica di cui all'articolo 19, applicando i seguenti criteri meglio descritti nell'**allegato B**:

a) qualità del progetto;
b) prospettive d'impatto;
c) qualità delle competenze coinvolte;
d) progetto già valutato positivamente nell'ambito dello SME Instrument del Programma europeo Horizon 2020 ma non finanziato per carenza di risorse.

2. La valutazione viene effettuata da un organismo collegiale appositamente costituito con Decreto del Direttore centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università e formato da personale interno della Direzione, che per la valutazione degli aspetti elencati al comma 1, lettere da a) a c) si avvale dell'apporto consultivo di esperti di settore.
La lista degli esperti nelle materie oggetto del bando viene redatta mediante selezione, secondo criteri e modalità definiti con Decreto del Direttore centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università, dalla lista di esperti costituita ai sensi del decreto ministeriale n. 1195 del 8 giugno 2015 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, denominata REPRISE, alla quale possono accedere le Regioni operanti come soggetti finanziatori di progetti di ricerca.
3. L'assegnazione dei progetti ai singoli esperti viene effettuata con modalità definite con Decreto del Direttore centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza, rotazione e parità di trattamento.
4. Ai progetti "standard" e ai progetti "strategici" viene attribuito un punteggio sulla base del quale vengono stilati due elenchi, uno per progetti "standard" e uno per progetti "strategici", suddivisi in due sezioni, una per ciascuna area di specializzazione, in ordine decrescente di punteggio.
5. In ciascuna sezione dei progetti standard e strategici, a parità di punteggio, si applicano, nell'ordine, i seguenti criteri di priorità:

a) Qualità del progetto;
b) Ordine cronologico di presentazione delle domande attestato dal numero progressivo di protocollo assegnato nel rispetto dell'ordine di inoltro telematico tramite il sistema FEG. Tra le domande facenti capo al medesimo progetto viene preso in considerazione il numero di protocollo assegnato alla domanda presentata per prima.

6. Le domande relative ai progetti con punteggio maggiore vengono sottoposte all'istruttoria completa di cui all'articolo 17 ai fini della selezione dei primi 26 (ventisei) progetti di ciascuna sezione dei progetti standard e dei primi 14 (quattordici) progetti di ciascuna sezione dei progetti "strategici".
7. Con decreto del Direttore centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e

università sono approvati e pubblicati sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate al bando e sul Bollettino Ufficiale Regionale, separatamente per progetti standard e strategici e per area di specializzazione gli elenchi:

a) dei **progetti ammessi a seguito di preselezione** in ordine decrescente di punteggio con l'evidenza dei primi 26 (ventisei) **progetti ammessi** per ciascuna area di specializzazione dei progetti "standard" e dei primi 14 (quattordici) progetti ammessi per ciascuna area di specializzazione dei progetti "strategici", a seguito di istruttoria e di preselezione, alla successiva fase di valutazione tecnica di cui all'articolo 19 e dei **progetti non ammessi** a successiva valutazione tecnica ad esito dell'istruttoria di cui al comma 6:
b) dei **progetti inamissibili** a seguito di istruttoria preliminare di cui all'articolo 16 e la relativa motivazione.

8. Ulteriori progetti oltre ai preselezionati per ciascuna area di specializzazione e per progetti "standard" e "strategici" possono essere oggetto di successiva valutazione tecnica ai fini della successiva ammissione a finanziamento, previa istruttoria completa ai sensi dell'articolo 17, qualora non tutte le risorse stanziate sul bando siano assorbite dalla prima graduatoria di cui all'articolo 20, comprese quelle destinate all'area montana. Le ulteriori domande sono archiviate.
9. La SRA, prima della formale adozione del provvedimento concernente i progetti rientranti nell'elenco di cui al comma 7, lettera a) e b) non ammessi alla successiva fase di valutazione tecnica di cui all'articolo 19 comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'articolo 16 bis della legge regionale 7/2000.

Art. 19- Valutazione tecnica e selezione dei progetti

1. I progetti ammissibili ai sensi degli articoli 16 e 17 o eventualmente i preselezionati e ammessi a valutazione tecnica ai sensi dell'articolo 18 sono sottoposti a valutazione tecnica secondo i criteri indicati nella sezione 2 dell'**allegato C** dai medesimi soggetti di cui all'articolo 18, comma 2 (organismo collegiale interno con l'apporto consultivo di esperti del settore).
2. Gli esperti valutano il merito tecnico dei progetti attribuendo un punteggio sulla base dei criteri di selezione e valutazione indicati nella sezione 2 dell'**allegato C**.
3. Sono ammissibili a seguito della valutazione tecnica di cui al comma 2 i progetti che raggiungono il punteggio minimo complessivo di 35.
4. Al punteggio ottenuto a seguito della valutazione tecnica dei progetti ammissibili ai sensi del comma 3 viene sommato il punteggio ottenuto dalla valutazione tecnica sulla base dei criteri indicati nella sezione 3 dell'**allegato C**, dando luogo al punteggio complessivo del progetto in base al quale lo stesso viene collocato in graduatoria. Con riferimento ai criteri di cui ai punti 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della sezione 3 dell'allegato C il punteggio è dato dalla media dei punteggi ottenuti dalle singole imprese in ogni criterio di valutazione.
5. Ai fini della conferma del punteggio assegnato e dell'eventuale provvedimento di revoca del contributo, il mantenimento dei requisiti previsti per l'attribuzione del punteggio premiale viene verificato in sede di rendicontazione dei progetti per i seguenti criteri di valutazione, di cui all'allegato C:
a) incremento del livello occupazionale, di cui al criterio 2c) Sezione 2;
b) significatività della collaborazione con enti di ricerca, di cui al criterio 3b) Sezione 2;
c) ricadute ambientali, di cui ai criteri 6a) e 6b), Sezione 2;
d) progetti concernenti le tecnologie abilitanti, di cui al criterio 7), Sezione 2;
e) interventi che si realizzano in aree di svantaggio socio-economico, di cui al criterio 3, Sezione 3.
6. La SRA, qualora non vi sia stata preselezione ai sensi dell'articolo 18, prima dell'adozione del decreto di cui all'articolo 20, comma 3, comunica agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda ai sensi dell'articolo 16bis della legge regionale 7/2000.

Art. 20 – Graduatoria dei progetti ammissibili

1. Vengono formate due graduatorie, una riferita ai progetti "standard" e l'altra riferita ai progetti "strategici", ciascuna suddivisa in due sezioni per area di specializzazione (Smart Health e Tecnologie Marittime) sulla base del punteggio complessivo di valutazione assegnato a ciascun progetto.
2. A parità di punteggio, si applicano, nell'ordine, i seguenti criteri di priorità indicati nella sezione 2 dell'**allegato C**:

a) qualità del progetto;
b) ordine cronologico di presentazione delle domande, attestato dal numero progressivo di protocollo, assegnato nel rispetto dell'ordine di inoltro telematico tramite il sistema FEG. A tal fine nell'ambito del medesimo progetto viene preso in considerazione il numero progressivo di protocollo assegnato alla domanda presentata per prima.

3. La graduatoria, approvata con decreto del Direttore centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università e pubblicata sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate al bando nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione, indica:

a) i **progetti approvati e finanziabili** secondo l'ordine decrescente di punteggio, con specifica per ciascun progetto, del punteggio attribuito e, per ciascun intervento, dell'ammontare delle spese riconosciute ammissibili;
b) limitatamente ai progetti standard, i **progetti che beneficiano della riserva destinata all'area montana** di cui al comma 6 con specifica per ciascun progetto, del punteggio attribuito e, per ciascun intervento, dell'ammontare delle spese riconosciute ammissibili;
c) i **progetti approvati ma non finanziabili** per carenza di risorse, con specifica, per ciascun intervento, delle spese ammissibili ancorché non finanziate;
d) i **progetti inammissibili** e la relativa motivazione.

Con il medesimo provvedimento è disposta l'assegnazione delle risorse, nei limiti della disponibilità finanziaria di cui all'articolo 3, ai progetti meglio classificatisi in graduatoria e ai progetti che beneficiano della riserva destinata all'area montana di cui al comma 6.

4. Qualora le risorse disponibili non consentano di finanziare integralmente l'ultimo progetto utilmente collocato in graduatoria, ne è disposto il finanziamento parziale, nei limiti delle risorse disponibili, con riserva di integrazione con eventuali risorse sopravvenute. Le risorse sono assegnate proporzionalmente a ciascun intervento sulla base della spesa ammessa del progetto.

5. Qualora si rendano disponibili successivamente ulteriori risorse, la SRA procede allo scorrimento della graduatoria.

6. La riserva relativa alla Strategia regionale per il rilancio dell'area montana di cui all'articolo 3, comma 4, è destinata allo scorrimento della graduatoria per il finanziamento dei progetti "standard" realizzati, totalmente o per almeno il 60 per cento della spesa ammessa, nei comuni delle zone montane omogenee indicati della sezione 1 dell'**allegato F** e non finanziati con le risorse ordinarie del bando. A tal fine si procede allo scorrimento della graduatoria nelle due aree di specializzazione in ordine decrescente di punteggio.

7. Le domande ammesse in graduatoria che non possono essere finanziate entro un anno dalla data del decreto di approvazione della graduatoria a causa di insufficienti risorse finanziarie, vengono archiviate.

Art. 21 - Concessione del contributo

1. Il provvedimento di concessione del contributo è adottato dalla SRA per ciascun beneficiario del progetto entro 180 (centottanta) giorni dal termine finale per la presentazione delle domande, fatte salve le sospensioni dei termini del procedimento istruttorio previste dall'articolo 7 della legge regione 7/2000; il provvedimento di concessione è trasmesso a ciascun beneficiario. Il provvedimento di concessione contiene le condizioni per il sostegno relativo a ciascun intervento, il piano finanziario e il termine per l'esecuzione, ai sensi dell'articolo 125, paragrafo 3, lettera c) del regolamento (UE) 1303/2013.

2. Il contributo non è concesso:
a) in assenza dei requisiti di regolarità contributiva (DURC) e del rispetto della normativa antimafia di cui all'articolo 4, comma 5, lettere c) in capo anche a uno dei singoli beneficiari del progetto;
b) nei casi in cui la capacità economico-finanziaria, di cui all'articolo 4, comma 5, lettera a), punto 3 e comma 6 in capo anche a uno dei singoli beneficiari del progetto sia stata attestata in fase di istruttoria della domanda prevedendo l'incremento del capitale netto nelle forme previste nell'**allegato D**, e l'effettivo versamento a titolo di aumento di capitale non sia effettuato e comprovato attraverso l'inoltro alla SRA della necessaria documentazione, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria sul BUR;
c) per rinuncia da parte del soggetto richiedente.

3. Sul sito internet della Regione sono pubblicati i dati di sintesi dei progetti finanziati, ai sensi delle seguenti norme:
a) regolamento (UE) n. 1303/2013, articolo 115, paragrafo 2 e allegato XII, che prevede in particolare la pubblicazione della denominazione del progetto e della descrizione sintetica dello stesso;
b) decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni - Decreto trasparenza), articolo 26;
c) per i progetti "strategici", in caso di concessione di importo superiore a 500.000 euro, regolamento (UE) n. 651/2014, articolo 9, paragrafo 1, lettera c).

4. La mancata concessione del contributo a uno dei beneficiari del progetto determina la decadenza del beneficio di tutti i beneficiari del progetto, fatta salva l'ipotesi di cui al comma 2 lettera c). In tal caso il diritto permane in capo agli altri beneficiari del progetto, purché il valore dell'intervento in capo al soggetto rinunciatario non sia superiore al 15% del valore complessivo del progetto e fermo restando il rispetto dei limiti di partenariato di cui all'articolo 7 comma 2 e dei valori minimi di spesa di cui all'articolo 10.

5. I motivi che ostano alla concessione del contributo vengono comunicati a ciascun beneficiario del progetto ai sensi dell'articolo 16 bis della legge regionale 7/2000.

Capo VI. REALIZZAZIONE E MODIFICA DEI PROGETTI

Art. 22 - Realizzazione e variazioni al progetto ammesso a contributo

1. I soggetti beneficiari realizzano il progetto conformemente al preventivo approvato, sia per quanto concerne l'aspetto tecnico che per quanto riguarda le voci ed i relativi valori di spesa ammessi.
2. I prototipi realizzati devono rimanere di proprietà del beneficiario ed essere conservati sul territorio regionale fino all'adozione dell'atto di approvazione della rendicontazione, a pena di non ammissibilità delle spese concernenti la realizzazione degli stessi o di revoca della concessione del contributo qualora le spese di realizzazione dei prototipi, sentito l'eventuale parere degli esperti valutatori del progetto, non siano direttamente identificabili. In casi eccezionali e debitamente motivati, l'alienazione del prototipo può essere autorizzata prima dell'adozione del decreto di approvazione della rendicontazione, previ accertamenti da parte della SRA.
3. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, le variazioni dell'intervento sono ammesse a seguito di preventiva richiesta alla SRA, per il tramite del soggetto capofila, e successiva autorizzazione dalla medesima, solo qualora si configurino come variazioni non sostanziali. Non sono ammissibili richieste di variazione del progetto presentate prima della concessione del contributo. Le mere variazioni del quadro di spesa degli interventi comportanti uno scostamento dei valori di spesa per singola voce inferiore o uguale al 10% della previsione iniziale e comunque non inferiore a 10.000 (diecimila) euro e non superiore a 40.000 (quarantamila) euro, non necessitano di autorizzazione preventiva.
4. Per variazioni non sostanziali si intendono le modifiche apportate a uno o più interventi che compongono il progetto, che non alterano la natura del progetto, nonché gli obiettivi preposti all'attività finanziata, quali risultanti dalla documentazione sottoposta in sede di presentazione dell'istanza e da eventuali documenti presentati ad integrazione della medesima.
5. Le variazioni:
   a) devono garantire in ogni caso il mantenimento delle condizioni di collaborazione di cui all'articolo 7, comma 2, pena la revoca del contributo concesso per la realizzazione del progetto;
   b) non devono comportare una riduzione della spesa ammessa rispetto al preventivo approvato del 60 per cento per le PMI e del 40 per cento per le grandi imprese, pena la revoca della concessione del contributo;
   c) non devono altresì comportare una riduzione della spesa ammessa al di sotto dei limiti minimi previsti all'articolo 10, pena la revoca della concessione del contributo concesso per la realizzazione del progetto.
6. L'istanza di modifica è corredata dal prospetto dei costi riformulato sulla base delle richieste di modifiche, entrambi sottoscritti dal legale rappresentante del beneficiario o dal soggetto munito di poteri di firma. Le nuove spese indicate dovranno risultare comunque coerenti con il quadro generale del progetto e con tutte le norme in tema di ammissibilità della spesa di cui agli articoli 8 e 9.
7. La SRA provvede alla valutazione ed all'eventuale approvazione dell'istanza entro 60 giorni dalla comunicazione, sentito il parere degli esperti valutatori del progetto qualora ne sia rilevata l'opportunità o sussistano dubbi circa la conformità tra il progetto ammesso e la variazione proposta.
8. In caso di tardiva presentazione della domanda di variazione ovvero di ripetute richieste di variazione da parte del beneficiario, la SRA si riserva la facoltà di ammettere le spese relative alle variazioni dell'intervento, fermo restando quanto stabilito ai commi precedenti.
9. L'autorizzazione di eventuali variazioni non determina in alcun caso l'aumento del contributo.
10. Qualora la spesa ammissibile dovesse risultare inferiore a quella ammessa a contributo, la SRA procederà alla proporzionale rideterminazione del contributo medesimo.
11. Il contributo pubblico è ricalcolato in proporzione alle nuove spese ammissibili rideterminate.
12. In caso di mancato accoglimento dell'istanza di variazione dell'intervento ovvero di mancata presentazione dell'istanza, sono comunque fatte salve le spese sostenute che non rientrano nella variazione dell'intervento, purché il beneficiario si impegni formalmente a completare le attività progettuali con altre risorse finanziarie e purché non si incorra in una delle cause di revoca o riduzione del contributo di cui all'articolo 33 .
13. Non è ammissibile un aumento di spesa del personale rispetto al costo complessivo ammesso a contributo, qualora non siano dimostrate specifiche esigenze ai fini della realizzazione del progetto, motivate dettagliatamente nella comunicazione di variazione dell'intervento o nella relazione illustrativa allegata alla rendicontazione della spesa.
14. La modifica dei requisiti previsti per l'attribuzione del punteggio premiale relativo ai criteri di valutazione di cui all'articolo 19, commi 2 e 4, comporta in sede di rendicontazione la rideterminazione del punteggio e, qualora lo stesso risulti inferiore a quello assegnato all'ultimo progetto utilmente collocata in graduatoria o inferiore al punteggio minimo di valutazione di cui all'articolo 19 comma 3, la concessione del contributo viene revocata e fatto salvo quanto previsto all'articolo 33 comma 6.

Art. 23 - Operazioni societarie, subentro e altre variazioni soggettive

1. Ai sensi dell'articolo 32 ter della legge regionale 7/2000, in caso di variazioni soggettive dei beneficiari anche a seguito di conferimento, scissione, scorporo, fusione, trasferimento d'azienda o di ramo d'azienda in gestione o in proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, gli incentivi assegnati, concessi o erogati possono essere, rispettivamente, concessi o confermati in capo al subentrante, accertato il rispetto delle sottoelencate condizioni:
   a) il subentrante è in possesso dei requisiti soggettivi previsti per l'accesso all'incentivo;
   b) è verificata la prosecuzione dell'attività in capo al subentrante;
   c) è mantenuta, anche parzialmente, l'occupazione dei lavoratori già impiegati nell'impresa originariamente beneficiaria;
   d) il subentrante si impegna a rispettare gli obblighi e i vincoli di cui agli articoli 29 e 30.
2. La domanda di subentro deve essere presentata entro 15 (quindici) giorni dalla registrazione dell'atto che determina il subentro la cui copia va allegata alla domanda unitamente alle dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti e l'impegno alla prosecuzione dell'attività con assunzione dei relativi obblighi. La domanda è predisposta secondo il fac-simile pubblicato sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate al bando, sottoscritta digitalmente ed inoltrata via PEC all'indirizzo lavoro@certregione.fvg.it
3. Qualora l'operazione societaria intervenga tra la data di presentazione della domanda di contributo e l'assegnazione del contributo con l'approvazione della graduatoria, la relativa domanda di contributo e l'eventuale domanda di subentro non sono ammesse, ai sensi dell'articolo 32 ter della legge regionale 7/2000.
4. Nel caso in cui la domanda di subentro pervenga alla SRA nel periodo ricompreso tra l'approvazione della graduatoria e l'adozione del provvedimento di concessione delle agevolazioni, la SRA avvia nuovamente l'iter istruttorio.
5. Per le istanze di subentro pervenute dopo la concessione del contributo, la SRA espleta le necessarie valutazioni in ordine all'eventuale conferma delle agevolazioni concesse. L'eventuale provvedimento di conferma è adottato entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla presentazione dell'istanza.
6. La trasformazione della società ai sensi dell'articolo 2498 e seguenti del Codice civile con continuità dei rapporti giuridici, che non comporti la modifica del codice fiscale dell'impresa e che intervenga tra la presentazione della domanda di contributo ed il termine relativo al vincolo di stabilità delle operazioni di cui all'articolo 30, è comunicata tempestivamente. La SRA espleta le necessarie valutazioni inerenti i requisiti di ammissibilità e può richiedere eventuale documentazione integrativa.
7. La variazione della dimensione aziendale dell'impresa beneficiaria a seguito di operazione societaria, successiva alla concessione del contributo, non comporta la rideterminazione del contributo concesso.
8. In assenza dei requisiti previsti per il subentro nelle agevolazioni, il provvedimento di concessione del contributo non viene adottato o viene revocato, previa comunicazione dei motivi che ostano all'accoglimento della domanda ai sensi dell'articolo 16 bis della legge regionale 7/2000.
9. La chiusura o il trasferimento della sede di realizzazione del progetto antecedente all'approvazione della rendicontazione deve essere preventivamente comunicata, al fine di eventuali controlli, pena l'inammissibilità delle spese sostenute fino alla chiusura/trasferimento della predetta sede.
10. Devono essere altresì comunicate, fino alla scadenza del vincolo di stabilità delle operazioni di cui all'articolo 30, le variazioni inerenti i dati anagrafici dell'impresa, quali la ragione sociale/denominazione, l'indirizzo della sede legale.

Capo VII. LIQUIDAZIONE ANTICIPATA DEL CONTRIBUTO E RENDICONTAZIONE

Art. 24 - Liquidazione dell'anticipo e garanzia fidejussoria

1. I contributi concessi nell'ambito degli aiuti di stato ai sensi dell'art. 107 del trattato (contributi alle imprese) possono essere liquidati in via anticipata, nella misura massima del 40 (quaranta) per cento dell'importo concesso entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta, redatta secondo il fac-simile disponibile sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate al bando, sottoscritta digitalmente ed inoltrata via PEC all'indirizzo lavoro@certregione.fvg.it.
2. La liquidazione anticipata è subordinata alla presentazione di una fidejussione di importo almeno pari alla somma da erogare, maggiorata degli interessi ai sensi della legge regionale 7/2000, prestata da banche o assicurazioni o da intermediari finanziari aventi i requisiti di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, iscritti negli Albi ed elenchi di competenza. La fidejussione è redatta secondo il fac-simile disponibile sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate al bando, sottoscritta digitalmente dal soggetto fidejussore e trasmessa in allegato alla richiesta di liquidazione anticipata.
3. Per i contributi concessi al di fuori degli aiuti di stato ai sensi dell'art. 107 del trattato (contributi alle università o agli organismi di ricerca), su richiesta del beneficiario, sono ammesse erogazioni in via anticipata di contributi concessi fino al

40% del contributo distintamente:
a) in favore di soggetti privati;
b) in favore di soggetti pubblici.

4. Nel caso di cui al comma 3 lettera a) l'erogazione in via anticipata è disposta previo accertamento da parte della SRA dell'effettivo avvio delle attività progettuali e della regolarità contributiva di cui al comma 9, su presentazione da parte del beneficiario di fidejussione secondo le modalità di cui al comma 2.
5. Nel caso di cui al comma 3 lettera b) l'erogazione in via anticipata del contributo è erogata alle università e agli organismi pubblici di ricerca, che ne fanno richiesta, previo accertamento da parte della SRA dell'effettivo avvio delle attività progettuali e della regolarità contributiva di cui al comma 9, sulla base delle fatture e degli altri equivalenti documenti di spesa certificati ai sensi dell'articolo 25.
6. La richiesta di anticipazione è corredata dalla dichiarazione del beneficiario concernente gli eventuali ordini di recupero pendenti nei confronti dell'impresa a seguito di una decisione della Commissione Europea che abbia dichiarato un precedente aiuto ricevuto dal beneficiario illegale ed incompatibile con il mercato comune.
7. Qualora il beneficiario sia destinatario di un ordine di recupero di cui al comma 6, la SRA assegna il termine perentorio di 60 giorni entro il quale il beneficiario provvede alla regolarizzazione e restituzione dell'aiuto illegale e incompatibile, pena il non accoglimento della richiesta di anticipazione del contributo.
8. La liquidazione anticipata del contributo è sospesa altresì nei casi previsti all'articolo 28, comma 1.
9.La liquidazione dell'anticipazione è subordinata alla verifica della regolarità con riferimento alla normativa antimafia e alla regolarità contributiva nei confronti degli enti previdenziali ed assistenziali, attestata dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). Qualora il DURC risulti irregolare, la SRA attiva l'intervento sostitutivo come disciplinato dall'articolo 4 del D.P.R. n. 207/2010.

Art. 25 - Certificazione delle spese da rendicontare

1. La rendicontazione della spesa sostenuta per la realizzazione del singolo intervento, da redigersi secondo le modalità riportate all'articolo 26, prima di essere presentata deve essere certificata da un soggetto scelto dal beneficiario tra i revisori legali iscritti all'elenco dei certificatori istituito presso la Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione, pubblicato sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate al bando, pena la non ammissibilità delle spese non certificate.
2. Nell'**allegato E** sono riportate le indicazioni per la determinazione e documentazione delle spese e il dettaglio dei documenti da fornire al certificatore per consentirne la certificazione, pena la non ammissibilità delle stesse.

Art. 26 - Rendicontazione del progetto e relativa documentazione

1. La rendicontazione della spesa del progetto è predisposta e presentata da parte di ciascun beneficiario per l'intervento di competenza, previa sottoscrizione digitale, alla Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università – Servizio alta formazione e ricerca, attraverso il sistema informatico FEG accessibile dal sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate al bando.
2. La rendicontazione deve essere presentata entro il termine massimo di 4 (quattro) mesi dalla data di conclusione del progetto, prorogabile di 15 giorni su motivata richiesta del beneficiario e comunque, per quanto riguarda i progetti "standard", non oltre la data del 16 agosto 2018. Ai fini del rispetto del termine di presentazione della rendicontazione fa fede la data di inoltro telematico tramite il sistema FEG.
3. La rendicontazione del progetto si compone di una relazione tecnica riferita al progetto complessivo redatta dal capofila e dei seguenti documenti riferiti al **singolo intervento**:
a) la relazione tecnica dell'attività svolta in cui si dà conto dei risultati anche parziali ottenuti, della misura del conseguimento degli obiettivi prefissati e di ogni eventuale scostamento o variazione intervenuti nei contenuti degli interventi, nelle risorse impiegate e nelle spese sostenute;
b) l'elenco dei costi sostenuti nel periodo di riferimento suddivisi per tipologia di attività, ossia ricerca industriale, sviluppo sperimentale, coordinamento progettuale, diffusione/divulgazione, e per voce di spesa, con dettaglio dei relativi giustificativi di spesa e quietanze;
c) l'elenco e il diario del progetto relativi al personale;
d) la dichiarazione sottoscritta digitalmente dal certificatore concernente la certificazione delle spese rendicontate, ai sensi dell'articolo 25;
e) l'elenco delle dichiarazioni sostitutive attestanti in particolare:
   1) il mantenimento dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 4, comma 5, lettera b) punto 1 e lettera a) punto 4 ossia essere soggetto in attività nel territorio regionale e non essere destinatario di sanzioni interdittive;

2) l'eventuale stato di liquidazione o apertura di procedura concorsuale;
3) il rispetto del divieto di cumulo ai sensi dell'articolo 13;
4) la posizione rispetto agli ordini di recupero pendenti a seguito di una decisione della Commissione Europea che dichiara un precedente aiuto ricevuto illegale ed incompatibile con il mercato comune;
5) i dati societari e personali necessari ai fini dell'acquisizione delle informazioni antimafia, qualora il contributo richiesto superi i 150.000 euro;
6) la corrispondenza agli originali delle copie dei documenti di spesa presentati a rendiconto;
7) il mantenimento del requisito di indipendenza, ai sensi dell'articolo 7, comma 9;
8) per i servizi di consulenza prestati dalle università o dagli organismi di ricerca oppure da soggetti esterni all'impresa e per l'acquisizione dei beni immateriali, l'indipendenza tra i consulenti/fornitori e l'impresa, e per le altre voci di spesa, l'indicazione dell'eventuale collegamento.

4. Devono essere altresì allegati alla rendicontazione di ciascun intervento:
a) per il personale dipendente, copia delle pagine del Libro unico dell'impresa contenenti la registrazione delle presenze di ciascun soggetto relativamente al periodo di partecipazione al progetto;
b) per il personale non dipendente, copia dei contratti di collaborazione/somministrazione;
c) copia di ciascuna fattura/giustificativo con relative quietanze adeguate a comprovare la spesa sostenuta, nonché eventuale ulteriore documentazione secondo quanto dettagliato nell'allegato E (contratti di leasing, libro cespiti per i beni ammortizzabili, contratti di cessione di credito, documenti di trasporto, ecc.);
d) copia dei contratti di ricerca stipulati con le università e gli organismi di ricerca, di cui all'articolo 7 comma 2, qualora non allegati alla domanda di contributo;
e) copia dei contratti di collaborazione stipulati con gli enti gestori dei distretti tecnologici e dei parchi scientifici e tecnologici regionali ai sensi dell'articolo 4 comma 2 qualora non allegati alla domanda di contributo;
f) per le consulenze di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), copia della relazione inerente la consulenza e sintesi del materiale elaborato (rapporti, studi, test, elaborati progettuali, ecc.) ed eventuale ulteriore documentazione indicata nei decreti di concessione.

5. I fac-simili dei documenti di cui al comma 3 sono approvati con decreto del Direttore della SRA, pubblicati sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate al bando unitamente alle linee guida per la compilazione della rendicontazione.

Art. 27 - Istruttoria della rendicontazione e liquidazione del contributo a saldo

1. Le rendicontazioni sono oggetto delle verifiche istruttorie volte ad accertare:
a) l'ammissibilità delle spese imputate ai sensi del bando;
b) la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per la liquidazione del contributo, tra cui la veridicità dei dati inseriti e il rispetto dei vincoli per il beneficio delle intensità di aiuto di cui all'articolo 12;
c) il mantenimento dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 4, comma 5, lettera b) punti 1) e 2), lettera a) punti 2) e 4);
d) il rispetto degli obblighi di pubblicità di cui all'articolo 29, commi 2 e 3;
e) la coerenza del progetto approvato con quello realizzato, in relazione agli obiettivi e risultati previsti;
f) l'effettivo mantenimento degli impegni a fronte dei quali è stato assegnato il punteggio premiale di realizzazione.

2. L'effettività regolarità delle spese sostenute sono attestate con la certificazione della spesa, che è oggetto di controllo con le modalità di cui all'articolo 32 comma 3).
3. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, la SRA ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine massimo di 30 (trenta) giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. Può essere concessa la proroga del termine per una sola volta e per un massimo di 15 (quindici) giorni, a condizione che la richiesta sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso. Qualora le integrazioni richieste non vengano prodotte nei termini assegnati, si procede con l'istruttoria sulla base della documentazione agli atti e, qualora la stessa sia insufficiente, si procede alla riduzione del contributo per inammissibilità della spesa e, in presenza dei presupposti di cui all'articolo 33, alla revoca della concessione del contributo.
4. La rendicontazione viene sottoposta a parere degli esperti di cui alla lista regionale quando ne sia rilevata l'opportunità e sussistano dubbi circa la conformità tra il progetto preventivato e quello realizzato.
5. A seguito di istruttoria amministrativa e tecnica la spesa ammessa a liquidazione di ciascun beneficiario deve rispettare le condizioni previste all'articolo 7, commi 2 e 3. Qualora la rideterminazione della spesa comporti il venir meno delle proporzioni di ammissibilità, la spesa relativa ai beneficiari viene rideterminata entro le suddette proporzioni.
6. A seguito di conclusione positiva dell'istruttoria amministrativa e tecnica viene adottato l'atto di approvazione della rendicontazione, confermando o eventualmente rideterminando la spesa complessiva ammissibile, e liquidando il contributo, eventualmente rideterminato sulla base della spesa ammessa. La liquidazione del contributo concesso o

eventualmente rideterminato ovvero del saldo nel caso di erogazione in via anticipata è effettuata distintamente per ciascuno dei beneficiari del singolo intervento.
7. L'atto di approvazione della rendicontazione e liquidazione a saldo è adottato entro 90 (novanta) giorni dalla data di presentazione della rendicontazione del progetto, fatte salve le sospensioni dei termini del procedimento istruttorio previste dall'articolo 7 della legge regionale 7/2000. Qualora le distinte rendicontazioni di ciascun intervento afferenti al medesimo progetto non siano presentate nella medesima data, il termine per l'adozione dell'atto decorre per tutti i partner dalla data di presentazione dell'ultima rendicontazione trasmessa.
8. Qualora, a seguito della rideterminazione del contributo, le somme erogate anticipatamente siano eccedenti rispetto al contributo spettante, la SRA dispone il recupero della differenza secondo le modalità previste agli articoli 49 e 50 della legge regionale 7/2000.
9. Qualora il beneficiario sia destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione Europea che abbia dichiarato un precedente aiuto ricevuto dal beneficiario illegale ed incompatibile con il mercato comune, la SRA assegna il termine perentorio di 60 (sessanta) giorni entro il quale il beneficiario provvede alla regolarizzazione e restituzione dell'aiuto illegale e incompatibile. Qualora il beneficiario non provveda alla regolarizzazione entro il termine stabilito, si procede alla revoca del provvedimento di concessione del contributo.
10. La liquidazione a saldo è subordinata alla verifica della regolarità contributiva nei confronti degli enti previdenziali ed assistenziali, attestata dal DURC, nonché delle condizioni previste dalla vigente normativa antimafia. Qualora il DURC risulti irregolare, la SRA attiva l'intervento sostitutivo come disciplinato dall'articolo 4 del D.P.R. n. 207/2010.

Art. 28 – Sospensione dell'erogazione del contributo

1. L'erogazione anticipata o a saldo del contributo può essere sospesa ai sensi e con le modalità di cui agli articoli 47 e 48 della legge regionale 7/2000, in particolare nei seguenti casi:
   a) qualora la SRA abbia notizia, successivamente verificata, di situazioni, tra le quali l'inattività e la liquidazione dell'impresa non connessa a procedura concorsuale, che facciano ritenere che l'interesse pubblico perseguito attraverso l'erogazione del contributo possa non essere raggiunto;
   b) qualora la legittimità del rapporto contributivo sia condizionata dall'accertamento giudiziario di fatti o diritti, sino alla conclusione del procedimento giurisdizionale di primo grado;
   c) in caso di notizia di istanza di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata o straordinaria ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla legge;
   d) in caso di mancato rispetto dell'obbligo di comunicazione del CUP di cui all'articolo 29 comma 1 lettera u).

Capo VIII. OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

Art. 29 - Obblighi del beneficiario

1. I beneficiari sono tenuti in particolare a:
   a) utilizzare la posta elettronica certificata (PEC) per la trasmissione alla SRA di tutte le comunicazioni relative al procedimento, inviando le corrispondenze all'indirizzo lavoro@certregione.fvg.it, laddove non richiesta espressamente la trasmissione tramite sistema FEG;
   b) avviare il progetto in data successiva a quella di presentazione della domanda e comunque entro 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data della comunicazione dell'assegnazione del contributo a seguito dell'approvazione della graduatoria di cui all'articolo 20.
   c) trasmettere la dichiarazione di avvio e di conclusione del progetto, ai sensi dell'articolo 11, comma 4;
   d) accettare la pubblicazione sul sito della Regione dei dati di cui all'articolo 21, comma 3;
   e) mantenere i requisiti soggettivi di cui all'articolo 4, comma 5, lettera b), punti 1) e 2), lettera a) punto 4 e lettera c), ossia essere impresa in attività nel territorio regionale, iscritta al Registro imprese, non destinataria di sanzioni interdittive e regolare rispetto alla normativa antimafia, per tutta la durata del progetto e fino all'adozione dell'atto di approvazione della rendicontazione; per le università e gli organismi di ricerca il mantenimento anche dei requisiti di cui all'articolo 4, commi 6, 7 e 8 per le attività economiche.
   f) mantenere i requisiti soggettivi di cui all'articolo 4, comma 5, lettera a) punto 2) inerente la liquidazione e le procedure concorsuali, per tutta la durata del progetto e fino all'adozione dell'atto di approvazione della rendicontazione, fatto salvo quanto previsto all'articolo 28;
   g) realizzare l'attività progettuale conformemente al progetto ammesso a contributo, fatto salvo quanto previsto all'articolo 22 in relazione alle variazioni di progetto e assumere la responsabilità solidale con gli altri associati in ordine alla realizzazione complessiva del progetto ;

h) conservare presso la sede dell'impresa i prototipi, risultato del progetto finanziato, fino all'adozione dell'atto di approvazione della rendicontazione, ai fini dei controlli, fatto salvo quanto previsto all'articolo 22, comma 2;
i) presentare la rendicontazione della spesa certificata ai sensi dell'articolo 25;
j) rispettare le tempistiche previste, fatte salve le proroghe autorizzate dalla SRA;
k) mantenere una contabilità separata per tutte le transazioni relative all'iniziativa finanziata, che si sostanzia nel garantire la tracciabilità delle spese relative all'iniziativa nel sistema contabile del beneficiario e nell'organizzazione di un apposito fascicolo di progetto che il beneficiario contribuisce ad alimentare sul sistema informatico del Programma;
l) conservare presso i propri uffici, per 6 anni dalla data dell'atto di approvazione della rendicontazione, le versioni originali della documentazione di progetto trasmessa in copia, insieme ad eventuale altra documentazione rilevante per il progetto non già nella disponibilità della SRA;
m) rispettare gli obblighi di informazione del sostegno ottenuto, di cui al comma 2;
n) mantenere il vincolo di stabilità delle operazioni di cui all'articolo 30 e trasmettere le dichiarazioni di cui all'articolo 30 comma 3);
o) consentire ed agevolare ispezioni e controlli;
p) comunicare eventuali variazioni, ai sensi degli articoli 22 e 23, in relazione a variazioni e modifiche societarie;
q) non ricevere altri contributi sulle spese finanziate, fatto salvo quanto previsto all'articolo 13;
r) comunicare le informazioni necessarie all'implementazione del sistema di monitoraggio nelle modalità richieste dal sistema FEG per la presentazione della domanda e della rendicontazione, tra cui i dati necessari alla rilevazione degli indicatori di realizzazione e di risultato di cui all'articolo 31;
s) nel caso sia stato attribuito punteggio premiale per l'incremento occupazionale di cui al criterio 2c) dell'allegato C, mantenere l'incremento occupazionale per i 12 mesi successivi alla data di rendicontazione del progetto, fatto salvo quanto previsto all'articolo 33 comma 6.
t) per le università, gli organismi pubblici di ricerca e gli organismi di ricerca di diritto pubblico, rispettare la normativa vigente in materia di appalti pubblici;
u) per i soggetti che si configurano come enti pubblici, a comunicare il CUP dell'intervento come disposto dalla Legge 3/2003 e dalle delibere CIPE 143/2002 e 34/2009.

2. I beneficiari sono tenuti a informare il pubblico sul sostegno ottenuto dal FESR entro 3 (tre) mesi dall'avvio del progetto o, per i progetti avviati precedentemente alla concessione del contributo, entro 3 (tre) mesi dalla comunicazione della concessione, e fino all'adozione dell'atto di approvazione della rendicontazione, con le seguenti modalità:
a) fornendo sul sito web del beneficiario, laddove esistente, una breve descrizione del progetto, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione europea attraverso l'apposizione del logo di Programma e dei loghi dei finanziatori (UE, Stato e Regione);
b) collocando almeno un poster con informazioni sul progetto (formato minimo A3), che indichi il sostegno finanziario dell'Unione europea, attraverso l'apposizione del logo di Programma e dei loghi dei finanziatori (UE, Stato e Regione), in un luogo facilmente visibile al pubblico, come l'area d'ingresso della sede in cui viene realizzato il progetto, predisposto conformemente alle caratteristiche tecniche pubblicate sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate al bando.

3. Qualora i beneficiari realizzino iniziative inerenti il progetto finanziato che prevedano la partecipazione di pubblico e comunque in tutte le misure di informazione e di comunicazione, gli stessi sono tenuti a rendere evidente su tutta la documentazione elaborata e distribuita la fonte del finanziamento tramite l'apposizione del logo del Programma e dei loghi dei finanziatori (UE, Stato e Regione).
4. Qualora richiesto dall'Amministrazione regionale, i beneficiari trasmettono una sintesi del progetto, gli obiettivi e i risultati dello stesso, eventualmente corredati da materiale fotografico o video di libera diffusione a fini di promozione e divulgazione delle attività e dei risultati del Programma. Tale materiale e le informazioni fornite potranno essere pubblicati sul sito web dell'Amministrazione regionale, sul rapporto annuale di attuazione o utilizzati quale informazione descrittiva dell'avanzamento del Programma e in altre iniziative di diffusione.

Art. 30 - Vincolo di stabilità delle operazioni

1.L'attività di impresa oggetto di finanziamento non deve cessare o essere rilocalizzata al di fuori del territorio regionale:
a) per la durata di 3 (tre) anni per le PMI, decorrenti dalla data di conclusione del progetto finanziato;
b) per la durata di 5 (cinque) anni per le grandi imprese, le università e gli organismi di ricerca, decorrenti dalla data di conclusione del progetto finanziato.

2. Rientra in particolare tra gli obblighi del beneficiario il mantenimento dei seguenti requisiti per lo stesso periodo di cui al comma 1:
a) iscrizione al Registro delle imprese;

b) sede o unità operativa attiva nel territorio regionale;
c) non essere in stato di liquidazione, ad eccezione di liquidazione connessa a procedura concorsuale;
d) un codice ATECO ammissibile ai sensi del presente bando, salvo casi motivati finalizzati al mantenimento dell'attività e dell'occupazione.

3. Successivamente alla rendicontazione della spesa, il rispetto del vincolo di stabilità delle operazioni è attestato periodicamente con dichiarazione sostitutiva redatta secondo il facsimile pubblicato sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate al bando, da trasmettere alla SRA dal 1° gennaio ed entro il 28 febbraio successivo all'annualità attestata. Qualora, a conclusione del vincolo, il periodo residuo da attestare sia inferiore all'anno, la dichiarazione può essere presentata allo scadere del vincolo medesimo, e comunque entro il 28 febbraio successivo.
4. Prima di disporre l'ispezione o il controllo, la SRA ha facoltà di sollecitare l'invio della dichiarazione di cui al comma 3, richiedendo la presentazione della stessa entro un termine perentorio.
5. La violazione degli obblighi di cui al presente articolo comporta la rideterminazione dell'incentivo in proporzione al periodo per il quale il vincolo non è stato rispettato, con conseguente revoca parziale della concessione e recupero del contributo non spettante, secondo le modalità previste agli articoli 49 e 50 della legge regionale 7/2000.

Art. 31 - Indicatori di monitoraggio

1. Ai fini di consentire la valutazione dell'efficacia degli interventi per l'Attività 1.3.b, gli indicatori di monitoraggio previsti dal POR FESR 2014-2020 sono i seguenti:
a) numero imprese che hanno svolto attività di R&S in collaborazione con soggetti esterni;
b) numero imprese che ricevono sostegno;
c) numero imprese che ricevono sovvenzioni;
d) crescita occupazionale nelle imprese beneficiarie di sostegno;
e) numero imprese che cooperano con istituti di ricerca;
f) investimenti privati corrispondenti al sostegno pubblico in progetti di innovazione o R&S;
g) numero imprese beneficiarie di sostegno finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti per il mercato;
h) numero imprese beneficiarie di sostegno finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti per l'azienda;
i) numero progetti di ricerca e innovazione finalizzati all'introduzione di innovazioni di processo e di prodotto in campo ambientale nei seguenti ambiti:
  1) l'utilizzo di materiali ecocompatibili;
  2) il riuso dei residui di lavorazione;
  3) la riduzione e il riciclo dei rifiuti;
  4) la riduzione e l'abbattimento degli inquinanti;
  5) il risparmio delle risorse energetiche ed idriche e l'efficienza energetica;
  6) l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili;
j) percentuale di progetti a valenza ambientale sul totale dei progetti finanziati;
k) percentuale di progetti a valenza ambientale (spesa) sull'importo complessivo dei progetti finanziati;
l) numero imprese per la prima volta coinvolte in progetti di ricerca.

2. I beneficiari sono tenuti a fornire le informazioni relative agli indicatori di cui al comma 1 secondo le modalità previste nei moduli di domanda e di rendicontazione.

Capo IX. VERIFICHE, CONTROLLI E REVOCHE

Art. 32 - Controlli e ispezioni

1. Nel corso dell'intero procedimento per la concessione e liquidazione del finanziamento, nonché per tutta la durata del vincolo di stabilità delle operazioni, possono essere disposti ispezioni e controlli, anche a campione, ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000.
2. Nel corso dell'intero procedimento può essere acquisito il parere degli esperti di cui all'articolo 18 comma 2 in relazione a specifiche esigenze istruttorie.
3. Le certificazioni della spesa di cui all'articolo 25 sono oggetto di controllo a campione successivamente alla liquidazione del contributo. Qualora la rendicontazione sia costituita da un numero di fatture o giustificativi di spesa superiore a 100, la verifica può essere svolta su un campione rappresentativo della spesa e, in caso di irregolarità o inammissibilità della documentazione, la spesa ammessa viene rideterminata puntualmente o con modalità forfettaria, secondo le regole indicate nell'**allegato G**, con conseguente rideterminazione del contributo e recupero della quota non spettante.
4. I requisiti attestati con dichiarazione sostitutiva rese ai fini della concessione del contributo, della rendicontazione e del

rispetto del vincolo di destinazione sono oggetto di controllo a campione ai sensi dell'articolo 71 del DPR n. 445/2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). La SRA effettua controlli in loco, eventualmente a campione.

Art. 33 - Annullamento, revoca e rideterminazione del provvedimento di concessione

1. Il provvedimento di concessione del contributo è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di illegittimità o di merito indotti dalla condotta del beneficiario non conforme al principio della buona fede.
2. Il provvedimento di concessione è revoca5to a livello di singolo intervento a seguito della decadenza dal diritto al contributo derivante:
   a) dalla rinuncia del beneficiario;
   b) per inadempimento del beneficiario, che si configura qualora:
      1) alla data di avvio del progetto non risulti l'iscrizione al Registro imprese della sede o dell'unità operativa nel territorio regionale, ai sensi dell'articolo 4, comma 5 lettera b) o non realizzi le attività progettuali nella sede o unità operative localizzate nel territorio regionale;
      2) la rendicontazione delle spese non sia presentata nel termine previsto, ai sensi dell'articolo 26, comma 2;
      3) la dichiarazione concernente la certificazione delle spese rendicontate non sia presentata, ai sensi dell'articolo 25;
      4) l'esito delle verifiche istruttorie sulla rendicontazione di cui all'articolo 27, comma 1, sia negativo o la documentazione agli atti non consenta di concludere l'istruttoria amministrativa sulla rendicontazione, ai sensi dell'articolo 27, comma 3;
      5) su eventuale e espresso parere degli esperti di cui alla lista regionale, l'esito della valutazione tecnica della rendicontazione sia negativo, in quanto il progetto realizzato si discosti significativamente da quella ammesso a contributo o la documentazione agli atti non consenta di valutare tecnicamente le attività rendicontate, ai sensi dell'articolo 27, commi 3 e 4;
      6) la spesa effettivamente sostenuta e ritenuta ammissibile a rendiconto sia inferiore rispetto al preventivo ammesso del 60 per cento per le PMI, gli organismi di ricerca e gli enti gestori dei distretti tecnologici e dei parchi scientifici e tecnologici e del 40 per cento per le grandi imprese, ai sensi dell'articolo 22, comma 5 lettera b);
      7) la modifica dei requisiti previsti per l'attribuzione del punteggio premiale relativo ai criteri di valutazione, di cui all'articolo 22, comma 14, comporti in sede di rendicontazione la rideterminazione del punteggio e lo stesso risulti inferiore a quello assegnato all'ultima impresa utilmente collocata in graduatoria o inferiore al punteggio minimo di valutazione, ai sensi dell'articolo 22, comma 14;
      8) il beneficiario, destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno, non provveda alla regolarizzazione ed alla restituzione entro il termine stabilito, ai sensi dell'articolo 27, comma 9;
      9) in caso di operazioni societarie, non siano rispettate le condizioni per il subentro nell'agevolazione previste all'articolo 23;
      10) i prototipi realizzati non siano conservati presso la sede del beneficiario fino all'adozione dell'atto di approvazione della rendicontazione, nel caso in cui le spese concernenti i prototipi non siano direttamente identificabili, ai sensi dell'articolo 22 comma 2);
      11) non sia rispettato l'obbligo di conservazione della documentazione di cui all'articolo 29 comma 1 lettera l);
      12) non siano consentite ispezioni e controlli di cui all'articolo 29 comma 1 lettera o);
3. Sono revocati tutti i provvedimenti di concessione riferiti all'intero progetto, nei casi di inadempimento di cui al comma 2 lettere a), b) rilevabile a livello di intervento da parte di un singolo beneficiario. Sono altresì revocati tutti i provvedimenti di concessione riferiti all'intero progetto, qualora:
   a) il progetto sia stato avviato prima della data di presentazione della domanda o successivamente al termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data di comunicazione dell'assegnazione del contributo a seguito dell'approvazione della graduatoria di cui all'articolo 20;
   b) la revoca o la rideterminazione del contributo riferita a singoli interventi comporti una rideterminazione del punteggio del progetto inferiore all'ultimo progetto utilmente collocato in graduatoria o inferiore al punteggio minimo di valutazione ai sensi dell'articolo 19 comma 3,
   c) le variazioni comportino il venir meno dei requisiti di cui all'articolo 7 comma 2, fatto salvo la rideterminazione proporzionale della spesa di cui all'articolo 27 comma 5;
   d) la spesa effettivamente sostenuta e ritenuta ammissibile a rendiconto comporti una spesa ammissibile dell'intero progetto inferiore ai limiti minimi previsti all'articolo 10;
   e) i progetti non siano stati realizzati in forma collaborativa secondo le modalità previste all'articolo 7, comma 2;

4. Qualora non sia rispettato il vincolo di stabilità delle operazioni di cui all'articolo 30, il contributo è rideterminato e recuperato in proporzione al periodo per il quale il vincolo non sia stato rispettato, ai sensi dell'articolo 30, comma 5.
5. Qualora non siano ottemperati gli obblighi di pubblicità ai sensi dell'articolo 29, commi 2 e 3 e di comunicazione delle informazioni concernenti il monitoraggio, ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera r), la SRA assegna un termine entro il quale il beneficiario provvede alla regolarizzazione, subordinando l'erogazione del contributo, per la parte non ancora erogata, all'adempimento delle prescrizioni stesse. Se le prescrizione non sono adempiute entro il termine fissato dalla SRA, il provvedimento di concessione viene revocato.
6. Il contributo complessivo concesso e liquidato viene rideterminato mediante applicazione di una sanzione pari al 10% dello stesso qualora non sia rispettato l'obbligo di cui all'articolo 29, comma 1, lettera s) inerente il mantenimento, nei 12 mesi successivi alla data di rendicontazione del progetto, dell'incremento occupazionale in base al quale è stato attribuito il punteggio premiale di cui al criterio 2c) della sezione 2 dell'**Allegato C**, nel caso in cui, a seguito della decurtazione di detto punteggio premiale, il punteggio complessivo rideterminato risulti inferiore a quello assegnato all'ultima impresa utilmente collocata in graduatoria o inferiore al punteggio minimo di valutazione. Il mancato rispetto dell'obbligo non è oggetto di sanzione qualora afferente a casi motivati e documentati non imputabili all'impresa, in particolare sulla base dell'inclusione nei piani di fronteggiamento delle situazioni di grave difficoltà occupazionale.
7. Il provvedimento di concessione è altresì revocato totalmente o parzialmente a seguito della decadenza dal diritto al contributo, qualora sia accertata la non veridicità del contenuto di una dichiarazione sostitutiva, fatta salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dalla legge.
8. Qualora non sia rispettato l'obbligo di cui all'articolo 29 comma 1 lettera t), le spese sostenute in violazione delle disposizioni di legge in materia non sono ammissibili.
9. La SRA comunica tempestivamente ai soggetti interessati l'avvio del procedimento di annullamento o di revoca del provvedimento di concessione o la rideterminazione del contributo. Le somme eventualmente erogate sono restituite secondo le modalità previste agli articoli 49 e 50 della legge regionale 7/2000.
10. I provvedimenti di revoca, annullamento o modifica di provvedimenti già emanati sono adottati entro il termine di 90 giorni, decorrenti dalla data in cui il responsabile del procedimento abbia notizia del fatto dal quale sorge l'obbligo di provvedere.

Capo X. DISPOSIZIONI FINALI E RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 34 – Informazioni sul procedimento

1. Ai sensi della legge regionale 7/2000 è oggetto del procedimento la concessione di contributi a fondo perduto alle imprese, alle università e agli organismi di ricerca regionali per attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale a valere sul Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020, Asse I Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione - Azione 1.3 Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi - Attività 1.3.b progetti "standard" e "strategici" di R&S da realizzare attraverso partenariati pubblico privati– aree di specializzazione Tecnologie Marittime e Smart Health.
2. Ai sensi delle disposizioni di cui al Capo II della legge regionale 7/2000 relative ai procedimenti contributivi, vengono definiti i seguenti termini:

Procedimento	Termine	Termine iniziale	Termine finale
Concessione dei contributi (articolo 21)	180 giorni (fatte salve le sospensioni del procedimento istruttorio ai sensi dell'articolo 7 della LR 7/2000)	dal giorno successivo al termine finale di presentazione delle domande	Data di registrazione del decreto di concessione
Variazioni progettuali (articolo 22)	60 giorni	dal giorno successivo a quello di presentazione della richiesta	Data nota di accoglimento / diniego variazione progettuale
Variazioni soggettive (articolo 23)	90 giorni	dal giorno successivo a quello di presentazione della richiesta	Data nota di accoglimento / diniego variazione progettuale
Erogazione in via anticipata dei contributi	60 giorni (fatte salve le	dal giorno successivo a quello di presentazione	Data di registrazione del decreto di liquidazione

(articolo 24)	sospensioni del procedimento istruttorio ai sensi dell'articolo 7 della LR 7/2000)	della richiesta	
Approvazione e liquidazione e approvazione del rendiconto (articolo 27)	90 giorni	dal giorno successivo a quello di presentazione del rendiconto	Data di registrazione del provvedimento di approvazione del rendiconto ed erogazione del saldo oppure del provvedimento di rideterminazione del contributo ed eventuale richiesta di restituzione del dovuto oppure, del provvedimento di revoca del contributo.
Sospensione dei termini di realizzazione del progetto e degli interventi	30 giorni	Giorno successivo a quello di ricezione della domanda	Data nota di accoglimento / diniego sospensione dei termini progettuali
Proroga dei termini progettuali (articolo 11)	60 giorni	Giorno successivo a quello di ricezione della domanda	Data nota di accoglimento / diniego proroga dei termini progettuali
Proroga dei termini di rendicontazione degli interventi (articolo 26)	30 giorni	Giorno successivo a quello di ricezione della domanda	Data nota di accoglimento/diniego proroga dei termini di rendicontazione
Sospensione dell'erogazione del contributo (articolo 28)	30 giorni	Giorno successivo alla data di conclusione degli accertamenti / verifiche	Data di adozione del provvedimento di sospensione dell'erogazione del contributo
Revoca del contributo (articolo 33)	90 giorni	Giorno successivo a quello in cui il responsabile del procedimento ha notizia del fatto dal quale sorge l'obbligo di provvedere	Data di adozione del provvedimento di revoca del contributo.

3. I soggetti titolati hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento ai sensi dell'articolo 16 della L.R. 7/2000. Il diritto di accesso viene esercitato in via informale mediante richiesta, anche verbale, all'ufficio competente. Qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via informale, nei casi previsti ai sensi dell'articolo 61 della L.R. 7/2000, il richiedente è invitato contestualmente a presentare richiesta formale.

Art. 35 -Informativa ai sensi dell'articolo 13 del DLgs 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali)

1. In conformità al D.Lgs. n. 196/2003, il trattamento dei dati forniti alla Regione, a seguito della partecipazione al bando avviene esclusivamente per le finalità del bando stesso e per scopi istituzionali, nella piena tutela dei diritti e della riservatezza delle persone e secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza.
2. Ai sensi dell'art. 13 del citato D.Lgs. n. 196/2003 si precisa quanto segue:
   a) i dati forniti sono trattati dalla Regione per l'espletamento degli adempimenti connessi alla procedura di cui al bando in parola, ivi compresa la fase dei controlli sulle autocertificazioni, nonché la valutazione e il monitoraggio del POR FESR 2014-2020;
   b) il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto potrebbe comportare la mancata assegnazione dell'aiuto;
   c) la raccolta e il trattamento dei dati saranno effettuati anche mediante strumenti informatici e telematici;
   d) i dati potranno essere comunicati per le finalità suddette a soggetti terzi fornitori della Regione incaricati di svolgere attività di valutazione e monitoraggio nell'ambito del POR FESR 2014-2020, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e garantendo il medesimo livello di protezione;
   e) i dati potranno essere comunicati agli enti preposti alla verifica delle dichiarazioni rese dal beneficiario ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ad ogni soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge regionale 7/2000 e s.m.i.;

f) i dati anagrafici del richiedente e le informazioni circa gli esiti delle fasi di ammissibilità e valutazione saranno diffusi secondo le norme che regolano la pubblicità degli atti amministrativi presso la Regione, e sul sito internet della Regione, al fine di divulgare gli esiti finali delle procedure amministrative;
g) il Titolare, il Responsabile e gli Incaricati del trattamento dei dati, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 674/2006 sono indicati nel prospetto sottoriportato.

Titolare del trattamento dei dati	Regione autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università
Responsabile del trattamento dei dati	Servizio alta formazione e ricerca, nella persona del direttore Ketty Segatti, presso la sede di Trieste, via San Francesco, n. 37
Responsabile della sicurezza dei trattamenti svolti con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e della conservazione dei relativi dati personali	Insiel S.p.a., restando affidata alla Direzione centrale Funzione pubblica la vigilanza sulla sicurezza e la conservazione dei dati soggetti a tali trattamenti
Incaricati del trattamento dei dati	I dipendenti regionali responsabili del procedimento e dell'istruttoria sulla singola pratica, individuati fra quelli sopra elencati.

3. Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, che si riproduce integralmente di seguito, l'interessato può esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare o del responsabile del trattamento in ogni momento, inviando una comunicazione all'indirizzo di posta elettronica lavoro@certregione.fvg.it

Decreto Legislativo n. 196/2003, Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a. dell'origine dei dati personali;
b. delle finalità e modalità del trattamento;
c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Art. 36 - Disposizioni finali

1. Con decreti della SRA, da pubblicare sul sito internet del POR FESR FVG 2014-2020 e sul Bollettino Ufficiale della Regione, possono essere apportate eventuali rettifiche, integrazioni e adeguamenti delle disposizioni di natura operativa attinenti le modalità di attuazione del presente bando.
2. Ai sensi dell'articolo 74 del regolamento (UE) n. 1303/2013 sono garantite modalità di trattazione dei reclami concernenti finanziamenti a valere sui fondi del POR FESR 2014-2020 attraverso la sezione "richieste reclami segnalazioni proposte" accessibile dall'home page del sito www.regione.fvg.it. I reclami sono raccolti dalla Presidenza della Regione - Ufficio stampa e comunicazione e trattati in tempi congrui, coinvolgendo le Strutture competenti.

Art. 37 - Rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente bando, si rinvia alle pertinenti disposizioni richiamate

nell'articolo 38, nonché alla legge regionale 7/2000, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7 comma 29 della legge regionale 23 gennaio 2007 n. 1 (Legge finanziaria 2007) in relazione alla deroga al divieto generale di contribuzione di cui all'articolo 31 della citata legge regionale 7/2000.
2. Ai sensi dell'articolo 38 bis della legge regionale 7/2000, il rinvio a leggi, regolamenti ed atti comunitari operato dal presente bando si intende effettuato al testo vigente degli stessi, comprensivo delle modificazioni ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 38 - Riferimenti normativi

1. I contributi di cui al presente bando sono concessi nel rispetto di quanto previsto dai seguenti provvedimenti:
   a) regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo Europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
   b) regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
   c) regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato (regolamento di esenzione per categoria) e relativi allegati, in particolare l'allegato I contenente la definizione di microimprese, piccole e medie imprese (PMI);
   d) comunicazione della Commissione – Disciplina degli Aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie C n. 198/1 di data 27 giugno 2014;
   e) legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 "Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso";
   f) legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 "Rilancimpresa FVG – Riforma delle politiche industriali";
   g) legge regionale 5 giugno 2015, n. 14 recante "Disposizioni di attuazione del Programma Operativo Regionale Obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» 2014-2020 cofinanziato dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale";
   h) decreto del Presidente della Regione 1 luglio 2015, n. 136 recante "Regolamento per l'attuazione del Programma Operativo Regionale (POR) FESR 2014-2020 «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione»";
   i) deliberazione della Giunta regionale 17 dicembre 2009, n. 2823 recante "Regolamento (CE) n. 397/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6.5.2009 - approvazione del metodo di calcolo dei costi standard unitari per il personale della ricerca utilizzato sull'asse 1, attività 1.1.a - Incentivazione della RSI delle imprese del programma operativo regionale (POR) FESR Obiettivo competitività regionale e occupazione 2007-2013";
   j) deliberazione della Giunta regionale 10 luglio 2015, n. 1403 e successive modifiche e integrazioni recante "Approvazione strategia regionale di ricerca e innovazione per la specializzazione intelligente della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, revisionata e integrata sulla base dei piani di azione sub allegato 2 alla DGR 708/2015";
   k) deliberazione della Giunta regionale 6 agosto 2015, n. 1575, con la quale si prende atto della decisione di approvazione del POR FESR FVG 2014-2020 da parte della Commissione europea e viene adottato il Programma stesso;
   l) deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2015, n. 2530 di presa d'atto della metodologia e dei criteri di selezione delle operazioni approvati nel corso della prima seduta del Comitato di sorveglianza del POR FESR 2014-2020;
   m) deliberazione della Giunta regionale 4 marzo 2016, n. 331 recante "POR FESR 2014-2020 del Friuli Venezia Giulia - investimenti in favore della crescita e dell'occupazione: piano finanziario analitico e riparto delle risorse del piano aggiuntivo regionale di cui all'art 19 LR 21/2007".

Art. 39 – Amministrazione e struttura competente

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università
Area istruzione, alta formazione e ricerca
Servizio alta formazione e ricerca
Via San Francesco 37, Trieste – PEC: lavoro@certregione.fvg.it

Responsabili del procedimento e dell'istruttoria

Il responsabile del procedimento è il Direttore del *Servizio alta formazione e ricerca dell'Area istruzione, alta formazione e ricerca*, della *Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università*, Ketty Segatti.

Il responsabile dell'istruttoria è uno o più fra gli elencati funzionari della Struttura regionale attuatrice del bando in parola, designato/i a curare l'istruttoria della singola pratica

- Luciana Grimani ☏ 040 3775274 ✉ luciana.grimani@regione.fvg.it
- Fabio Busdon ☏ 040 3775264 ✉ fabio.busdon@regione.fvg.it
- Francesca Buonocore ☏ ✉ francesca.buonocore@regione.fvg.it
- Lavinia Girardello ☏ ✉ lavinia.girardello@regione.fvg.it

Informazioni relative al bando e agli adempimenti ad esso connessi possono essere richieste alla SRA all'indirizzo di posta elettronica bandiricerca@regione.fvg.it o di posta elettronica certificata lavoro@certregione.fvg.it.

Allegato A -
(Rif. Art. 2 c. 1 lett c), art. 4 c. 4, art. 7 c. 1)

Allegato A -AREE DI SPECIALIZZAZIONE E TRAIETTORIE DI SVILUPPO "SMART HEALTH" E "TECNOLOGIE MARITTIME" DELLA STRATEGIA REGIONALE DI RICERCA E INNOVAZIONE PER LA SPECIALIZZAZIONE INTELLIGENTE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA (S3)

Sezione 1

Area	Traiettorie di sviluppo
SMART HEALTH	**1) BIOMEDICALE, DIAGNOSTICA IN VIVO E IN VITRO** Nel biomedicale e nella diagnostica in vivo è inclusa la produzione innovativa di soluzioni tecnologiche per lo sviluppo di dispositivi medici, tra cui sistemi per la diagnostica per immagini, per lo sviluppo di nuovi prodotti per la biosensoristica avanzata e per la protesica. In quest'ultimo ambito gioca un ruolo rilevante anche la medicina rigenerativa, con la correlata realizzazione di biomateriali e bioreattori per i quali sono in corso ricerche di punta giunte allo sviluppo di prototipi pronti a raggiungere il mercato. A questo si aggiungono i servizi innovativi di supporto per la gestione in outsourcing delle tecnologie sopra indicate. La diagnostica in vitro, invece, comprende la ricerca e lo sviluppo di piattaforme tecnologiche per la diagnostica umana e clinica del paziente, per la diagnostica alimentare (qualità, tracciabilità e sicurezza alimentare), per la diagnostica veterinaria e ambientale. Le innovazioni tecnologiche previste saranno basate sulle più avanzate conoscenze in campo biochimico e biotecnologico, nonché sulle competenze in materia di biosensoristica e microscopia avanzata. **2) INFORMATICA MEDICA E BIOINFORMATICA** Tale traiettoria prevede l'integrazione delle soluzioni tecnologiche per l'informatica ospedaliera, l'informatica socio-sanitaria, l'informatica per le bio-immagini, l'informatica per il laboratorio di analisi e la banca del sangue, per arrivare a frontiere più d'avanguardia come la realizzazione di sistemi e soluzioni software innovative per la medicina personalizzata, integrate con i sistemi e soluzioni software delle strumentazioni biomediche e biotecnologiche (bioinformatica). **3) TERAPIA INNOVATIVA** Nel settore della terapia innovativa sono incluse le produzioni di farmaci biotecnologici o biofarmaci personalizzati (ad es. nei campi dell'oncologia, delle malattie neurodegenerative ed infiammatorie), lo sviluppo di piattaforme biotecnologiche avanzate per la produzione di farmaci indirizzati alla terapia delle malattie rare, la produzione di tecnologie per le terapie cellulari, terapie geniche, small molecules, nonché la produzione dei biomateriali e la realizzazione di servizi avanzati di supporto alle produzioni indicate. **4) AMBIENT ASSISTED LIVING - AAL** La traiettoria comprende l'insieme di soluzioni tecnologiche sia indoor che outdoor destinate a rendere attivo, intelligente e cooperativo l'ambiente di vita della persona sia nella collettività che nell'individualità, efficace nel sostenere la vita indipendente, capace di fornire maggiore sicurezza, semplicità, benessere e soddisfazione nello svolgimento delle attività della vita quotidiana per il miglioramento della salute della persona, dell'assistenza, del benessere e comfort e per la gestione e l'ottimizzazione della sicurezza negli spazi indoor e outdoor. MODIFICATO
TECNOLOGIE MARITTIME	**1) METODOLOGIE DI PROGETTAZIONE E SVILUPPO DI NUOVI PRODOTTI, PROCESSI E SERVIZI** Nella traiettoria indicata si prevedono investimenti in ricerca e sviluppo per: - lo sviluppo di approcci innovativi per la progettazione (metodologie e strumenti per l'alternative design, Life

	Cycle Design, design for dismantling and disassembling, ecc.); - la definizione di new concept di prodotti, processi o servizi. **2) TECNOLOGIE "GREEN" E PER L'EFFICIENZA ENERGETICA** Nella traiettoria indicata si prevedono investimenti in ricerca e sviluppo per: - tecnologie e metodi per la gestione e produzione dell'energia e gestione del bilancio energetico di bordo; - tecnologie volte alla riduzione dell'impatto carbonico della costruzione e della gestione dei prodotti marittimi; - trattamento per la riduzione dell'impatto ambientale dei mezzi marittimi (rumore, vibrazione, impatto chimico, riciclo/riuso); - tecnologie e sistemi di automazione e domotica per gli impianti di bordo e le aree living; - nuovi materiali e/o nuove applicazioni di materiali sostenibili dal punto di vista ambientale, per l'alleggerimento del mezzo e il risparmio energetico. **3) TECNOLOGIE PER LA SICUREZZA** Nella traiettoria indicata si prevedono investimenti in ricerca e sviluppo per: - tecnologie e sistemi per la sicurezza del mezzo marittimo, delle infrastrutture e dei sistemi di trasporto; - metodologie e sistemi di previsione del comportamento del mezzo nelle diverse condizioni operative, anche estreme; - sistemi integrati di bordo e mare-terra per la navigazione, le operazioni portuali, la gestione di mezzi offshore. - tecnologie e sistemi a supporto dell'operatore umano e per la riduzione dell'errore umano.

Sezione 2

Sono ammissibili le imprese la cui attività è certificata dalla visura camerale del Registro delle imprese secondo i codici ISTAT sotto indicati. Sono considerate parimenti ammissibili le imprese la cui attività è registrata con un codice composto da meno di 6 cifre, qualora le prime 3 cifre siano corrispondenti ai codici sotto indicati e a condizione che la descrizione dell'attività esercitata e risultante dalla visura camerale sia coerente con la descrizione dei codici completi ammessi.

Area specializzazione

	SMART HEALTH	
	ATECO	Descrizione
C	**10**	**INDUSTRIE ALIMENTARI**
	10.86.00	Produzione di preparati omogeneizzati ed alimenti dietetici
C	**20**	**FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI**
	20.13.09	Fabbricazione di altri prodotti chimici di base inorganici
	20.14.09	Fabbricazione di altri prodotti chimici di base organici nca
	20.42.00	Fabbricazione di prodotti per toletta: profumi, cosmetici, saponi e simili
	20.59.20	Fabbricazione di prodotti chimici organici ottenuti da prodotti di base derivati da processi di fermentazione o da materie prime vegetali
	20.59.40	Fabbricazione di prodotti chimici vari per uso industriale (inclusi i preparati antidetonanti e antigelo)
	20.59.70	Fabbricazione di prodotti elettrochimici (esclusa produzione di cloro, soda e potassa) ed elettrotermici
	20.59.90	Fabbricazione di altri prodotti chimici nca
C	**21**	**FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI DI BASE E DI PREPARATI FARMACEUTICI**
	21.10.00	Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base
	21.20.01	Fabbricazione di sostanza diagnostiche radioattive in vivo
	21.20.09	Fabbricazione di medicinali ed altri preparati farmaceutici
C	**22**	**FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE PLASTICHE**
	22.21.00	Fabbricazione di lastre, fogli, tubi e profilati in materie plastiche
	22.19.09	Fabbricazione di altri prodotti in gomma nca
	22.29.09	Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche nca
C	**23**	**FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI MINERALI NON METALLIFERI**
	23:42:00	Fabbricazione di articoli sanitari in ceramica
C	**25**	**FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN METALLO (ESCLUSI MACCHINARI E ATTREZZATURE)**
	25.12.10	Fabbricazione di porte, finestre e loro telai, imposte e cancelli metallici
C	**26**	**FABBRICAZIONE DI COMPUTER E PRODOTTI DI ELETTRONICA E OTTICA; APPARECCHI ELETTROMEDICALI, APPARECCHI DI MISURAZIONE E DI OROLOGI**
	26.11.09	Fabbricazione di altri componenti elettronici
	26.12.00	Fabbricazione di schede elettroniche assemblate
	26.20.00	Fabbricazione di computer e unità periferiche
	26.30.10	Fabbricazione di apparecchi trasmittenti radiotelevisivi (incluse le telecamere)
	26.30.21	Fabbricazione di sistemi antifurto e antincendio
	26.30.29	Fabbricazione di altri apparecchi elettrici ed elettronici per telecomunicazioni
	26.40.01	Fabbricazione di apparecchi per la riproduzione e registrazione del suono e delle immagini

	26.51.29	Fabbricazione di altri apparecchi di misura e regolazione, di contatori di elettricità, gas, acqua ed altri liquidi, di bilance analitiche di precisione (incluse parti staccate ed accessori)
	26.60.02	Fabbricazione di apparecchi elettromedicali (incluse parti staccate e accessori)
	26.60.09	Fabbricazione di altri strumenti per irradiazione ed altre apparecchiature elettroterapeutiche
	26.70.11	Fabbricazione di elementi ottici e strumenti ottici di precisione
	26.70.12	Fabbricazione di attrezzature ottiche di misurazione e controllo
C	**27**	**FABBRICAZIONE DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED APPARECCHIATURE PER USO DOMESTICO NON ELETTRICHE**
	27.11.00	Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici
	27.31.01	Fabbricazione di cavi a fibra ottica per la trasmissione di dati o di immagini
	27.31.02	Fabbricazione di fibre ottiche
	27.40.09	Fabbricazione di altre apparecchiature per illuminazione
	27.51.00	Fabbricazione di elettrodomestici
	27.90.02	Fabbricazione di insegne elettriche e apparecchiature elettriche di segnalazione
	27.90.03	Fabbricazione di capacitori elettrici, resistenze, condensatori e simili, acceleratori
	27.90.09	Fabbricazione di altre apparecchiature elettriche nca
C	**28**	**FABBRICAZIONE DI MACCHINARI ED APPARECCHIATURE NCA**
	28.22.01	Fabbricazione di ascensori, montacarichi e scale mobili
	28.22.09	Fabbricazione di altre macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione
	28.25.00	Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione; fabbricazione di condizionatori domestici fissi
	28.29.30	Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio (incluse parti e accessori)
	28.99.20	Fabbricazione di robot industriali per usi molteplici (incluse parti e accessori)
C	**30**	**FABBRICAZIONE DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO**
	30.92.30	Fabbricazione di veicoli per invalidi (incluse parti e accessori)
C	**31**	**FABBRICAZIONE DI MOBILI**
	31.01.10	Fabbricazione di sedie e poltrone per ufficio e negozi
	31.01.21	Fabbricazione di altri mobili metallici per ufficio e negozi
	31.01.22	Fabbricazione di altri mobili non metallici per ufficio e negozi
	31.02.00	Fabbricazione di mobili per cucina
	31.03.00	Fabbricazione di materassi
	31.09.10	Fabbricazione di mobili per arredo domestico
	31.09.20	Fabbricazione di sedie e sedili (esclusi quelli per aeromobili, autoveicoli, navi, treni, ufficio e negozi)
	31.09.30	Fabbricazione di poltrone e divani
	31.09.90	Fabbricazione di altri mobili (inclusi quelli per arredo esterno)
C	**32**	**ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE**
	32.50.11	Fabbricazione di materiale medico-chirurgico e veterinario
	32.50.12	Fabbricazione di apparecchi e strumenti per odontoiatria e di apparecchi medicali per diagnosi (incluse parti staccate e accessori)
	32.50.13	Fabbricazione di mobili per uso medico, chirurgico, odontoiatrico e veterinario
	32.50.14	Fabbricazione di centrifughe per laboratori
	32.50.20	Fabbricazione di protesi dentarie (inclusa riparazione)
	32.50.30	Fabbricazione di protesi ortopediche, altre protesi ed ausili (inclusa riparazione)
	32.50.40	Fabbricazione di lenti oftalmiche
	32.50.50	Fabbricazione di armature per occhiali di qualsiasi tipo; montatura in serie di occhiali comuni
C	**33**	**RIPARAZIONE, MANUTENZIONE ED INSTALLAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHIATURE**
	33.13.03	Riparazione e manutenzione di apparecchi medicali per diagnosi, di materiale medico chirurgico e veterinario, di apparecchi e strumenti per odontoiatria
	33.13.04	Riparazione di apparati di distillazione per laboratori, di centrifughe per laboratori e di macchinari per pulizia ad ultrasuoni per laboratori

	33.20.03	Installazione di strumenti ed apparecchi di misurazione, controllo, prova, navigazione e simili (incluse le apparecchiature di controllo dei processi industriali)
	33.20.07	Installazione di apparecchi medicali per diagnosi, di apparecchi e strumenti per odontoiatria
	33.20.08	Installazione di apparecchi elettromedicali
E	**38**	**ATTIVITA' DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI; RECUPERO DEI MATERIALI**
	38.21.09	Trattamento e smaltimento di altri rifiuti non pericolosi
	38.22.00	Trattamento e smaltimento di rifiuti pericolosi
F	**41**	**COSTRUZIONE DI EDIFICI**
	41.20.00	Costruzione di edifici residenziali e non residenziali
F	**43**	**LAVORI DI COSTRUZIONE SPECIALIZZATI**
	43.21.01	Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e riparazione)
	43.21.02	Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione)
	43.22.01	Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione
	43.22.03	Installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati e la manutenzione e riparazione)
	43.29.01	Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili
J	**62**	**PRODUZIONE DI SOFTWARE, CONSULENZA INFORMATICA E ATTIVITÀ CONNESSE**
	62.01.00	Produzione di software non connesso all'edizione
	62.02.00	Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica
	62.03.00	Gestione di strutture e apparecchiature informatiche hardware - housing (esclusa la riparazione)
	62.09.01	Configurazione di personal computer
	62.09.09	Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell'informatica nca
J	**63**	**ATTIVITÀ DEI SERVIZI D'INFORMAZIONE E ALTRI SERVIZI INFORMATICI**
	63.11.19	Altre elaborazioni elettroniche di dati
	63.11.20	Gestione database (attività delle banche dati)
	63.11.30	Hosting e fornitura di servizi applicativi (ASP)
	63.12.00	Portali web
M	**71**	**ATTIVITÀ DEGLI STUDI DI ARCHITETTURA E D'INGEGNERIA; COLLAUDI ED ANALISI TECNICHE**
	71.12.20	Servizi di progettazione di ingegneria integrata
	71.20.10	Collaudi e analisi tecniche di prodotti
	71.20.21	Controllo di qualità e certificazione di prodotti, processi e sistemi
M	**72**	**RICERCA SCIENTIFICA E SVILUPPO**
	72.11.00	Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle biotecnologie
	72.19.09	Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e dell'ingegneria
	72.20.00	Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze sociali e umanistiche
M	**74**	**ALTRE ATTIVITA' PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE**
	74.10.10	Attività di design di moda e design industriale
	74.10.21	Attività dei disegnatori grafici di pagine web
	74.10.30	Attività dei disegnatori tecnici
	74.10.90	Altre attività di design
N	**82**	**ATTIVITA' DI SUPPORTO PER LE FUNZIONI DI UFFICIO E ALTRI SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE**
	82.20.00	Attività dei call center
Q	**86**	**ASSISTENZA SANITARIA**
	86.10.10	Ospedali e case di cura generici
	86.10.20	Ospedali e case di cura specialistici
	86.10.30	Istituti, cliniche e policlinici universitari
	86.10.40	Ospedali e case di cura per lunga degenza

	86.90.11	Laboratori radiografici
	86.90.12	Laboratori di analisi cliniche
	86.90.13	Laboratori di igiene e profilassi
	86.90.42	Servizi di ambulanza, delle banche del sangue e altri servizi sanitari nca
Q	**87**	**SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE**
	87.10.00	Strutture di assistenza infermieristica residenziale per anziani
	87.20.00	Strutture di assistenza residenziale per persone affette da ritardi mentali, disturbi mentali o che abusano di sostanze stupefacenti
	87.30.00	Strutture di assistenza residenziale per anziani e disabili
Q	**88**	**ASSISTENZA SOCIALE NON RESIDENZIALE**
	88.10.00	Assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili
	88.91.00	Servizi di asili nido; assistenza diurna per minori disabili

Area specializzazione

	TECNOLOGIE MARITTIME	
	ATECO	Descrizione
C	**13**	**INDUSTRIE TESSILI**
	13.92.20	Fabbricazione di articoli in materie tessili nca
	13.94.00	Fabbricazione di spago, corde, funi e reti
	13.95.00	Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento)
C	**16**	**INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO E SUGHERO (ESCLUSI I MOBILI); FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PAGLIA E MATERIALI DA INTRECCIO**
	16.21.00	Fabbricazione di fogli da impiallacciatura e di pannelli a base di legno
	16.22.00	Fabbricazione di pavimenti in parquet assemblato
	16.23.10	Fabbricazione di porte e finestre in legno (escluse porte blindate)
	16.23.20	Fabbricazione di altri elementi in legno e di falegnameria per l'edilizia
	16.29.20	Fabbricazione dei prodotti della lavorazione del sughero
C	**20**	**FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI**
	20.30.00	Fabbricazione di pitture, vernici e smalti, inchiostri da stampa e adesivi sintetici
	20.52.00	Fabbricazione di colle
	20.60.00	Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali
C	**22**	**FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE PLASTICHE**
	22.19.09	Fabbricazione di altri prodotti in gomma nca
	22.21.00	Fabbricazione di lastre, fogli, tubi e profilati in materie plastiche
	22.23.01	Fabbricazione di rivestimenti elastici per pavimenti (vinile, linoleum eccetera)
	22.23.02	Fabbricazione di porte, finestre, intelaiature eccetera in plastica per l'edilizia
	22.23.09	Fabbricazione di altri articoli in plastica per l'edilizia
C	**23**	**FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI MINERALI NON METALLIFERI**
	23.11.00	Fabbricazione di vetro piano
	23.12.00	Lavorazione e trasformazione del vetro piano
	23.14.00	Fabbricazione di fibre di vetro
	23.20.00	Fabbricazione di prodotti refrattari
	23.31.00	Fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti
C	**24**	**METALLURGIA**
	24.10.00	Siderurgia - Fabbricazione di ferro, acciaio e ferroleghe
	24.20.10	Fabbricazione di tubi e condotti senza saldatura
	24.20.20	Fabbricazione di tubi e condotti saldati e simili
	24.31.00	Stiratura a freddo di barre
	24.32.00	Laminazione a freddo di nastri
	24.33.01	Fabbricazione di pannelli stratificati in acciaio

	24.33.02	Profilatura mediante formatura o piegatura a freddo
	24.34.00	Trafilatura a freddo
	24.42.00	Produzione di alluminio e semilavorati
	24.45.00	Produzione di altri metalli non ferrosi e semilavorati
	24.51.00	Fusione di ghisa e produzione di tubi e raccordi in ghisa
	24.52.00	Fusione di acciaio
C	**25**	**FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN METALLO**
	25.11.00	Fabbricazione di strutture metalliche e parti assemblate di strutture
	25.12.10	Fabbricazione di porte, finestre e loro telai, imposte e cancelli metallici
	25.21.00	Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale
	25.29.00	Fabbricazione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo per impieghi di stoccaggio o di produzione
	25.30.00	Fabbricazione di generatori di vapore (esclusi i contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale ad acqua calda)
	25.50.00	Fucinatura, imbutitura, stampaggio e profilatura dei metalli; metallurgia delle polveri
	25.61.00	Trattamento e rivestimento dei metalli
	25.62.00	Lavori di meccanica generale
	25.73.20	Fabbricazione di stampi, portastampi, sagome, forme per macchine
	25.91.00	Fabbricazione di bidoni in acciaio e contenitori analoghi per il trasporto e l'imballaggio
	25.93.10	Fabbricazione di prodotti fabbricati con fili metallici
	25.93.30	Fabbricazione di catene fucinate senza saldatura e stampate
	25.94.00	Fabbricazione di articoli di bulloneria
	25.99.30	Fabbricazione di oggetti in ferro, in rame ed altri metalli
	25.99.99	Fabbricazione di altri articoli metallici e minuteria metallica nca
C	**26**	**FABBRICAZIONE DI COMPUTER E PRODOTTI DI ELETTRONICA E OTTICA; APPARECCHI ELETTROMEDICALI, APPARECCHI DI MISURAZIONE E DI OROLOGI**
	26.11.09	Fabbricazione di altri componenti elettronici
	26.30.10	Fabbricazione di apparecchi trasmittenti radiotelevisivi (incluse le telecamere)
	26.30.21	Fabbricazione di sistemi antifurto e antincendio
	26.30.29	Fabbricazione di altri apparecchi elettrici ed elettronici per telecomunicazioni
	26.40.01	Fabbricazione di apparecchi per la riproduzione e registrazione del suono e delle immagini
	26.51.10	Fabbricazione di strumenti per navigazione, idrologia, geofisica e meteorologia
	26.51.21	Fabbricazione di rilevatori di fiamma e combustione, di mine, di movimento, generatori d'impulso e metal detector
	26.51.29	Fabbricazione di altri apparecchi di misura e regolazione, di contatori di elettricità, gas, acqua ed altri liquidi, di bilance analitiche di precisione (incluse parti staccate ed accessori)
	26.70.11	Fabbricazione di elementi ottici e strumenti ottici di precisione
	26.70.12	Fabbricazione di attrezzature ottiche di misurazione e controllo
C	**27**	**FABBRICAZIONE DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED APPARECCHIATURE PER USO DOMESTICO NON ELETTRICHE**
	27.11.00	Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici
	27.12.00	Fabbricazione di apparecchiature per le reti di distribuzione e il controllo dell'elettricità
	27.20.00	Fabbricazione di batterie di pile ed accumulatori elettrici
	27.32.00	Fabbricazione di altri fili e cavi elettrici ed elettronici
	27.33.01	Fabbricazione di apparecchiature in plastica non conduttiva
	27.33.09	Fabbricazione di altre attrezzature per cablaggio
	27.40.01	Fabbricazione di apparecchiature di illuminazione e segnalazione per mezzi di trasporto
	27.40.09	Fabbricazione di altre apparecchiature per illuminazione
	27.90.01	Fabbricazione di apparecchiature elettriche per saldature e brasature
	27.90.09	Fabbricazione di altre apparecchiature elettriche nca
C	**28**	**FABBRICAZIONE DI MACCHINARI ED APPARECCHIATURE NCA**
	28.11.11	Fabbricazione di motori a combustione interna (esclusi i motori destinati ai mezzi di trasporto su strada e ad aeromobili)

	28.11.12	Fabbricazione di pistoni, fasce elastiche, carburatori e parti simili di motori a combustione interna
	28.11.20	Fabbricazione di turbine e turboalternatori (incluse parti e accessori)
	28.12.00	Fabbricazione di apparecchiature fluidodinamiche
	28.13.00	Fabbricazione di altre pompe e compressori
	28.14.00	Fabbricazione di altri rubinetti e valvole
	28.15.10	Fabbricazione di organi di trasmissione (esclusi quelli idraulici e quelli per autoveicoli, aeromobili e motocicli)
	28.21.21	Fabbricazione di caldaie per riscaldamento centrale
	28.21.29	Fabbricazione di altre caldaie per riscaldamento
	28.22.01	Fabbricazione di ascensori, montacarichi e scale mobili
	28.22.02	Fabbricazione di gru, argani, verricelli a mano e a motore, carrelli trasbordatori, carrelli elevatori e piattaforme girevoli
	28.22.09	Fabbricazione di altre macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione
	28.25.00	Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione; fabbricazione di condizionatori domestici fissi
	28.29.91	Fabbricazione di apparecchi per depurare e filtrare liquidi e gas per uso non domestico
	28.29.99	Fabbricazione di altro materiale meccanico e di altre macchine di impiego generale nca
	28.99.20	Fabbricazione di robot industriali per usi molteplici (incluse parti e accessori)
C	**30**	**FABBRICAZIONE DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO**
	30.11.01	Fabbricazione di sedili per navi
	30.11.02	Cantieri navali per costruzioni metalliche e non metalliche (esclusi i sedili per navi)
	30.12.00	Costruzione di imbarcazioni da diporto e sportive
C	**31**	**FABBRICAZIONE DI MOBILI**
	31.01.10	Fabbricazione di sedie e poltrone per ufficio e negozi
	31.01.21	Fabbricazione di altri mobili metallici per ufficio e negozi
	31.01.22	Fabbricazione di altri mobili non metallici per ufficio e negozi
	31.02.00	Fabbricazione di mobili per cucina
	31.09.10	Fabbricazione di mobili per arredo domestico
	31.09.20	Fabbricazione di sedie e sedili (esclusi quelli per aeromobili, autoveicoli, navi, treni, ufficio e negozi)
	31.09.30	Fabbricazione di poltrone e divani
	31.09.40	Fabbricazione di parti e accessori di mobili
	31.09.50	Finitura di mobili
	31.09.90	Fabbricazione di altri mobili (inclusi quelli per arredo esterno)
C	**32**	**ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE**
	32.99.19	Fabbricazione di altre attrezzature ed altri articoli protettivi di sicurezza
C	**33**	**RIPARAZIONE, MANUTENZIONE ED INSTALLAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHIATURE**
	33.15.00	Riparazione e manutenzione di navi commerciali e imbarcazioni da diporto (esclusi i loro motori)
	33.20.01	Installazione di motori, generatori e trasformatori elettrici; di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità (esclusa l'installazione all'interno degli edifici)
	33.20.02	Installazione di apparecchi elettrici ed elettronici per telecomunicazioni, di apparecchi trasmittenti radiotelevisivi, di impianti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (esclusa l'installazione all'interno degli edifici)
	33.20.03	Installazione di strumenti ed apparecchi di misurazione, controllo, prova, navigazione e simili (incluse le apparecchiature di controllo dei processi industriali)
	33.20.04	Installazione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo
E	**38**	**ATTIVITÀ DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI; RECUPERO DEI MATERIALI**
	38.11.00	Raccolta di rifiuti solidi non pericolosi
	38.21.09	Trattamento e smaltimento di altri rifiuti non pericolosi
	38.31.20	Cantieri di demolizione navali
	38.32.20	Recupero e preparazione per il riciclaggio di materiale plastico per produzione di materie prime plastiche, resine sintetiche

	38.32.30	Recupero e preparazione per il riciclaggio dei rifiuti solidi urbani, industriali e biomasse
F	**43**	**LAVORI DI COSTRUZIONE SPECIALIZZATI**
	43.21.01	Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e riparazione)
	43.21.02	Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione)
	43.22.01	Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione
	43.22.02	Installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e riparazione)
	43.22.03	Installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati e la manutenzione e riparazione)
	43.29.01	Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili
	43.29.02	Lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni
	43.29.09	Altri lavori di costruzione e installazione nca
	43.32.02	Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili
	43.33.00	Rivestimento di pavimenti e di muri
	43.99.09	Altre attività di lavori specializzati di costruzione nca
G	**46**	**COMMERCIO ALL'INGROSSO (ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI)**
	46.69.11	Commercio all'ingrosso di imbarcazioni da diporto
	46.69.20	Commercio all'ingrosso di materiale elettrico per impianti di uso industriale
	46.69.99	Commercio all'ingrosso di altre macchine ed attrezzature per l'industria, il commercio e la navigazione nca
	46.74.20	Commercio all'ingrosso di apparecchi e accessori per impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento
H	**49**	**TRASPORTO TERRESTRE E TRASPORTO MEDIANTE CONDOTTE**
	49.10.00	Trasporto ferroviario di passeggeri (interurbano)
	49.20.00	Trasporto ferroviario di merci
	49.41.00	Trasporto di merci su strada
	49.50.20	Trasporto mediante condotte di liquidi
H	**50**	**TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA**
	50.10.00	Trasporto marittimo e costiero di passeggeri
	50.20.00	Trasporto marittimo e costiero di merci
	50.30.00	Trasporto di passeggeri per vie d'acqua interne (inclusi i trasporti lagunari)
	50.40.00	Trasporto di merci per vie d'acqua interne
H	**52**	**MAGAZZINAGGIO E ATTIVITÀ DI SUPPORTO AI TRASPORTI**
	52.10.10	Magazzini di custodia e deposito per conto terzi
	52.10.20	Magazzini frigoriferi per conto terzi
	52.21.10	Gestione di infrastrutture ferroviarie
	52.21.40	Gestione di centri di movimentazione merci (interporti)
	52.22.01	Liquefazione e rigassificazione di gas a scopo di trasporto marittimo e per vie d'acqua effettuata al di fuori del sito di estrazione
	52.22.09	Altre attività dei servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d'acqua
	52.24.20	Movimento merci relativo a trasporti marittimi e fluviali
	52.24.30	Movimento merci relativo a trasporti ferroviari
	52.24.40	Movimento merci relativo ad altri trasporti terrestri
	52.29.10	Spedizionieri e agenzie di operazioni doganali
	52.29.21	Intermediari dei trasporti
	52.29.22	Servizi logistici relativi alla distribuzione delle merci
J	**61**	**TELECOMUNICAZIONI**
	61.20.00	Telecomunicazioni mobili
	61.30.00	Telecomunicazioni satellitari
J	**62**	**PRODUZIONE DI SOFTWARE, CONSULENZA INFORMATICA E ATTIVITÀ CONNESSE**

	62.01.00	Produzione di software non connesso all'edizione
	62.02.00	Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica
	62.03.00	Gestione di strutture e apparecchiature informatiche hardware - housing (esclusa la riparazione)
	62.09.01	Configurazione di personal computer
	62.09.09	Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell'informatica nca
J	**63**	**ATTIVITÀ DEI SERVIZI D'INFORMAZIONE E ALTRI SERVIZI INFORMATICI**
	63.11.19	Altre elaborazioni elettroniche di dati
M	**71**	**ATTIVITÀ DEGLI STUDI DI ARCHITETTURA E D'INGEGNERIA; COLLAUDI ED ANALISI TECNICHE**
	71.11.00	Attività degli studi di architettura
	71.12.10	Attività degli studi di ingegneria
	71.12.20	Servizi di progettazione di ingegneria integrata
	71.12.50	Attività di studio geologico e di prospezione geognostica e mineraria
	71.20.10	Collaudi e analisi tecniche di prodotti
	71.20.21	Controllo di qualità e certificazione di prodotti, processi e sistemi
M	**72**	**RICERCA SCIENTIFICA E SVILUPPO**
	72.11.00	Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle biotecnologie
	72.19.01	Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo della geologia
	72.19.09	Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e dell'ingegneria
M	**74**	**ALTRE ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE**
	74.10.10	Attività di design di moda e design industriale
	74.10.30	Attività dei disegnatori tecnici
	74.10.90	Altre attività di design
	74.90.21	Consulenza sulla sicurezza ed igiene dei posti di lavoro
	74.90.29	Altra attività di consulenza in materia di sicurezza
	74.90.91	Attività tecniche svolte da periti industriali
	74.90.93	Altre attività di consulenza tecnica nca

Allegato B -
(Rif. Art. 18, c. 1)

Allegato B CRITERI DI VALUTAZIONE PER LA PRESELEZIONE

1. Ai fini della valutazione per la preselezione del progetto, vengono adottate le seguenti definizioni:

Definizione	Descrizione
Criteri di valutazione	Rappresentano le categorie di giudizio che si ritengono rilevanti per formulare un giudizio rispetto al progetto presentato
Indicatori	Rappresentano le variabili attraverso cui si misurano le informazioni acquisite in funzione di un dato criterio e supportano la formulazione di un giudizio.
Giudizio	Costituisce la scala (standard) in relazione alla quale vengono valutate le informazioni acquisite per ciascun indicatore.
Coefficiente	Rappresenta l'ordinamento delle preferenze, indica il livello di importanza del criterio.
Punteggio	Costituisce il prodotto della seguente operazione: *giudizio * coefficiente.*

2. La scala di giudizio si articola nel modo seguente:

Giudizio	Descrizione
Alto (5 punti)	Gli aspetti sostanziali previsti dal criterio sono affrontati in modo convincente e significativo. Sono forniti gli elementi sostanziali richiesti su tutte le questioni poste nel criterio e non ci sono aspetti o aree di non chiarezza.
Medio - alto (4 punti)	Gli aspetti sostanziali previsti dal criterio sono affrontati in modo adeguato anche se sono possibili alcuni miglioramenti. Sono forniti gli elementi sostanziali richiesti su tutte o quasi tutte le questioni poste nel criterio.
Medio (3 punti)	Gli aspetti sostanziali previsti dal criterio sono affrontati in modo generale ma sono presenti parecchie debolezze. Sono forniti alcuni elementi sostanziali significativi ma ci sono diverse questioni poste nel criterio per cui mancano dettagli o gli elementi forniti sono limitati.
Medio- basso (2 punti)	Gli aspetti sostanziali previsti dal criterio sono affrontati parzialmente o si forniscono elementi non completi. Sono affrontate solo in parte le questioni poste nel criterio o sono forniti pochi elementi sostanziali rilevanti.
Basso (1 punto)	Gli aspetti sostanziali previsti dal criterio non sono affrontati (o sono affrontati marginalmente) o gli stessi non possono essere valutati per i molti elementi carenti o non completi. Non sono affrontate le questioni poste nel criterio o sono forniti elementi sostanziali poco rilevanti.

3. In caso di mancata compilazione o di compilazione completamente non pertinente saranno assegnati 0 (zero) punti.
4. Nei casi in cui la valutazione riguardi non un giudizio, ma la presenza o meno di un elemento descritto nell'indicatore, il giudizio è NO=0 / SI=5
5. Tutto ciò premesso, il progetto viene valutato con l'applicazione dei seguenti criteri e con le modalità indicate:

<table>
<tr><th>Criteri di valutazione</th><th>Indicatori</th><th colspan="2">Giudizio</th><th>Coefficiente</th><th>Punteggio max</th><th>Totale per criterio</th></tr>
<tr><td rowspan="10">1. Qualità del progetto</td><td rowspan="5">a) Innovatività del progetto misurata in termini di originalità e novità del prodotto/processo/servizio rispetto allo stato dell'arte nel mercato di riferimento; originalità del metodo proposto</td><td>Basso</td><td>1</td><td rowspan="5">2,8</td><td rowspan="5">14</td><td rowspan="10">26</td></tr>
<tr><td>Medio-basso</td><td>2</td></tr>
<tr><td>Medio</td><td>3</td></tr>
<tr><td>Medio - alto</td><td>4</td></tr>
<tr><td>Alto</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="5">b) Validità tecnica del progetto misurata in termini di contenuti tecnico-scientifici e contributo del progetto all'avanzamento delle conoscenze, delle competenze e delle tecnologie nello specifico ambito di attività dell'impresa[1]</td><td>Basso</td><td>1</td><td rowspan="5">2,4</td><td rowspan="5">12</td></tr>
<tr><td>Medio-basso</td><td>2</td></tr>
<tr><td>Medio</td><td>3</td></tr>
<tr><td>Medio - alto</td><td>4</td></tr>
<tr><td>Alto</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="10">2. Prospettive di impatto dei risultati [2]</td><td rowspan="5">a) Potenzialità economica del progetto, in relazione alle prospettive di mercato, in particolare come capacità del nuovo prodotto/processo/servizio di rispondere meglio alla domanda del mercato e/o alla possibilità di aprire nuovi mercati anche in rapporto alla filiera e a possibili drivers tecnologici o utilizzatori finali[3]</td><td>Basso</td><td>1</td><td rowspan="5">1,6</td><td rowspan="5">8</td><td rowspan="10">20</td></tr>
<tr><td>Medio-basso</td><td>2</td></tr>
<tr><td>Medio</td><td>3</td></tr>
<tr><td>Medio - alto</td><td>4</td></tr>
<tr><td>Alto</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="5">b) Ricadute positive per l'aumento della capacità produttiva e per la riduzione dei costi di prodotto/processo/servizio</td><td>Basso</td><td>1</td><td rowspan="5">1,2</td><td rowspan="5">6</td></tr>
<tr><td>Medio-basso</td><td>2</td></tr>
<tr><td>Medio</td><td>3</td></tr>
<tr><td>Medio - alto</td><td>4</td></tr>
<tr><td>Alto</td><td>5</td></tr>
</table>

[1] La validità tecnica del progetto è commisurata anche all'approssimarsi del progetto a un TRL pari a sette o otto per i progetti standard e a un TRL pari cinque o sei nel caso di progetti strategici.
[2] Con riferimento al criterio 2c) il punteggio viene attribuito come media dei punteggi assegnati alle singole imprese.
[3] La potenzialità è dimostrabile anche attraverso dati oggettivi quali statistiche, rapporti di mercato, o da una una cross fertilisation tra settori

<table>
<tr><td rowspan="2"></td><td rowspan="2">c) Incremento occupazionale dell'impresa di almeno il 5% degli occupati nel territorio regionale4, dalla data della domanda alla data di rendicontazione.

L'incremento occupazionale di almeno il 5% dalla data della domanda deve essere mantenuto per i 12 mesi successivi alla data di rendicontazione.</td><td>NO</td><td>0</td><td>0</td><td rowspan="2">6</td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td>SI</td><td>5</td><td>1,2</td></tr>
<tr><td rowspan="10">3. Qualità delle competenze coinvolte [5]</td><td rowspan="5">a) Validità delle esperienze e competenze interne ed esterne ai beneficiari del progetto rispetto alle attività e agli obiettivi e risultati da raggiungere nell'ambito del progetto[6]</td><td>Basso</td><td>1</td><td rowspan="5">1,2</td><td rowspan="5">6</td><td rowspan="10">14</td></tr>
<tr><td>Medio-basso</td><td>2</td></tr>
<tr><td>Medio</td><td>3</td></tr>
<tr><td>Medio - alto</td><td>4</td></tr>
<tr><td>Alto</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="5">b) Significatività della collaborazione con enti di ricerca in termini di qualità e complessità delle attività affidate e dell'entità della spesa sul totale del progetto [7]</td><td>Basso</td><td>1</td><td rowspan="5">1,6</td><td rowspan="5">8</td></tr>
<tr><td>Medio-basso</td><td>2</td></tr>
<tr><td>Medio</td><td>3</td></tr>
<tr><td>Medio - alto</td><td>4</td></tr>
<tr><td>Alto</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">4. Progetto valutato positivamente ma non finanziato nell'ambito dello SME Instrument</td><td rowspan="2">Progetto già valutato positivamente nell'ambito dello SME Instrument del Programma europeo Horizon 2020 ma non finanziato per carenza di risorse</td><td>NO</td><td>0</td><td>0</td><td rowspan="2">5</td><td rowspan="2">5</td></tr>
<tr><td>SI</td><td>5</td><td>1</td></tr>
</table>

6. Il punteggio massimo è pari a 65 (sessantacinque) punti.

[4] Per occupati si intendono i dipendenti, collaboratori familiari e soci lavoratori iscritti alla posizione INAIL dell'impresa. L'incremento occupazionale deve essere attinente e determinato dal completamento del progetto e viene calcolato in base alla differenza tra unità lavorative (equivalenza a tempo pieno - es. 1 occupato a tempo pieno = 1, 1 part-time al 50% = 0,5) risultanti alla data di rendicontazione ed alla data della domanda. E' comunque necessario che le imprese assumano almeno un dipendente, eventualmente a tempo parziale. L'incremento occupazionale di almeno il 5% dalla data della domanda deve essere mantenuto per i 12 mesi successivi alla data di rendicontazione e viene verificato allo scadere dei 12 mesi di vincolo, con la stessa unità di misura.

[5] Il punteggio è attribuito come media dei punteggi assegnati ai singoli beneficiari.

[6] Competenze esterne sono considerate anche i contratti di ricerca/contratti di collaborazione con università/organismi di ricerca/enti gestori di parchi scientifici e tecnologici/enti gestori di distretti tecnologici

[7] La significatività della collaborazione viene dimostrata anche dalla coerente scelta dell'opzione "contratto di ricerca" o parntership in relazione alle attività affidate e all'ammontare della spesa, in progetti standard o strategici.

Allegato C -
(Rif. Art. 4 c. 5, lett. a) p. 6, art. 16 c. 1, art. 17 c. 1, art. 19 c. 1, 2, 4, art. 20, c. 2, art. 29, c. 1, lett. s), art 33, c. 6)

Allegato C - CRITERI DI AMMISSIBILITA'

Sezione 1A) - Criteri generali di ammissibilità

1. **Completezza e correttezza della domanda di finanziamento, da intendersi quale presenza degli elementi essenziali previsti dalle procedure di attivazione, dimostrabile attraverso:**
   a) Domanda inoltrata per via telematica tramite il sistema FEG;
   b) Domanda presentata entro i termini;
   c) Domanda regolarmente sottoscritta;
   d) Domanda completa di relazione tecnica chiara e dettagliata e di quadro di spesa dettagliato0

2. **Rispetto della procedura di attivazione di riferimento e delle regole previste dalla normativa vigente in tema di procedure amministrative, dimostrabile attraverso:**
   a) Rispetto dei limiti massimi di partecipazione al bando da parte di ciascuna impresa di spesa ammissibile pari a 1.400.000,00 euro e di numero di 3 (tre) progetti relativamente ai propri interventi. I suddetti limiti si intendono riferiti alle due aree di specializzazione unitamente considerate nel presente bando;
   b) Rispetto dei limiti di durata: dai 12 ai 15 mesi per progetti "standard", dai 15 ai 21 mesi per progetti "strategici" e fatte salve le proroghe;
   c) Rispetto dei limiti di spesa per singolo progetto: minima € 250.000 (duecentocinquantamila) e massima € 500.000 (cinquecentomila) per progetti standard; minima € 1.000.000 (unmilione) e massima € 2.000.000 (duemilioni) per progetti strategici;
   d) Attività progettuali rientranti nella definizione di ricerca industriale e sviluppo sperimentale;
   e) Congruità e pertinenza delle spese rispetto ai contenuti progettuali e corretta imputazione delle spese in attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale;
   f) Rispetto del vincolo di non partecipazione del medesimo progetto al bando 1.3.a del POR FESR 2014-2020;
   g) Rispetto del numero massimo di partner previsto rispettivamente per i progetti "standard" (max. 4) e per i progetti "strategici" (max. 8) di cui all'art. 7 comma 3.

3. **Ammissibilità del proponente secondo quanto previsto dalla procedura di attivazione (bandi, inviti, elenco delle operazioni prioritarie), dalla normativa nazionale e comunitaria applicabile e dall'ambito di applicazione del FESR, dimostrabile attraverso:**
   a) Rispetto del divieto di cumulo;
   b) Rispetto del vincolo di indipendenza;
   c) Rispetto delle condizioni per il divieto di sovvenzioni indirette alle imprese;
   d) Rispetto della remunerazione appropriata al servizio prestato in caso di collaborazione mediante contratto di ricerca.
4. **Sussistenza delle capacità amministrativa, finanziaria e operativa in capo al proponente**
   a) (rinvio all'allegato D);
   b) Limitatamente alle università e agli organismi pubblici di ricerca e organismi di ricerca di diritto pubblico, presenza di una struttura organizzativa con competenze specifiche nella gestione delle procedure di appalto pubblico.

Sezione 1B) - Criteri specifici di ammissibilità

1. **Operazioni riferite esclusivamente agli ambiti di specializzazione Tecnologie Marittime e Smart Health e rispettive traiettorie tecnologiche definiti nella Strategia di specializzazione intelligente regionale(S3): i progetti dovranno essere attinenti agli ambiti di specializzazione e alle rispettive traiettorie tecnologiche della S3, dimostrabile attraverso:**
   a) Presenza di un richiedente impresa che svolge un'attività codificata dai codici ISTAT ATECO indicati in visura
   b) I richiedenti imprese soddisfano i requisiti dei codici ISTAT ATECO;
   c) Il progetto è riferito all'area di specializzazione Tecnologie Marittime o Smart Health e risulta attinente alle relative traiettorie tecnologiche della S3.

2. **Obbligo che le iniziative vengano realizzate nell'ambito di una stretta e fattiva collaborazione tra imprese e organismi di ricerca. I progetti dovranno essere realizzati in forma collaborativa nel rispetto cumulativamente di tutte le seguenti modalità:**
   a) tra almeno due imprese indipendenti, di cui almeno una PMI e un organismo di ricerca in qualità di beneficiario o in virtù di un contratto di ricerca di valore non inferiore al 15% del costo del progetto;
   b) i beneficiari non sostengono singolarmente oltre il 70% e meno del 10% della spesa complessiva del progetto.
   Gli Enti gestori di Parchi scientifici e tecnologici regionali, gli Enti gestori dei distretti tecnologici regionali, le Amministrazioni pubbliche regionali possono partecipare purché in partnership con i soggetti di cui alla lettera a), dimostrabili attraverso:
   a) Rispetto del numero minimo di partner e delle modalità di realizzazione di cui alle lettere a) e b);
   b) Creazione di una ATS tra i beneficiari;
   c) La partecipazione facoltativa degli enti gestori dei PST e degli enti gestori dei DT regionali, anche congiunta, mediante un contratto di collaborazione limitatamente ad alcune attività progettuali;
   d) La presenza facoltativa di altri soggetti, tra cui la PA, come utilizzatori finali.

CRITERI DI VALUTAZIONE PER LA GRADUATORIA

Sezione 2 - Criteri di valutazione tecnica

1. Ai fini della valutazione per la graduatoria, vengono adottate le seguenti definizioni:

Definizione	Descrizione
Criteri di valutazione	Rappresentano le categorie di giudizio che si ritengono rilevanti per formulare un giudizio rispetto al progetto presentato
Indicatori	Rappresentano le variabili attraverso cui si misurano le informazioni acquisite in funzione di un dato criterio e supportano la formulazione di un giudizio.
Giudizio	Costituisce la scala (standard) in relazione alla quale vengono valutate le informazioni acquisite per ciascun indicatore.
Coefficiente	Rappresenta l'ordinamento delle preferenze, indica il livello di importanza del criterio.
Punteggio	Costituisce il prodotto della seguente operazione *giudizio* * *coefficiente.*

2. La scala di giudizio si articola nel modo seguente:

Giudizio	Descrizione
Alto (5 punti)	Gli aspetti sostanziali previsti dal criterio sono affrontati in modo convincente e significativo. Sono forniti gli elementi sostanziali richiesti su tutte le questioni poste nel criterio e non ci sono aspetti o aree di non chiarezza.
Medio - alto (4 punti)	Gli aspetti sostanziali previsti dal criterio sono affrontati in modo adeguato anche se sono possibili alcuni miglioramenti. Sono forniti gli elementi sostanziali richiesti su tutte o quasi tutte le questioni poste nel criterio.
Medio (3 punti)	Gli aspetti sostanziali previsti dal criterio sono affrontati in modo generale ma sono presenti parecchie debolezze. Sono forniti alcuni elementi sostanziali significativi ma ci sono diverse questioni poste nel criterio per cui mancano dettagli o gli elementi forniti sono limitati.
Medio- basso (2 punti)	Gli aspetti sostanziali previsti dal criterio sono affrontati parzialmente o si forniscono elementi non completi. Sono affrontate solo in parte le questioni poste nel criterio o sono forniti pochi elementi sostanziali rilevanti.
Basso (1 punto)	Gli aspetti sostanziali previsti dal criterio non sono affrontati (o sono affrontati marginalmente) o gli stessi non possono essere valutati per i molti elementi carenti o non completi. Non sono affrontate le questioni poste nel criterio o sono forniti elementi sostanziali poco rilevanti.

3. In caso di mancata compilazione o di compilazione completamente non pertinente saranno assegnati 0 (zero) punti.
4. Nel caso in cui la valutazione non riguardi un giudizio, ma la presenza o meno di elementi descritti nell'indicatore, il giudizio è NO=0 /SI=5
5. Tutto ciò premesso, il progetto viene valutato con l'applicazione dei seguenti criteri e con le modalità indicate:

Criteri di valutazione	**Indicatori**	**Giudizio**		**Coefficiente**	**Punteggio max e soglia minima (eventuale)**	**Totale per criterio**
1. Qualità del progetto in termini di	a) Innovatività del progetto misurata in termini di originalità e novità del prodotto/processo/servizio rispetto allo stato dell'arte nel mercato di riferimento; originalità del metodo proposto	Basso	1	2,8	**14**	**26**
		Medio-basso	2			
		Medio	3			
		Medio - alto	4			
		Alto	5			
	b) Validità tecnica del progetto misurata in termini di contenuti tecnico-scientifici e contributo del progetto all'avanzamento delle conoscenze, delle competenze e delle tecnologie nello specifico ambito di attività delle imprese partecipanti al progetto[8]	Basso	1	2,4	**12**	
		Medio-basso	2			
		Medio	3			
		Medio - alto	4			
		Alto	5			

[8] La validità tecnica del progetto è commisurata anche all'approssimarsi del progetto a un TRL pari a sette o otto per i progetti standard e a un TRL pari cinque o sei nel caso di progetti strategici

2. Prospettive di impatto dei risultati sulla competitività dell'impresa [9] (ricadute economiche e occupazionali)	a) Potenzialità economica del progetto, in relazione alle prospettive di mercato, in particolare come capacità del nuovo prodotto/processo/servizio di rispondere meglio alla domanda del mercato e/o alla possibilità di aprire nuovi mercati anche in rapporto alla filiera e a possibili drivers tecnologici o utilizzatori finali [10]	Basso	1	1,6	**8**	**20**
		Medio-basso	2			
		Medio	3			
		Medio - alto	4			
		Alto	5			
	b) Ricadute positive per l'aumento della capacità produttiva e per la riduzione dei costi di prodotto/processo/servizio	Basso	1	1,2	**6**	
		Medio-basso	2			
		Medio	3			
		Medio - alto	4			
		Alto	5			
	c) Incremento occupazionale dell'impresa di almeno il 5% degli occupati nel territorio regionale[11], dalla data della domanda alla data di rendicontazione. L'incremento occupazionale di almeno il 5% dalla data della domanda deve essere mantenuto per i 12 mesi successivi alla data di rendicontazione.	NO	0	0	**6**	
		SI	5	1,2		
3. Qualità delle competenze coinvolte nel progetto in termini di[12]	a) Validità delle esperienze e competenze interne ed esterne ai beneficiari del progetto rispetto alle attività e agli obiettivi e risultati da raggiungere nell'ambito del progetto[13]	Basso	1	1,2	**6**	**14**
		Medio-basso	2			
		Medio	3			
		Medio - alto	4			
		Alto	5			
	b) Significatività della collaborazione con enti di ricerca in termini di qualità e complessità delle attività affidate e dell'entità della spesa sul totale del progetto [14]	Basso	1	1,6	**8**	
		Medio-basso	2			
		Medio	3			
		Medio - alto	4			
		Alto	5			
4. Chiarezza progettuale	Dettaglio e completezza della proposta progettuale presentata, con particolare riferimento alla descrizione delle attività previste, ai tempi, agli obiettivi, ai risultati	Basso	1	0,8	**4**	**4**
		Medio-basso	2			
		Medio	3			

[9] Con riferimento al criterio 2c) il punteggio viene attribuito come media dei punteggi assegnati alle singole imprese.

[10] La potenzialità è dimostrabile anche attraverso dati oggettivi quali statistiche, rapporti di mercato, o da una cross fertilisation tra settori, , nonché in relazione alla coerenza del progetto rispetto alle proposte contenute nel Piano di Azione EUSAIR, link http://www.adriatic-ionian.eu/about/key-documents

[11] Per occupati si intendono i dipendenti, collaboratori familiari e soci lavoratori iscritti alla posizione INAIL dell'impresa. L'incremento occupazionale deve essere attinente e determinato dal completamento del progetto e viene calcolato in base alla differenza tra unità lavorative (equivalenza a tempo pieno - es. 1 occupato a tempo pieno = 1, 1 part-time al 50% = 0,5) risultanti alla data di rendicontazione ed alla data della domanda. E' comunque necessario che le imprese assumano almeno un dipendente, eventualmente a tempo parziale. L'incremento occupazionale di almeno il 5% dalla data della domanda deve essere mantenuto per i 12 mesi successivi alla data di rendicontazione e viene verificato allo scadere dei 12 mesi di vincolo, con la stessa unità di misura.

[12] Il punteggio è attribuito come media dei punteggi assegnati ai singoli beneficiari.

[13] Competenze esterne sono considerate anche i contratti di ricerca/contratti di collaborazione con università/organismi di ricerca/enti gestori di parchi scientifici e tecnologici/enti gestori di distretti tecnologici

[14] La significatività della collaborazione viene dimostrata anche dalla coerente scelta dell'opzione "contratto di ricerca" o parntership in relazione alle attività affidate e all'ammontare della spesa, in progetti standard o strategici.

		Medio - alto	4			
		Alto	5			
5. Pertinenza e congruità spese[15]	Pertinenza e congruità delle singole voci di spese previste dal progetto in relazione ai risultati da raggiungere	Basso	1	0,8	4	4
		Medio-basso	2			
		Medio	3			
		Medio - alto	4			
		Alto	5			
6. Contributo alla sostenibilità ambientale	a) Ricaduta ambientale del progetto i cui risultati riguardano: - l'utilizzo di materiali ecocompatibili, - il riuso dei residui di lavorazione, - la riduzione e il riciclo dei rifiuti[16], - la riduzione e l'abbattimento degli inquinanti[17]	Basso	1	0,6	3	6
		Medio-basso	2			
		Medio	3			
		Medio - alto	4			
		Alto	5			
	b) Ricaduta ambientale del progetto i cui risultati riguardano: - il risparmio delle risorse energetiche ed idriche e l'efficienza energetica - l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili	Basso	1	0,6	3	
		Medio-basso	2			
		Medio	3			
		Medio - alto	4			
		Alto	5			
7. Progetto concernente gli ambiti relativi alle tecnologie abilitanti	Progetto concernente gli ambiti relativi alle tecnologie abilitanti e/o applicazione delle tecnologie abilitanti nello sviluppo dello stesso (micro/nanoelettronica, nanotecnologia, fotonica, materiali avanzati, biotecnologia industriale e tecnologie di produzione avanzate[18])	Basso	1	1,2	6	6
		Medio-basso	2			
		Medio	3			
		Medio - alto	4			
		Alto	5			

6. Il punteggio minimo complessivo per l'ammissibilità a contributo relativo ai 7 criteri di valutazione tecnica è pari a 35 punti.

Sezione 3 - Altri criteri di valutazione

Criterio	articolazione del criterio	punteggio non graduabile
1. Progetto già valutato	Progetto già valutato positivamente nell'ambito dello SME Instrument del	**5**

[15] Il punteggio viene attribuito come media assegnata ai singoli beneficiari con riferimento alle spese dei singoli interventi.
[16] Da intendersi rifiuti liquidi e solidi.
[17] Da intendersi riduzione e l'abbattimento delle emissioni inquinanti e climalteranti
[18] Le tecnologie di produzione avanzate (AMS – Advanced Manufacturing Systems) comprendono sistemi di produzione e i relativi servizi, processi, impianti e attrezzature, ivi compreso l'automazione, robotica, sistemi di misura, l'elaborazione delle informazioni cognitive, elaborazione dei segnali e controllo della produzione attraverso sistemi di informazione e di comunicazione ad alta velocità. (HLG, 2009).
Le tecnologie di produzione avanzate sono strettamente correlate con il settore dei beni strumentali per l'industria manifatturiera. Esempi: 1) metodologie e standard per la progettazione di macchine e sistemi produttivi complessi tramite strumenti IT e paradigmi progettuali innovativi; 2) strumenti CAD-CAM basati sulla conoscenza per la progettazione e produzione di prodotti di alta qualità ed alta variabilità; 3) metodi e standard per l'automazione ed integrazione di sistemi produttivi complessi in grado di gestire produzioni on demand e just in time; 4) metodi e tecnologie ICT basate su internet per l'integrazione in tempo reale degli attori della filiera dal retail, ai produttori, ai fornitori; 5) tecnologie per il controllo, il monitoraggio, la supervisione, la diagnosi e la manutenzione per aumentare il ciclo di vita e l'efficienza dei sistemi di produzione; 6) tecniche e soluzioni software per la pianificazione in tempo reale della produzione e della logistica intra ed inter fabbrica al fine di gestire dinamiche di mercato altamente rapide e variabili; 7) sensori e componenti meccatronici ad alte prestazioni per migliorare efficienza e qualità della produzione e dei prodotti finali; 8) nuove configurazioni di macchine e sistemi eco-sostenibili per ottimizzare efficienza energetica ed impatto ambientale dei sistemi di produzione; 9) nuove tecnologie di processo eco-sostenibili per i prodotti nuovi e correnti per ridurre consumi ed emissioni dei processi industriali; 10) nuovi materiali strutturali per componenti, macchine e sistemi che migliorino prestazioni, consumi ed impatto ambientale ("Le Key enabling technologies nelle tecnologie prioritarie per l'industria nazionale", AIRI, I edizione aprile 2013).

positivamente ma non finanziato nell'ambito dello SME Instrument	Programma europeo Horizon 2020 ma non finanziato per carenza di risorse	
2. Interventi realizzati da iniziative imprenditoriali che abbiano riattivato o dato continuità ad attività produttive rilevanti[19]	Progetto realizzato da un'impresa che ha rilevato o dato continuità ad un'attività produttiva rilevante sul territorio regionale garantendo una significativa tutela anche parziale dei livelli occupazionali. Per attività produttiva rilevante è da intendersi con almeno 10 occupati[20] e che nel triennio precedente sia cessata o abbia registrato sospensioni o riduzioni dell'orario di lavoro di almeno il 20%, con ricorso agli ammortizzatori sociali	**2**
3. Interventi che si realizzano in aree di svantaggio socio-economico[21]	Progetto realizzato completamente o prevalentemente presso la sede dell'impresa o unità locale localizzata nei comuni rientranti nelle aree territoriali colpite da crisi diffusa (aree 107. 3c e aree di crisi) indicati nella sezione 2 dell'Allegato F	**2**
4. Minori dimensioni aziendali [22]	Progetto presentato da micro, piccole e medie imprese come definite nell'Allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014[23] a) Micro 5 b) Piccola 4 c) Media 2	**5** **4** **2**
5. Imprenditoria femminile e/o significativa presenza femminile negli addetti all'attività di ricerca/sviluppo sperimentale [24]	Progetto presentato da impresa in cui: a) la maggioranza delle quote è nella titolarità di donne oppure impresa cooperativa in cui la maggioranza dei soci è composta da donne e impresa individuale il cui titolare è una donna. Nel caso di società di persone composta da due soci, la società in accomandita semplice il cui socio accomandatario è una donna e la società in nome collettivo il cui socio donna è anche legale rappresentante della società; b) la maggioranza degli addetti all'attività di ricerca/sviluppo sperimentale sono donne *(i punteggi a) e b) non sono cumulabili)*	**2**
6. Partecipazione dell'impresa a reti d'impresa[25]	Progetti realizzati da imprese che partecipano a reti d'impresa regolarmente registrate presso la CCIAA:	**2**
7. Rating di legalità[26]	Progetto realizzato da impresa in possesso del rating attribuito ai sensi dell'art. 5-ter del DL n. 1/2012, come modificato dal DL n. 29/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 62/2012	**2**
8. Coinvolgimento formalizzato degli utilizzatori finali	Coinvolgimento formalizzato degli utilizzatori finali con un impegno a seguire lo sviluppo delle attività progettuali	**5**
9. Partecipazione al progetto di enti gestori di Parchi scientifici e tecnologici, di Distretti tecnologici e di Cluster	Partecipazione al progetto di enti gestori di Parchi scientifici e tecnologici, di Distretti tecnologici e di Cluster con funzioni di coordinamento progettuale e/o di diffusione dei risultati della ricerca[27]	**5**

[19] Il punteggio viene attribuito come media dei punteggi assegnati alle singole imprese.
[20] Per occupati si intendono i dipendenti, collaboratori familiari e soci lavoratori iscritti alla posizione INAIL dell'impresa.
[21] Il punteggio viene attribuito come media dei punteggi assegnati alle singole imprese.
[22] Il punteggio viene attribuito come media dei punteggi assegnati alle singole imprese.
[23] Il regolamento (UE) n. 651/2014 è pubblicato sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate al bando
[24] Il punteggio viene attribuito come media dei punteggi assegnati alle singole imprese.
[25] Il punteggio viene attribuito come media dei punteggi assegnati alle singole imprese.
[26] Il punteggio viene attribuito come media dei punteggi assegnati alle singole imprese.
[27] Per partecipazione al progetto di enti gestori di Parchi scientifici e tecnologici, di Distretti tecnologici e di Cluster si intende un contratto di collaborazione, ai sensi dell'art. 4 comma 2, con funzioni di coordinamento progettuale e/o di diffusione dei risultati della ricerca con valore non inferiore al **5%** del costo del progetto.

Allegato D -
(Rif. Art. 4 c. 5, lett. a, p. 3, art. 4, c. 3, lett. d, p. 2, art. 14, c. 4, lett. f, art. 21, c. 2, lett. b)

Allegato D - MODALITA' PER LA DETERMINAZIONE DELLA CAPACITA' ECONOMICO-FINANZIARIA

SEZIONE n. 1 CAPACITA' ECONOMICO FINANZIARIA PER LE SINGOLE IMPRESE

La verifica ha esito positivo qualora almeno uno dei seguenti requisiti A e B è soddisfatto.

A) Sostenibilità finanziaria dell'intervento: ST /F ≤ 0,3

La spesa totale preventivata per l'/gli intervento/i non è superiore al 30% del fatturato

B) Congruenza fra capitale netto e costo dell'intervento: CN/ST ≥ 0,2

Il capitale netto è pari ad almeno il 20% della spesa totale preventivata per l'/gli intervento/i

ST = spesa totale preventivata per l'/gli intervento/i.
Se l'impresa presenta domanda di contributo, nell'arco della medesima apertura annuale dei termini, sia sulla linea di intervento 1.2 che sulla linea di intervento 1.3.b del POR FESR 2014-2020 ovvero più interventi a valere sulla linea di intervento 1.3.b, ST equivale alla somma delle spese totali preventivate per gli interventi

F = fatturato annuo risultante dall'ultimo bilancio approvato alla data di presentazione della domanda (corrispondente al valore dei *Ricavi delle vendite e delle prestazioni* di cui alla *voce A1* dello schema di conto economico ai sensi del Codice civile)

CN = capitale netto, intendendosi per tale il patrimonio netto, come definito all'art. 2424 del Codice civile, quale risultante dall'ultimo bilancio già approvato, nei termini di legge, alla data della presentazione della domanda.
Ad incremento del CN potranno essere presi in considerazione:
a) gli eventuali aumenti di capitale sociale che risultassero già deliberati alla data di presentazione della domanda, benché ancora non integralmente sottoscritti/eseguiti.
In questo caso, l'effettiva liberazione/esecuzione dovrà essere comprovata, entro 30 giorni dalla data della comunicazione dell'assegnazione del contributo con l'approvazione della graduatoria, mediante invio alla SRA della necessaria documentazione.
b) gli eventuali versamenti in conto capitale effettuati dai soci successivamente alla data di approvazione dell'ultimo bilancio.
In questo caso l'effettiva costituzione della relativa riserva nell'ambito del patrimonio netto dovrà, essere comprovata, entro 30 giorni dalla data della comunicazione dell'assegnazione del contributo con l'approvazione della graduatoria, presentando alla SRA il bilancio che lo attesta o, in alternativa, una situazione patrimoniale infrannuale aggiornata a non più di 120 giorni, redatta da un commercialista iscritto all'albo.

Per consentire l'accertamento di quanto sopra l'impresa dovrà fornire, su richiesta, l'ultimo bilancio approvato alla data di presentazione della domanda o, nel caso di imprese individuali e di società di persone, dichiarazione di un commercialista iscritto all'albo che attesti i valori richiesti.

Per le imprese che non dispongano dei dati economici definitivi e approvati dell'ultimo esercizio l'accertamento della capacità finanziaria sarà effettuato sulla base del solo criterio B). In tale fattispecie, il valore di CN (Capitale Netto) sarà accertato sulla base dell'importo del capitale sociale versato così come risultante dal certificato di iscrizione alla CCIAA . Resta salvo che l'impresa può provvedere all'aumento di capitale come previsto ai punti a) e b).

Nel caso in cui il soggetto interessato abbia redatto il bilancio consolidato ai sensi degli articoli 25 e seguenti del decreto legislativo n. 127 del 9 aprile 1991 e successive modifiche e integrazioni o sia controllato da un'impresa che abbia redatto il bilancio consolidato, il soggetto stesso può utilizzare i dati contabili e le informazioni dell'ultimo esercizio il cui bilancio consolidato risulti approvato alla data di presentazione della domanda.

SEZIONE n. 2 CAPACITA' ECONOMICO FINANZIARIA PER GLI ORGANISMI DI RICERCA QUALIFICABILI COME SOGGETTI GIURIDICI PRIVATI

La verifica ha esito positivo qualora almeno uno dei seguenti requisiti A e B è soddisfatto.

A) Sostenibilità finanziaria dell'intervento: ST /F ≤ 0,60

La spesa totale preventivata per l'/gli intervento/i non è superiore al 60% del fatturato

B) Congruenza fra capitale netto e costo dell'intervento: CN/ST ≥ 0,1

Il capitale netto è pari ad almeno il 10% della spesa totale preventivata per l'/gli intervento/i

ST = spesa totale preventivata per l'intervento.
Se il soggetto proponente presenta domanda di contributo, nell'arco della medesima apertura annuale dei termini, sia sulla linea di intervento 1.2 che sulla linea di intervento 1.3.b del POR FESR 2014-2020 ovvero più interventi a valere sulla linea di intervento 1.3.b, ST equivale alla somma delle spese totali preventivate per gli interventi

F = fatturato annuo risultante dall'ultimo bilancio approvato alla data di presentazione della domanda (corrispondente al valore dei *Ricavi delle vendite e delle prestazioni* di cui alla *voce A1* dello schema di conto economico ai sensi del Codice civile)

CN = capitale netto, intendendosi per tale il patrimonio netto, come definito all'art. 2424 del Codice civile, quale risultante dall'ultimo bilancio già approvato, nei termini di legge, alla data della presentazione della domanda.
Ad incremento del CN potranno essere presi in considerazione:

a) gli eventuali aumenti di capitale sociale che risultassero già deliberati alla data di presentazione della domanda, benché ancora non integralmente sottoscritti/eseguiti.
In questo caso, l'effettiva liberazione/esecuzione dovrà essere comprovata, entro 30 giorni dalla data della comunicazione dell'assegnazione del contributo con l'approvazione della graduatoria, mediante invio alla SRA della necessaria documentazione.

b) gli eventuali versamenti in conto capitale effettuati dai soci successivamente alla data di approvazione dell'ultimo bilancio.
In questo caso l'effettiva costituzione della relativa riserva nell'ambito del patrimonio netto dovrà, essere comprovata, entro 30 giorni dalla data della comunicazione dell'assegnazione del contributo con l'approvazione della graduatoria, presentando alla SRA il bilancio che lo attesta o, in alternativa, una situazione patrimoniale infrannuale aggiornata a non più di 120 giorni, redatta da un commercialista iscritto all'albo.

Per consentire l'accertamento di quanto sopra il soggetto proponente dovrà fornire, su richiesta, l'ultimo bilancio approvato alla data di presentazione della domanda o, nel caso di imprese individuali e di società di persone, dichiarazione di un commercialista iscritto all'albo che attesti i valori richiesti.

Per i soggetti proponenti che non dispongano dei dati economici definitivi e approvati dell'ultimo esercizio in quanto costituitesi nell'anno di presentazione della domanda, l'accertamento della capacità finanziaria sarà effettuato sulla base del solo criterio B). In tale fattispecie, il valore di CN (Capitale Netto) sarà accertato sulla base dell'importo del capitale sociale versato così come risultante dal certificato di iscrizione alla CCIAA . Resta salvo che il soggetto proponente può provvedere all'aumento di capitale come previsto ai punti a) e b).

Nel caso in cui il soggetto interessato abbia redatto il bilancio consolidato ai sensi degli articoli 25 e seguenti del decreto legislativo n. 127 del 9 aprile 1991 e successive modifiche e integrazioni o sia controllato da un'impresa che abbia redatto il bilancio consolidato, il soggetto stesso può utilizzare i dati contabili e le informazioni dell'ultimo esercizio il cui bilancio consolidato risulti approvato alla data di presentazione della domanda.

SEZIONE n. 3 CAPACITA' ECONOMICO FINANZIARIA PER LE UNIVERSITA', GLI ORGANISMI PUBBLICI DI RICERCA E GLI ORGANISMI DI RICERCA DI DIRITTO PUBBLICO

La verifica ha esito positivo qualora la spesa totale preventivata per l'/gli intervento/i non è superiore alla somma dei valori delle entrate desumibili dai bilanci dell'ultimo triennio. Qualora non siano disponibili gli ultimi tre bilanci si considera quale base di riferimento l'ultimo bilancio approvato moltiplicando le entrate per 3 (tre).

Per consentire l'accertamento di quanto sopra il soggetto proponente dovrà fornire, su richiesta, gli ultimi tre bilanci approvati alla data di presentazione della domanda o, nel caso di imprese individuali e di società di persone, dichiarazione di un commercialista iscritto all'albo che attesti i valori richiesti.

Allegato E -
(Rif. Art. 8, c. 1, lett. a, art. 8, c. 2, art. 14, c. 4, lett. h,, art. 25, c. 2, art. 26, c. 4, art. 36, c. 1)

Allegato E - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE E LA DOCUMENTAZIONE DELLE SPESE

Sommario

1. DISPOSIZIONI GENERALI

1.1 LE SPESE

Le spese devono, **a pena di inammissibilità**:

a) rientrare tra le categorie ammissibili dal bando ed essere pertinenti al progetto e, in rendicontazione, conformi al preventivo e alle eventuali variazioni autorizzate;

b) essere sostenute nell'arco temporale di realizzazione del progetto (data di avvio e data di conclusione) e documentate da giustificativi di spesa di data ricompresa in tale periodo, fatta eccezione per la prestazione del revisore legale relativa alla certificazione della spesa, che può essere fatturata entro la data di rendicontazione;

c) essere pagate entro la data di rendicontazione;

d) essere pagate unicamente a mezzo *transazione bancaria/postale*, distinta per singola fattura o comprendente solo fatture inerenti il progetto, fatta eccezione per quanto riportato al successivo punto 1.2, e documentata da *estratto conto bancario, attestazione di bonifico bancario, ricevuta bancaria, estratto conto della carta di credito aziendale e relativo addebito bancario, bollettino/vaglia postale.* Non è ammesso il pagamento effettuato tramite contanti o assegni né a mezzo di compensazione ai sensi dell'articolo 1241 del codice civile né a mezzo di controprestazione svolta in luogo del pagamento. La fattura imputabile al progetto è ammissibile al netto delle note di credito riferite alla medesima. Non è ammessa la spesa saldata a mezzo compensazione con note di credito riferite a fatture non pertinenti il progetto;

e) essere adeguatamente tracciate nella contabilità aziendale / contabilità dell'università e/o organismo di ricerca.

Sono fatte salve le particolarità inerenti le spese del personale e le spese generali calcolate con le modalità di semplificazione previste dal bando e i prelievi di materiali da magazzino imputabili al costo di inventario adeguatamente documentato.

1.2 DOCUMENTAZIONE DI SPESA

Fatture

Al fine di agevolare i controlli sulle rendicontazioni e ridurre i tempi di liquidazione, le imprese/università/organismi di

ricerca sono tenute a:

- presentare fatture che includano unicamente l'acquisto di beni/servizi inerenti il progetto (e non beni/servizi non pertinenti allo stesso);
- presentare fatture distinte per voci di spesa diverse (es. strumenti e materiali).

Nelle fatture/giustificativi deve essere chiaramente indicata la natura del bene/prestazione e devono essere chiaramente individuabili i costi pertinenti al progetto.

Deve essere presentato in rendicontazione, in allegato alla fattura, il documento di trasporto di strumenti e attrezzature, qualora la data di consegna non sia indicata in fattura, e comunque dei beni (strumenti, attrezzature, materiali) per i quali non sia chiara in fattura la sede di consegna.

Non sono ammissibili a rendiconto fatture/giustificativi/documenti di prelievo da magazzino il cui costo imponibile totale relativo ai beni inerenti il progetto sia inferiore a 300,00 euro.

L'IVA non è spesa ammissibile, tranne nel caso in cui si tratti di IVA indetraibile per il beneficiario. In tal caso le imprese/università/organismi di ricerca devono documentare l'indetraibilità.

Casi particolari

- I pagamenti in valuta estera sono convertiti in euro con le seguenti modalità:
  a) in caso di pagamenti con addebito su conto in euro, sulla base del cambio utilizzato dall'istituto bancario per la transazione nel giorno di effettivo pagamento;
  b) per pagamenti effettuati direttamente in valuta estera, sulla base del cambio di riferimento ufficiale relativo al giorno di effettivo pagamento, reperibile sul sito della Banca d'Italia.
- In caso di documenti di spesa redatti in lingua straniera deve essere allegata la traduzione in lingua italiana.

Quietanze

La documentazione di quietanza deve essere prodotta in copia integra[28] e consentire la tracciabilità dei pagamenti[29], indicando espressamente l'avvenuta esecuzione del versamento al fornitore e la riferibilità del versamento stesso alla fattura/giustificativo imputato al progetto.

In via eccezionale sarà valutata l'ammissibilità di pagamenti singoli o cumulativi, effettuati a mezzo degli strumenti di cui al soprariportato punto 1.1.d), qualora la documentazione di quietanza citata non garantisse un'adeguata tracciabilità e ragionevole garanzia di avvenuto pagamento, a condizione che l'impresa presenti ulteriore documentazione[30] atta a comprovare l'avvenuta esecuzione del pagamento e la riferibilità dello stesso alla fattura/giustificativo.

Non sono ammessi pagamenti per quote forfettarie a progressiva copertura del debito nei confronti del fornitore.

Deve essere comunque presentata copia di tutte le fatture coinvolte in un pagamento cumulativo al medesimo fornitore, oppure mastro contabile intestato al fornitore da cui siano rilevabili le specifiche registrazioni.

Qualora il pagamento cumulativo non copra tutto il valore della somma delle fatture, la quota non coperta sarà detratta dalla spesa ammissibile.

Il versamento delle ritenute d'acconto dei professionisti è documentato tramite copia della quietanza del modello F24 con report di dettaglio in caso di versamenti cumulativi, che devono essere presentati a rendiconto in allegato alla fattura.

Casi particolari

- Per le società appartenenti a un gruppo i pagamenti possono essere disposti anche dalla società del gruppo preposta alla gestione della tesoreria accentrata, purché sia assicurata la tracciabilità del flusso finanziario.
- In caso di cessione di credito deve essere prodotta copia del contratto di cessione del credito e adeguata quietanza a comprova del pagamento nei confronti del cessionario.

---

[28] La copia dell'estratto conto deve comprendere tutte le pagine (non sono ammesse parti totalmente o parzialmente oscurate), essere intestata all'impresa e indicare il numero di conto corrente. Si suggerisce l'utilizzo di un c/c dedicato al progetto di modo che tutti movimenti siano riferibili alle spese inerenti il progetto.

[29] La tracciabilità della spesa si considera comprovata quando risulta agevole verificare, in quanto adeguatamente e ordinatamente documentato, il sostenimento della spesa, supportato dalla documentazione dettagliata di cui al presente paragrafo. Il collegamento tra i documenti che costituiscono il flusso finanziario deve essere chiaramente e certamente rilevabile, eventualmente attraverso una codifica specifica della documentazione all'interno del sistema contabile aziendale / dell'università e/o organismo di ricerca..

[30] In caso di pagamenti cumulativi: copia della distinta bancaria chiaramente riferibile alla banca (le stampe da web potrebbero non essere espressamente identificabili come documenti emessi dalla banca) o documentazione sottoscritta dalla banca. In ogni caso, qualora non sia chiara la riferibilità del versamento alla fattura/giustificativo: copia dei mastri di contabilità o, in caso di contabilità semplificata, del libro dei pagamenti, da cui risulti la riferibilità della fattura al pagamento.

Compilazione dell'elenco delle spese in rendicontazione

I dati di ogni fattura/giustificativo e relative quietanze dovranno essere inseriti nell'elenco di rendicontazione, compresa la descrizione e la quantità dei beni per ciascuna fattura/giustificativo.

1.3 CERTIFICAZIONE DELLE SPESE

La rendicontazione deve essere certificata, *prima* di essere presentata alla SRA nel termine previsto, a cura di un revisore legale scelto dal beneficiario nell'elenco dei certificatori istituito presso la Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione, pubblicato sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate al bando.
Al soggetto certificatore il beneficiario presenta, per le verifiche di competenza, la reportistica e la documentazione di seguito elencata:
a) elenco delle spese;
b) fatture/giustificativi e altra documentazione di spesa;
c) quietanze e altra documentazione attestanti il pagamento dei singoli titoli di spesa;
d) per le prestazioni dei liberi professionisti, copia dei modelli F24 relativi al pagamento delle ritenute d'acconto;
e) per le strumentazioni ed attrezzature, copia del libro cespiti con la registrazione dei beni ammortizzabili finanziati e copia dei contratti di leasing;
f) copia del documento di trasporto nel caso di acquisto di strumenti e attrezzature, qualora la data di consegna non sia indicata in fattura, e nel caso di acquisto di beni per i quali non sia chiara in fattura la sede di consegna;
g) copia dei contratti di cessione di credito, qualora ne siano interessate le fatture rendicontate;
h) diario del progetto contenente la registrazione delle ore di attività del personale;
i) per il personale dipendente impiegato nel progetto, copia del foglio presenze del Libro unico dell'impresa relativo al periodo interessato e, per il personale non dipendente, copia dei contratti di collaborazione/somministrazione.

L'attività di controllo del certificatore è effettuata sui seguenti aspetti:
- coerenza interna complessiva del rendiconto con i giustificativi di spesa o documentazione probatoria equivalente;
- esistenza e regolarità dei giustificativi di spesa;
- esistenza di adeguata quietanza a comprova del pagamento, eventualmente attraverso verifiche di natura contabile;
- comprova delle ore di attività prestate dal personale mediante confronto del diario di ricerca/attività con il libro unico dell'impresa/ università/organismi di ricerca.
- controllo della tracciabilità contabile, eventualmente a campione.

Il costo dell'attività di certificazione è rendicontabile fra i costi del progetto, alla voce "prestazioni e lavorazioni".
Il certificato, sottoscritto digitalmente dal certificatore, viene allegato alla rendicontazione presentata dall'impresa / università/organismi di ricerca alla SRA tramite sistema FEG.

2. VOCI DI SPESA

2.1 PERSONALE

2.1.1 Personale delle imprese

Questa voce comprende le spese per il personale (responsabile del progetto, ricercatori, tecnici/operai), nella misura in cui è impiegato nel progetto, con sede di lavoro sul territorio regionale e operante nella sede in cui viene realizzato il progetto.

Sono ammissibili ai sensi del bando i seguenti soggetti:
- personale dipendente dell'impresa, a tempo determinato o indeterminato (sono ricompresi i dipendenti che siano anche amministratori o soci);
- personale non dipendente di seguito indicato:
  - i soggetti legati all'impresa da collaborazione continuativa o da contratto di somministrazione o i titolari di specifico assegno di ricerca.
    Il contratto di collaborazione/somministrazione/assegno di ricerca dovrà contenere l'indicazione della durata dell'incarico, della remunerazione e delle mansioni;
  - i titolari di impresa individuale e collaboratori familiari iscritti alla posizione INAIL dell'impresa;
  - gli amministratori e/o soci di PMI non dipendenti dell'impresa, iscritti alla posizione INAIL della stessa.

Per amministratori e/o soci di società di capitali che abbiano organi societari collegiali, è richiesto specifico incarico deliberato da parte di uno di tali organi, conformemente allo statuto e alla forma giuridica dell'impresa, o specifico contratto, di data anteriore a quella di inizio del progetto e che riportino il contenuto della prestazione, la durata, la modalità ed il compenso.

Le eventuali spese del personale con mansioni amministrative e contabili sono ricomprese tra le spese generali, calcolate con modalità forfettaria.
Non è ammissibile il personale inquadrato come apprendista.

Le spese di personale imputabili sono determinate con modalità semplificata attraverso l'applicazione della tabella standard dei costi unitari sotto riportata, approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 2823/2009. I costi unitari sono moltiplicati per le ore effettive impiegate nel progetto, per un ammontare massimo annuo di 1720 ore/uomo.

A) Responsabile del progetto*	Costo orario
1) inquadrato con il contratto di dirigente	euro 32,00
2) inquadrato con la qualifica di quadro	euro 21,00
3) inquadrato con la qualifica di impiegato	euro 20,00
B) Ricercatore	euro 19,00
C) Personale tecnico e operaio	euro 15,00

(*) Ove a titolari di impresa individuale, soci o amministratori sia riconosciuto il ruolo di responsabile del progetto si applica il costo standard unitario riferito all'inquadramento dei dirigenti.

Le ore lavorate per il progetto devono essere registrate/trascritte nel diario di progetto facente parte della modulistica di rendicontazione pubblicata sul sito regionale e devono trovare copertura con le registrazioni del Libro unico dell'impresa.

Il personale impiegato nel progetto deve essere in possesso di un profilo coerente con l'attività da svolgere nel progetto. Per il responsabile del progetto e per i titolari di impresa individuale, i collaboratori familiari, i soci e gli amministratori dell'impresa è richiesta la presentazione, in fase di rendicontazione, di curriculum.

La congruità delle spese di personale, in relazione alle dimensioni dell'impresa o ad altri elementi risultanti dal progetto, e l'adeguata esperienza professionale, possono essere oggetto di valutazione da parte degli esperti di settore.

2.1.2 Personale delle Università e organismi di ricerca in qualità di beneficiari

Si intendono i costi del personale interno impiegato direttamente nelle attività progettuali (es. ricercatori, tecnologi, titolari di assegni di ricerca, ecc.) ivi compreso quello adibito allo sviluppo sperimentale, al coordinamento progettuale e alla diffusione/divulgazione dei risultati della ricerca. Il personale interno deve essere legato all'Organismo di Ricerca/Università da rapporto di lavoro dipendente, a tempo determinato o indeterminato, o da rapporto di collaborazione attuato attraverso le forme contrattuali di tipo continuativo consentite dalla vigente normativa.
Il beneficiario è tenuto ad organizzare un sistema di rilevazione delle prestazioni effettuate che rilevi le ore o giornate lavorate e la relativa attività svolta, attraverso diario di progetto con evidenza mensile ovvero con un sistema analogo, al fine di permettere un immediata quantificazione del tempo dedicato all'attività indicata in progetto.
Nel corso del progetto il beneficiario può sostituire il personale incaricato della realizzazione di una determinata attività, purché rimangano inalterati le finalità e gli obiettivi preposti all'attività finanziata e sia assicurato il rispetto del budget finanziario previsto.

I costi sono individuati sulla base del compenso corrisposto rapportato al tempo d'impiego nel progetto. Il compenso lordo da prendere a riferimento è comprensivo di oneri diretti, indiretti, contributi a carico del datore di lavoro a esclusione del trattamento di fine rapporto.
Le spese di personale sono calcolate su base mensile dall'importo desumibile dalla busta paga ovvero su base annuale dall'importo desumibile da un riepilogo della retribuzione annua, come di seguito specificato:

RML	Retribuzione mensile/annua lorda, comprensiva della quota degli oneri previdenziali e assistenziali nonché delle ritenute fiscali a carico del lavoratore
DIF	Retribuzione differita (rateo TFR, 13esima, e 14esima)

OS	Oneri previdenziali e assistenziali a carico del Beneficiario (ovvero non a carico del dipendente)
h/contratto	Ore lavorative mensili/annue previste da contratto
h/attività	Ore di impegno dedicate effettivamente alle attività progettuali, nel mese di riferimento
(RML + DIF + OS) x [(h/attività) / (h/contratto)]	

L'Amministrazione regionale potrà introdurre, prima della fase di concessione, l'introduzione di una metodologia di opzioni di costo semplificate in materia di costi di cui all'articolo 67 del regolamento (UE) 1303/2013, da utilizzare in alternativa alla previsione della rendicontazione ai costi reali.

A) Documentazione da caricare sul sistema FEG in fase di invio della domanda
Per le imprese beneficiarie
- elenco delle unità di personale previste nelle attività con sintetica indicazione di qualifica e mansioni e quantificazione delle ore previste di attività sul progetto (file excel –Dettaglio spese)
- illustrazione delle competenze ed esperienze del personale e delle attività da svolgere nel progetto, con precisazione di eventuale coinvolgimento in altri progetti (file word –Relazione dettagliata del progetto)
- curriculum vitae del responsabile e dei titolari di impresa individuale, collaboratori familiari, soci lavoratori e amministratori (file pdf)
- delibera o contratto per amministratori/soci delle società di capitali PMI che abbiano organi collegiali, riportante il contenuto della prestazione, la durata, la modalità ed il compenso (file pdf)
- dichiarazione sostitutiva concernente l'iscrizione all'INAIL per titolari di impresa individuale, collaboratori familiari, soci/amministratori di PMI impiegati nel progetto (file word –Elenco dichiarazioni)

Per le università e gli organismi di ricerca in qualità di beneficiari
- elenco del personale con sintetica indicazione di qualifica e mansioni e quantificazione delle ore previste di attività sul progetto (file excel –Dettaglio spese)
- illustrazione delle competenze ed esperienze del personale e delle attività da svolgere nel progetto, con precisazione di eventuale coinvolgimento in altri progetti (file word –Relazione dettagliata del progetto)

B) Documentazione giustificativa di spesa da presentare al soggetto certificatore della spesa
- diario del progetto contenente la registrazione delle ore di attività del personale
- per il personale dipendente, copia delle pagine del Libro unico dell'impresa/organismo di ricerca contenenti la registrazione delle presenze di ciascun soggetto relativamente al periodo di partecipazione al progetto[31]
- per il personale non dipendente, copia dei contratti di collaborazione/somministrazione/assegno di ricerca

In aggiunta e solo per le università e gli organismi di ricerca in qualità di beneficiari:
- giustificativi di spesa e relative quietanze dei costi lordi imputabili al progetto secondo le modalità sopra indicate

C) Documentazione giustificativa di spesa da caricare sul sistema FEG in fase di rendicontazione del progetto
- elenco e diario del progetto relativi al personale (file excel - diario)
- schede di attività per ogni soggetto (file word – relazione tecnica dell'attività svolta)
- curriculum vitae del responsabile e dei titolari di impresa individuale, collaboratori familiari, soci lavoratori e amministratori (file pdf)
- per il personale dipendente, copia delle pagine del Libro unico dell'impresa contenenti la registrazione delle presenze di ciascun soggetto relativamente al periodo di partecipazione al progetto (file pdf)
- per il personale non dipendente, copia dei contratti di collaborazione/somministrazione/assegno di ricerca (file pdf)

In aggiunta e solo per le università e gli organismi di ricerca in qualità di beneficiari:
- giustificativi di spesa e relative quietanze dei costi lordi imputabili al progetto secondo le modalità sopra indicate

[31] le copie del Libro unico devono essere presentate in forma integra, con eccezione di eventuali dati sensibili (es. iscrizione a sindacati, informazioni relative allo stato di salute, ecc.) che, qualora presenti, devono essere oscurati.

2.2 STRUMENTI E ATTREZZATURE

Gli strumenti e le attrezzature funzionali alla realizzazione del progetto possono essere acquisiti, successivamente alla data di avvio del progetto, attraverso:
- l'acquisto;
- il leasing;
- il noleggio.

L'ammissibilità delle spese è condizionata alla diretta attinenza dei beni alla realizzazione del progetto da illustrare nella relazione dettagliata del progetto.

Sono imputabili i costi degli strumenti e delle attrezzature:

- nuovi di fabbrica;
- comprensivi degli eventuali costi accessori (ad esempio dazi doganali, trasporto, installazione, collaudo, ecc.);
- a condizione che i beni siano stati consegnati, installati e messi a disposizione presso l'unità operativa in cui viene realizzato il progetto, salvo casi motivati e documentati inerenti la specificità del progetto. Nel caso in cui non sia chiara in fattura la sede di destinazione del bene, è necessario allegare il relativo documento di trasporto;
- nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto, e cioè:
  - in misura pari al valore dell'ammortamento riferibile al periodo di effettivo utilizzo nell'ambito del progetto, nel limite delle quote fiscali ordinarie di ammortamento calcolato conformemente alla normativa vigente. Il periodo di utilizzo decorre dalla data di consegna del bene specificata nella documentazione di trasporto o in documentazione equipollente ovvero, in mancanza, dalla data della relativa fattura;
  - integralmente, qualora le attrezzature non siano soggette ad ammortamento.

Qualora l'uso degli strumenti e delle attrezzature non sia esclusivo per il progetto nell'arco temporale di realizzazione dello stesso, il costo individuato ai due punti precedenti sarà imputabile in proporzione all'uso effettivo per il progetto.

Il costo imputabile è pertanto così determinabile: CA x A% x gg/365 x U%
Dove: CA = costo d acquisto del singolo bene
A% = percentuale di ammortamento previsto
gg/365 = giornate di effettivo utilizzo rapportate all'anno
U% = percentuale di utilizzo in caso di impiego parziale o non esclusivo nel progetto.

Leasing

Nel caso in cui i beni siano acquisiti in leasing, il costo ammissibile è dato dai canoni relativi al periodo di attuazione del progetto, al netto degli interessi e delle altre spese connesse al contratto (tra cui tributi, interessi, spese generali, oneri assicurativi). Il maxicanone viene ammesso in proporzione ai canoni imputabili al progetto rispetto al totale dei canoni del leasing.
Qualora l'uso degli strumenti e delle attrezzature non sia esclusivo per il progetto nell'arco temporale di realizzazione dello stesso, il costo sarà imputabile in proporzione all'uso effettivo per il progetto.

Il contratto di leasing deve:
- contenere la descrizione in dettaglio delle attrezzature, il loro costo d'acquisto, la durata del contratto, il numero delle rate e il canone distinto dall'importo relativo a interessi, tasse e spese varie;
- essere stipulato successivamente alla data di avvio del progetto.

Noleggio

Nel caso in cui i beni siano acquisiti tramite noleggio, il costo ammissibile sarà commisurato all'effettivo uso degli strumenti e delle attrezzature per il programma.

A) Documentazione da caricare sul sistema FEG in fase di invio della domanda

- elenco degli strumenti e attrezzature da acquisire con indicazione delle modalità di acquisizione (acquisto, leasing, noleggio) (file excel – Dettaglio spese)
- illustrazione delle caratteristiche degli strumenti e delle attrezzature e loro specifico utilizzo in relazione al progetto (file word – Relazione dettagliata del progetto)

B) Documentazione giustificativa di spesa da presentare al soggetto certificatore della spesa

- elenco delle spese sostenute (file excel o elenco da sistema)
- ciascuna fattura/giustificativo corredata di:
  - quietanze e altra documentazione attestanti il pagamento del titolo di spesa (vd paragrafo 1.2)

- documento di trasporto, qualora la data di consegna non sia indicata in fattura, e comunque dei beni per i quali non sia chiara in fattura la sede di consegna
- libro cespiti con la registrazione dei beni ammortizzabili rendicontati
- contratti di leasing, per beni acquisiti con tale modalità
- contratti di cessione di credito, qualora riguardanti le fatture rendicontate

C) Documentazione giustificativa di spesa da caricare sul sistema FEG in fase di rendicontazione del progetto

- elenco delle spese sostenute (file excel o elenco da sistema)
- copia di ciascuna fattura/giustificativo corredata di:
  - copia delle quietanze e altra documentazione attestanti il pagamento del titolo di spesa (vd paragrafo 1.2)
  - copia del documento di trasporto, qualora la data di consegna non sia indicata in fattura, e comunque dei beni per i quali non sia chiara in fattura la sede di consegna
  - copia del libro cespiti con la registrazione dei beni ammortizzabili rendicontati
  - copia dei contratti di leasing, per beni acquisiti con tale modalità
  - copia dei contratti di cessione di credito, qualora riguardanti le fatture rendicontate

I documenti sopra dettagliati dovranno essere caricati sul sistema FEG in formato pdf.

2.3 SERVIZI DI CONSULENZA

Questa voce comprende le spese relative a servizi qualificati contrattualizzati di consulenza per attività tecnico-scientifiche di ricerca o sviluppo sperimentale, studi, progettazione e similari, acquisiti alle normali condizioni di mercato[32].
La spesa si suddivide in due sottovoci:

1) consulenze prestate da università e organismi di ricerca [33] indipendenti dalle imprese beneficiarie ai sensi dell'art. 7 comma 9;

2) consulenze prestate da soggetti esterni all'impresa, indipendenti[34] dalla stessa, in possesso di adeguate e documentate competenze ed esperienze professionali pertinenti alle consulenze commissionate.

A) Documentazione da caricare sul sistema FEG in fase di invio della domanda

- elenco delle consulenze da acquisire (file excel – Dettaglio spese)
- illustrazione dell'oggetto della consulenza e della relativa pertinenza al progetto e indicazione dei nominativi dei fornitori (file word – Relazione dettagliata del progetto)
- copia del contratto di consulenza o, in mancanza del contratto, lettera di intenti o di incarico contenente tutti gli elementi identificativi delle attività da svolgere, fermo restando che il contratto deve essere presentato al più tardi in fase di rendicontazione della spesa (file pdf)
- per le consulenze prestate da organismi di ricerca di cui al sopraripportato punto 1), ad eccezione delle università, copia dello statuto degli stessi qualora non depositato presso il Registro delle imprese (file pdf)
- per le consulenze prestate da soggetti esterni all'impresa di cui al sopraripportato punto 2), dichiarazione sostitutiva di atto notorio inerente l'indipendenza tra i consulenti e l'impresa (file word – Elenco delle dichiarazioni)

B) Documentazione giustificativa di spesa da presentare al soggetto certificatore della spesa

- elenco delle spese sostenute (file excel o elenco da sistema)
- ciascuna fattura/giustificativo corredata di:
  - quietanze e altra documentazione attestanti il pagamento del titolo di spesa (vd paragrafo 1.2)

C) Documentazione giustificativa di spesa da caricare sul sistema FEG in fase di rendicontazione del progetto

- elenco delle spese sostenute (file excel o elenco da sistema)
- copia di ciascuna fattura/giustificativo corredata di:
  - copia delle quietanze e altra documentazione attestanti il pagamento del titolo di spesa (vd paragrafo 1.2)

---

[32] *"normali condizioni di mercato"*: una situazione in cui le condizioni relative all'operazione tra i contraenti non differiscono da quelle che sarebbero applicate tra imprese indipendenti e non contengono alcun elemento di collusione; il principio delle normali condizioni di mercato si considera soddisfatto se l'operazione si svolge nel quadro di una procedura aperta, trasparente e non discriminatoria (articolo 2, comma 1, lettera k) del bando)

[33] *"organismo di ricerca"*: vedi definizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera j) del bando

[34] *"soggetti indipendenti"*: imprese/soggetti non associati o collegati tra loro, secondo la nozione di associazione e collegamento di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014, né soggette a controllo da parte della medesima persona fisica o da persone fisiche legate da rapporti di coniugio, parentela e affinità entro il secondo grado (articolo 2, comma 1, lettera i) del bando)

- copia della relazione inerente la consulenza e sintesi del materiale elaborato (rapporti, studi, test, elaborati progettuali, ecc.) (file pdf)
- per le consulenze prestate da soggetti esterni all'impresa di cui al soprariportato punto 2), dichiarazione sostitutiva di atto notorio inerente l'indipendenza tra i consulenti e l'impresa (file word – Elenco delle dichiarazioni)
- curriculum o scheda di presentazione dei soggetti prestatori delle consulenze, ad eccezione delle università e degli enti di ricerca a maggioranza pubblica (file pdf)
- copia dei contratti stipulati con altri soggetti esterni all'impresa (file pdf)

2.4. PRESTAZIONI E LAVORAZIONI

Questa voce comprende le spese sostenute per prestazioni e lavorazioni necessarie all'attività progettuale, acquisite da fonti esterne alle normali condizioni di mercato. Rientrano in questa categoria le spese sostenute per la costruzione dei prototipi, per l'effettuazione di test e prove, per i servizi propedeutici alla brevettazione, per le attività di coordinamento progettuale, divulgazione e diffusione dei risultati e per le attività di certificazione della spesa di cui all'articolo 25, nonché le spese sostenute per la costituzione dell'ATS di cui all'articolo 7 comma 4.
La spesa per le attività di coordinamento progettuale e/o diffusione/divulgazione dei risultati progettuali non può essere superiore al 15% del costo del progetto, elevabile al 20% in caso di prestazioni legate alla messa a disposizione di proprie infrastrutture di ricerca per l'attività di ricerca. L'affitto/locazione di spazi destinati all'insediamento dei soggetti proponenti non è considerato messa a disposizione di infrastrutture di ricerca.

In considerazione della missione istituzionale degli enti gestori di parchi scientifici e tecnologici regionali e dei distretti tecnologici regionali e della particolarità delle prestazioni da essi fornite nell'ambito dei progetti ai sensi dell'art. 4 comma 2, non è richiesta la condizione di indipendenza di cui all'art. 2 comma 1 lettera i).

I servizi devono essere acquisiti da fonti esterne alle normali condizioni di mercato. Pertanto, nel caso di prestazioni e lavorazioni affidate a soggetti che abbiano rapporti di collegamento con l'impresa (es. soggetti appartenenti allo stesso gruppo industriale, società partecipate), è richiesto adeguato dettaglio delle modalità di determinazione della spesa, sia in sede di preventivo che in sede di consuntivazione.

Qualora il progetto preveda spesa sia per attività di ricerca che per attività di sviluppo, il costo della certificazione delle spese, di cui all'articolo 25 del bando, sarà suddiviso tra le stesse in misura proporzionale.

In sede di rendicontazione, qualora risulti difficoltoso scindere il costo della prestazione dal costo dei materiali oggetto di lavorazioni nell'ambito della prestazione medesima, la spesa complessivamente fatturata potrà essere eccezionalmente imputata ad un'unica voce ("prestazioni e lavorazioni" o "materiali"), in particolare alla voce relativa all'importo preponderante.

A) Documentazione da caricare sul sistema FEG in fase di invio della domanda
- elenco delle prestazioni/lavorazioni da acquisire (file excel – Dettaglio spese)
- illustrazione dell'oggetto delle prestazioni/lavorazioni e della relativa pertinenza al progetto e indicazione dei nominativi dei fornitori (file word –Relazione dettagliata del progetto).
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio inerente il collegamento o l'indipendenza tra i fornitori e i soggetti beneficiari (impresa e Università, organismi di ricerca) (file word – Elenco delle dichiarazioni)

B) Documentazione giustificativa di spesa da presentare al soggetto certificatore della spesa
- elenco delle spese sostenute (file excel o elenco da sistema)
- ciascuna fattura/giustificativo corredata di:
  - quietanze e altra documentazione attestanti il pagamento del titolo di spesa (vd paragrafo 1.2)
  - contratti di cessione di credito, qualora riguardanti le fatture rendicontate.

C) Documentazione giustificativa di spesa da caricare sul sistema FEG in fase di rendicontazione del progetto
- elenco delle spese sostenute (file excel o elenco da sistema)
- copia di ciascuna fattura/giustificativo corredata di:
  - copia delle quietanze e altra documentazione attestanti il pagamento del titolo di spesa (vd paragrafo 1.2)
  - copia dei contratti di cessione di credito, qualora riguardanti le fatture rendicontate.

- illustrazione dell'attività realizzata (file word – Relazione tecnica dell'attività svolta)
- eventuale relazione e sintesi del materiale elaborato (rapporti, studi, test, elaborati progettuali, ecc.) (file pdf)
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio inerente il collegamento o l'indipendenza tra i fornitori e l'impresa (file word – Elenco delle dichiarazioni)

2.5. BENI IMMATERIALI

Questa voce comprende le spese relative ai beni immateriali, quali costi diretti all'acquisto di brevetti, know-how, diritti di licenza e software specialistici, utilizzati per il progetto e acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne indipendenti alle normali condizioni di mercato, in misura pari al valore dell'ammortamento riferibile al periodo di effettivo utilizzo nell'ambito del progetto, nel limite delle quote fiscali ordinarie di ammortamento. Nel caso i beni non siano soggetti ad ammortamento, sono imputabili per l'intero costo. Qualora l'uso dei beni non sia esclusivo per il progetto nell'arco temporale di realizzazione dello stesso, il costo è imputabile in proporzione all'uso effettivo per il progetto.

Il costo imputabile è pertanto così determinabile: CA x A% x gg/365 x U%

Dove: CA = costo d acquisto del singolo bene

A% = percentuale di ammortamento previsto

gg/365 = giornate di effettivo utilizzo rapportate all'anno

U% = percentuale di utilizzo in caso di impiego parziale o non esclusivo nel progetto.

A) Documentazione da <u>caricare sul sistema FEG</u> in fase di invio della domanda

- elenco dei beni immateriali da acquisire (file excel – Dettaglio spese)
- illustrazione dei beni immateriali e della relativa pertinenza al progetto (file word –Relazione dettagliata del progetto).
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio inerente l'indipendenza tra i fornitori e l'impresa (file word – Elenco delle dichiarazioni)

B) Documentazione giustificativa di spesa da presentare al soggetto certificatore della spesa

- elenco delle spese sostenute (file excel o elenco da sistema)
- copia di ciascuna fattura/giustificativo corredata di:
  - quietanze e altra documentazione attestanti il pagamento del titolo di spesa (vd paragrafo 1.2)
  - contratti di cessione di credito, qualora riguardanti le fatture rendicontate.

C) Documentazione giustificativa di spesa da <u>caricare sul sistema FEG</u> in fase di rendicontazione del progetto

- elenco delle spese sostenute (file excel o elenco da sistema)
- copia di ciascuna fattura/giustificativo corredata di:
  - copia delle quietanze e altra documentazione attestanti il pagamento del titolo di spesa (vd paragrafo 1.2)
  - copia dei contratti di cessione di credito, qualora riguardanti le fatture rendicontate.
- illustrazione dell'utilizzo dei beni nel progetto (file word – relazione tecnica dell'attività svolta)
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio inerente l'indipendenza tra i fornitori e l'impresa (file word – Elenco delle dichiarazioni)

2.6 MATERIALI

Questa voce comprende le spese relative a materiali, quali materie prime, componenti, semilavorati e loro lavorazioni e materiali di consumo specifico, direttamente imputabili al progetto ed alla realizzazione dei prototipi.
In caso di utilizzo di materiali presenti a magazzino, i medesimi sono individuati in base ai prelievi di magazzino e imputati al costo di inventario degli stessi.

A) Documentazione da <u>caricare sul sistema FEG</u> in fase di invio della domanda

- elenco dei materiali da acquisire (file excel –Dettaglio spese)
- illustrazione della pertinenza al progetto e modalità di determinazione del quantitativo imputato allo stesso (file word – Relazione dettagliata del progetto)

B) Documentazione giustificativa di spesa da presentare al soggetto certificatore della spesa

- elenco delle spese sostenute (file excel o elenco da sistema)
- ciascuna fattura/giustificativo corredata di:
  - quietanze e altra documentazione attestanti il pagamento del titolo di spesa (vd paragrafo 1.2)

- documento di trasporto dei beni per i quali non sia chiara in fattura la sede di consegna
  - contratti di cessione di credito, qualora riguardanti le fatture rendicontate
- documentazione di prelievo di magazzino

C) Documentazione giustificativa di spesa da caricare sul sistema FEG in fase di rendicontazione del progetto
- elenco delle spese sostenute (file excel o elenco da sistema)
- copia di ciascuna fattura/giustificativo corredata di:
  - copia delle quietanze e altra documentazione attestanti il pagamento del titolo di spesa (vd paragrafo 1.2)
  - copia dei contratti di cessione di credito, qualora riguardanti le fatture rendicontate
- copia della documentazione di prelievo di magazzino
- illustrazione dell'utilizzo dei materiali nel progetto (file word – Relazione tecnica dell'attività svolta)

2.7 SPESE GENERALI

Sono i costi generali supplementari di gestione, derivanti direttamente dal progetto, relativi alle funzionalità operative dell'impresa quali telefono, illuminazione, riscaldamento, ecc. e comprendenti le spese per il personale indiretto, quali fattorini e magazzinieri, e personale amministrativo.
Tali spese sono determinate con modalità semplificata a tasso forfettario nella misura del 15% dei costi relativi al personale, ai sensi dell'art. 68, paragrafo 1, lettera b) del Regolamento (UE) 1303/2013.

3. ELENCO SPESE NON AMMISSIBILI

Non sono ammissibili le spese indicate all'art. 9 del bando.

Allegato F -
(Rif. Art. 3, c. 4, art. 20, c. 6)

Allegato F - ZONE MONTANE OMOGENEE E AREE COLPITE DA CRISI DIFFUSA

(Rif. art. 18 c. 6)

Sezione 1
COMUNI RIENTRANTI NELLE ZONE MONTANE OMOGENEE
(L.R. 33/2002 – 83 comuni interamente montani delle 4 zone omogenee individuati dal POR FESR 2014-2020)

Pordenonese
Provincia di Pordenone: Andreis, Arba, Aviano, Barcis, Budoia, Castelnovo del Friuli, Cavasso Nuovo, Cimolais, Claut, Clauzetto, Erto e Casso, Fanna, Frisanco, Maniago, Meduno, Montereale Valcellina, Pinzano al Tagliamento, Polcenigo, Sequals, Tramonti di sopra, Tramonti di sotto, Travesio, Vito d'Asio, Vivaro, Vajont

Gemonese, Canal del Ferro, Val Canale
Provincia di Udine: Artegna, Bordano, Chiusaforte, Dogna, Malborghetto Valbruna, Moggio Udinese, Montenars, Pontebba, Resia, Resiutta, Tarvisio, Trasaghis, Venzone, Forgaria nel Friuli

Carnia
Provincia di Udine: Amaro, Ampezzo, Arta Terme, Cavazzo Carnico, Cercivento, Comeglians, Enemonzo, Forni Avoltri, Forni di sopra, Forni di sotto, Lauco, Ligosullo, Ovaro, Paluzza, Paularo, Prato carnico, Preone, Ravascletto, Raveo, Rigolato, Sauris, Socchieve, Sutrio, Tolmezzo, Treppo Carnico, Verzegnis, Villa Santina, Zuglio

Torre, Natisone e Collio
Provincia di Udine: Attimis, Drenchia, Grimacco, Lusevera, Magnano in Riviera, Nimis, Prepotto, Pulfero, San Leonardo, San Pietro al Natisone, Savogna, Stregna, Taipana, Torreano
Provincia di Gorizia: Dolegna del Collio, San Floriano del Collio

Sezione 2
COMUNI RIENTRANTI NELLE AREE COLPITE DA CRISI DIFFUSA
(deliberazione della Giunta regionale n. 933/2015)

Comuni dell'area di crisi diffusa riferita all'area 107.3.c) estesa al distretto industriale del mobile
Provincia di Pordenone: Brugnera, Fontanafredda, Pasiano di Pordenone, Porcia, Prata di Pordenone, Pravisdomini, Azzano Decimo, Budoia, Caneva, Chions, Polcenigo, Sacile, Pordenone, Roveredo in Piano, San Quirino, Cordenons, Zoppola, Fiume Veneto, San Vito al Tagliamento

Comuni dell'area di crisi diffusa riferita all'area 107.3.c) estesa al distretto industriale della sedia
Provincia di Udine: Aiello del Friuli, Bagnaria Arsa, Buttrio, Chiopris-Viscone, Corno di Rosazzo, Manzano, Pavia di Udine, San Giorgio di Nogaro, San Giovanni al Natisone, San Vito al Torre, Torviscosa, Moimacco, Premariacco, Trivignano Udinese
Provincia di Gorizia: Cormons

Comuni dell'area di crisi diffusa riferita all'Isontino
Provincia di Gorizia: Capriva del Friuli, Farra d'Isonzo, Fogliano Redipuglia, Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Grado, Monfalcone,

Moraro, Mossa, Romans d'Isonzo, Ronchi dei Legionari, Sagrado, San Canzian d'Isonzo, San Lorenzo Isontino, San Pier d'Isonzo, Savogna d'Isonzo, Staranzano, Turriaco, Villesse

Allegato G -

(Rif. Art. 32, c. 3)

Allegato G - MODALITA' DI RIDETERMINAZIONE DELLA SPESA A SEGUITO DELLA RILEVAZIONE DI IRREGOLARITA'

Successivamente alla liquidazione del contributo, le certificazioni della spesa di cui all'articolo 23 sono oggetto di controllo a campione.
Qualora la rendicontazione sia costituita da un numero di fatture o giustificativi di spesa superiore a 100, la verifica può essere svolta su un campione rappresentativo della spesa, determinato secondo le modalità concordate con l'Autorità di Gestione, e, in caso di irregolarità o inammissibilità della documentazione, la spesa ammessa viene rideterminata puntualmente o con modalità forfettaria, secondo le regole seguenti regole:

1) Tasso di errore ≥2%: ampliamento della verifica a tutta la voce di spesa.
   Qualora il tasso di errore sul campione sia superiore al 2%, la verifica sulla documentazione viene estesa a tutta la voce o alle voci di spesa in cui l'errore rilevato possa verificarsi.
   Gli errori rilevati complessivamente comportano la puntuale rideterminazione del contributo in relazione alla spesa ritenuta irregolare.

2) Tasso di errore ≥1% e <2%: raddoppio della dimensione % del campione.
   Qualora il tasso di errore sul campione sia pari o superiore all'1% e inferiore al 2%, il campione oggetto di verifica viene raddoppiato. Se dopo la nuova verifica:
   a. il tasso di errore calcolato sul nuovo campione ampliato è <2%, si opera un taglio forfettario di valore equivalente sull'intera voce o voci di spesa in cui l'errore rilevato possa verificarsi, salvo che sulla base delle specificità del caso non sia rilevata l'opportunità di estendere il controllo a tutta la voce/voci;
   b. il tasso di errore calcolato sul nuovo campione ampliato è ≥2%, il controllo si amplia a tutta la voce di spesa. Gli errori rilevati complessivamente comportano la puntuale rideterminazione del contributo in relazione alla spesa ritenuta irregolare.

3) Tasso di errore <1%: taglio forfettario di valore equivalente sull'intera voce di spesa
   Qualora il tasso di errore sul campione sia inferiore all'1%, si opera un taglio forfettario di valore equivalente sull'intera voce o voci di spesa in cui l'errore rilevato possa verificarsi, salvo che sulla base delle specificità del caso non sia rilevata l'opportunità di estendere il controllo a tutta la voce/voci.

VISTO: IL VICEPRESIDENTE: BOLZONELLO
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

16_22_1_DGR_872_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 19 maggio 2016, n. 872. (Estratto)

Comune di Claut: conferma di esecutività della deliberazione consiliare n. 2 del 12.02.2016, di approvazione della variante n. 17 al Piano regolatore generale comunale.

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

all'unanimità,

DELIBERA

1. di ritenere le riserve vincolanti, espresse con propria deliberazione n. 1426 del 17.7.2015 in merito alla variante n. 17 al Piano regolatore generale comunale del comune di CLAUT, superate dalle modifiche ed integrazioni in essa introdotte con la deliberazione comunale consiliare n. 2 del 12.2.2016;
2. di confermare l'esecutività della suddetta deliberazione consiliare n. 2 del 12.2.2016, di approvazione della variante n. 17 al Piano regolatore generale comunale del comune di Claut;
3. omissis

IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

16_22_1_DGR_873_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 19 maggio 2016, n. 873. (Estratto)

Comune di Aviano: conferma di esecutività della deliberazione consiliare n. 7 del 11.02.2016, di approvazione della variante n. 78 al Piano regolatore generale comunale.

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

all'unanimità,

DELIBERA

1. di ritenere le riserve vincolanti, espresse con propria deliberazione n. 2412 del 4.12.2015 in merito alla variante n. 78 al Piano regolatore generale comunale del comune di AVIANO, superate dall'introduzione di modifiche e dalla proposizione di verifiche e motivazioni a sostegno di specifiche previsioni di variante, disposte con la deliberazione comunale consiliare n. 7 dell'11.2.2016;
2. di confermare l'esecutività della suddetta deliberazione consiliare n. 7 dell'11.2.2016, di approvazione della variante n. 78 al Piano regolatore generale comunale del comune di Aviano;
3. omissis

IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

16_22_1_DGR_878_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 19 maggio 2016, n. 878

Recepimento dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano rep. 84/CSR del 7.5.2015: "Li-

nee guida per il controllo ufficiale dei laboratori che eseguono le analisi nell'ambito dell'autocontrollo delle imprese alimentari".

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione europea del 28 gennaio 2008 che stabilisce i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;
VISTO in particolare l'articolo 17 di suddetto Regolamento (CE) n. 178/2002 il quale stabilisce che gli operatori del settore alimentare e dei mangimi hanno l'obbligo di garantire e di verificare che gli alimenti ed i mangimi soddisfino le disposizioni della legislazione alimentare in tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione;
VISTO il Regolamento (CE), n. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione europea del 29 aprile 2004 sull' igiene dei prodotti alimentari , all'art. 3 stabilisce che gli operatori del settore alimentare garantiscono che in tutte le fasi della produzione , trasformazione e della distribuzione degli alimenti sottoposte al loro controllo soddisfino i pertinenti requisiti di igiene fissati dal regolamento medesimo;
VISTA la legge del 7 luglio 2009, n.88 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee" (legge comunitaria 2008) che reca disposizioni in materia di accreditamento dei laboratori, annessi e non annessi, alle imprese alimentari che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo del settore alimentare;
RILEVATO, in particolare, l' articolo 40 della sopracitata legge dispone che:

- I laboratori debbano essere accreditati secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 da un organismo di accreditamento riconosciuto;
- Con accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono definite le modalità operative per l'iscrizione dei laboratori accreditati in appositi elenchi, il loro aggiornamento e cancellazione;

VISTO la deliberazione della Giunta Regionale n.533 del 25 marzo 2011 , con cui è approvato e recepito l'Accordo Stato /Regioni n.78/CSR del 8 luglio 2010 recante "Modalità operative di iscrizione, aggiornamento, cancellazione dagli elenchi regionali di laboratori e modalità per l'effettuazione di verifiche ispettive uniformi per la valutazione della conformità dei laboratori".
CONSIDERATO che l'art. 6, comma2, del suddetto Accordo, prevede il rinvio ad un successivo accordo per la definizione delle modalità di verifica.
VISTO l'Accordo, sancito in data 7 maggio 2015, tra il Governo, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Linee guida per il controllo ufficiale dei laboratori che eseguono le analisi nell'ambito dell'autocontrollo delle imprese alimentari", ai sensi dell'articolo 6 dell'Accordo Rep. N.78/CSR/2010 (repertorio atti n. 84/CSR);
RILEVATO che con il sopra citato Accordo vengono, tra l'altro, disciplinante le modalità di programmazione ed esecuzione delle attività di controllo ufficiale nei confronti dei laboratori che eseguono analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle imprese alimentari;
RITENUTO necessario recepire il suddetto Accordo (Allegato A al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale) per disciplinare la materia;
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alla salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia,
all'unanimità,

DELIBERA

1. Di recepire, per i motivi espressi in premessa, l'Accordo ai sensi dell'art. 9 comma 2, lettera c del D.Lgs 28.08.1997, n.281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali sul documento recante: "Linee Guida per il controllo ufficiale dei laboratori che eseguono le analisi nell'ambito dell'autocontrollo delle imprese alimentari" ai sensi dell'articolo 6, comma 2 dell'accordo Rep. N. 78/CS/2010, di cui l'allegato A al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante e sostanziale.
2. La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

16_22_1_DGR_878_2_ALL1

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCIE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Accordo, ai sensi dell'articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Linee guida per il controllo ufficiale dei laboratori che eseguono le analisi nell'ambito dell'autocontrollo delle imprese alimentari", ai sensi dell'articolo 6, comma 2 dell'Accordo Rep. n. 78/CSR/2010.

Rep. Atti n. 84/CSR del 7 maggio 2015

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella odierna seduta del 7 maggio 2015;

VISTO l'articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che affida a questa Conferenza il compito di promuovere e sancire accordi tra Governo e Regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

VISTA la legge 7 luglio 2009, n. 88 (Legge comunitaria 2008) che, all'art. 40, comma 2, dispone che i laboratori di autocontrollo nel settore alimentare devono essere accreditati, secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, per le singole prove o gruppi di prove, da un organismo di accreditamento riconosciuto e operante ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed al comma 3 del medesimo articolo prevede che, con apposito Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, sono definite le modalità operative di iscrizione, aggiornamento, cancellazione in appositi elenchi dei laboratori, nonché modalità uniformi per l'effettuazione di verifiche ispettive per la valutazione della conformità dei laboratori medesimi ai requisiti di cui al comma 2;

VISTO l'Accordo sancito dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta dell'8 luglio 2010 (Rep. Atti n. 78/CSR) sul documento relativo alle "Modalità operative di iscrizione, aggiornamento, cancellazione dagli elenchi regionali di laboratori e modalità per l'effettuazione di verifiche ispettive uniformi per la valutazione della conformità dei laboratori";

VISTO, in particolare, l'articolo 6, comma 2, del suddetto Accordo, nel quale è fatto espresso rinvio ad un successivo Accordo la definizione delle modalità di verifica;

VISTA la proposta di accordo indicata in oggetto, qui inviata dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome con nota pervenuta in data 27 aprile 2015 e diramata da questo Ufficio di Segreteria con nota in pari data;

VISTA la lettera in data 6 maggio 2015, con la quale la Regione Veneto, Coordinatrice della Commissione salute, ha comunicato l'assenso tecnico sulla proposta in oggetto;

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCIE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

ACQUISITO nel corso dell'odierna seduta l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano;

SANCISCE ACCORDO

tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nei termini sotto indicati:

Visto:

- il Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi ed i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

- l'articolo 17 del predetto Regolamento (CE) n. 178/2002 che stabilisce che gli operatori del settore alimentare e dei mangimi hanno l'obbligo di garantire e di verificare che nelle imprese da essi controllate, gli alimenti o i mangimi soddisfino le disposizioni della legislazione alimentare inerenti alle loro attività in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e delle distribuzione;

- il Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari, che, all'articolo 3, stabilisce che gli operatori del settore alimentare garantiscano che in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione degli alimenti sottoposte al loro controllo soddisfino i pertinenti requisiti di igiene fissati dal regolamento medesimo;

- il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il Regolamento (CE) n. 339/93;

- il Decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 dicembre 2009 che designa «Accredia» quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCIE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano convengono quanto segue:

Art. 1

In attuazione dell'articolo 6, comma 2 dell'Accordo Rep. n. 78/CSR/2010, sono disciplinate nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, le modalità di programmazione ed esecuzione delle attività di controllo ufficiale nei confronti dei laboratori che eseguono analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle imprese alimentari.

Art. 2

I laboratori accreditati che eseguono analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle imprese alimentari di cui alla L. 88/2009 ed all'Accordo Rep. n. 78/CSR/2010, sono tenuti ad apporre il marchio dell'Ente unico nazionale di accreditamento, sui rapporti di prova riguardanti le prove analitiche eseguite nell'ambito delle medesime procedure.

Art. 3

I laboratori iscritti negli elenchi regionali di cui alla L. 88/2009 ed all'Accordo Rep. n. 78/CSR/2010 sono tenuti a riportare sui rapporti di prova riferiti ad analisi effettuate dai laboratori ai fini dell'autocontrollo delle imprese alimentari, il numero di iscrizione nell'elenco regionale.

Art. 4

In attuazione del comma 2, dell'articolo 2 dell'Accordo Rep. n. 78/CSR/2010, i laboratori iscritti nell'elenco che affidano l'esecuzione di determinate prove ad un laboratorio terzo comunicano all'operatore del settore alimentare gli esiti delle prove affidate al laboratorio terzo utilizzando una delle seguenti modalità alternative:

a. trasmissione del rapporto di prova del laboratorio terzo ed indicazione del numero di iscrizione del laboratorio terzo nell'elenco regionale di riferimento;
b. indicazione chiara e leggibile, nel proprio rapporto di prova, di ogni singola prova o gruppo di prove eseguite dal laboratorio terzo ed indicazione del numero di iscrizione del laboratorio terzo nell'elenco regionale di riferimento.

Art. 5

1. In attuazione del comma 3, dell'articolo 3 dell'Accordo Rep. n. 78/CSR/2010, le Regioni e Province Autonome provvedono alla pubblicazione degli elenchi di cui alla L. 88/2009 ed all'Accordo Rep. n. 78/CSR/2010, anche per via telematica, provvedendo al loro periodico aggiornamento.
2. Gli elenchi regionali dei laboratori contengono almeno le seguenti informazioni:
   a) denominazione e forma giuridica del laboratorio;
   b) indirizzo della sede operativa del laboratorio;
   c) denominazione organismo di accreditamento;
   d) numero di iscrizione.

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCIE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

3. Le informazioni inerenti le prove accreditate dei laboratori sono disponibili e consultabili nelle banche dati dell'organismo unico nazionale di accreditamento e/o negli atti regionali di iscrizione negli elenchi, ove previsto dalle norme regionali di recepimento dell'Accordo Rep. n. 78/CSR/2010.

IL SEGRETARIO
Antonio Naddeo

IL PRESIDENTE
Gianclaudio Bressa

Allegato A)

LINEE GUIDA PER IL CONTROLLO UFFICIALE DEI LABORATORI CHE ESEGUONO LE ANALISI NELL'AMBITO DELL'AUTOCONTROLLO DELLE IMPRESE ALIMENTARI

Proposta finale

INDICE

1- Premessa
Il controllo sui laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle imprese alimentari è disciplinato da norme nazionali (L. 88/2009 e Accordo n. 78/CSR/2010 – vedi paragrafo 3) e dalle relative norme regionali di recepimento. Altre normative di riferimento sono di carattere verticale (normativa specifica), e orizzontale (normativa comunitaria in materia di sicurezza alimentare denominata "pacchetto igiene"). Con il presente documento si forniscono indicazioni inerenti le modalità di programmazione, pianificazione ed esecuzione delle attività di controllo ufficiale riguardanti i laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle imprese alimentari iscritti negli elenchi regionali istituti ai sensi dell'art. 3 dell'Accordo 78/CSR/2010.
Tenuto conto che le analisi riguardanti le procedure di autocontrollo sono eseguite anche dai laboratori interni (annessi) alle imprese alimentari, si ritiene opportuno individuare nelle presenti linee guida istruzioni operative per il controllo ufficiale anche per tali tipologie di laboratori eseguito nell'ambito del controllo delle imprese alimentari.
Accredia è l'Ente unico nazionale di accreditamento, riconosciuto dallo Stato con il decreto 22 dicembre 2009. È nato dalla fusione di SINAL e SINCERT e con il contributo di SIT – INRIM, ENEA e ISS, per adeguarsi al Reg. CE 765/2008.
Accredia, autorizzato e riconosciuto conforme ai requisiti generali stabiliti dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011, valuta la competenza tecnica e l'idoneità professionale degli operatori di valutazione della conformità (Laboratori e Organismi), accertandone la conformità a regole obbligatorie e norme volontarie, per assicurare il valore e la credibilità delle certificazioni. Al fine di ottimizzare tempi e modalità delle attività di controllo ufficiale sui laboratori, per quanto possibile, si ritiene opportuno che il personale che esegue il controllo ufficiale prenda in considerazione le evidenze e le risultanze derivanti dalle attività di verifica di Accredia.

2- Scopo delle linee guida
Lo scopo del presente documento è quello di fornire indirizzi operativi e criteri uniformi di valutazione per le verifiche previste dall'art. 6 dell'Accordo 78/CSR/2010, al personale preposto per l'effettuazione dei controlli ufficiali riguardanti i laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle imprese alimentari, in coerenza con le indicazioni presenti nella normativa europea e nazionale, ed affinché il controllo sia eseguito con modalità appropriate ed omogenee sul territorio nazionale, seguendo principi di trasparenza e di indipendenza.

3- Normativa principale di riferimento
Al fine di semplificare il testo delle presenti linee guida, i provvedimenti indicati nei paragrafi seguenti sono da intendersi nella forma consolidata che comprende le modifiche ed integrazioni successive alla prima emanazione.

3.1 – Legislazione europea
- Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare
- Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari
- Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari
- Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali
- Regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le Direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE
- Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005 che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi
- Regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione del 15 novembre 2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari
- Regolamento (CE) n. 2023/2006 della Commissione del 22 dicembre 2006 sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari
- Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il Regolamento (CEE) n. 339/93
- Regolamento (CE) n. 1332/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo agli enzimi alimentari e che modifica la Direttiva 83/417/CEE del Consiglio,il Regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, la Direttiva 2000/13/CE, la Direttiva 2001/112/CE del Consiglio e il regolamento (CE) n. 258/97
- Regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari
- Regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti e che

2

modifica il Regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, i Regolamenti (CE) n. 2232/96 e (CE) n. 110/2008 e la Direttiva 2000/13/CE

3.2 – Legislazione nazionale

- Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano su "Linee guida relative all'applicazione del Regolamento CE della Commissione europea n. 2073 del 15 novembre 2005 che stabilisce i criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari". Punto 4B – Repertorio Atti n. 93/CSR del 10/05/2007
- Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 193 Attuazione della Direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore
- L. 7 luglio 2009, n. 88 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2008" (art. 40)
- Accordo, ai sensi dell'articolo 40, comma 3, della legge 7 luglio 2009 n. 88, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento relativo alle "Modalità operative di iscrizione, aggiornamento, cancellazione dagli elenchi regionali di laboratori e modalità per l'effettuazione di verifiche ispettive uniformi per la valutazione della conformità dei laboratori", Rep. Atti n. 78/CSR del 08/07/2010
- Decreto 22 dicembre 2009 Designazione di «Accredia» quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato
- Decreto 22 dicembre 2009 Prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al Regolamento (CE) n. 765/2008
- Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante: «Linee guida per il funzionamento ed il miglioramento dell'attività di controllo ufficiale da parte del Ministero della salute, delle Regioni e Province autonome e delle AASSLL in materia di sicurezza degli alimenti e sanità pubblica veterinaria». (Rep. Atti n. 46/CSR del 07/02/2013)

3.3 – Altri documenti di riferimento

- UNI CEI EN ISO/IEC 17011 2005 "Requisiti generali per gli organismi di accreditamento che accreditano organismi di valutazione della conformità";
- UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 "Requisiti generali per competenza dei laboratori di prova e di taratura";
- UNI EN ISO 19011:2012 "Linee guida per audit di sistemi di gestione".

4- Ambiti di applicazione

Le indicazioni contenute nel presente documento si applicano ai controlli ufficiali eseguiti presso:

a) laboratori non annessi alle imprese alimentari che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo per le imprese alimentari, ivi compresi quelli che effettuano analisi in regime di autocontrollo in attuazione dei piani nazionali di controllo di agenti zoonotici nelle filiere zootecniche;

b) laboratori annessi alle imprese alimentari che effettuano analisi ai fini dell'autocontrollo per conto di altre imprese alimentari facenti capo a soggetti giuridici diversi, ivi inclusi i laboratori che svolgono attività analitiche nell'ambito delle procedure di autocontrollo di imprese alimentari appartenenti a consorzi;

c) laboratori annessi alle imprese alimentari che effettuano analisi ai fini dell'autocontrollo per le imprese medesime.

5- Autorità competenti

Le Autorità competenti all'esecuzione delle attività di controllo ufficiale da eseguirsi presso i laboratori di cui al paragrafo 4 sono quelle indicate all'art. 2 del d.lgs 06/11/2007, n. 193, competenti per territorio.

Il Ministero della Salute può condurre attività di controllo ufficiale di tipo sussidiario presso i laboratori di cui al paragrafo 4 di comune accordo con le Regioni e Province autonome.

6- Tecniche di controllo ufficiale
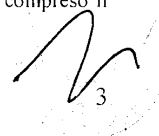
La conformità dei laboratori di cui al paragrafo 4 è accertata tramite le tecniche di controllo ufficiale indicate e definite all'art. 10 del Reg. (CE) 882/2004, con particolare riferimento alle tecniche di ispezione e di audit.

7- Risorse umane

Il personale che esegue le attività di controllo ufficiale verso i laboratori di cui al paragrafo 4 è quello ordinariamente individuato per lo svolgimento delle attività di controllo ufficiale in ambito di sicurezza alimentare, eventualmente affiancato da personale tecnico esperto sulla materia specifica.

Le Autorità Competenti che eseguono il controllo ufficiale assicurano il rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 4 e 6 del Reg. (CE) 882/2004.

Inoltre, particolare attenzione dovrà essere prestata al rispetto delle disposizioni riguardanti i conflitti di interesse, di cui all'art. 4, comma 2, lett. b) del Reg. (CE) 882/2004, per il personale che esegue il controllo ufficiale, ivi compreso il personale tecnico in affiancamento esperto sulla materia specifica.

8- Criteri per la programmazione del controllo
La programmazione delle attività di controllo è effettuata nell'ambito del Piano di controllo nazionale pluriennale integrato (PNI).
L'Autorità Competente regionale annualmente identifica gli obiettivi, le priorità e gli ambiti del controllo al fine di attuare quanto prima descritto.
Le Autorità Competenti locali individuano i laboratori oggetto dei controlli, e la frequenza appropriata di controllo, anche sulla base di una valutazione dei rischi associati alle imprese alimentari per le quali i laboratori svolgono attività analitica categorizzazione del rischio dei medesimi.

Al fine della programmazione delle attività di controllo ufficiale sono prese in considerazione principalmente le seguenti basi informative:
A- elenco dei laboratori di cui al precedente paragrafo 4, lett. a) e b);
B- rilevazione dei laboratori di cui al precedente paragrafo 4, lett. c) acquisita tramite apposita procedura regionale;
C- evidenze raccolte nell'ambito del controllo ufficiale eseguito presso le imprese alimentari;
D- esposti, reclami e segnalazioni provenienti da imprese alimentari o da altri portatori di interesse;
E- segnalazioni provenienti da altre Autorità Competenti;
F- informazioni contenute nel sito di Accredia;
G- metodi di prova accreditati.

9- Ambiti del controllo ufficiale
I principali ambiti del controllo ufficiale sui laboratori di cui alle lettere a) e b) del precedente paragrafo 4 che eseguono analisi per l'autocontrollo sono rivolti all'accertamento dei seguenti elementi:
1. iscrizione negli elenchi regionali istituiti ai sensi dell'art. 3 dell'Accordo 78/CSR/2010 e relativi atti regionali di recepimento;
2. mantenimento dei requisiti previsti per l'iscrizione nell'elenco regionale, ivi compreso l'esito delle visite ispettive dell'organismo di accreditamento;
3. accreditamento delle prove eseguite dai laboratori iscritti negli elenchi regionali istituiti ai sensi dell'art. 3 dell'Accordo 78/CSR/2010 e relativi atti regionali di recepimento, relativamente alle analisi effettuate per le imprese alimentari nell'ambito di quanto previsto nelle procedure di autocontrollo;
4. aggiornamento e comunicazione delle prove accreditate o in corso di accreditamento e del relativo campo di applicazione, esito delle verifiche periodicamente effettuate dall'organismo di accreditamento, ivi comprese le eventuali revoche o sospensioni di prove accreditate e di chiusura del procedimento di accreditamento e delle variazioni della ragione sociale del laboratorio;
5. aggiornamento e comunicazione di altri eventuali dati richiesti dalle Regioni nell'ambito dei recepimenti dell'Accordo 78/CSR/2010;
6. tracciabilità dell'esito analitico e modalità di comunicazione delle prove eventualmente affidate ad altri laboratori che esercitano l'attività sul territorio nazionale iscritti negli elenchi regionali ovvero ad altri laboratori comunitari o extracomunitari accreditati da parte di un Ente di accreditamento firmatario degli accordi di mutuo riconoscimento EA MLA o MRA ILAC;
7. produttività del laboratorio (ad esempio tecniche applicate, congruità attività/risorse, requisiti gestionali e tecnici, registrazioni, archiviazioni, riferibilità, rintracciabilità, gestione dell'esito analitico, gestione terreni, soluzioni e reagenti, valutazione dell'approvvigionamento di materiali di consumo, reagenti, soluzioni e terreni colturali, correlazione tra esito riportato nel rapporto di prova e registrazioni su "fogli di lavoro", verifica dei tempi di risposta, ecc.);
8. gestione dei campioni, all'accettabilità degli stessi da parte del laboratorio, ai flussi informativi ed ai tempi di comunicazione dell'esito delle prove.

Per quanto riguarda i laboratori di cui alla lettera c) del precedente paragrafo 4, i controlli sono rivolti all'accertamento delle modalità di gestione della qualità e tracciabilità/rintracciabilità del dato analitico e delle modalità di refertazione delle prove effettuate non accreditate nel rispetto di quanto indicato al punto 3, lett. e) e punto 5 dell'art. 4 del Reg. (CE) 852/2004, fatto salvo che le prove eventualmente accreditate sono oggetto di verifiche effettuate dall'ente di accreditamento.

10- Criteri per la pianificazione dell'esecuzione dell'attività di controllo ufficiale
Al fine di razionalizzare la tempistica dell'intero processo di controllo ufficiale ed anche di ottenere una maggiore efficacia della verifica, si ritiene opportuno che il personale che effettua il controllo ufficiale acquisisca preventivamente o richieda al laboratorio di tenere a disposizione la documentazione necessaria alla valutazione delle evidenze.
Fra le informazioni più importanti eventualmente da acquisire, in funzione degli obiettivi del controllo, si richiamano le sotto elencate:

4

- elenco prove accreditate pubblicate sulla banca dati di Accredia e/o comunicate alla Regione o Provincia Autonoma;
- metodi analitici e procedure correlate;
- elenco delle procedure presenti nel laboratorio, con particolare riferimento alla gestione dei campioni e del rapporto di prova;
- copia di rapporti di prova (utilizzare se disponibili quelli agli atti dell'Autorità Competente);
- copia di registrazioni tecniche (ad esempio quaderni o "foglio" di lavoro) in uso nel laboratorio;
- procedura di registrazione/accettazione dei campioni;
- eventuale procedura di campionamento/trasporto campioni se attuata dal laboratorio;
- organizzazione dell'approvvigionamento dei materiali di consumo e reagenti e dei terreni colturali e documentazione dell'eventuale allestimento;
- elenco dei clienti.

Le modalità di acquisizione della documentazione variano in funzione della tecnica individuata per lo svolgimento del controllo ufficiale (vedi paragrafo 6). Nel caso in cui il controllo ufficiale sia eseguito con la tecnica dell'audit, sono utilizzate le modalità e le tempistiche individuate e disciplinate dalle Regioni e Province autonome per tale tecnica.

11- Attuazione dei controlli

I controlli ufficiali sono eseguiti dalle Autorità Competenti verso i laboratori che eseguono analisi per l'autocontrollo, nel rispetto di quanto contenuto nell'art. 4 del Reg.(CE) N. 882/2004, e secondo procedure documentate in conformità a quanto previsto dall'art. 8 del Reg. (CE) n. 882/2004.
Le Autorità Competenti elaborano relazioni sui controlli ufficiali eseguiti verso i laboratori che eseguono analisi per l'autocontrollo in conformità a quanto previsto dall'art. 9 del Reg. (CE) n. 882/2004.

12- Elementi specifici minimi di riferimento per la valutazione della conformità

Sono riportati di seguito gli elementi specifici di riferimento per la valutazione della conformità alle norme cogenti di aspetti che rientrano negli obiettivi del controllo dei laboratori di cui al paragrafo 4, lett. a) e b).

12.1 – Iscrizione nell'elenco regionale (art. 3, Accordo 78/CSR 2010)

L'iscrizione nell'elenco regionale è condizione obbligatoria ai fini dell'esercizio delle attività di autocontrollo da parte dei laboratori non annessi alle industrie alimentari che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo per le industrie alimentari o di quelli annessi alle industrie alimentari che effettuano analisi ai fini dell'autocontrollo anche per conto di altre industrie alimentari facenti capo a soggetti giuridici diversi.
Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a) dell'Accordo 78/CSR/2010, i laboratori, per l'iscrizione nell'elenco regionale, devono risultare conformi ai criteri generali per il funzionamento dei laboratori di prova stabiliti dalla norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17025 e devono essere accreditati, per singole prove o gruppi di prove, dall'organismo di accreditamento nazionale autorizzato e riconosciuto conforme ai requisiti generali stabiliti dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011, secondo i meccanismi di valutazione previsti dalla norma stessa.
Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. b) dell'Accordo 78/CSR/2010, i laboratori che non sono in possesso dei requisiti di accreditamento sopra citati, ma che sono in grado di fornire evidenza dell'avvio delle procedure di accreditamento per le relative prove o gruppo di prove presso l'organismo di accreditamento nazionale possono essere iscritti ugualmente nell'elenco regionale. In questo caso l'accreditamento dovrà essere conseguito entro 18 mesi dalla data dell'istanza di iscrizione nell'elenco regionale (si considera la data del protocollo in ingresso dell'istanza). I responsabili di tali laboratori, sono tenuti a comunicare all'Autorità Competente locale per la sicurezza alimentare ed al competente ufficio regionale entro e non oltre 18 mesi dalla data dell'istanza sopra citata, l'avvenuto conseguimento dell'accreditamento. Ogni Regione e Provincia autonoma disciplina le modalità di tali comunicazioni sulla base del proprio ordinamento.
Il controllo ufficiale verte anche sulla verifica dell'avvenuto accreditamento di prove e gruppi di prove eseguite nell'ambito dell'autocontrollo dell'OSA.
A tale proposito si forniscono i seguenti chiarimenti:

- la responsabilità che le analisi eseguite per l'autocontrollo siano eseguite da laboratori iscritti nel registro regionale è dell'OSA;
- le prove analitiche che devono essere obbligatoriamente accreditate da parte del laboratorio sono quelle eseguite per conto di un OSA e che sono individuate a qualsiasi titolo nelle procedure di autocontrollo del medesimo OSA, ivi compreso il monitoraggio dei CCP, le procedure di qualifica e mantenimento della qualifica dei fornitori, il monitoraggio e gestione delle GMP e delle GHP, la verifica degli intermedi di lavorazione e dei prodotti finiti.
- l'attività di consulenza ad un OSA nell'ambito delle procedure di autocontrollo, non esclude il rispetto degli obblighi derivanti dalla L. 88/2009 e dall'Accordo 78/CSR/2010. Ciò comporta che il consulente che preleva campioni nell'ambito delle procedure di autocontrollo deve far analizzare i medesimi campioni a laboratori iscritti negli elenchi regionali e in possesso dell'accreditamento per la specifica prova o gruppi di prove inerente il parametro oggetto della ricerca.

I dati relativi all'iscrizione nell'elenco regionale sono riportati sui rapporti di prova riferiti ad analisi effettuate dai

laboratori ai fini dell'autocontrollo delle imprese alimentari.

12.2 – Affidamento prove a laboratorio terzo (art. 2, comma 2, Accordo 78/CSR/2010)
I laboratori iscritti nell'elenco regionale possono affidare l'esecuzione di determinate prove ad un laboratorio terzo, previo l'accertamento del rispetto da parte del laboratorio terzo della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, per le singole prove o gruppi di prove oggetto dell'affidamento, da un organismo di accreditamento riconosciuto e operante ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011, e l'iscrizione nell'elenco regionale di riferimento se trattasi di laboratorio avente sede sul territorio nazionale.
Si sottolinea che non è possibile l'accreditamento di fasi di prova e/o il subappalto di fasi di prova in quanto tale modalità può compromettere la validità analitica e giuridica del campione, come indicato per il controllo ufficiale, nella nota del Ministero della Salute prot. DSVETOC 0000733-P-07/02/2012 con riferimento al Reg. 882/2004 – articolo 11 comma 5 e comma 7.
I laboratori affidanti devono altresì conservare, a disposizione delle Autorità Competenti, tutta la documentazione comprovante i requisiti dei laboratori affidatari ed i rapporti di convezione a tal fine stipulati.
I laboratori iscritti nell'elenco che affidano l'esecuzione di determinate prove ad un laboratorio terzo comunicano all'OSA gli esiti delle prove affidate al laboratorio terzo utilizzando una delle seguenti modalità alternative:
a) trasmissione del rapporto di prova del laboratorio terzo ed indicazione del numero di iscrizione del laboratorio terzo nell'elenco regionale di riferimento;
b) indicazione chiara e leggibile, nel proprio rapporto di prova, di ogni singola prova o gruppo di prove eseguite dal laboratorio terzo ed indicazione del numero di iscrizione del laboratorio terzo nell'elenco regionale di riferimento.

12.3 – Obblighi conseguenti all'iscrizione Obblighi di comunicazione (artt. 4 e 5, Accordo 78/CSR/2010)
Il titolare o il legale rappresentante della Società o Ente che gestisce il laboratorio iscritto nell'elenco regionale deve ottenere e comunicare entro i termini previsti (18 mesi dalla data dell'istanza di iscrizione nell'elenco regionale), l'accreditamento da parte di Accredia.

Il titolare o il legale rappresentante della Società o Ente che gestisce il laboratorio è tenuto a comunicare alla Regione o Provincia Autonoma competente:
a) l'aggiornamento delle matrici e delle specifiche prove accreditate o in corso di accreditamento;
b) l'esito delle verifiche periodicamente effettuate dall'organismo di accreditamento;
c) variazioni della ragione sociale e/o del Legale rappresentante della Società o Ente;
d) eventuali revoche o sospensioni di prove accreditate o di chiusura del procedimento di accreditamento.

Nel caso vi sia variazione di sede operativa del laboratorio deve essere presentata una nuova istanza di iscrizione ai fini dell'aggiornamento della medesima iscrizione. Le Regioni e le Province Autonome possono aver stabilito proprie disposizioni che prevedano l'obbligo di presentazione di una nuova istanza di iscrizione anche variazioni di altre fattispecie.
Le Regioni e le Province Autonome possono aver stabilito proprie specifiche di aggiornamento. Ogni Regione e Provincia autonoma disciplinerà le modalità di tali comunicazioni sulla base del proprio ordinamento.

12.4 – Accertamenti riguardanti la produttività del laboratorio
Al fine di verificare l'attendibilità del dato analitico prodotto dal laboratorio e quindi l'effettiva capacità di tale dato di supportare in modo appropriato l'OSA nella gestione del rischio in sicurezza alimentare, sono esaminati gli elementi di seguito indicati per alcune prove prese a campione tra quelle accreditate dal laboratorio:
- numero di analisi eseguite per la singola prova negli ultimi 12 mesi;
- strumentazione utilizzata per la prova;
- consumo di reattivi e materiali per l'esecuzione della prova negli ultimi 12 mesi;
- elenco dei clienti per i quali è stata eseguita la prova;
- elenco del personale che esegue la prova;
- rispetto delle disposizioni legislative relative al campionamento e alla preparazione del campione stesso (ad es. piano nazionale di controllo salmonella).

Si segnala infine l'eventuale opportunità di esaminare quanto di seguito indicato:
- Manuale Qualità Generale;
- Procedure Generali;
- Istruzioni Operative;
- Metodi di Prova;

- Registrazioni relative all'esecuzione prove analitiche;
- Documentazione tecnica e contabile inerente l'attività del laboratorio e l'approvvigionamento di servizi e materiale di consumo.

12.5 – Adeguatezza del contratto con il cliente

Ferme restando le verifiche eseguite dall'ente di accreditamento nell'ambito del punto 4.3 della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, il personale appartenente all'Autorità Competente verifica l'adeguatezza delle condizioni contrattuali tra il laboratorio e l'OSA relativamente alla gestione dei campioni, all'accettabilità degli stessi da parte del laboratorio ed ai flussi informativi tra OSA e laboratorio relativamente ai tempi di comunicazione dell'esito delle prove.

13- Diagramma di flusso indicativo relativo ad un'attività di controllo

Si riporta la sequenza delle azioni relativa allo svolgimento di un'attività controllo.

N.	Descrizione	Attività	Riferimento	Esiti	Conseguenze
1	Verifica stato iscrizione nell'elenco regionale	Verifica della condizione di iscrizione	Art. 4. Accordo 78/CSR/2010	Iscritto	Prosecuzione verifica
				Iscritto, ma in attesa dell'accreditamento	Vedi verifica rispetto tempistica per l'ottenimento dell'accreditamento
				Non iscritto	Sospensione attività svolta per le analisi di autocontrollo e/o sanzione se presenti nell'ordinamento regionale Verifiche successive presso OSA clienti del laboratorio
		Verifica rispetto tempistica per l'ottenimento dell'accreditamento	Art. 4, comma 6, Accordo 78/CSR/2010	Favorevole	Prosecuzione verifica
				Sfavorevole	Comunicazione alla struttura regionale competente per cancellazione dall'elenco regionale Verifiche successive presso OSA clienti del laboratorio
2	Verifica dati di iscrizione nell'elenco regionale	Verifica della corrispondenza dei dati identificativi dell'impresa (denominazione societaria, ragione sociale, legale rappresentante), del responsabile del laboratorio, delle sedi legali e/o operative e delle planimetrie dei locali	Art. 4. Accordo 78/CSR/2010	Favorevole	Prosecuzione verifica
				Sfavorevole	Accertamento dell'assolvimento degli obblighi di comunicazione Vedi punto 5
3	Verifica del mantenimento dei requisiti generali di competenza che hanno determinato l'accreditamento	Verifica della corrispondenza tra l'elenco delle prove accreditate individuate nella banca dati di Accredia e/o comunicate all'Autorità Competente regionale e quelle in possesso del laboratorio	Art. 4, Accordo 78/CSR/2010	Favorevole	Prosecuzione verifica
				Sfavorevole	Accertamento dell'assolvimento degli obblighi di comunicazione Vedi punto 5

		Verifica della corrispondenza tra le prove eseguite per le imprese alimentari e le prove accreditate [fatta salva l'evidenza di comunicazione verso l'impresa alimentare e la relativa refertazione dell'indicazione di prova non accreditata]		Favorevole	Prosecuzione verifica
				Sfavorevole	Sospensione dall'iscrizione nel registro regionale e/o sanzione se presenti nell'ordinamento regionale Verifiche successive presso OSA clienti del laboratorio
4	Verifica ricorso a laboratori terzi	Verifica delle modalità di accertamento della qualifica (accreditamento) dei laboratori esterni	Art. 2, comma 2, Accordo 78/CSR/2010	Favorevole	Prosecuzione verifica
				Sfavorevole	Prescrizione e/o Sanzione se presente nell'ordinamento regionale Verifiche successive presso OSA clienti del laboratorio
		Verifica delle modalità di comunicazione dell'esito delle prove analitiche affidate a laboratorio esterno		Favorevole	Prosecuzione verifica
				Sfavorevole	Prescrizione e/o Sanzione se presente nell'ordinamento regionale Verifiche successive presso OSA clienti del laboratorio
5	Verifica rispetto obblighi di comunicazione	Verifica rispetto comunicazioni variazione prove accreditate all'Autorità Competente locale	Artt. 4 e 5, Accordo 78/CSR/2010	Favorevole	Prosecuzione verifica
				Sfavorevole	Prescrizione e/o Sanzione se presente nell'ordinamento regionale Verifiche successive presso OSA clienti del laboratorio
		Verifica rispetto comunicazioni esito verifiche ente di accreditamento		Favorevole	Prosecuzione verifica
				Sfavorevole	Prescrizione e/o Sanzione se presente nell'ordinamento regionale
6	Verifica produttività laboratorio	Verifica congruità delle evidenze raccolte in base a quanto indicato al paragrafo 12.4		Favorevole	Prosecuzione verifica
				Sfavorevole	Sospensione dall'iscrizione nel registro regionale – Prescrizione e/o Sanzione se presente nell'ordinamento regionale
7	Verifica adeguatezza contratto tra il laboratorio e l'OSA	Verifica adeguatezze delle condizioni contrattuali tra il laboratorio e l'OSA relativamente alla gestione dei campioni, all'accettabilità		Favorevole	Termine verifica

		degli stessi da parte del laboratorio ed ai flussi informativi tra OSA e laboratorio relativamente ai tempi di comunicazione dell'esito delle prove		*Sfavorevole*	*Prescrizione e o Sanzione se presente nell'ordinamento regionale Verifiche successive presso OSA clienti del laboratorio*

14- Laboratori annessi alle imprese alimentari che effettuano analisi ai fini dell'autocontrollo delle stesse imprese
I laboratori annessi alle imprese alimentari che effettuano analisi ai fini dell'autocontrollo delle stessa impresa sono parte dell'impresa alimentare. Per tale motivo ai fini della completezza del controllo ufficiale devono essere controllati come tutte le altre attività dell'OSA in questione.
Nel caso in cui tali laboratori effettuino analisi conto terzi, cioè per soggetti giuridici diversi dall'impresa di appartenenza, essi rientrano nell'ambito di applicazione di cui al paragrafo 4, lettera b).
I laboratori annessi alle imprese alimentari non hanno l'obbligo di essere accreditati ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 sia per i requisiti generali sia per le prove analitiche. Tuttavia, tali laboratori devono dimostrare l'affidabilità delle prove (non accreditate) da esso eseguite a corredo delle procedure di autocontrollo.
Al fine di accertare la qualità del dato analitico prodotto da tali laboratori sono individuati i seguenti criteri, di seguito elencati, da verificarsi tutto o in parte sulla base degli obiettivi del controllo ufficiale:

- adeguatezza strutturale e impiantistica;
- adeguatezza della formazione del personale che effettua le analisi;
- modalità di gestione dei campioni;
- impiego dei metodi analitici stabiliti nella normativa comunitaria e/o nazionale ove previsti;
- utilizzo di metodi analitici validati e, qualora disponibili, preferibilmente normati;
- controllo di qualità interno, inclusa la verifica della produttività del laboratorio come indicato nel paragrafo 12.4 ;
- controllo di qualità esterno (eventuale partecipazione a circuiti interlaboratorio in quantità e qualità dipendente dalle matrici e dai relativi parametri indagati e valutazione del loro esito);
- stima dell'incertezza di misura per le prove eseguite;
- modalità di refertazione delle prove.

15- Provvedimenti conseguenti all'accertamento di irregolarità
Qualora nei laboratori di cui al paragrafo 4, lett. a) e b) sia accertata la mancanza di uno o più dei requisiti per il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco regionale, di cui all'art. 2 dell'Accordo 78/CSR/2010, la competente struttura regionale provvede alla cancellazione del laboratorio dall'elenco. L'atto di cancellazione è trasmesso dalla competente struttura regionale al responsabile del laboratorio, all'Autorità Competente locale ed al Ministero della Salute.
La violazione degli obblighi individuati per i laboratori di cui al paragrafo 4, lett. a), b) e c) e l'accertamento di irregolarità da parte dei medesimi implicano provvedimenti a carico del laboratorio ai sensi dell'art. 54 del Reg. (CE) 882/2004 che, in funzione della loro gravità, possono comportare l'emanazione di prescrizioni, e/o l'irrogazione di sanzioni se previste nell'ordinamento regionale.
Quando in presenza di un OSA che ha una produzione multi sito e che si avvale di un solo laboratorio annesso, il laboratorio medesimo risulti non conforme, la segnalazione di non conformità è trasmessa alle Autorità Competenti locali territorialmente competenti per gli altri siti dell'OSA.
Si evidenzia che Accredia è competente per la verifica del rispetto dell'obbligatorietà del proprio marchio sui rapporti di prova emessi dai laboratori di cui al paragrafo 4, lett. a) e b).
È fatta salva la facoltà di effettuare reciproche segnalazioni tra Autorità Competenti ed Accredia relativamente ad eventuali evidenze raccolte nell'ambito delle rispettive attività di verifica e controllo, che potenzialmente sono di interesse per gli ambiti di competenza degli Enti sopra citati.

16- Operatori del Settore Alimentare (OSA)
Il controllo ufficiale verifica l'adeguatezza del sistema di autocontrollo dell'OSA anche in relazione alle analisi di autocontrollo. Nell'ambito dei controlli svolti presso gli OSA, sono verificate l'appropriatezza e le modalità di gestione delle prove analitiche inserite nei piani di autocontrollo che devono essere svolte da laboratori di cui al paragrafo 4, lett. a), b) e c).
Qualora sia accertato che un OSA utilizzi laboratori non iscritti negli elenchi regionali o accetti che il laboratorio esegua prove per le quali non è accreditato per l'esecuzione di analisi previste nell'ambito delle procedure di autocontrollo, si prevede l'applicazione delle misure di cui all'art. 54 del Reg. (CE) 882/2004 e, se del caso, le sanzioni di cui al d. lgs 193/2007.
Ulteriori verifiche a campione possono essere realizzate presso OSA clienti di laboratori soggetti a controllo, anche nei casi di esito favorevole delle verifiche eseguite presso i medesimi laboratori, per incrociare i dati rilevati presso le

attività di controllo.

17- Attività di comunicazione
Al fine di promuovere la conoscenza della normativa e degli adempimenti conseguenti, riguardanti i laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo, e di sviluppare la consapevolezza delle rispettive responsabilità di ogni portatore di interesse, le Autorità Competenti nazionali, regionali e locali organizzano iniziative di informazione e formazione sugli aspetti amministrativi, normativi e tecnici riguardanti le attività dei laboratori sopra citati, sugli obiettivi e le modalità di esecuzione del controllo , ivi compresi i criteri per la valutazione della conformità.
In questo contesto è opportuno prevedere una collaborazione continuativa e strutturata nel tempo con le associazioni di categoria interessate alla tematica e le altre parti interessate, con particolare riferimento a:
- laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo;
- ordini professionali;
- imprese alimentari;
- associazioni di consumatori.

Roma, 23 aprile 2015

10

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

16_22_1_DGR_886_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 19 maggio 2016, n. 886

LR 11/2013, art. 5, comma 1 e comma 5 e art. 16, comma 1. Contributi per il finanziamento nel 2016 di eventi e manifestazioni, anche transnazionali, attinenti ai fatti della prima guerra mondiale. Approvazione avviso pubblico.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 4 ottobre 2013, n. 11 (Valorizzazione del patrimonio storico-culturale della Prima guerra mondiale e interventi per la promozione delle commemorazioni del centenario dell'inizio del conflitto, nonché norme urgenti in materia di cultura), di seguito "Legge";

VISTO, in particolare, l'incentivo previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera e) della Legge, per progetti aventi a oggetto la realizzazione di eventi e manifestazioni, anche transnazionali, attinenti fatti storici della prima guerra mondiale;

VISTO il comma 5 del medesimo articolo 5 della Legge, che dispone che per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo de quo la Giunta regionale può provvedere anche mediante emanazione di uno o più bandi ai sensi dell'articolo 36, comma 3, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

VISTO altresì il comma 1 dell'articolo 16 della Legge, che prevede che fino all'adozione del regolamento di cui all'articolo 13, comma 2, i termini e le modalità per la presentazione delle domande per l'accesso ai contributi di cui all'articolo 5, nonché i criteri e le modalità per la loro concessione e rendicontazione sono definiti direttamente dai bandi previsti dal comma 5 del medesimo articolo 5, che sono emanati con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di cultura;

RITENUTO di attuare il summenzionato intervento di sostegno mediante l'emanazione di un Avviso pubblico;

VISTO l'allegato schema dell'Avviso pubblico e il relativo allegato predisposti a tale scopo dalla Direzione centrale cultura, sport e solidarietà - Servizio attività culturali, e ritenuto di approvarli;

PRESO ATTO che attualmente sul capitolo di spesa 6009 del bilancio 2016, sul quale sono stanziate le risorse destinate agli interventi di cui all'Avviso pubblico "Realizzazione eventi", risultano stanziati 400.000,00 euro;

RITENUTO, a causa della prevedibile numerosità delle domande e della particolare complessità del procedimento istruttorio e di valutazione delle domande stesse, nonché per le connesse esigenze organizzative del Servizio, di prevedere un termine per la conclusione del procedimento di concessione degli incentivi superiore a novanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della domanda e, altresì, a causa della citata prevedibile numerosità delle domande e della particolare complessità del procedimento di approvazione dei rendiconti, nonché per le connesse esigenze organizzative del Servizio, di prevedere un termine per la conclusione del procedimento di approvazione dei rendiconti superiore a novanta giorni dalla data di presentazione dei rendiconti stessi;

RITENUTO, in considerazione del numero presumibilmente rilevante di istanze da istruire, della particolare complessità del procedimento, delle connesse esigenze organizzative del Servizio competente e al fine di garantire un'ordinata ed efficace conduzione dell'azione amministrativa, di fissare al 14 giugno 2016 il termine perentorio per la presentazione delle domande di incentivo;

RITENUTO, vista anche l'entità delle risorse a disposizione a valere sul presente Avviso pubblico, di concentrare l'attenzione su alcune tipologie di soggetti beneficiari, escludendo, in questo contesto, le fondazioni bancarie, in quanto per la loro stessa natura perseguono già istituzionalmente scopi di promozione dello sviluppo culturale, nonché le scuole statali e paritarie appartenenti al sistema nazionale di istruzione, in quanto si reputa opportuno che tali soggetti siano coinvolti più propriamente nell'ambito dedicato degli incentivi previsti per i progetti educativi e didattici di cui alla medesima legge regionale 11/2013;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2646 del 29 dicembre 2015, con cui è stato approvato il Bilancio Finanziario di Gestione per l'anno 2016 la quale prevede, in particolare, che il Direttore Centrale cultura, sport e solidarietà provvede alla prenotazione delle risorse stanziate sui capitoli di spesa 6009 e 6011 del bilancio regionale;

RITENUTO, a fronte dell'incertezza sugli esiti dei procedimenti contributivi de quibus, di provvedere alla prenotazione delle risorse stanziate sui capitoli di spesa 6009 e 6011 del bilancio regionale con un

successivo decreto del Direttore Centrale cultura, sport e solidarietà;
SU PROPOSTA dell'Assessore alla cultura, sport e solidarietà,
all'unanimità,

DELIBERA

1. Per quanto esposto in premessa, sono approvati, nei testi allegati quali parti integranti del presente provvedimento:
a) L'allegato A contenente l'Avviso pubblico per la concessione di incentivi per la realizzazione di progetti educativi e didattici finalizzati ad ampliare la conoscenza e a favorire la riflessione sui fatti storici della prima guerra mondiale;
b) l'Allegato B contenente i criteri per la valutazione.
2. La presente deliberazione, comprensiva degli allegati, è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito web istituzionale della Regione - www.regione.fvg.it-.

IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

16_22_1_DGR_886_2_ALL1

Allegato A

Avviso pubblico per la realizzazione di progetti riguardanti la realizzazione di eventi e manifestazioni, anche transnazionali, attinenti ai fatti della prima guerra mondiale

Art. 1 finalità dell'Avviso pubblico

1. Il presente Avviso pubblico (di seguito "Avviso"), ai sensi dell'articolo 16, comma 1, e dell'articolo 5, comma 1, lett. e), della legge regionale 4 ottobre 2013, n. 11 (Valorizzazione del patrimonio storico-culturale della Prima guerra mondiale e interventi per la promozione delle commemorazioni del centenario dell'inizio del conflitto, nonché norme urgenti in materia di cultura), di seguito "Legge", disciplina le modalità di concessione di incentivi per la realizzazione di eventi e manifestazioni aperti al pubblico, anche transnazionali, aventi carattere espositivo, musicale, teatrale e di spettacolo o divulgativo, attinenti ai fatti della Prima guerra mondiale e finalizzati al rafforzamento di una cultura di pace, di convivenza pacifica fra i popoli e alla costruzione di una nuova cittadinanza europea.
2. L'Avviso disciplina, in particolare:
a) i settori di intervento;
b) l'importo da destinare agli incentivi;
c) le tipologie e i requisiti dei beneficiari;
d) le modalità, comprensive del termine, di presentazione della domanda;
e) la composizione della commissione di valutazione;
f) i criteri e le priorità di selezione, nonché i punteggi di valutazione per ogni criterio, funzionali all'elaborazione della graduatoria dei progetti;
g) la determinazione della percentuale della misura dell'incentivo rispetto alla spesa ammissibile;
h) i criteri per la quantificazione degli importi degli incentivi;
i) i limiti massimi e minimi degli incentivi;
j) le modalità di rendicontazione;
k) le ipotesi di rideterminazione e revoca degli incentivi.

Art. 2 risorse finanziarie e partecipazione della Regione

1. Le risorse finanziarie disponibili per la realizzazione dei progetti oggetto del presente Avviso ammontano complessivamente a euro 400.000,00.
2. L'incentivo non può superare il fabbisogno di finanziamento.
3. Per fabbisogno di finanziamento si intende la differenza fra i costi previsti del progetto e le entrate complessive previste del progetto medesimo. Per entrate si intendono le fonti di finanziamento direttamente connesse con il progetto quali, ad esempio, le entrate generate dalla sua realizzazione, le donazioni, le raccolte fondi e le sponsorizzazioni, nonché i contributi pubblici a essa specificatamente destinati ad esclusione dell'incentivo di cui al presente Avviso.
4. L'incentivo erogabile per ogni progetto è compreso fra 20.000,00 euro e 40.000,00 euro. Qualora l'incentivo richiesto sia inferiore a 20.000,00 euro o superiore a 40.000,00 euro, la domanda è inammissibile.

Art. 3 categorie e requisiti dei beneficiari

1. I soggetti beneficiari degli incentivi sono individuati tra gli enti pubblici del Friuli Venezia Giulia e tra i soggetti di diritto privato, diversi dalle persone fisiche, senza finalità di lucro o a finalità mutualistica.
2. I soggetti di diritto privato di cui al comma 1 devono avere, al momento della liquidazione dell'acconto e del saldo dell'incentivo, la propria sede legale od operativa nel Friuli Venezia Giulia.
3. Gli atti costitutivi e gli statuti dei soggetti di diritto privato compresi nelle categorie di cui al comma 1, sono adottati con atto pubblico o scrittura privata e contengono l'indicazione della finalità mutualistica e dell'assenza di finalità di lucro.
4. I soggetti di cui al comma 1 possono partecipare al presente Avviso:
a) singolarmente;
b) nell'ambito di un rapporto di partenariato.
5. Nel caso di presentazione di progetti ai sensi del comma 4, lettera b), il soggetto capofila è l'unico beneficiario e referente nei confronti dell'Amministrazione regionale e i requisiti di cui al presente articolo vengono accertati esclusivamente con riferimento allo stesso.
6. Nell'ambito del presente Avviso, i soggetti interessati possono presentare in qualità di proponente un'unica domanda, pena l'inammissibilità di tutte le domande presentate.
7. Non possono comunque presentare domanda, a pena di inammissibilità, le fondazioni bancarie e le scuole statali e paritarie appartenenti al sistema nazionale di istruzione ai sensi dell'art. 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62
8. In caso di progetti presentati nell'ambito di un rapporto di partenariato, i partner sono enti pubblici o soggetti privati diversi dalle persone fisiche privi di finalità di lucro o con finalità mutualistica, a pena di esclusione dal rapporto di partenariato.

Art. 4 termini e modalità di presentazione delle domande

1. I soggetti interessati presentano al Servizio dell'Amministrazione regionale competente in materia di attività culturali (di seguito "Servizio"), apposita domanda di concessione dell'incentivo, con le modalità di cui al comma 3.
2. La domanda di concessione dell'incentivo è sottoscritta, fatti salvi i casi di cui al comma 5, lettere b) e c), dal legale rappresentante del soggetto proponente, con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo.
3. La domanda, va presentata al Servizio perentoriamente, a pena di inammissibilità, entro le ore 12.00.00 del 14 giugno 2016 ed esclusivamente attraverso l'utilizzo della piattaforma web per la presentazione delle domande online, accessibile dal sito www.regione.fvg.it, le cui caratteristiche tecniche e la cui modulistica vengono approvate con Decreto del Direttore del Servizio, da pubblicare sul sito web istituzionale della Regione.
4. Ogni domanda può riferirsi, a pena di inammissibilità, a un solo progetto. In caso di invio di più domande relative allo stesso progetto, verrà ritenuta valida solo l'ultima pervenuta. La domanda sarà composta da:
a) Domanda d'incentivo
b) Descrizione progetto
c) Dichiarazioni
d) Eventuale/i scheda/e partner (comprensive di documenti d'identità)
e) Eventuale/i dichiarazione/apporti in natura (comprensivo di documento d'identità)
f) Documento d'identità del legale rappresentante.
Alla domanda deve essere allegata fotocopia del documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore della domanda, a pena di inammissibilità della stessa, fatte salve le ipotesi di firma digitale.
5. La domanda è sottoscritta, a pena di inammissibilità della stessa:
a) per i soggetti di diritto privato, esclusivamente dal legale rappresentante;
b) per gli enti pubblici territoriali, dal legale rappresentante o dal soggetto legittimato secondo il proprio ordinamento;
c) per le Università, esclusivamente dal Rettore;
d) per gli altri enti pubblici esclusivamente dal legale rappresentante.
6. L'inoltro della domanda è a completo ed esclusivo rischio del soggetto richiedente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Amministrazione ove, per disguidi ovvero per qualsiasi altro motivo, non pervenga a destinazione nei termini perentori di cui al comma 3.
7. Il Servizio si riserva di richiedere qualsiasi ulteriore documentazione si rendesse necessaria per l'istruttoria della pratica, salve le ipotesi di cui ai comma 8 e 9. La documentazione richiesta dovrà essere fornita entro il termine perentorio stabilito nella comunicazione. Decorso inutilmente tale termine la domanda è considerata inammissibile ed è archiviata.
8. Qualora nella domanda di incentivo non siano indicati gli elementi necessari per l'attribuzione del punteggio di un criterio di valutazione di cui all'articolo 6, non viene richiesta alcuna integrazione alla

domanda, con assegnazione per il criterio di un punteggio pari a 0 punti. In caso di difformità tra le informazioni desumibili dalla barratura di un campo del modulo della domanda e la corrispondente parte descrittiva prevale l'informazione desumibile dalla parte descrittiva.
9. Qualora la domanda di incentivo non sia corredata dalla fotocopia dei documenti d'identità in corso di validità di tutti i legali rappresentanti dei partner, non viene richiesta alcuna integrazione alla domanda e il partner, per il quale non è presentata la documentazione richiesta, non viene considerato ai fini della valutazione. Non vengono altresì considerate, ai fini della valutazione, le dichiarazioni relative agli apporti in natura non corredate da fotocopia dei documenti d'identità in corso di validità del soggetti apportanti.

Art. 5 esclusioni

1. Sono esclusi dal presente Avviso, come proponenti, i soggetti che hanno presentato domanda sull'Avviso pubblico relativo ai progetti educativi e didattici, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 185 del 05 febbraio 2016.
2. Sono esclusi i progetti le cui finalità non siano pertinenti con le finalità e i contenuti del presente Avviso.
3. Sono escluse altresì le iniziative a carattere meramente rievocativo, nonché quelle aventi ad oggetto unicamente celebrazioni commemorative, raduni d'arma o la sola realizzazione di produzioni editoriali, audiovisive e multimediali.

Art. 6 criteri di valutazione e di priorità

1. Ai fini della valutazione dei progetti e della formulazione della graduatoria, sono stabiliti i criteri e i rispettivi punteggi allegati al presente Avviso - Allegato B. Nel caso di progetti a parità di punteggio, l'ordine di graduatoria è determinato dall'applicazione successiva dei seguenti criteri di priorità:
a) progetti che hanno ottenuto un punteggio maggiore quanto a criteri qualitativi valutativi;
b) ordine cronologico di presentazione della domanda.

Art. 7 modalità di selezione dei progetti, attività istruttoria e graduatoria

1. Attraverso l'attività istruttoria è accertata l'ammissibilità delle domande, con la verifica della regolarità formale e della completezza.
2. I progetti risultati ammissibili in esito all'attività istruttoria, di cui al comma 1, sono valutati sulla base dei criteri qualitativi oggettivi e qualitativi valutativi, di cui all'Allegato B, da una Commissione di valutazione. La Commissione è nominata con decreto del Direttore di Centrale competente in materia di cultura ed è composta dal Direttore del Servizio o da un suo delegato, con funzione di presidente, dal responsabile della struttura competente per l'attuazione della LR 11/2013 o da un suo delegato e da un rappresentante della PromoTurismo Fvg.
3. Le sedute della Commissione di valutazione sono convocate e presiedute dal presidente. La Commissione ha sede presso il Servizio, che assicura anche le funzioni di segreteria. Le funzioni di verbalizzazione sono svolte da un dipendente del Servizio.
4. Acquisiti gli esiti della valutazione della Commissione di valutazione è approvata, con decreto emanato dal Direttore centrale competente in materia di cultura e pubblicato sul sito web istituzionale della Regione, entro novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, la graduatoria dei progetti finanziati, di quelli ammissibili ma non finanziabili per carenza di risorse e di quelli inammissibili.
5. Con riferimento ai progetti finanziati nella graduatoria, sono consentite eventuali variazioni degli elementi progettuali a condizione che ciò non comporti una modifica sostanziale del progetto.
6. Ai fini dell'applicazione del comma 5, per modifiche sostanziali si intendono le variazioni apportate all'attività tali da alterare significativamente i contenuti e gli obiettivi del progetto, come risultanti dalla documentazione sottoposta in sede di presentazione della domanda, nonché le variazioni che alterino il punteggio di valutazione in modo rilevante ai fini di una utile collocazione in graduatoria.

Art. 8 quantificazione dell'incentivo, modalità di concessione e di erogazione del finanziamento regionale

1. A seguito dell'adozione del decreto di cui all'articolo 7, comma 4, è comunicata ai beneficiari l'assegnazione dell'incentivo, fissando il termine perentorio di dieci giorni dalla data della comunicazione per l'eventuale rifiuto dello stesso; decorso inutilmente tale termine l'incentivo si intende accettato.
2. Il finanziamento regionale è concesso con decreto del Direttore del Servizio entro 90 giorni dalla pubblicazione della graduatoria.
3. L'importo della partecipazione finanziaria regionale è pari al 100 per cento dei costi ammissibili di cui alla domanda ovvero della percentuale inferiore al 100 per cento richiesta all'atto della domanda. Devo-

no comunque essere rispettati i limiti di cui all'articolo 2, commi 2 e 4.
4. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti ad assicurare l'intero importo della partecipazione finanziaria regionale richiesta e determinata per un singolo progetto, il finanziamento non può essere assegnato per un importo inferiore.
5. L'erogazione dell'acconto del finanziamento è pari al 70 per cento del suo importo ed è effettuata, ove richiesta all'atto della domanda, entro novanta giorni dalla pubblicazione della graduatoria.

Art. 9 spese ammissibili

1. La spesa per essere ammissibile rispetta i seguenti principi generali:
a) è relativa al progetto presentato, che si deve svolgere a partire dalla data di pubblicazione della graduatoria ed entro il termine di presentazione del rendiconto;
b) è chiaramente riferibile al periodo di durata del progetto finanziato e sostenuta a partire dalla data di pubblicazione della graduatoria ed entro il termine di presentazione del rendiconto;
c) è sostenuta dal soggetto che riceve il finanziamento.
2. Sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa:
a) spese direttamente collegabili al progetto oggetto di incentivo:
- spese di viaggio, di vitto e di alloggio sostenute dal beneficiario per soggetti determinati quali, a titolo esemplificativo, educatori, relatori, studiosi e artisti;
- retribuzione lorda del personale del soggetto beneficiario impiegato in mansioni relative al progetto oggetto di incentivo e relativi oneri sociali a carico del soggetto beneficiario;
- spese per l'acquisto di beni strumentali non ammortizzabili, se necessari alla realizzazione del progetto; spese per il noleggio o per la locazione finanziaria di beni strumentali anche ammortizzabili, necessari alla realizzazione del progetto, esclusa la spesa per il riscatto dei beni; spese per l'acquisto, l'abbonamento e la manutenzione di materiale audiovisivo, cinematografico e librario;
- spese per l'allestimento di strutture architettoniche mobili utilizzate per il progetto; spese per l'accesso a opere protette dal diritto d'autore e ad altri contenuti protetti da diritti di proprietà intellettuale;
- canoni di locazione e spese di assicurazione per immobili utilizzati per il progetto;
- spese per il trasporto o la spedizione di strumenti e di altre attrezzature e connesse spese assicurative; spese promozionali e pubblicitarie; spese per affissioni; spese di stampa; spese per coppe e premi per concorsi;

b) spese di rappresentanza, costituite esclusivamente da spese per rinfreschi, catering o allestimenti ornamentali, per un importo complessivo non superiore al 5 per cento dell'incentivo concesso;
c) spese per compensi, a titolo esemplificativo, ad attori, registi, relatori, studiosi e artisti in genere, inclusi oneri fiscali, previdenziali, assicurativi qualora siano obbligatori per legge e nella misura in cui rimangono effettivamente a carico del beneficiario;
d) spese per compensi ad altri soggetti che operano per conto dell'ente organizzatore del progetto, per prestazioni di consulenza e di sostegno forniti da consulenti esterni e da fornitori di servizi, direttamente imputabili al progetto, che risultano indispensabili e correlate al programma proposto e realizzato;
e) spese generali di funzionamento del soggetto beneficiario e, in particolare, spese per la fornitura di elettricità, gas ed acqua; canoni di locazione, spese condominiali e spese di assicurazione per immobili destinati alla sede legale e alle sedi operative; spese per l'acquisto di beni strumentali non ammortizzabili; spese per il noleggio o per la locazione finanziaria di beni strumentali anche ammortizzabili, esclusa la spesa per il riscatto dei beni; spese di pulizia e di manutenzione dei locali delle sedi; spese telefoniche; spese relative al sito internet e per assistenza e manutenzione tecnica della rete e delle apparecchiature informatiche e multimediali; spese postali; spese di cancelleria; spese bancarie; retribuzione lorda del personale impiegato nell'amministrazione e nella segreteria del soggetto beneficiario e relativi oneri sociali a carico del soggetto beneficiario; spese per i servizi professionali di consulenza all'amministrazione; spese relative agli automezzi intestati al soggetto beneficiario.
3. Ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della Legge le spese generali di funzionamento, di cui al comma 2, lettera e), non esclusivamente riferibili al progetto, si considerano ammissibili fino al 5 per cento dell'importo dell'incentivo. Sono ammissibili spese generali di funzionamento per una percentuale superiore al 5 per cento, e comunque nella misura massima del 30 per cento dell'incentivo, se è documentata la loro esclusiva riferibilità al progetto.
4. Ai sensi dell'art. 5, comma 2 bis della Legge, gli eventi e le manifestazioni, se aventi carattere transnazionale, possono svolgersi anche al di fuori del territorio regionale per un periodo non superiore a metà della loro durata e le spese sostenute al di fuori del territorio regionale non possano superare il 50% del contributo concesso.

Art. 10 spese non ammissibili

1. Non sono ammissibili le seguenti spese:
a) imposta sul valore aggiunto (IVA), salvo che costituisca un costo a carico del soggetto beneficiario;

b) contributi in natura;
c) spese per l'acquisto di beni immobili, mobili registrati e beni strumentali ammortizzabili;
d) ammende, sanzioni, penali ed interessi;
e) altre spese prive di una specifica destinazione;
f) liberalità, necrologi, doni e omaggi;
g) spese di tesseramento, quali, a titolo esemplificativo, quote di iscrizione a federazioni, associazioni internazionali, nazionali e regionali, e spese di iscrizione ad albi;
h) spese per oneri finanziari;
i) spese per la pubblicazione di quotidiani e periodici, sia cartacei che elettronici.

Art. 11 documentazione di spesa

1. La documentazione giustificativa della spesa è intestata al soggetto beneficiario ed è annullata in originale dallo stesso, con l'indicazione che la spesa è stata sostenuta, anche solo parzialmente, con contributo regionale e riportando gli estremi del decreto di concessione.
2. La documentazione giustificativa della spesa è costituita dalla fattura o documento equivalente, corredati dal documento attestante l'avvenuto pagamento, quale l'estratto conto. Ai fini della prova dell'avvenuto pagamento, non è ammessa la dichiarazione di quietanza del soggetto che ha emesso il documento fiscale, salvo i casi in cui è consentito il pagamento in contanti.
3. E' ammesso il pagamento di spese in contanti entro il limite di legge. In tali casi la fattura è quietanzata e sottoscritta dal fornitore e reca la data di pagamento, ovvero il fornitore rilascia dichiarazione liberatoria che riporta i medesimi dati.
4. Gli scontrini fiscali sono ammessi quale documento giustificativo della spesa solo se provano che i costi sostenuti sono riferibili al soggetto beneficiario e permettono di conoscere la natura del bene o servizio acquistato.
5. I rimborsi di spesa sono comprovati da dichiarazione attestante i dati relativi al soggetto rimborsato e la causa del viaggio cui si riferisce il rimborso. Il soggetto beneficiario tiene a disposizione per eventuali controlli fatture o altri documenti contabili aventi valore probatorio equivalente che comprovano la spesa sostenuta dal soggetto rimborsato.
6. Il pagamento delle retribuzioni di lavoro dipendente è comprovato attraverso il modulo F24 o il CUD relativo al lavoratore.
7. Nel caso di F24 cumulativi, un prospetto analitico redatto dal soggetto beneficiario dettaglia la composizione del pagamento.
8. Le spese di ospitalità sono comprovate da documentazione recante le generalità dei soggetti ospitati, la durata ed il luogo di svolgimento dell'iniziativa per la quale i soggetti sono stati ospitati, la natura dei costi sostenuti.
9. Le spese telefoniche sono documentate con abbonamento intestato al soggetto beneficiario e/o da ricariche telefoniche dalle quali risulti il numero di telefono ricaricato, che deve essere intestato al beneficiario.

Art. 12 rendicontazione della spesa

1. Il rendiconto è composto da:
a) per soggetti beneficiari che siano imprese, ai sensi degli articoli 41 e 41 bis della legge regionale 7/2000:
1) copia non autenticata della documentazione di spesa annullata in originale ai fini dell'incentivo, corredata di una dichiarazione del beneficiario stesso attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali,
2) eventuale certificazione della spesa;
b) per soggetti beneficiari che siano enti locali, enti pubblici, enti regionali, enti che svolgono le funzioni del servizio sanitario regionale, università o enti di ricerca di diritto pubblico, l'Agenzia per lo sviluppo del turismo (Turismo FVG), società partecipate con capitale prevalente della Regione oppure enti o consorzi di sviluppo industriale, ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 7/2000:
1) dichiarazione sottoscritta dal funzionario responsabile del procedimento, sia esso dirigente ovvero responsabile di ufficio o di servizio, che attesti che l'attività per la quale l'incentivo è stato erogato è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione;
c) per soggetti beneficiari che siano istituzioni, associazioni senza fini di lucro, organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), fondazioni e comitati, ai sensi dell'articolo 43 della legge regionale 7/2000:
1) elenco analitico della documentazione giustificativa da sottoporre a verifica contabile a campione a mezzo di apposito controllo disposto dal Servizio, su modello conforme a quello approvato con decreto del Direttore del Servizio.
2. In applicazione dell'articolo 18, comma 1 della Legge, le spese relative agli incentivi di cui al presente

Avviso sono rendicontate fino al totale dell'incentivo concesso.
3. La modulistica da utilizzare per la presentazione del rendiconto è approvata con Decreto del Direttore del Servizio.
4. Il rendiconto e la documentazione allegata sono presentati perentoriamente entro il 31 luglio 2017.
5. Il rendiconto è approvato entro centoventi giorni dalla presentazione.
6. Entro sessanta giorni dall'approvazione del rendiconto è erogato il saldo dell'incentivo, compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e crescita.

Art. 13 rideterminazione dell'incentivo

1. L'incentivo regionale è rideterminato e ridotto qualora dall'esame del bilancio consuntivo particolare relativo al progetto:
a) emerga che il fabbisogno di finanziamento è diminuito;
b) la spesa rendicontata è inferiore all'incentivo concesso.
2. La rideterminazione di cui al comma 1 è effettuata esclusivamente se l'incentivo come rideterminato è comunque non inferiore all'importo minimo di cui all'articolo 2, comma 4.

Art. 14 revoca dell'incentivo

1. L'incentivo è revocato, nei seguenti casi:
a) rinuncia del beneficiario;
b) mancato riscontro, in sede di verifiche o di accertamenti, dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 3, dichiarati all'atto di presentazione della domanda;
c) mancata presentazione del rendiconto nel termine di cui all'articolo 12, comma 4;
d) accertamento, in sede di rendicontazione, che il fabbisogno di finanziamento è diminuito e che la spesa rendicontata è inferiore all'incentivo concesso, se l'incentivo come rideterminato è inferiore all'importo minimo di cui all'articolo 2, comma 4;
e) mancata realizzazione ovvero modifica sostanziale del progetto originariamente presentato.

Art. 15 modifica modulistica

1. La modulistica è modificabile con decreto del Direttore di Servizio, da pubblicare sul sito web istituzionale.

Art. 16 obblighi di pubblicità e di informazione

1. I beneficiari sono tenuti a inviare il calendario delle attività progettuali secondo le modalità che verranno successivamente indicate dalla struttura competente.
2. Su tutto il materiale con cui è promosso il progetto, quale in particolare volantini, inviti, manifesti, messaggi pubblicitari e siti internet dedicati, a partire dalla data del decreto di approvazione della graduatoria, va posto il logo della Regione.
3. Nel corso dello svolgimento del progetto, i beneficiari sono tenuti a comunicare all'Amministrazione regionale i dati da questa eventualmente richiesti.

Art. 17 trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") e successive modifiche ed integrazioni, si rende noto che i dati personali forniti con le domande e la documentazione prevista dal presente Avviso saranno trattati, anche mediante strumenti informatici, per le finalità inerenti al procedimento di cui al presente Avviso e potranno essere comunicati ai soggetti a ciò legittimati a norma di legge.
2. Il conferimento dei dati personali di cui al comma 1 è obbligatorio, ai fini dell'accertamento dei requisiti di ammissibilità delle domande e dell'espletamento della conseguente procedura di valutazione.
3. All'interessato spettano i diritti previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 196/2003.
4. Titolare del trattamento è la Regione Friuli Venezia Giulia nella persona del Direttore centrale cultura, sport e solidarietà, mentre il responsabile del trattamento è il Direttore del Servizio attività culturali. Responsabile della sicurezza dei trattamenti di dati effettuati con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati è Insiel SpA, restando affidata alla Direzione centrale funzione pubblica la vigilanza sulla sicurezza e la conservazione dei dati soggetti a tali trattamenti.
5. La presentazione della domanda di incentivo comporta il consenso alla trasmissione ad eventuali richiedenti in sede di accesso agli atti della proposta progettuale.

Art. 18 norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente bando si applicano le disposizioni della legge regionale 7/2000.

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

16_22_1_DGR_886_3_ALL2

ALLEGATO B

Criteri per la valutazione di Progetti Eventi

	CRITERIO	PUNTEGGIO MAX	INDICATORI	
a)	**CRITERI QUALITATIVI OGGETTIVI**	**30/100**		
1	Capacità del soggetto di attrarre finanziamenti per progetti culturali e artistici	Punti 10	Finanziamenti ricevuti dal soggetto proponente nell'ultimo triennio Finanziamenti da privati (aziende, fond. bancarie ecc.) Finanziamenti pubblici locali e regionali Finanziamenti nazionali e internazionali	Punti 2 Punti 3 Punti 5
2	Diffusione sul territorio regionale	Punti 10	**Numero di Comuni della Regione FVG direttamente coinvolti nelle attività progettuali** Fino a 2 Da 3 a 5 Oltre 5	Punti 2 Punti5 Punti10
3	Apporto di fondi al progetto (pubblici e/o privati) diversi dal contributo regionale	Punti 5	**Apporti di fondi al progetto, diversi da contributo regionale** Apporto di fondi da 500 a 3.000 euro Apporti di fondi da 3.001 fino a 9.000 euro Apporto di fondi oltre 9.000 euro	Punti 2 Punti 3 Punti 5
4	Apporti in natura al progetto da parte di soggetti terzi (beni e servizi quantificati in prezzi di mercato da dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal soggetto apportante) **ESCLUSO CAPOFILA E PARTNER**	Punti 5	**Apporti in natura al progetto** Apporti in natura da 500 a 3.000 euro Apporti in natura da 3.001 fino a 9.000 euro Apporti in natura oltre i 9000 euro	Punti 2 Punti 3 Punti 5
b)	**CRITERI QUALITATIVI VALUTATIVI**	**70/100**		
1	Competenza ed esperienza del soggetto proponente in relazione al progetto presentato	Punti 5	Voto da 0 (insufficiente) a 5(ottimo) graduato dalla Commissione	
2	Congruenza delle attività in relazione agli obiettivi del progetto e della legge e congruenza delle risorse umane e finanziarie in rapporto agli obiettivi e alle attività previste	Punti 10	Voto da 0 (insufficiente) a 10 (ottimo) graduato dalla Commissione	
3	Qualità della proposta progettuale. Valutazione qualitativa dell'impatto culturale dell'iniziativa (anche dal punto di vista della sua valenza internazionale)	Punti 10	Voto da 0 (insufficiente) a 10 (ottimo) graduato dalla Commissione	
4	Interdisciplinarità e innovatività delle attività, degli obiettivi o della modalità di attuazione della proposta progettuale	Punti 5	Voto da 0 (insufficiente) a 5 (ottimo) graduato dalla Commissione	
5	Capacità del progetto di valorizzare le specificità e le peculiarità del territorio regionale, della sua storia e della popolazione civile, con particolare riferimento agli eventi svoltisi fra l'estate del 1916 e la primavera del 1917	Punti 10	Voto da 0 (insufficiente) a 10(ottimo) graduato dalla Commissione	
6	Capacità del progetto di riflettere sulle fratture che la Grande Guerra ha provocato (nelle arti, nella lingua, nella politica, nella società ecc.) e di renderle attuali, alla luce della situazione socio-politica attuale	Punti 5	Voto da 0 (insufficiente) a 5 (ottimo) graduato dalla Commissione	

7	Capacità del progetto di evidenziare gli aspetti storico-sociali e antropologici della Grande Guerra quali la disobbedienza, la diserzione, la follia	Punti 5	Voto da 0 (insufficiente) a 5 (ottimo) graduato dalla Commissione	
8	Capacità del progetto di valorizzare e promuovere il territorio e di rispondere alle linee del piano strategico di PromoTurismoFVG, in riferimento al prodotto turistico della Grande Guerra	Punti 10	Voto da 0 (insufficiente) a 10(ottimo) graduato dalla Commissione	
9	Composizione e qualità delle reti di partenariato	Punti 10	Voto da 0 (insufficiente) a 10 (ottimo) graduato dalla Commissione	
	Totale punteggio massimo	Punti 100		

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

16_22_1_ADC_AMB ENERPN SOVRAN_1_TESTO

Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento - Struttura stabile gestione risorse idriche nel territorio - Pordenone

Pubblicazione ai sensi dell'art. 21 della LR 3 luglio 2002, n. 16 - Domanda della ditta Sovran Maurizio per ottenere la concessione di derivazione d'acqua (IPD/3471).

La Ditta Sovran Maurizio ha presentato in data 03/03/2016 domanda intesa ad ottenere la concessione di derivazione di moduli max. 0,20 (20 litri/secondo) e medi 0,00067 (0,067 l/s) d'acqua corrispondente a 2. 060 m3 l'anno per uso irriguo mediante due pozzi ubicato sul terreno distinto in catasto al foglio 10 mappale 930 (pozzo n. 1) foglio 11 mappale 146 (pozzo due) in Comune di Sesto al Reghena .
La domanda, unitamente agli atti di progetto, sarà depositata presso la Struttura stabile gestione risorse idriche servizio gestione risorse idriche di Pordenone, via Oberdan n. 18, per la durata di 15 (quindici) giorni a decorrere dal 1 giugno 2016, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.
Il presente avviso è pubblicato, per lo stesso periodo, all' albo pretorio del Comune in cui ricadono le opere di presa.
Le osservazioni e le opposizioni, nonché le memorie o documenti di cui all'art. 16 della L.R. 20.03.2000, n. 7, potranno essere presentati presso la Struttura sopraccitata, entro e non oltre 30 giorni dal dalla data di inizio della pubblicazione e pertanto entro il 30 giugno 2016 .
Si comunica che è fissato per il giorno lunedì 4 luglio 2016 alle ore 10.00 la data in cui sarà effettuata la visita locale d'istruttoria, alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, con ritrovo presso la sede della ditta via G. Matteotti, 9 località Ramuscello nel comune di Sesto al Reghena.
Ai sensi dell'art. 13 della citata L.R. 7/2000, si informa che Responsabile del procedimento è il Responsabile delegato di Posizione Organizzativa p.ind. Andrea Schiffo, coordinatore geom. Mario Basso Boccabella, responsabile dell'istruttoria geom. Elisabetta Candussi, dott. Giovanni Martin ai sensi del Decreto n. 808-B/1/A dd. 04/05/2010 della Direzione Centrale Ambiente e Lavori Pubblici il termine entro il quale deve concludersi il procedimento è fissato in giorni 180.

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
per. ind. Andrea Schiffo

16_22_1_ADC_AMB ENERPN TESOLAT_1_TESTO

Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento - Struttura stabile gestione risorse idriche nel territorio - Pordenone

Pubblicazione ai sensi dell'art. 21 della LR 3 luglio 2002, n. 16 - Domanda della ditta Tesolat Alice per ottenere la concessione di derivazione d'acqua (IPD/3461).

La Ditta Tesolat Alice ha presentato in data 14/12/2015 domanda intesa ad ottenere la concessione di derivazione di moduli max. 0,40 (40 litri/secondo) e medi 0,00019 (0,019 l/s) d'acqua corrispondente a 600 m3 l'anno per uso irriguo mediante un pozzo ubicato sul terreno distinto in catasto al foglio 16 mappale 55 in Comune di San Vito al Tagliamento .
La domanda, unitamente agli atti di progetto, sarà depositata presso la Struttura stabile gestione risorse idriche servizio gestione risorse idriche di Pordenone, via Oberdan n. 18, per la durata di 15 (quindici) giorni a decorrere dal 1 giugno 2016, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.
Il presente avviso è pubblicato, per lo stesso periodo, all' albo pretorio del Comune in cui ricadono le opere di presa.
Le osservazioni e le opposizioni, nonché le memorie o documenti di cui all'art. 16 della L.R. 20.03.2000, n. 7, potranno essere presentati presso la Struttura sopraccitata, entro e non oltre 30 giorni dal dalla data di inizio della pubblicazione e pertanto entro il 30 giugno 2016 .

Si comunica che è fissato per il giorno lunedì 4 luglio 2016 alle ore 11.30 la data in cui sarà effettuata la visita locale d'istruttoria, alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, con ritrovo presso la sede della ditta via San Giovanni , 30/1 nel comune di San Vito al Tagliamento.
Ai sensi dell'art. 13 della citata L.R. 7/2000, si informa che Responsabile del procedimento è il Responsabile delegato di Posizione Organizzativa p.ind. Andrea Schiffo, coordinatore geom. Mario Basso Boccabella, responsabile dell'istruttoria geom. Elisabetta Candussi, dott. Giovanni Martin ai sensi del Decreto n. 808-B/1/A dd. 04/05/2010 della Direzione Centrale Ambiente e Lavori Pubblici il termine entro il quale deve concludersi il procedimento è fissato in giorni 180.

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
per. ind. Andrea Schiffo

16_22_1_ADC_AMB ENERUD IDEALSERVICE E ALTRI_1_TESTO

Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento - Udine

Pubblicazione ai sensi dell'art. 46, comma 2, LR 29 aprile 2015, n. 11. Provvedimenti di concessione di derivazione d'acqua.

Con decreto del Responsabile delegato di Posizione Organizzativa n. :

SGRI/270/IPD-UD-6563 emesso il giorno 24/03/2016 è stato concesso fino a tutto il 31/12/2045 alla Ditta Idealservice srl con sede in Pasian di Prato(Ud) Viale Basaldella 90, il diritto a continuare a derivare moduli 0,04 di acque sotterranee mediante un pozzo in Comune di San Giorgio di Nogaro (Ud), al fg. 16, mapp. 149, ad uso igienico sanitario ed antincendio.

SGRI/904/IPD-UD-5737 emesso il giorno 12/04/2016 è stato concesso fino a tutto il 31/12/2045 alla Ditta Lunikgas spa con sede in Cologne (Bs) Via Brescia 42, il diritto a continuare a derivare moduli 0,01 di acque sotterranee mediante un pozzo in Comune di Coseano (Ud), al fg.16, mapp. 206, ad uso potabile, igienico sanitario ed antincendio.

SGRI/913/IPD-UD-6476 emesso il giorno 14/04/2016 è stato concesso fino a tutto il 31/03/2042 alla Ditta Bugitti Claudio con sede in Remanzacco (Ud) Via Ziracco 36, il diritto a continuare a derivare moduli 0,10 di acque sotterranee mediante un pozzo in Comune di Remanzacco (Ud), al foglio15, mapp. 141 ad uso irriguo.

SGRI/909/IPD-UD-6148 emesso il giorno 12/04/2016 è stato concesso fino a tutto il 11/04/2046 alla Ditta Rio Freddo srl con sede in Trieste (Ts) Via Miramare 271/1, il diritto a derivare moduli 5 di acque dal Rio Freddo e dal suo affluente Rio Cacciatore in Comune di Tarvisio (Ud), ad uso idroelettrico.

Udine, 16 maggio 2016

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
per. ind. Andrea Schiffo

16_22_1_ADC_INF TERR COM GRADO 24 PRGC_1_TESTO

Direzione centrale infrastrutture e territorio - Servizio pianificazione territoriale e strategica

Comune di Grado. Avviso di adozione della variante n. 24 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 63 bis, co. 9, della L.R. 5/2007 e successive modifiche ed integrazioni, si rende noto che il comune di Grado, con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 6 del 29 marzo 2016, ha adottato la variante n. 24 al Piano regolatore generale comunale.
Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 24 al Piano regolatore generale comunale

sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.
Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
dott. Remo Liani

16_22_1_ADC_INF TERR COM LIGNANO SABBIADORO 48 PRGC_1_TESTO

Direzione centrale infrastrutture e territorio - Servizio pianificazione territoriale e strategica

Comune di Lignano Sabbiadoro. Avviso di adozione della variante n. 48 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 63 bis, co. 9, della L.R. 5/2007 e successive modifiche ed integrazioni, si rende noto che il comune di Lignano Sabbiadoro, con deliberazione consiliare n. 40 del 26 aprile 2016, ha adottato la variante n. 48 al Piano regolatore generale comunale.
Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 48 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.
Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
dott. Remo Liani

16_22_1_ADC_SEGR GEN UTGO ELENCO DECRETI TAVOLARI_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Gorizia

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'art. 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.

GN 639/2016 presentato il 19/04/2016
GN 646/2016 presentato il 20/04/2016
GN 679/2016 presentato il 22/04/2016
GN 687/2016 presentato il 22/04/2016
GN 688/2016 presentato il 22/04/2016
GN 705/2016 presentato il 27/04/2016
GN 708/2016 presentato il 27/04/2016
GN 755/2016 presentato il 05/05/2016
GN 756/2016 presentato il 05/05/2016
GN 761/2016 presentato il 06/05/2016
GN 762/2016 presentato il 06/05/2016
GN 763/2016 presentato il 06/05/2016
GN 771/2016 presentato il 10/05/2016
GN 772/2016 presentato il 10/05/2016
GN 775/2016 presentato il 10/05/2016
GN 781/2016 presentato il 11/05/2016
GN 787/2016 presentato il 12/05/2016
GN 788/2016 presentato il 12/05/2016
GN 790/2016 presentato il 12/05/2016
GN 791/2016 presentato il 12/05/2016
GN 792/2016 presentato il 12/05/2016
GN 797/2016 presentato il 13/05/2016
GN 803/2016 presentato il 17/05/2016

16_22_1_ADC_SEGR GEN UTMONF ELENCO DECRETI TAVOLARI_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Monfalcone

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'art. 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.

GN 1531/2016 presentato il 20/04/2016
GN 1533/2016 presentato il 21/04/2016
GN 1593/2016 presentato il 27/04/2016
GN 1602/2016 presentato il 27/04/2016
GN 1603/2016 presentato il 27/04/2016
GN 1604/2016 presentato il 27/04/2016
GN 1622/2016 presentato il 28/04/2016
GN 1623/2016 presentato il 28/04/2016
GN 1636/2016 presentato il 29/04/2016
GN 1637/2016 presentato il 29/04/2016
GN 1638/2016 presentato il 29/04/2016
GN 1640/2016 presentato il 29/04/2016
GN 1652/2016 presentato il 29/04/2016
GN 1653/2016 presentato il 29/04/2016
GN 1654/2016 presentato il 29/04/2016
GN 1655/2016 presentato il 29/04/2016
GN 1670/2016 presentato il 02/05/2016
GN 1682/2016 presentato il 02/05/2016
GN 1683/2016 presentato il 02/05/2016
GN 1684/2016 presentato il 03/05/2016
GN 1685/2016 presentato il 03/05/2016
GN 1714/2016 presentato il 04/05/2016
GN 1715/2016 presentato il 04/05/2016
GN 1720/2016 presentato il 05/05/2016
GN 1722/2016 presentato il 05/05/2016
GN 1723/2016 presentato il 05/05/2016
GN 1727/2016 presentato il 05/05/2016
GN 1728/2016 presentato il 05/05/2016
GN 1748/2016 presentato il 06/05/2016
GN 1768/2016 presentato il 09/05/2016
GN 1769/2016 presentato il 09/05/2016
GN 1770/2016 presentato il 09/05/2016
GN 1772/2016 presentato il 09/05/2016
GN 1774/2016 presentato il 09/05/2016
GN 1775/2016 presentato il 09/05/2016
GN 1776/2016 presentato il 09/05/2016
GN 1777/2016 presentato il 09/05/2016
GN 1784/2016 presentato il 09/05/2016
GN 1785/2016 presentato il 09/05/2016
GN 1786/2016 presentato il 09/05/2016
GN 1792/2016 presentato il 10/05/2016
GN 1793/2016 presentato il 10/05/2016
GN 1794/2016 presentato il 10/05/2016
GN 1797/2016 presentato il 10/05/2016
GN 1808/2016 presentato il 11/05/2016
GN 1809/2016 presentato il 11/05/2016
GN 1810/2016 presentato il 11/05/2016
GN 1812/2016 presentato il 11/05/2016
GN 1813/2016 presentato il 11/05/2016
GN 1815/2016 presentato il 11/05/2016
GN 1817/2016 presentato il 11/05/2016
GN 1823/2016 presentato il 11/05/2016
GN 1824/2016 presentato il 11/05/2016
GN 1825/2016 presentato il 11/05/2016
GN 1829/2016 presentato il 11/05/2016
GN 1830/2016 presentato il 11/05/2016
GN 1831/2016 presentato il 11/05/2016
GN 1839/2016 presentato il 12/05/2016
GN 1851/2016 presentato il 12/05/2016
GN 1852/2016 presentato il 12/05/2016
GN 1868/2016 presentato il 13/05/2016
GN 1869/2016 presentato il 13/05/2016
GN 1890/2016 presentato il 16/05/2016
GN 1891/2016 presentato il 16/05/2016
GN 1906/2016 presentato il 16/05/2016

16_22_1_ADC_SEGR GEN UTTS ELENCODECRETI TAVOLARI_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Trieste

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'art. 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.

GN 457/2015 presentato il 20/01/2015
GN 1729/2015 presentato il 24/02/2015
GN 2363/2015 presentato il 12/03/2015
GN 3374/2015 presentato il 13/04/2015
GN 4436/2015 presentato il 08/05/2015
GN 4437/2015 presentato il 08/05/2015
GN 4439/2015 presentato il 08/05/2015
GN 4775/2015 presentato il 18/05/2015
GN 6287/2015 presentato il 26/06/2015
GN 6288/2015 presentato il 26/06/2015
GN 6289/2015 presentato il 26/06/2015
GN 6301/2015 presentato il 29/06/2015
GN 6302/2015 presentato il 29/06/2015
GN 6305/2015 presentato il 29/06/2015
GN 6309/2015 presentato il 29/06/2015
GN 6311/2015 presentato il 29/06/2015
GN 6370/2015 presentato il 29/06/2015
GN 6487/2015 presentato il 01/07/2015
GN 6490/2015 presentato il 01/07/2015
GN 6508/2015 presentato il 01/07/2015
GN 6509/2015 presentato il 01/07/2015
GN 6590/2015 presentato il 02/07/2015
GN 6809/2015 presentato il 09/07/2015
GN 6810/2015 presentato il 09/07/2015
GN 7887/2015 presentato il 05/08/2015
GN 7913/2015 presentato il 05/08/2015
GN 7930/2015 presentato il 06/08/2015
GN 7960/2015 presentato il 06/08/2015
GN 7974/2015 presentato il 07/08/2015
GN 8161/2015 presentato il 13/08/2015
GN 8200/2015 presentato il 14/08/2015
GN 8223/2015 presentato il 18/08/2015
GN 8258/2015 presentato il 20/08/2015
GN 8280/2015 presentato il 20/08/2015

GN 8281/2015 presentato il 20/08/2015
GN 8289/2015 presentato il 21/08/2015
GN 8291/2015 presentato il 21/08/2015
GN 8293/2015 presentato il 21/08/2015
GN 8296/2015 presentato il 21/08/2015
GN 8301/2015 presentato il 21/08/2015
GN 8306/2015 presentato il 24/08/2015
GN 8307/2015 presentato il 24/08/2015
GN 8308/2015 presentato il 24/08/2015
GN 8614/2015 presentato il 03/09/2015
GN 8805/2015 presentato il 10/09/2015
GN 8811/2015 presentato il 10/09/2015
GN 8820/2015 presentato il 10/09/2015
GN 9111/2015 presentato il 18/09/2015
GN 9166/2015 presentato il 21/09/2015
GN 9181/2015 presentato il 21/09/2015
GN 9185/2015 presentato il 21/09/2015
GN 9186/2015 presentato il 21/09/2015
GN 9439/2015 presentato il 28/09/2015
GN 10081/2015 presentato il 13/10/2015
GN 10318/2015 presentato il 19/10/2015
GN 10319/2015 presentato il 19/10/2015
GN 10362/2015 presentato il 20/10/2015
GN 10371/2015 presentato il 20/10/2015
GN 10526/2015 presentato il 22/10/2015
GN 10531/2015 presentato il 22/10/2015
GN 10540/2015 presentato il 22/10/2015
GN 10542/2015 presentato il 22/10/2015
GN 10544/2015 presentato il 22/10/2015
GN 10550/2015 presentato il 22/10/2015
GN 10551/2015 presentato il 22/10/2015
GN 10565/2015 presentato il 23/10/2015
GN 10571/2015 presentato il 23/10/2015
GN 10572/2015 presentato il 23/10/2015
GN 10574/2015 presentato il 23/10/2015
GN 10575/2015 presentato il 23/10/2015
GN 10576/2015 presentato il 23/10/2015
GN 10579/2015 presentato il 23/10/2015
GN 10580/2015 presentato il 23/10/2015
GN 10581/2015 presentato il 23/10/2015
GN 10582/2015 presentato il 23/10/2015
GN 10611/2015 presentato il 26/10/2015
GN 10617/2015 presentato il 26/10/2015
GN 10622/2015 presentato il 26/10/2015
GN 10624/2015 presentato il 26/10/2015
GN 10625/2015 presentato il 26/10/2015
GN 10647/2015 presentato il 27/10/2015
GN 10695/2015 presentato il 27/10/2015
GN 10696/2015 presentato il 27/10/2015
GN 10697/2015 presentato il 27/10/2015
GN 10698/2015 presentato il 27/10/2015
GN 10699/2015 presentato il 27/10/2015
GN 10811/2015 presentato il 28/10/2015
GN 10813/2015 presentato il 28/10/2015
GN 10837/2015 presentato il 29/10/2015
GN 10838/2015 presentato il 29/10/2015
GN 10891/2015 presentato il 30/10/2015
GN 11435/2015 presentato il 17/11/2015
GN 11441/2015 presentato il 17/11/2015
GN 11442/2015 presentato il 17/11/2015
GN 11444/2015 presentato il 17/11/2015
GN 11445/2015 presentato il 17/11/2015
GN 11447/2015 presentato il 17/11/2015
GN 11521/2015 presentato il 19/11/2015
GN 11729/2015 presentato il 25/11/2015
GN 11769/2015 presentato il 26/11/2015
GN 11770/2015 presentato il 26/11/2015
GN 11771/2015 presentato il 26/11/2015
GN 12021/2015 presentato il 02/12/2015
GN 12085/2015 presentato il 03/12/2015
GN 12162/2015 presentato il 07/12/2015
GN 12163/2015 presentato il 07/12/2015
GN 12166/2015 presentato il 07/12/2015
GN 12167/2015 presentato il 07/12/2015
GN 12168/2015 presentato il 07/12/2015
GN 12169/2015 presentato il 07/12/2015
GN 12170/2015 presentato il 07/12/2015
GN 12246/2015 presentato il 10/12/2015
GN 12248/2015 presentato il 10/12/2015
GN 12253/2015 presentato il 10/12/2015
GN 12254/2015 presentato il 10/12/2015
GN 12259/2015 presentato il 10/12/2015
GN 12447/2015 presentato il 15/12/2015
GN 12448/2015 presentato il 15/12/2015
GN 12449/2015 presentato il 15/12/2015
GN 12450/2015 presentato il 15/12/2015
GN 12451/2015 presentato il 15/12/2015
GN 12663/2015 presentato il 21/12/2015
GN 12664/2015 presentato il 21/12/2015
GN 12689/2015 presentato il 21/12/2015
GN 12846/2015 presentato il 23/12/2015
GN 12931/2015 presentato il 24/12/2015
GN 12936/2015 presentato il 24/12/2015
GN 12937/2015 presentato il 24/12/2015
GN 12940/2015 presentato il 24/12/2015
GN 12941/2015 presentato il 24/12/2015
GN 12984/2015 presentato il 28/12/2015
GN 12995/2015 presentato il 28/12/2015
GN 13075/2015 presentato il 29/12/2015
GN 13120/2015 presentato il 30/12/2015
GN 13121/2015 presentato il 30/12/2015
GN 13122/2015 presentato il 30/12/2015
GN 13132/2015 presentato il 30/12/2015
GN 13136/2015 presentato il 30/12/2015
GN 13137/2015 presentato il 30/12/2015
GN 13138/2015 presentato il 30/12/2015
GN 13139/2015 presentato il 30/12/2015
GN 13144/2015 presentato il 30/12/2015
GN 13145/2015 presentato il 30/12/2015
GN 13147/2015 presentato il 30/12/2015
GN 13148/2015 presentato il 30/12/2015
GN 13150/2015 presentato il 30/12/2015
GN 13163/2015 presentato il 30/12/2015
GN 13167/2015 presentato il 30/12/2015
GN 13185/2015 presentato il 30/12/2015
GN 13196/2015 presentato il 31/12/2015
GN 13197/2015 presentato il 31/12/2015
GN 13209/2015 presentato il 31/12/2015
GN 13211/2015 presentato il 31/12/2015
GN 13215/2015 presentato il 31/12/2015
GN 13223/2015 presentato il 31/12/2015
GN 90/2016 presentato il 07/01/2016

GN 149/2016 presentato il 08/01/2016
GN 306/2016 presentato il 14/01/2016
GN 342/2016 presentato il 15/01/2016
GN 377/2016 presentato il 18/01/2016
GN 406/2016 presentato il 19/01/2016
GN 511/2016 presentato il 19/01/2016
GN 512/2016 presentato il 19/01/2016
GN 515/2016 presentato il 19/01/2016
GN 516/2016 presentato il 19/01/2016
GN 517/2016 presentato il 19/01/2016
GN 522/2016 presentato il 19/01/2016
GN 526/2016 presentato il 19/01/2016
GN 530/2016 presentato il 19/01/2016
GN 537/2016 presentato il 20/01/2016
GN 538/2016 presentato il 20/01/2016
GN 539/2016 presentato il 20/01/2016
GN 540/2016 presentato il 20/01/2016
GN 607/2016 presentato il 21/01/2016
GN 609/2016 presentato il 21/01/2016
GN 610/2016 presentato il 21/01/2016
GN 613/2016 presentato il 21/01/2016
GN 615/2016 presentato il 21/01/2016
GN 616/2016 presentato il 21/01/2016
GN 618/2016 presentato il 21/01/2016
GN 1178/2016 presentato il 04/02/2016
GN 3944/2016 presentato il 15/04/2016

Parte Terza Gare, avvisi e concorsi

16_22_3_GAR_COM PONTEBBA ASTA IMMOBILE_027

Comune di Pontebba (UD)
Avviso d'asta per vendita immobili.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO GESTIONE TERRITORIO

È INDETTA PER IL GIORNO 08 luglio 2016, ALLE ORE 10,00, ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DEI SEGUENTI BENI:
Edificio sito in località Passo Pramollo
Fg. 2 mappale 472 sub 1 cat. C1 consistenza mq. 141 sup. cat. mq. 191 rendita 1.660,31;
Fg. 2 mappale 472 sub 2 cat. A2 consistenza vani 7,5 sup. cat. mq. 129 rendita 445,44.
Le offerte dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 07 luglio 2016.
Il bando integrale è pubblicato sul sito del comune di Pontebba, nella sezione Albo Pretorio online e nelle news.
Copia dello stesso ed eventuali altre informazioni saranno fornite dall'Ufficio Tecnico in P.zza Garibaldi 1 e-mail: tecnico@com-pontebba.regione.fvg.it tel. 0428 90161 int. 1 fax 91133.
Pontebba, 23 maggio 2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO GESTIONE TERRITORIO:
p.i. Mario Donadelli

16_22_3_GAR_DIR FIN PATR AVVISO VENDITA IMMPBILE SPILIMBERGO_1_TESTO

Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie - Servizio gestione patrimonio immobiliare - Trieste
Secondo avviso pubblico di procedura esplorativa di mercato per la vendita di immobili sdemanializzati della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi degli articoli 4 e 4bis della legge regionale 17/2009 e del relativo Regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Regione 18 maggio 2012, n. 0108. Immobile in Comune di Spilimbergo.

La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie, Area per il coordinamento e la programmazione delle politiche economiche, patrimoniali e comunitarie, Struttura stabile per il coordinamento delle attività amministrative e contrattuali connesse all'acquisto, alla cessione e alla valorizzazione del patrimonio regionale, con sede in Corso Cavour 1 a Trieste, C.F. 80014930327, rende noto che intende verificare la presenza sul mercato di soggetti interessati all'acquisto di uno o più degli immobili così di seguito identificati:

	N. SCHEDA INV.	PROV.	COMUNE	FG.	MAPPALE (*)	MQ.	STATO: LIBERO/ OCCUPATO	VALORE A BASE D'ASTA
¤	632	PN	SPILIMBERGO	6	447	3.600	Occupato	€ 32.400,00

(*) planimetrie in calce

Si rende noto che saranno a carico dell'acquirente le spese di rogito, gli eventuali oneri per operazioni di censimento del bene nonché le spese per gli oneri fiscali (imposta di registro inclusa).
NORME DI RIFERIMENTO:
- legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57, artt. 6 e 7;
- legge regionale 15 ottobre 2009 n.17 e s.m.i.;
- regolamento di attuazione emanato con D.P.Reg. 18 maggio 2012 n. 0108, concernente "Criteri, modalità e termini delle procedure di sdemanializzazione e alienazione dei beni sdemanializzati afferenti al demanio idrico regionale, ai sensi degli articoli 4 e 4 bis della legge regionale 17/2009" (articoli 13 e seguenti).

Ai sensi dell'articolo 13, comma 3, del Regolamento di attuazione emanato con D.P.Reg. 18 maggio 2012 n. 0108, in caso di una o più manifestazioni d'interesse, la Struttura stabile per il coordinamento delle attività amministrative e contrattuali connesse all'acquisto, alla cessione e alla valorizzazione del patrimonio provvederà ad avviare una procedura di gara ad evidenza pubblica tra tutti i soggetti interessati compreso l'originario richiedente, che verrà aggiudicata con il criterio del prezzo più alto, fatti salvi eventuali diritti di prelazione.
Il presente avviso non vincola in alcun modo la Struttura stabile per il coordinamento delle attività amministrative e contrattuali connesse all'acquisto, alla cessione e alla valorizzazione del patrimonio, che sarà libera di non dare corso alla presente procedura senza alcun diritto ad indennizzi o rimborsi di qualsiasi natura a favore dei partecipanti.
La Struttura stabile per il coordinamento delle attività amministrative e contrattuali connesse all'acquisto, alla cessione e alla valorizzazione del patrimonio non riconoscerà alcuna mediazione né alcun compenso per tale attività.
Le manifestazioni d'interesse all'acquisto del bene in parola dovranno essere redatte in base al modello "Allegato 1" (allegato al presente avviso) e pervenire in busta chiusa, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, avendo cura di scrivere sulla busta: "MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA VENDITA DI IMMOBILI SDEMANIALIZZATI DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA" , al seguente indirizzo:
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie
Area per il coordinamento e la programmazione delle politiche economiche, patrimoniali e comunitarie
Struttura stabile amministrativo immobili
Corso Cavour, 1 - 34132 TRIESTE
entro e non oltre le ore 13.00 di venerdì 1 luglio 2016 tenendo presente che l'Ufficio protocollo, sito al piano terra, è aperto dal lunedì al giovedì dalle ore 9.00 alle ore 16, e il venerdì dalle 9 alle 13.
Ai fini della prova del rispetto dei termini per la presentazione delle manifestazioni d'interesse farà fede il timbro dell'ufficio protocollo di corso Cavour n. 1.
Gli interessati, entro il 24 giugno 2016, potranno chiedere eventuali informazioni via mail all'indirizzo di posta elettronica: amministrativo.immobili@regione.fvg.it e telefonicamente (da lunedì a venerdì dalle ore 10 alle ore 12) alla sig.ra Edda Stagno (tel: 040 3772068).

IL VICEDIRETTORE CENTRALE:
dott. Alessandro Zacchigna

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: dott. Alessandro Zacchigna
RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA: Edda Stagno (tel. 040 377 2068)

16_22_3_GAR_DIR FIN PATR AVVISO VENDITA IMMPBILE SPILIMBERGO_2_ALL1

16_22_3_GAR_DIR FIN PATR AVVISO VENDITA IMMPBILE SPILIMBERGO_3_ALL2

ALLEGATO 1

In bollo, ai sensi di legge € 16,00

Alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie
Area per il coordinamento e la programmazione delle politiche economiche, patrimoniali e comunitarie
Struttura stabile per il coordinamento delle attività amministrative e contrattuali connesse all'acquisto, alla cessione e alla valorizzazione del patrimonio regionale
Corso Cavour, 1
34132 TRIESTE

2° AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA ESPLORATIVA DI MERCATO PER LA VENDITA DI IMMOBILI SDEMANIALIZZATI DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA.
ai sensi degli articoli 4 e 4bis della legge regionale n. 17/2009 e del relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Regione 18 maggio 2012, n. 0108.

Pubblicato sul BUR n. 22 di data 1 giugno 2016

MANIFESTAZIONE D'INTERESSE

Il/la sottoscritto/a:

Cognome ____

Nome ____

C.F. ____

Luogo di nascita ____

Data di nascita ____

Cittadinanza____

Residenza in Via/Piazza ____

Cap.____________ Comune______________________________Prov.____________

N. telefono____________________________ Fax ____________________________

Indirizzo e-mail ____

Indirizzo posta elettronica certificata (PEC) ____

Quale: (barrare la casella appropriata)

☐ **Richiedente individuale**

☐ **Titolare/Legale rappresentante di:**

Denominazione____

con sede legale in Comune di ____

Via/piazza ____

P.IVA ____________________________ C.F. ____________________________

Iscritta al registro imprese della CCIAA di ____________________ al n.__________________ dal________________

☐ **Rappresentante del/della sig./sig.ra ____**

(giusta procura rep.______________________ racc.______________________ di data ____________________

notaio ____________________________ in ____________________________)

MANIFESTA L'INTERESSE

per l'acquisto degli immobili sdemanializzati di proprietà della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia di seguito descritti:

	N. SCHEDA INV.	PROV.	COMUNE	FG.	MAPPALE	MQ.	STATO: LIBERO/ OCCUPATO	VALORE A BASE D'ASTA
☐	**632**	PN	SPILIMBERGO	6	447	3.600	Occupato	€ 32.400,00

e pertanto

CHIEDE

di essere invitato a partecipare alla procedura per l'alienazione del bene suindicato e consapevole della responsabilità penale prevista dall'articolo 76, D.P.R. 445/2000 e s.m.i., sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del suddetto D.P.R. e

DICHIARA

- di aver preso visione delle condizioni riportate nell'avviso di vendita pubblicato sul B.U.R. n. 22 di data 01/06/2016 dell'immobile di proprietà dell'Amministrazione regionale, nonché della documentazione messa a disposizione;
- di prendere atto che l'immobile viene venduto a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con tutte le servitù attive e passive, apparenti, anche non dichiarate con le relative accessioni e pertinenze, diritti, oneri e canoni;
- di accettare, in caso di aggiudicazione a proprio favore, l'obbligo di rimborsare, al soggetto originario non aggiudicatario del bene sopra indicato, gli oneri sostenuti derivanti dalle attività tecnico/amministrative relative al censimento del bene secondo le indicazioni e le modalità che l'Amministrazione regionale provvederà ad indicare;
- di essere a conoscenza, in caso di aggiudicazione a proprio favore, che saranno poste a proprio carico le spese di rogito notarile, l'imposta di registro, le relative volture e trascrizioni e ogni altra spesa derivante e conseguente alla compravendita;
- di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa e tali da comportare la perdita o la sospensione della capacità di contrattare con la Pubblica amministrazione;

In caso di impresa dichiara, inoltre, in qualità di legale rappresentante:

- che la società non si trova in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non è sottoposta a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata o straordinaria o di concordato preventivo o che non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- che la società non è destinataria di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300).

Comunica, inoltre, a titolo meramente informativo, di

☐ **Essere**

☐ **Non essere**

in possesso dei requisiti per esercitare il diritto di prelazione agraria, in qualità di confinante dell'immobile di interesse, più sopra contrassegnato.

Allega alla presente un documento di identità in corso di validità.

Data, ___________________________

____
Firma del richiedente

16_22_3_AVV_COM AIELLO DEL FRIULI PAC FG CAVALLI_002

Comune di Aiello del Friuli (UD)
Avviso di approvazione del Piano attuativo comunale di iniziativa privata denominato "FG Cavalli".

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

ai sensi e per gli effetti dell'art.25 della L.R. 23/02/2007, n.5 e dell'art. 7, comma 7 del D.P.Reg. 086/Pres del 20/03/2008,

RENDE NOTO

- che con deliberazione consiliare n.21 del 11.05.2016, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Piano Attuativo Comunale di iniziativa privata denominato "FG CAVALLI";
- che con deliberazione giuntale n. 34 del 15.04.2016 ha disposto l'esclusione, ai sensi dell'art.12, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., dalla procedura di valutazione ambientale strategica (V.A.S.).

Aiello del Friuli, 17 maggio 2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO:
geom. Rita Oblach

16_22_3_AVV_COM AIELLO DEL FRIULI PCCA_003

Comune di Aiello del Friuli (UD)
Avviso di approvazione del Piano comunale di classificazione acustica (PCCA).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Visti l'art. 23, comma 3 della L.R. 18.06.2007, n.16,

RENDE NOTO

- che con deliberazione consiliare n.46 del 28.09.2015, immediatamente esecutiva, è stato approvato il Piano comunale di classificazione acustica.

Aiello del Friuli, 17 maggio 2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO:
geom. Rita Oblach

16_22_3_AVV_COM BRUGNERA PRPC REGHENAZ 2_019

Comune di Brugnera (PN)
Avviso di approvazione del Piano regolatore particolareggiato comunale - di iniziativa privata - "Reghenaz 2".

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 62 in data 10/05/2016, immediatamente eseguibile;
visto l'art. 25, comma 7, della L.R. n. 5/2007, l'art. 7, comma 7, del Decreto del Presidente della Regione 20 marzo 2008, n. 086/Pres., nonché l'art. 4, comma 7, della L.R. n. 12/2008;

RENDE NOTO

è stato approvato il Piano regolatore particolareggiato comunale - di iniziativa privata - "Reghenaz 2".
Il Piano entra in vigore dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del presente avviso.

Brugnera, 19 maggio 2016

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA:
arch. Maurilio Verardo

16_22_3_AVV_COM CAVASSO NUOVO 11 PRGC_021

Comune di Cavasso Nuovo (PN)

Deliberazione del Consiglio comunale 10 maggio 2016, n. 5 (Estratto) - Approvazione della variante n. 11 al Piano regolatore generale comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 48 del 28.12.2015 con cui è stata adottata la variante n. 11 al Piano Regolatore Generale Comunale;
omissis

DELIBERA

1) Approvare la variante n. 11 al Piano Regolatore Generale Comunale, adottata con propria deliberazione n. 48 del 28.12.2015;
2) Prendere atto della mancata presentazione né da parte dei cittadini, né da parte dei proprietari di beni immobili vincolati dalla variante stessa, di osservazioni o opposizioni, ai sensi dell'art. 8, comma 2 della L.R. n. 21 del 25.09.2015;
3) incaricare il Responsabile del Servizio competente di sovrintendere a tutti gli adempimenti necessari all'entrata in vigore della variante in argomento.

(omissis)

IL SINDACO:
Emanuele Zanon
IL SEGRETARIO COMUNALE:
avv Cristiana Rigo

16_22_3_AVV_COM CODROIPO PRPC AGNOLUZZI_022

Comune di Codroipo (UD)

Avviso di approvazione del PRPC di iniziativa privata denominato "Agnoluzzi-C15" in Viale Venezia a Codroipo.

IL TITOLARE DI P.O.

Ai sensi e per gli effetti della L.R. 05/2007 e s.m.i. e del D.P.R. 86/2008 e s.m.i.

RENDE NOTO

che la Giunta Comunale con deliberazione in seduta pubblica n. 136 del 16.05.2016, immediatamente esecutiva, ha riapprovato in seguito a scadenza il P.R.P.C. di iniziativa privata denominato "AGNOLUZZI-C15" in Viale Venezia a Codroipo
Codroipo, 20 maggio 2016

IL TITOLARE DI P.O. DELL'AREA URBANISTICA,
EDILIZIA PRIVATA ED AMBIENTE:
arch. Tiziana Braidotti

16_22_3_AVV_COM COSEANO ORD DEPOSITO INDENNITA_004

Comune di Coseano (UD) - Ufficio unico tecnico - Ufficio espropri dei Comuni di Coseano e Dignano

Espropriazione degli immobili interessati ai lavori di riqualificazione della viabilità del centro di Maseris. Ordinanza di deposito delle indennità provvisorie ex art. 26 del DPR 8 giu. 2001 n. 327.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO ESPROPRI,

(omissis)

CONSIDERATO che le successive ditte espropriande non hanno accettato le indennità loro offerte da questa Autorità, i cui nominativi sono rubricati nell'elenco delle ditte del piano particellare di esproprio con:

numero progressivo 4 dell'elenco: sig.ra DE NARDA Ancilla nata a Rive D'Arcano (UD) il 19/08/1925 proprietaria per ½ dei beni in C.T. al foglio 2 particella 195 del Comune di Coseano, Fab. Rur. mq. 100, indennità provvisoria di esproprio offerta di € 3.000,00;

numero progressivo 4 dell'elenco: sig. DELLA VEDOVA Dino nato a San Daniele del Fr. (UD) il 09/09/1947 proprietario per ½ dei beni in C.T. al foglio 2 particella 195 del Comune di Coseano, Fab. Rur. mq. 100, indennità provvisoria di esproprio offerta di € 3.000,00;

IN OTTEMPERANZA delle norme legislative che disciplinano la materia delle espropriazioni per causa di pubblica utilità,

ORDINA

ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 comma 14 e dell'art. 26 comma 1 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, al Comune di Coseano, promotore dell'espropriazione di eseguire, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della presente ordinanza, il deposito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Direzione Territoriale dell'Economia e delle Finanze di Udine, in favore delle ditte non concordatarie elencate in precedenza, delle corrispondenti somme offerte a titolo di indennità provvisorie di espropriazione degli immobili occorrenti per i lavori in oggetto.

Coseano 10 maggio 2016

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ESPROPRI:
geom. Andrea Mecchia

16_22_3_AVV_COM GRADO CONC DEMANIALE PROTEZIONE ARENILI_001

Comune di Grado (GO)

Estratto di avviso - pubblicazione istanza di parte per l'affidamento di una concessione al Comune di Grado per un periodo di due anni per il progetto sperimentale di utilizzo delle fanerogame marine a protezione degli arenili di Grado.

IL DIRIGENTE

VISTO il DPReg n. 0159 del 19.06.2009 di approvazione della Variante n. 1 al Piano di utilizzo del demanio marittimo di cui all'art. 2 della L.R. 22/2006, pubblicato sul I Supplemento Ordinario n. 11 del 1 luglio 2009 al BUR n. 26 del 1 luglio 2009;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 300 del 12/05/2016;

RENDE NOTO

Che con deliberazione n. 69 del 18.04.2016 sono stati approvati gli elaborati tecnici del progetto denominato "progetto sperimentale di valorizzazione delle fanerogame marine spiaggiate sugli arenili di Grado e gli interventi in progetto, dando indirizzo ai servizi competenti di procedere per la sua piena attuazione con assunzione di tutti i provvedimenti necessari, tendente ad ottenere la concessione demaniale marittima per un periodo di 2 anni, allo scopo di realizzare depositi di materiale spiaggiato raccolti durante la stagione estiva, su aree infrastrutturate del Comune di Grado così come indicato sulla Tav. 6/a del P.U.D.;

Gli elaborati sono visionabili presso il Servizio Ambiente del Comune di Grado sito in via Leopardi, 16.

Si invita coloro che ne avessero interesse a presentare, entro 20 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul B.U.R., osservazioni ed opposizioni o ulteriori istanze concorrenti all'Ufficio Protocollo del Comune di Grado.

Informazioni con la relativa visione dell'istanza suddetta potranno essere richieste all'Area Tecnica - Servizio Ambiente del Comune di Grado (Tel. 0431/898289; e-mail: ambiente@comunegrado.it).

Responsabile del Procedimento: arch. Andrea de Walderstein

Responsabile dell'Istruttoria: dott.ssa Francesca Trapani

Grado, 17 maggio 2016

IL DIRIGENTE AREA TECNICA:
arch. Andrea de Walderstein

16_22_3_AVV_COM PRATA DI PORDENONE 36 PRGC_005

Comune di Prata di Pordenone (PN)

Avviso approvazione della variante n. 36 al PRGC relativa all'approvazione del progetto preliminare dell'opera pubblica n. 06/2015 - Sistemazione di strade e realizzazione piste ciclabili - Lotto A: PN-Oderzo.

IL RESPONSABILE INCARICATO DI P.O.

Vista l'art. 17 del DPGR 086/Pres del 25/03/2008

RENDE NOTO

- Che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 16.05.2016, immediatamente esecutiva, è stato approvata ai sensi dell'art. 63 della L.R. 5/2007 ed art.17 DPGR 086/2008, la variante n. 36 al P.R.G.C., contestuale all'approvazione del progetto preliminare dell'opera pubblica n. 06/2015 che costituisce variante allo strumento urbanistico vigente.

Prata di Pordenone, 16 maggio 2016

IL RESPONSABILE INCARICATO DI P.O.:
geom. Giovanni Marcuzzo

16_22_3_AVV_COM PRATA DI PORDENONE 37 PRGC_017

Comune di Prata di Pordenone (PN)

Avviso di deposito e approvazione progetto preliminare con adozione variante urbanistica n. 37 al PRGC ed apposizione vincolo preordinato all'esproprio dell'opera pubblica n. 05/2015 - Interventi a salvaguardia del territorio comunale - Potenziamento idrovore.

IL RESPONSABILE INCARICATO DI P.O.

Vista la L.R. 05/2007 come modificata dalla L.R. 12/2008 ed il relativo D.P.G.R. n.086/Pres. Del 25.03.2008

RENDE NOTO

- Che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 16.05.2016, immediatamente esecutiva, è stato approvato il progetto preliminare dell'opera pubblica n. 05/2015 che costituisce variante allo strumento urbanistico vigente;
- che i relativi elaborati saranno depositati presso la Segretaria Comunale per la durata di trenta giorni effettivi, decorrenti dal giorno 19.05.2016 al giorno 18.06.2016 affinchè chiunque possa prenderne visione di tutti i loro elementi;
- che entro tale periodo di deposito chiunque può presentare al Comune osservazioni;
- che nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Prata di Pordenone, 18 maggio 2016

IL RESPONSABILE INCARICATO DI P.O.:
geom. Giovanni Marcuzzo

16_22_3_AVV_COM PRATA DI PORDENONE 38 PRGC_016

Comune di Prata di Pordenone (PN)

Avviso di deposito e approvazione progetto preliminare con adozione variante urbanistica n. 38 al PRGC ed apposizione vincolo preordinato all'esproprio dell'opera pubblica n. 04/2015 -

Interventi a salvaguardia del territorio comunale - scolmatore via Capovilla.

IL RESPONSABILE INCARICATO DI P.O.

Vista la L.R. 05/2007 come modificata dalla L.R. 12/2008 ed il relativo D.P.G.R. n.086/Pres. Del 25.03.2008

RENDE NOTO

- Che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 16.05.2016, immediatamente esecutiva, è stato approvato il progetto preliminare dell'opera pubblica n. 04/2015 che costituisce variante allo strumento urbanistico vigente;
- che i relativi elaborati saranno depositati presso la Segretaria Comunale per la durata di trenta giorni effettivi, decorrenti dal giorno 19.05.2016 al giorno 18.06.2016 affinchè chiunque possa prenderne visione di tutti i loro elementi;
- che entro tale periodo di deposito chiunque può presentare al Comune osservazioni;
- che nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Prata di Pordenone, 18 maggio 2016

IL RESPONSABILE INCARICATO DI P.O.:
geom. Giovanni Marcuzzo

16_22_3_AVV_COM SACILE 71 PRGC VAS_014

Comune di Sacile (PN)
Valutazione ambientale strategica della variante n. 71 al PRGC.

IL COORDINATORE DELL'AREA EDILIZIA, URBANISTICA, AMBIENTE, ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche e

RENDE NOTO

Che con deliberazione della Giunta Comunale n. 88 del 10 maggio 2016, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato avviato il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica per la Variante n. 71 al P.R.G.C;
A partire dalla data di pubblicazione del presente avviso, il Rapporto ambientale preliminare è depositato e consultabile per 60 giorni consecutivi presso l'area edilizia privata, urbanistica, ambiente, attività produttive di Piazza Manin.
Si informa che nell'ambito della procedura di valutazione ambientale strategica (V.A.S.) il soggetto proponente è l'arch. Giovanni Bertin con l'arch. Flavio Camatta, mentre l'autorità procedente è la Giunta Comunale.
Entro il periodo di deposito il chiunque potrà formulare osservazioni scritte sul rapporto ambientale preliminare.
Sacile, 19 maggio 2016

IL COORDINATORE D'AREA:
arch. Sergio Della Savia

16_22_3_AVV_COM TORVISCOSA 11 PRGC_020

Comune di Torviscosa (UD)
Avviso di approvazione della variante n. 11 al PRGC.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Vista la Legge Regionale 23 febbraio 2007, n. 5;
Visto il D.P.Reg. 20 marzo 2008, n. 086/Pres.

RENDE NOTO

che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 10 maggio 2016, esecutiva a termini di legge, è

stata approvata la variante n. 11 al P.R.G.C.
Torviscosa, 19 maggio 2016

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA:
geom. Gianpietro Clementi

16_22_3_AVV_CONS BPF ORD 17 INDENNITA NON ACCETTATE_006

Consorzio di bonifica Pianura Friulana - Udine
Ordinanza n. 17/16/229/ORD - D di deposito delle indennità di asservimento non accettate.

L'AUTORITÀ ESPROPRIANTE

(omissis)

ORDINA

Art. 1

Il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana, che agisce per conto della Direzione Centrale Risorse Agricole, Naturali, Forestali e Montagna - Servizio Bonifica e Irrigazione, in qualità di delegatario dei lavori, è autorizzato, ai sensi dell'art. 20 e 21 del D.P.R. 08.06.2001 n. 327 e sue successive modifiche ed integrazioni, al deposito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di Trieste, le somme sotto specificate, a favore delle ditte proprietarie, quale indennità a titolo definitivo per l'espropriazione parziale, mediante costituzione di servitù di acquedotto, degli immobili necessari alla realizzazione dell'intervento di cui alle premesse della presente ordinanza:
1) Comune di BASILIANO
Fo.12 pc. 238 di mq. 6830 Sup.servitu' mq. 17,00 Indennità da depositare € 9,92
Indennità totale da depositare € 9,92
DEL GIUDICE LEONARDO nato in AUSTRALIA il 10/02/1959, Cod.Fisc. DLGLRD59B10Z700S
DEL GIUDICE PAOLA nata a FAGAGNA il 18/03/1943, Cod.Fisc. DLGPLA43C58D461H
DEL GIUDICE SANDRA nata a UDINE il 06/08/1953, Cod.Fisc. DLGSDR53M46L483H
ZUCCHIATTI BEPPINO nato a UDINE il 10/09/1958, Cod.Fisc. ZCCBPN58P10L483E
2) Comune di BASILIANO
Fo.15 pc. 488 di mq. 130 Sup.servitu' mq. 50,00 Indennità da depositare € 35,00
Indennità totale da depositare € 35,00
PERTOLDI GUIDO DANIELE nato in ARGENTINA il 24/10/1956, Cod.Fisc.: PRTGDN56R24Z600J
3) Comune di BASILIANO
Fo.17 pc. 162 di mq. 5610 Sup.servitu' mq. 90,00 Indennità da depositare € 63,00
Indennità totale da depositare € 63,00
MICOLI CATERINA nata a MERETO DI TOMBA il 23/10/1942, Cod.Fisc.: MCLCRN42R63F144T
4) Comune di BASILIANO
Fo.17 pc. 578 di mq. 1070 Sup.servitu' mq. 37,00 Indennità da depositare € 4,44
Indennità totale da depositare € 4,44
BURRI Luigia; FU MATTIA
BURRI Maria; FU MATTIA
BURRI Pietro; FU MATTIA
BURRI Rosalba; FU MATTIA
BURRI Umberto; FU MATTIA
DOMINICI Olga nata a BASILIANO il 25/07/1906, Cod.Fisc.: DMNLGO06L65A700X
DOMINICI Ottavio nato a BASILIANO il 09/07/1899, Cod.Fisc.: DMNTTV99L09A700K
DOMINICI Pietro nato a BASILIANO il 11/10/1912
DOMINICI Primo nato a BASILIANO il 23/10/1897
5) Comune di BASILIANO
Fo.28 pc. 269 di mq. 160 Sup.servitu' mq. 50,00 Indennità da depositare € 6,00
Indennità totale da depositare € 6,00
SAR Emilia nata a BASILIANO il 08/09/1919, Cod.Fisc.: SRAMLE19P48A700Z
SAR Enea nato a BASILIANO il 21/09/1916, Cod.Fisc.: SRANEE16P21A700H
SAR Irma nata a BASILIANO il 25/10/1920, Cod.Fisc.: SRARMI20R65A700T
SAR Libia nata a BASILIANO il 11/03/1913, Cod.Fisc.: SRALBI13C51A700C

SAR Luigi nato a BASILIANO il 01/09/1914, Cod.Fisc.: SRALGU14P01A700X
Udine, 18 maggio 2016

L'AUTORITÀ ESPROPRIANTE:
dott. Armando Di Nardo

16_22_3_AVV_CONS BPF ORD 18 INDENNITA NON ACCETTATE_013

Consorzio di bonifica Pianura Friulana - Udine
Ordinanza n. 18/16/222/ORD-D di deposito delle indennità di asservimento non accettate.

L'AUTORITÀ ESPROPRIANTE

(omissis)

ORDINA

Art. 1

Il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana, che agisce per conto della Direzione Centrale Risorse Agricole, Naturali, Forestali e Montagna - Servizio Bonifica e Irrigazione, in qualità di delegatario dei lavori, è autorizzato, ai sensi dell'art. 20 e 21 del D.P.R. 08.06.2001 n. 327 e sue successive modifiche ed integrazioni, al deposito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di Trieste, le somme sotto specificate, a favore delle ditte proprietarie, quale indennità a titolo definitivo per l'espropriazione parziale, mediante costituzione di servitù di acquedotto, degli immobili necessari alla realizzazione dell'intervento di cui alle premesse della presente ordinanza
1) Comune di BASILIANO
Foglio di mappa: 12 mapp.: 180 di sup. Ha.: 0.71.50 in natura SEMINATIVO
Superficie da asservire: mq. 160 Indennità da depositare: € 112
Foglio di mappa: 12 mapp.: 190 di sup. Ha.: 0.28.80 in natura SEMINATIVO
Superficie da asservire: mq. 67 Indennità da depositare: € 46.9
Indennità totale da depositare: € 158.9
Ditta catastale
DE CECCO ALBERTO nato a il 11/01/1972 Cod.Fisc: DCCLRT72A11Z133E
Udine, 18 maggio 2016

L'AUTORITÀ ESPROPRIANTE:
dott. Armando Di Nardo

16_22_3_AVV_FVG STRADE PROVV 650_710-712_743_015

Friuli Venezia Giulia Strade Spa - Trieste
Provvedimento n. 650 del 04/05/2016; Provvedimenti dal n. 710 al n. 712 del 18/05/2016; Provvedimento n. 743 del 18/05/2016. SR 352 "di Grado". Lavori di costruzione di un'intersezione a rotatoria sulla strada regionale n. 352 di Grado al Km. 4+900 in località Crosada nei Comuni di Santa Maria la Longa e Pavia di Udine. Disposizioni di pagamento a favore di Ditte catastali proprietarie.

IL TITOLARE DELL'UFFICIO ESPROPRIAZIONI

(omissis)

DISPONE

Il pagamento a favore degli interessati di seguito elencati e per gli immobili di seguito indicati, a titolo del saldo del 100% dell'indennità di esproprio, calcolata ai sensi del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.

1) SINERGIA srl. rappresentata da Terrida Marco , propr. 1/1
p.c. 402, (ex 12), zona urbanistica D3H3, sup. espr.mq. 701
F.M. 1 C.C. Santa Maria La Longa
indennità a saldo = € 30.283,40
IVA 22% =€ 5.397,70
2a) VISINTINI Daniele, propr. 5/7
2b) VISINTINI Orietta, propr. 2/7
p.c. 404,(ex 103) zona urbanistica B0, sup. espr.mq. 119
F.M. 1 C.C.Santa Maria La Longa :
indennità a saldo = € 1.273,28
ritenuta d'acconto=€ 254,65.
3) VISINTINI Denisa, propr. 1/1
p.c. 403 (ex 117), zona urbanistica B0, H3, sup. espr. mq.533
p.c. 212, zona urbanistica viabilità, sup. espr. mq.60
p.c. 217, zona urbanistica viabilità, sup. espr. mq.40
p.c.214, zona urbanistica viabilità, sup. espr. mq.110
F.M. 1 C.C. Santa Maria La Longa:
indennità a saldo = € 4.427,59;
ritenuta d'acconto= € 359,40.
4) ARCLEM Srl. rappresentata da Floreani Armida, propr. 1/1
p.c.414 (ex 157), Zona urbanistica E4/E6, sup. espr. mq. 23
F.M. 1 C.C. Santa Maria La Longa
indennità a saldo = € 79,54.
5) TILATTI Luigi, propr. 1/1
p.c. 412 (ex 191b), Zona urbanistica E6, sup. espr. mq. 63,00
F.M. 1 C.C. Santa Maria La Longa
indennità a saldo = € 217,87;
A detti pagamenti si provvederà con i fondi di cji alla Disposizione del Presidente e Amministratore delegato di Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. n. 974 del 04.12.2013.
In base all'art. 26 commi 6 e 7 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U.R. della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e diverrà esecutivo trascorsi 30 gg. dalla sua pubblicazione, se non saranno proposte opposizione di terzi.

IL TITOLARE DELL'UFFICIO ESPROPRIAZIONI:
dott. ing. Luca Vittori

16_22_3_AVV_FVG STRADE-COMM DEL PROVV 153_012

Friuli Venezia Giulia Strade Spa - Trieste - Commissario delegato per l'emergenza della mobilità riguardante la A4 (tratto Venezia-Trieste) ed il raccordo Villesse-Gorizia

Interventi funzionali al decongestionamento delle aree interessate dalla dichiarazione dello stato di emergenza di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3702 del 05/09/2008 e s.m.i. SS n. 13 "Pontebbana". - Lavori per la realizzazione della intersezione a rotatoria al Km. 102+160 in Comune di Codroipo (UD) - 7M. Provvedimento prot. n. 153 del 16/05/2016.

Decreto di esproprio (D.P.R. 327/2001, modificato ed integrato dal D.Lgs. 302/2002 e s.m.i.)
L'anno 2016, il giorno 16 del mese di maggio

IL TITOLARE DELL'UFFICIO ESPROPRIAZIONI

Dott. Ing. Luca VITTORI domiciliato per la carica in Scala dei Cappuccini 1 a Trieste,
(omissis)

DECRETA

Art. 1

Di disporre, ai sensi dell'art. 20, comma 11, art. 26, comma 11 ed art. 23, l'espropriazione dei seguenti immobili e il passaggio in favore della "Demanio dello Stato - Ramo Strade", con sede a Roma, C.F. 80207790587, del diritto di proprietà:
1. Ditta Proprietaria: UDINA ALESSANDRA, nata a Codroipo il 18/07/1949, C.F. DNULSN49L58C817B
- COMUNE DI CODROIPO, Fg. 16 mapp. 1004 (ex porz. mapp. 21), superficie espropriata 20 mq, quota di proprietà 1/1
- COMUNE DI CODROIPO, Fg. 16 mapp. 1006 (ex porz. mapp. 22), superficie espropriata 80 mq, quota di proprietà 1/1
- COMUNE DI CODROIPO, Fg. 16 mapp. 1008 (ex porz. mapp. 23), superficie espropriata 125 mq, quota di proprietà 1/1
- COMUNE DI CODROIPO, Fg. 16 mapp. 1010 (ex porz. mapp. 24), superficie espropriata 140 mq, quota di proprietà 1/1
- COMUNE DI CODROIPO, Fg. 16 mapp. 1012 (ex porz. mapp. 25), superficie espropriata 600 mq, quota di proprietà 1/1

2. Ditta Proprietaria: BLASONI FRANCO, nato a Codroipo il 06/06/1919, C.F. BLSFNC19H06C817A
- COMUNE DI CODROIPO, Fg. 22 mapp. 338 (ex porz. mapp. 142), superficie espropriata 70 mq, quota di proprietà 1/1
- COMUNE DI CODROIPO, Fg. 22 mapp. 340 (ex porz. mapp. 173), superficie espropriata 30 mq, quota di proprietà 1/1
- COMUNE DI CODROIPO, Fg. 22 mapp. 342 (ex porz. mapp. 174), superficie espropriata 10 mq, quota di proprietà 1/1
- COMUNE DI CODROIPO, Fg. 22 mapp. 344 (ex porz. mapp. 58), superficie espropriata 2090 mq, quota di proprietà 1/1

3. Ditta Proprietaria: LINEA ERASMO S.r.l., P.IVA 00465220309 con sede in Mareno di Piave (TV), legale rappresentante Zanchetta Efrem Erasmo, nato a Mareno di Piave (TV) il 29/04/1949, C.F. ZNCFMR49D29E940D
- COMUNE DI CODROIPO, Fg. 23 mapp. 242, superficie espropriata 3850mq, quota di proprietà 1/1

Art. 2

Di dare atto, ai sensi dell'art. 23 comma 1, lett. e-bis del D.P.R. 327/2001, che è stato emanato in data 24/08/2011 prot. 107, il Decreto di occupazione d'urgenza preordinato all'esproprio dei beni immobili interessati dalla realizzazione del progetto, a norma dell'art. 22 bis del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. Il Decreto di occupazione è stato eseguito in data 18/10/2011, ai sensi e per gli effetti dell'art.24 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.

Art. 3

Di dare atto, ai sensi dell'art. 23 comma 1, lett. f del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., che il passaggio della proprietà oggetto della espropriazione è disposta sotto la condizione sospensiva che il medesimo decreto sia successivamente notificato.

Art. 4

Di notificare a tutti i proprietari, ai sensi dell'art. 23 comma 1, lett. g del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., il presente Decreto nelle forme degli atti processuali civili.

Art. 5

Di dare atto che l'esecuzione del Decreto deve intendersi già avvenuta per effetto della immissione in possesso, da parte del tecnico incaricato geom. POLETTO RICCARDO, con la redazione dei verbali di cui all'art. 24, redatti in data 18/10/2011, in sede di esecuzione della disposta occupazione preordinata all'esproprio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 bis del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.

Art. 6

Di disporre, senza indugio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 comma 2 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., la registrazione e la volturazione presso l'Agenzia delle Entrate del presente Decreto.

Art. 7

Di trasmettere, ai sensi dell'art. 23 comma 5 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., estratto del presente Decreto di esproprio entro 5 giorni, per la pubblicazione nel B.U.R. della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, dando atto che la opposizione del terzo è proponibile entro trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'estratto. Decorso tale termine in assenza di impugnazioni, anche per il terzo la indennità resta fissa-

ta nella somma depositata.

Per il presente decreto si richiedono le esenzioni da bollo, imposte e tributi ai sensi dell'art.1 della Legge 1149/67 e dell'art.19 del Decreto Legislativo 347/90.
In opposizione il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Lazio ai sensi dell'art. 53 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dallo stesso termine.

(omissis)

IL TITOLARE DELL'UFFICIO ESPROPRIAZIONI:
dott. ing. Luca Vittori

16_22_3_AVV_FVG STRADE-COMM DEL PROVV 154_010

Friuli Venezia Giulia Strade Spa - Trieste - Commissario delegato per l'emergenza della mobilità riguardante la A4 (tratto Venezia-Trieste) ed il raccordo Villesse-Gorizia

Interventi funzionali al decongestionamento delle aree interessate dalla dichiarazione dello stato di emergenza di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3702 del 05/09/2008 e s.m.i. - SS n. 13 "Pontebbana" - Lavori per la realizzazione della intersezione a rotatoria al Km. 88+550 in Comune di Zoppola (PN) - 2M. Provvedimento prot. n. 154 del 16/05/2016. Decreto di esproprio (D.P.R. 327/2001, modificato ed integrato dal D.Lgs. 302/2002 e s.m.i.)

L'anno 2016, il giorno 16 del mese di maggio

IL TITOLARE DELL'UFFICIO ESPROPRIAZIONI

Dott. Ing. Luca VITTORI domiciliato per la carica in Scala dei Cappuccini 1 a Trieste,

(omissis)

DECRETA

Art. 1

Di disporre, ai sensi dell'art. 20, comma 11, art. 26, comma 11 ed art. 23, l'espropriazione dei seguenti immobili e il passaggio in favore della "Demanio dello Stato - Ramo Strade", con sede a Roma, C.F. 80207790587, del diritto di proprietà:
1. Ditta Proprietaria: QUATTRIN ROMANO, nato a Zoppola (PN) il 29/06/1934,
C.F. QTTRMN34H29M190E
- COMUNE DI ZOPPOLA, Fg. 38 mapp. 528 (ex porz. mapp. 111), superficie espropriata 45mq, quota di proprietà 24/100
2. Ditta Proprietaria: QUATTRIN LORENZO, nato a Pordenone (PN) il 31/05/1964, C.F. QTTLNZ64E31G888W
- COMUNE DI ZOPPOLA, Fg. 38 mapp. 528 (ex porz. mapp. 111), superficie espropriata 45mq, quota di proprietà 76/100
3. Ditta Proprietaria: G.M.G. ARREDAMENTI S.r.l., C.F. 00429780935 con sede in Zoppola (PN), legale rappresentante Giacomazzi Emilio, nato a Pordenone (PN) il 11/02/1968, C.F. GCMMLE68B11G888B
- COMUNE DI ZOPPOLA, Fg. 39 mapp. 655 (ex porz. mapp. 619), superficie espropriata 10 mq, quota di proprietà 1/1
- COMUNE DI ZOPPOLA, Fg. 39 mapp. 661 (ex porz. mapp. 87 sub 8), superficie espropriata 35 mq, quota di proprietà 420,25/1000
4. Ditta Proprietaria: FACCHIN DUILIO, nato a Zoppola (PN) il 27/02/1941, C.F. FCCDLU41B27M190U
- COMUNE DI ZOPPOLA, Fg. 39 mapp. 659 (ex porz. mapp. 271), superficie espropriata 240 mq, quota di proprietà 1/1
- COMUNE DI ZOPPOLA, Fg. 39 mapp. 660 (ex porz. mapp. 271), superficie espropriata 30 mq, quota

di proprietà 1/1
5. Ditta Proprietaria: SIST STEFANO, nato a Pordenone (PN), il 14/10/1973, C.F. SSTSFN73R04G888V
- COMUNE DI ZOPPOLA, Fg. 39 mapp. 661 (ex porz. mapp. 87 sub 8), superficie espropriata 35mq, quota di proprietà 533,05/1000
6. Ditta Proprietaria: LI WEIJING, nata a Hunan (Cina), il 23/02/1973, C.F. LIXWNG73B63Z210U
- COMUNE DI ZOPPOLA, Fg. 39 mapp. 661 (ex porz. mapp. 87 sub 8), superficie espropriata 35 mq, quota di proprietà 46,70/1000

Art. 2

Di dare atto, ai sensi dell'art. 23 comma 1, lett. e-bis del D.P.R. 327/2001, che è stato emanato in data 23/01/2012 prot. 10, il Decreto di occupazione d'urgenza preordinato all'esproprio dei beni immobili interessati dalla realizzazione del progetto, a norma dell'art. 22 bis del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. Il Decreto di occupazione è stato eseguito in data 20/03/2012, ai sensi e per gli effetti dell'art.24 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.

Art. 3

Di dare atto, ai sensi dell'art. 23 comma 1, lett. f del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., che il passaggio della proprietà oggetto della espropriazione è disposta sotto la condizione sospensiva che il medesimo decreto sia successivamente notificato.

Art. 4

Di notificare a tutti i proprietari, ai sensi dell'art. 23 comma 1, lett. g del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., il presente Decreto nelle forme degli atti processuali civili.

Art. 5

Di dare atto che l'esecuzione del Decreto deve intendersi già avvenuta per effetto della immissione in possesso, da parte del tecnico incaricato geom. POLETTO RICCARDO, con la redazione dei verbali di cui all'art. 24, redatti in data 20/03/2012, in sede di esecuzione della disposta occupazione preordinata all'esproprio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 bis del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.

Art. 6

Di disporre, senza indugio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 comma 2 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., la registrazione e la volturazione presso l'Agenzia delle Entrate del presente Decreto.

Art. 7

Di trasmettere, ai sensi dell'art. 23 comma 5 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., estratto del presente Decreto di esproprio entro 5 giorni, per la pubblicazione nel B.U.R. della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, dando atto che la opposizione del terzo è proponibile entro trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'estratto. Decorso tale termine in assenza di impugnazioni, anche per il terzo la indennità resta fissata nella somma depositata.

Per il presente decreto si richiedono le esenzioni da bollo, imposte e tributi ai sensi dell'art.1 della Legge 1149/67 e dell'art.19 del Decreto Legislativo 347/90.
In opposizione il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Lazio ai sensi dell'art. 53 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dallo stesso termine.

(omissis)

IL TITOLARE DELL'UFFICIO ESPROPRIAZIONI:
dott. ing. Luca Vittori

16_22_3_AVV_FVG STRADE-COMM DEL PROVV 155_011

Friuli Venezia Giulia Strade Spa - Trieste - Commissario delegato per l'emergenza della mobilità riguardante la A4 (tratto Venezia-Trieste) ed il raccordo Villesse-Gorizia

Interventi funzionali al decongestionamento delle aree interessate dalla dichiarazione dello stato di emergenza di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3702

del 05/09/2008 e s.m.i. SS n. 13 “Pontebbana” - Lavori per la realizzazione della intersezione a rotatoria al Km. 88+550 in Comune di Zoppola (PN) - 2M. Provvedimento prot. n. 155 del 16/05/2016. Decreto di esproprio (D.P.R. 327/2001, modificato ed integrato dal D.Lgs. 302/2002 e s.m.i.).

L’anno 2016, il giorno 16 del mese di maggio

IL TITOLARE DELL’UFFICIO ESPROPRIAZIONI

Dott. Ing. Luca VITTORI domiciliato per la carica in Scala dei Cappuccini 1 a Trieste,

(omissis)

DECRETA

Art. 1

Di disporre, ai sensi dell’art. 20, comma 11, art. 26, comma 11 ed art. 23, l’espropriazione dei seguenti immobili e il passaggio in favore della “Demanio dello Stato - Ramo Strade“, con sede a Roma, C.F. 80207790587, del diritto di proprietà:

Ditta Proprietaria: TUTTI GLI EREDI SCONOSCIUTI di FACCHIN IGINIO, nato a Tramonti di Sopra (PN) il 23/09/1911, deceduto il 18/09/1978, C.F. FCCGNI11P23L324S

Intestazione catastale: FACCHIN IGINIO, nato a Tramonti di Sopra (PN) il 23/09/1911, C.F. FCCGNI11P23L324S

COMUNE DI ZOPPOLA, Fg. 39 mapp. 269, superficie espropriata 20mq, quota di proprietà 1/1

Art. 2

Di dare atto, ai sensi dell’art. 23 comma 1, lett. e-bis del D.P.R. 327/2001, che è stato emanato in data 23/01/2012 prot. 10, il Decreto di occupazione d’urgenza preordinato all’esproprio dei beni immobili interessati dalla realizzazione del progetto, a norma dell’art. 22 bis del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. Il Decreto di occupazione è stato eseguito in data 20/03/2012, ai sensi e per gli effetti dell’art.24 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.

Art. 3

Di dare atto, ai sensi dell’art. 23 comma 1, lett. f del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., che il passaggio della proprietà oggetto della espropriazione è disposta sotto la condizione sospensiva che il medesimo decreto sia successivamente notificato.

Art. 4

Di notificare a tutti i proprietari, ai sensi dell’art. 23 comma 1, lett. g del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., il presente Decreto nelle forme degli atti processuali civili.

Art. 5

Di dare atto che l’esecuzione del Decreto deve intendersi già avvenuta per effetto della immissione in possesso, da parte del tecnico incaricato geom. POLETTO RICCARDO, con la redazione dei verbali di cui all’art. 24, redatti in data 20/03/2012, in sede di esecuzione della disposta occupazione preordinata all’esproprio, ai sensi e per gli effetti dell’art. 22 bis del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.

Art. 6

Di disporre, senza indugio, ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 comma 2 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., la registrazione e la volturazione presso l’Agenzia delle Entrate del presente Decreto.

Art. 7

Di trasmettere, ai sensi dell’art. 23 comma 5 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., estratto del presente Decreto di esproprio entro 5 giorni, per la pubblicazione nel B.U.R. della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, dando atto che la opposizione del terzo è proponibile entro trenta giorni successivi alla pubblicazione dell’estratto. Decorso tale termine in assenza di impugnazioni, anche per il terzo la indennità resta fissata nella somma depositata.

Per il presente decreto si richiedono le esenzioni da bollo, imposte e tributi ai sensi dell'art.1 della Legge 1149/67 e dell'art.19 del Decreto Legislativo 347/90.
In opposizione il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Lazio ai sensi dell'art. 53 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dallo stesso termine.

(omissis)

IL TITOLARE DELL'UFFICIO ESPROPRIAZIONI:
dott. ing. Luca Vittori

16_22_3_AVV_FVG STRADE-COMM DEL PROVV 156_008

Friuli Venezia Giulia Strade Spa - Trieste - Commissario delegato per l'emergenza della mobilità riguardante la A4 (tratto Venezia-Trieste) ed il raccordo Villesse-Gorizia

Interventi funzionali al decongestionamento delle aree interessate dalla dichiarazione dello stato di emergenza di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3702 del 05/09/2008 e s.m.i. SS n. 13 "Pontebbana" - Lavori per la realizzazione della intersezione a rotatoria al Km. 106+129 in Comune di Codroipo (UD) - 9M. Provvedimento prot. n. 156 del 16/05/2016 Decreto di esproprio (D.P.R. 327/2001, modificato ed integrato dal D.Lgs. 302/2002 e s.m.i.).

L'anno 2016, il giorno 16 del mese di maggio

IL TITOLARE DELL'UFFICIO ESPROPRIAZIONI

Dott. Ing. Luca VITTORI domiciliato per la carica in Scala dei Cappuccini 1 a Trieste,

(omissis)

DECRETA

Art. 1

Di disporre, ai sensi dell'art. 20, comma 11, art. 26, comma 11 ed art. 23, l'espropriazione dei seguenti immobili e il passaggio in favore della "Demanio dello Stato - Ramo Strade", con sede a Roma, C.F. 80207790587, del diritto di proprietà:
1. Immobile: COMUNE DI CODROIPO, Fg. 26 mapp. 1958 (ex porz. mapp. 494 sub 5), superficie espropriata 306 mq
Ditta Proprietaria:
- SAVONITTO ELISABETTA nata a BUJA (UD) il 04/12/1940 C.F. SVNLBT40T44B259V, quota di proprietà 1/3
- SAVONITTO LORENZO nato a BUJA (UD) il 17/01/1944 C.F. SVNLNZ44A17B259R, quota di proprietà 1/3
- SAVONITTO MATTIA nato a BUJA (UD) il 08/08/1948 C.F. SVNMTT48M08B259C, quota di proprietà 1/3
2. Immobile: COMUNE DI CODROIPO, Fg. 26 mapp. 1959 (ex porz. mapp. 494 sub 5), superficie espropriata 12mq
Ditta Proprietaria:
- SAVONITTO ELISABETTA nata a BUJA (UD) il 04/12/1940 C.F. SVNLBT40T44B259V, quota di proprietà 1/3
- SAVONITTO LORENZO nato a BUJA (UD) il 17/01/1944 C.F. SVNLNZ44A17B259R, quota di proprietà 1/3
- SAVONITTO MATTIA nato a BUJA (UD) il 08/08/1948 C.F. SVNMTT48M08B259C, quota di proprietà 1/3
3. Immobile: COMUNE DI CODROIPO, Fg. 26 mapp. 1961 (ex porz. mapp. 1049), superficie espropriata 125 mq.
Ditta Proprietaria:

- ALBERGO RISTORANTE BELVEDERE S.R.L. con sede in CODROIPO, C.F. 00178670303 quota di proprietà 1/1
4. Immobile: COMUNE DI CODROIPO, Fg. 26 mapp. 1962 (ex porz. mapp. 1051 sub 8), superficie espropriata 15 mq
Ditta Proprietaria:
- SACCOMANI LUIGINO nato a CODROIPO (UD) il 02/03/1956 C.F. SCCLGN56C02C817W, quota di proprietà 1/6
- SACCOMANI OLIMPIO nato a CODROIPO (UD) il 14/10/1958 C.F. SCCLMP58R14C817L, quota di proprietà 1/6
- SORAMEL FIRMINA nata a CODROIPO (UD) il 01/06/1929 C.F. SRMFMN29H41C817B, quota di proprietà 4/6
5. Immobile: COMUNE DI CODROIPO, Fg. 26 mapp. 1960 (ex porz. mapp. 1021), superficie espropriata 150 mq
Ditta Proprietaria:
- NONCELLO 2000 S.R.L. con sede in PORDENONE (PN) C.F. 01398840932, quota di proprietà 1/1 di 108,152/1000
- DI LUCCA LORETA nata a MUZZANA DEL TURGNANO (UD) il 19/02/1949 C.F. DLCLRT49B59F832H in alcuni atti e documenti denominata anche DI LUCA LORETTA C.F. DLCLTT49B59F832N oppure DI LUCCA LORETTA C.F. DLCLTT49B59F832N oppure DI LUCCA LORETA C.F. DLCLTT49B59F832N, quota di proprietà 1/2 di 104,203/1000
- VIDA RENATO nato a PORTOGRUARO (VE) il 10/12/1943 C.F. VDIRNT43T10G914X, quota di proprietà 1/2 di 104,203/1000
- RICCARDI ROBERTO nato a CODROIPO (UD) il 29/08/1965 C.F. RCCRRT65M29C817D, quota di proprietà 1/1 di 71,432/1000
- BENEDETTI MASSIMILIANO nato a SPILIMBERGO (PN) il 06/01/1971 C.F. BNDMSM71A06I904Y, quota di proprietà 1/1 di 69,261/1000
- FASCINA DAVIDE nato a UDINE (UD) il 12/02/1992 C.F. FSCDVD92B12L483M, quota di proprietà 1/6 di 47,545/1000
- FASCINA MICHELE nato a UDINE (UD) il 13/06/1997 C.F. FSCMHL97H13L483I, quota di proprietà 1/6 di 47,545/1000
- FASCINA VANNI nato a UDINE (UD) il 16/05/1954 C.F. FSCVNN54E16L483L, quota di proprietà 4/6 di 47,545/1000
- CAMPANA BARBARA nata a UDINE (UD) il 21/09/1966 C.F. CMPBBR66P61L483Z, quota di proprietà 1/2 di 58,446/1000
- SCROSOPPI LORIS nato a UDINE (UD) il 02/03/1958 C.F. SCRLRS58C02L483V, quota di proprietà 1/2 di 58,446/1000
- BEVIGLIA MARIAGIULIA nata a MATELICA (MC) il 25/03/1944 C.F. BVGMGL44C65F051S, quota di proprietà 1/1 di 56,963/1000
- CHIESA SEBASTIANO nato a SAN DANIELE DEL FRIULI (UD) il 06/09/1953 C.F. CHSSST53P06H816T, quota di proprietà 1/1 di 48,143/1000
- BEGOLO DUNIA nata a ANNONE VENETO (VE) il 10/08/1966 C.F. BGLDNU66M50A302G, quota di proprietà 1/2 di 53,891/1000
- DE NIGRIS PIERO nato a UDINE (UD) il 15/10/1973 C.F. DNGPRI73R15L483N, quota di proprietà 1/2 di 53,891/1000
- BONTEMPO AZZURRA nata a PORDENONE (PN) il 04/06/1978 C.F. BNTZRR78H44G888C, quota di proprietà 1/1 di 52,29/1000
- MUSSIO GIANNI nato a CODROIPO (UD) il 18/05/1969 C.F. MSSGNN69E18C817X, quota di proprietà 1/1 di 44,844/1000
- VIGUTTO CATERINA nata a UDINE (UD) il 18/06/1951 C.F. VGTCRN51H58L483N, quota di proprietà 1/1 di 55,376/1000
- DE FEND SANDRA nata a VENEZUELA (EE) il 08/06/1964 C.F. DFNSDR64H48Z614B, quota di proprietà 1/2 di 50,691/1000
- TUTTINO SERGIO nato a UDINE (UD) il 19/03/1963 C.F. TTTSRG63C19L483D, quota di proprietà 1/2 di 50,691/1000
- DEAN BARBARA nata a BASILIANO (UD) il 23/09/1966 C.F. DNEBBR66P63A700Y, quota di proprietà 1/1 di 44,123/1000
- FACCHINI MARIA nata a PALAZZOLO DELLO STELLA (UD) il 21/11/1946 C.F. FCCMRG46S61G268L, quota di proprietà 1/2 di 134,667/1000
- SALVADORI VITTORIO nato a UDINE (UD) il 16/08/1938 C.F. SLVVTR38M16L483N, quota di proprietà 1/2 di 134,667/1000
6. Immobile: COMUNE DI CODROIPO, Fg. 26 mapp. 1965 (ex porz. mapp. 1809), superficie espropriata

125 mq
Ditta Proprietaria:
- ANDRIGHETTONI ARTURO nato ad ASTI il 15/03/1945 C.F. NDRRTR45C15A479T, quota di proprietà 1/40
- ANUT MARIA LUISA nata a TURRIACO il 09/05/1935 C.F. NTAMLS35E49L474A, quota di proprietà 4/120
- BALDASSI CARMEN nata a CODROIPO il 04/10/1954 C.F. BLDCMN54R44C817Y, quota di proprietà 1/40
- BELLUZ MIRELLA nata a CODROIPO il 01/07/1951 C.F. BLLMLL51L41C817Z, quota di proprietà 1/40
- BOARO ELIA nato a GONARS il 14/11/1946 C.F. BROLEI46S14E083J, quota di proprietà 1/40
- BOSA SILVANA nata a CODROIPO il 16/04/1958 C.F. BSOSVN58D56C817B, quota di proprietà 1/40
- CISILINO LORENZINA nata a MERETO DI TOMBA il 16/08/1949 C.F. CSLLNZ49M56F144B, quota di proprietà 1/40
- COMAR GIORGIO nato a CERVIGNANO DEL FRIULI il 02/06/1951 C.F. CMRGRG51H02C556M, quota di proprietà 1/40
- COSTANZO FRANCESCO nato a NAPOLI il 19/09/1966 C.F. CSTFNC66P19F839C, quota di proprietà 2/40
- DE CLARA VITTORINO nato a CODROIPO il 07/02/1951 C.F. DCLVTR51B07C817F, quota di proprietà 1/40
- D'INNOCENTE IRENE CLARA nata a SPILIMBERGO il 05/11/1944 C.F. DNNRCL44S45I904X, quota di proprietà 1/40
- DIODATI GIANCARLO nato a CODROIPO il 15/08/1968 C.F. DDTGCR68M15C817Q, quota di proprietà 1/40
- FARESIN ANNA nata a CODROIPO il 13/11/1949 C.F. FRSNNA49S53C817A, quota di proprietà 1/40
- FONTANA ENRICO nato a ALATRI il 06/06/1979 C.F. FNTNRC79H06A123A, quota di proprietà 1/40
- FRITZ ANNITA nata a LESTIZZA il 28/05/1954 C.F. FRTNNT54E68E553U, quota di proprietà 1/40
- GAMBIN BRUNO nato a CODROIPO il 05/01/1948 C.F. GMBBRN48A05C817P, quota di proprietà 1/40
- GAMBIN GALLIANO nato a CODROIPO il 02/11/1954 C.F. GMBGLN54S02C817T, quota di proprietà 1/40
- GIAGIO EMANUELA nata a PIANIGA il 03/02/1956 C.F. GGIMNL56B43G565V, quota di proprietà 1/40
- INFANTI AMABILE nata a SAN VITO AL TAGLIAMENTO il 30/08/1950 C.F. NFNMBL50M70I403B, quota di proprietà 1/40
- LENA SILVANA nata a CODROIPO il 25/12/1952 C.F. LNESVN52T65C817Y, quota di proprietà 1/40
- MAGARACI SABRINA nata a MESSINA il 30/11/1961 C.F. MGRSRN61S70F158G, quota di proprietà 2/40
- MARRONE FRANCESCO nato a BITONTO (BA) il 28/04/1984, C.F. MRRFNC84D28A893A, quota di proprietà 1/20
- MARTIN MIRELLA nata a UDINE il 19/03/1944 C.F. MRTMLL44C59L483Z, quota di proprietà 1/40
- MORETTI LUCIANO nato a CODROIPO il 09/08/1959 C.F. MRTLCN59M09C817W, quota di proprietà 1/40
- NADALIN VITTORINO nato a CODROIPO il 01/02/1946 C.F. NDLVTR46B01C817D, quota di proprietà 1/40
- NICLI MARIA LUISA nata SAN DANIELE DEL FRIULI il 26/11/1941 C.F. NCLMRA41S66H816B, quota di proprietà 4/120
- OLIVA GIANFRANCO nato a FILOTTRANO il 15/02/1937 C.F. LVOGFR37B15D597M, quota di proprietà 1/40
- PACORICH ENRICO nato a UDINE il 03/03/1969 C.F. PCRNRC69C03L483D, quota di proprietà 1/120
- PACORICH MASSIMO nato a TREVISO il 21/01/1964 C.F. PCRMSM64A20L407F, quota di proprietà 1/120
- PAGLIAROLI DANIELA nata a VEROLI il 03/04/1982 C.F. PGLDNL82D43L780T, quota di proprietà 1/40
- PICCIRILLO CORRADO nato a SAN DANIELE DEL FRIULI il 20/11/1970 C.F. PCCCRD70S20H816T, quota di proprietà 1/120
- PICCIRILLO ROBERTO nato a SAN DANIELE DEL FRIULI il 30/04/1964 C.F. PCCRRT64D30H816W, quota di proprietà 1/120
- PICCO RENZO LUIGI nato a FLAIBANO il 01/12/1946 C.F. PCCRZL46T01D630I in alcuni atti e documenti denominata anche PICCO RENZO nato a FLAIBANO il 01/12/1946 C.F. PCCRNZ46T01D630T, quota di proprietà 1/40
- SAMEC FRANCO nato a TRIESTE il 20/11/1953 C.F. SMCFNC53S20L424O, quota di proprietà 1/40

- SANTAROSSA SILVIA nata in BELGIO il 08/02/1960 C.F. SNTSLV60B48Z103W, quota di proprietà 1/40
- SAVORGNANO CORRADO nato a GONARS il 30/09/1947 C.F. SVRCRD47P30E083T, quota di proprietà 1/40
- TAM GRAZIANA nata a CODROIPO il 09/07/1946 C.F. TMAGZN46L49C817W, quota di proprietà 1/40
- VORANO ALDO nato a FLAIBANO il 11/07/1951 C.F. VRNLDA51L11D630C, quota di proprietà 1/40
- ZANELLO MERIS nata a CODROIPO il 08/02/1970 C.F. ZNLMRS70B48C817B, quota di proprietà 1/40

Art. 2

Di dare atto, ai sensi dell'art. 23 comma 1, lett. e-bis del D.P.R. 327/2001, che è stato emanato in data 23/01/2012 prot. 009, il Decreto di occupazione d'urgenza preordinato all'esproprio dei beni immobili interessati dalla realizzazione del progetto, a norma dell'art. 22 bis del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. Il Decreto di occupazione è stato eseguito in data 28/03/2012, ai sensi e per gli effetti dell'art.24 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.

Art. 3

Di dare atto, ai sensi dell'art. 23 comma 1, lett. f del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., che il passaggio della proprietà oggetto della espropriazione è disposta sotto la condizione sospensiva che il medesimo decreto sia successivamente notificato.

Art. 4

Di notificare a tutti i proprietari, ai sensi dell'art. 23 comma 1, lett. g del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., il presente Decreto nelle forme degli atti processuali civili.

Art. 5

Di dare atto che l'esecuzione del Decreto deve intendersi già avvenuta per effetto della immissione in possesso, da parte del tecnico incaricato geom. POLETTO RICCARDO, con la redazione dei verbali di cui all'art. 24, redatti in data 28/03/2012, in sede di esecuzione della disposta occupazione preordinata all'esproprio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 bis del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.

Art. 6

Di disporre, senza indugio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 comma 2 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., la registrazione e la volturazione presso l'Agenzia delle Entrate del presente Decreto.

Art. 7

Di trasmettere, ai sensi dell'art. 23 comma 5 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., estratto del presente Decreto di esproprio entro 5 giorni, per la pubblicazione nel B.U.R. della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, dando atto che la opposizione del terzo è proponibile entro trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'estratto. Decorso tale termine in assenza di impugnazioni, anche per il terzo la indennità resta fissata nella somma depositata.

Per il presente decreto si richiedono le esenzioni da bollo, imposte e tributi ai sensi dell'art.1 della Legge 1149/67 e dell'art.19 del Decreto Legislativo 347/90.
In opposizione il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Lazio ai sensi dell'art. 53 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dallo stesso termine.

(omissis)

IL TITOLARE DELL'UFFICIO ESPROPRIAZIONI:
dott. ing. Luca Vittori

16_22_3_AVV_FVG STRADE-COMM DEL PROVV 158_009

Friuli Venezia Giulia Strade Spa - Trieste - Commissario delegato per l'emergenza della mobilità riguardante la A4 (tratto Venezia-Trieste) ed il raccordo Villesse-Gorizia

Interventi funzionali al decongestionamento delle aree in-

teressate dalla dichiarazione dello stato di emergenza di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3702 del 05/09/2008 e s.m.i. SS n. 13 "Pontebbana" - Lavori per la realizzazione della intersezione a rotatoria al Km. 87+365 in Comune di Zoppola (PN) - 1M. Provvedimento prot. n. 158 del 17/05/2016. Decreto di esproprio (D.P.R. 327/2001, modificato ed integrato dal D.Lgs. 302/2002 e s.m.i.).

L'anno 2016, il giorno 17 del mese di maggio

IL TITOLARE DELL'UFFICIO ESPROPRIAZIONI

Dott. Ing. Luca VITTORI domiciliato per la carica in Scala dei Cappuccini 1 a Trieste,

(omissis)

DECRETA

Art. 1

Di disporre, ai sensi dell'art. 20, comma 11, art. 26, comma 11 ed art. 23, l'espropriazione dei seguenti immobili e il passaggio in favore della "Demanio dello Stato - Ramo Strade", con sede a Roma, C.F. 80207790587, del diritto di proprietà:

1. Ditta Proprietaria: NADALIN Elio nato a SESTO AL REGHENA il 28/03/1935, C.F NDLLEI35C28I686J
- COMUNE DI CODROIPO, Fg. 37 mapp. 1014 (ex porz. mapp. 165), superficie espropriata 362mq, quota di proprietà 1/2
2. Ditta Proprietaria: PANTAROTTO Elide nata a SAN VITO AL TAGLIAMENTO il 22/08/1938, C.F PNTLDE38M62I403Q
- COMUNE DI CODROIPO, Fg. 37 mapp. 1014 (ex porz. mapp. 165), superficie espropriata 362mq, quota di proprietà 1/2
3. Ditta Proprietaria: MASAT Linda nata a PORDENONE il 29/08/1963, C.F MSTLND63M69G888R
- COMUNE DI CODROIPO, Fg. 37 mapp. 1015 (ex porz. mapp. 265 sub 10), superficie espropriata 150mq, quota di proprietà 1/9
4. Ditta Proprietaria: MASAT Mauro nato a ZOPPOLA il 27/06/1960, C.F MSTMRA60H27M190N
- COMUNE DI CODROIPO, Fg. 37 mapp. 1015 (ex porz. mapp. 265 sub 10), superficie espropriata 150 mq, quota di proprietà 1/9
5. Ditta Proprietaria: MASAT Paolo nato a PORDENONE il 23/09/1971, C.F MSTPLA71P23G888V
- COMUNE DI CODROIPO, Fg. 37 mapp. 1015 (ex porz. mapp. 265 sub 10), superficie espropriata 150 mq, quota di proprietà 1/9
6. Ditta Proprietaria: ZAMBON Noemi nata a CHIONS il 06/02/1937, C.F ZMBNMO37B46C640F
- COMUNE DI CODROIPO, Fg. 37 mapp. 1015 (ex porz. mapp. 265 sub 10), superficie espropriata 150 mq, quota di proprietà 6/9
7. Ditta Proprietaria: MARCUZZI Flavio nato a PORDENONE il 29/12/1977, C.F MRCFLV77T29G888B
- COMUNE DI CODROIPO, Fg. 38 mapp. 531 (ex porz. mapp. 22), superficie espropriata 215mq, quota di proprietà 1/1
8. Ditta Proprietaria: CALLEGARI Maria nata in TUNISIA il 24/01/1934, C.F CLLMRA34A64Z352F
- COMUNE DI CODROIPO, Fg. 38 mapp. 533 (ex porz. mapp. 23), superficie espropriata 135mq, quota di proprietà 10/36
9. Ditta Proprietaria: TOMASI Manuela nata a PORDENONE il 02/09/1961, C.F TMSMNL61P42G888F
- COMUNE DI CODROIPO, Fg. 38 mapp. 533 (ex porz. mapp. 23), superficie espropriata 135mq, quota di proprietà 13/36
10. Ditta Proprietaria: TOMASI Michele nato a PORDENONE il 08/01/1968, C.F TMSMHL68A08G888R
- COMUNE DI CODROIPO, Fg. 38 mapp. 533 (ex porz. mapp. 23), superficie espropriata 135mq, quota di proprietà 13/36
11. Ditta Proprietaria: DIRINDIN Antonio nato a PORDENONE il 08/09/1946, C.F DRNNTN46P08G888R
- COMUNE DI CODROIPO, Fg. 43 mapp. 1101 (ex porz. mapp. 316), superficie espropriata 190mq, quota di proprietà 29430/100000
12. Ditta Proprietaria: DIRINDIN Elena nata a PORDENONE il 10/06/1975, C.F DRNLNE75H50G888U
- COMUNE DI CODROIPO, Fg. 43 mapp. 1101 (ex porz. mapp. 316), superficie espropriata 190mq, quota di proprietà 8030/100000
13. Ditta Proprietaria: DIRINDIN Filippo nato a PORDENONE il 27/03/1974, C.F DRNFPP74C27G888I

- COMUNE DI CODROIPO, Fg. 43 mapp. 1101 (ex porz. mapp. 316), superficie espropriata 190mq, quota di proprietà 7070/100000
14. Ditta Proprietaria: GAVITONE Lodovica nata a PORDENONE il 09/10/1951, C.F GVTLVC51R49G888Q
- COMUNE DI CODROIPO, Fg. 43 mapp. 1101 (ex porz. mapp. 316), superficie espropriata 190mq, quota di proprietà 5305/100000
15. Ditta Proprietaria: GRIZZO Anna nata a PORDENONE il 06/08/1929, C.F GRZNNA29M46G888J
- COMUNE DI CODROIPO, Fg. 43 mapp. 1101 (ex porz. mapp. 316), superficie espropriata 190mq, quota di proprietà 7850/100000
16. Ditta Proprietaria: MARCOLONGO Cornelia nata a FOZA il 06/06/1945, C.F MRCCNL45H46D750T
- COMUNE DI CODROIPO, Fg. 43 mapp. 1101 (ex porz. mapp. 316), superficie espropriata 190mq, quota di proprietà 7580/100000
17. Ditta Proprietaria: PINTO Mario nato a BOLZANO .BOZEN. il 19/07/1948, C.F PNTMRA48L19A952U
- COMUNE DI CODROIPO, Fg. 43 mapp. 1101 (ex porz. mapp. 316), superficie espropriata 190mq, quota di proprietà 5305/100000
18. Ditta Proprietaria: PIVA Anna Maria nata a PORDENONE il 21/02/1946, C.F PVINMR46B61G888I
- COMUNE DI CODROIPO, Fg. 43 mapp. 1101 (ex porz. mapp. 316), superficie espropriata 190mq, quota di proprietà 29430/100000

Art. 2

Di dare atto, ai sensi dell'art. 23 comma 1, lett. e-bis del D.P.R. 327/2001, che è stato emanato in data 25/01/2012 prot. 11, il Decreto di occupazione d'urgenza preordinato all'esproprio dei beni immobili interessati dalla realizzazione del progetto, a norma dell'art. 22 bis del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. Il Decreto di occupazione è stato eseguito in data 20/03/2012, ai sensi e per gli effetti dell'art.24 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.

Art. 3

Di dare atto, ai sensi dell'art. 23 comma 1, lett. f del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., che il passaggio della proprietà oggetto della espropriazione è disposta sotto la condizione sospensiva che il medesimo decreto sia successivamente notificato.

Art. 4

Di notificare a tutti i proprietari, ai sensi dell'art. 23 comma 1, lett. g del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., il presente Decreto nelle forme degli atti processuali civili.

Art. 5

Di dare atto che l'esecuzione del Decreto deve intendersi già avvenuta per effetto della immissione in possesso, da parte del tecnico incaricato geom. POLETTO RICCARDO, con la redazione dei verbali di cui all'art. 24, redatti in data 20/03/2012, in sede di esecuzione della disposta occupazione preordinata all'esproprio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 bis del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.

Art. 6

Di disporre, senza indugio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 comma 2 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., la registrazione e la volturazione presso l'Agenzia delle Entrate del presente Decreto.

Art. 7

Di trasmettere, ai sensi dell'art. 23 comma 5 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., estratto del presente Decreto di esproprio entro 5 giorni, per la pubblicazione nel B.U.R. della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, dando atto che la opposizione del terzo è proponibile entro trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'estratto. Decorso tale termine in assenza di impugnazioni, anche per il terzo la indennità resta fissata nella somma depositata.

Per il presente decreto si richiedono le esenzioni da bollo, imposte e tributi ai sensi dell'art.1 della Legge 1149/67 e dell'art.19 del Decreto Legislativo 347/90.
In opposizione il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Lazio ai sensi dell'art. 53 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dallo stesso termine.

(omissis)

IL TITOLARE DELL'UFFICIO ESPROPRIAZIONI:
dott. ing. Luca Vittori

16_22_3_AVV_PROV PORDENONE DEL 63 RIFIUTI_023

Provincia di Pordenone

Deliberazione della Giunta provinciale 17 maggio 2016, n. 63 - Società Femet Srl di San Quirino. Autorizzazione alla realizzazione di un nuovo impianto di recupero rifiuti speciali ed urbani non pericolosi, ubicato in comune di San Quirino, via Masieres n. 26.

LA GIUNTA

ESAMINATI i seguenti elementi di fatto:

1. Domanda

La Società FEMET S.r.l., con sede legale, in via Masieres n. 26 a San Quirino (PN), con istanza datata 05.10.2015, assunta al protocollo n. 59923 del 06.10.2015, ha chiesto l'autorizzazione per la realizzazione e gestione di un nuovo impianto di recupero rifiuti speciali ed urbani non pericolosi sito in comune di San Quirino.

2. Autorizzazioni richieste

Viene chiesta l'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e del D.P.G.R. 01/1998.

Il progetto non è assoggettabile a V.I.A.

L'attività non è assoggettata ad AIA.

3. Documenti presentati

La documentazione presentata ed esaminata ai fini dell'istruttoria, oltre all'istanza succitata e relativi allegati, è la seguente:

Numero	Titolo	Data
Mod. 2	dichiarazione vincoli	05.10.2015
	Premessa	05.10.2015
	Relazione Tecnica ed allegati 1 e 2	05.10.2015
Tav. 1	Inquadramento generale;	05.10.2015
Tav. 2	stato di fatto;	05.10.2015
Tav. 3	Stato di progetto;	05.10.2015
	Relazione di compatibilità ambientale ed allegato1	05.10.2015
	Piano di sicurezza;	05.10.2015
	Piano di gestione operativa	05.10.2015
	Procedure Sorveglianza radiometrica	20.10.2011
	Relazione Tecnica di progetto Rev 01del	26.10.02016
	Scheda tecnica dello strumento di rilevazione della radioattività;	
	Relazione Geologica	19.03.2016
	Nota integrativa	20.04.2016

4. Autorizzazioni precedenti

Trattasi di nuovo impianto ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

Attualmente, in detto sito, la Società FEMET S.r.l., svolge analoga attività di recupero rifiuti in regime semplificato ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. n. 152/2006, e risulta autorizzata con provvedimento AUA n. 2940 del 17.01.2014 e n. 278 del 15.12.2015.

5. Sintesi del progetto

a. **Classificazione impianto**

definizione tipologia impianto				
macrocategoria	**tipologia impianto ISPRA**	**categoria**	**attività**	**operazione**
recupero-smaltimento	stoccaggio	stoccaggio	Messa in riserva	R13
recupero-smaltimento	recupero	fisico-meccanico	Selezione, cernita, riduzione volumetrica	R12
recupero-smaltimento	recupero	fisico-meccanico	Accorpamento / riconfezionamento	R12
recupero	recupero	fisico-meccanico	recupero metalli	R4

b. **Vincoli sull'area**:

La Società ha dichiarato l'assenza di vincoli ambientali

c. **Sintesi impianto**:
L'impianto occupa una superficie complessiva di circa 3.280 mq, di cui 1.365 mq circa di superficie scoperta e circa 1.915 mq di superficie coperta, così suddivisa:
- AREA A "SETTORE DI CONFERIMENTO" (32 mq circa);
- AREA B "SETTORE MESSA IN RISERVA RIFIUTI FERROSI/ACCIAIO - tipologia 3.1" (105 mq circa);
- AREA C "RIFIUTI FERROSI/ACCIAIO PRODOTTI DALLA SELEZIONE" (72 mq circa);
- AREA D "SETTORE MESSA IN RISERVA RIFIUTI FERROSI" (16 mq circa);
- AREA E "EOW FERRO E ACCIAIO - TIPOLOGIA 3.1" (16 mq circa);
- AREA F "RIFIUTI NON FERROSI PRODOTTI DALLA SELEZIONE" (16 mq circa);
- AREA G "EOW NON FERROSI - TIPOLOGIA 3.2" (16 mq circa);
- AREA H "SETTORE MESSA IN RISERVA RIFIUTI NON FERROSI" (20 mq circa);
- AREA I "SETTORE MESSA IN RISERVA RIFIUTI NON FERROSI" (25 mq circa);
- AREA L dedicata al deposito in cassoni e/o in cumuli di materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto in ingresso dall'esterno;
- AREA M "RIFIUTI NON FERROSI PRODOTTI DALLA SELEZIONE" (25 mq circa);
- AREA N "SETTORE MESSA IN RISERVA CAVI FUORI USO" (8 mq circa);
- AREA O "RIFIUTI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO CAVI" (10 mq circa);
- AREA P "SETTORE MESSA IN RISERVA RIFIUTI METALLICI NON FERROSI" (10 mq circa);
- AREA Q "SETTORE MESSA IN RISERVA RIFIUTI NON FERROSI" (10 mq circa);
- AREA R "SETTORE MESSA IN RISERVA RIFIUTI NON FERROSI" (10 mq circa);
- AREE N. 1, 2, 3, 4, 5, 6 "AREE DI SELEZIONE E CERNITA E TRATTAMENTO;
- AREA S "SETTORE DI STOCCAGGIO RIFIUTI DI SCARTO" (14 mq circa);
- AREA T "SETTORE DI STOCCAGGIO END OF WASTE A MATRICE STAGNO, ZINCO E PIOMBO" (8 mq circa).

L'attività di recupero rifiuti è svolta all'interno del capannone industriale esistente.
La potenzialità dell'impianto, per le operazione di trattamento R12/R4 è così riassunta:
- quantità massima giornaliera trattabile: 123 Mg;
- quantitativo massimo annuo dei rifiuti conferibili all'impianto: 16.700 Mg, di cui 3.100 Mg sottoposti a sola R13. L'impianto è comunque in grado di trattare annualmente 16.700 Mg (R12/R4);
- capacità della Messa in riserva (R13) pari a 730,00 m3.

I macchinari utilizzati per la gestione dei rifiuti sono costituiti da:
- n. 2 mezzi semoventi con benna a polipo per le operazioni di selezione e cernita e per le fasi di carico e scarico;
- n. 1 macchinario spelacavi.

L'impianto di recupero è organizzato in aree funzionali, riassunte nella seguente tabella:

RIF. PLANIM. TAV 03	MODALITA' DI STOCCAGGIO	PROVENIENZA	CAPACITÀ Mg	CAPACITÀ m3	CODICI CER RIFIUTI CONTENUTI
B	Cumulo a terra	Rifiuti in ingresso	140,00	280,00	[120102][120101][100210][160117][150104][170405][190118][190102][200140][191202][100299][120199][170407][160122]
C	Cumulo a terra	Rifiuti prodotti	80,00		[191202]
P	Cumulo a terra e/o container	Rifiuti in ingresso	40,00	60,00	[120102][120101][100210][160117][150104][170405][190118][190102][200140][191202][100299][120199][170407][160122]
E	Cumulo a terra e/o container	EOW ferro e acciaio	60,00		EOW
F	Cumulo a terra e/o container	Rifiuti prodotti	60,00		[191203]
G	Cumulo a terra e/o container	EOW non ferrosi	60,00		EOW
H	Cassone Container	Rifiuti in ingresso	20,00	40,00	[110599][110501][150104][200140][191203][120103][120104][170401][170402][170403][170404][170406][170407][191203][100899][120199][160118][160216]

I	Cassoni Container	Rifiuti in ingresso	40,00	60,00	[110599][110501][150104][200140] [191203][120103] [120104][170401][170402][170403] [170404][170406] [170407][191203][100899][120199] [160118]
L	Cassoni Container e/o in cumulo	EOW in ingresso	30,00		Materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto proveniente da altri impianti
M	Cassoni Container		40,00		[191203]
N	Cassoni Container	Rifiuti in ingresso	9,00	10,00	[170411][160122][160118][160216]
O	Cassoni Container	Rifiuti prodotti	40,00 di cui max 4,0 di 191204		[191203] [191204]
D	Cumulo a terra e/o container	Rifiuti in ingresso	80,00	160,00	[110599][110501][150104][200140] [191203][120103] [120104][170401][170402][170403] [170404][170406] [170407][191203][100899] [120199][160118]
Q	Cumulo a terra e/o container	Rifiuti in ingresso	40,00	60,00	
R	Cumulo a terra e/o container	Rifiuti in ingresso	40,00	60,00	
S	Cassoni Container	Rifiuti prodotti	15,00 di cui 9,5 max di 191207		[191207] [191212]
T	Containers	EOW stagno, zinco, piombo	5		EOW

Riguardo ai rifiuti conferibili all'impianto, la tabella seguente riporta i codici CER, e per alcuni anche la descrizione merceologica, la relativa area di stoccaggio e l'attività di recupero cui saranno sottoposti

CER	descrizione	Area di stoccaggio	Attività di recupero
100210	scaglie di laminazione	B, D	R13 - R12 - R4
100299	rifiuti non specificati altrimenti (cascami di lavorazione)	B, D	R13 - R12 - R4
100899	rifiuti non specificati altrimenti (cascami di lavorazione)	H, I, P, Q, R	R13 - R12 - R4
110501	zinco solido	H, I, P, Q, R	R13 - R12 - R4
110599	rifiuti non specificati altrimenti (cascami di lavorazione)	H, I, P, Q, R	R13 - R12 - R4
120101	limatura e trucioli di materiali ferrosi	B, D	R13 - R12 - R4
120102	polveri e particolato di materiali ferrosi	B, D	R13 - R12 - R4
120103	limatura e trucioli di materiali non ferrosi	H, I, P, Q, R	R13 - R12 - R4
120104	polveri e particolato di materiali non ferrosi	H, I, P, Q, R	R13 - R12 - R4
120199	rifiuti non specificati altrimenti (cascami di lavorazione)	B, D, H, I, P, Q, R	R13 - R12 - R4
150104	imballaggi metallici	B, D, H, I, P, Q, R	R13 - R12 - R4
160117	metalli ferrosi	B, D	R13 - R12 - R4
160118	metalli non ferrosi - limitatamente alle componenti metalliche recuperabili estratte dalla demolizione dei veicoli	H, I, P, Q, R	R13 - R12 - R4
160118	cavi fuori uso	N	R13 - R12 - R4
160122	componenti non specificati altrimenti (a matrice ferrosa)-limitatamente alle componenti metalliche recuperabili estratte dalla demolizione dei veicoli	B, D	R13 - R12 - R4
160122	cavi fuori uso	N	R13 - R12 - R4
160216	cavi fuori uso	N	R13 - R12 - R4
160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215 - limitatamente ai motorini elettrici estratti da RAEE	H	R13 - R12

170401	rame, bronzo, ottone	H, I, P, Q, R	R13 - R12 - R4
170402	alluminio	H, I, P, Q, R	R13 - R12 - R4
170403	piombo	H, I, P, Q, R	R13 - R12 - R4
170404	zinco	H, I, P, Q, R	R13 - R12 - R4
170405	ferro e acciaio	B, D	R13 - R12 - R4
170406	stagno	H, I, P, Q, R	R13 - R12 - R4
170407	metalli misti	B, D, H, I, P, Q, R	R13 - R12 - R4
170411	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410	N	R13 - R12 - R4
190102	metalli ferrosi estratti da ceneri pesanti	B, D	R13 - R12 - R4
190118	rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 190117	B, D	R13 - R12 - R4
191002	Rifiuti di metalli non ferrosi	H, I, P, Q, R	R13 - R12 - R4
191202	metalli ferrosi	B, D	R13 - R12 - R4
191203	metalli non ferrosi	H, I, P, Q, R	R13 - R12 - R4
200140	metallo	B, D, H, I, P, Q, R	R13 - R12 - R4

AVUTO RIGUARDO all'istruttoria condotta dal competente Servizio Tutela del Suolo e Rifiuti:

6. Istruttoria amministrativa

Si riporta in sintesi l'istruttoria amministrativa seguita:

a) istanza:

la Società FEMET S.r.l. ha presentato istanza datata 05.10.2015, assunta al protocollo n. 59923 del 06.10.2015;

b) avvio del procedimento, entro 30 gg dall'istanza:

il Servizio Tutela del Suolo e rifiuti della Provincia di Pordenone con nota prot. n. 62594 del 20.10.2015 ha comunicato l'avvio del procedimento ed ha chiesto:

- i pareri di competenza al Comune di San Quirino ed all'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n.5 "Friuli Occidentale";
- eventuali integrazioni alla:
  - Direzione Centrale dell'Ambiente, Servizio Disciplina Gestione Rifiuti;
  - A.R.P.A FVG di Palmanova;

Contestualmente all'avvio del procedimento, con nota prot. n. 62606 del 20.10.102015, sono informate le associazioni di protezione ambientale riconosciute;

c) osservazioni, entro 40 gg dall'avvio del procedimento:

- l'ARPA FVG, con nota prot. n. 43834 del 24.12.2015, acquisita agli atti con prot. n. 75672 del 28.12.2015 ha formulato osservazioni e chiesto dei chiarimenti;

d) pareri, entro 60 gg dall'avvio del procedimento:

- Il Comune di San Quirino non ha espresso il parere di competenza nei termini previsti e pertanto, si intende reso favorevolmente.
- L'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale", con provvedimento del Responsabile del Dipartimento di Prevenzione n. 1906 del 17/12/2015, ha espresso parere favorevole con condizioni;

e) richiesta integrazioni e sospensione dei termini del procedimento, entro 60 gg dall'avvio del procedimento:

in relazione alle osservazioni pervenute ed alla propria istruttoria, il Servizio Tutela del Suolo e rifiuti della Provincia di Pordenone con nota prot. n. 75632 del 24.12.2015, ha chiesto alla predetta Società delle integrazioni progettuali;

f) ripresa del procedimento amministrativo:

La Società FEMET S.r.l., con nota del 01.04.2016, acquisita in atti con prot. n. 11169 del 01.03.2016, perfezionata con successiva corrispondenza del 21.03.2016, assunta al prot. n. 15498, ha trasmesso le seguenti integrazioni:

Numero	Titolo	Data
	Procedure Sorveglianza radiometrica	20.10.2011
	Relazione Tecnica di progetto Rev 01del	26.10.02016
	Scheda tecnica dello strumento di rilevazione della radioattività;	
	Relazione Geologica	19.03.2016
	Nota integrativa	20.04.2016

a. Il Servizio tutela del suolo e rifiuti della Provincia di Pordenone ha trasmesso le integrazioni ai soggetti coinvolti nel procedimento con nota prot. n. 17192 del 29.03.2016;

b. la Società con nota del 20.04.2016, acquisita in atti con prot. n. 22540 del 21.04.2016, ha precisato alcuni dati della potenzialità dell'impianto.

g) convocazione della Conferenza Tecnica Provinciale, tra il 90° ed il 120° giorno dall'avvio del

procedimento:
La Conferenza Tecnica Provinciale è stata convocata con nota prot. n. 21814 del 18.04.2016 e si è riunita il giorno 03.05.2016, esprimendo parere favorevole, con prescrizioni;
h) provvedimento di autorizzazione, entro 30 giorni dalla riunione della CTP.
7. Oneri istruttori
Le norme regionali non prevedono oneri istruttori per questa tipologia di impianti.
8. Pareri, osservazioni e richieste integrazioni
Sul progetto sono state espressi e seguenti pareri ed osservazioni:
- L'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale", con provvedimento del Responsabile del Dipartimento di Prevenzione n. 1906 del 17/12/2015, ha espresso parere favorevole alle seguenti condizioni:
    - "la tipologia dei rifiuti da trattare, trattati e prodotti, nonché i materiali prodotti all'interno del ciclo produttivo devono essere chiaramente identificabili tramite idonea cartellonistica presente sul posto;
    - tutte le attività devono essere svolte in modo tale da evitare ristagni di acqua al fine di non acconsentire lo sviluppo di zanzare, ed in particolare modo l'Aedes Albopictus, Aedes Aegypty, Aedes Koreucus e Aedes Japinicus Japonicus";
- Il Comune di San Quirino non ha espresso il parere di competenza nei termini previsti e pertanto, ai sensi del comma 3, art. 5 del D.P.G.R. 02.01.1998 n.01/Pres, il parere si intende reso favorevolmente.
- l'ARPA FVG, con nota prot. n. 43834 del 24.12.2015, acquisita agli atti con prot. n. 75672 del 28.12.2015 ha chiesto i seguenti chiarimenti:
    - "per i rifiuti a matrice Sn, Zn e Pb riportare e descrivere nei tratti essenziali le specifiche UNI di cui al punto 3.2.4 lettera c) dell'All. 1, sub All.1 del D.M. 05/02/98 e s.m.i.;
    - i presidi ambientali e le specifiche precauzioni che il Proponente intende adottare riguardo ai rifiuti con CER 16 01 22 "rifiuti non specificati altrimenti" - limitatamente alle componenti metalliche recuperabili estratte dalla demolizione dei veicoli;
    - sebbene la Ditta sarà oggetto di apposita certificazione, si ritiene opportuno che siano descritte operativamente le attività di recupero in base ai Regolamenti UE n. 331/2011 e 715/2013;
    - descrivere nel dettaglio, rispetto a quanto già presente nella documentazione, il sistema di tracciabilità dei flussi delle partite di materiali che usciranno come rifiuto e di quelle che usciranno come EOW;
    - descrivere dove e come saranno collocati i rifiuti non conformi in accettazione di cui al paragrafo 2.1 lettera e) e al paragrafo 2.2 lettera b) e lettera f) del Piano di Gestione Operativa;
    - riportare tipologia, caratteristiche tecniche e marca della strumentazione utilizzata per i controlli radiometrici;
    - al fine di garantire che i codici CER 12 01 01, 12 01 02, 12 01 03, 12 01 04 siano costituiti solamente da materiale con pezzatura maggiore di 1 cm definire le procedure operative interne, le tipologie impiantistiche e relative attività di provenienza di tali rifiuti.".
- L'ARPA FVG, inoltre, si è così espressa sulle integrazioni prodotte dalla Società FEMET S.r.l.:

"…riguardo al verificarsi di "accidentali fuoriuscite di effluenti dai mezzi in transito all'interno del fabbricato …Si ritiene, comunque, che il modus operandi descritto debba essere opportunamente codificato mediante la redazione di un'Istruzione Operativa, debba essere effettuata un'adeguata e periodica formazione del personale interessato e debba essere esplicitato se l'area denominata "magazzino attrezzature e deposito in fusti di eventuale materiale radioattivo rinvenuto" sia deputata anche alla conservazione dei contenitori a tenuta per la raccolta degli spandimenti, delle panne assorbenti e del materiale inerte costituito da sabbia o segatura. Si ritiene, inoltre, che debba essere redatto un registro dove annotare il verificarsi di fuoriuscite accidentali e gli interventi eseguiti; nel caso di immissione nelle caditoie stradali di liquidi dovuti a spandimenti, si reputa che il Proponente debba darne pronta comunicazione alla Società che gestisce il servizio idrico integrato, competente per l'area.
Il Proponente chiede un'estensione della merceologia dei rifiuti con CER 160118, 160122 e 160216, che quindi non risulterebbero più riconducibili alla sola matrice cavi, come descritto al punto 5.8 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i; per chiarezza procedurale e a titolo collaborativo, si propone che l'atto autorizzativo contenga una descrizione merceologica di tali rifiuti così come già esplicitato dal Proponente a pag. 3, 46 e 48 della Relazione Tecnica rev. 1:
CER 160118 "metalli non ferrosi", CER 160122 "rifiuti non specificati altrimenti (a matrice ferrosa)-limitatamente alle componenti metalliche recuperabili estratte dalla demolizione dei veicoli", CER 160216 "componenti da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215* - limitatamente ai motorini elettrici estratti da RAEE".
Si evidenzia l'inserimento del CER 191002 (rifiuti di metalli non ferrosi) fra le tipologie di rifiuti conferibili all'impianto (pag. 47, Relazione Tecnica rev. 1).
Considerato quanto esposto nel Piano di Gestione Operativa rev.1 e che sono presenti rifiuti con codice a specchio (CER 160216, di cui si chiede l'estensione merceologica, CER 170411 e CER 190118),

si reputa comunque opportuno che il Proponente definisca un'area dove collocare eventuali rifiuti non conformi in accettazione."
- La Conferenza Tecnica Provinciale riunitasi in seduta in data 03.05.2016 ha espresso parere favorevole con le seguenti prescrizioni.
 - la Società FEMET S.r.l dovrà individuare con idonea cartellonistica o delimitazione a terra, un'area dove collocare eventuali rifiuti non conformi in accettazione;
 - tenere un registro dove annotare il verificarsi di fuoriuscite accidentali e gli interventi eseguiti; per tali evenienze la Società dovrà predisporre apposita Istruzione Operativa ed effettuare adeguata e periodica formazione del personale interessato;
 - in caso di spandimenti nei piazzali dell'attività di liquidi contaminanti, la Società dovrà tempestivamente darne comunicazione al gestore del servizio idrico integrato, competente per l'area;
 - tutte le attività devono essere svolte in modo tale da evitare ristagni di acqua al fine di non acconsentire lo sviluppo di zanzare, ed in particolare modo l'Aedes Albopictus, Aedes Aegypty, Aedes Koreucus e Aedes Japinicus Japonicus";
 - è vietato il conferimento di rifiuti urbani da parte di privati cittadini.

La Conferenza Tecnica, ai sensi dell'art.5 comma 15 del DPGR 01/98, si è espressa anche sulla rilevanza del progetto ai fini del collaudo dell'impianto (art. 16 della L.R. n. 30/87), ritenendo che non sia necessaria la nomina di una terna di professionisti, ma che si possa ricorrere ad un singolo collaudatore.

9. Requisiti (autorizzazioni possedute, titoli sull'area, requisiti societari e soggettivi)

a. Titoli sull'area:
- la Società FEMET S.r.l.; ha la disponibilità delle particelle catastali inerenti l'area dell'impianto, sulla base del contratto di locazione

b. Requisiti societari:
- il Legale Rappresentante della Società FEMET S.r.l. ha presentato dichiarazione sostitutiva di atto notorio di possesso dei requisiti societari ai fini della procedura per il rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006;

c. Requisiti soggettivi:
- il Legale Rappresentante della Società FEMET S.r.l. ha presentato dichiarazione sostitutiva di atto notorio di possesso dei requisiti soggettivi ai fini della procedura per il rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006.

RITENUTA valida la seguente:

10. Motivazione

Il progetto è approvabile per i seguenti motivi:
a. L'impianto è conforme alla pianificazione di settore;
b. non sono stati evidenziati motivi ostativi dai soggetti coinvolti nel procedimento;

ATTESO che è stata applicata la seguente normativa:

11. Normativa applicata

Le norme di riferimento sono:
a. il D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale", ed in particolare la parte quarta "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati";
b. la L.R. 7 settembre 1987, n. 30 "Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti";
c. il Regolamento di esecuzione della L.R. 7.09.1987 n.30, approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.0502/Pres. del 08.10.1991;
d. il D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n.01/Pres, "Regolamento per la semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di rifiuti";
e. la Legge Regionale 5 dicembre 2008, n. 16 "Norme urgenti in materia di ambiente, territorio ...", in particolare l'art. 5 che recita " nelle more dell'adeguamento della normativa regionale in materia di gestione dei rifiuti alle disposizioni della parte IV del decreto legislativo 152/2006, ...continua ad applicarsi la procedura prevista dal regolamento per la semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di smaltimento dei rifiuti, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 2 gennaio 1998, n. 1.";
f. la Pianificazione di settore, in particolare:
- il "Piano regionale di gestione dei rifiuti - Sezione rifiuti speciali non pericolosi, speciali pericolosi nonché rifiuti urbani pericolosi", approvato con D.P.Reg. 20.11.2006 n. 0357/Pres.,

12. Competenze autorizzative

Ai sensi dell'art 5, comma 12, del D.P.G.R. 01/98 alla Giunta Provinciale, compete l'assunzione del provvedimento di approvazione del progetto e di autorizzazione alla costruzione dell'impianto.
Ai sensi dell'art 5, comma 17, del D.P.G.R. 01/98 al Dirigente Delegato compete l'adozione del provvedimento di autorizzazione alla gestione dell'impianto.

13. Eseguibilità

Ritenuto di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile al fine di poter permettere

alla Società FEMET S.r.l. di esercitare, al più presto, l'attività di recupero rifiuti in regime ordinario .
TUTTO CIÒ PREMESSO

DELIBERA

1. Decisione
Di autorizzare la Società FEMET S.r.l., ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e del D.P.G.R. 01/98, alla realizzazione di un impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi e di rifiuti urbani non pericolosi, sito in comune di San Quirino, via Masieres n. 26, nel rispetto degli elaborati progettuali di cui al successivo punto 4 e delle prescrizioni e condizioni riportate nel presente dispositivo.
2. Soggetto autorizzato
Società:
- Denominazione: Società FEMET S.r.l.;
- Sede legale: via Masieres n. 26, comune di San Quirino (PN);
- Codice Fiscale: 01764200935;
- Partita Iva: 01764200935;
- REA di PN n. .102764.

3. Localizzazione impianto
a. Indirizzo: Comune di San Quirino (PN), via Masieres, n. 26;
b. riferimenti catastali: Comune censuario di San Quirino, Foglio 30, mappale n. 107;
c. riferimenti urbanistici: Z.T.O. D2.1 - zona industriale dotata di Piano Attuativo".
4. Elaborati progettuali approvati
Il progetto risulta composto dai seguenti elaborati:

Numero	Titolo	Data
Mod. 2	dichiarazione vincoli	05.10.2015
	Premessa	05.10.2015
	Relazione Tecnica ed allegati 1 e 2	05.10.2015
Tav. 1	Inquadramento generale;	05.10.2015
Tav. 2	stato di fatto;	05.10.2015
Tav. 3	Stato di progetto;	05.10.2015
	Relazione di compatibilità ambientale ed allegato1	05.10.2015
	Piano di sicurezza;	05.10.2015
	Piano di gestione operativa	05.10.2015
	Procedure Sorveglianza radiometrica	20.10.2011
	Relazione Tecnica di progetto Rev 01del	26.10.02016
	Scheda tecnica dello strumento di rilevazione della radioattività;	
	Relazione Geologica	19.03.2016
	Nota integrativa	20.04.2016

5. Tipologia impianto
L'impianto è classificato:

definizione tipologia impianto				
macrocategoria	**tipologia impianto ISPRA**	**categoria**	**attività**	**operazione**
recupero-smaltimento	stoccaggio	stoccaggio	Messa in riserva	R13
recupero-smaltimento	recupero	fisico-meccanico	Selezione, cernita, riduzione volumetrica	R12
recupero-smaltimento	recupero	fisico-meccanico	Accorpamento / riconfezionamento	R12
recupero	recupero	fisico-meccanico	recupero metalli	R4

6. Potenzialità dell'impianto
- quantità massima giornaliera di rifiuti trattabile: 123 Mg;
- quantitativo massimo annuo dei rifiuti conferibili all'impianto: 16.700 Mg, di cui 3.100 Mg sottoposti a sola R13. L'impianto è comunque in grado di trattare annualmente 16.700 Mg (R12/R4);
- capacità della Messa in riserva (R13) pari a 730,00 m3.

7. Tipi di rifiuti che possono essere trattati e relative operazioni di recupero
L'impianto è idoneo a gestire le seguenti tipologie di rifiuti speciali non pericolosi, individuati secondo la seguente tabella che riporta per alcune tipologie, anche la descrizione merceologica, inoltre, le aree di stoccaggio e l'operazione attività di recupero:

CER	descrizione	Area di stoccaggio	Attività di recupero
100210	scaglie di laminazione	B, D	R13 - R12 - R4
100299	rifiuti non specificati altrimenti (cascami di lavorazione)	B, D	R13 - R12 - R4
100899	rifiuti non specificati altrimenti (cascami di lavorazione)	H, I, P, Q, R	R13 - R12 - R4
110501	zinco solido	H, I, P, Q, R	R13 - R12 - R4
110599	rifiuti non specificati altrimenti (cascami di lavorazione)	H, I, P, Q, R	R13 - R12 - R4
120101	limatura e trucioli di materiali ferrosi	B, D	R13 - R12 - R4
120102	polveri e particolato di materiali ferrosi	B, D	R13 - R12 - R4
120103	limatura e trucioli di materiali non ferrosi	H, I, P, Q, R	R13 - R12 - R4
120104	polveri e particolato di materiali non ferrosi	H, I, P, Q, R	R13 - R12 - R4
120199	rifiuti non specificati altrimenti (cascami di lavorazione)	B, D, H, I, P, Q, R	R13 - R12 - R4
150104	imballaggi metallici	B, D, H, I, P, Q, R	R13 - R12 - R4
160117	metalli ferrosi	B, D	R13 - R12 - R4
160118	metalli non ferrosi - limitatamente alle componenti metalliche recuperabili estratte dalla demolizione dei veicoli	H, I, P, Q, R	R13 - R12 - R4
160118	cavi fuori uso	N	R13 - R12 - R4
160122	componenti non specificati altrimenti (a matrice ferrosa)-limitatamente alle componenti metalliche recuperabili estratte dalla demolizione dei veicoli	B, D	R13 - R12 - R4
160122	cavi fuori uso	N	R13 - R12 - R4
160216	cavi fuori uso	N	R13 - R12 - R4
160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215 - limitatamente ai motorini elettrici estratti da RAEE	H	R13 - R12
170401	rame, bronzo, ottone	H, I, P, Q, R	R13 - R12 - R4
170402	alluminio	H, I, P, Q, R	R13 - R12 - R4
170403	piombo	H, I, P, Q, R	R13 - R12 - R4
170404	zinco	H, I, P, Q, R	R13 - R12 - R4
170405	ferro e acciaio	B, D	R13 - R12 - R4
170406	stagno	H, I, P, Q, R	R13 - R12 - R4
170407	metalli misti	B, D, H, I, P, Q, R	R13 - R12 - R4
170411	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410	N	R13 - R12 - R4
190102	metalli ferrosi estratti da ceneri pesanti	B, D	R13 - R12 - R4
190118	rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 190117	B, D	R13 - R12 - R4
191002	Rifiuti di metalli non ferrosi	H, I, P, Q, R	R13 - R12 - R4
191202	metalli ferrosi	B, D	R13 - R12 - R4
191203	metalli non ferrosi	H, I, P, Q, R	R13 - R12 - R4
200140	metallo	B, D, H, I, P, Q, R	R13 - R12 - R4

8. Requisiti tecnici (in relazione alla compatibilità del sito, alle attrezzature utilizzate, ai tipi ed ai quantitativi massimi di rifiuti) - Metodo da utilizzare per ciascun tipo di operazione

L'impianto occupa una superficie complessiva di circa 3.280 mq, di cui 1.365 mq circa di superficie scoperta e circa 1.915 mq di superficie coperta, così suddivisa:

- AREA A "SETTORE DI CONFERIMENTO" (32 mq circa);
- AREA B "SETTORE MESSA IN RISERVA RIFIUTI FERROSI/ACCIAIO - tipologia 3.1" (105 mq circa);
- AREA C "RIFIUTI FERROSI/ACCIAIO PRODOTTI DALLA SELEZIONE" (72 mq circa);
- AREA D "SETTORE MESSA IN RISERVA RIFIUTI FERROSI" (16 mq circa);
- AREA E "EOW FERRO E ACCIAIO - TIPOLOGIA 3.1" (16 mq circa);
- AREA F "RIFIUTI NON FERROSI PRODOTTI DALLA SELEZIONE" (16 mq circa);
- AREA G "EOW NON FERROSI - TIPOLOGIA 3.2" (16 mq circa);
- AREA H "SETTORE MESSA IN RISERVA RIFIUTI NON FERROSI" (20 mq circa);
- AREA I "SETTORE MESSA IN RISERVA RIFIUTI NON FERROSI" (25 mq circa);
- AREA L dedicata al deposito in cassoni e/o in cumuli di materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto in ingresso dall'esterno;
- AREA M "RIFIUTI NON FERROSI PRODOTTI DALLA SELEZIONE" (25 mq circa);
- AREA N "SETTORE MESSA IN RISERVA CAVI FUORI USO" (8 mq circa);
- AREA O "RIFIUTI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO CAVI" (10 mq circa);
- AREA P "SETTORE MESSA IN RISERVA RIFIUTI METALLICI NON FERROSI" (10 mq circa);
- AREA Q "SETTORE MESSA IN RISERVA RIFIUTI NON FERROSI" (10 mq circa);

- AREA R "SETTORE MESSA IN RISERVA RIFIUTI NON FERROSI" (10 mq circa);
- AREE N. 1, 2, 3, 4, 5, 6 "AREE DI SELEZIONE E CERNITA E TRATTAMENTO;
- AREA S "SETTORE DI STOCCAGGIO RIFIUTI DI SCARTO" (14 mq circa);
- AREA T "SETTORE DI STOCCAGGIO END OF WASTE A MATRICE STAGNO, ZINCO E PIOMBO" (8 mq circa).

L'attività di recupero rifiuti è svolta all'interno del capannone industriale esistente.

9. Prescrizioni -Misure precauzionali e di sicurezza.

a. Prescrizioni particolari per la costruzione:

- non sono previste opere da realizzare.

b. Prescrizioni per la gestione:

la Società FEMET S.r.l dovrà:

- individuare con idonea cartellonistica o delimitazione a terra, un'area dove collocare eventuali rifiuti non conformi in accettazione;
- tenere un registro dove annotare il verificarsi di fuoriuscite accidentali e gli interventi eseguiti; per tali evenienze la Società dovrà predisporre apposita Istruzione Operativa ed effettuare adeguata e periodica formazione del personale interessato;
- in caso di spandimenti nei piazzali dell'attività di liquidi contaminanti, la Società dovrà tempestivamente darne comunicazione al gestore del servizio idrico integrato, competente per l'area;
- tutte le attività devono essere svolte in modo tale da evitare ristagni di acqua al fine di non acconsentire lo sviluppo di zanzare, ed in particolare modo l'Aedes Albopictus, Aedes Aegypty, Aedes Koreucus e Aedes Japinicus Japonicus";
- è vietato il conferimento di rifiuti urbani da parte di privati cittadini;

Inoltre,

- le aree di gestione rifiuti dovranno essere identificate e contrassegnate come riportato negli elaborati progettuali di cui al punto 4;
- l'impianto dovrà rispettare la normativa in materia di impatto acustico;
- l'impianto dovrà rispettare la normativa antincendio;
- l'impianto, le attrezzature di controllo e di servizio dovranno essere tenuti in buono stato di manutenzione attraverso controlli ed interventi periodici;
- dovrà essere eseguita periodicamente la verifica del buono stato di conservazione delle pavimentazioni cementate e se necessario effettuare le manutenzioni (ad es. in presenza di eventuali fessurazioni);

c. Prescrizioni per la cancellazione dell'attività di recupero in regime semplificato dal Registro di cui al comma 3 dell'art. 216 del D.Lgs. 152/2006:

- La Società FEMET S.r.l dovrà comunicare alla Provincia di Pordenone la data di inizio della gestione dell'impianto ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, al fine della cancellazione dell'attività di recupero in regime semplificato dall'apposito registro. Con il provvedimento gestionale verrà determinato il termine ultimo entro il quale poter iniziare l'attività di recupero rifiuti in regime ordinario.

10. Modalità di verifica, monitoraggio e controllo del progetto approvato

Per la verifica ed il controllo del progetto approvato la Società FEMET S.r.l. deve ottemperare a quanto di seguito disposto:

a. collaudatore: la Società FEMETS.r.l. deve provvedere alla nomina del collaudatore munito dei requisiti di cui all'art. 54 della L.R. 14/2002, per eseguire il collaudo dell'impianto, ai sensi dell'art. 16 della L.R. 30/1987 e s.m.i. e darne comunicazione alla Provincia di Pordenone con congruo anticipo rispetto all'inizio lavori. Gli oneri del collaudo sono posti a carico della Società FEMETS.r.l., che dovrà tempestivamente trasmettere alla Provincia di Pordenone il certificato di collaudo. Il collaudo riguarderà l'accertamento della rispondenza al progetto come sopra approvato nonché alle prescrizioni di cui al punto 9, lettera b., alinea 1.

b. lavori:

- non sono previste opere da realizzare;

11. Obblighi di comunicazione - Adempimenti periodici

In caso di malfunzionamenti o inconvenienti che possano dare pregiudizio o recare danno all'ambiente, dovrà essere data immediata comunicazione scritta, anticipata via fax, alla Provincia di Pordenone, al Comune di San Quirino, al dipartimento provinciale di Pordenone dell'ARPA FVG e all'AAS n. 5 "Friuli Occidentale".

12. Garanzie finanziarie

Per la gestione dell'impianto secondo la presente autorizzazione, la FEMET S.r.l. dovrà costituire, a favore del Comune di San Quirino, la garanzia finanziaria per coprire i costi di eventuali interventi conseguenti alla non corretta gestione dell'impianto, nonché necessari per il ripristino dell'area, ai sensi della L.R. n. 30/1987 e del relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.G.R. 0502/91, dell'importo di € 247.766,59 (duecentoquarantasettemilasettecentosessantasei/59). Detto importo è stato calcolato come segue, in relazione alle potenzialità giornaliere e della capacità di stoccaggio espresse al punto "6.

Potenzialità dell'impianto":
- € 208.443,59 (impianto tecnologico per lo smaltimento o il recupero di rifiuti non pericolosi con potenzialità autorizzata superiore a 100 t/g: € 190.882,4 + € 763,53 per ogni t/g eccedente le prime 100);
- € 39.322,70 (deposito preliminare o messa in riserva di rifiuti non pericolosi con capacità autorizzata superiore a 100 m3 e fino a 500: € 7.635,30 + € 57,27 per ogni metro cubo eccedente i primi 100).

13. Autorizzazione unica - durata

L'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 ha validità di 10 anni a decorrere dalla data di adozione del successivo provvedimento gestionale.
L'efficacia dell'autorizzazione è subordinata:
- al collaudo dell'impianto
- Alla costituzione e mantenimento della garanzia finanziaria di cui al precedente punto 12.

14. Avvertenze (modifiche dell'autorizzazione, effetti del provvedimento)

a. Modifiche dell'autorizzazione:

- la Provincia si riserva di poter aggiornare o modificare in ogni momento i contenuti del presente provvedimento a seguito dell'entrata in vigore di nuove norme, a seguito della adozione di piani e programmi regionali e sulla base di ulteriori motivazioni legate alla tutela dell'ambiente e della salute;
- qualora la Società FEMET S.r.l. intenda apportare modifiche costruttive e/o impiantistiche rispetto al progetto approvato, la stessa dovrà preventivamente presentare istanza corredata dalla documentazione necessaria;
- ogni eventuale variazione relativa alla modifica della ragione sociale della ditta deve essere comunicata alla Provincia di Pordenone. L'eventuale subentro nella gestione dell'impianto e dell'attività da parte di terzi dovrà essere preventivamente autorizzato.

b. Altre avvertenze:

- la cessazione dell'attività da parte della Società FEMET S.r.l., senza subentro di terzi, deve essere tempestivamente comunicata alla Provincia di Pordenone ed al Comune di competenza e comporta la decadenza della presente autorizzazione;
- la mancata osservanza di quanto riportato nella presente autorizzazione, può determinare la sospensione e/o la revoca della presente autorizzazione, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalla legge;
- per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente atto, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in materia.

Effetti del provvedimento:

- il presente atto non sostituisce gli ulteriori eventuali atti e/o provvedimenti di competenza comunale, provinciale, regionale e statale o di altri Enti ed Organi che siano necessari per la legittima esecuzione dell'intervento e dell'attività prevista (quali, a titolo meramente indicativo, autorizzazioni paesaggistiche, classificazione industrie insalubri ai sensi del regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265, ecc…) che, qualora dovuti, devono essere richiesti direttamente e nelle forme di legge ai soggetti legittimati al rilascio;
- restano fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, persone ed Enti.

15. Disposizioni relative alla chiusura

Qualora cessi l'attività di gestione rifiuti presso l'impianto, sia per volontà della Società ovvero per altre cause, la Società FEMET S.r.l dovrà provvedere ad allontanare i rifiuti presenti presso impianti autorizzati e ripristinare lo stato dei luoghi, secondo le previsioni urbanistiche ed in accordo con il Comune San Quirino, dimostrando che il sito non è soggetto a procedura di bonifica ai sensi della normativa vigente e comunicando le risultanze dell'indagine alla Provincia di Pordenone ed al dipartimento provinciale dell'ARPA FVG.

16. Trasmissione del provvedimento

Il presente provvedimento, come previsto dall'art. 5, comma 14, del D.P.G.R. n. 01/98, verrà inviato:
- al Comune di San Quirino;
- al Dipartimento di Prevenzione della A.A.S. n. 5 "Friuli Occidentale";
- al Dipartimento Provinciale dell'ARPA-FVG di Pordenone;
- alla Direzione Centrale dell'Ambiente e dei Lavori Pubblici, Servizio Disciplina Gestione Rifiuti;
- al Settore Vigilanza della Provincia di Pordenone;

Alla Società FEMET S.r.l. verrà data comunicazione per il ritiro

17. Eseguibilità

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile al fine di poter permettere alla Società FEMET S.r.l. di esercitare, al più presto, l'attività di recupero rifiuti in regime ordinario .

18. A chi ricorrere

E' possibile presentare ricorso contro il presente provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni dalla data di ricevimento dello stesso.

IL PRESIDENTE:
Claudio Pedrotti

16_22_3_AVV_PROV PORDENONE DET 947 LINEE ELETTRICHE_018

Provincia di Pordenone

Determinazione del Dirigente del Settore pianificazione n. 947 del 19/05/2016 (Estratto) - LR 19/2012, art. 12 let. b) Inossman fonderie acciaio Maniago Spa - Autorizzazione unica per la realizzazione delle opere elettriche di una sottostazione 130/20 kV alimentata sulla linea di confine della cabina primaria di Maniago di proprietà di Enel distribuzione Spa.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE la seguente normativa:

(omissis)

- L.R. 11 ottobre 2012, n. 19

(omissis)

DETERMINA

1. La società INOSSMAN Fonderie Acciaio Maniago SpA, con sede legale in Comune di Maniago (PN), Viale dell'industria n.4, è autorizzata alla costruzione ed esercizio delle opere elettriche di una sottostazione 130/20 kV alimentata sulla linea di confine della cabina primaria di Maniago di proprietà di ENEL distribuzione Spa in Comune di Maniago, in conformità al progetto definitivo, come valutato positivamente dalla conferenza di servizi, nonché ad ogni prescrizione e raccomandazione di cui al presente provvedimento.

(omissis)

Pordenone, 19 maggio 2016

IL DIRIGENTE:
arch. Sergio Bergnach

16_22_3_AVV_PROV UDINE DET 2591 DEPOSITO_007

Provincia di Udine - Area tecnica - Servizio viabilità - U.O. espropri

Determina dirigenziale n. 2591 del 13.05.2016 - Lavori di costruzione della strada denominata "Variante SP n. 80, nei Comuni di Porpetto e S.Giorgio di Nogaro".(Estratto).

IL DIRIGENTE

RICHIAMATI i contenuti della deliberazione giuntale n. 34, del 13 febbraio 2013, con la quale si è, tra l'altro, provveduto ad approvare il progetto definitivo, ai fini espropriativi, relativo all'intervento denominato: "VARIANTE S.P. N. 80, COMUNI DI PORPETTO E DI S.GIORGIO DI NOGARO" (omissis)

VISTO che con la determinazione dirigenziale n. 8826, del 22/12/2014 sono state depositate, (omissis), sul conto corrente di Tesoreria Centrale (omissis), le seguenti indennità di esproprio provvisorie, a favore delle Ditte proprietarie dei fondi interessati ai lavori (omissis):

a) DI MONTE Cinzia, nata a Palmanova, il 05/03/1965, (omissis) - c.f. DMN CNZ 65C45 G284A, proprietaria per 2/9;
beni censiti in Comune di Porpetto,
foglio 5 mapp. 439, superficie mq. 1.940, €/mq. 4,00 dest. urb. E, coltura pioppeto,
importo depositato sull'apertura di deposito
con codice di riferimento n. UD01251685J — €. 1.724,45
foglio 5 mapp. 440, superficie mq. 144, €/mq. 4,00 dest. urb. E, coltura pioppeto,
importo depositato sull'apertura di deposito
con codice di riferimento n. UD01251685J — €. 128,00
foglio 5 mapp. 441, superficie mq. 356, €/mq. 4,00 dest. urb. E, coltura pioppeto,

importo depositato sull'apertura di deposito
con codice di riferimento n. UD01251685J €. 316,45
foglio 5 mapp. 285, superficie mq. 110, €/mq. 4,00 dest. urb. E, coltura seminativo,
importo depositato sull'apertura di deposito
con codice di riferimento n. UD01251685J €. 97,78
Importo depositato €. 2.266,68

b) DI MONTE Doriano, nato a Porpetto, il 10/05/1952 (omissis) - c.f. DMN DRN 52E10 G891T, proprietario per 2/9;
beni censiti in Comune di Porpetto,
foglio 5 mapp. 439, superficie mq. 1.940, €/mq. 4,00 dest. urb. E, coltura pioppeto,
importo depositato sull'apertura di deposito
con codice di riferimento n. UD01251686K €. 1.724,45
foglio 5 mapp. 440, superficie mq. 144, €/mq. 4,00 dest. urb. E, coltura pioppeto,
importo depositato sull'apertura di deposito
con codice di riferimento n. UD01251686K €. 128,00
foglio 5 mapp. 441, superficie mq. 356, €/mq. 4,00 dest. urb. E, coltura pioppeto,
importo depositato sull'apertura di deposito
con codice di riferimento n. UD01251686K €. 316,45
foglio 5 mapp. 285, superficie mq. 110, €/mq. 4,00 dest. urb. E, coltura seminativo,
importo depositato sull'apertura di deposito
con codice di riferimento n. UD01251686K €. 97,78
Importo depositato €. 2.266,68

c) DI MONTE Valeria, nata a Palmanova, il 23/11/1956, (omissis) - c.f. DMN VLR 56S63 G284X, proprietaria per 2/9;
beni censiti in Comune di Porpetto,
foglio 5 mapp. 439, superficie mq. 1.940, €/mq. 4,00 dest. urb. E, coltura pioppeto,
importo depositato sull'apertura di deposito
con codice di riferimento n. UD01251688M €. 1.724,45
foglio 5 mapp. 440, superficie mq. 144, €/mq. 4,00 dest. urb. E, coltura pioppeto,
importo depositato sull'apertura di deposito
con codice di riferimento n. UD01251688M €. 128,00
foglio 5 mapp. 441, superficie mq. 356, €/mq. 4,00 dest. urb. E, coltura pioppeto,
importo depositato sull'apertura di deposito
con codice di riferimento n. UD01251688M €. 316,45
foglio 5 mapp. 285, superficie mq. 110, €/mq. 4,00 dest. urb. E, coltura seminativo,
importo depositato sull'apertura di deposito
con codice di riferimento n. UD01251688M €. 97,78
Importo depositato € 2.266,68

d) DRI Maria, nata a Castions di Strada, il 03/03/1935, (omissis) - c.f. DRI MRA 35C43 C327P, proprietaria per 3/9
beni censiti in Comune di Porpetto,
foglio 5 mapp. 439, superficie mq. 1.940, €/mq. 4,00 dest. urb. E, coltura pioppeto,
importo versato sull'apertura di deposito
con codice di riferimento n. UD01251697N €. 2.586,67
foglio 5 mapp. 440, superficie mq. 144, €/mq. 4,00 dest. urb. E, coltura pioppeto,
importo versato sull'apertura di deposito
con codice di riferimento n. UD01251697N €. 192,00
foglio 5 mapp. 441, superficie mq. 356, €/mq. 4,00 dest. urb. E, coltura pioppeto,
importo versato sull'apertura di deposito
con codice di riferimento n. UD01251697N €. 474,67
foglio 5 mapp. 285, superficie mq. 110, €/mq. 4,00 dest. urb. E, coltura seminativo,
importo versato sull'apertura di deposito
con codice di riferimento n. UD01251697N €. 146,67
importo depositato €. 3.400,01

e) DRI Maria, nata a Castions di Strada, il 03/03/1935 (omissis) - c.f. DRI MRA 35C43 C327P, proprietaria per l'intero
beni censiti in Comune di Porpetto,
foglio 5 mapp. 442, superficie mq. 1.774, €/mq. 4,00 dest. urb. E, coltura pioppeto,

importo versato sull'apertura di deposito
con codice di riferimento n. UD01251697N € 7.096,00
foglio 5 mapp. 443, superficie mq. 150, €/mq. 4,00 dest. urb. E, coltura pioppeto,
importo versato sull'apertura di deposito
con codice di riferimento n. UD01251697N € 600,00
foglio 5 mapp. 444, superficie mq. 346, €/mq. 4,00 dest. urb. E, coltura pioppeto,
importo versato sull'apertura di deposito
con codice di riferimento n. UD01251697N €. 1.384,00
foglio 5 mapp. 286, superficie mq. 160, €/mq. 4,00 dest. urb. E, coltura seminativo,
importo versato sull'apertura di deposito
con codice di riferimento n. UD01251697N €. 640,00
Importo depositato
Importo totale inizialmente depositato €. 9.720,00
a favore dei soggetti indicati €. 19.920,05

(omissis)

RILEVATO che i soggetti menzionati hanno accettato le indennità espropriative proposte e notificate e che la Ragioneria Territoriale dello Stato di Udine, dipendente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha provveduto al pagamento delle relative somme (omissis);
ACCERTATO che con propria nota n. di prot 14318, del 18 febbraio 2016, i soggetti più sopra indicati hanno richiesto l'aggiornamento dell'indennità corrisposta: da € 4,00/mq ad € 5,50/mq, in considerazione del fatto che trattasi di pioppeto piantumato del 2009, come risulta dai documenti pervenuti allo scrivente Servizio;
RITENUTO di accogliere l'istanza pervenuta, incrementando le corrispondenti indennità, ai rispettivi soggetti, secondo le risultanze di seguito indicate (omissis);

DETERMINA

(omissis)

2) di corrispondere, ai sottoindicati soggetti, le seguenti indennità aggiuntive derivanti dall'espropriazione dei fondi di loro proprietà, interessati ai lavori di cui all'oggetto:

a) DI MONTE Cinzia, nata a Palmanova, il 05/03/1965 (omissis) - c.f. DMN CNZ 65C45 G284A, proprietaria per 2/9;
beni censiti in Comune di Porpetto,
foglio 5 mapp. 439, superficie mq. 1.940, €/mq. 1,50 dest. urb. E, coltura pioppeto,
indennità aggiuntiva €. 646,67
foglio 5 mapp. 440, superficie mq. 144, €/mq. 1,50 dest. urb. E, coltura pioppeto,
indennità aggiuntiva €. 48,00
foglio 5 mapp. 441, superficie mq. 356, €/mq. 1,50 dest. urb. E, coltura pioppeto,
indennità aggiuntiva €. 118,67
foglio 5 mapp. 285, superficie mq. 110, €/mq. 1,50 dest. urb. E, coltura seminativo,
indennità aggiuntiva €. 36,67
Importo parziale aggiuntivo €. 850,01

b) DI MONTE Doriano, nato a Porpetto, il 10/05/1952 (omissis) - c.f. DMN DRN 52E10 G891T, proprietario per 2/9;
beni censiti in Comune di Porpetto,
foglio 5 mapp. 439, superficie mq. 1.940, €/mq. 1,50 dest. urb. E, coltura pioppeto,
indennità aggiuntiva €. 646,67
foglio 5 mapp. 440, superficie mq. 144, €/mq. 1,50 dest. urb. E, coltura pioppeto,
indennità aggiuntiva €. 48,00
foglio 5 mapp. 441, superficie mq. 356, €/mq. 1,50 dest. urb. E, coltura pioppeto,
indennità aggiuntiva €. 118,67
foglio 5 mapp. 285, superficie mq. 110, €/mq. 1,50 dest. urb. E, coltura seminativo,
indennità aggiuntiva €. 36,67
Importo parziale aggiuntivo €. 850,01

c) DI MONTE Valeria, nata a Palmanova, il 23/11/1956, (omissis) - c.f. DMN VLR 56S63 G284X, proprietaria per 2/9;
beni censiti in Comune di Porpetto,
foglio 5 mapp. 439, superficie mq. 1.940, €/mq. 1,50 dest. urb. E, coltura pioppeto,

indennità aggiuntiva €. 646,67
foglio 5 mapp. 440, superficie mq. 144, €/mq. 1,50 dest. urb. E, coltura pioppeto,
indennità aggiuntiva €. 48,00
foglio 5 mapp. 441, superficie mq. 356, €/mq. 1,50 dest. urb. E, coltura pioppeto,
indennità aggiuntiva €. 118,67
foglio 5 mapp. 285, superficie mq. 110, €/mq. 1,50 dest. urb. E, coltura seminativo,
indennità aggiuntiva €. 36,67
Importo parziale aggiuntivo €. 850,01

d) DRI Maria, nata a Castions di Strada, il 03/03/1935 (omissis) - c.f. DRI MRA 35C43 C327P, proprietaria per 3/9
beni censiti in Comune di Porpetto,
foglio 5 mapp. 439, superficie mq. 1.940, €/mq. 1,50 dest. urb. E, coltura pioppeto,
indennità aggiuntiva €. 970,00
foglio 5 mapp. 440, superficie mq. 144, €/mq. 1,50 dest. urb. E, coltura pioppeto,
indennità aggiuntiva €. 72,00
foglio 5 mapp. 441, superficie mq. 356, €/mq. 1,50 dest. urb. E, coltura pioppeto,
indennità aggiuntiva €. 78,00
foglio 5 mapp. 285, superficie mq. 110, €/mq. 1,50 dest. urb. E, coltura seminativo,
indennità aggiuntiva €. 5,00
importo parziale aggiuntivo DRI MARIA €. 275,00

e) DRI Maria, nata a Castions di Strada, il 03/03/1935 (omissis) residente a Porpetto, in Via Aldo Moro n. 6 - c.f. DRI MRA 35C43 C327P, proprietaria per l'intero
beni censiti in Comune di Porpetto,
foglio 5 mapp. 442, superficie mq. 1.774, €/mq. 1,50 dest. urb. E, coltura pioppeto,
indennità aggiuntiva €. 2.661,00
foglio 5 mapp. 443, superficie mq. 150, €/mq. 1,50 dest. urb. E, coltura pioppeto,
indennità aggiuntiva €. 225,00
foglio 5 mapp. 444, superficie mq. 346, €/mq. 1,50 dest. urb. E, coltura pioppeto,
indennità aggiuntiva €. 519,00
foglio 5 mapp. 286, superficie mq. 160, €/mq. 1,50 dest. urb. E, coltura seminativo,
indennità aggiuntiva €. 240,00
importo parziale aggiuntivo DRI MARIA
INDENNITA' AGGIUNTIVA TOTALE €. 3.645,00
a favore di tutti i soggetti indicati €. 7.470,03

3) di specificare che i soggetti più sopra indicati, per l'esproprio dei fondi di loro proprietà, interessati dai lavori in argomento, riceveranno, dalla scrivente Amministrazione provinciale, un'indennità complessiva di € 27.390,08 (omissis);

IL DIRIGENTE AREA TECNICA:
ing. Daniele Fabbro

16_22_3_AVV_PROV UDINE DET 2601 RETTIFICA BUR 21

Provincia di Udine - Area tecnica - Servizio viabilità - U.O. espropri

Determina n. 2601 del 16.05.2016 - Liquidazione indennità di esproprio di cessione bonaria delle aree - Lavori di sistemazione dell'intersezione tra le SSPP n. 88 di Ceresetto e n. 59 di Brazzacco ad est di Martignacco. CUP B57H04000400001. Pubblicata nel BUR n. 21 del 25/05/2016. Avviso di rettifica.

Si rende noto che nell'oggetto della determina di cui trattasi, pubblicata nel BUR n. 21 del 25 maggio 2016, a pag. 7 del sommario e a pag. 207, il numero e la data anziché <<… n. 1826 del 11.04.2016>>, devono correttamente leggersi <<… n. 2601 del 16.05.2016>>.

16_22_3_CNC_AZ AS3 CONCORSO ANESTESIA_024

Azienda per l'assistenza sanitaria n. 3 "Alto Friuli - Collinare - Medio Friuli " - Gemona del Friuli (UD)

Pubblico concorso per titoli ed esami ad un posto di Dirigente medico di anestesia e rianimazione (area della medicina diagnostica e dei servizi).

In attuazione al Decreto del Direttore Generale n. 162 del 17/05/2016, esecutivo ai sensi di legge, é bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato con rapporto di lavoro esclusivo del seguente posto, vacante nella vigente dotazione organica:
- RUOLO SANITARIO
- profilo professionale: medici
- area della medicina diagnostica e dei servizi
- posizione funzionale: dirigente medico
- disciplina: Anestesia e Rianimazione **posti n. 1**

L'indizione del bando si è resa possibile in quanto la Direzione Centrale Lavoro , formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, università , Area Agenzia Regionale per il Lavoro, in conformità alle indicazioni di cui all'art. 34 del D.Lgs. 165/2001, come inserito dall' art.7 della L. n. 3/2003, ha concesso il relativo nulla osta giusta nota prot. n. 37615/P del 6.5.2016.
Il regime giuridico ed il trattamento economico sono stabiliti dal vigente C.C.N.L. per l'area Medica e Veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale, nonché dalle vigenti disposizioni legislative in materia.
Le attribuzioni del profilo professionale sono quelle previste dall'art. 15 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 e successive modificazioni.
Il presente bando è disciplinato dalle norme di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, al D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, al D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483, al D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni nonché dalla normativa sul pubblico impiego in quanto compatibile.
L'Azienda garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e al trattamento sul lavoro, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 165/2001.

1) REQUISITI PER L'AMMISSIONE

Al concorso sono ammessi i candidati dell'uno e dell'altro sesso (L. n. 125/1991, art. 4) in possesso dei seguenti requisiti:

Requisiti generali:

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei paesi dell'Unione Europea. Possono, altresì, partecipare al concorso pubblico ai sensi dell'art. 38 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. i familiari dei cittadini di cui al comma 1 non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente e i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
I cittadini degli stati membri dell'Unione Europea devono dichiarare, altresì, di godere dei diritti civili e politici anche nello stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi di mancato godimento.
a) godimento dei diritti civili e politici.
I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono possedere i seguenti requisiti:
- godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza;
- adeguata conoscenza della lingua italiana;

b) idoneità fisica all'impiego per lo svolgimento delle mansioni proprie del profilo professionale a selezione. L'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego - con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette - sarà effettuato, ai sensi di quanto previsto dalle normative vigenti, a cura dell'AAS 3 prima dell'immissione in servizio.
Il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e 26, 1° comma del D.P.R. 761/1979, è dispensato dalla visita medica.
c) diploma di laurea in medicina e chirurgia ;
d)abilitazione all'esercizio della professione medico chirurgica
e) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in disciplina equipollente come da individuazione con Decreto del Ministero della Salute 30 gennaio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni.
f) iscrizione all'albo dell'ordine dei Medici. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea consente la partecipazione all'avviso, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.
Il personale del Ruolo Sanitario in servizio di ruolo alla data del 1/02/1998 (entrata in vigore del D.P.R. n.

483/1997) è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto già ricoperto a tale data per la partecipazione ai concorsi presso le Unità Sanitarie Locali e le Aziende Ospedaliere diverse da quella di appartenenza (art. 56, comma 2).
I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all'estero dovranno allegare idonea documentazione attestante il riconoscimento del proprio titolo di studio con quello italiano richiesto ai fini dell'ammissione, in conformità della vigente normativa nazionale e comunitaria.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.
Il difetto anche di uno solo di tali requisiti comporta la non ammissione al concorso.

2) PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La presentazione della domanda di partecipazione al concorso, dovrà essere ESCLUSIVAMENTE PRODOTTA TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA, entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale; qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente bando, per estratto, e verrà disattivata tassativamente alle ore 24.00 del giorno di scadenza per la presentazione della domanda. L'invio telematico della domanda dovrà pertanto avvenire entro le ore 24.00 della suddetta data; dopo tale termine non sarà più possibile effettuare la compilazione della stessa.
Il termine di cui sopra è perentorio e, pertanto, saranno esclusi dal concorso i concorrenti le cui domande non siano state inviate secondo le modalità indicate al successivo punto 3.
Dopo il suddetto termine non è ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corredo della domanda e non sarà più possibile effettuare rettifiche o aggiunte.
La procedura di presentazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 da qualsiasi postazione collegata alla rete internet.

3) PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E DI COMPILAZIONE DELLA DOMANDA E DEI RELATIVI TITOLI PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO:

- collegarsi al sito www.aas3fvg.iscrizioneconcorsi.it
- cliccare su "Se non sei ancora registrato accedi alla pagina di registrazione"

1. accedere alla pagina di registrazione ed inserire i dati richiesti. A seguito di questa operazione il programma invierà una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie (Username e Password) di accesso al sistema di iscrizione dei concorsi on line;
2. collegarsi al link indicato nella e-mail per modificare la Password ed ottenere quindi la registrazione;
3. ricollegarsi al portale www.aas3fvg.iscrizioneconcorsi.it e dopo aver inserito Username e Password sarà visibile l'elenco dei concorsi attivi, il candidato pertanto deve cliccare sull'icona corrispondente al concorso al quale intende iscriversi.

Il candidato accede così alla schermata di inserimento della domanda dove dovrà dichiarare il possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione; in particolare si precisa che la scheda "Imposta anagrafica" va obbligatoriamente compilata in tutte le sue parti ed al termine dell'inserimento è necessario cliccare il tasto in basso "Conferma";

4. proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone il format che consentono l'indicazione di ulteriori titoli da dichiarare o servizi presso ASL/P.A./attività didattica/corsi di aggiornamento/pubblicazioni/ecc.

Le stesse pagine possono essere compilate in più momenti: il candidato può accedere a quanto inserito nel format e modificare/aggiungere/correggere/cancellare i dati fino a quando non concluderà la compilazione cliccando su "Conferma e invia iscrizione". I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla data in cui viene compilata la domanda (quindi la data di fine rapporto da inserire nella procedura è quella di compilazione della domanda).
Una volta cliccato, in alto a sinistra, su "conferma e invia iscrizione" non sarà più possibile procedere ad alcuna variazione e/o modifica dei dati inseriti.
Il candidato riceverà una e-mail di "conferma di avvenuta iscrizione", con allegato Pdf della domanda che dovrà essere stampata, conservata ed esibita in sede di espletamento della prova scritta.
Il candidato dovrà, inoltre, presentarsi con copia della e-mail di iscrizione alla procedura unitamente al documento di riconoscimento con relativa fotocopia, ai fini del perfezionamento della domanda.
Si suggerisce di leggere attentamente LE ISTRUZIONI per l'uso della procedura di cui sopra presenti sul sito di iscrizione.
Le richieste di assistenza tecnica per errori nell'utilizzo della presente procedura verranno evase durante l'ordinario orario di lavoro, si garantisce una risposta entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta, non

potranno essere soddisfatte nei tre giorni antecedenti la scadenza dei termini per la presentazione delle domande.
Nella domanda, da inoltrare con le modalità sopra descritte, l'aspirante dovrà compilare, sotto la sua personale responsabilità ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, tutti i campi del "Modulo di iscrizione on line"
In particolare il candidato deve precisare relativamente alla specializzazione richiesta per l'ammissione, nell'apposito campo, l'Università o l'Istituto presso i quali è stata conseguita e l'anno di conseguimento, l'esatta dicitura della disciplina (con eventuale indirizzo) con l'indicazione della durata legale del corso.
L'Amministrazione declina sin d'ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte degli aspiranti, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.
Il candidato deve rendere note le eventuali variazioni di domicilio che si verifichino durante la procedura concorsuale e fino all'esaurimento della stessa, comunicandole al seguente indirizzo: concorsi@aas3.sanita.fvg.it
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio.
L'eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.

4) DOCUMENTAZIONE DA INVIARE A MEZZO POSTA

Il candidato dovrà inviare in formato cartaceo solo la seguente documentazione con lettera accompagnatoria:

- documentazione comprovante i requisiti previsti al punto 1 lett. a) del presente bando che consentono ai cittadini extracomunitari di partecipare al presente concorso (documento permesso di soggiorno);
- documentazione attestante l'equivalenza ai titoli italiani del proprio titolo di studio conseguito all'estero;
- copia delle eventuali pubblicazioni possedute e già dichiarate nel format on line (la vigente normativa richiede siano edite a stampa) unitamente a dichiarazione di loro conformità all'originale ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;
- originale della quietanza o ricevuta di versamento della tassa di concorso di € 10,00 in nessun caso rimborsabile, (riferimento punto 6);

4.1 CANDIDATI PORTATORI DI HANDICAP

Il candidato portatore di handicap riconosciuto, che abbia dichiarato nella domanda on line di avere necessità di ausili e/o tempi aggiuntivi, dovrà produrre al momento della partecipazione alla prova scritta:
- certificazione medica, rilasciata da una struttura sanitaria abilitata, comprovante lo stato di disabilità denunciato dal candidato, unitamente a dichiarazione che attesti l'ausilio necessario in relazione alla propria disabilità nonché la necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove d'esame.

La mancata presentazione della certificazione comporterà la perdita dei benefici sopra indicati.
La suddetta documentazione dovrà pervenire entro il termine di presentazione delle candidature prevista dal presente bando.

5) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA

Per la presentazione della sopra citata documentazione (punto 4 del bando) sono ammesse le seguenti modalità:

- presentazione a mano in busta chiusa entro la scadenza del bando indirizzata al Direttore Generale dell'Azienda Assistenza Sanitaria n. 3 "Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli", Piazzetta Portuzza, n. 2 - 33013 GEMONA DEL FRIULI specificando sul frontespizio della busta il concorso per il quale si è inoltrato la domanda. L'orario di apertura dell'Ufficio Protocollo è il seguente: dal lunedì a venerdì dalle 8,30 -12,30.
- spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso fa fede la data di spedizione comprovata dal timbro a data dell'ufficio postale accettante. Sul frontespizio della busta, oltre al mittente il candidato deve indicare la dicitura del concorso al quale intende partecipare.
- a mezzo pec al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) aziendale: aas3.protgen@certsanita.fvg.it. La validità di tale invio è subordinata all'utilizzo, da parte del candidato, di una casella di posta elettronica certificata personale. Non sarà pertanto ritenuto valido l'invio da casella di posta elettronica certificata diversa da quella personale né da casella di posta elettronica ordinaria anche se indirizzata all'indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicato. La documentazione deve essere allegata in formato PDF.

Costituiscono motivi di esclusione

- La mancanza dei requisiti generali e specifici richiesti dal presente bando di concorso.
- La presentazione della domanda con modalità diverse da quelle previste dal presente bando e/o con data successiva alla scadenza.

6) MODALITÀ DI VERSAMENTO DELLA TASSA DI CONCORSO DI € 10,00 (nello spazio riservato alla causale deve essere sempre citato nel dettaglio il concorso a cui il versamento si riferisce).
- versamento su conto corrente postale n. 34070326 intestato all'Azienda per l'Assistenza Sanitaria 3

"Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli" Servizio Tesoreria - 33013 Gemona del Friuli (UD);

ovvero

- versamento su conto corrente bancario Unicredit Banca S.p.A. di Gemona del Friuli - IBAN: AZIENDA PER L'ASSISTENZA SANITARIA N.3 ALTO FRIULI - COLLINARE - MEDIO FRIULI - IT 51 J 02008 63880 000 103 533 934

7) VALUTAZIONE DEI TITOLI

Per la valutazione dei titoli si applicano i criteri previsti dal D.P.R. n. 483/1997, agli artt. 11 - 20 - 21 - 22 - 23 ed in particolare all'art. 27:

1. La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
   a) 20 punti per i titoli;
   b) 80 punti per le prove d'esame.
2. I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:
   a) 30 punti per la prova scritta;
   b) 30 punti per la prova pratica;
   c) 20 punti per la prova orale.
3. I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
   a) titoli di carriera: 10;
   b) titoli accademici e di studio: 3;
   c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3;
   d) curriculum formativo e professionale: 4.
4. Titoli di carriera:

a) servizi di ruolo prestati presso le unità sanitarie locali o le aziende ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli artt. 22 e 23:

1) servizio nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella disciplina: punti 1,00 per anno;

2) servizio in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso: punti 0,50 per anno;

3) servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti rispettivamente del 25 e del 50 per cento;

4)servizio prestato a tempo pieno da valutare con i punteggi di cui sopra aumentati del 20 per cento;

b) servizio di ruolo quale medico presso pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti: punti 0,50 per anno.

I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze armate e nell'Arma dei carabinieri sono valutati con i corrispondenti punteggi previsti per i concorsi disciplinati dal più volte citato D.P.R. n. 483/1997 per i servizi presso pubbliche amministrazioni.

Per le attività espletate in base a rapporti convenzionali di cui all'art. 21 comma 1 del predetto decreto, i relativi certificati di servizio devono contenere l'indicazione dell'orario di attività settimanale

5. Titoli accademici e di studio:

a) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso: punti 1,00;

b) specializzazione in una disciplina affine: punti 0,50;

c) specializzazione in altra disciplina: punti 0,25;

d) altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;

e) altre lauree, oltre quella richiesta per l'ammissione al concorso comprese tra quelle previste per l'appartenenza al ruolo sanitario: punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.

6. Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.

Per la valutazione delle specializzazioni conseguite ai sensi del D.Lgs. 257/1991 e del D.Lgs. 368/1999 si applica il disposto di cui all'art. 45 del D.Lgs. 368/1999 in conformità alla nota del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali prot. n. 0017806 DGRUPS/1.8.D.N.1/1 dell'11.03.2009.

7. Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del curriculum formativo e professionale si applicano i criteri previsti dall'art. 11 del D.P.R. 10.12.1997, n. 483.

Il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto agli interessati prima dell'effettuazione della prova orale.

8) COMMISSIONE ESAMINATRICE E PROVE D'ESAME

La Commissione sarà costituita come stabilito dagli articoli 5, 6 e 25 del D.P.R. n. 483/1997.

Prove di esame:

a) *prova scritta*: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerente alla disciplina stessa;

b) *prova pratica*:

1) su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso;

2) la prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto.

c)*prova orale*: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

Ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 165/2001 verrà effettuato l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e di almeno una lingua straniera tra le seguenti:
- Francese - Inglese - Tedesco

9) CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI

Le prove del concorso, sia scritte che pratiche e orali, non possono aver luogo nei giorni festivi, nè nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.
Il diario della prova scritta sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^ Serie Speciale "Concorsi ed esami", ovvero comunicato ai candidati o con raccomandata con avviso di ricevimento, o tramite posta elettronica certificata per i relativi possessori, non meno di quindici giorni prima dell'inizio della prova medesima.
Ai candidati che conseguono l'ammissione alle prove pratica e orale sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta. L'avviso per la presentazione alla prova pratica e orale sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^ Serie Speciale "Concorsi ed esami", ovvero comunicato ai candidati o con raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata per i relativi possessori, almeno venti giorni prima, di quello in cui essi debbono sostenerla.
In relazione al numero dei candidati la Commissione può stabilire l'effettuazione della prova orale nello stesso giorno di quello dedicato alla prova pratica. In tal caso la comunicazione della avvenuta ammissione alla prova stessa sarà dato al termine della effettuazione della prova pratica.
La prova orale deve svolgersi in un'aula aperta al pubblico.
Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati che sarà affisso all'esterno della sede d'esame.
Il diario di tutte le prove verrà pubblicato anche sul sito dell'Azienda. (www.aas3.sanita.fvg.it - Concorsi)
Per essere ammessi a sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi muniti di documento personale di identità valido.

10) GRADUATORIA , TITOLI DI PRECEDENZA E PREFERENZA

Al termine delle prove d'esame, la Commissione esaminatrice formula la graduatoria di merito dei candidati. E' escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito la sufficienza in ciascuna delle prove d'esame.
La graduatoria di merito è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall'art. 5 del D.P.R. n. 487/1994 e successive modificazioni ed integrazioni.
Per quanto riguarda la riserva dei posti e le precedenze nella assunzione, sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge in materia. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. 10.12.1997, n. 483, è altresì garantita l'osservanza delle norme a favore di particolari categorie di cittadini, per quanto concerne la riserva di posti nei pubblici concorsi.
Il Direttore Generale dell'Azienda, riconosciuta la regolarità degli atti, provvede con proprio provvedimento all'approvazione della graduatoria dei candidati idonei e alla dichiarazione del vincitore.
La graduatoria dei vincitori e degli idonei al concorso è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia e rimane efficace nei termini previsti dalla normativa vigente, per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito, ovvero di posti dello stesso profilo professionale e disciplina, che successivamente, ed entro tale termine, si dovessero rendere disponibili.
L'efficacia della stessa è fissata in anni tre dalla data di approvazione.
E' vietata l'utilizzazione della graduatoria per la copertura dei posti istituiti successivamente alla data di indizione del concorso
Si precisa che la presente graduatoria concorsuale potrà essere utilizzata durante il periodo di validità anche da altre Aziende/Enti del Servizio Sanitario Nazionale, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa, per la copertura a tempo indeterminato/determinato di posti del medesimo profilo professionale.

11) ADEMPIMENTI DEL VINCITORE E CONFERIMENTO DEL POSTO

Il candidato dichiarato vincitore sarà invitato dall'Azienda, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a presentare i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso e i documenti richiesti per l'assunzione, entro 30 giorni dalla data di comunicazione, a pena di decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione al concorso stesso.
L'Azienda, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del relativo contratto nel quale sarà indicata la data di presa servizio. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.
Scaduto inutilmente il termine fissato non si darà luogo alla stipulazione del predetto contratto.
E', in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura concorsuale che ne costituisce il presupposto.

12) PERIODO DI PROVA
Il vincitore sarà assunto in prova per un periodo di 6 mesi, ai sensi e con le modalità di cui al CCNL per l'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria.
13) INFORMATIVA EX ART 13 D.Lgs. 196/2003 (codice privacy)
L'Azienda, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, nella persona del Direttore Generale, La informa che i dati personali ed eventualmente sensibili, raccolti con la domanda di partecipazione al concorso pubblico saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle procedure descritte nel bando, finalizzate alla predisposizione della relativa graduatoria, nonché per i controlli, previsti dall'art. 71 del DPR 445/2000, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà.
I dati saranno trattati dagli incaricati dell'ufficio responsabile della procedura e dai membri della commissione giudicatrice all'uopo nominata, sia su supporto cartaceo che con l'ausilio di strumenti elettronici, nel rispetto delle regole previste dal codice privacy.
Nell'evidenziare che il conferimento all'Azienda dei dati personali ed eventualmente sensibili richiesti, ha natura obbligatoria, si precisa che il mancato conferimento degli stessi comporterà l'esclusione dal concorso pubblico.
Completata la procedura concorsuale, la documentazione presentata dai candidati potrà essere ritirata, previa richiesta da presentare all'ufficio responsabile della procedura concorsuale, a partire dal centoventunesimo giorno successivo alla pubblicazione della graduatoria all'albo dell'Azienda, salva l'ipotesi in cui siano stati presentati ricorsi per l'annullamento della procedura stessa.
L'eventuale trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute potrà avvenire nei casi specifici in cui il candidato presenti una causa di preferenza ovvero appartenga a categorie protette o chieda il rispetto delle condizioni sulla parità di accesso ai concorsi pubblici.
L'Azienda informa, infine, che in qualità di interessato al trattamento, potrà esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, tra i quali: accedere ai propri dati, richiederne la modifica o la cancellazione oppure opporsi in tutto o in parte al loro utilizzo per motivi legittimi - presentando apposita istanza al responsabile del trattamento dei dati, nella persona del Direttore della Struttura Gestione Risorse Umane .
NORME FINALI
Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, qualora dal controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75).
L'Azienda si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente concorso o parte di esso, qualora ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse. Con la partecipazione al concorso, è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e precisazioni del presente bando, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del personale delle Aziende Ospedaliere e delle Unità Sanitarie Locali. Per quanto non espressamente previsto dal bando e dalla normativa in esso richiamata si fa riferimento alle norme vigenti in materia concorsuale.
Restituzione dei documenti
Il ritiro della eventuale documentazione presentata a corredo delle domanda potrà avvenire in qualunque momento da parte del candidato che dichiari espressamente di rinunciare alla partecipazione alla procedura, nonché da parte del candidato non presentatosi alle prove d'esame.
La documentazione allegata alla domanda, per i candidati presentatisi alle prove d'esame, non potrà essere restituita se non trascorsi almeno centoventi giorni dopo l'approvazione della delibera di esito del procedimento.
Trascorso tale termine, la documentazione verrà restituita solo su richiesta scritta del concorrente.
I documenti verranno consegnati unicamente al concorrente stesso o a persona da lui delegata per iscritto.
I documenti, su richiesta scritta del concorrente, potranno essere restituiti anche per vie postali, mediante raccomandata A.R., con spese di spedizione contrassegno a carico del concorrente stesso.
Trascorsi 10 anni dal conferimento dell'incarico, l'Azienda procederà all'eliminazione della documentazione allegata alla domanda di partecipazione. Si invitano pertanto i candidati a ritirare la stessa entro il suddetto termine.
Per informazioni telefoniche rivolgersi alla S.O. Gestione Risorse Umane - Processi di Reclutamento e Selezione del Personale - Viale Trento Trieste n.33 - San Daniele del Friuli Tel.0432 949502/09 - concorsi@aas3.sanita.fvg.it dalle ore 9.00 alle ore 12.00 di tutti i giorni feriali (sabato escluso).

IL DIRETTORE GENERALE:
dr. Pier Paolo Benetollo

16_22_3_CNC_AZ AS3 CONCORSO CHIRURGIA_026

Azienda per l'assistenza sanitaria n. 3 "Alto Friuli - Collinare - Medio Friuli " - Gemona del Friuli (UD)

Pubblico concorso per titoli ed esami ad un posto di Dirigente medico di chirurgia generale.

In attuazione alla decreto del Direttore Generale n. 158 del 17/05/2016, esecutiva ai sensi di legge, é bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato con rapporto di lavoro esclusivo del seguente posto, vacante nella vigente dotazione organica:
- RUOLO SANITARIO
- profilo professionale: medici
- area chirurgica e delle specialità mediche
- posizione funzionale: dirigente medico
- disciplina: Chirurgia generale **posti n. 1**

L'indizione del bando si è resa possibile in quanto la Direzione Centrale Lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, università , Area Agenzia Regionale per il Lavoro, in conformità alle indicazioni di cui all'art. 34 del D:Lgs 165/2001, come inserito dall' art.7 della L. N.3/2003, ha concesso il relativo nulla osta giusta nota n. 37615/P del 6.5.2016.
Il regime giuridico ed il trattamento economico sono stabiliti dal vigente C.C.N.L. per l'area Medica e Veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale, nonché dalle vigenti disposizioni legislative in materia.
Le attribuzioni del profilo professionale sono quelle previste dall'art. 15 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 e successive modificazioni.
Il presente bando è disciplinato dalle norme di cui al D.Lgs. 30 dicembre1992 n. 502, al D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, al D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483, al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni nonché dalla normativa sul pubblico impiego in quanto compatibile.
L'Azienda garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e al trattamento sul lavoro, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 165/2001.

1. REQUISITI PER L'AMMISSIONE

Al concorso sono ammessi i candidati dell'uno e dell'altro sesso (L. n. 125/1991, art. 4) in possesso dei seguenti requisiti:
Requisiti generali:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei paesi dell'Unione Europea. Possono, altresì, partecipare al concorso pubblico ai sensi dell'art. 38 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. i familiari dei cittadini di cui al comma 1 non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente e i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
I cittadini degli stati membri dell'Unione Europea devono dichiarare, altresì, di godere dei diritti civili e politici anche nello stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi di mancato godimento.
a) godimento dei diritti civili e politici.
I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono possedere i seguenti requisiti:
- godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza;
- adeguata conoscenza della lingua italiana;

b) idoneità fisica all'impiego per lo svolgimento delle mansioni proprie del profilo professionale a selezione. L'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego - con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette - sarà effettuato, ai sensi di quanto previsto dalle normative vigenti, a cura dell'AAS 3 prima dell'immissione in servizio.
Il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e 26, 1° comma del D.P.R. 761/1979, è dispensato dalla visita medica.
c) diploma di laurea in medicina e chirurgia ;
d) abilitazione all'esercizio della professione medico chirurgica
e) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in disciplina equipollente ovvero specializzazione in disciplina affine, come da individuazione con Decreti del Ministero della Salute 30 gennaio 1998 e 31 gennaio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni.
f) iscrizione all'albo dell'ordine deli Medici . L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea consente la partecipazione all'avviso, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.
Il personale del Ruolo Sanitario in servizio di ruolo alla data del 1/02/1998 (entrata in vigore del D.P.R. n.

483/1997) è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto già ricoperto a tale data per la partecipazione ai concorsi presso le Unità Sanitarie Locali e le Aziende Ospedaliere diverse da quella di appartenenza (art. 56, comma 2).
I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all'estero dovranno allegare idonea documentazione attestante il riconoscimento del proprio titolo di studio con quello italiano richiesto ai fini dell'ammissione, in conformità della vigente normativa nazionale e comunitaria.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.
Il difetto anche di uno solo di tali requisiti comporta la non ammissione al concorso. 2. Presentazione della domanda

2. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La presentazione della domanda di partecipazione al concorso, dovrà essere ESCLUSIVAMENTE PRODOTTA TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA, entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale; qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente bando, per estratto, e verrà disattivata tassativamente alle ore 24.00 del giorno di scadenza per la presentazione della domanda. L'invio telematico della domanda dovrà pertanto avvenire entro le ore 24.00 della suddetta data; dopo tale termine non sarà più possibile effettuare la compilazione della stessa.
Il termine di cui sopra è perentorio e, pertanto, saranno esclusi dal concorso i concorrenti le cui domande non siano state inviate secondo le modalità indicate al successivo punto 3.
Dopo il suddetto termine non è ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corredo della domanda e non sarà più possibile effettuare rettifiche o aggiunte.
La procedura di presentazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 da qualsiasi postazione collegata alla rete internet.

3. PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E DI COMPILAZIONE DELLA DOMANDA E DEI RELATIVI TITOLI PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

- collegarsi al sito www.aas3fvg.iscrizioneconcorsi.it
- cliccare su "Se non sei ancora registrato accedi alla pagina di registrazione"
- accedere alla pagina di registrazione ed inserire i dati richiesti. A seguito di questa operazione il programma invierà una email al candidato con le credenziali provvisorie (Username e Password) di accesso al sistema di iscrizione dei concorsi on line;
- collegarsi al link indicato nella email per modificare la Password ed ottenere quindi la registrazione;
- ricollegarsi al portale www.aas3fvg.iscrizioneconcorsi.it e dopo aver inserito Username e Password sarà visibile l'elenco dei concorsi attivi, il candidato pertanto deve cliccare sull'icona corrispondente al concorso al quale intende iscriversi.

Il candidato accede così alla schermata di inserimento della domanda dove dovrà dichiarare il possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione; in particolare si precisa che la scheda "Imposta anagrafica" va obbligatoriamente compilata in tutte le sue parti ed al termine dell'inserimento è necessario cliccare il tasto in basso "Conferma";

- proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone il format che consentono l'indicazione di ulteriori titoli da dichiarare o servizi presso ASL/P.A./attività didattica/corsi di aggiornamento/pubblicazioni/ecc.).

Le stesse pagine possono essere compilate in più momenti, il candidato può accedere a quanto inserito nel format e modificare/aggiungere/correggere/cancellare i dati fino a quando non concluderà la compilazione cliccando su "Conferma e invia iscrizione". I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla data in cui viene compilata la domanda (quindi la data di fine rapporto da inserire nella procedura è quella di compilazione della domanda).
Una volta cliccato, in alto a sinistra, su "conferma e invia iscrizione " non sarà più possibile procedere ad alcuna variazione e/o modifica dei dati inseriti.
Il candidato riceverà una email di "conferma di avvenuta iscrizione", con allegato Pdf della domanda che dovrà essere stampata, conservata ed esibita in sede di espletamento della prova scritta.
Il candidato dovrà, inoltre, presentarsi con copia della email di iscrizione alla procedura unitamente al documento di riconoscimento con relativa fotocopia, ai fini del perfezionamento della domanda.
Si suggerisce di leggere attentamente LE ISTRUZIONI per l'uso della procedura di cui sopra presenti sul sito di iscrizione.
Le richieste di assistenza tecnica per errori nell'utilizzo della presente procedura verranno evase du-

rante l'ordinario orario di lavoro, si garantisce una risposta entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta, non potranno essere soddisfatte nei tre giorni antecedenti la scadenza dei termini per la presentazione delle domande.
Nella domanda, da inoltrare con le modalità sopra descritte, l'aspirante dovrà compilare, sotto la sua personale responsabilità ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, tutti i campi del "Modulo di iscrizione on line"
In particolare il candidato deve precisare relativamente alla specializzazione richiesta per l'ammissione, nell'apposito campo, l'Università o l'Istituto presso i quali è stata conseguita e l'anno di conseguimento, l'esatta dicitura della disciplina (con eventuale indirizzo) con l'indicazione della durata legale del corso.
L'Amministrazione declina sin d'ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte degli aspiranti, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.
Il candidato deve rendere note le eventuali variazioni di domicilio che si verifichino durante la procedura concorsuale e fino all'esaurimento della stessa, comunicandole al seguente indirizzo: concorsi@aas3.sanita.fvg.it
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio.
L'eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.

4. DOCUMENTAZIONE DA INVIARE A MEZZO POSTA

Il candidato dovrà inviare in formato cartaceo solo la seguente documentazione con lettera accompagnatoria:

- documentazione comprovante i requisiti previsti al punto 1 lett. a) del presente bando che consentono ai cittadini extracomunitari di partecipare al presente concorso (documento permesso di soggiorno);
- documentazione attestante l'equivalenza ai titoli italiani del proprio titolo di studio conseguito all'estero;
- copia delle eventuali pubblicazioni possedute e già dichiarate nel format on line (la vigente normativa richiede siano edite a stampa) unitamente a dichiarazione di loro conformità all'originale ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;
- originale della quietanza o ricevuta di versamento della tassa di concorso di € 10,00.= in nessun caso rimborsabile, (riferimento punto 6);

4.1 CANDIDATI PORTATORI DI HANDICAP

Il candidato portatore di handicap riconosciuto, che abbia dichiarato nella domanda on line di avere necessità di ausili e/o tempi aggiuntivi, dovrà produrre al momento della partecipazione alla prova scritta:
- certificazione medica, rilasciata da una struttura sanitaria abilitata, comprovante lo stato di disabilità denunciato dal candidato, unitamente a dichiarazione che attesti l'ausilio necessario in relazione alla propria disabilità nonché la necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove d'esame.

La mancata presentazione della certificazione comporterà la perdita dei benefici sopra indicati.
La suddetta documentazione dovrà pervenire entro il termine di presentazione delle candidature prevista dal presente bando.

5. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA

Per la presentazione della sopra citata documentazione (punto 4 del bando) sono ammesse le seguenti modalità:

- presentazione a mano in busta chiusa entro la scadenza del bando indirizzata al Direttore Generale dell'Azienda Assistenza Sanitaria n. 3 "Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli, Piazzetta Portuzza, n. 2 - 33013 GEMONA DEL FRIULI specificando sul frontespizio della busta il concorso per il quale si è inoltrato la domanda. L'orario di apertura dell'Ufficio Protocollo è il seguente: dal lunedì a venerdì dalle 8,30 -12,30.
- spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso fa fede la data di spedizione comprovata dal timbro a data dell'ufficio postale accettante. Sul frontespizio della busta, oltre al mittente il candidato deve indicare la dicitura del concorso al quale intende partecipare.
- a mezzo pec al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) aziendale: aas3.protgen@certsanita.fvg.it. La validità di tale invio è subordinata all'utilizzo, da parte del candidato, di una casella di posta elettronica certificata personale. Non sarà pertanto ritenuto valido l'invio da casella di posta elettronica certificata diversa da quella personale né da casella di posta elettronica ordinaria anche se indirizzata all'indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicato. La documentazione deve essere allegata in formato PDF.

Costituiscono motivi di esclusione
- La mancanza dei requisiti generali e specifici richiesti dal presente bando di concorso.
- La presentazione della domanda con modalità diverse da quelle previste dal presente bando e/o con data successiva alla scadenza.

6. MODALITÀ DI VERSAMENTO DELLA TASSA DI CONCORSO DI € 10,00 (nello spazio riservato alla causale deve essere sempre citato nel dettaglio il concorso a cui il versamento si riferisce).

- versamento su conto corrente postale n. postale 34070326 intestato all'Azienda per l'Assistenza Sani-

taria 3 "Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli" Servizio Tesoreria - 33013 Gemona del Friuli (UD);

ovvero

- versamento su conto corrente bancario Unicredit Banca S.p.A. di Gemona del Friuli - IBAN: AZIENDA PER L'ASSISTENZA SANITARIA N.3 ALTO FRIULI - COLLINARE - MEDIO FRIULI - IT 51 J 02008 63880 000 103 533 934

7. VALUTAZIONE DEI TITOLI

Per la valutazione dei titoli si applicano i criteri previsti dal D.P.R. n. 483/1997, agli artt. 11 - 20 - 21 - 22 - 23 ed in particolare all'art. 27:

1. La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
   a) 20 punti per i titoli;
   b) 80 punti per le prove d'esame.
2. I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:
   a) 30 punti per la prova scritta;
   b) 30 punti per la prova pratica;
   c) 20 punti per la prova orale.
3. I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
   a) titoli di carriera: 10;
   b) titoli accademici e di studio: 3;
   c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3;
   d) curriculum formativo e professionale: 4.
4. Titoli di carriera:

a) servizi di ruolo prestati presso le unità sanitarie locali o le aziende ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli artt. 22 e 23:

- 1) servizio nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella disciplina punti 1,00 per anno;
- 2) servizio in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso punti 0,50 per anno;
- 3) servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti rispettivamente del 25 e del 50 per cento;
- 4) servizio prestato a tempo pieno da valutare con i punteggi di cui sopra aumentati del 20 per cento;

b) servizio di ruolo quale medico presso pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti, punti 0,50 per anno.

I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze armate e nell'Arma dei carabinieri sono valutati con i corrispondenti punteggi previsti per i concorsi disciplinati dal più volte citato D.P.R. n. 483/1997 per i servizi presso pubbliche amministrazioni.

Per le attività espletate in base a rapporti convenzionali di cui all'art. 21 comma 1 del predetto decreto, i relativi certificati di servizio devono contenere l'indicazione dell'orario di attività settimanale

5. Titoli accademici e di studio:

a) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, punti 1,00;
b) specializzazione in una disciplina affine, punti 0,50;
c) specializzazione in altra disciplina, punti 0,25;
d) altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;
e) altre lauree, oltre quella richiesta per l'ammissione al concorso comprese tra quelle previste per l'appartenenza al ruolo sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.

6. Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.

Per la valutazione delle specializzazioni conseguite ai sensi del DLgs 257/1991 e DLgs 368/1999 si applica il disposto di cui all'art. 45 del DLgs. 368/1999 in conformità alla nota del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali prot. n. 0017806 DGRUPS/1.8.D.N.1/1 dell'11.03.2009.

7. Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del curriculum formativo e professionale si applicano i criteri previsti dall'art. 11 del D.P.R. 10.12.1997, n. 483

Il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto agli interessati prima dell'effettuazione della prova orale.

8. COMMISSIONE ESAMINATRICE E PROVE D'ESAME

La Commissione sarà costituita come stabilito dagli articoli 5, 6 e 25 del D.P.R. n. 483/1997.

Prove di esame:

- a) *prova scritta:* relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerente alla disciplina stessa;
- b) *prova pratica:*
   1) la prova, in relazione anche al numero di candidati, si svolge su cadavere o materiale anatomico in sala autoptica, ovvero con altra modalità a giudizio insindacabile della commissione;
   2) la prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto.
- c) *prova orale:* sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione

da conferire.
Ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs n. 165/2001 verrà effettuato l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e di almeno una lingua straniera tra le seguenti:
- Francese - Inglese - Tedesco

9. CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI

Le prove del concorso, sia scritte che pratiche e orali, non possono aver luogo nei giorni festivi, nè nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.
Il diario della prova scritta sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^ Serie Speciale "Concorsi ed esami" ,ovvero comunicato ai candidati o con raccomandata con avviso di ricevimento, o tramite posta elettronica certificata per i relativi possessori, non meno di quindici giorni prima dell'inizio della prova medesima.
Ai candidati che conseguono l'ammissione alle prove pratica e orale sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta. L'avviso per la presentazione alla prova pratica e orale sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^ Serie Speciale "Concorsi ed esami" ,ovvero comunicato ai candidati o con raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata per i relativi possessori, almeno venti giorni prima, di quello in cui essi debbono sostenerla.
In relazione al numero dei candidati la Commissione può stabilire l'effettuazione della prova orale nello stesso giorno di quello dedicato alla prova pratica. In tal caso la comunicazione della avvenuta ammissione alla prova stessa sarà dato al termine della effettuazione della prova pratica.
La prova orale deve svolgersi in un'aula aperta al pubblico.
Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati che sarà affisso all'esterno della sede d'esame.
Il diario di tutte le prove verrà pubblicato anche sul sito dell'Azienda. (www.aas3.sanita.fvg.it - Concorsi)
Per essere ammessi a sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi muniti di documento personale di identità valido.

10. GRADUATORIA , TITOLI DI PRECEDENZA E PREFERENZA

Al termine delle prove d'esame, la Commissione esaminatrice formula la graduatoria di merito dei candidati. E' escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito la sufficienza in ciascuna delle prove d'esame.
La graduatoria di merito è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall'art. 5 del D.P.R. n. 487/1994 e successive modificazioni ed integrazioni.
Per quanto riguarda la riserva dei posti e le precedenze nella assunzione, sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge in materia. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. 10.12.1997, n. 483, è altresì garantita l'osservanza delle norme a favore di particolari categorie di cittadini, per quanto concerne la riserva di posti nei pubblici concorsi.
Il Direttore Generale dell'Azienda, riconosciuta la regolarità degli atti, provvede con propria deliberazione all'approvazione della graduatoria dei candidati idonei e alla dichiarazione del vincitore.
La graduatoria dei vincitori e degli idonei al concorso è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia e rimane efficace nei termini previsti dalla normativa vigente, per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito, ovvero di posti dello stesso profilo professionale e disciplina, che successivamente, ed entro tale termine, si dovessero rendere disponibili.
L'efficacia della stessa è fissata in anni tre dalla data di approvazione.
E' vietata l'utilizzazione della graduatoria per la copertura dei posti istituiti successivamente alla data di indizione del concorso
Si precisa che la presente graduatoria concorsuale potrà essere utilizzata durante il periodo di validità anche da altre Aziende/Enti del Servizio Sanitario Nazionale, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa, per la copertura a tempo indeterminato/determinato di posti del medesimo profilo professionale.

11. ADEMPIMENTO DEL VINCITORE E CONFERIMENTO DEL POSTO

Il candidato dichiarato vincitore sarà invitato dall'Azienda, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a presentare i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso e i documenti richiesti per l'assunzione, entro 30 giorni dalla data di comunicazione, a pena di decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione al concorso stesso.
L'Azienda, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del relativo contratto nel quale sarà indicata la data di presa servizio. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.
Scaduto inutilmente il termine fissato non si darà luogo alla stipulazione del predetto contratto.
E', in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura concorsuale che ne costituisce il presupposto.

13. PERIODO DI PROVA
Il vincitore sarà assunto in prova per un periodo di 6 mesi, ai sensi e con le modalità di cui al CCNL per l'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria.
14. INFORMATIVA EX ART 13 D.Lgs. 196/2003 (codice privacy)
L'Azienda, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, nella persona del Direttore Generale, La informa che i dati personali ed eventualmente sensibili, raccolti con la domanda di partecipazione al concorso pubblico saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle procedure descritte nel bando, finalizzate alla predisposizione della relativa graduatoria, nonché per i controlli, previsti dall'art. 71 del DPR 445/2000, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà.
I dati saranno trattati dagli incaricati dell'ufficio responsabile della procedura e dai membri della commissione giudicatrice all'uopo nominata, sia su supporto cartaceo che con l'ausilio di strumenti elettronici, nel rispetto delle regole previste dal codice privacy.
Nell'evidenziare che il conferimento all'Azienda dei dati personali ed eventualmente sensibili richiesti, ha natura obbligatoria, si precisa che il mancato conferimento degli stessi comporterà l'esclusione dal concorso pubblico.
Completata la procedura concorsuale, la documentazione presentata dai candidati potrà essere ritirata, previa richiesta da presentare all'ufficio responsabile della procedura concorsuale, a partire dal centoventunesimo giorno successivo alla pubblicazione della graduatoria all'albo dell'Azienda, salva l'ipotesi in cui siano stati presentati ricorsi per l'annullamento della procedura stessa.
L'eventuale trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute potrà avvenire nei casi specifici in cui il candidato presenti una causa di preferenza ovvero appartenga a categorie protette o chieda il rispetto delle condizioni sulla parità di accesso ai concorsi pubblici.
L'Azienda informa, infine, che in qualità di interessato al trattamento, potrà esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, tra i quali: accedere ai propri dati, richiederne la modifica o la cancellazione oppure opporsi in tutto o in parte al loro utilizzo per motivi legittimi - presentando apposita istanza al responsabile del trattamento dei dati, nella persona del Direttore della Struttura Gestione Risorse Umane .
NORME FINALI
Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, qualora dal controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75).
L'Azienda si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente concorso o parte di esso, qualora ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse. Con la partecipazione al concorso, è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e precisazioni del presente bando, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del personale delle Aziende Ospedaliere e delle Unità Sanitarie Locali. Per quanto non espressamente previsto dal bando e dalla normativa in esso richiamata si fa riferimento alle norme vigenti in materia concorsuale.
Restituzione dei documenti
Il ritiro della eventuale documentazione presentata a corredo delle domanda potrà avvenire in qualunque momento da parte del candidato che dichiari espressamente di rinunciare alla partecipazione alla procedura, nonché da parte del candidato non presentatosi alle prove d'esame.
La documentazione allegata alla domanda, per i candidati presentatisi alle prove d'esame, non potrà essere restituita se non trascorsi almeno centoventi giorni dopo l'approvazione della delibera di esito del procedimento.
Trascorso tale termine, la documentazione verrà restituita solo su richiesta scritta del concorrente.
I documenti verranno consegnati unicamente al concorrente stesso o a persona da lui delegata per iscritto.
I documenti, su richiesta scritta del concorrente, potranno essere restituiti anche per vie postali, mediante raccomandata A.R., con spese di spedizione contrassegno a carico del concorrente stesso.
Trascorsi 10 anni dal conferimento dell'incarico, l'Azienda procederà all'eliminazione della documentazione allegata alla domanda di partecipazione . Si invitano pertanto i candidati a ritirare la stessa entro il suddetto termine.
Per informazioni telefoniche rivolgersi alla S.O. Gestione Risorse Umane all'Ufficio Concorsi -Viale Trento Trieste n.33 -San Daniele del Friuli Tel.0432 949502 - concorsi@aas3.sanita.fvg.it dalle ore 9.00 alle ore 12.00 di tutti i giorni feriali (sabato escluso).

IL DIRETTORE GENERALE:
dr. Pier Paolo Benetollo

16_22_3_CNC_AZ AS3 CONCORSO ONCOLOGIA_025

Azienda per l'assistenza sanitaria n. 3 "Alto Friuli - Collinare - Medio Friuli " - Gemona del Friuli (UD)

Pubblico concorso per titoli ed esami ad un posto di Dirigente medico di oncologia (area medica e delle specialità mediche).

In attuazione alla decreto del Direttore Generale n. 159 del 17/05/2016, esecutiva ai sensi di legge, é bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato con rapporto di lavoro esclusivo del seguente posto, vacante nella vigente dotazione organica:
- RUOLO SANITARIO
- profilo professionale: medici
- area medica e delle specialità mediche
- posizione funzionale: dirigente medico
- disciplina: Oncologia **posti n. 1**

L'indizione del bando si è resa possibile in quanto la Direzione Centrale Lavoro , formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, università , Area Agenzia Regionale per il Lavoro, in conformità alle indicazioni di cui all'art. 34 del D:Lgs 165/2001, come inserito dall' art.7 della L. N.3/2003, ha concesso il relativo nulla osta giusta nota n. 37615/P del 6.5.2016.
Il regime giuridico ed il trattamento economico sono stabiliti dal vigente C.C.N.L. per l'area Medica e Veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale, nonché dalle vigenti disposizioni legislative in materia.
Le attribuzioni del profilo professionale sono quelle previste dall'art. 15 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 e successive modificazioni.
Il presente bando è disciplinato dalle norme di cui al D.Lgs. 30 dicembre1992 n. 502, al D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, al D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483, al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni nonché dalla normativa sul pubblico impiego in quanto compatibile.
L'Azienda garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e al trattamento sul lavoro, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 165/2001.

1. REQUISITI PER L'AMMISSIONE

Al concorso sono ammessi i candidati dell'uno e dell'altro sesso (L. n. 125/1991, art. 4) in possesso dei seguenti requisiti:
Requisiti generali:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei paesi dell'Unione Europea. Possono, altresì, partecipare al concorso pubblico ai sensi dell'art. 38 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. i familiari dei cittadini di cui al comma 1 non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente e i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
I cittadini degli stati membri dell'Unione Europea devono dichiarare, altresì, di godere dei diritti civili e politici anche nello stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi di mancato godimento.
a) godimento dei diritti civili e politici.
I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono possedere i seguenti requisiti:
- godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza;
- adeguata conoscenza della lingua italiana;

b) idoneità fisica all'impiego per lo svolgimento delle mansioni proprie del profilo professionale a selezione. L'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego - con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette - sarà effettuato, ai sensi di quanto previsto dalle normative vigenti, a cura dell'AAS 3 prima dell'immissione in servizio.
Il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e 26, 1° comma del D.P.R. 761/1979, è dispensato dalla visita medica.
c) diploma di laurea in medicina e chirurgia ;
d) abilitazione all'esercizio della professione medico chirurgica
e) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in disciplina equipollente ovvero specializzazione in disciplina affine, come da individuazione con Decreti del Ministero della Salute 30 gennaio 1998 e 31 gennaio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni.
f) iscrizione all'albo dell'ordine dei Medici . L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea consente la partecipazione all'avviso, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.
Il personale del Ruolo Sanitario in servizio di ruolo alla data del 1/02/1998 (entrata in vigore del D.P.R. n.

483/1997) è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto già ricoperto a tale data per la partecipazione ai concorsi presso le Unità Sanitarie Locali e le Aziende Ospedaliere diverse da quella di appartenenza (art. 56, comma 2).
I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all'estero dovranno allegare idonea documentazione attestante il riconoscimento del proprio titolo di studio con quello italiano richiesto ai fini dell'ammissione, in conformità della vigente normativa nazionale e comunitaria.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.
Il difetto anche di uno solo di tali requisiti comporta la non ammissione al concorso. 2. Presentazione della domanda

2. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La presentazione della domanda di partecipazione al concorso, dovrà essere ESCLUSIVAMENTE PRODOTTA TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA, entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale; qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente bando, per estratto, e verrà disattivata tassativamente alle ore 24.00 del giorno di scadenza per la presentazione della domanda. L'invio telematico della domanda dovrà pertanto avvenire entro le ore 24.00 della suddetta data; dopo tale termine non sarà più possibile effettuare la compilazione della stessa.
Il termine di cui sopra è perentorio e, pertanto, saranno esclusi dal concorso i concorrenti le cui domande non siano state inviate secondo le modalità indicate al successivo punto 3.
Dopo il suddetto termine non è ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corredo della domanda e non sarà più possibile effettuare rettifiche o aggiunte.
La procedura di presentazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 da qualsiasi postazione collegata alla rete internet.

3. PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E DI COMPILAZIONE DELLA DOMANDA E DEI RELATIVI TITOLI PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

- collegarsi al sito www.aas3fvg.iscrizioneconcorsi.it
- cliccare su "Se non sei ancora registrato accedi alla pagina di registrazione"
- accedere alla pagina di registrazione ed inserire i dati richiesti. A seguito di questa operazione il programma invierà una email al candidato con le credenziali provvisorie (Username e Password) di accesso al sistema di iscrizione dei concorsi on line;
- collegarsi al link indicato nella email per modificare la Password ed ottenere quindi la registrazione;
- ricollegarsi al portale www.aas3fvg.iscrizioneconcorsi.it e dopo aver inserito Username e Password sarà visibile l'elenco dei concorsi attivi, il candidato pertanto deve cliccare sull'icona corrispondente al concorso al quale intende iscriversi.
- Il candidato accede così alla schermata di inserimento della domanda dove dovrà dichiarare il possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione; in particolare si precisa che la scheda "Imposta anagrafica" va obbligatoriamente compilata in tutte le sue parti ed al termine dell'inserimento è necessario cliccare il tasto in basso "Conferma";
- proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone il format che consentono l'indicazione di ulteriori titoli da dichiarare o servizi presso ASL/P.A./attività didattica/corsi di aggiornamento/pubblicazioni/ecc.).
- Le stesse pagine possono essere compilate in più momenti, il candidato può accedere a quanto inserito nel format e modificare/aggiungere/correggere/cancellare i dati fino a quando non concluderà la compilazione cliccando su "Conferma e invia iscrizione". I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla data in cui viene compilata la domanda (quindi la data di fine rapporto da inserire nella procedura è quella di compilazione della domanda).

Una volta cliccato, in alto a sinistra, su "conferma e invia iscrizione " non sarà più possibile procedere ad alcuna variazione e/o modifica dei dati inseriti.
Il candidato riceverà una email di "conferma di avvenuta iscrizione", con allegato Pdf della domanda che dovrà essere stampata, conservata ed esibita in sede di espletamento della prova scritta.
Il candidato dovrà, inoltre, presentarsi con copia della email di iscrizione alla procedura unitamente al documento di riconoscimento con relativa fotocopia, ai fini del perfezionamento della domanda.
Si suggerisce di leggere attentamente LE ISTRUZIONI per l'uso della procedura di cui sopra presenti sul sito di iscrizione.
Le richieste di assistenza tecnica per errori nell'utilizzo della presente procedura verranno evase du-

rante l'ordinario orario di lavoro, si garantisce una risposta entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta, non potranno essere soddisfatte nei tre giorni antecedenti la scadenza dei termini per la presentazione delle domande.
Nella domanda, da inoltrare con le modalità sopra descritte, l'aspirante dovrà compilare, sotto la sua personale responsabilità ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, tutti i campi del "Modulo di iscrizione on line"
In particolare il candidato deve precisare relativamente alla specializzazione richiesta per l'ammissione, nell'apposito campo, l'Università o l'Istituto presso i quali è stata conseguita e l'anno di conseguimento, l'esatta dicitura della disciplina (con eventuale indirizzo) con l'indicazione della durata legale del corso.
L'Amministrazione declina sin d'ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte degli aspiranti, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.
Il candidato deve rendere note le eventuali variazioni di domicilio che si verifichino durante la procedura concorsuale e fino all'esaurimento della stessa, comunicandole al seguente indirizzo: concorsi@aas3.sanita.fvg.it
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio.
L'eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.

4. DOCUMENTAZIONE DA INVIARE A MEZZO POSTA

Il candidato dovrà inviare in formato cartaceo solo la seguente documentazione con lettera accompagnatoria:

- documentazione comprovante i requisiti previsti al punto 1 lett. a) del presente bando che consentono ai cittadini extracomunitari di partecipare al presente concorso (documento permesso di soggiorno);
- documentazione attestante l'equivalenza ai titoli italiani del proprio titolo di studio conseguito all'estero;
- copia delle eventuali pubblicazioni possedute e già dichiarate nel format on line (la vigente normativa richiede siano edite a stampa) unitamente a dichiarazione di loro conformità all'originale ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;
- originale della quietanza o ricevuta di versamento della tassa di concorso di € 10,00.= in nessun caso rimborsabile, (riferimento punto 6);

4.1 CANDIDATI PORTATORI DI HANDICAP

Il candidato portatore di handicap riconosciuto, che abbia dichiarato nella domanda on line di avere necessità di ausili e/o tempi aggiuntivi, dovrà produrre al momento della partecipazione alla prova scritta:
- certificazione medica, rilasciata da una struttura sanitaria abilitata, comprovante lo stato di disabilità denunciato dal candidato, unitamente a dichiarazione che attesti l'ausilio necessario in relazione alla propria disabilità nonché la necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove d'esame.

La mancata presentazione della certificazione comporterà la perdita dei benefici sopra indicati.
La suddetta documentazione dovrà pervenire entro il termine di presentazione delle candidature prevista dal presente bando.

5. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA

Per la presentazione della sopra citata documentazione (punto 4 del bando) sono ammesse le seguenti modalità:

- presentazione a mano in busta chiusa entro la scadenza del bando indirizzata al Direttore Generale dell'Azienda Assistenza Sanitaria n. 3 "Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli, Piazzetta Portuzza, n. 2 - 33013 GEMONA DEL FRIULI specificando sul frontespizio della busta il concorso per il quale si è inoltrato la domanda. L'orario di apertura dell'Ufficio Protocollo è il seguente: dal lunedì a venerdì dalle 8,30 -12,30.
- spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso fa fede la data di spedizione comprovata dal timbro a data dell'ufficio postale accettante. Sul frontespizio della busta, oltre al mittente il candidato deve indicare la dicitura del concorso al quale intende partecipare.
- a mezzo pec al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) aziendale: aas3.protgen@certsanita.fvg.it. La validità di tale invio è subordinata all'utilizzo, da parte del candidato, di una casella di posta elettronica certificata personale. Non sarà pertanto ritenuto valido l'invio da casella di posta elettronica certificata diversa da quella personale né da casella di posta elettronica ordinaria anche se indirizzata all'indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicato. La documentazione deve essere allegata in formato PDF.

Costituiscono motivi di esclusione

- La mancanza dei requisiti generali e specifici richiesti dal presente bando di concorso.
- La presentazione della domanda con modalità diverse da quelle previste dal presente bando e/o con data successiva alla scadenza.

6. MODALITÀ DI VERSAMENTO DELLA TASSA DI CONCORSO DI € 10,00 (nello spazio riservato alla causale deve essere sempre citato nel dettaglio il concorso a cui il versamento si riferisce).

- versamento su conto corrente postale n. postale 34070326 intestato all'Azienda per l'Assistenza Sani-

taria 3 “Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli” Servizio Tesoreria - 33013 Gemona del Friuli (UD);
ovvero
- versamento su conto corrente bancario Unicredit Banca S.p.A. di Gemona del Friuli - IBAN: AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA N.3 ALTO FRIULI - COLLINARE - MEDIO FRIULI - IT 51 J 02008 63880 000 103 533 934

7. VALUTAZIONE DEI TITOLI

Per la valutazione dei titoli si applicano i criteri previsti dal D.P.R. n. 483/1997, agli artt. 11 - 20 - 21 - 22 - 23 ed in particolare all’art. 27:

1. La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
    a) 20 punti per i titoli;
    b) 80 punti per le prove d’esame.
2. I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
    a) 30 punti per la prova scritta;
    b) 30 punti per la prova pratica;
    c) 20 punti per la prova orale.
3. I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
    a) titoli di carriera: 10;
    b) titoli accademici e di studio: 3;
    c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3;
    d) curriculum formativo e professionale: 4.
4. Titoli di carriera:
    a) servizi di ruolo prestati presso le unità sanitarie locali o le aziende ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli artt. 22 e 23:
    - 1) servizio nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella disciplina punti 1,00 per anno;
    - 2) servizio in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso punti 0,50 per anno;
    - 3)servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti rispettivamente del 25 e del 50 per cento;
    - 4) servizio prestato a tempo pieno da valutare con i punteggi di cui sopra aumentati del 20 per cento;
    b) servizio di ruolo quale medico presso pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti, punti 0,50 per anno.

I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze armate e nell’Arma dei carabinieri sono valutati con i corrispondenti punteggi previsti per i concorsi disciplinati dal più volte citato D.P.R. n. 483/1997 per i servizi presso pubbliche amministrazioni.

Per le attività espletate in base a rapporti convenzionali di cui all’art. 21 comma 1 del predetto decreto, i relativi certificati di servizio devono contenere l’indicazione dell’orario di attività settimanale

5. Titoli accademici e di studio:
    a) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, punti 1,00;
    b) specializzazione in una disciplina affine, punti 0,50;
    c) specializzazione in altra disciplina, punti 0,25;
    d) altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;
    e) altre lauree, oltre quella richiesta per l’ammissione al concorso comprese tra quelle previste per l’appartenenza al ruolo sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.
6. Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.

Per la valutazione delle specializzazioni conseguite ai sensi del DLgs 257/1991 e DLgs 368/1999 si applica il disposto di cui all’art. 45 del DLgs. 368/1999 in conformità alla nota del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali prot. n. 0017806 DGRUPS/1.8.D.N.1/1 dell’11.03.2009.

7. Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del curriculum formativo e professionale si applicano i criteri previsti dall’art. 11 del D.P.R. 10.12.1997, n. 483

Il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto agli interessati prima dell’effettuazione della prova orale.

8. COMMISSIONE ESAMINATRICE E PROVE D’ESAME

La Commissione sarà costituita come stabilito dagli articoli 5, 6 e 25 del D.P.R. n. 483/1997.

Prove di esame:

- a) *prova scritta:* relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerente alla disciplina stessa;
- b) *prova pratica:*
    1) su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso;
    2) la prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto.
- c) *prova orale:* sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione

da conferire.
Ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs n. 165/2001 verrà effettuato l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e di almeno una lingua straniera tra le seguenti:
- Francese - Inglese - Tedesco

9. CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI

Le prove del concorso, sia scritte che pratiche e orali, non possono aver luogo nei giorni festivi, nè nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.
Il diario della prova scritta sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^ Serie Speciale "Concorsi ed esami" ,ovvero comunicato ai candidati o con raccomandata con avviso di ricevimento, o tramite posta elettronica certificata per i relativi possessori, non meno di quindici giorni prima dell'inizio della prova medesima.
Ai candidati che conseguono l'ammissione alle prove pratica e orale sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta. L'avviso per la presentazione alla prova pratica e orale sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^ Serie Speciale "Concorsi ed esami", ovvero comunicato ai candidati o con raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata per i relativi possessori, almeno venti giorni prima, di quello in cui essi debbono sostenerla.
In relazione al numero dei candidati la Commissione può stabilire l'effettuazione della prova orale nello stesso giorno di quello dedicato alla prova pratica. In tal caso la comunicazione della avvenuta ammissione alla prova stessa sarà dato al termine della effettuazione della prova pratica.
La prova orale deve svolgersi in un'aula aperta al pubblico.
Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati che sarà affisso all'esterno della sede d'esame.
Il diario di tutte le prove verrà pubblicato anche sul sito dell'Azienda. (www.aas3.sanita.fvg.it - Concorsi)
Per essere ammessi a sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi muniti di documento personale di identità valido.

10. GRADUATORIA , TITOLI DI PRECEDENZA E PREFERENZA

Al termine delle prove d'esame, la Commissione esaminatrice formula la graduatoria di merito dei candidati. E' escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito la sufficienza in ciascuna delle prove d'esame.
La graduatoria di merito è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall'art. 5 del D.P.R. n. 487/1994 e successive modificazioni ed integrazioni.
Per quanto riguarda la riserva dei posti e le precedenze nella assunzione, sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge in materia. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. 10.12.1997, n. 483, è altresì garantita l'osservanza delle norme a favore di particolari categorie di cittadini, per quanto concerne la riserva di posti nei pubblici concorsi.
Il Direttore Generale dell'Azienda, riconosciuta la regolarità degli atti, provvede con propria deliberazione all'approvazione della graduatoria dei candidati idonei e alla dichiarazione del vincitore.
La graduatoria dei vincitori e degli idonei al concorso è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia e rimane efficace nei termini previsti dalla normativa vigente, per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito, ovvero di posti dello stesso profilo professionale e disciplina, che successivamente, ed entro tale termine, si dovessero rendere disponibili.
L'efficacia della stessa è fissata in anni tre dalla data di approvazione.
E' vietata l'utilizzazione della graduatoria per la copertura dei posti istituiti successivamente alla data di indizione del concorso
Si precisa che la presente graduatoria concorsuale potrà essere utilizzata durante il periodo di validità anche da altre Aziende/Enti del Servizio Sanitario Nazionale, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa, per la copertura a tempo indeterminato/determinato di posti del medesimo profilo professionale.

11. ADEMPIMENTO DEL VINCITORE E CONFERIMENTO DEL POSTO

Il candidato dichiarato vincitore sarà invitato dall'Azienda, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a presentare i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso e i documenti richiesti per l'assunzione, entro 30 giorni dalla data di comunicazione, a pena di decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione al concorso stesso.
L'Azienda, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del relativo contratto nel quale sarà indicata la data di presa servizio. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.
Scaduto inutilmente il termine fissato non si darà luogo alla stipulazione del predetto contratto.
E', in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura concorsuale che ne costituisce il presupposto.

13. PERIODO DI PROVA
Il vincitore sarà assunto in prova per un periodo di 6 mesi, ai sensi e con le modalità di cui al CCNL per l'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria.
14. INFORMATIVA EX ART 13 D.Lgs. 196/2003 (codice privacy)
L'Azienda, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, nella persona del Direttore Generale, La informa che i dati personali ed eventualmente sensibili, raccolti con la domanda di partecipazione al concorso pubblico saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle procedure descritte nel bando, finalizzate alla predisposizione della relativa graduatoria, nonché per i controlli, previsti dall'art. 71 del DPR 445/2000, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà.
I dati saranno trattati dagli incaricati dell'ufficio responsabile della procedura e dai membri della commissione giudicatrice all'uopo nominata, sia su supporto cartaceo che con l'ausilio di strumenti elettronici, nel rispetto delle regole previste dal codice privacy.
Nell'evidenziare che il conferimento all'Azienda dei dati personali ed eventualmente sensibili richiesti, ha natura obbligatoria, si precisa che il mancato conferimento degli stessi comporterà l'esclusione dal concorso pubblico.
Completata la procedura concorsuale, la documentazione presentata dai candidati potrà essere ritirata, previa richiesta da presentare all'ufficio responsabile della procedura concorsuale, a partire dal centoventunesimo giorno successivo alla pubblicazione della graduatoria all'albo dell'Azienda, salva l'ipotesi in cui siano stati presentati ricorsi per l'annullamento della procedura stessa.
L'eventuale trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute potrà avvenire nei casi specifici in cui il candidato presenti una causa di preferenza ovvero appartenga a categorie protette o chieda il rispetto delle condizioni sulla parità di accesso ai concorsi pubblici.
L'Azienda informa, infine, che in qualità di interessato al trattamento, potrà esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, tra i quali: accedere ai propri dati, richiederne la modifica o la cancellazione oppure opporsi in tutto o in parte al loro utilizzo per motivi legittimi - presentando apposita istanza al responsabile del trattamento dei dati, nella persona del Direttore della Struttura Gestione Risorse Umane .
NORME FINALI
Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, qualora dal controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75).
L'Azienda si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente concorso o parte di esso, qualora ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse. Con la partecipazione al concorso, è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e precisazioni del presente bando, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del personale delle Aziende Ospedaliere e delle Unità Sanitarie Locali. Per quanto non espressamente previsto dal bando e dalla normativa in esso richiamata si fa riferimento alle norme vigenti in materia concorsuale.
Restituzione dei documenti
Il ritiro della eventuale documentazione presentata a corredo delle domanda potrà avvenire in qualunque momento da parte del candidato che dichiari espressamente di rinunciare alla partecipazione alla procedura, nonché da parte del candidato non presentatosi alle prove d'esame.
La documentazione allegata alla domanda, per i candidati presentatisi alle prove d'esame, non potrà essere restituita se non trascorsi almeno centoventi giorni dopo l'approvazione della delibera di esito del procedimento.
Trascorso tale termine, la documentazione verrà restituita solo su richiesta scritta del concorrente.
I documenti verranno consegnati unicamente al concorrente stesso o a persona da lui delegata per iscritto.
I documenti, su richiesta scritta del concorrente, potranno essere restituiti anche per vie postali, mediante raccomandata A.R., con spese di spedizione contrassegno a carico del concorrente stesso.
Trascorsi 10 anni dal conferimento dell'incarico, l'Azienda procederà all'eliminazione della documentazione allegata alla domanda di partecipazione . Si invitano pertanto i candidati a ritirare la stessa entro il suddetto termine.
Per informazioni telefoniche rivolgersi alla S.O. Gestione Risorse Umane - Reclutamento e Selezione - Viale Trento Trieste n.33 - San Daniele del Friuli Tel.0432 949502 - concorsi@aas3.sanita.fvg.it dalle ore 9.00 alle ore 12.00 di tutti i giorni feriali (sabato escluso).

IL DIRETTORE GENERALE:
dr. Pier Paolo Benetollo

PREZZI E CONDIZIONI in vigore dal 1° gennaio 2010
(ai sensi della delibera G.R. n. 2840 dd. 17 dicembre 2009)

INSERZIONI NELLA PARTE TERZA DEL B.U.R.

Si precisa che ai sensi della normativa vigente per le pubblicazioni del B.U.R.:

- gli atti destinati alla pubblicazione che pervengono alla Redazione del B.U.R. entro le ore 16.00 del lunedì, sono pubblicati il secondo mercoledì successivo;
- i testi degli atti da pubblicare devono pervenire alla Redazione tramite il servizio telematico che è disponibile attraverso accesso riservato ad apposita sezione del portale internet della Regione. L'inoltro dei documenti via mail o in forma cartacea è ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica di trasmissione;
- la pubblicazione degli atti, QUALORA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, È EFFETTUATA SENZA ONERI per i richiedenti, anche se privati (art. 11, comma 31, della L.R. 11 agosto 2011, n. 11). In tal caso nella richiesta di pubblicazione deve essere indicata la norma che la rende obbligatoria;
- la procedura telematica consente, ove la pubblicazione NON SIA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, di determinare direttamente il costo della pubblicazione che il richiedente è tenuto ad effettuare in via posticipata.; l'inoltro del documento via mail o in forma cartacea - ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica dei soggetti estensori – comporta l'applicazione di specifiche tariffe più sotto dettagliate;
- **gli atti da pubblicare, qualora soggetti all'imposta di bollo, devono essere trasmessi anche nella forma cartacea in conformità alla relativa disciplina;**
- Il calcolo della spesa di pubblicazione è determinato in base al numero complessivo dei caratteri, spazi, simboli di interlinea, ecc. che compongono il testo ed eventuali tabelle da pubblicare. Il relativo conteggio è rilevabile tramite apposita funzione nel programma MS Word nonché direttamente dal modulo predisposto nella sezione dedicata nel portale della Regione (fatti salvi la diversa tariffa ed il relativo calcolo previsto per le tabelle e tipologie di documento prodotte in un formato diverso da MS Word);
- a comprova, dovrà essere inviata la copia della ricevuta quietanzata alla Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme - Servizio logistica, digitalizzazione e servizi generali - Ufficio amministrazione BUR - Corso Cavour, 1 - 34132 Trieste – FAX n. +39 040 377.2383 – utilizzando il modulo stampabile dal previsto link a conclusione della procedura di trasmissione della richiesta di pubblicazione eseguita tramite il portale internet della Regione.

Le tariffe unitarie riferite a testi e tabelle **PRODOTTI IN FORMATO MS WORD** sono applicate secondo le seguenti modalità:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER CARATTERE, SPAZI, ECC.
A)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 0,05
B)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 0,08
C)	Cartaceo (inoltro postale/fax)	NON OBBLIGATORIA	€ 0,15

- Il costo per la pubblicazione di tabelle e tipologie di documenti **PRODOTTI IN FORMATO DIVERSO DA MS WORD** sarà computato forfetariamente con riferimento alle succitate modalità di trasmissione e tipo di pubblicazione. Nella fattispecie, le sottoriportate tariffe saranno applicate per ogni foglio di formato A/4 anche se le dimensioni delle tabelle, ecc. non dovessero occupare interamente il foglio A/4:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER FOGLIO A/4 INTERO O PARTE
A/tab)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 150,00
B/tab)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 210,00
C/tab	Cartaceo (inoltro postale/fax	NON OBBLIGATORIA	€ 360,00

- **Tutte le sopraindicate tariffe s'intendono I.V.A. esclusa**

FASCICOLI

PREZZO UNITARIO DEL FASCICOLO

- formato CD € 15,00
- formato cartaceo con volume pagine inferiore alle 400 € 20,00
- formato cartaceo con volume pagine superiore alle 400 € 40,00

PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un trimestre solare € 35,00
PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un anno solare € 50,00

PREZZI DELLA FORNITURA DEI PRODOTTI CON DESTINAZIONE ESTERO COSTO AGGIUNTIVO € 15,00

TERMINI PAGAMENTO delle suddette forniture IN FORMA ANTICIPATA
I suddetti prezzi si intendono comprensivi delle spese di spedizione

La fornitura di fascicoli del BUR avverrà previo pagamento ANTICIPATO del corrispettivo prezzo nelle forme in seguito precisate. A comprova dovrà essere inviata al sottoriportato ufficio la copia della ricevuta quietanzata:
DIREZIONE CENTRALE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE RIFORME - SERVIZIO LOGISTICA, DIGITALIZZAZIONE E SERVIZI GENERALI - UFFICIO AMMINISTRAZIONE BUR - CORSO CAVOUR, 1 - 34132 TRIESTE
FAX N. +39 040 377.2383 E-MAIL: logistica@regione.fvg.it
logistica@certregione.fvg.it

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Le spese di pubblicazione degli avvisi, inserzioni, ecc. nella parte terza del B.U.R. e i pagamenti dei fascicoli B.U.R. dovranno essere effettuati mediante:
a) versamento del corrispettivo importo sul conto corrente postale n. **85770709**.
b) bonifico bancario cod. IBAN **IT 56 L 02008 02230 000003152699**
Entrambi i suddetti conti hanno la seguente intestazione:
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Servizio Tesoreria - Trieste
OBBLIGATORIAMENTE dovrà essere indicata la riferita causale del pagamento, così dettagliata:

- per spese pubbl. avvisi, ecc. **CAP/E 708 - INSERZ. BUR (riportare sinteticamente il titolo dell'inserzione)**

- per acquisto fascicoli B.U.R. **CAP/E 709 - ACQUISTO FASCICOLO/I BUR**

Al fine della trasmissione dei dati necessari e della riferita attestazione del pagamento sono predisposti degli appositi moduli scaricabili dal sito Internet:
www.regione.fvg.it -> **bollettino ufficiale**, alle seguenti voci:
- **pubblica sul BUR (utenti registrati)**: *il modulo è stampabile ad inoltro eseguito della richiesta di pubblicazione tramite il portale*
- **acquisto fascicoli**: *modulo in f.to DOC*

ROBERTO MICALLI - Direttore responsabile
ERICA NIGRIS - Responsabile di redazione
iscrizione nel Registro del Tribunale di Trieste n. 818 del 3 luglio 1991

in collaborazione con insiel spa
impaginato con Adobe Indesign CS5®
stampa: Centro stampa regionale
- Servizio logistica, digitalizzazione e servizi generali